

*Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*



Volume I
1806-1820

con introduzione e nota tecnica



Questo lavoro è dedicato con affetto alla memoria di Luigi De Rosa

*Collezione delle Leggi de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*

*Culture e Società del Mediterraneo, 2
Collana del Cnr-Issm, Responsabile Paola Avallone*

Progettazione e sviluppo dei testi
a cura di Antonio Marra

ISBN 978-88-909500-1-8

Copyright © 2014 by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM).

I volumi originali sono conservati presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e sono stati riprodotti a seguito di autorizzazione MBAC-BN-NA prot. 0001944 del 19/03/2012, Cl. 28.13.10/6, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo.

Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi

Volume I
1806-1820
con introduzione e nota tecnica

INDICE

MAURIZIO LUPO	<i>Introduzione</i>	pag.	7
ANNA GARGANO	<i>Integrazioni, questioni aperte e ipotesi di lettura</i>	»	21
	<i>Appendice Uno. Elenco dei provvedimenti non pubblicati nella Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi</i>	»	25
	<i>Appendice due. Struttura della Collezione delle Leggi e dei Decreti riguardanti la Pubblica Istruzione</i>	»	39
	<i>Bibliografia</i>	»	47
ANTONIO MARRA	<i>Nota tecnica</i>	»	49

INTRODUZIONE

Maurizio Lupo

Prologo

Nelle pagine che seguono si presenta un testo indispensabile per chiunque voglia studiare le istituzioni scolastiche nel Mezzogiorno preunitario: la *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi*. Per accompagnare il lettore in un mondo che, come vedremo, è poco esplorato dagli storici, questa *Introduzione* è stata suddivisa in cinque parti. La prima riassume un versante del dibattito sviluppato dai coevi sul ruolo della scuola tra Settecento e Ottocento. La seconda mostra come la maggioranza della storiografia non abbia tenuto conto di tale dibattito. Nella terza si descrive la *Collezione* propriamente detta, con l'obiettivo metterne in luce il potenziale euristico. La quarta coniuga gli spunti offerti dalla *Collezione* con gli studi più recenti. La quinta e ultima parte delinea alcune ipotesi per future ricerche. A seguire, Anna Gargano propone una raccolta di materiali che, pur non essendo compresi nella *Collezione*, ne costituiscono il naturale complemento. Chiude il tutto una *Bibliografia* sull'argomento.

Una solida tradizione di pensiero

La scuola e l'istruzione erano un tema ben radicato nella cultura meridionale tra Sette e Ottocento. Già nella seconda metà del XVIII secolo, un agguerrito gruppo di intellettuali, tutti appartenenti al movimento illuminista napoletano, iniziò a sottolineare il ruolo positivo delle politiche scolastiche per la modernizzazione delle Due Sicilie. Antonio Genovesi, titolare della prima cattedra di economia politica in Europa, fu il massimo teorico di questo approccio. Protagonista di un'aspra polemica contro i Gesuiti, che all'epoca detenevano una posizione di quasi monopolio sulla scuola, Genovesi sostenne che lo Stato, sottratto all'Ordine ogni privilegio, era tenuto a imporre il proprio diritto/dovere di educare i cittadini, per evitare che si affermasse uno spirito pubblico in contrasto con le leggi. Si trattava, in sostanza, di tutelare la sicurezza della nazione:

noi abbiam proscritto i Francmassoni. Era giusto. Un'assemblea di uomini pensanti [...] secreta, e occulta al legislatore, è un delitto per tutte le buone leggi. Ma sarebbero da temer meno certe scuole, nelle quali si può insegnare senza sapersi che, né conoscersi da chi¹?

Il controllo sul mondo della scuola diventava così un elemento di solidità per lo Stato, che, da esclusivo garante della congruità tra contenuti dell'istruzione e interesse generale, doveva scegliere programmi, docenti, metodi didattici e libri di testo. Un altro

¹ Antonio GENOVESI, *Delle lezioni di Commercio o sia di Economia Civile*, Napoli, Stamperia Simoniana, seconda edizione, 1768, parte prima, pp. 508-509.

obiettivo delle politiche scolastiche stava nel promuovere l'economia. Sempre secondo Genovesi, infatti, la diffusione dell'alfabeto, specie tra contadini, artigiani e donne, il recupero della marginalità sociale tramite l'avviamento al lavoro ed un maggior interesse per le discipline tecnico scientifiche avrebbero raffinato i mestieri, favorito il corso degli affari e accresciuto il rendimento di capitali e manodopera².

Il nesso tra economia e istruzione fu approfondito dagli allievi di Genovesi. Durante gli anni Ottanta e Novanta, ossia quando il divario coi centri propulsivi dello sviluppo economico europeo appariva sempre più evidente, fu posto il problema di come utilizzare il sistema scolastico per tenere il passo con le trasformazioni che altrove stavano rivoluzionando le attività produttive. Dopo aver individuato nell'ignoranza una delle principali cause di arretratezza in agricoltura, Domenico Grimaldi suggeriva di qualificare culturalmente il lavoro agricolo:

l'agricoltura non è un'arte a capriccio, ma ha le sue regole pratiche, fondate sull'esperienze, le quali regole si devono applicare con discernimento alle circostanze del clima, e del suolo: ed ecco dimostrata la necessità dell'*istruzione*, e dell'*esempio*, per sapere quali sieno le pratiche [...] più utili³.

Queste considerazioni valevano a maggior ragione per le manifatture. Con riferimento al ramo serico, Roccantonio Caracciolo osservò che il successo delle merci straniere dipendeva dalla migliore qualità, frutto del costante impiego di ritrovati scientifici nel processo lavorativo:

Cresciuto l'ingegno col correre dei secoli, oggi le dette fabbriche [...], suppongono antica esistenza e florido stato di un gran numero di scienze e di arti ausiliarie, per acquistare l'intelligenza dei siti che più le convengono; scoprire i segreti nella preparazione; inventare e fabbricare ordigni nel maggior grado di perfezione; fissare i colori e i loro effetti; secondare le idee de' disegnatori [...]; e formare artefici in grado di secondargli ed ingannare, o almeno appagare, pienamente il tatto e la vista⁴.

Terminata la reazione ai moti giacobini del 1799, le tesi di Genovesi divennero il supporto ideologico alle riforme strutturali messe in atto durante l'età napoleonica – che nel Mezzogiorno continentale prende il nome di decennio francese o Decennio *tout court* (1806-1814). Ancora una volta fu un sodalizio di intellettuali, uomini politici e amministratori a conquistare la scena, affermando la centralità della scuola pubblica come strumento per consolidare la nuova architettura istituzionale che stava soppiantando la feudalità. Tra tutti spiccò Vincenzo Cuoco, animatore, tra le altre cose, di una Commissione cui si deve, come vedremo, un importante progetto di riforma scolastica. Poche sue parole sono più incisive di qualsiasi commento:

² Ivi, pp. 509-512.

³ Domenico GRIMALDI, *Piano di riforma per la pubblica economia delle province del Regno di Napoli e per l'agricoltura delle due Sicilie*, 2a edizione, Napoli, Porcelli, 1783, p. CII, corsivi dell'autore.

⁴ Roccantonio CARACCILO, *Necessità di sopprimersi nel Regno il dazio sulle sete col metodo di rimpiazzarlo che si propone*, Napoli, 1785, p. V.

senza l'istruzione le migliori leggi restano inutili; esse potranno essere scritte, ma la sola istruzione può imprimerle nel cuore dei cittadini. La sola istruzione può far diventare volontà ciò che è dovere⁵.

Per Cuoco, insomma, la forza delle istituzioni non dipendeva soltanto dalla qualità delle leggi ma anche – e soprattutto – dalla capacità di creare consenso attorno ad esse, utilizzando, come strumento privilegiato, proprio l'educazione del popolo, nessun ceto escluso. Cuoco prefigurava quindi un'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti, ma con un occhio di riguardo per i meno abbienti, un'istruzione secondaria e superiore destinata alla classe media, vero motore della società, e infine un'istruzione universitaria che preparasse alle professioni e coltivasse, allo stesso tempo, le qualità di pochi eletti, destinati a far progredire la scienza⁶. In tal modo la scuola pubblica diventava il principale collante di una società, quella meridionale, che agli occhi di Cuoco appariva anacronisticamente suddivisa in tanti spezzoni nemici fra loro. Non solo. Sempre grazie alle politiche scolastiche si rafforzava un altro pilastro dello Stato, ossia la comune prosperità:

ristabilire sollecitamente l'istruzione nelle arti è lo stesso che ristabilire la prima vera forza dello stato, quella che viene dalla sicurezza e dalla facilità della sussistenza⁷.

Pochi anni dopo, ossia quando i restaurati Borbone erano impegnati a far proprie le riforme del Decennio, Luca De Samuele Cagnazzi, erede di Genovesi sulla cattedra di economia politica, tornò in modo ancor più esplicito sui rapporti tra Stato, istruzione e benessere collettivo:

la prima operazione di un governo, che voglia procurare la popolare industria tendente alla produzione delle ricchezze, è di portare le popolazioni alla vera cultura [...]. Consiste la vera cultura nello sviluppo generale delle facoltà intellettuali, nel rendere attive e robuste le facoltà meccaniche e nel perfezionare la pubblica morale, da produrre il vero impegno e non l'alienazione dal travaglio.

Così, concludeva Cagnazzi,

perché l'uomo possa fare buon uso del suo travaglio ha bisogno di una istruzione conveniente al travaglio che intraprende [...]. Giova dunque che il governo procuri formare de' veri ed utili dotti colla ben regolata istruzione [...] se promuover voglia la pubblica industria⁸

Durante il breve periodo costituzionale (luglio 1820-marzo 1821) emerse un fatto nuovo: travalicato il ristretto ambito dei circoli intellettuali, la discussione iniziò a coinvolgere fasce sempre più ampie della società. Dopo aver elencato gli interventi necessari allo sviluppo delle province calabresi, Andrea Lombardi, componente di

⁵ Vincenzo CUOCO, *Rapporto e Progetto di Decreto per la Pubblica Istruzione*, in *Collezione delle leggi, decreti e altri atti riguardanti la pubblica istruzione promulgati nel già reame di Napoli dal 1806 in poi*, Napoli, Stamperie del Fibreno, 1861, vol. I, p. 86.

⁶ Ivi, *passim*.

⁷ Ivi, p. 101.

⁸ Luca DE SAMUELE CAGNAZZI, *Elementi di Economia Pubblica ad uso della Regia Università di Napoli*, Napoli, 1813, pp. 113 ss.

numerosi organismi locali, affermò che la presenza di un'efficiente rete scolastica costituiva il presupposto per il buon esito di qualsiasi iniziativa modernizzatrice⁹. A nome dei piccoli e medi proprietari nati per effetto delle riforme napoleoniche, il deputato Giuseppe Giacobini chiese al Parlamento Nazionale la creazione di scuole per arricchire la vita civile¹⁰. Nicola Covelli, capufficio della Commissione Parlamentare di Agricoltura, Arti e Commercio, sostenne che la ricchezza della nazione dipendeva anche dalla capacità di favorire, proprio mediante l'istruzione, il connubio tra lavoro fisico e intellettuale¹¹. Non meraviglia dunque se molti commentatori, tra cui l'anonimo autore di un *pamphlet* sulla riforma della finanza pubblica, annoverassero la spesa scolastica tra quelle più utili e produttive¹².

Nei decenni successivi il dibattito si focalizzò sul ruolo dell'istruzione tecnico professionale. Anzitutto di tipo agrario. Oltre alla necessità di educare i contadini, troppo lenti nel mettere in pratica le innovazioni culturali dei proprietari, emerse l'idea che i proprietari stessi, non brillando per competenze, andassero istruiti nelle scienze agronomiche. Sino a creare una sorta di sodalizio culturale con la manodopera: come si legge, ad esempio, sul *Gran Sasso d'Italia*, rivista ufficiale della Società Economica di Abruzzo Ultra I¹³. Proprio la stampa periodica, assai popolare a quel tempo, diede un importante contributo alla discussione. Mentre sottolineava la necessità di propagare i saperi tecnici per accedere al tavolo della civiltà industriale, il *Lucifero*, guardando con interesse alle esperienze d'oltreconfine, descrisse le scuole tecniche di Londra, Edimburgo, Manchester e Lione, riservando, inoltre, ampio spazio alle sperimentazioni tentate da vari paesi in tal campo¹⁴. Occupandosi delle novità nel mondo delle scienze esatte, tra cui l'economia, anche il *Progresso* pubblicò diversi articoli sui rapporti tra formazione tecnico professionale e sviluppo economico. Luigi Dragonetti, ad esempio, vi sostenne che le società moderne si fondavano sulla continua diffusione delle conoscenze tecnologiche da parte dello Stato – naturalmente attraverso la scuola¹⁵. Vale la pena notare come l'istruzione tecnica fosse un settore in cui persino gli economisti di più accesa fede liberista erano disposti a rivedere i propri principi. Dopo aver criticato ogni interferenza pubblica in economia, Luigi Fabbroni ammise, sempre dalle colonne del *Progresso*, che lo sviluppo dell'industria era impossibile senza l'intervento dello Stato nella formazione professionale¹⁶. Non dissimili, infine, le posizioni di Matteo de Augustiniis:

⁹ Andrea LOMBARDI, *Memoria sulle manifatture della Calabria Citeriore*, Cosenza, 1817, in particolare p. 32.

¹⁰ Giuseppe GIACOBINI, memoria manoscritta in Archivio di Stato di Napoli, Ministero di Polizia, Carte del Parlamento, f. 35.

¹¹ Nicola COVELLI, *Saggio d'istruzione universale e pubblica sotto un governo costituzionale*, Napoli, 1821, pp. 6 ss.

¹² E.S., *Osservazioni sulla riforma delle finanze e sui mezzi di promuovere la pubblica istruzione, l'agricoltura, le arti ed il commercio*, Napoli, Tipografia Francese, 1820, pp. 12 ss.

¹³ Errico RUGGIERI, *Sulla necessità di diffondere le cognizioni agricole e sulla utilità di una scuola agricola nei seminari*, in «Gran Sasso d'Italia», n. 3, 1840.

¹⁴ «Il Lucifero» nn. 51 (gennaio 1839), 17, (aprile 1839), 19, 20, 22 e 24 (giugno-luglio 1839), 25 (agosto 1839) 6 (marzo 1840).

¹⁵ Luigi DRAGONETTI, *Sull'industria e sue attinenze con la pubblica amministrazione*, in «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», vol. II, 1833.

¹⁶ Luigi FABBRONI, *Dei privilegi, privative e sussidi nelle arti e manifatture*, in «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», vol. V, 1833.

ho sempre compatita la cecità [...] di coloro i quali senza possedere un artigiano, un operaio ed alcun capitale esuberante, hanno gridato fra noi la fondazione di stabilimenti ed opifici industriali e guerra aperta ai traffici ed all'industria delle più colte ed avanzate nazioni [...]. Bisogna pur persuaderci un volta per tutte che la natura non si vince combattendola, né prosperano le arti o le manifatture ove mancano [...] i capitali e la istruzione, primi e veri elementi di [...] industria e prosperità¹⁷.

Cenerentola

Gli esempi sinora fatti – che potrebbero anche continuare – mostrano tutta l'importanza assegnata dai coevi al ruolo della scuola e dell'istruzione. Stupisce quindi che le istituzioni scolastiche occupino un posto marginale nella sterminata produzione storiografica sul Mezzogiorno preunitario. Bastano pochi riferimenti per rendersi conto del perdurante disinteresse degli storici. Una fondamentale (e corposa) raccolta di saggi pubblicata nel 1988, che ha contribuito a porre le basi per un rinnovamento degli studi, contiene un solo scritto sull'argomento¹⁸. Scorrendo due ottime rassegne bibliografiche apparse negli anni Novanta non troviamo alcun titolo sull'istruzione¹⁹. Neppure la rivista «Meridiana», giustamente apprezzata per l'originalità delle chiavi di lettura proposte, si è incuriosita troppo al problema²⁰. In un recente *Dizionario Critico* sull'Italia napoleonica, infine, che pure riserva un certo spazio al progresso delle scienze, la riforma scolastica di stampo francese è appena accennata²¹.

Viene naturale chiedersi per quale motivo gli storici meridionalisti, in genere assai problematici e attenti, abbiano relegato la scuola al ruolo di cenerentola. Proviamo a sfogliare i principali lavori relativi alla vicenda di lungo periodo delle istituzioni scolastiche nelle Due Sicilie. Già nel primo, risalente al lontano 1871, fu pronunciata una lapidaria condanna circa l'operato dei Borbone: secondo Girolamo Nisio, infatti, l'Ottocento borbonico rovinò il sistema scolastico, a suo dire eccellente, edificato durante il decennio francese²². La durezza di Nisio è comprensibile nel clima di euforia postunitaria che lo condizionò. Mezzo secolo dopo, tuttavia, anche Alfredo Zazo, studioso di prevalente ispirazione crociana, avrebbe confermato il verdetto, sebbene con toni meno aspri verso la dinastia²³. Più critico di tutti, infine, fu Angelo Broccoli, che,

¹⁷ Matteo DE AUGUSTINIIS, *Alcuni pensieri sulla Pubblica Istruzione e sopra un ventilata idea di riforma*, in «Il Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti», n. 39, 1838.

¹⁸ Fara FUSCO, Raffaella NICODEMO, *La scuola pubblica primaria ed il suo personale in Basilicata ed a Napoli nella prima metà dell'Ottocento attraverso l'archivio del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione*, in Angelo MASSAFRA (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, Bari, Dedalo, 1988, pp. 429-448.

¹⁹ Piero BEVILACQUA, *Breve storia dell'Italia meridionale dall'Ottocento ad oggi*, Roma, Donzelli, 1993; Angelantonio SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna, Il Mulino, 1997.

²⁰ «Meridiana», nn. vari, anni 1987 ss.

²¹ Romano GATTO, *Scienze*, in Luigi MASCILLI MIGLIORINI (a cura di), *Italia Napoleonica. Dizionario Critico*, Torino, UTET, 2011, pp. 385-407.

²² Girolamo NISIO, *Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 1871*, Napoli, Tipografia Testa, 1871.

²³ Alfredo ZAZO, *L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860)*, Città di Castello, il Solco, 1927.

da marxista qual era, non salvò neppure il Decennio, colpevole di aver perpetuato la base di classe su cui poggiava la scuola ottocentesca²⁴.

Il giudizio dei tre autori appena citati, che tuttora costituiscono un solido punto di riferimento, ha influenzato la maggioranza della letteratura, sino a diventare quasi un *refrain*: in effetti, la storia della scuola nel Mezzogiorno preunitario viene da sempre descritta come la cronaca di un fallimento pressoché totale²⁵. Ma è stata proprio questa certezza, dai contorni così privi di sfumature, a condizionare negativamente gli studi, penalizzando il tema e bloccando altresì la ricerca – con la conseguenza, tra l'altro, che il livello delle conoscenze è rimasto davvero basso, lontanissimo da quello relativo ad altre zone della Penisola come il Regno Sabauda o il Lombardo Veneto²⁶.

Bisogna condividere questa visione negativa? Il potere politico fu davvero sordo alle richieste della classe colta – che pure ricoprì spesso incarichi di governo? A queste domande si proverà a rispondere più avanti. Adesso occorre ricordare i pochi tentativi di riaprire la discussione. Nel 1989 vennero pubblicati gli atti di un convegno che propose un approccio più articolato al problema dell'alfabetizzazione nel Mezzogiorno²⁷. Tre anni dopo emerse l'esigenza di far uso di nuove fonti nelle questioni di storia scolastica meridionale²⁸. Risale al 2002 un saggio che suggerì una rilettura dei rapporti tra Stato e scuola durante l'Ottocento borbonico²⁹. Va poi ricordata una monografia, uscita nel 2005, che provò a dimostrare come le Due Sicilie avessero partecipato, sia pure con molti limiti, al processo di modernizzazione scolastica che tra Settecento e Ottocento interessò parte d'Italia e soprattutto d'Europa³⁰. Sono di recente pubblicazione, infine, i risultati di un'indagine collettiva che ha portato alla luce una grande quantità di dati inediti sulla scuola meridionale tra riforme illuministe e Unità³¹.

²⁴ Angelo BROCCOLI, *Educazione e politica nel Mezzogiorno d'Italia (1767-1861)*, Firenze, La Nuova Italia, 1968.

²⁵ Il seguente giudizio, ad esempio, è tratto da una fonte assai diffusa e prestigiosa: “Al momento dell'annessione il Regno d'Italia ereditava dalle province borboniche [...] una situazione scolastica semplicemente disastrosa. [...] lo stato dell'istruzione, a partire dalla Restaurazione borbonica, conosce un processo di progressiva degradazione, che raggiunge il suo punto più basso all'indomani del fallito tentativo costituzionale del 1848”, Ferdinando PAPPALARDO, *La coscienza e il lavoro: l'istruzione pubblica*, in Luigi MASELLA, Biagio SALVEMINI (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Puglia*, Torino, Einaudi, 1989, p. 561.

²⁶ Si vedano tra gli altri i saggi contenuti in Angelo BIANCHI (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Lombardia, Veneto, Umbria. Studi e carte storiche*, Brescia, La Scuola, con relative bibliografie. Il testo ora citato fa parte di una trilogia, prodotta nell'ambito di un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di cui è appena uscito il secondo volume, Angelo BIANCHI (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli. Casi locali e tendenze regionali. Studi e carte storiche*, Brescia, La Scuola, 2012, con relative bibliografie.

²⁷ Maria Rosaria PELIZZARI, (a cura di), *Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna*, Napoli, ESI, 1989.

²⁸ Gaetano BONETTA, Saverio SANTAMAITA, (a cura di), *Scuola ed emancipazione civile nel Mezzogiorno. Studi di neomeridionalismo scolastico*, Milano, Franco Angeli, 1992.

²⁹ Maurizio LUPO, *La pubblica istruzione durante l'Ottocento borbonico: spunti per una rilettura (1815-1860)*, in Guido GILI, Maurizio LUPO, Iliana ZILLI (a cura di), *Scuola e Società. Le istituzioni scolastiche dall'età moderna al futuro*, Napoli, ESI, 2002, pp. 121-141.

³⁰ Maurizio LUPO, *Tra le provvide cure di Sua Maestà. Stato e scuola nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2005.

³¹ BIANCHI (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in particolare i saggi di: Maria BARONE, *La scuola primaria nel Regno fra il Decennio francese e la seconda Restaurazione borbonica*, pp. 737-760; Giuliana BOCCADAMO, *I conservatori femminili a Napoli e nel Regno nella prima metà dell'Ottocento. Persistenze e innovazioni*, pp. 803-838; Anna GARGANO, *Numeri in dubbio. Scuola*

La Collezione

Il testo che qui si presenta può diventare un ulteriore stimolo alla ricerca – tanto più che il formato digitale aumenta le potenzialità diffusive di un’opera oramai rara nell’originaria veste cartacea. La *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall’anno 1806 in poi*, fu pubblicata a Napoli, presso le Stamperie del Fibreno, tra il 1861 e il 1863, quasi certamente per iniziativa di Luigi Settembrini e/o Francesco De Sanctis, il quale, da nuovo ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia, aveva forse bisogno di una sinossi delle norme vigenti nelle ex Due Sicilie. Il testo consiste di tre volumi più un’*Appendice* al secondo volume per un totale di 1.881 pagine. Come recita il titolo, si tratta anzitutto di una raccolta degli atti aventi forza di legge per il Mezzogiorno dal Decennio all’Unità. Tra i provvedimenti di maggior importanza si trovano ad esempio: il *Decreto Organico per l’istruzione pubblica*, emanato da Gioacchino Murat nel novembre 1811, che rappresenta l’apice delle riforme scolastiche in età napoleonica³²; gli *Statuti per i Reali Licei del Regno di Napoli*, promulgati nel febbraio 1816, che fissarono le regole per l’istruzione superiore maschile dalla Restaurazione al 1860³³; gli *Statuti per la Regia Università degli Studi del Regno di Napoli*, grazie ai quali, nel marzo dello stesso anno 1816, fu definito il profilo degli studi universitari³⁴. La *Collezione* contiene inoltre una buona quantità di atti amministrativi, come le circolari che, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, il consultore di Stato Emilio Capomazza, responsabile dell’istruzione primaria, inviò alle autorità periferiche per incitarle a prendersi cura di un segmento scolastico – per l’appunto quello primario – che appariva in progressivo declino³⁵. Benché mai tradotti in pratica, sono di grande significato anche i *Progetti di legge per riordinamento dell’insegnamento pubblico*, predisposti da una Commissione istituita nel Quarantotto³⁶. Ugualmente interessanti risultano infine taluni documenti che non hanno carattere legislativo né amministrativo. Tra cui il già ricordato *Rapporto e Progetto di Decreto per la Pubblica Istruzione*, dove troviamo la compiuta espressione del pensiero pedagogico di Vincenzo Cuoco, e il *Breve cenno sullo stato attuale della Pubblica Istruzione*, compilato da Ludovico Loffredo, Principe di Cardito, a capo del settore scolastico nei primi anni della Restaurazione – ossia due riflessioni,

pubblica e scuola privata nell’Italia meridionale attraverso l’inedita inchiesta del 1861, pp. 761-802; Maurizio LUPO, *L’istruzione superiore pubblica nel Mezzogiorno continentale (1767-1859): strutture, problemi ed interpretazioni storiografiche attraverso un approccio quantitativo*, pp. 535-578; Carmine MATARAZZO, *Educazione e istruzione nei seminari del Regno di Napoli*, pp. 657-696; Raffaella NICODEMO, Rosanna SPADACCINI, *Gli Stati Discussi Comunali per la Storia dell’istruzione primaria nel Regno meridionale durante il Decennio francese*, pp. 579-618; Maria Gabriella RIENZO, *L’istruzione femminile nell’età delle riforme: brevi note di ricerca sul caso della Capitanata*, pp. 951-972; Tommaso RUSSO, *L’istruzione superiore nel Mezzogiorno preunitario dall’età delle riforme alla vigilia dell’Unità: docenti, libri di testo, vita materiale in convitto*, pp. 619-656; Alberto TANTURRI, *Il sacro fuoco della ragione. La scuola in Abruzzo Ultra II durante il decennio francese*, pp. 697-736.

³² *Collezione*, cit., vol. I, pp. 230-238.

³³ *Ivi*, pp. 366-413.

³⁴ *Ivi*, pp. 424-443.

³⁵ *Collezione*, cit., vol. III, *passim*.

³⁶ *Collezione*, cit., vol. II, *Appendice*, pp. 1-102.

frutto del lavoro sul campo di altrettanti uomini di Stato, da cui emergono i contenuti e gli effetti delle riforme messe in atto durante il primo ventennio del XIX secolo³⁷.

Tuttavia l'importanza della *Collezione* sta anche – e forse soprattutto – altrove. Ciò che la rende una fonte davvero imprescindibile sono le centinaia di provvedimenti, solo in apparenza minori, che, presi nel loro insieme, danno il senso e la misura dell'interesse dello Stato per le istituzioni scolastiche, principalmente pubbliche, ma anche private e religiose. Si tratta di un *corpus* considerevole, che non avrebbe ragion d'essere qualora il mondo della scuola non fosse rientrato fra le maggiori preoccupazioni delle autorità. Basta sfogliare l'opera per intuire la ricchezza degli argomenti trattati. Il primo volume, che copre l'arco cronologico 1806-1820, consta di centoquarantatre paragrafi, ossia una decina per anno. Durante l'età napoleonica l'attività legislativa fu intensa, specie pensando alla radicalità delle riforme. Il periodo inizia col decreto che portò la pubblica istruzione sotto l'esclusiva competenza del neonato Ministero dell'Interno (marzo 1806): un atto di cruciale importanza perché sottrasse il mondo della scuola, prima affidato ad una pletera di organismi talvolta in conflitto fra loro, alla confusione amministrativa tipica dell'antico regime. Subito dopo troviamo il provvedimento che istituì l'istruzione primaria gratuita e universale (agosto 1806): fu stabilito, infatti, che ogni comune aprisse a proprie spese una scuola elementare per maschi e una per femmine in tutte le località abitate. Anche stavolta siamo di fronte ad un passaggio epocale: il compito di promuovere l'alfabetizzazione di massa, che nel Settecento dipendeva dall'incerto impegno degli Ordini religiosi, passò definitivamente alle istituzioni locali. Continuando a seguire il testo abbiamo: i provvedimenti per coinvolgere il clero nell'insegnamento (agosto 1806, poi integrato nel luglio 1807); il riassetto della sede universitaria di Napoli (ottobre 1806); la legge sulla stampa e importazione dei libri (febbraio 1807); la creazione dei Collegi e dei Licei, i quali, organizzati secondo il modello napoleonico, sostituirono le settecentesche *Scuole Regie* nel settore dell'istruzione superiore maschile (maggio 1807); la fondazione degli Educandati per l'istruzione femminile (agosto 1807); il riordino delle scuole tecniche, tra cui le nautiche di Sorrento (giugno 1809); un'ulteriore riforma dell'istruzione primaria, che diventò obbligatoria oltreché gratuita (settembre 1810). Ma l'atto più importante del Decennio fu, come accennato, il *Decreto Organico per l'istruzione pubblica* (novembre 1811). Messi da parte gli interventi settoriali, la materia, per la prima e unica volta nella storia del Regno, venne regolata nel suo insieme. Oltre a confermare e/o integrare le disposizioni vigenti, il *Decreto Organico* precisò la natura dei vari gradi dell'istruzione: primaria, secondaria, superiore e universitaria. Circa la riforma dell'istruzione primaria si è già detto. Le scuole secondarie, da aprirsi per decreto oppure in libera volontà dei comuni che le finanziavano, avrebbero completato l'istruzione primaria, fornendo, in taluni casi, anche le nozioni di base nei mestieri più diffusi nel Regno, ossia l'agricoltura e la nautica. L'istruzione superiore maschile venne ampliata sino a trasformare, tramite la creazione di cattedre specialistiche, molti Licei in piccole sedi universitarie di provincia. L'Università stessa fu riformata: la Facoltà di Scienze Naturali diventò Facoltà di Scienze Fisico-Matematiche; il numero delle cattedre fu portato a trentanove; vennero

³⁷ Del *Progetto* di Cuoco si è già detto, *supra*, nota 5. Per il *Breve cenno sullo stato attuale della Pubblica Istruzione del Regno delle Due Sicilie nella parte di qua dal faro, paragonato a quello ch'era nel 1815* di Loffredo, *Collezione*, vol. I, pp. 551-562. Da ora in avanti, per i riferimenti alla *Collezione* valgono le indicazioni di mese, anno e/o volume contenute nel corpo del testo.

previsti tre gradi dottorali, cioè *approvazione*, *licenza* e laurea; dopo aver estromesso gli anacronistici Collegi dei Dottori, fu riconosciuto all'Università il diritto di rilasciare gli attestati di laurea e riscuoterne i proventi. Col *Decreto Organico* si garantì anche il buon funzionamento del sistema. Entro il Ministero dell'Interno fu creata un'apposita struttura, la *Direzione Generale di Pubblica Istruzione*, il cui direttore rispondeva al ministro. In ciascuna provincia operava un *Giurì d'esame* che informava la *Direzione Generale* sugli sviluppi locali. Due altri *Giurì*, unici per tutto il Regno, tenevano l'amministrazione (*Giurì di contabilità*) e valutavano il profitto degli alunni (*Giurì di revisione*). Sempre durante il Decennio, infine, bisogna ricordare le disposizioni relative alle biblioteche, ai teatri, al finanziamento del sistema scolastico e alla riorganizzazione di alcune scuole parauniversitarie, tra cui la Scuola Veterinaria e il Collegio Medico Cerusico.

Il primo volume della *Collezione* comprende anche gli anni immediatamente successivi alla Restaurazione, il cosiddetto Quinquennio (1815-1820). Durante questo breve ma cruciale periodo, i Borbone confermarono il sistema scolastico edificato in età napoleonica – come accadde, del resto, a tutte le principali novità istituzionali introdotte nel Decennio. Non solo. In taluni casi il nuovo assetto venne anche perfezionato. Nei già ricordati *Statuti per i Reali Licei del Regno di Napoli*, oltre a recepire l'idea che ciascun Liceo, sempre dotato di convitto, diventasse una sorta di piccola Università di provincia, venne stabilito che gli istituti potessero rilasciare, previo esame, i gradi dottorali che precedevano la laurea, ossia, come detto, la *licenza* e l'*approvazione*. Il numero delle materie obbligatorie, per conseguenza, fu aumentato a trentadue (tra cui catechismo, grammatica italiana, analisi grammaticale, composizione, retorica, storia, geografia, latino, greco, filosofia, diritto, matematica, fisica, chimica, medicina), con l'eventuale aggiunta di alcune discipline facoltative affidate a docenti esterni. Si precisarono anche i testi da adottare, gli orari delle lezioni, la durata del corso di studi, le modalità per lo svolgimento degli esami di profitto, la procedura per il conseguimento dei gradi dottorali e gli stipendi del personale. In quanto agli aspetti amministrativi, gli *Statuti* stabilirono che in ogni istituto funzionasse un Consiglio di Amministrazione, composto dall'intendente della provincia, dal rettore e da alcuni notabili scelti tra i proprietari locali. Tale organismo, dotato di ampia autonomia, gestiva il finanziamento pubblico, pari almeno a 6.000 ducati annui, provvedeva agli acquisti, decideva gli eventuali lavori di ristrutturazione e redigeva lo *Stato Discusso*, ossia il bilancio annuale.

Un altro decreto, anch'esso già ricordato, che affinò l'impianto napoleonico prende il nome di *Statuti per la Regia Università degli Studi del Regno di Napoli*. Tale atto portò a cinquantacinque il numero delle cattedre e diede maggiore autonomia agli organi amministrativi: il rettore e il Collegio dei Decani, entrambi di nomina regia su proposta del corpo docente. Anche l'istruzione primaria, che dopo qualche incertezza tornò sotto il pieno controllo dello Stato grazie ad un apposito *Rescritto* (dicembre 1819), beneficiò di alcune misure tendenti ad aumentarne l'efficacia: riveste grande importanza, ad esempio, la nascita degli ispettori scolastici, i quali, suddivisi in distrettuali e circondariali, ebbero il compito di vigilare e riferire sull'andamento delle scuole comunali (febbraio 1816). Sempre durante il Quinquennio sono da segnalare infine i nuovi regolamenti per l'istruzione privata, l'apertura di numerose scuole secondarie, specie di agricoltura, lo spostamento di taluni Collegi e Licei, che, assieme alla fondazione di nuovi istituti, portò ad una migliore distribuzione sul territorio, le norme

sulle scuole parauniversitarie e il potenziamento della didattica nelle sedi universitarie della Sicilia.

Il secondo volume della *Collezione* abbraccia quasi un trentennio: dal 1821 al 1848. Il sistema scolastico veniva da una profonda riforma ed è comprensibile, quindi, che l'attività legislativa subisse un rallentamento. Il testo consiste infatti di centoquarantadue paragrafi, pari, in media annuale, a circa la metà del periodo precedente. Inizialmente prevalse la reazione ai moti carbonari del 1820-21: gli studenti di provincia furono allontanati dalla capitale per evitare ulteriori disordini (aprile 1821); comparvero le *Giunte di Scrutino*, incaricate di esaminare la condotta degli impiegati pubblici, ivi compreso il personale scolastico, e licenziarli in caso di manifeste simpatie eversive (aprile 1821); al fine di controllare i maestri, che talvolta avevano appoggiato gli insorti, fu deciso di restituire ai vescovi un certo potere sull'istruzione primaria (giugno 1821); si inasprì la censura sulla stampa (giugno 1821); vennero sospesi dalla professione i laureati nella parentesi costituzionale (giugno 1821); i titolari di scuola privata dovettero far lezione a porte aperte per facilitare i controlli di polizia (novembre 1821). Tuttavia la repressione andò ben presto a scemare. Il graduale ritorno alla normalità è testimoniato dalle disposizioni relative all'Istituto di Incoraggiamento (settembre 1821), alla Reale Società Borbonica (marzo 1822), agli Statuti dell'Accademia Pontaniana (ottobre 1824), al patrimonio archeologico (maggio-giugno 1825), alla proprietà intellettuale (febbraio 1828) ed alla dote finanziaria per alcuni Educandati (maggio 1828).

La salita al trono di Ferdinando II (novembre 1830) comportò anzitutto una speciale cura per la Sicilia. In favore della città di Palermo occorre segnalare i nuovi regolamenti per l'Accademia Medica (ottobre 1830), la nascita dell'Istituto di Incoraggiamento e delle Società Economiche (novembre 1831), l'apertura di una Scuola di Contrappunto (giugno 1833), la creazione della cattedra di diritto nautico e commerciale presso l'Università (giugno 1843) e le norme per l'Archivio (agosto 1843). Altri provvedimenti riguardarono poi tutta l'isola. Fu deliberato, tra l'altro, di aumentare i fondi per l'archeologia (dicembre 1832), di attivare una cattedra di procedura penale presso l'Università di Catania (maggio 1835) e di innalzare a sede universitaria l'Accademia Carolina di Messina (luglio 1838). Per quanto concerne invece la parte continentale del Regno, sono di particolare interesse la nascita del Collegio di Avellino (settembre 1830), l'istituzione dell'Accademia di Musica e Ballo a Napoli (gennaio 1834), la cessione ai Gesuiti dei convitti nei Licei di Salerno e Aquila (novembre 1839) e la normativa sugli asili infantili (dicembre 1841). Grande importanza assume anche l'atto che, dopo molte perplessità, affidò l'istruzione primaria ai vescovi in modo totale e definitivo (gennaio 1843). Sempre negli anni Quaranta, ulteriori norme riguardarono l'albo degli architetti giudiziari, la custodia delle carte negli Archivi, il protomedicato, i brevetti, la proprietà intellettuale e le belle arti. Durante il breve periodo costituzionale, infine, abbiamo tra l'altro: la nomina della già ricordata Commissione incaricata di riformare il sistema scolastico (marzo 1848); la nascita del Ministero della Pubblica Istruzione, con relativa provvista di fondi (aprile 1848); una legge sulla stampa (maggio 1848); le disposizioni in merito a biblioteche, archivi e musei (maggio-ottobre 1848); le modifiche al regolamento della Scuola Veterinaria, cui venne assegnata una cattedra di agricoltura pratica (novembre 1848).

Il terzo e conclusivo volume della *Collezione* è forse il più interessante. Esso comprende circa dodici anni, suddivisibili in tre fasi ben distinte: l'ultimo periodo borbonico (marzo 1849-settembre 1860), la dittatura garibaldina (settembre-ottobre

1860) e la luogotenenza (novembre 1860-aprile 1861). I paragrafi sono duecentoundici in totale: centosettantatre dovuti ai Borbone, ventitre alla dittatura e quindici alla luogotenenza. Si nota subito che durante gli anni Cinquanta, spesso considerati un periodo morto, quasi una mera parentesi in attesa dell'unificazione, l'attività legislativa fu più intensa che in passato: i provvedimenti, infatti, risultano oltre quindici per anno. Proviamo a raggrupparne alcuni secondo lo spirito che li contraddistinse. Cominciamo da quelli che hanno un carattere apertamente repressivo. Come negli anni Venti, ai moti del Quarantotto seguì la restrizione di alcune libertà civili e culturali. Nelle scuole private fu reintrodotta l'obbligo di insegnare a porte aperte (ottobre 1849). Si proibì il commercio di libri contrari alla religione, alla morale e al governo (novembre 1849). Una nuova legge sulla stampa comportò la censura su dipinti, sculture, incisioni e litografie (agosto 1850). Gli studenti furono sottoposti alla vigilanza di un funzionario *ad hoc*, affiancato dal prefetto di polizia (agosto 1855). Si accentuò infine il controllo sulle importazioni librarie (febbraio 1856). Il secondo gruppo di provvedimenti è segnato da un certo ritorno al confessionalismo. Abolito il Ministero della Pubblica Istruzione (agosto 1849), le competenze in materia, provvisoriamente affidate al ministro dell'Interno, furono assegnate in via definitiva al Ministero degli Affari Ecclesiastici. Oltre alla responsabilità di talune cattedre, la gestione di molti Collegi e Licei passò agli Ordini insegnanti, che ne incamerarono anche la dote finanziaria. I Gesuiti, che fecero la parte del leone, ebbero gli istituti di Arpino (ottobre 1849), Reggio Calabria (novembre 1849), Potenza (giugno 1850), Lecce (marzo 1852), Aquila (aprile 1852), Salerno (giugno 1852), Cosenza (dicembre 1852), Bari (dicembre 1852) e Lucera (febbraio 1854). Ai Padri delle Scuole Pie andarono le sedi di Monteleone (aprile 1852), Avellino (aprile 1853), Chieti (gennaio 1854) e Maddaloni (ottobre 1856). I Barnabiti avrebbero gestito i Collegi di Teramo (novembre 1849) e Campobasso (gennaio 1854). Agli Scolopi, infine, toccò il Liceo di Catanzaro (ottobre 1849). Il terzo e ultimo gruppo di provvedimenti è quello che conferisce al terzo volume della *Collezione* il particolare interesse di cui si è detto: ne emerge infatti la chiara volontà di rafforzare il sistema scolastico. Quasi tutti i Collegi furono promossi a Liceo, con relativa provvista di cattedre: Chieti (maggio 1851), Lecce (marzo 1852), Cosenza (marzo 1852), Lucera (aprile 1857), Reggio (aprile 1857), Campobasso (maggio 1857), Avellino (agosto 1857) e Teramo (agosto 1857). Venne potenziata l'istruzione tecnico-professionale: un Istituto Agrario fu aperto a Monteleone (dicembre 1852); un altro a Melfi (maggio 1853); la Scuola Veterinaria ebbe un nuovo *Regolamento* che accrebbe, tra l'altro, il numero delle cattedre (aprile 1856); presso l'Istituto di Incoraggiamento fu insediata una Scuola di Arti e Mestieri (ottobre 1856); gli impiegati dell'Amministrazione Generale del Registro ebbero una Scuola di Contabilità (febbraio 1857); nella Zecca di Stato fu stabilito un Istituto per Incisori (giugno 1858). Sempre allo sviluppo dell'istruzione tecnica sono riferibili le norme in favore delle scuole nautiche: mentre quelle di Sorrento e Procida ottenevano ulteriori cattedre (dicembre 1852 e agosto 1855), nuovi istituti aprirono a Gaeta (maggio 1854), Bari (novembre 1856) e Torre del Greco (agosto 1859). Anche le scuole secondarie aumentarono: ne sorsero infatti a San Giorgio la Molara (settembre 1852), Ortona (dicembre 1853), Gragnano (novembre 1857) e Sorrento (dicembre 1859). Lo sdoppiamento in due corsi di laurea dell'indirizzo in Scienze Fisico-Matematiche portò a sei il numero delle Facoltà presso l'Università di Napoli (maggio 1856). Tutto ciò senza dimenticare l'istruzione primaria. Per merito del già ricordato Capomazza, nella seconda metà degli anni Cinquanta vennero emanati dei provvedimenti per rinvigorire un settore che,

secondo lo stesso Capomazza, era in gravi difficoltà. Eccone alcuni: furono reintrodotti le prove d'esame per gli aspiranti maestri/e (febbraio 1856); si ribadì ai comuni l'obbligo di fornire aule e materiali didattici (settembre 1858); si raccolse tutta la normativa vigente in un Testo Unico per consentirne una migliore applicazione (luglio 1859); fu chiesto, infine, alle amministrazioni locali di pagare regolarmente gli insegnanti (novembre 1859). Il periodo borbonico si chiude con la nomina di una Commissione incaricata di studiare una riforma dell'intero sistema scolastico (agosto 1860): un organismo che tuttavia non entrò mai in funzione perché la scuola meridionale stava per diventare parte integrante del più vasto sistema nazionale.

La dittatura garibaldina stabilì di aprire dodici asili infantili a Napoli (settembre 1860). Seguirono la nomina di una Commissione di Pubblica Istruzione in ogni provincia, la trasformazione del Museo e della Biblioteca borbonici in Museo e Biblioteca Nazionale, il varo degli organici del nuovo Ministero della Pubblica Istruzione e un decreto per l'insegnamento universitario (ottobre 1860). Durante la luogotenenza, infine, venne decretato, tra l'altro, di fondare un certo numero di scuole gratuite a frequenza serale (novembre 1860) e di riorganizzare il Collegio Medico Ceresusco (dicembre 1860). Il volume termina coi provvedimenti che estesero, con taluni adattamenti, la legge Casati ai nuovi territori dello Stato italiano (gennaio-febbraio 1861).

Allargare il discorso

Pare quasi superfluo ricordare che una fonte prevalentemente normativa – come appunto la *Collezione* – non può rivestire un carattere di esaustività. Intanto perché accanto ad essa bisogna considerare altre testimonianze, tra cui, solo per fare un esempio, quella amministrativa. Ma anche perché la legislazione rappresenta solo il primo passo: i decreti, una volta emessi, devono essere applicati e rispettati. In queste note conclusive proviamo dunque ad allargare il discorso integrando gli spunti offerti dalla *Collezione* coi risultati delle più recenti ricerche. Durante il Decennio l'attività legislativa portò ad un radicale cambiamento del mondo scolastico. Che anzitutto provò a svincolarsi dal controllo della Chiesa, proseguendo una tendenza già avviata nel Settecento. La scelta di mettere la pubblica istruzione sotto la responsabilità di un organismo statale come il Ministero dell'Interno fu, da questo punto di vista, un atto significativo. Altrettanto può dirsi per la creazione delle scuole primarie: obbligatorie, gratuite e soprattutto affidate ai comuni, tali scuole posero le basi per il processo di alfabetizzazione auspicato da Genovesi. La nascita dell'istruzione secondaria, dal canto suo, fu un segnale esplicito per la piccola e media borghesia, la quale, non più schiacciata tra aristocrazia e basso popolo, ottenne, come prefigurato da Cuoco, un'opportunità formativa che prima non possedeva, anche in chiave tecnico professionale. Benché riservati ad un ceto più elevato, gli stessi Collegi e i Licei contribuirono, specie in provincia, a ridurre il divario tra le varie componenti della società meridionale. Quanto infine all'Università, le riforme dell'età napoleonica aumentarono il peso delle discipline scientifiche, accogliendo, ancora una volta, le sollecitazioni del movimento illuminista³⁸.

³⁸ LUPO, *Tra le provvide cure*, in particolare pp. 59-85; Maurizio LUPO, *Verso un nuovo equilibrio: Stato e scuola nel Regno di Napoli durante il decennio francese*, in C. D'Elia e R. Salvemini (a cura di),

I Borbone confermarono senza troppe discussioni il nuovo assetto scolastico: il Decennio rappresentò uno spartiacque anche nel mondo della scuola. Va inoltre osservato che molte riforme dell'età napoleonica, oltre ad essere perfezionate dalla Restaurazione, entrarono in funzione solo durante l'Ottocento borbonico, principalmente perché fu allora che si trovò il modo di provvedere al finanziamento e all'organizzazione delle nuove istituzioni. Quanto ai risultati, occorre distinguere tra caso e caso. Iniziamo dall'istruzione primaria. La scelta di concedere ai vescovi un crescente potere sulle scuole primarie, che peraltro rimasero sempre a carico della finanza comunale, diede pessimi frutti. A partire dagli anni Venti, infatti, il numero degli istituti iniziò a decrescere, per risollevarsi, in maniera purtroppo tardiva, solo alla metà degli anni Cinquanta. Ancor peggiori le statistiche sugli alunni, che diminuirono in rapporto alla popolazione – e persino in assoluto. Oltre che della trascuratezza dei poteri pubblici, lo sviluppo dell'istruzione primaria risentì di altri fattori, mai presi di petto dalle autorità, sia laiche sia religiose: la ristrettezza della finanza comunale, la negligenza delle famiglie e la diffusione del lavoro infantile. Sebbene riscontrabili ovunque nella Penisola, tali problemi ebbero nelle Due Sicilie un peso particolare, dovuto soprattutto all'estensione e alle caratteristiche di un territorio che rendeva difficili i controlli, rallentando l'alfabetizzazione anche nei rari momenti in cui essa fu perseguita con sincerità³⁹.

Una sorte migliore toccò all'istruzione secondaria, superiore e parauniversitaria. Specie negli anni Trenta e Quaranta, ossia quando ne fu auspicata la diffusione, le scuole secondarie e tecnico professionali aumentarono di numero – anche perché la loro presenza, dipendendo spesso dalla volontà dei comuni, rispecchiava un reale bisogno a livello locale. Non troppo dissimile fu la parabola degli istituti superiori. Collegi e Licei, soggetti a norme che li mantennero sotto il controllo dello Stato anche quando, come negli anni Cinquanta, le attività didattiche furono delegate agli Ordini insegnanti, diventarono più numerosi, ebbero più cattedre e furono meglio distribuiti sul territorio, sino a ricoprire, col passare del tempo, un ruolo di primo piano nella vita civile e culturale di tante città, grandi e piccole, del Mezzogiorno⁴⁰. In quanto agli Educandati, sembra che quelli aperti a Napoli, meglio accuditi dalle autorità, fossero abbastanza floridi, mentre per gli istituti provinciali, tutti gestiti dalle Suore di Carità, le informazioni sono ancora troppo scarse per formulare qualsiasi giudizio⁴¹. I risultati furono incoraggianti anche nel settore delle scuole parauniversitarie, dove aumentarono le cattedre, gli alunni e soprattutto il prestigio: la Scuola di Ponti e Strade, ad esempio, sfornò con buona continuità degli ingegneri pubblici la cui abilità era universalmente riconosciuta⁴².

La vicenda dell'Università di Napoli è un alternarsi di luci e ombre. Nei primi anni della Restaurazione si attivarono nuove cattedre e fu incoraggiata l'autonomia

Riforma e struttura. L'impatto della dominazione napoleonica nel Mezzogiorno fra breve e lungo periodo, CNR-ISSM, Napoli, 2008, pp. 371-392.

³⁹ LUPO, *Tra le provvide cure*, in particolare pp. 59 ss; per un approfondimento statistico, Maurizio LUPO, *Il sistema scolastico nel Mezzogiorno continentale: struttura e consistenza (1806-1860)*, in Paolo MALANIMA, Nicola OSTUNI (a cura di), *Il Mezzogiorno prima dell'Unità. Fonti, dati, storiografia*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, in corso di stampa.

⁴⁰ LUPO, *L'istruzione superiore pubblica nel Mezzogiorno continentale (1767-1859)*; RUSSO, *L'istruzione superiore nel Mezzogiorno preunitario*.

⁴¹ BOCCADAMO, *I conservatori femminili*; LUPO, *Il sistema scolastico nel Mezzogiorno continentale*.

⁴² Maurizio LUPO, *Il "sistema universitario" pubblico nel Mezzogiorno continentale prima e dopo l'Unità (1810-1876)*, in Alessandra FERRARESI, Elisa SIGNORI (a cura di), CLUEB, Bologna, 2012, pp. 159-180.

amministrativa. Seguì un periodo di stasi, coincidente grosso modo con la reazione ai moti del 1820-21. I progressi ripresero negli anni Trenta e Quaranta, quando, tra le altre cose, si pose maggior scrupolo nella scelta del corpo insegnante, specie nelle discipline scientifiche. D'altra parte, non erano affatto scomparsi alcuni dei problemi che affliggevano l'ateneo. Il principale stava nella disaffezione degli studenti, i quali, non esistendo obbligo d'iscrizione, spesso preferivano le scuole private, sostenendo poi gli esami presso la struttura pubblica. Un'abitudine peraltro incoraggiata dai docenti, specie se titolari di qualche *Studio particolare*, verso cui dirottavano i giovani con svariati sotterfugi: assentarsi dalle lezioni, affidare la cattedra a sostituti, programmare orari scomodi, promettere voti migliori a chi avesse prescelto lo *Studio* – e via dicendo. Gli anni Cinquanta aggiungono poco al quadro appena delineato. La reazione post Quarantotto svalutò il corpo insegnante, la cui qualità, con la significativa eccezione della Facoltà di Medicina, andò peggiorando. Non vanno però dimenticati alcuni elementi positivi. Il costo degli studi si mantenne basso: l'ateneo napoletano rimase, come in precedenza, il più economico della Penisola, visto che la frequenza era gratuita e le tasse poco costose. Ci fu inoltre l'ulteriore potenziamento delle cattedre scientifiche: in armonia con la tendenziale specializzazione dei saperi, la Facoltà di Scienze venne sdoppiata, portando a sei il numero delle Facoltà stesse⁴³.

Nota conclusiva?

Le ricerche, come detto, sono appena all'inizio. Ciononostante – e *Collezione* alla mano – possiamo già sostenere che l'immagine tramandata dalla storiografia, sia pure con l'eccezione della scuola primaria, è piuttosto ingenerosa. Certo il sistema scolastico delle Due Sicilie non era quanto di meglio circolasse nell'Europa del tempo. Ma ciò non significa che al momento dell'Unità la scuola meridionale offrisse un panorama desolante perché trascurata per decenni dal potere politico. Proprio muovendo da questa consapevolezza va impostato il programma di ricerca per il futuro. Senza la pretesa di esaurire un elenco che sarebbe troppo lungo, ecco alcuni tra i tanti nodi da sciogliere. Il primo riguarda le caratteristiche professionali del corpo insegnante. Chi erano i docenti? Come si formavano e quale preparazione avevano? Si tratta di un tema fondamentale perché – non è inutile ribadirlo – la qualità di un sistema scolastico dipende in modo decisivo da coloro che vi operano. Una seconda questione concerne i programmi e i libri di testo. Che cosa si imparava negli istituti meridionali? Quali saperi e quali valori venivano proposti alle nuove generazioni? Ancora una volta siamo di fronte ad un interrogativo ineludibile se vogliamo comprendere, solo per fare un esempio, i rapporti tra scuola e genesi dello spirito pubblico. Strettamente connessa alle precedenti, la terza ipotesi di ricerca concerne il profitto degli alunni: stabilire quanto si apprendeva e come venivano utilizzate le nozioni è indispensabile per indagare i rapporti tra scuola, attività produttive e mercato del lavoro.

I quesiti appena delineati, che riguardano sia l'istruzione pubblica, sia quella privata e/o religiosa, sono davvero basilari. Formulare qualche risposta rappresenterebbe dunque un progresso verso un giudizio più articolato sulla scuola borbonica e, allo stesso tempo, un modo di acquisire gli elementi per una comparazione, finalmente basata su dati di fatto, con altre realtà d'Italia e d'Europa.

⁴³ *Ibidem*.

INTEGRAZIONI, QUESTIONI APERTE E IPOTESI DI LETTURA

Anna Gargano

Integrazioni

Come anticipato dal saggio precedente, la *Collezione* non raccoglie tutti i provvedimenti emanati nel Regno delle Due Sicilie in materia di scuola. Le pagine che seguono vanno perciò ad integrare il quadro, presentando, in un'apposita sezione denominata Appendice Uno, un ulteriore insieme di atti che non compaiono nella *Collezione* stessa¹.

La suddetta Appendice Uno colma dunque un vuoto, ma, occorre premetterlo, il lavoro di integrazione non è terminato. Questo perché i provvedimenti di legge, ed ancor più le ministeriali e le circolari, che pur rappresentavano il logico corollario dell'attività legislativa, non sempre erano pubblicati nei bollettini o nelle raccolte a stampa. Al fine di arricchire ulteriormente il panorama, e magari completarlo, bisogna perciò proseguire le ricerche nei fondi d'archivio che custodiscono le carte dell'amministrazione scolastica, ossia il Ministero degli Interni, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Ministero della Pubblica Istruzione e, più limitatamente, il Ministero degli Affari Ecclesiastici. Ulteriori notizie andranno poi rintracciate negli archivi diocesani, visto che, come sappiamo, i vescovi ebbero la piena responsabilità sull'istruzione primaria a partire dal 1843. Con riferimento alle sole circolari, infine, altre informazioni significative potrebbero ricavarsi dai repertori curati da Pompilio Petitti e Francesco Dias².

Passiamo ora a presentare alcuni materiali tra quelli contenuti nell'Appendice Uno, che, nel complesso, raccoglie le intestazioni di 320 provvedimenti, suddivisi per anno. Spicca in primo luogo l'atto che durante il Decennio francese istituì la Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Ponti e Strade, destinata a diventare una delle più importanti realtà professionali della Penisola (4 marzo 1811). A seguire troviamo le norme relative agli orfanotrofi, assai preziose perché contengono importanti ragguagli circa l'istruzione e l'educazione degli ospiti. Grande interesse rivestono anche i decreti,

¹ Le fonti utilizzate per comporre l'Appendice Uno, tutte a stampa, sono molteplici. Sino al 1836 è stato consultato soprattutto Domenico Antonio VACCA, *Indice generale alfabetico della Collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto per materie in ordine cronologico dall'anno 1806 a tutto il 1836*, Napoli, Stamperia dell'Ancora, 1837; tuttavia siccome tale testo non è esaustivo, per i medesimi anni sono stati guardati anche il *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia della Segreteria di Stato, 1806-1814, e la *Collezione delle Leggi e de' Decreti del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia Reale, 1815-1816, indicando con la sigla [L. D.] l'eventuale provenienza dei materiali da tali raccolte. Per il periodo successivo al 1836, infine, è stata sufficiente la *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, 1836-1859.

² Vedi: Pompilio PETITTI, *Repertorio amministrativo ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie compilato dal barone Pompilio Petitti vice-presidente della gran corte de' Conti di Napoli*, Napoli, Sautto, 1852; Francesco DIAS, *Collezione di reali rescritti: regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni riguardanti massime di pubblica amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica, amministrativa e commerciale, raccolti dal 1806 fino a tutto il 1840 e pubblicati per cura di Francesco Dias*, Napoli, Azzolino, 1844.

quasi sempre assenti dalla *Collezione*, sulle scuole militari, per le quali, oltre a numerosi atti di vario tipo, compare un regolamento emesso *ad hoc* (14 marzo 1823). Altri documenti da segnalare riguardano la localizzazione di collegi e dei licei – le cui sedi vennero talvolta trasferite nel corso del tempo – ed il loro finanziamento. Ulteriori provvedimenti concernono l'Università: attraverso essi, oltre alla fondazione e/o soppressione di cattedre, si regolamentarono i rapporti di lavoro, e soprattutto gli stipendi, del personale docente e non. Un certo spazio occupano anche i Conservatori di Musica e gli istituti tecnico professionali, come le scuole nautiche, agrarie e per le manifatture. Ma il materiale più significativo tra quello contenuto nell'Appendice Uno riguarda l'istruzione femminile: la *Collezione*, infatti, riserva poco spazio alle norme sui *Conservatori* e sui *Ritiri* per donne. Si tratta di una circostanza singolare, poiché, sebbene l'istruzione femminile fosse alquanto trascurata, i tanti istituti disseminati nel Regno vennero sempre governati tramite leggi, la più importante delle quali, un *Regolamento* escluso per l'appunto dalla *Collezione*, rappresentò l'unica cornice legislativa cui si conformò la vita di tali strutture, sia per la parte didattica, sia per gli aspetti amministrativi (17 novembre 1824)³.

Questioni aperte e ipotesi di lettura

La disamina dell'Appendice Uno, che accoglie materiali di vario genere e importanza, potrebbe continuare. Ma a questo punto è forse più interessante porsi alcune domande circa la struttura della *Collezione*, di cui più avanti si presenta una sinossi nell'Appendice Due. In primo luogo bisognerebbe chiedersi perché, a dispetto del titolo, nella *Collezione* stessa non compaiano solo atti relativi alle scuole pubbliche, ma anche provvedimenti circa gli istituti privati e i seminari. Andrebbe ricercata poi la causa dell'esclusione di talune leggi. Infine bisognerebbe investigare i motivi per cui i compilatori non si limitarono a formare un mero compendio delle norme vigenti al momento dell'Unità: scorrendo l'Appendice Due, infatti, si vede come essi vollero predisporre un *corpus* che mettesse in fila, quasi legati da un filo rosso, una sequenza di atti riferibili a periodi molto diversi tra loro, ossia il Decennio francese, l'Ottocento borbonico e i primi mesi postunitari, cui vennero accostati, per giunta, lettere circolari, ministeriali, note amministrative e, soprattutto, dei semplici progetti di riforma, solo parzialmente tradotti in pratica o persino ignorati dalle autorità⁴.

Il problema, insomma, è capire quale sia la *ratio* sottesa alla stesura della *Collezione*. Va subito detto che allo stato attuale delle ricerche sulla storia editoriale del testo è difficile rispondere in modo esaustivo ai quesiti appena posti. Intanto perché non sappiamo nulla circa le finalità di chi commissionò il lavoro, benché si debba ovviamente escludere ogni intento apologetico verso la monarchia borbonica. Un ulteriore impedimento alla piena intelligenza del testo sta nel fatto che regna tuttora il

³ Il suddetto *Regolamento* venne pubblicato circa un anno dopo l'approvazione, risalente al 13 novembre 1823. Sul ruolo dei conservatori nel Mezzogiorno durante l'Ottocento preunitario vedi Giuliana BOCCADAMO, *I conservatori femminili a Napoli e nel Regno nella prima metà dell'Ottocento. Persistenze e innovazioni*, in Angelo BIANCHI (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli. Casi locali e tendenze regionali. Studi e carte storiche*, Brescia, La Scuola, 2012, pp. 803-838.

⁴ Il riferimento è ai due progetti, già citati nel saggio precedente, elaborati da Vincenzo Cuoco e dalla Commissione insediata nel 1848.

buio più fitto sull'identità dei compilatori. Ancora più pregiudizievole è infine l'assenza di un esplicito piano programmatico, che faccia luce, quantomeno, sui criteri seguiti nella scelta degli atti da inserire.

Tutte le difficoltà appena elencate non impediscono però di proporre qualche risposta alle domande che nascono dallo studio della *Collezione*. Per quanto attiene al primo quesito, ossia la compresenza di norme riguardanti l'istruzione pubblica, privata e religiosa, l'ipotesi più verosimile è che il testo rifletta la sfera delle competenze attribuite al Ministero dell'Interno, su cui ricadde, a partire dal Decennio francese, la quasi totale responsabilità circa l'educazione dei cittadini, pubblica o privata che fosse⁵. Sempre alla prevalente autorità del suddetto Ministero si potrebbero far risalire talune mancanze, come quella riguardante gli atti della Scuola di Ponti e Strade e le Scuole Militari, che dipendevano, rispettivamente, dal Ministero dei Lavori Pubblici e da quello di Guerra e Marina: i compilatori, cioè, potrebbero aver deciso di espungere gli istituti non sottoposti per via diretta al controllo del principale organo politico preposto alla gestione del sistema scolastico. Ben più difficile, invece, quasi un rompicapo senza soluzioni, è spiegare gli altri vuoti presenti nella *Collezione*. Una volta escluso che si possa trattare di banali distrazioni o sviste – tanto più che al momento della redazione del testo già esistevano le fonti a stampa qui utilizzate – bisogna ammettere che il criterio di selezione degli atti, oltre ad essere poco uniforme, non sempre rispettò l'importanza e la rappresentatività dei provvedimenti. Si prenda ad esempio la legislazione che istituì le scuole primarie gratuite nella città di Napoli durante il Decennio francese. Ebbene, nella *Collezione* compare solo il secondo atto in materia, ossia quello datato 9 febbraio 1808, mentre vi manca ogni riferimento al suo precedente in ordine di tempo, promulgato il 16 ottobre 1807. Ugualmente inspiegabile è l'assenza della legge dell'11 agosto 1807, che, definendone il regolamento, istituì una Casa di Educazione per ragazze di buona famiglia ad Aversa, una cittadina alle porte di Napoli, soprattutto perché nella *Collezione* troviamo il decreto del 13 ottobre seguente, grazie al quale vennero assegnati i fondi per il funzionamento del suddetto istituto.

L'ultima questione – il fatto cioè che la *Collezione* sia un *corpus* contenente varie tipologie di atti relativi a periodi differenti – merita un esame più articolato. Bisogna anzitutto dire che i compilatori riempiono un vuoto: i Borbone, infatti, non si erano mai preoccupati di far raccogliere e organizzare il materiale legislativo sulla pubblica istruzione, che trovò una sistemazione organica solo con l'avvento del nuovo Stato unitario. Ciò premesso, appare evidente come l'esistenza di ragguagli sullo stato delle cose, di riflessioni teoriche e soprattutto di progetti di riforma, dimostri che la *Collezione* non fu concepita alla stregua di semplice strumento per consentire al governo postunitario di raccapezzarsi nella realtà ereditata dalla monarchia borbonica. La *Collezione* voleva essere qualcosa di più. A ben guardare, infatti, si coglie la volontà di costruire una storia istituzionale, ma anche culturale e ideologica, dell'istruzione nel Mezzogiorno preunitario, presentando il dipanarsi di una vicenda, che, partita dalle riforme di età napoleonica, trovò il suo epilogo nei provvedimenti presi subito dopo l'Unità. Non solo. Studiando il testo, si ha la netta sensazione che esso proponga una chiave di lettura ben precisa. L'aver preso le mosse dal Decennio francese mette in

⁵ *Collezione*, cit., vol. I, pp. 1-3. Queste le competenze assegnate al Ministero dell'Interno in materia di istruzione: l'«istruzione [non altrimenti specificata], le scuole pubbliche, l'Università degli Studi, i musei, le biblioteche pubbliche, le società letterarie, i depositi letterari, i premi e le ricompense per le scoperte, ed i soccorsi ai letterati».

evidenza come la normativa promulgata tra il 1806 e il 1814, poi mantenuta dalla Restaurazione, costituisse il nucleo fondante del sistema scolastico dei Borbone. Questi ultimi, tuttavia, non accolsero i successivi sviluppi del pensiero riformista, poiché, come sappiamo, i *Progetti* elaborati dalla Commissione insediata nel Quarantotto furono totalmente ignorati. Sarebbe toccato dunque al governo postunitario il compito di riprendere le riforme: basti pensare che il decreto pubblicato a Napoli il 31 ottobre 1860, grazie al quale vennero istituite le Scuole Normali, citava testualmente, ed in vari punti, proprio i disattesi *Progetti* quarantotteschi; oppure che ai medesimi *Progetti* può accostarsi la rielaborazione della legge Casati, promulgata nelle province meridionali il 7 gennaio 1861, specie nella parte riguardante l'obbligatorietà dell'istruzione elementare⁶.

In conclusione: da una lettura approfondita della *Collezione* sembra emergere che i suoi compilatori abbiano voluto collegare la normativa emanata nei primi mesi postunitari, ossia durante la Dittatura e la Luogotenenza, con le ipotesi di riforma elaborate nel 1848 – alla cui stesura partecipò, è bene ricordarlo, anche Francesco De Sanctis, appena nominato ministro della Pubblica Istruzione del neonato Regno d'Italia⁷. Inoltre se consideriamo che gli autori dei *Progetti* quarantotteschi si ispiravano, per via diretta o indiretta, al *Rapporto* predisposto da Vincenzo Cuoco durante il Decennio francese – documento posto alla base del pensiero liberale e riformista nel Mezzogiorno ottocentesco – riusciamo a cogliere la funzione dei progetti di riforma che appaiono come l'architrave della *Collezione*: quasi un ponte ideologico che unisce i diversi periodi nei quali si formarono le istituzioni scolastiche del Mezzogiorno preunitario.

⁶ Su questi temi rimando al mio *Maestri e scuola elementare nel Mezzogiorno durante la crisi dell'unificazione*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXX (2012), pp. 87-126, ed in particolare alle pp. 90-99 per la questione relativa alla rielaborazione della legge Casati.

⁷ Può essere interessante notare che De Sanctis non aveva un concetto troppo negativo della legislazione borbonica in materia di scuola; era convinto, però, che esisteva un grave problema di rispetto della normativa, visto che, secondo lui, nel Regno delle Due Sicilie «la legge [era] come il silenzio di cui parla l'Ariosto, cui l'angelo andava cercando nel monastero e gli fu ditto che non v'abita più fuorché in iscritto». Una frase ironica, questa, pronunciata in una delle prime sedute del Parlamento, con cui De Sanctis, in veste di neoministro della Pubblica Istruzione, voleva in realtà sottolineare che il cattivo stato dell'istruzione del Mezzogiorno non dipendeva dalle leggi promulgate dalla dinastia borbonica, «ma da molte circostanze e da cagioni più profonde», vedi *Atti del Parlamento Italiano. Sezione del 1861, 1° periodo dal 18 febbraio al 23 luglio. Seconda edizione riveduta da Giuseppe Galletti e Paolo Trompeo*, Torino, Tipografia della Camera dei Deputati, 1861, p. 507. Sulle posizioni di De Sanctis e sulla sua attività da ministro, vedi Giuseppe TALAMO, *De Sanctis ministro dell'Istruzione*, in Idem, *Storia e cultura nel Risorgimento italiano*, Roma, Archivio Guido Izzi, 1993, pp. 245-288.

Appendice Uno. Elenco dei provvedimenti non pubblicati nella *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi.*

1806

- 13 marzo, *Si prevede alle spese per il mantenimento della Università degli Studi di Napoli*
21 marzo, *La cattedra di "Zoologia" prende il nome di cattedra di "Anatomia comparata e di Storia di animali senza vertebre"*
9 luglio, *Il locale del Gesù Vecchio è destinato per la Università degli Studi*
27 novembre, *Il conservatorio di fanciulle sotto il titolo dello Spirito Santo è dichiarato stabilimento di musica per le donne*
27 novembre, *Divieto per l'ammissione degli eunuchi nel Conservatorio di Musica di Napoli*
5 dicembre, *Fra le cattedre di prima classe vi si comprende quella del "Diritto di natura"*
11 dicembre, *Giubilazione accordata a diversi professori dell'Università*
18 dicembre, *Fra le cattedre di terza classe si stabilisce quella di "Matematica analitica descrittiva"*

1807

- 29 gennaio, *Nomina degli impiegati nella Direzione e nelle scuole del Real Collegio del Gesù Vecchio*
29 marzo, *Il soppresso monastero de' celestini di Lucera è destinato per il Collegio Reale di Capitanata*
16 giugno, *Il soppresso monastero de' celestini di Solmona è destinato per il Collegio Reale della provincia di Aquila*
16 giugno, *Il soppresso monastero degli Olivetani di Lecce è destinato per il Collegio Reale di quella provincia*
30 giugno, *Il Collegio Reale di Napoli è autorizzato a riscuotere da' Monti Manso de' Poveri vergognosi e della Misericordia le stesse prestazioni che pria percepiva l'abolito Collegio de' Nobili*
30 giugno, *Il Conservatorio di Musica è dichiarato Conservatorio Reale*
2 luglio, *Ristabilimento dell'orfanotrofio militare. Sua dotazione ed amministrazione*
10 luglio, *Dotazione del Collegio Reale di Lecce*
11 agosto, *Stabilimento di una casa di educazione in Aversa per le donzelle distinte. Numero e condizione delle donzelle. Dotazione ed amministrazione. Regolamento*
25 agosto, *Il Collegio di Lecce è trasferito nella casa dei padri della Missione di quella città*
4 settembre, *Stabilimento di una scuola di matematica e geografia per la guardia Reale*
13 ottobre, *Decreto per la nomina del vicedirettore, economo, e professori del Collegio Reale di Lecce [L. D.]*
16 ottobre, *Stabilimento delle scuole gratuite per i fanciulli in diversi conventi di Napoli*
22 ottobre, *Decreto per lo stabilimento di una scuola di artiglieria in Capua [L. D.]*
17 novembre, *Decreto con cui si assegnano due nuovi maestri al Collegio Reale di Napoli [L. D.]*

1808

- 1 marzo, *Dotazione del Collegio di Bari*
8 marzo, *Decreto con cui si nomina un alunno a piazza franca nel Real Collegio della provincia di Terra di Lavoro [L. D.]*
19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Napoli [L. D.]*
19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Lucera [L. D.]*

19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Terra di Lavoro* [L. D.]

19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Lecce* [L. D.]

19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Napoli* [L. D.]

19 marzo, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Bari* [L. D.]

29 marzo, *Decreto con cui si nomina un alunno regij a piazza franca nel Collegio di Terra di Lavoro* [L. D.]

4 aprile, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Terra di Lavoro* [L. D.]

4 aprile, *Decreto con cui si nominano alcuni alunni regij a piazza franca nel Collegio di Lucera* [L. D.]

27 aprile, *Nel soppresso convento di San Pietro Martire si stabilisce una casa di educazione di donzelle per le manifatture di cotone*

21 ottobre, *Provvedimenti per la casa di educazione per donzelle distinte in Aversa*

1809

25 settembre, *Stabilimento delle Regie scuole delle Arti e del Disegno nel palazzo de' Regi Studi di Napoli*

21 dicembre, *Decreto per lo stabilimento degli allievi di Artiglieria* [L. D.]

1810

4 maggio, *Decreto per lo stabilimento di una scuola di Arti e mestieri* [L. D.]

20 agosto, *Stabilimento di un orfanotrofio di donzelle nel Cilento*

27 agosto, *A tutti gli stabilimenti di pubblica educazione si accorda il beneficio delle subaste per l'affitto de' loro fondi*

19 novembre, *L'esercizio delle scuole normali in Miseno è affidato a quel curato*

1811

4 febbraio, *Esenzione dalla coscrizione militare accordata a quegli allievi del Real Collegio di Musica, i quali per talento e profitto sono riconosciuti degni di rimanervi*

27 febbraio, *Decreto con cui sono approvati i regolamenti per l'educazione delle pensioniste nelle case delle Signore della Visitazione* [L. D.]

27 febbraio, *Regolamento da osservarsi dalla Signore della Visitazione del Regno di Napoli per la educazione delle pensioniste*

4 marzo, *Stabilimento di una scuola di Applicazione nel corpo degli ingegneri di Ponti e Strade*

4 marzo, *Regolamento per la cennata scuola di Applicazione*

13 agosto, *Stabilimento della scuola Reale Politecnica-Militare in Napoli. Organizzazione della medesima*

22 agosto, *Decreto che fissa l'età per l'entrata dell'educande nello istituto delle signore della Visitazione* [L. D.]

19 novembre, *Decreto per lo ristabilimento d'un curato nella penisola di Miseno incaricato non solo della direzione spirituale, ma anche dell'esercizio delle scuole normali* [L. D.]

1812

1 gennaio, *Si fissa il giorno della inaugurazione della Università degli Studi*

25 marzo, *Organizzazione della scuola elementare militare col titolo di "Scuola di Marte"*

4 luglio, *Il Collegio Italo-Greco di San Benedetto Ullano è tramutato in Liceo per le Calabrie*

26 luglio, *Il convento di San Domenico Maggiore di Napoli è addetto per la scuola di Arti e Mestieri*

19 novembre, *Fondi per uno stabilimento di pubblica istruzione in Calabria Ulteriore*

17 dicembre, *Al Collegio Medico-Cerusico rimane assegnata la somma di lire 67,659 per conto delle rate degli ospedali civili del Regno debbono contribuire per il suo mantenimento*
3 dicembre, *Alla Università degli Studi si aggiunge una cattedra di "Chirurgia teoretica"*

1813

11 febbraio, *Stabilimento di un orfanotrofio di fanciulle esposte col titolo di Orfanotrofio di San Gioacchino*

18 marzo, *Organizzazione del Collegio militare di Marina*

18 marzo, *Decreto per la creazione di un Giurì per l'esame degli individui della marina militare* [L. D.]

18 marzo, *Decreto per lo stabilimento degli alunni commissari di marina* [L. D.]

21 aprile, *Le scuole di Poggiardo sono trasferite nel comune di Otranto*

21 aprile, *Stabilimento di una scuola secondaria in Galatone*

22 aprile, *A D. Pietro Merlin si concede il ritiro di Mondragone per istabilirvi un pensionato di educazione*

28 aprile, *Decreto per restituire al Collegio di Foggia alcuni fondaci situati sotto di quello stabilimento* [L. D.]

6 maggio, *La "Scuola di Marte" è trasferita nel locale del Seminario di Nola*

16 maggio, *Stabilimento del Collegio in Teramo*

16 maggio, *Decreto per lo stabilimento di una scuola secondaria nel comune di Atesa in Abruzzo Citra* [L. D.]

10 giugno, *Decreto che determina un'attribuzione per gli alunni della scuola stabilita pel ramo della registratura de' demani* [L. D.]

29 giugno, *Decreto che ordina la soppressione delle scuola de' Barnabiti in Arpino e che le rendite addette a quest'uso si riuniscano a quelle del Collegio stabilito in Sora* [L. D.]

8 luglio, *Stabilimento del Liceo di Salerno*

15 luglio, *Nel Collegio Medico-Cerusico eretto nell'ospedale degli Incurabili si stabilisce una cattedra di "Anatomia e Fisiologia comparata"*

31 luglio, *Il Collegio delle Signore della Visitazione eretto nel comune di San Giorgio la Montagna è dichiarato stabilimento di istruzione speciale della provincia di Principato Ultra*

31 luglio, *Decreto che ordina lo stabilimento in Roma d'una scuola di perfezione per le arti del disegno in pro di alunni mandati da questo Regno* [L. D.]

7 ottobre, *Il comune del Piano di Sorrento è obbligato di corrispondere annue lire 2640 alle scuole nautiche*

7 ottobre, *Stabilimento della scuola secondaria in Vasto*

11 novembre, *L'antico convento di San Benedetto Ullano in Corigliano è tramutato in Liceo*

18 novembre, *Stabilimento della scuola secondaria in Aquila*

16 novembre, *Aggiunzione di altre due cattedre di matematica nella Università degli Studi*

19 novembre, *Disposizioni intorno ai soldi, avanzamenti e gratificazioni annesse alle cattedre della cennata Università*

1814

13 gennaio, *Aumento di dote della Casa Carolina in Aversa*

2 giugno, *Decreto per lo stabilimento di un Collegio nel comune di Arpino in Terra di Lavoro, sotto il nome di Collegio Tulliano* [L. D.]

2 giugno, *Decreto per lo stabilimento di una scuola secondaria nel comune di Mola di Bari* [L. D.]

14 giugno, *Modificazione della legge de' 13 agosto 1811 sulla organizzazione della Scuola Politecnica militare*

28 luglio, *Dotazione della "Scuola di Marte"*

31 luglio, *Decreto che esclude dalle disposizioni de' 23 d'aprile gli esteri artisti o professori di lettere, e che dichiara cittadini napoletani quelli che hanno un decennio di dimora nel Regno o il matrimonio con una donna napoletana* [L. D.]

1 settembre, *Alle scuole nautiche di Sorrento si trasferiscono i diritti e le pretese degli stabilimenti di beneficenza sopra i beni del patronato di Francesco Vulcano*

1 settembre, *Compimento di dotazione della "Scuola di Marte"*

10 dicembre, *L'ospizio de' proietti nel comune di Sant'Andrea in Atri è tramutato in luogo di educazione per i proietti medesimi. Aumento della sua dotazione*

11 maggio, *Modifica del regolamento del 1 gennaio 1812 per ciò che riguarda l'obbligo de' funzionari del clero e della magistratura nel fornirsi di laurea*

1815

17 aprile, *La "Scuola di Marte" stabilita in Aversa è trasferita nel locale della Solitaria in Napoli*

7 settembre, *Trasferimento della "Scuola di Marte" in Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone*

22 settembre, *Decreto che prescrive una Commissione per l'esame degli ufficiali maggiori nelle scienze esatte e militari [L. D.]*

4 ottobre, *Decreto portante le disposizioni per istabilire in Roma degli alunni ad oggetto di perfezionarsi nelle belle arti [L. D.]*

11 ottobre, *Decreto che prescrive lo stabilimento di una istruzione teorica e pratica di veterinaria [L. D.]*

18 ottobre, *Decreto relativo all'amministrazione de' beni del Monte istituito da Luigi Tanzi pel mantenimento di una scuola nel comune di Mola di Bari [L. D.]*

1816

11 gennaio, *Organizzazione della "Scuola di Marte" col titolo di "Real Battaglione degli allievi militari"*

29 febbraio, *Novello regime per i conservatori, ritiri ed orfanotrofi di donne della capitale e delle province*

9 maggio, *Disposizione intorno agli allievi del Real Collegio Militare*

6 giugno, *Fissazione dell'anno scolastico per il Real Collegio Militare. Metodo degli esami per l'ammissione degli allievi*

13 giugno, *Stabilimento di una scuola di applicazione in Capua per i giovani destinati al servizio de' corpi facoltativi*

10 agosto, *Decreto portante che le disposizioni sulla compra e ricompra dei capitali e censi dovuti alla Cassa d'ammortizzazione ed allo Stato, siano applicabili alla Real Casa d'educazione dei Miracoli [L. D.]*

20 agosto, *Decreto con cui vien modificata la ripartizione dei numeri de' lotti tra le alunne degli stabilimenti di pietà [L. D.]*

11 settembre, *Nuovo sistema di insegnamento, di educazione e di amministrazione del Real Collegio di Musica di Napoli*

2 ottobre, *Nuovo sistema di insegnamento, di educazione e di amministrazione per il Collegio di canto delle donzelle*

6 novembre, *Conferma delle dotazioni e concessioni fatte nella occupazione militare agli stabilimenti di educazione e di arti*

1 dicembre, *Organizzazione della Real Accademia di Marina*

11 dicembre, *Destinazione del soppresso monastero di San Francesco in Napoli per educandario di donzelle, diretto da D. Rosalia Prota*

25 dicembre, *Stabilimento di un conservatorio in Ariano per l'educazione delle fanciulle*

25 dicembre, *Decreto per l'istituzione nella città di Napoli d'una scuola reale di scenografia [L. D.]*

25 dicembre, *Decreto portante la conservazione delle scuole di ballo stabilite nella città di Napoli [L. D.]*

1817

31 gennaio, *Decreto portante le disposizioni per l'istruzione ed educazione pubblica dell'uno e dell'altro sesso ne' domini al di là del Faro [L. D.]*

16 aprile, *Decreto con cui, disciolta la Commissione temporanea per le Scuole delle Belle Arti del Disegno, ne vien nominata un'altra stabile* [L. D.]

31 luglio, *Conferma della concessione dei fondi siti in Taranto fatta al Collegio Medico-Cerusiaco in tempo dell'occupazione militare*

25 agosto, *Stabilimento della scuola primaria nel comune di Scurcola*

1 ottobre, *Stabilimento di un Collegio in Vulturara*

7 ottobre, *Stabilimento di una scuola di fanciulle in Celano*

1818

28 gennaio, *La Deputazione Generale degli Studi in Palermo assume il titolo, le funzioni e le attribuzioni di Commissione di Pubblica Istruzione*

25 maggio, *Decreto per la istituzione di un'Accademia di Ballo e Musica nella città di Cosenza* [L. D.]

10 novembre, *A diversi comuni della Seconda Calabria Ultra si accordano delle piazze franche nel Collegio di Monteleone*

10 novembre, *Stabilimento di una "Scuola di applicazione" in Napoli per gli ingegneri di Ponti e Strade*

1819

1 gennaio, *Organizzazione del Real Collegio Militare, della Real Accademia militare, delle scuole degli ospizi militari*

1 gennaio, *Istituzione dell'orfanotrofio militare*

1 gennaio, *Scioglimento del battaglione degli allievi militari. Nuova destinazione degli alunni*

4 gennaio, *Regolamento per gli istituti di educazione militare*

14 aprile, *Decreto relativo agli allievi militari del Convitto Veterinario* [L. D.]

5 ottobre, *Autorizzazione data al Principe di Castelnuovo di stabilire un istituto agrario nella di lui villa ai Colli in Sicilia*

14 dicembre, *Decreto per lo stabilimento di una scuola di agricoltura pratica in Catanzaro* [L. D.]

1820

20 gennaio, *Decreto con cui si accorda a talune famiglie di Campi il diritto di nominar quattro alunni a mezza piazza gratuita nel collegio di Teramo* [L. D.]

12 febbraio, *Quello tra gli alunni del Collegio Medico-Cerusiaco che negli esami annuali sarà giudicato il migliore godrà l'esenzione dalla leva*

14 febbraio, *Decreto e regolamento per l'esame, ammissione e promozione degli alunni diplomatici* [L. D.]

5 maggio, *Disposizioni intorno ai congedi degli alunni del Real Collegio dell'Accademia militare*

22 maggio, *Alle rendite dell'orfanotrofio militare si incorporano i prodotti derivanti dall'irrigamento delle acque del canale di Sarno*

22 maggio, *Regolamento ed istruzioni per l'orfanotrofio militare*

31 maggio, *Decreto prescrivente di esentarsi dalla leva il migliore tra gli alunni del convitto veterinario* [L. D.]

20 giugno, *Si fissa il numero delle piazze franche ne' Licei e Collegi*

1821

18 luglio, *Ristabilimento dei padri gesuiti in Napoli per il miglioramento della pubblica educazione*

18 luglio, *Al Real Collegio di Musica per le donzelle, in vece del locale del Gesù Nuovo, si concede quello del soppresso monastero della Concordia in Napoli*

3 settembre, *Decreto per lo ripristinamento della Compagnia di Gesù nei domini di qua del Faro* [L. D.]

5 settembre, *disposizioni intorno alla uscita degli alunni del Secondo Collegio dell'Accademia di Marina compiuto che avranno il corso delle teorie*

7 settembre, *Organizzazione degli istituti militari denominati "Real Collegio Militare", "Scuola Militare" e "Battaglione degli allievi"*

28 settembre, *Regolamento per la percezione delle rendite dell'orfanotrofio militare*

6 novembre, *I direttori e gli amministratori dei collegi debbono aver cura che i rispettivi allievi sieno sottoposti alla vaccinazione*

1822

5 marzo, *Stabilimento di quattro scuole in Palermo col metodo del mutuo insegnamento secondo Bell e Lancaster*

5 marzo, *Organizzazione della Commissione di Pubblica Istruzione stabilita in Palermo*

12 marzo, *Disposizioni intorno alla istruzione degli alunni de' corpi facoltativi della Real Marina*

13 marzo, *Si prescrive il corso di istruzione teorico-pratica per gli allievi del primo e secondo Collegio della Real Accademia di Marina*

2 aprile, *Sistema organico per l'amministrazione dell'orfanotrofio militare*

1 agosto, *La Real Accademia di Marina è divisa in due collegi, uno per gli aspiranti e guardie marine e l'altro per gli alunni Marinai*

25 novembre, *L'amministrazione del Collegio Carolino in Messina è affidata alla deputazione composta dell'arcivescovo, del sindaco e di due deputati biennali*

1823

14 marzo, *Regolamento per la riorganizzazione degli istituti militari, i quali prendono la denominazione di "Real Collegio Militare" e di "Prima" e "Seconda" scuola militare*

9 settembre, *Approvazione delle regole per la istallazione del conservatorio di orfane sotto il titolo di B. Alfonso de Liguoro nel comune di Colletorto*

1824

5 maggio, *Riorganizzazione della Real Accademia di Marina in primo e secondo Collegio*

6 settembre, *Ai licei e collegi di questa parte del Regno si accorda il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi*

21 settembre, *Approvazione delle regole per il ritiro di donzelle orfane eretto dall'arcivescovo di Capoa nel comune di Santa Maria*

1 novembre, *Stabilimento del Consiglio di Istruzione nella Real Accademia di Marina*

17 novembre, *Regolamento per i conservatori e per i ritiri di donzelle. Classificazione dei conservatori, orfanotrofi e ritiri. Giovinette da accogliere. Pensioni e spese di primo ingresso. Classificazione delle alunne. Impiegati ed impiegate. Maestri. Direttori. Stipendi. Ammissione ed uscita delle alunne. Corredo delle medesime. Nutrimento. Disciplina. Manifatture. Esami, premi e castighi. Contabilità.*

1825

9 febbraio, *Approvazione delle regole per la casa di educazione delle fanciulle nel comune di San Chirico-Raparo, istituita dall'arciprete Bentivenga*

4 giugno, *Regole per il ritiro delle orfane del Cuore di Gesù alla Salute in Napoli*

4 giugno, *Regole per il ritiro delle orfane in Frattamaggiore*

21 agosto, *Approvazione delle istruzioni per le cattedre di Ostetricia, di Anatomia, e di Clinica-Ceramica nella Real Accademia Carolina di Messina*

1826

28 luglio, *Ristabilimento del Conservatorio della Carità in Capoa con gli antichi regolamenti*

15 settembre, *Destinazione del locale di San Pietro a Maiella per uso del Collegio di Musica, dandosi ai padri gesuiti quello di San Sebastiano*

10 novembre, *Al Collegio di Musica medesimo si concede con talune condizioni la chiesa di San Pietro a Maiella*

5 dicembre, *Regole per il conservatorio delle donzelle in Cutro*

1827

10 gennaio, *La casa di educazione del Monte della Dottrina Cristiana a Pontecorvo in Napoli è eretta in ritiro di oblate col titolo della Immacolata Concezione*

8 febbraio, *Decreto autorizzante i fedecommissari nominati dal fu sacerdote D. Emmanuele Spada ad accettare il legato dal medesimo disposto nel suo testamento per erigersi un Collegio di Maria di patronato laicale nel comune di Melilli ne' Reali domini oltre il Faro [L. D.]*

1 giugno, *Decreto che approva il contratto col quale il Collegio delle scuole pie di Foggia dà un suo pezzo di suolo ad enfiteusi a D. Francesco Natale per lo annuo canone di grana 75 [L. D.]*

23 settembre, *Regole per la disciplina interna dell'Orfanotrofio di San Francesco di Lecce*

1828

11 dicembre, *Conferma delle antiche regole del conservatorio di Santa Maria di Loreto in Roccadaspide*

16 dicembre, *Istituzione di un conservatorio di donzelle in Vico di Capitanata, secondo le regole salesiane. Sua dotazione*

22 ottobre, *Disposizioni intorno alla uscita degli alunni dal Real Collegio militare*

1829

30 aprile, *Disposizioni intorno all'ammissione ed istruzione degli aspiranti nel Primo Collegio della Real Accademia di Marina*

30 aprile, *Il personale della Real Accademia di Marina è aumentato di altri due cappellani*

7 agosto, *Decreto col quale accordasi il sovrano beneplacito agli amministratori del Collegio di Maria di Ginisio in Palermo per l'accettazione dell'eredità in suo favore disposta da D. Anna Scarpati con testamento olografo de' 26 maggio 1827 [L. D.]*

7 agosto, *Decreto perché gli amministratori del Collegio di Maria di Mezzojuso sotto il titolo di San Francesco possano accettare i beni lasciati dal sacerdote D. Angelo Franco giusta la dichiarazione fattane dal fu sacerdote Salvatore Garofalo [L. D.]*

21 agosto, *Fondazione di un ritiro di donzelle orfane in Giugliano sotto il titolo della Madonna della buona morte. Statuti del medesimo*

28 settembre, *Statuto per il primo educandato Regina Isabella Borbone*

1830

4 giugno, *Fino a che non si dia un locale al ritiro di donzelle orfane istituito nel comune di Barile, si dispone che le alunne sieno educate e mantenute nel conservatorio di Maratea*

29 giugno, *Fondazione del ritiro di donzelle orfane sotto il titolo di San Francesco sopra Santa Maria degli Angeli alle croci in Napoli. Statuti per il medesimo*

17 agosto, *Decreto che permette agli amministratori del Collegio di Maria nel comune di Palma in Sicilia di accettare alcune terre donate al collegio medesimo da suor Maria Francesca Cassenti, chiamata nel secolo D. Margherita, con atto de' 15 di ottobre 1824 del notaio Giuseppe San Marco [L. D.]*

16 settembre, *Istallazione di un ritiro di cinquanta donzelle del ceto de' guarnimentai in Napoli*

30 dicembre, *Abolizione della seconda scuola militare di Monreale in Sicilia, incorporazione degli alunni della medesima alla prima scuola militare di Napoli che prende il nome di "Scuola militare"*

1831

17 aprile, *Regolamento per la istallazione e progredimento della scuola nautica in Trapani*

24 maggio, *Decreto perché gli amministratori del Collegio di Maria nel comune di Castelbuono in Sicilia possano accettare l'eredità rimasta al Collegio suddetto dal defunto sacerdote D. Antonio Capuano col suo testamento del 2 maggio 1830 pel notajo A. M. Mendoza* [L. D.]

24 maggio, *Decreto che autorizza la Commissione amministrativa di beneficenza del comune di Bronte in Sicilia ad accettare le pie disposizioni fatte per lo stabilimento di pubbliche scuole per l'educazione delle fanciulle in quel comune dal defunto D. Vincenzo Luca col suo testamento de' 28 marzo 1823 (...)*[L. D.]

16 settembre, *Regolamento per lo stabilimento di un orfanotrofio per il ramo della Marina*

14 ottobre, *Fondazione del conservatorio di donne in Bonati. Statuti per lo stesso*

28 ottobre, *Modifica del sistema amministrativo e disciplinare delle scuole nautiche di Meta e Carotto*

1832

26 gennaio, *Decreto che stabilisce in Foggia un ospizio di beneficenza per la educazione de' proietti della provincia* [L. D.]

8 marzo, *Decreto autorizzante il secondo Educandato Regina Isabella di Borbone a dare a censo enfiteutico (...) alla Commissione amministrativa della Banca Fruttaria (...) il locale del soppresso monastero di San Francesco delle monache (...) per l'annual canone lordo di D. cinquemilacentoventicinque* [L. D.]

8 maggio, *Decreto che autorizza il primo Educandato Regina Isabella di Borbone a concedere a censo (...) i fondi denominati Aria del Monaco e Masseria Mastrojanni siti nel comune di Rajano in Terra di Lavoro per un annuo canone non minore di ducati centocinquanta (...)* [L. D.]

17 aprile, *Il numero degli alunni nel Real Collegio Militare è fissato a cento, de' quali 50 a piazze franche e 50 a pagamento*

23 giugno, *Numero delle orfane da ammettersi nell'orfanotrofio di Marina*

25 giugno, *Istituzione del Consiglio di perfezionamento nel Real Collegio Militare*

1 luglio, *Lo Stato discusso della Regia Università degli Studi in Palermo è aumentato in annue once 24 per il soldo del custode di quel museo*

3 luglio, *Regole per il conservatorio di Sant'Anna in Lecce*

21 agosto, *Decreto che autorizza gli amministratori dell'orfanotrofio e del Collegio di Maria nel comune di Corleone ne' domini oltre il faro ad accettare i pii legati disposti in favor di detti stabilimenti dal beneficiale D. Bernardo Sarzana col suo testamento de' 24 di gennaio 1824 per lo notaio Gaetano Gulotta* [L. D.]

22 agosto, *Decreto per approvare la transazione conclusa tra i Teresiani sopra gli studi in questa capitale e D. Giuseppe e D. Mariantonia Piscicelli* [L. D.]

26 agosto, *All'orfanotrofio della Real Marina si concede il profitto derivante dalla coltura di alcuni terreni nell'isola di Santo Stefano*

28 agosto, *Decreto autorizzante gli amministratori del Collegio di Maria di Ginisio in Palermo ad accettare la donazione fatta allo stabilimento medesimo da D. Melchiora Porricino con atto de' 3 di dicembre 1830* [L. D.]

2 settembre, *Gli istituti di educazione militare passano alla dipendenza della Direzione Generale de' corpi facoltativi*

4 settembre, *Regolamento di disciplina interna per lo ritiro della Visitazione in Torre del Greco*

15 ottobre, *Gli alunni delle scuole nautiche possono concorrere alle piazze di terzi piloti della Real Marina*

18 dicembre, *Decreto permettente che la Chiesa Maggiore di Montevago, il Collegio di Maria di quel comune, e la cappella del Santissimo Sacramento nella cattedrale di Catania accettino le donazioni lor fatte da Monsignor D. Gabriele Maria Gravina con atto tra i vivi de' 27 di giugno 1832 (...)*[L. D.]

1833

2 giugno, *Nel conservatorio di musica a Palermo si stabilisce una scuola di contrappunto*

23 luglio, *Nel Real Collegio militare si aggiunge una cattedra di "lingua tedesca"*
23 novembre, *Gli alunni delle scuole nautiche di Siracusa e Giarre riposto possono concorrere alle piazze di "terzi piloti" della Real Marina*
4 dicembre, *Decreto che stabilisce in Napoli un alunnato diplomatico composto di otto individui da scegliersi fra giovani che ne abbiano i prescritti requisiti* [L. D.]

1834

20 febbraio, *Aumento del soldo del professore di Aritmetica ed Algebra nella Regia Università di Palermo*
5 marzo, *Aumento del soldo del professore del Codice Civile nella Regia Università di Catania*
8 aprile, *Articoli addizionali alle regole del conservatorio delle orfane in Chieti*
2 maggio, *Decreto autorizzante la Compagnia di Gesù (...) per accettare la disposizione del sacerdote D. Ferdinando Pistilli, fatta in suo favore con testamento olografo del dì primo di maggio 1832 depositato presso il notaio Evangelista Lanna di Sora in Terra di Lavoro* [L. D.]
5 maggio, *Decreto perché i fedecommissari del Collegio di Maria del comune di Prizzi ne' domini oltre il Faro accettino la eredità del canonico D. Antonino Faraci, disposta in favore di D. Antonino e D. Giovanni Faraci (...) colla condizione (...) che alla morte dell'ultimo suo erede i beni si fossero censiti e che l'annuo canone si fosse assegnato al mantenimento di una o più donzelle nel suddetto stabilimento* [L. D.]
7 giugno, *Decreto che accorda agli amministratori del Collegio di Maria di Gisino in Palermo il sovrano beneplacito per l'accettazione della eredità in favor del medesimo disposta dalla fu baronessa D. Maria Teresa Gerbino in Schiattini (...)*[L. D.]
16 luglio, *Decreto prescrivente che le alunne dello stabilimento dell'Annunziata entrino a parte delle largizioni che si fanno dal Monte della Misericordia e dal Monte di San Giuseppe de' nudi* [L. D.]
7 agosto, *Il Collegio di Arti e mestieri in Palermo e i due collegi di bassa gente di Messina e di Catania sono trasmutati in tre Reali ospizi di beneficenza destinati ad accogliere ed istruire i proietti, gli orfani mendici e i figli di genitori poveri.*
12 novembre, *Decreto col quale accordasi il Real beneplacito all'orfanotrofio e al Collegio di Maria di Corleone ne' domini oltre il Faro per accettare due legati (...) disposti dal beneficiario D. Bernardo Sarzano (...)*[L. D.]

1835

7 febbraio, *Decreto col quale si autorizza il Collegio di Maria di Palma ne' Reali domini oltre il faro ad accettare l'eredità disposta in favor suo da suor Maria Giocchina Biondi (...)*[L. D.]
19 marzo, *Abolizione della Real Accademia di Marina*
5 agosto, *Decreto per lo quale il Collegio di Maria nel comune di San Cataldo in Sicilia rimane autorizzato ad accettare i beni in favor suo disposti dal sacerdote D. Rosario Crucillà (...)*[L. D.]
19 agosto, *Decreto in vigor del quale il Collegio di Maria in Bagaria ne' domini oltre il faro è autorizzato ad accettar la donazione di alcune case, di diversi attrezzi e di recipiente di vino, fattagli da Carmelo Ragusa (...)*[L. D.]
4 settembre, *Decreto perché il Collegio sotto il titolo di Santa Maria Portacoeli de' Crociferi a Mannesi in questa capitale accetti la donazione fattagli dal sacerdote D. Nicola Jaselli (...)*[L. D.]
9 dicembre, *Decreto che permette alla Compagnia di Gesù esistente in questa città di accettare il legato disposto in favor suo dalla fu D. Maria Vincenza Canart (...)*[L. D.]

1836

11 aprile, *Fondazione di un orfanotrofio in Lecce per lo mantenimento di 200 proietti*
14 giugno, *Decreto che permette di iscriversi senza esame nell'albo degli architetti di una determinata classe d'ufficiali del genio* [L. D.]

1837

27 marzo, *Decreto che destina il ritiro eretto in San Nicola la Strada ad accogliere le donzelle orfane appartenenti alle famiglie colpite da morbo cholera*

1839

8 giugno, *Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione dell'orfanotrofio e conservatorio civico di Cosenza*

19 agosto, *Decreto che aumenta il soldo del professore di Diritto canonico nella Regia Università degli studi di Catania*

1840

5 gennaio, *Decreto con cui il Collegio di Maria di Mistretta in Sicilia è autorizzato ad accettare la eredità disposta in suo vantaggio dal fu Domenico Giordano (...)*

21 febbraio, *Decreto che autorizza la fondazione del Collegio di Maria nel comune di Acireale istituito dal barone D. Angelo Greco Pennisi*

22 aprile, *Decreto che autorizza la Commissione amministrativa della scuola secondaria di Galatina in Terra d'Otranto a permutare il fondo di sua proprietà denominato Limusello, con quello di Giuseppe Lugrezio detto Limuse, siti ambedue in Poggiardo (...)*

30 agosto, *Decreto che approva il regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione Generale di Ponti e Strade*

18 novembre, *Decreto che autorizza il primo educandato Regina Isabella Borbone in Napoli ad eseguire una censuazione*

18 novembre, *Decreto autorizzante il Real Liceo di Bari in terra di Bari a censire, colla dispensa delle subaste, a Giuseppe Carone il piccolo territorio da esso posseduto a lido di mare nel luogo detto San Girolamo (...)*

24 novembre, *Decreto che aumenta a cinque il numero de' viceconsoli alunni di regia nomina*

1841

10 giugno, *Decreto che aumenta a ducati venti il soldo del maestro di disegno della scuola degli alunni Marinari*

9 luglio, *Decreto circa la coazione per mezzo dei piantoni contro i debitori morosi, accordata a' Gesuiti pe' beni del Collegio di Lecce*

20 settembre, *Decreto prescrivente che l'attual Collegio degli aspiranti guardie marine sia fuso nel Collegio militare. Regolamento per la fusione del Collegio degli aspiranti guardie marine e del Collegio militare in un solo istituto e per le discipline da osservarsi nella scelta di venti alunni del Collegio riunito da addirsi alla carriera di mare*

1842

28 gennaio, *Decreto che autorizza la scuola secondaria di Galatina in Terra d'Otranto a dare a censo al comune di Andrano l'antico convento de' domenicani*

21 maggio, *Decreto riguardante una disposizione da accettarsi dal Collegio di Maria di Cefalù in provincia di Palermo*

20 settembre, *Decreto autorizzante la scuola secondaria di Poggiardo in provincia di Terra d'Otranto ad accettare alcuni beni cedutigli da D. Francesco Perchia*

5 gennaio, *Decreto permettente al Collegio di Maria di Corleone d'accettare il legato disposto in suo favore da D. Giuseppe Trombadori (...)*

1843

19 luglio, *Decreto mediante il quale il Real Liceo di Bari è autorizzato a dare a censo a D. Vincenzo d'Errico la casa che possiede nel comune di Trani, precisamente nella strada della dogana, per l'annuo canone netto di ducati sessantuno e grana cinquanta (...)*

1844

29 agosto, *Decreto che autorizza il comune di Portanna a prendere in subenfiteusi un tenimento di case per stabilirvi le scuole primarie e secondarie*

1845

15 maggio, *Decreto che approva lo Stato Discusso del Reale stabilimento veterinario per l'esercizio 1845*

1847

29 settembre, *Decreto con cui si autorizza il convitto del Real Liceo di Salerno, diretto dai padri della Compagnia di Gesù, a vendere alcuni indicati piccoli fondi per invertirne la somma in acquisto di altra rendita a favore dello stabilimento*

1848

7 gennaio, *Decreto che porta un aumento alla piante organiche del Real Collegio di Marina e delle scuole degli alunni Marinari*

25 maggio, *Decreto in forza del quale la cura di regolare e d'invigilare l'insegnamento del Real Collegio e della scuola militare e delle scuole nautiche rientra nello incarico del Ministero di Guerra e Marina*

1849

17 marzo, *Decreto che autorizza il primo Educandato Regina Isabella Borbone in Napoli a sciogliere i germani D. Cosimo e D. Damiano Assanti dall'obbligo di stipulare un indicato contratto di enfiteusi*

20 marzo, *Decreto che approva un contratto di transazione tra gli eredi Sauli e la Commissione amministrativa rappresentante la scuola secondaria di Galatina in Terra d'Otranto*

7 luglio, *Decreto che permette al comune di Altamura di concedere a quell'ordinario diocesano il soppresso convento di Sant'Antonio per istituirvi un educandato*

7 agosto, *Decreto con il quale il cavaliere D. Ferdinando Troja è nominato ministro segretario di Stato degli affari Ecclesiastici ed è inoltre incaricato del portafoglio della Pubblica Istruzione*

17 novembre, *Decreto col quale i Ministeri di Stato di Agricoltura e Commercio e della Istruzione Pubblica sono definitivamente riuniti il primo al Ministero dell'Interno ed il secondo a quello degli Affari Ecclesiastici*

7 dicembre, *Decreto con cui si autorizza lo stabilimento di un istituto in Matera, atto a predisporre i giovanetti da essere ammessi in seminario*

1850

6 marzo, *Decreto contenente delle disposizioni circa l'amministrazione del Real convitto del Carminiello*

4 giugno, *Decreto contenente le norme pel governo e per l'amministrazione del Real ritiro e Collegio della Concezione a Sant'Efrem Nuovo, che sarà dipendente d'ora innanzi dal Ministero dell'Interno, ramo interno*

30 agosto, *Decreto col quale la Compagnia di Gesù in Napoli è autorizzata ad accettare la pia disposizione in pro di essa fatta da Anna Maria Rosa della Camera (...)*

7 settembre, *Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione del Real Ritiro e Collegio della Concezione a Sant'Efrem Nuovo in Napoli*

7 settembre, *Decreto che approva il regolamento del Real Convitto della Madonna delle Grazie in San Nicola la Strada in Terra di Lavoro*

11 dicembre, *Decreto con il quale il Real Collegio Sannitico in Campobasso è autorizzato ad affrancare due canoni (...) mediante la cessione d'iscrizione sul gran libro (...)*

1851

8 gennaio, *Decreto che proroga a tutto il corrente anno il termine accordato a coloro che per l'esercizio di pubblici uffizi ne' reali domini oltre il Faro sono obbligati a munirsi di diploma de' gradi accademici*

7 aprile, *Decreto contenente novelle prescrizioni pel Real Convitto ed orfanotrofio della Madonna delle Grazie in San Nicola la Strada in Terra di Lavoro, approvandosene il corrispondente regolamento, in luogo del precedente revocato*

7 aprile, *Decreto autorizzante il Collegio di Maria della Sapienza in Palermo ad accettare la donazione in favor del medesimo fatta da D. Francesca Bagnasco (...)*

14 maggio, *Decreto col quale il Consiglio degli Ospizi di Messina è autorizzato ad accettare una indicata eredità per la situazione di un Collegio nel comune di Rocca*

7 giugno, *Decreto permettente alla Chiesa madre ed al Collegio di Maria nel comune di Valledolmo nella provincia di Palermo di accettare i legati disposti rispettivamente in pro degli stabilimenti dal barone D. Lucio Mastrogiovanni Tasca (...)*

21 giugno, *Decreto che istituisce una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nella direzione generale de' rami e dritti diversi in Sicilia, approvandone il corrispettivo regolamento*

23 giugno, *Decreto portante il sovrano assenso perché dal reclusorio delle proiette sotto il titolo del Cuor di Maria in Acireale in provincia di Catania si accetti una donazione fattagli da Rosario Petralia con testamento de' 25 di giugno 1819 (...)*

25 luglio, *Decreto contenente la sovrana approvazione accordata al primo Educandato Regina Isabella Borbone perché dia a censo a favore del marchese D. Giuseppe Taccone un fondo detto Veticella sito in Pianura (...)*

18 agosto, *Decreto che accorda il sovrano permesso al Collegio di Maria della Sapienza in Palermo per accettare la donazione fattagli dal sacerdote D. Gaspare e da D. Maria Tripiciano (...)*

21 agosto, *Decreto che accorda il sovrano permesso al Collegio di Maria in Terrasini in provincia di Palermo ad accettare il legato disposto in favor del medesimo da D. Emmanuele Custos (...)*

21 agosto, *Decreto col quale si prescrive in massima a cura ed a spese di chi cedere debba la conservazione o restaurazione de' monumenti antichi o di arte che sono nelle strade de' reali domini oltre il Faro*

6 ottobre, *Decreto che approva il regolamento pel Real Collegio Ferdinando di Palermo, diretto dai padri Gesuiti*

20 ottobre, *Decreto che accorda il sovrano permesso al Collegio di Maria nel comune di Mazzara in provincia di Trapani per accettare la donazione fattagli da D. Francesca Apollo (...)*

17 novembre, *Decreto che istituisce un educandato nel ritiro di Santa Maria Regina del Paradiso e Sant'Antonio di Padova alla Sanità in Napoli*

17 novembre, *Decreto che autorizza la fondazione di un istituto delle Figlie della Carità nel comune di Piedimonte d'Alife [per l'educazione delle giovinette]*

24 novembre, *Decreto in vigor del quale vien fondato un Collegio nel convento di Santa Croce dell'ordine de' Predicatori in Trani*

29 novembre, *Decreto che autorizza la scuola secondaria del comune di Galatina in Terra d'Otranto a concedere in enfiteusi perpetua al sig. Giuseppe Russi di Marittima (...) l'edificio del soppresso convento de' francescani in quest'ultimo comune (...)*

9 dicembre, *Decreto che autorizza la chiesa di Gesù e Maria ed il Collegio di Maria in Partinico in provincia di Palermo ad accettare alcuni legati disposti in favore della medesima dal sacerdote D. Giuseppe Frantoni (...)*

1852

22 gennaio, *Decreto relativo al sussidio annuale di ducati seimilaottocento sovranamente accordato al Secondo Educandato Regina Isabella Borbone*

5 luglio, *Decreto che proroga ad un altro anno il termine stabilito per munirsi del diploma coloro che vi sono tenuti per lo esercizio di pubblici uffizi in Sicilia*

30 luglio, *Decreto prescrivente che il ritiro della Santissima Addolorata in Gaeta Assuma d'ora innanzi la denominazione di "Real Collegio ed Educandato della Vergine Santissima Addolorata"*

4 settembre, *Decreto col quale all'arcivescovo pro tempore di Gaeta sono affidate la direzione e l'amministrazione del Real Collegio ed Educandato della Vergine Santissima Addolorata, quivi esistente*

22 settembre, *Decreto in forza del quale la presidenza della Regia Università degli studi di Palermo vien commessa al presidente di quel tribunale civile*

1853

4 maggio, *Decreto mediante il quale viene fondato in Melfi un istituto agrario distrettuale sotto il titolo di "Santa Maria Valleverde"*

23 giugno, *Decreto con il quale il Museo mineralogico della Regia Università degli Studi di Napoli è autorizzato ad accettare il pio legato disposto in favor del medesimo dal cavalier D. Luigi de Ruggiero co' testamenti olografi dei 18 di ottobre 1849 e 20 di ottobre 1850 presso il notaio Salvatore della Valle, con le condizioni e clausole ivi espresse e salvo i diritti de' terzi*

15 luglio, *Decreto che approva lo stato discusso della Regia Scuola Veterinaria pel corrente esercizio*

20 settembre, *Decreto col quale all'istituto delle Figlie della Carità in Piedimonte di Alife si accorda il titolo di "Maria Santissima Immacolata" e se ne approvano le corrispondenti regole*

12 ottobre, *Decreto autorizzante il comune di Vasto ad accettare la disposizione fatta da D. Francesco Romani [per l'istituzione di una scuola teorico-pratica di agricoltura]*

24 ottobre: *Decreto col quale si stabilisce un ospizio-ginnasio in Taranto e si provvede al suo mantenimento*

9 novembre, *Decreto mediante il quale il Real Educandato di Maria Santissima Immacolata a Sant'Eufrem Nuovo vien diviso dal Real Ritiro di tal nome*

28 novembre, *Decreto portante la cessione a' padri Gesuiti del piano superiore d'un indicato locale nel comune di Arpino per l'ampliamento del Real Collegio Tulliano*

12 dicembre, *Decreto concernente la fondazione di un asilo per le orfanelle povere nel comune di Sant'Angelo de' Lombardi*

3 ottobre, *Decreto autorizzante il vescovo di Catania ad accettare un'assegnazione fatta per la fondazione del Collegio di Maria nel comune di San Filippo-Catena*

1854

23 gennaio, *Decreto con cui si approva il regolamento per l'amministrazione e pel governo dell'orfanotrofio provinciale di Santa Filomena in Lecce*

6 dicembre, *Decreto con cui si approva il contratto tra il Collegio di Lecce nella provincia di Terra d'Otranto ed il sig. Giuseppe Paladini, dal quale si cedono tre fondi di sua proprietà al cennato stabilimento in compenso dei suoi debiti verso il medesimo, giusta la deliberazione del tribunal civile*

1855

20 gennaio, *Decreto permettente che la chiesa del Collegio di Maria la Provvidenza in Catania accetti il legato in pro della medesima disposto dal canonico D. Giuseppe Anfuso (...)*

18 aprile, *Decreto portante il sovrano beneplacito perché il Collegio di Maria di Castiglia in Palermo possa accettare il legato disposto in favor suo dal cardinal D. Ferdinando Maria Pignatelli (...)*

18 aprile, *Decreto che concede il sovrano beneplacito al Collegio di Maria all'Olivella in Palermo per accettare il legato disposto in suo favore dal cardinal D. Ferdinando Maria Pignatelli (...)*

18 aprile, *Decreto col quale si permette al Collegio di Maria al Capo in Palermo di accettare il legato disposto in suo vantaggio dal cardinal D. Ferdinando Maria Pignatelli (...)*

7 luglio, *Decreto perché dal Collegio ed Educandato della Santissima Vergine Addolorata in Gaeta in Terra di Lavoro possa accettarsi la pia disposizione fatta in suo favore dallo arcivescovo D. Luigi Maria Parisio (...)*

16 novembre, *Decreto che approva il regolamento per lo Istituto artistico de' giovinetti rinchiusi nella casa di correzione di Napoli*

5 dicembre, *Decreto che autorizza la Commissione amministrativa della scuola secondaria del comune di Mola in Terra di Bari a dare in enfiteusi al canonico D. Luigi Russo il fondo (...) appartenente alla detta scuola (...)*

1856

1 febbraio, *Decreto in forza del quale lo stabilimento e scuola di San Francesco Saverio a Santa Maria degli Angeli alle Croci in Napoli è facoltato ad accettare la donazione fattagli da D. Nicola Piscopo (...)*

6 febbraio, *Decreto concedente il sovrano permesso alla congregazione de' padri delle scuole pie in Napoli per l'accettazione della pia donazione fattale da D. Gaetano Sanges (...)*

16 aprile, *Decreto col quale si approvano le regole per la dipendenza ed amministrazione dell'orfanotrofio ed istituto agrario fondato in Monteleone*

10 novembre, *Decreto col quale approvasi il regolamento per le educande e per le alunne del Real Conservatorio di San Gennaro a Materdei in Napoli*

1857

7 maggio, *Decreto mediante il quale il Collegio di Campobasso è elevato a Liceo*

9 giugno, *Decreto con cui si prescrive che gli alunni delle scuole nautiche siano esentati dalla leva marittima*

1858

21 febbraio, *Decreto con cui si approva il regolamento pel Real ritiro ed educandato di Santa Maria Regina Paradiso e Sant' Antonio da Padova alla Sanità in Napoli*

11 marzo, *Decreto approvante la censuazione di un indicato edificio con giardino per lo stabilimento dello educandato di civili donzelle in Avellino*

25 giugno, *Decreto con cui la Commissione di antichità e belle arti ne' domini al di là del Faro è accresciuta di un altro componente*

30 agosto, *Decreto prescrivente che nello istituto artistico pe' giovanetti usciti dalla casa di correzione in Napoli siano accolti ancora quelli che sortendo dalle carceri della provincia siano privi di genitori o non possano da quello ritrarre la loro educazione*

7 settembre, *Decreto con cui si approvano le regole pel convitto di civil giovinette sotto il titolo della "Vergine Santissima della Purità" istituito nell'orfanotrofio Annesi Capece nel comune di Maglie*

12 ottobre, *Decreto riguardante la istituzione a carico del comune di Foggia di quattro cattedre in quel Collegio*

1859

17 settembre, *Decreto col quale si permette al comune di Isola di accettare una disposizione diretta a fondare un educandato sotto la direzione delle Suore della carità*

23 ottobre, *Decreto prescrivente che l'organico del Real Collegio militare sia aggiunto un posto di maestro di lingua francese*

1860

21 aprile, *Decreto autorizzante il comune di Sora ad accettare una indicata disposizione testamentaria per la fondazione di una scuola di fanciulle povere*

29 agosto, *Decreto prescrivente una riduzione del dazio d'importazione su libri*

Appendice due. Struttura della *Collezione delle Leggi e dei Decreti riguardanti la Pubblica Istruzione*

Anno	Numero delle leggi, dei decreti e dei rescritti	Progetti di legge	Rapporti, Regolamenti e Statuti	Ministeriali	Circolari
1806	8				
1807	14				
1808	11				
1809	3				
1810	7				
1811	3	1 <i>Rapporto e progetto di legge fatto nel 1811 dalla Commissione straordinaria di Pubblica Istruzione</i>			
1812	13	1 <i>Progetto per la miglioramento de' teatri</i>	1 <i>Rapporto del Direttore della Pubblica istruzione sull'interesse da prendersi per i Seminari del Regno</i>	3 <i>Ministeriale di approvazione del suddetto progetto (relativo ai teatri) e programma di concorso per le opere</i> <i>Ministeriale riguardante l'uso degli esteri diplomi nel Regno di Napoli</i> <i>Ministeriale e rapporto del Direttore della Pubblica Istruzione sul Monte a multiplico delle scuole della città di Altamura</i>	

1813	10				
1814	10				
1815	8		<p>2</p> <p><i>Rapporto della Commissione di Pubblica Istruzione al Ministro dell'Interno tendente ad estendere le attribuzioni di essa Commissione Regolamento per la collazione de' gradi dottorali</i></p>	<p>3</p> <p><i>Ministeriale riguardante le scuole pubbliche della città di Altamura e l'amministrazione de' beni destinati al loro mantenimento</i></p> <p>[Ministeriale con la quale] furono trasferite alla Commissione di Pubblica Istruzione le attribuzioni che esercitavansi dalla Direzione della Pubblica Istruzione</p> <p><i>Ministeriale di risposta [al rapporto relativo all'ampliamento delle attribuzioni della Commissione di Pubblica Istruzione]</i></p>	
1816	11		<p>3</p> <p><i>Statuti pe' Collegi e per le scuole secondarie</i></p> <p><i>Statuti per la Regia Università degli Studi del Regno di Napoli</i></p> <p><i>Regolamento per le scuole private e per i pensionati</i></p>	<p>2</p> <p><i>Ministeriale con cui sono approvate le istruzioni per gli ispettori generali della Pubblica Istruzione</i></p> <p><i>Ministeriale con cui si approva il regolamento per il Collegio Medico-Cerusico</i></p>	

1817	4				
1818	8				
1819	10				
1820	9		1 <i>Breve cenno del Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione del Regno delle due Sicilie nella parte al di qua del Faro paragonato a quello che era nel 1815</i>		
1821	19				
1822	7				
1823	7				
1824	3				
1825	5				
1826	7				
1827	2				
1828	3				
1829	6				
1830	3		1 <i>Regolamento pel servizio interno della Regia Università degli Studi (...)</i>		
1831	4		1 <i>Statuti dell'Istituto d'Incoraggiamento per l'agricoltura, le arti ed i mestieri</i>		
1832	4				
1833	3				

1834	3		1 <i>Regolamento per la istituzione di una Real accademia di musica e ballo in Napoli</i>		
1835	4				
1836	4				
1837	1				
1838	1				
1839	6		1 <i>Regolamento pel servizio proto medicale nelle sezioni della capitale</i>		
1840	1				
1841	5				
1842	3				
1843	4				
1844	6				
1845	2				
1846	3				
1847	3				
1848	19	8 <i>Progetti di legge pel riordinamento dell'insegnamento pubblico formato dalla Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione istituita con R. decreto de' 22 marzo 1848</i>			

1849	15				
1850	9				
1851	15				1 <i>Circolare contenente degli schiarimenti per coloro che vogliono tenere scuola privata (...)</i>
1852	26		1 <i>Regolamento per gl'istituti d'insegnamento letterario e scientifico</i>		2 <i>Circolare agl'ispettori distrettuali pel pagamento de' soldi de' medesimi</i> <i>Circolare agl'ispettori distrettuali sulle doglianze de' consiglieri provinciali pel cattivo stato delle scuole primarie e mezzi per ovviarne i mali</i>
1853	13				
1854	16				

1855	10				2 <i>Circolare agl'ispettori distrettuali sulle doglianze de' consiglieri provinciali pel cattivo stato delle scuole primarie e mezzi per ovviarne i mali</i> <i>Circolare agl'ispettori distrettuali per avere una statistica di tutte le scuole ed altro</i>
1856	14		2 <i>Regolamento per l'assistenza alle cattedre della Regia Università (...)</i> <i>Modificazioni del Regolamento organico de' 25 di settembre 1821, riguardante il Real Istituto d'Incoraggiamento di Napoli</i>		4 <i>Circolare agl'intendenti per gli esami da sostenersi da' prescelti per maestri primari</i> <i>Circolare agli ordinari diocesani per cooperare al miglioramento della istruzione primaria</i> <i>Circolare agl'intendenti per non pagarsi i maestri senza il certificato dell'ispettore distrettuale</i> <i>Circolare agl'intendenti pe' libri da adoperarsi nelle scuole primarie</i>
1857	9				

1858	11			1 <i>Ministeriale sull'insegnamento della Bibbia</i>	2 <i>Circolare agl'intendenti per le lagnanze giunte a S. M. per la mancanza di scuole in molti comuni</i> <i>[Circolare ai vescovi] sull'istesso oggetto</i> <i>Circolare agl'intendenti su' verbali degli esami annuali</i>
1859	10				3 <i>Circolare agl'intendenti, vescovi ed ispettori di- strettuali per l'insegna- mento delle prime nozioni della Bibbia ed altro</i> <i>Circolare con la quale s'inculca a tutti gl'intendenti, ordinari diocesani ed ispettori distrettuali delle scuole l'esatto adempimento di quanto contiensi nella nuova "Collezione" stampata de' regolamenti e circolari riguardanti l'istruzione primaria</i> <i>Circolare a tutti gl'ispet- tori distrettuali contenen- te quanto vien prescritto col Real Rescritto de' 24 novembre 1859</i>

1860	6			2 <i>Ministeriale con la quale si ordina che la Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione rimanga al suo posto</i> <i>Ministeriale con cui si approva che in ciascuna provincia vi sia una Commissione temporanea di Pubblica Istruzione</i>	
Dal 7/09 al 6/11/1860	20				
Dall'8/11/1860 ad aprile 1861	13				2 <i>Circolare a tutt'i governatori, sotto governatori ed ispettori distrettuali perché si ponga opera (...) per far prosperare l'insegnamento primario (...)</i> <i>Circolare a tutti gli ordinari diocesani per ciò che riguarda l'istruzione scientifica e letteraria de' Seminari</i>
Totale	188	10	14	11	16

BIBLIOGRAFIA


- AA.VV., *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli, Ricciardi, 1924, ora in Istituto Italiano per gli Studi Storici, Bologna, Il Mulino, 1993.
- Agresta S., *L'istruzione nel Mezzogiorno d'Italia (1806-1861)*, Messina, Samperi, 1992.
- Barone M., *La scuola primaria nel Regno fra il Decennio francese e la seconda Restaurazione borbonica*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli. Casi locali e tendenze regionali. Studi e carte storiche*, Brescia, La Scuola, 2012, pp. 737-760.
- Boccadamo G., *I conservatori femminili a Napoli e nel Regno nella prima metà dell'Ottocento. Persistenze e innovazioni*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 803-838.
- Bonetta G., Santamaita S., (a cura di), *Scuola ed emancipazione civile nel Mezzogiorno. Studi di neomeridionalismo scolastico*, Milano, Franco Angeli, 1992.
- Bosna E., *Scuola e società nel Mezzogiorno*, Bari, G. Laterza, 1994.
- Broccoli A., *Educazione e politica nel Mezzogiorno d'Italia (1767-1861)*, Firenze, La Nuova Italia, 1968.
- Coppola D., *Scuola e istituzioni pubbliche in età borbonica: 1734-1861*, Reggio Calabria, Città del sole, 2004.
- Corbi E., Strollo M., *L'istruzione a Napoli dal 1806 al 1860*, Lecce, Pensa Multimedia, 1999.
- Cosimato D., *L'istruzione pubblica nel Mezzogiorno tra Restaurazione e reazione*, Napoli, Morano, 1974.
- Dente D., *Comunità e scuole protestanti in Campania nel secolo XIX*, Napoli, Morano, 1977.
- Fusco F., Nicodemo R., *La scuola pubblica primaria ed il suo personale in Basilicata ed a Napoli nella prima metà dell'Ottocento attraverso l'archivio del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione*, in Massafra A., (a cura di), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni*, Bari, Dedalo, 1988, pp. 429-448.
- Gargano A., *Maestri e scuola elementare nel Mezzogiorno durante la crisi dell'unificazione*, in «Archivio Storico per le province napoletane», CXXX (2012), pp. 87-126.
- Gargano A., *Numeri in dubbio. Scuola pubblica e scuola privata nell'Italia meridionale attraverso l'inedita inchiesta del 1861*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 761-802.
- Gargano A., *Regolamentazione e diffusione delle scuole private nel Regno di Napoli tra il XVIII e il XIX secolo*, in «Archivio storico per le province napoletane», CXXVIII (2010), pp. 137-165.
- Gargano A., *I maestri cattivi. Il controllo sull'istruzione a Napoli tra il 1821 e il 1822*, in «Sapienza», 57 (2004), pp. 459-484.
- Gragnaniello M., *Didattica e istruzione nel Mezzogiorno preunitario*, Napoli, Arte Tipografica, 2006.
- Lupo M., *Istruzione, economia e società nel Mezzogiorno preunitario: note per una ricerca*, in Zilli I., (a cura di), *Risorse umane e Mezzogiorno. Istruzione, recupero e utilizzo tra '700 e '800*, Napoli, ESI, 1999, pp. 1-60.
- Lupo M., *Riorganization of the public education system in the Kingdom of Naples during the French Period*, in "Journal of Modern Italian Studies", 3, London, 1999, pp. 329-349.
- Lupo M., *La pubblica istruzione durante l'Ottocento borbonico: spunti per una rilettura (1815-1860)*, in Gili G., Lupo M., Zilli I., (a cura di), *Scuola e Società. Le istituzioni scolastiche dall'età moderna al futuro*, Napoli, ESI, 2002, pp. 121-141.
- Lupo M., *Tra le provvide cure di Sua Maestà. Stato e scuola nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- Lupo M., *L'istruzione superiore pubblica nel Mezzogiorno continentale (1767-1859): strutture, problemi ed interpretazioni storiografiche attraverso un approccio quantitativo*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 535-578.

- Lupo M., *Il "sistema universitario" pubblico nel Mezzogiorno continentale prima e dopo l'Unità (1810-1876)*, in Ferraresi A., Signori E., (a cura di), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, Bologna, CLUEB, 2012, pp. 159-180.
- Lupo M., *Il sistema scolastico*, in Malanima P., Ostuni N., (a cura di), *Il Mezzogiorno prima dell'Unità. Fonti, dati, storiografia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013, pp. 283-310.
- Matarazzo C., *Educazione e istruzione nei seminari del Regno di Napoli*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 657-696.
- Nicodemo R., Spadaccini R., *Gli Stati Discussi Comunali per la Storia dell'istruzione primaria nel Regno meridionale durante il Decennio francese*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 579-618.
- Nisio G., *Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 1871*, Napoli, Testa, 1871.
- Pagano E., Vigo G., *Maestri e professori. Profili della professione docente tra Antico Regime e Restaurazione*, Milano, Edizioni Unicopli, 2012.
- Pelizzari M.R., (a cura di), *Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna*, Napoli, ESI, 1989.
- Raffaele S., *La bottega dei saperi: politica scolastica, percorsi formativi, dinamiche sociali nel Meridione borbonico*, Acireale-Roma, Bonanno, 2005.
- Rienzo M.G., *L'istruzione femminile nell'età delle riforme: brevi note di ricerca sul caso della Capitanata*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 951-972.
- Russo T., *Culture e scuole in Basilicata nell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 1995.
- Russo T., *L'istruzione superiore nel Mezzogiorno preunitario dall'età delle riforme alla vigilia dell'Unità: docenti, libri di testo, vita materiale in convitto*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 619-656.
- Salvemini, R., *Le scuole nautiche nell'Italia preunitaria*, in Mafri M., Vassallo C., *Sguardi mediterranei tra Italia e Levante (XVII-XIX secolo)*, Malta University Press, 2010, pp. 37-58.
- Sirago M., *La scuola nautica di Piano di Sorrento dalla fondazione ai giorni nostri*, in D'Agostino G. (a cura di), *Piano di Sorrento: città, comunità, territorio (1808-2008)*, Napoli, Giannini, pp.224-255.
- Scirocco A., *Collegi e Licei nel Mezzogiorno (1806-1860)*, in "Quaderni del Risorgimento", 8, 1995, pp. 7-21.
- Tanturri A., *Il sacro fuoco della ragione. La scuola in Abruzzo Ultra II durante il decennio francese*, in Bianchi A., (a cura di), *L'istruzione in Italia*, pp. 697-736.
- Tanturri A., *Modalità di abilitazione dei maestri nel Mezzogiorno preunitario*, in "Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche", 17, 2010, pp. 265-279.
- Tanturri A., *L'arcano amore della sapienza. Il sistema scolastico del Mezzogiorno dal Decennio alle soglie dell'Unità nazionale (1806-1861)*, Unicopli, Milano, 2013.
- Zazo A., *Le scuole private universitarie dal 1799 al 1860*, Napoli, ITEA, 1929.
- Zazo A., *L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860)*, Città di Castello, il Solco, 1927.

NOTA TECNICA

Antonio Marra



Il lavoro è consistito in una de-materializzazione dei tre volumi, ovvero sono state adottate delle procedure per convertire il materiale documentale in un formato digitale “nativo” del tutto identico alla versione “materiale” del documento, senza alcuna correzione né adattamento.




In una prima fase, i volumi, rilegati e per i quali non era possibile la separazione delle singole pagine, sono stati fotografati con una reflex digitale alla risoluzione di 400x400 dpi, con tempi di esposizione di 1/40 sec. ed apertura diaframma pari a 11.

I files ottenuti, in formato jpeg, hanno poi subito molteplici trasformazioni ed adattamenti, sia manuali che con procedure *batch* automatiche, che di seguito sintetizzo:

- Divisione delle pagine, da affiancate a singole (*splitting*).



- Rotazione di quadro. L'immagine è stata ruotata secondo il proprio “senso” naturale.
- Allineamento. Immagine allineata sul piano orizzontale (*deskewing*).
- Ritaglio. Rimosse le zone non necessarie, esterne all'immagine, come bordi neri o supporti esterni.
- Correzioni di luminosità, contrasto e gamma colore. Applicate le necessarie operazioni al fine di ottenere una visualizzazione corretta.



È stata applicata quindi la procedura per il riconoscimento delle aree del documento contenenti testo stampato e sottoporli a un OCR¹ (Optical Character Recognition) per far sì che gli studiosi potessero, oltre ad avere a disposizione per la lettura di materiale di particolare interesse e pregio, anche navigare all'interno dei testi ed effettuare ricerche o modificarne i contenuti². Si è così dato alla digitalizzazione un valore aggiunto ulteriore³.

Il risultato sono questi volumi in standard PDF.

¹ “I sistemi di OCR sono programmi dedicati alla conversione di un'immagine contenente testo, solitamente acquisite tramite scanner, in testo digitale modificabile” (da Wikipedia).

² Si noti che il riconoscimento OCR non è stato esente da errori in quanto dipende dalla qualità degli originali.

³ “The text capture process adds value to the resources and the user experience”, in Simon Tanner, *Measuring Mass Text Digitization Quality and Usefulness*, D-Lib Magazine July-August 2009, Vol. 15 N. 7-8.

5

COLLEZIONE
DELLE LEGGI

DE' DECRETI E DI ALTRI ATTI

RIGUARDANTE

LA PUBBLICA ISTRUZIONE

promulgati nel già Reame di Napoli

DALL' ANNO 1806 IN POI

VOL. I.

DAL 1806 AL 1820



NAPOLI

STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO

Strada Trinità maggiore n° 26

1861

Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri
atti riguardanti la Pubblica Istruzione nel
Regno di Napoli dall' anno 1806.

(N. 1)

DETERMINAZIONE, con cui s'istituisce il Ministero dell' Interno,
e se ne assegnano le giurisdizioni.

Napoli 31 marzo 1806.

In Nome

DELL' IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA
Nostro Augustissimo fratello e Sovrano

NOI GIUSEPPE NAPOLEONE BONAPARTE PRINCIPE FRANCESE ,
GRANDE ELETTORE DELL' IMPERO, LUOGOTENENTE DELL' IM-
PERATORE , COMANDANTE IN CAPO L' ARMATA DI NAPOLI.

Abbiamo DETERMINATO e DETERMINIAMO quanto siegue:

ART. 1. Vi sarà per l' amministrazione del regno di Na-
poli un Ministero dell' Interno.

2. Le attribuzioni di questo Ministero sono:

1.º Il personale dei Presidi delle Provincie , Sindaci
ed Eletti delle Università , o sia Comuni.

2.° La corrispondenza coi medesimi per tutti gli oggetti di amministrazione interna.

3.° La sorveglianza amministrativa.

4.° La contabilità e l'amministrazione delle rendite comunali di qualunque natura esse siano.

5.° Il materiale delle prigioni, case di arresto, di giustizia e di reclusione.

6.° Gli ospedali civili, i soccorsi, stabilimenti per la mendicizia, case di travaglio, ed altri stabilimenti di beneficenza.

7.° I ponti ed argini, i monumenti ed edifizii pubblici, la formazione e conservazione delle strade, porti mercantili, canali, travagli per disseccamento e lavoro di terre incolte.

8.° L'esecuzione delle leggi e regolamenti sull'irrigazione e l'uso dell'acqua, gli scavi in tutta la estensione del regno, eccettuati i già cominciati, e che fanno attualmente parte delle attribuzioni del Ministro di Casa Reale.

9.° L'agricoltura, le arti, fabbriche, manifatture, il commercio interno, e l'industria, i premi e gl'incoraggiamenti.

10.° *L'istruzione, le scuole pubbliche ed Università degli Studi, i Musei, le Biblioteche pubbliche, che non fanno parte delle case e domini reali, le Società Letterarie, i depositi letterarii, i premi e ricompense per le scoperte, ed i soccorsi ai letterati.*

11.° La formazione de' quadri di popolazione, d'economia politica, di statistica, e de' prodotti territoriali.

3. Tutti i dettagli, non compresi nella enumerazione contenuta nell'articolo precedente, continueranno a far

parte delle attribuzioni confidate agli altri Ministri. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Gabinetto firm.* FERRI PISANI.

(N. 2)

DECRETO, con cui si prescrive che tutte le popolazioni del regno debbano mantenere un maestro ed una maestra per l'insegnamento primario.

Napoli 15 agosto 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dello Interno ; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. Tutte le città , terre , ville ed ogni altro luogo abitato di questo regno, saranno obbligate a mantenere un maestro per insegnare i primi rudimenti, e la dottrina cristiana a' fanciulli : saranno inoltre tenuto a stabilire una maestra per fare apprendere , insieme colle necessarie arti donnesche, il leggere, scrivere e la numerica alle fanciulle.

2. Le somme necessarie pel pagamento di tali individui, dovranno annualmente ascriversi tra'pesi detti *comunitativi* di ogni università.

3. Ne'luoghi che contengono popolazione minore di 3000 abitanti sarà permesso a' maestri di serbare il metodo ordinario antico. Ne'luoghi poi, ove la popolazione sarà maggiore , i maestri dovranno insegnare col metodo normale.

4. Il nostro Ministro dello Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Consigliere di Stato ecc.* FERRI PISANI.

DECRETO *concernente le biblioteche , ed altre suppellettili
de' monisteri soppressi.*

Napoli 26 agosto 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dello Interno ; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Fra i beni de' monisteri, conventi ed altre case religiose , che anderanno a sopprimersi, saranno riservate le biblioteche , gl' istromenti fisici , le suppellettili di qualunque sorte , e gli arredi delle cucine , ed altre officine inferiori , per addirsi alle case di educazione , ed agli stabilimenti scientifici , che piacerà a Noi di costituire.

2. Tali effetti saranno annotati e conservati con ogni diligenza per tenersi ad ogni disposizione del nostro Ministro dell' Interno.

3. In tutte le provincie si procederà ad un esatto inventario delle biblioteche , ed istrumenti fisici di tutte le case regolari , facendosene formale consegna ai religiosi stessi col divieto di distrarre alcuno di tali oggetti senza nostro particolar permesso.

4. Il Bibliotecario del Consiglio di Stato è autorizzato a scegliere tra questi libri quelli che saranno giudicati convenevoli per la biblioteca del detto Consiglio.

5. I Ministri delle finanze, del culto, e dell'interno sono

incaricati , per quanto a ciascuno appartiene, della esecuzione del presente decreto. *Firmato GIUSEPPE. Il Consigliere ecc. FERRI PISANI.*

(N. 4)

DECRETO , con cui si affidano ai religiosi di alcuni conventi le scuole pubbliche della Città di Napoli.

Napoli 31 ottobre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dello Interno ; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Le scuole pubbliche di questa Città di Napoli saranno affidate ai religiosi de' conventi qui appresso nominati.

2. Questi conventi saranno : *S. Maria degli Angeli delle Croci, S. Domenico Maggiore, Carmine Maggiore, S. Pietro martire, S. Maria la nova, S. Maria della Sanità, S. Efrem nuovo, S. Maria in portico, S. Catterina a Chiaia e S. Maria di Montesanto.*

3. I superiori di questi luoghi saranno obbligati a presentare al nostro Ministro dell'Interno una nota di soggetti per essere esaminati, e quindi destinati tre per cadauno dei conventi alle scuole da stabilirsi.

4. Tali soggetti avranno la esenzione dal coro e godranno il trattamento de' religiosi graduati.

5. I nostri Ministri dell' Interno e del Culto sono inca-

ricati , per quanto a ciascuno appartiene, della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato*
F. RICCIARDI.

(N. 5)

DECRETO, con cui si riordina la *Università degli Studi di Napoli.*

Napoli 31 ottobre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Volendo dare alla Università degli Studii quel lustro che uno stabilimento così antico domanda :

Visto il rapporto del nostro Ministro dello Interno ,
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La Università degli Studi sarà da oggi innanzi divisa nella seguente maniera : *dritto : teologia : medicina : filosofia : scienze naturali : cattedre diverse.*

TITOLO I.

DEL DRITTO.

2. Vi saranno tre cattedre di dritto romano.
3. Il corso del dritto durerà tre anni.
4. Uno de' professori comincerà in ciascheduno anno il corso.
5. Vi sarà una cattedra di dritto criminale.

6. Vi sarà una cattedra di dritto del regno.

7. Vi sarà una cattedra di dritto canonico.

TITOLO II.

DELLA TEOLOGIA.

8. Vi sarà una cattedra di teologia scolastica, e di scrittura sacra.

9. Vi sarà una cattedra di morale, ove s' insegnerà la morale religiosa e filosofica.

TITOLO III.

DELLA MEDICINA.

10. Vi sarà una cattedra di medicina teorica.

11. Una di medicina pratica.

12. Una di fisiologia.

13. Una di anatomia.

14. Una di chirurgia.

15. Una di ostetricia.

16. Una di chimica farmaceutica e botanica.

TITOLO IV.

DELLA FILOSOFIA.

17. Vi sarà una cattedra di logica, e metafisica.

18. Una di matematica semplice.

19. Una di matematica trascendentale.

20. Una di meccanica.
21. Una di fisica sperimentale.
22. Una di astronomia.

TITOLO V.

DELLE SCIENZE NATURALI.

23. Vi sarà una cattedra di chimica.
24. Una di botanica.
25. Una di mineralogia , e metallurgia.
26. Una di zoologia de' quadrupedi, de' cetacei , e de' volatili.
27. Una di zoologia degl' insetti, de' vermi testacei, zoofiti , litofiti , animali microscopici.

TITOLO VI.

CATTEDRE DIVERSE.

28. Vi sarà una cattedra di commercio.
29. Una di critica e diplomatica.
30. Una di eloquenza antica e moderna.
31. Una di lingua greca.
32. Una di lingua ebraica.
33. Una di lingue orientali.

TITOLO VII.

CATTEDRE SOPPRESSE.

34. Restano soppresse le cattedre di dritto di natura : codice : 1.° e 2.° libro d' istituzioni civili : 3.° e 4.° libro delle medesime : 1.° e 2.° libro d' istituzioni canoniche : 3.° e 4.° libro delle medesime : decreto di Graziano : medicina forense : una delle cattedre di medicina pratica : testo d' Ippocrate : storia naturale : agricoltura : etica : teologia primaria : testo di S. Tommaso : storia de' concilii : lingua latina superiore : lingua latina inferiore : rettorica : lettere latine ed antichità romane : architettura civile : storia generale : aritmetica pratica e caratteri : una seconda di dette scuole.

TITOLO VIII.

DE' PROFESSORI.

35. Son mantenuti nelle loro cattedre i professori , che sono proprietari.

36. Tutte le cattedre , dopo la prima nomina che sarà fatta direttamente da Noi , saranno date al concorso nella forma che sarà adottata.

37. Resta interamente abolito l' uso di sostituti ed interini.

TITOLO IX.

DE' SOLDI.

38. Le cattedre sono divise in tre classi.

39. Alla prima classe appartengono le cattedre di dritto romano : dritto criminale : dritto del regno : medicina teorica : morale religiosa e filosofica : matematica trascendentale : chimica : anatomia : commercio : col soldo di ducati quattrocento all' anno.

40. Alla seconda classe appartengono le cattedre di dritto canonico : critica , e diplomatica : fisiologia : chirurgia : medicina pratica : logica e metafisica : fisica sperimentale ; astronomia : teologia scolastica : botanica : mineralogia e metallurgia : zoologia : col soldo di ducati trecento l'anno.

41. Alla terza classe appartengono le cattedre di ostetricia : chimica botanica e farmaceutica : matematica semplice : meccanica : eloquenza : antichità : lingua greca : lingua ebraica : lingue orientali : col soldo di ducati ducento l' anno.

TITOLO X.

GIUBILAZIONE.

42. Tutti i professori proprietari delle cattedre sopprese avranno la metà del loro antico soldo per giubilazione.

TITOLO XI.

DELL' AMMINISTRAZIONE.

43. L' amministrazione della Università è affidata ad un prefetto, un consiglio, un amministratore ed un segretario.

§ 1.

Del prefetto.

44. Vi sarà un prefetto nominato da Noi per tre anni.

45. Il posto sarà interamente onorifico.

46. Presederà a tutti gli atti della Università.

47. Avanti di lui e del consiglio renderà i suoi conti l'amministratore, per esser poi rimessi alla segreteria dell' interno.

§ 2.

Del Consiglio.

48. Il consiglio sarà composto del prefetto, dell' amministratore, del segretario, di sei consiglieri, e di un deputato professore di ogni classe componente l' Università.

49. I sei consiglieri saranno nominati da Noi, e presi fra i funzionarii pubblici, ed uomini di talento riconosciuto.

50. Il consiglio assisterà a tutti gli atti della Università, regolerà gli studi secondo gli statuti e regolamenti speciali, presenterà a Noi le riforme e cambiamenti, e darà i gradi, dopo gli esami fatti avanti di lui.

51. I Consiglieri non avranno soldo.

§ 3.

Dell' amministratore.

52. Vi sarà un amministratore economico preso fra i professori.

53. Le sue funzioni consisteranno a badare al mantenimento e polizia del luogo, ove sarà situata la Università, ad invigilare alla esazione, e disporre i pagamenti de' professori e di tutti gl' impiegati.

54. L' amministratore sarà nominato da Noi per ogni tre anni.

55. Il suo soldo sarà di ducati dieci al mese.

§ 4.

Del Segretario.

56. Vi sarà un segretario preso tra i professori.

57. Le sue funzioni consisteranno a fare il processo verbale di tutti gli atti della Università, a tenerne registro, ed a soscrivere tutte le spedizioni.

58. Il suo soldo sarà di ducati dieci al mese.

TITOLO XII.

DEL LOCALE, OVE SARÀ SITUATA L' UNIVERSITÀ.

59. Il palazzo, detto del *Gesù Vecchio* sarà destinato per ricevere la università degli studii.

60. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato — GIUSEPPE. Il Segretario di Stato — RICCIARDI.

(N. 6)

DECRETO, con cui si ordina il ristabilimento della scuola de' sordi e muti.

Napoli 7 novembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La scuola de' sordi e muti sarà ristabilita.

2. La medesima sarà situata nel *Gesù Vecchio* , e sarà parimente fornita di tutto quello , che anderà ad esser necessario per uno stabilimento di simil genere.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato — GIUSEPPE. Il Segretario di Stato — F. RICCIARDI.

(N. 7)

DECRETO , con cui viene istituita una scuola di arti
e mestieri nella città di Nola.

Napoli 7 Novembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; ab-
biamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

TITOLO I.

ART. 1. Vi sarà una scuola di arti e mestieri. La medesima sarà stabilita nel monistero de' PP. Verginiani di Nola.

2. A contare dal 1.º di dicembre del corrente anno, questa scuola sarà messa in attività, ed avrà per oggetto il formare de' buoni artefici e de' maestri di opera.

3. Lo stabilimento sarà in tutte le sue parti sotto l'autorità del Ministro dell'interno.

4. S'insegnerà nella prima classe a leggere e scrivere, ed i primi elementi della gramatica italiana: nella seconda si continueranno questi primi studi, e vi si aggiungeranno le quattro regole dell'aritmetica colle frazioni: nella terza finalmente s'insegneranno i primi elementi di geometria, ed i principii del disegno.

5. Gli allievi passeranno in seguito allo studio delle arti

è de' mestieri. Vi saranno a questo effetto cinque luoghi di lavori stabiliti nella scuola :

1.° Mestieri di fabbri, limatori, aggiustatori, tornitori di metalli.

2.° Mestiere di fonditore.

3.° Mestieri di carpentieri e legnaiuoli per gli edifizii, mobili e macchine.

4.° Mestiere di tornitori in legno.

5.° Mestieri di carradore.

6. Gli allievi saranno ripartiti in questi lavoratorii, secondo i gusti e le disposizioni, che i capi in essi riconosceranno.

7. Il travaglio de' lavoratorii sarà di otto ore al giorno.

8. Due altre ore al giorno saranno destinate allo studio della teoria delle arti; s'insegnerà per quest' oggetto la geometria descrittiva all' uso delle arti, il disegno e l'acquarello, applicati alle macchine.

9. Gli allievi, che faranno de' grandi progressi, o dimostreranno felici disposizioni, riceveranno in seguito una istruzione più elevata. Si continuerà per essi lo studio del disegno, dell'acquarello, de' piani, e delle macchine, e loro si farà conoscere l'applicazione de' principii della meccanica alla pratica delle arti.

TITOLO II.

Organizzazione della scuola.

SEZIONE I.

10. La scuola sarà amministrata e diretta da

- Un provveditore
- Un direttore de' lavori
- Un sotto-direttore
- De' capi de' laboratorii.
- Un guarda-magazzino.

Vi saranno inoltre de' professori, e de' maestri per le istruzioni ordinate negli articoli precedenti. Il loro numero sarà fissato da un regolamento particolare.

SEZIONE II.

Del provveditore.

11. Il provveditore sarà tenuto d'invigilare al mantenimento, all'alloggio, ed alla sussistenza degli allievi, alla conservazione della loro salute e de' loro costumi, ed a tutte le parti di servizio dello stabilimento.

SEZIONE III.

Del direttore e sotto-direttore de' travagli.

12. Il direttore de' travagli sarà incaricato della condot-

ta de' medesimi: egli invigilerà sopra la istruzione relativa alle arti ed ai mestieri.

13. Egli farà i piani, le divisioni, ed elevazione degli oggetti da eseguirsi, e ne formerà i modelli. Egli abozzerà i disegni, affine di guidare i capi de' lavoratorii, e dare a questi le applicazioni necessarie.

14. Il direttore de' lavori dimostrerà i suoi piani, modelli e disegni agli allievi: egli eserciterà i medesimi ad eseguirli, e ad abbozzare e distribuir le opere. I piani delle opere da eseguirsi saranno esposti in una sala, almeno un mese prima della esecuzione.

15. Il direttore de' travagli darà agli allievi tutte le spieghie necessarie sulla natura, e sulle proprietà delle materie, che saranno messe in esecuzione.

16. Gli allievi saranno impiegati, sia come disegnatori, sia come calcolatori, sia come scrivani ai lavori di burò necessari per li piani e modelli. Questo travaglio di burò sarà una parte della istruzione, alla quale dovranno partecipare tutti gli allievi dotati delle disposizioni necessarie.

17. Il sotto-direttore de' lavori adempirà sotto gli ordini del direttore le stesse funzioni del medesimo.

SEZIONE IV.

De' capi de' lavoratorii.

18. I capi de' lavoratorii saranno sotto gli ordini del direttore e del sotto-direttore de' lavori.

19. Gli stessi capi si conformeranno esattamente ai disegni del direttore de' travagli, e non potranno farvi cambiamento alcuno senza il suo ordine.

20. Saranno tenuti di trovarsi ne' laboratorii, mentrechè dureranno i lavori, affine d'istruire e dirigere gli allievi.

TITOLO III.

Degli allievi.

SEZIONE I.

Della formazione degli allievi in compagnie.

21. Per tutti gli esercizi relativi allo studio delle arti, ed alla loro pratica, gli allievi saranno distribuiti in tante compagnie, quante volte si potrà formare il numero di 27 di essi nella scuola.

22. Ciascuna compagnia sarà composta di un sergente, di due caporali, e di 24 allievi destinati ai medesimi mestieri: ella sarà suddivisa in due sezioni, delle quali ciascuna sarà composta di un caporale e di 12 allievi.

23. Per la formazione delle compagnie, saranno scelti sulla totalità degli allievi i soggetti i più distinti per la loro esperienza, istruzione ed abilità, i quali saranno destinati ad occupare i posti di sergente e di caporale. Gli altri allievi saranno distribuiti in sei classi di numero eguale, per quanto sarà possibile, seguendo l'ordine del merito, e delle disposizioni di ciascuno di essi. Alcuno allievo non potrà esser piazzato in una di queste classi, s'egli non abbia già partecipato per un anno degli esercizi relativi alla pratica delle arti.

24. I 24 allievi, che debbono formare una compagnia, saranno presi in queste sei classi, a ragione di quattro per

ciascuna, ed il numero delle compagnie da destinarsi in ciascun laboratorio, sarà determinato dal provveditore e dal direttore e sotto-direttore de' lavori, sotto l'approvazione del Ministro dell'interno.

25. Gli allievi che non avranno ancora partecipato degli esercizi durante un anno, formeranno una classe particolare sotto il nome di soprannumerarii. Essi saranno ripartiti tra le compagnie in numero eguale per quanto sarà possibile. Alcun allievo non potrà essere ammesso nella classe de' soprannumerarii, s'egli non avrà dodici anni compiuti.

26. Indipendentemente dagli allievi mantenuti a spese del governo, la scuola potrà ammettere, a titolo di pensionarii, e per una somma di ducati 60 all'anno pagabili ogni trimestre, de' fanciulli, che i loro parenti o tutori destineranno ad imparare uno de' mestieri insegnati nella scuola. Questi allievi pensionarii saranno ripartiti tra le compagnie, allorchè avranno le condizioni richieste, e sottomessi alla stessa regola stabilita per quelli educati a spese del Governo.

27. Alla fine di ciascun semestre, il direttor de' travagli, accompagnato dal sotto-direttore, farà, in presenza del provveditore, un esame de' sergenti, caporali, ed allievi. Tale esame si raggirerà sulle cognizioni nelle arti, e nell'abilità di praticarle. Gli allievi saranno promossi a gradi, e a delle classi superiori, secondochè l'esame avrà fatto giudicare della loro abilità. I sergenti, i caporali, e gli allievi, che non avranno fatto alcun progresso, discenderanno a delle classi inferiori.

28. Sarà tenuto un registro del tempo, che ciascun allievo sarà passato in ciaschedun grado, o in ciascheduna classe.

29. I sergenti condurranno le loro compagnie ne' lavoratorii alle ore fissate dai regolamenti: faranno l'appello e rimetteranno la nota degli assenti al direttore de' travagli, che la trasmetterà al provveditore della scuola. I sergenti aiuteranno coi loro consigli i caporali e gli allievi della loro compagnia: essi faranno loro delle spiegazioni sulla esecuzione de' travagli, de' quali saranno incaricati ed invigileranno, acciocchè i lavori assegnati a ciascuno siano adempiti.

30. Quando una sezione travaglierà separatamente, il caporale ivi riempirà, per ciò che concerne l'ordine e la polizia, le funzioni analoghe a quelle che il sergente esercita sulla sua compagnia.

31. Quando il distaccamento che travaglierà separatamente, sarà di un numero inferiore ad una sezione, si stabilirà per capo di questo distaccamento o un caporale, o un allievo della prima classe, il quale ne riempirà le funzioni sotto il titolo di *aggiunto*.

32. Ogni allievo, che nel corso di un mese avrà, senza causa legittima, mancato sei volte o di trovarsi all'appello, o di eseguire il lavoro a lui assegnato, sarà privo dell'importo della decima parte, che gli viene attribuita negli articoli seguenti, sul prodotto della vendita degli oggetti fabbricati, e delle giornate di travaglio.

33. Ciascun anno gli esaminatori, nominati dal Ministro dell'interno, sceglieranno fra i sergenti, caporali ed allievi di prima classe, quelli ai quali il Ministro invierà dei brevetti di aspirante.

34. Durante il primo anno dietro la loro nomina, gli aspiranti saranno aggiunti al direttore de' travagli, ed eseguiranno sotto i suoi ordini le parti di servizio, che giudicherà a proposito di affidare ad essi.

35. Nel corso di questo anno gli aspiranti continueranno ad esser nutriti e vestiti a spese della scuola. Essi saranno alloggiati in un quartiere differente dagli altri allievi, e non saranno più sottomessi alle medesime regole, relativamente alle comunicazioni con l'esterno.

36. Nel corso del secondo anno dopo la loro nomina, gli aspiranti saranno tratti in Nola presso il Conservatorio delle arti e de' mestieri. Saranno situati ne' principali laboratorii per ivi studiare e comparare i progressi delle arti.

37. Alla fine di questo secondo anno, gli aspiranti subiranno un nuovo esame, e quelli che ne saranno giudicati degni, riceveranno dalla parte del governo un brevetto di capacità nell'arte o nel mestiere che avranno esercitato. Coloro che avranno ottenuti questi brevetti saranno a preferenza impiegati ne' travagli e laboratorii esistenti per conto del governo.

SEZIONE II.

Mantenimento degli allievi.

38. I fondi destinati 1.º al mantenimento, e nutrimento degli allievi, 2.º al pagamento delle somme assegnate al provveditore, al direttore de' travagli, ed agli altri impiegati, ai professori ed istruttori, 3.º alla compera delle materie prime, strumenti, ordigni, ed altre spese dello stabilimento, sono fissati a ragione di ducati 60 all'anno per ciaschedun allievo di qualsivoglia grado, e classe, come sarà determinato ulteriormente sul rapporto del Ministro dello interno.

39. Indipendentemente da questi fondi annui, sarà assegnato alla scuola un fondo straordinario di ducati dodicimila per le prime spese della fondazione, ed applicabile agli oggetti qui appresso indicati:

1.° Per comprare gl' istrumenti e gli ordigni	duc. 4600
2.° Per comprare le materie prime	» 3400
3.° Per provvedere alle spese di stabilimento	» 3200
4.° Per le spese non previste	» 0800
	<hr/>
	12000

40. Il prodotto della vendita degli oggetti fabbricati, ed il salario delle giornate di travaglio appartiene agli allievi: ne sarà solamente defalcato l'importo del valore delle materie prime somministrate per esser lavorate, e delle spese di mantenimento, o di rimpiazzo degli strumenti ed ordigni.

41. In conseguenza il prodotto delle vendite e delle giornate di travaglio sarà versato in totalità nella cassa particolare stabilita dal presente decreto. Alla fine di ciascun anno, saranno fatti i defalchi accennati nell'art. 40, ed il residuo sullo stato fissato dal provveditore, dal direttore, e dal sotto-direttore de' travagli, sarà tenuto in riserba, per esser rimesso agli allievi, allorchè uscir dovranno dalla scuola. Questi fondi saranno ripartiti fra essi nella proporzione seguente:

Gli aspiranti avranno diritto a ducati sette al mese, presi sulla somma totale.

Il resto sarà egualmente ripartito tra tutte le compagnie,

e la somma dovuta a ciascuno di essi sarà in seguito distribuita in 67 parti, delle quali ne verranno attribuite

Al sergente	parti	5
Al caporale	«	8
Agli allievi di prima classe	«	14
della seconda	«	12
della terza	«	10
della quarta	«	8
della quinta	«	6
della sesta	«	4
		<hr/>
	parti	67

Il ruolo della scuola farà menzione di questa ripartizione, in seguito del nome di ciascun allievo.

42. I pensionarii, ammessi in virtù dell'art. 26, avranno dritto a queste ripartizioni, come gli allievi mantenuti a spese del governo.

TITOLO IV

Delle provviste.

43. Sei mesi anticipatamente, il direttore de' travagli formerà uno stato delle materie, strumenti ed ordigni di ogni specie necessaria per mantenere i laboratorii. Il provveditore porrà il *visto* sul medesimo stato, e lo trasmetterà al Ministro dello interno, affin di ottenere l'autorizzazione di comprare tali materie. Sarà messa a disposizione del provveditore una somma determinata per sovvenire alle spese non previste ed urgenti.

44. Le materie, strumenti ed ordegni comprati saranno depositati in un fondaco in presenza del direttore de' travagli, il quale potrà rifiutare tutti quelli che non saranno della qualità conforme agli obblighi contratti dai fornitori ne' loro patti; il pagamento non potrà esserne fatto che sulla esibizione di una ricevuta data dal custode del fondaco, e vista dal direttore de' travagli, la quale rimarrà nelle mani del pagatore, come carta di cautela.

45. La ricevuta proverà: 1.° la data della ricezione: 2.° la qualità ed il prezzo della materia consegnata.

46. Ciascheduna specie di materie darà luogo ad una ricevuta distinta, quando anche succeda una consegna di materie differenti fatta nello stesso momento, e dallo stesso venditore.

47. Le materie ricevute saranno registrate separatamente coll'ordine di data e colla distinzione delle loro quantità, qualità e prezzo.

48. Allorchè un capo di laboratorio avrà bisogno di estrarre alcuna materia dal fondaco, egli ne farà la domanda al direttore de' travagli, che vi apporrà il *visto*, col quale proverà la necessità della domanda e specificherà la quantità. La domanda munita di questa formalità, sarà comunicata al provveditore, che vi porrà il *visto buono* per la consegna.

49. Il custode del fondaco farà porre su questo *buono* la quietanza del capo del laboratorio, a cui sarà consegnata la materia accennata nella medesima carta.

50. L'indicato custode registrerà i *buoni*, già muniti di quietanza, per ordine di materie, come è stato detto sopra, relativamente alle ricevute.

51. Il custode terrà un giornale, ove saranno descritti

per ordine di data tutti i movimenti di materie, ch'entreranno nel fondaco, e che ne usciranno. In questi articoli la qualità, la quantità ed il prezzo saranno sempre specificati.

52. Quando gli oggetti da fabbricarsi saranno terminati, verranno rimessi nel fondaco, e registrati, sia per l'entrata, sia per l'uscita, colle stesse formalità stabilite nell'articolo 49. Su questo registro sarà indicato il valore de' medesimi, paragonando il prezzo delle materie con quelle del travaglio.

53. Sarà somministrato a ciascun allievo un assortimento degli strumenti, che gli saranno necessari: egli avrà cura di mantenerli nel migliore stato di servizio.

54. I capi de' lavoratorii, tutte le volte che ne saranno richiesti, renderanno conto delle materie, che loro saranno state affidate.

55. Il direttore de' travagli sarà tenuto di provare l'uso nelle fabbricazioni, o l'esistenza ne' lavoratorii di tutte le materie sortite dal fondaco per esser lavorate.

TITOL O V

Contabilità.

56. Gli appuntamenti del direttore, e del sotto-direttore de' travagli, quelli degli ufiziali della cassa, e de' fondaci, saranno pagati sopra uno stato, che il provveditore fisserà, ed in margine del quale si sottoscriveranno le persone, che dovranno esser pagate.

57. Gli appuntamenti de' capi de' lavoratorii, e de' loro subalterni stipendiati al mese, o all'anno, saranno pagati

sopra uno stato munito del *visto* del direttore de' travagli, fissato dal provveditore, ed in margine del quale si sottoscriveranno egualmente le persone, che dovranno esser pagate.

58. Vi sarà nella scuola una cassa particolare per gl' introiti, e per le spese de' laboratorii.

59. Il prezzo delle materie entrate nel fondaco sarà pagato sulla esibizione delle ricevute, siccom'è stato prescritto nel titolo, che precede.

60. Ciascun anno nel mese di dicembre sarà fatto un inventario generale. Questo inventario presenterà il prospetto esatto dello stabilimento in materie ed in danaro.

61. I conti, sia di materie, sia di danaro, ordinati nel presente decreto, saranno rimessi al Ministro dell'interno, avanti la fine del mese di dicembre medesimo.

62. I Ministri del Culto e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE.
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

(N. 8)

DECRETO di regolamento per la Università degli Studi.

Napoli 14 Novembre 1806

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dello interno; abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. La Università degli Studi sarà aperta il gior-

no 24 novembre per quest'anno solo. Tutte le scienze e facoltà avranno le cattedre nel *Gesù vecchio*. La sola facoltà medica e chirurgica si reggerà nell'Ospedale degl'incurabili.

2. La Università medesima sarà aperta in ogni anno li 4 di novembre, e chiusa li 15 di settembre.

3. La Università sarà aperta tutti i giorni della settimana, fuori della domenica e delle feste di doppio obbligo.

4. Nel corso dell'anno non vi saranno altre vacanze che quelle indicate nell'art. precedente.

5. Ogni professore farà il corso completo in un anno.

6. Sono eccettuate dall'articolo precedente le cattedre di dritto romano, e quelle altre scienze il corso delle quali giudicheremo a proposito doversi prolungare con un decreto particolare.

7. La distribuzione delle lezioni sarà fatta secondo l'antico metodo, di modo che due lezioni di scienze corrispondenti non siano date nella stessa ora.

8. Ciascun professore darà tre lezioni per settimana.

9. La lezione non potrà esser di minor durata di un'ora e mezzo.

10. Questa lezione sarà divisa in tre periodi; nella prima mezz'ora si scriverà il trattato sotto la dettatura del professore; nella seconda mezz'ora il professore spiegherà la questione che si sarà scritta; nella terza mezz'ora saranno interrogati gli studenti a modo di conferenza sopra l'ultima lezione.

11. Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 9)

DECRETO, con cui si nomina il dimostratore anatomico
della Università degli Studi.

Napoli 29 Gennaio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Nella nostra Università degli Studi di questa capitale, vi sarà un dimostratore anatomico, che farà parte della facoltà medica, e che percepirà gli averi di professore della terza classe.

2. Nominiamo a tale impiego il dottor Chirurgo *Bruno Amantea.*

3. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 10)

DECRETO, con cui si assegna un locale per un osservatorio
astronomico.

Napoli 29 Gennaio 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno, abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L'antico belvedere delle monache di S. Gaudio-
so, oggi appartenente ai frati di S. Geronimo, resta con-
vertito in osservatorio astronomico.

2. I nostri Ministri del Culto e dell'Interno sono incari-
cati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEP-
PE. *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 11)

DECRETO *sulla stampa, introduzione, ed uso dei libri.*

Napoli 24 Febbraio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Non potrà stamparsi, introdursi, nè pubblicarsi

nel Regno alcun libro senza il permesso del Ministro della Polizia.

2. Non potrà farsi uso per l'insegnamento pubblico di verun libro, che non sia approvato dal Ministro dello Interno.

3. Non potrà servire all'uso de' Seminarii, e delle chiese alcun libro che non sia approvato dal Ministro del Culto.

4. I nostri Ministri della Polizia, dell'Interno e del Culto sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Firmato GIUSEPPE. Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

(N. 12)

DECRETO con cui s' instituisce una nuova accademia di storia, e di antichità.

Napoli 17 Marzo 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia.

La gloria, a cui le scienze e le arti portarono altra volta questo paese, ci ha ispirato il pensiero di risvegliare il genio, che non è spento, ed a cui manca solo il soccorso di alcune istituzioni per essere qual fu in altri tempi.

Per arrivare a questo fine, noi abbiam creduto essere primamente utile di conoscere l'antichità per mezzo dei monumenti, che ci ha lasciati della sua grandezza nei manoscritti, nelle biblioteche, e nelle produzioni meravigliose dell'arte, o del genio, che questa terra classica na-

sconde nel seno , e mostra sparse ad ogni passo sulla sua superficie.

Dietro queste considerazioni ,

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. Sarà formata uua società di letterati, che avrà il nome di Accademia Reale di Storia e di antichità. Gli accademici non potranno essere più di quaranta.

2. I venti primi saran nominati da Noi. Subito che essi saran riuniti in accademia, potran presentarci tre nomi per ciascuno de' posti , che crederanno utile , che sieno riempiti.

3. L'accademia d'istoria , e di antichità si riunirà nel palazzo detto degli Studi.

4. Essa avrà un Segretario perpetuo nominato da Noi.

5. Sceglierà nel suo seno un Presidente ogni tre mesi.

6. I direttori del Musco, e degli Scavi, dei papiri e della stamperia Reale saranno necessariamente scelti fra i membri dell'accademia.

7. Il Ministro della nostra Casa terrà tutti gli anni alla disposizione dell'Accademia una somma di ottomila ducati, che saran divisi in gettoni di presenza : e duemila per essere convertiti in premj da darsi agli autori delle quattro opere , che gli meriteranno a giudizio dell'Accademia.

8. L'accademia terrà due grandi sedute ogni anno. In essa sarà fatto l'analisi, ed il rapporto delle due opere, che avranno meritato il premio, e questo sarà conferito in pubblica seduta.

9. L'accademia potrà nominare un corrispondente in ciascuna delle quattordici provincie.

10. Gli accademici saranno ammessi alla nostra Corte.

11. La prima riunione dell'Accademia avrà luogo in una delle sale del nostro palazzo, ove vogliamo personalmente assicurarla della nostra real protezione, e dell'intenzione, in cui siamo, di profittare dei suoi lumi, e di cooperare al successo dei suoi travagli.

12. L'accademia si accrescerà di un regolamento per la sua disciplina interna, il quale sarà sottoposto alla nostra approvazione.

13. I nostri Ministri dell'Interno, e di Casa Reale saranno incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. Da parte del Re *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 13)

DECRETO, con cui il signor Angelo M. de Simone è nominato Professore di lingue orientali, ed obblighi speciali che gli s' impongono.

Napoli 27 Maggio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia,*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno. Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Il signor Angelo Maria de Simone è nominato professore di lingue orientali nella Università degli Studi.

2. Egli passerà due anni in Padova, travagliando sotto la disciplina e direzione del signor Assemanni, cui sarà particolarmente raccomandato.

3. I dugento ducati annui, destinati alla Cattedra di lingue orientali col nostro Decreto dei 31 ottobre 1806, gli saranno pagati in Padova, e gli sarà data una somma pel suo viaggio.

4. Ogni tre mesi sarà tenuto d'inviare al nostro Ministro dell'interno un saggio dei suoi progressi.

5. In questo intervallo, ed al suo ritorno sarà tenuto di pubblicare colle stampe la traduzione dei monumenti arabi relativi alla storia del regno, tanto diplomatici, che d'iscrizioni e monete.

6. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 14)

LEGGE *per lo stabilimento dei collegi nella Capitale;
e nelle provincie del Regno*

Dei 30 Maggio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ORDINATO ed ORDINIAMO quanto siegue :

TITOLO I.

Stabilimento dei Collegi.

ART. 1. Saranno stabiliti due collegi Reali per la Provincia di Napoli, ed uno per ognuna delle provincie del Regno nelle città che destineremo, diretti alla educazione, ed istruzione della gioventù nelle scienze, ed arti liberali.

2. Questi collegi saranno situati nei monasteri soppressi, che giudicheremo più convenienti, ed in altri locali atti a tal uso.

TITOLO II.

Della dotazione, ed amministrazione dei beni.

3. La dote di questi collegi sarà di annui ducati seimila di rendita netta, e gli Alunni nominati da Noi non potranno eccedere il numero di cinquanta.

4. Il prezzo di ogni pensione è fissato a ducati dodici il mese per Napoli, e ad otto pei collegi delle provincie.

5. Questi beni saranno indicati dalle ulteriori nostre disposizioni. La scelta ne sarà fatta di concerto tra i nostri Ministri delle Finanze, e dell' Interno, e sottoposta alla nostra approvazione.

6. L' Amministrazione di questi beni sarà confidata ad una commissione composta dal Rettore, e da due proprietari del luogo, ove sarà stabilito il collegio, e nominati da Noi.

7. Le funzioni di questi due Amministratori saranno gratuite, e verranno più precisamente determinate colle istruzioni, che ci riserbiamo di far loro pervenire.

TITOLO III.

Sistema dell' istruzione.

8. In ogni collegio vi saranno sette professori mantenuti, e residenti, oltre dei maestri esterni. I professori sono come appresso :

Due di lingua latina ed italiana, distribuiti per classi, ed uno di essi sarà ancora professore di lingua greca.

Uno di rettorica, ed archeologia greca e latina.

Uno di scienze matematiche.

Uno di logica, metafisica, ed etica.

Uno di geografia, e cronologia.

Uno di elementi di fisica.

I maestri esterni saranno cinque

Uno di lingua francese.

Uno di calligrafia.

Uno di disegno.

Uno di scherma.

Uno di ballo.

Oltre gli additati maestri, se gli alunni ne dimanderanno altri di scienze e belle arti, saranno ammessi, ma pagati particolarmente da loro senza interessare i collegi. È parimenti permesso di prendere delle lezioni particolari dai maestri esterni nominati di sopra, pagandosi anche a parte dagli alunni che li vorranno. Questi maestri però non potranno essere ammessi nei collegi senza l'approvazione del Rettore, che avrà cura di prender conto della loro condotta, ed onestà.

9. L'onorario dei professori sarà fissato a misura delle circostanze, oltre l'abitazione, ed il vitto, che avranno comune coi collegiali.

10. L'onorario de' maestri esterni sarà fissato da sette a dieci ducati al mese.

11. L'ordine, e le ore delle lezioni, come anche l'epoca, e la durata delle vacanze, e dei congedi, saranno determinate colle istruzioni particolari accennate nell'art. 7, giusta i luoghi e le circostanze di ogni collegio.

12. Vi sarà in ogni collegio un catechista; il quale dovrà spiegare il catechismo approvato dal Governo, ed il suo

onorario sarà regolato come quello di un professore. In quei collegi, dove, o il Rettore, o il Vice-Rettore saranno preti, adempirà uno di essi questo carico, senza accrescimento di soldo.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione, disciplina e polizia interna.

13. L'amministrazione interna del collegio è confidata ad un Rettore, il quale avrà un Vice-Rettore per supplire, ove occorra, le sue funzioni, ed un Economo sul maneggio degli affari, nominati da Noi.

L'onorario del Rettore è da quindici a venti ducati il mese, di dieci a quindici quello del Vice-Rettore, ed altrettanto per l'Economo. In Napoli l'onorario pel Rettore sarà di ducati trenta, e di venti così pel Vice-Rettore, come per l'Economo.

14. La polizia interna, o sia il buon ordine nelle camere di studio, e nei dormitori, è confidata ai prefetti, il cui numero sarà in proporzione di uno per diciotto alunni. I prefetti saranno subordinati al Rettore. Il buon ordine e la polizia delle classi appartiene ai professori.

15. Il Rettore sarà il capo del collegio; egli eserciterà i dritti di padre di famiglia, manterrà il buon ordine, e la disciplina, invigilerà sopra i costumi, gli studi e la Religione. La sua autorità si estenderà sopra tutti gl'individui addetti al collegio. Proporrà i prefetti agl'Intendenti e sceglierà le persone addette ai servizi subalterni.

16. Il Vice-Rettore farà le veci del Rettore in tutte le

funzioni, che a questa carica appartengono, giusta l'articolo precedente.

17. L'Economo sarà incaricato del maneggio economico sotto l'autorità del Rettore, il quale dovrà vistare i fogli giornalieri di consumo. Egli farà le provvisioni necessarie e riceverà le rendite del Collegio. Renderà conto della sua amministrazione alla commissione, di cui si è parlato nell'articolo 6 di questa legge, nel modo e tempo, che saranno determinati con istruzioni particolari.

18. I Prefetti saranno i capi delle camere, accompagneranno gli alunni al passeggio, manterranno il buon ordine e la polizia, ovunque si trovino i collegiali, eccettochè nel tempo delle lezioni, che si daranno dai professori.

19. Le camere non potranno avere comunicazione fra loro, senza un ordine espresso del Rettore.

20. I giuochi di sorte, di carte ed ogni altro giuoco per danaro non saranno permessi.

21. Gli alunni saranno obbligati ad esercitare periodicamente, a norma degli ordini del Rettore tutti gli atti religiosi, conforme al rito, ed alla disciplina della Chiesa.

22. L'abito degli alunni sarà di color bleu, con paramanche e collareto di color celeste, bottone giallo colla leggenda: Collegio Reale di.....

23. I castighi consisteranno in una maggior durata del travaglio, in un travaglio straordinario, nella privazione della passeggiata, e della ricreazione, nella detenzione, e nella prigione. Tutte le suddette pene possono imporsi anche dai professori, e dai prefetti, eccetto la prigione, la quale non può essere ordinata che dal solo Rettore.

24. I professori dei collegi, non meno che gli Amministratori tutti dei suddetti, saranno nominati da Noi sul-

la presentazione del nostro Ministro dell'Interno, e per la prima volta saranno scelti tra gl'individui degli Ordini Religiosi soppressi, o conservati nei nostri domini, tra preti secolari, ed anche tra laici non ammogliati che si saranno addetti alla pubblica istruzione.

TITOLO V.

Dell' ammissione degli alunni.

25. Nei collegi stabiliti colla presente legge si darà la istruzione

1.° Agli alunni da mantenersi gratuitamente per effetto della dote, che sarà ad ogni collegio assegnata.

2.° Ai pensionari che le famiglie vorranno inviarvi.

3.° Agli scolari esterni.

26. Niuno potrà essere ammesso in qualunque delle tre classi anzidette, se non abbia otto anni compiuti, e meno di quattordici; se non sappia leggere e scrivere correttamente; e se non sia nello stato di comprendere le lezioni dell'ultima classe della lingua latina. Niuno potrà rimanere nei collegi al di là di diciotto anni compiuti.

27. Le piazze franche saranno accordate non solamente ai figli dei militari, ed impiegati civili dei nostri domini, in gratificazione dei servigi, che ci avranno fedelmente renduti; ma eziandio a quei fanciulli che si saranno distinti nelle scuole primarie o secondarie del nostro regno.

28. Gli alunni saranno mantenuti interamente a spese del collegio, senza che le loro famiglie si abbiano ad interessare per nulla, nè anche in caso di malattia. Bensì al loro ingresso saranno obbligati a portare nel collegio un

letto completo, l'uniforme giusta il modello fissato con questa legge, la biancheria, e gli altri mobili per uso della persona, come sarà regolato colle istruzioni particolari, citate nell'art. 7.

29. Gli alunni a pagamento saranno presentati al Rettore dai loro genitori, tutori o curatori, o con espresso mandato scritto di coloro che hanno sopra di essi il dritto di patria potestà, o di tutela, ed anche per invito, che ne faccia il Magistrato competente. Il Rettore prenderà le informazioni convenevoli, e ne renderà conto all'Intendente per essere autorizzato ad ammetterli.

30. Accordiamo la facoltà ai Rettori di ammettere ad udire le lezioni dei professori, anche i giovanetti, che non appartengono ai collegi, ma debbono esser presentati da coloro che ne hanno l'autorità legittima, e prima di accordare questa facilitazione alla pubblica istruzione, è tenuto il Rettore di prender conto dei loro costumi, e se abbiano le disposizioni convenevoli a studiar con profitto.

31. I giovanetti così ammessi non potranno andare in altre parti del collegio che nelle scuole, alla cui polizia saranno soggetti, e non porteranno l'uniforme del collegio. Potrà il Rettore licenziarli sopra il rapporto dei professori; ed un'assenza di quattro lezioni consecutive senza causa legittima è motivo sufficiente di esclusione.

32. Gli esterni, di cui si parla nei due articoli precedenti, non saranno tenuti ad alcuna contribuzione, ma saranno presi su i fondi della dotazione dei collegi carlini cinque il mese per ogni scolare esterno legittimamente ammesso alle lezioni, ed il totale sarà diviso tra i professori, come supplemento di onorario.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

33. Al finir dell'anno si terrà in ciascun collegio una solenne adunanza, nella quale saranno esaminati quei collegiali che il Rettore dovrà indicare. A questa adunanza assisteranno l'Intendente, l'Arcivescovo, ed il Generale comandante della provincia, il Vescovo, i Presidenti dei Tribunali, ed i Sindaci dei rispettivi paesi.

34. I premi e i distintivi di onorificenza saranno distribuiti dal personaggio più degno, che interverrà nell'adunanza.

35. Il Rettore terminato l'esame, alla presenza di tutto il congresso, presenterà all'Intendente la lista di quei collegiali, che dietro una lodevole applicazione, meritar possono la sovrana beneficenza di passare in alcuno di quei stabilimenti, destinati da Noi, per dare l'ultimo grado di perfezione a quello stato cui saranno chiamati dalle favorevoli disposizioni dei loro talenti, e dalla volontà delle proprie famiglie, alle quali appartengono

1.° I seminarj.

2.° La scuola reale militare, che sarà stabilita nel nostro palazzo di Caserta.

3.° La scuola politecnica, stabilita nella capitale per quei giovani che sono destinati al servizio della marina, dell'artiglieria, e del genio militare, e civile.

4.° La scuola delle belle arti che sarà stabilita nel nostro palazzo detto degli Studi.

5.° Un convitto per la classe di coloro, che vogliono applicarsi al foro.

6.° Un convitto per gli alunni di chirurgia e medicina.

36. Le regole pel buon ordine di questi pubblici stabilimenti, e le condizioni per esservi ammessi, saranno determinate con una legge particolare.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli a 30 Maggio 1807. *Firmato* GIUSEPPE. Da parte del Re *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI. Pubblicata a sei giugno 1807.

(N. 15)

Con DECRETO in data di Napoli de' 23 giugno 1807 si assegnano per dote del Collegio da stabilirsi nel soppresso monastero dei Celestini di Sulmona , vari censi e crediti, esistenti nelle due provincie di Aquila e di Chieti.

(N. 16)

DECRETO, con cui il conservatorio di Musica stabilito in Napoli vien dichiarato Conservatorio Reale.

Napoli 30 giugno 1807

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ,

Vista la legge de' 30 maggio corrente anno, relativa allo stabilimento de' Collegi Reali ; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il conservatorio di musica stabilito in questa capitale è dichiarato *Conservatorio Reale*. La sua amministrazione sarà regolata con la stessa norma, e stabilimenti prescritti pe' collegi nell' indicata legge de' 30 maggio.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato*, firm. F. RICCIARDI.

(N. 17)

Con DECRETO dato da Napoli il dì 10 luglio 1807 si specificano i beni addetti alla dotazione del Collegio Reale nella Provincia di Terra d' Otranto.

(N. 18)

DECRETO *su i Religiosi , che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione*

Napoli 14 luglio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli , e di Sicilia.*

Visto l' art. 17 della legge de' 13 febbraio corrente anno, col quale si dà la facoltà alle case dei religiosi mendicanti di occuparsi dell' istruzione pubblica , e visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I religiosi del Regno, che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione , ne faranno la domanda per mezzo dei loro superiori al Ministro del Culto.

2. Qualora il Ministro del Culto troverà che si possa discendere alla domanda, salvo il buon ordine delle comunità religiose , ne farà inteso il Ministro dell' Interno.

3. Il Ministro dell' Interno prenderà i rischiaramenti circa l' abilità de' Religiosi proposti, e gli destinerà per l'escr-

cizio delle scuole primarie ne' luoghi di loro residenza a norma del nostro decreto de' 31 ottobre dello scorso anno, col quale fu prescritto, che le scuole pubbliche de' fanciulli in questa Capitale fossero affidate a' Religiosi di dieci conventi.

4. I Religiosi, che a tal ufficio saranno trascritti, godranno l' esenzione del coro, e quella graduazione, che dal superiore, che gli avrà proposti al Ministro del Culto, sarà stata contemporaneamente additata.

5. I nostri Ministri del Culto e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Firmato GIUSEPPE. Da parte del Re. *Il Segretario di Stato*, firmato — F. RICCIARDI.

(N. 19)

Con DECRETO , dato in Quisisana il dì 7 agosto 1807 si prescrive che gli Alunni nominati a piazza franca nel Real Collegio di Sulmona, fino a che questo non sia aperto, restino , o possono entrare in quello di Napoli.

(N. 20)

LEGGE , sullo stabilimento di una casa di educazione per le donzelle in ciascuna provincia del Regno.

Degli 11 agosto 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE, per la grazia di Dio Re di Napoli e di Sicilia , Principe francese , e Grand' elettore dell' Impero.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; udito il nostro Consiglio di Stato; abbiamo ORDINATO ed ORDINIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita in ciascuna delle nostre provincie una casa di educazione per le donzelle.

2. Queste case avranno una rendita annua di cinquemila ducati in beni stabili , censi , o rendite di capitali , che si destineranno da Noi.

3. L' educazione sarà data in ciascuna di queste case :

1.° A trenta donzelle nominate da Noi, e che saranno mantenute gratuitamente.

2.° A quelle , che vi saranno mantenute dalle loro famiglie , e che pagheranno una pensione di novantasei ducati.

4. Alcuna educanda non potrà esservi ammessa che dopo l' età di sette anni finiti sino a quella di dodici , e non potrà restarvi al di là de' diciotto.

5. I beni di questi stabilimenti saranno amministrati nello stesso modo di quelli de' collegi , stabiliti colla nostra legge de' 30 maggio del presente anno.

6. L' amministrazione e l' economia interna di queste case saranno confidate ad una direttrice , una vice-direttrice , ed un economo.

7. L' istruzione sarà data da quattro maestre residenti ; tre per insegnare a leggere e scrivere in italiano ; una per insegnare a leggere e scrivere in francese. Ogni maestra residente avrà due aggiunte per poterle supplire nelle loro funzioni , e che saranno di più in istato d' insegnare a cucire e ricamare , e le altre arti convenienti alle donne.

8. Indipendentemente dalle maestre residenti vi saranno per ogni casa sei maestri esterni , cioè :

Uno di disegno

Due di musica

Uno di aritmetica

Uno di geografia

Uno d' istoria.

9. La direttrice è incaricata particolarmente di vegliare affinchè l' educande esercitino tutti gli atti religiosi , che la Chiesa prescrive.

10. Le disposizioni relative alla polizia interna delle case, al vitto , ed al vestito dell' educande , alle funzioni particolari degl' impiegati , agli onorarii delle maestre o mac-

stri saranno successivamente determinati da particolari regolamenti da emanarsi da Noi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra Legge da Noi sottoscritta , e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli gli 11 agosto 1807.

Firmato GIUSEPPE. — Il Ministro di Giustizia firm. — M.A. CIANCIULLI — *Il Segretario di Stato*, firm. F. RICCIARDI.

(N. 21)

Con DECRETO , dato in Napoli a dì 13 ottobre 1807 si assegnano i fondi per la rendita di ventiquattromila ducati destinati colla legge degli 11 agosto corrente anno alla dotazione della casa di educazione di donzelle distinte stabilita in Aversa.

(N. 22)

Con DECRETO del 26 novembre 1807 , viene stabilita la dotazione del Collegio di Lucera in duc. 6000 : 22 , da diversi cespiti.

(N. 23)

DECRETO , con cui s' istituiscono nella città di Napoli , oltre le già esistenti , undici scuole pubbliche gratuite per le fanciulle.

Napoli 12 gennaio 1808

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il nostro decreto del 15 agosto 1806 sullo stabilimento delle scuole primarie in tutte le Comuni del Regno;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Vi saranno in questa Capitale , oltre le già esistenti , undici scuole pubbliche gratuite per le fanciulle , da stabilirsi nei monisteri o conservatorii , che fisseranno di accordo i nostri Ministri dell' Interno e del Culto.

2. Le mercedi da pagarsi alle maestre , e tutte le altre spese necessarie per l'apertura , e mantenimento delle scuole medesime , saranno a carico della città di Napoli , come si pratica per le altre Comuni del Regno , a norma dell'anzidetto decreto.

3. I nostri Ministri dell' Interno e del Culto sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. Firmato GIUSEPPE.
Il Segretario di Stato , firmato F. RICCIARDI.

DECRETO , con cui si prescrive che tutt' i beni addetti alla pubblica istruzione , continuino ad avere lo stesso destino , e servano per fondo alle scuole normali , e per dote ai collegi , e case di educazione delle donzelle .

Persano 20 gennaio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Tutt' i beni addetti alla pubblica istruzione, non incorporati coi nostri decreti ai reali demanî , nè esposti in vendita , continueranno ad avere lo stesso destino.

2. I beni medesimi formeranno il fondo per le scuole normali , che giusta il nostro decreto dei 15 agosto 1806 , devono essere conservate , e propagate , e serviranno per dote dei collegi e case di educazione delle donzelle , che in esecuzione delle antecedenti nostre leggi dei 30 maggio e degli 11 agosto 1807 devono fondarsi.

3. Nello stabilimento di ciascun collegio , o casa di educazione , saranno assegnati per dote almeno mille ducali in beni fondi, e il di più in capitali e censi , a norma delle citate nostre leggi.

4. I nostri Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto. Firmato GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* , firmato F. RICCIARDI

(N. 25)

Con DECRETO in data de' 20 gennaio 1808, nella Università degli studi di Napoli si erige una cattedra di letteratura antica e moderna, e se ne nomina professore il S. Angelo Marinelli col soldo di professore di 3.^a classe.

(N. 26)

DECRETO, con cui si dichiara non applicabile a quei religiosi, che s' impiegano per la pubblica istruzione, ciò che si dispose col decreto dei 28 settembre p. p. relativamente ai religiosi delle case soppresse.

Napoli 5 febbraio 1808

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il nostro decreto dei 28 settembre 1807 relativo alle pensioni dei religiosi delle case soppresse non è applicabile a quei religiosi, che impiegano la loro opera per la pubblica istruzione.

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato*, firmato F. RICCIARDI.

(N. 27)

DECRETO , con cui si stabiliscono altre sei scuole gratuite nei conventi di questa Capitale.

GIUSEPPE NAPOLEONE *Re di Napoli e di Sicilia.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Saranno stabilite delle scuole gratuite nei conventi di *S. Pasquale a Chiaia* , *S. Nicola Tolentino* , *S. Arcangelo a Bajano* , *la Pietra Santa* , *i Vergini* e *S. Severo di Capodimonte*.

2. Il Ministro del Culto passerà a quello dell' Interno la nomina di quei religiosi, che pel loro buon costume ed idoneità , crederà atti ad esser destinati maestri.

3. Il Ministro dell' Interno , dopo i rischiarimenti presi sulla loro abilità , gli destinerà ad esercitare la pubblica istruzione nei rispettivi loro conventi.

4. I religiosi , che verranno a tal ufficio trascelti, godranno , oltre la esenzione dal coro , la graduazione , che dal superiore che gli avrà proposti al Ministro del Culto , sarà stata contemporaneamente additata.

5. I nostri Ministri del Culto e dell' Interno , sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto. Firmato. — GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* , firmato. RICCIARDI.

(N. 28)

Con DECRETO in dato in Napoli il dì 8 marzo 1808 si determinano i fondi per la dotazione del collegio di Terra di Lavoro.

(N. 29)

Con DECRETO dato in S. Leucio il dì 27 aprile 1808 si determina la sede del collegio reale di Calabria Ultra nella città di Catanzaro nella casa de' Gesuiti.

(N. 30)

DECRETO, per la istituzione della Società Reale di Napoli.

Napoli 20 Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia.

Allorchè col nostro decreto de' 17 marzo 1807 fondammo l'Accademia di Storia e di Antichità per assicurare degli onori e delle ricompense a quel genere di studi, ch'è il retaggio proprio di questa nazione, ci riserbammo di estendere le nostre cure sulle altre parti dell'umano sapere;

Considerando che le scienze, la filologia e le belle arti si prestano un aiuto scambievole sì per la ricerca della verità, che per la perfezione del gusto, abbiamo giudicato che formar dovessimo una nuova istituzione, nella quale comprendendo l'accademia già da Noi stabilita, ed unendovi gli uomini meritamente distinti nelle scienze e nelle arti, si combinasse la vicendevole comunicazione in maniera che nessuno di essi fusse distolto da quegli studi, o da que' lavori, a cui siasi particolarmente applicato;

Abbiamo quindi **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Noi fondiamo nella nostra buona città di Napoli una istituzione di scienze, di filologia, e di arti, che sarà detta *Società Reale di Napoli*.

2. Riserbiamo a Noi, ed a' nostri successori il titolo di protettore della Società Reale.

3. L'Accademia di Storia e di antichità creata con nostro decreto de' 17 marzo 1807 sarà incorporata nellá Società Reale di Napoli.

Niun'altra istituzione addetta a letteratura, scienza, o arti; niuna scuola o stabilimento d'istruzione potranno prendere ne' nostri stati il titolo di Società o di Accademia Reale.

4. La Società Reale sarà divisa in tre accademie, cioè:

Una di storia, e belle lettere.

Una di scienze.

Una di belle arti.

5. Ciascuna delle tre accademie si suddividerà in sezioni corrispondenti alle scienze ed arti, che le sono attribuite.

6. L'accademia di storia e belle lettere sarà composta di venti membri residenti: quella di scienze di ventiquat-

tro; quella di belle arti di dieci. Avrà ognuna un Segretario perpetuo nominato da Noi tra gli accademici. Questi tre segretarii riuniti formeranno l'assemblea economica della Società Reale. Potrà ognuno avere de' soci esteri, il numero de' quali non oltrepassi la metà de' membri residenti; ed uno o due corrispondenti per ogni provincia del regno.

7. Si farà da Noi la prima nomina de' membri residenti. Le nomine successive ai posti vacanti, e quelle degli associati esteri e de' corrispondenti, si faranno dagli accademici a pluralità di voti. Tali nomine dovranno esser da Noi confermate.

8. I membri, che comporranno la Società Reale, godranno delle medesime prerogative e degli stessi onori e diritti accordati col Nostro decreto del 17 marzo 1807 all'Accademia di Storia e di antichità.

9. Ciascuna delle tre accademie si unirà in sezione privata ordinariamente in ogni quindici giorni, e straordinariamente secondo il bisogno nell'appartamento che sarà loro destinato nel palazzo de' Regi Studi.

Ognuno nominerà il proprio Presidente, le di cui funzioni dureranno tre mesi; e di più fisserà in ciascun anno due premii per altrettanti quesiti, che verranno proposti, e che saranno stati prima approvati da Noi. Tali quesiti saranno comunicati a tutti i membri della Società, ciascuno de' quali avrà diritto di concorrere ai premii.

10. La distribuzione de' premii si farà in sessione pubblica, nella quale il Segretario perpetuo dell'Accademia in funzione renderà conto delle applicazioni di essa, e dei progressi della istituzione. Le altre accademie vi assisteranno.

11. La sessione pubblica dell'Accademia di Storia e di Belle Lettere si terrà il dì 15 di gennaio di ogni anno. Quella dell'Accademia di Belle Arti il dì 15 settembre.

12. La Società Reale si unirà in corpo due volte l'anno, il dì 30 dicembre ed il dì 30 giugno, per eleggere nel suo seno ed alternativamente nelle tre accademie un presidente, le di cui funzioni dureranno sei mesi. Egli riceverà i conti ed i rapporti dell'assemblea economica; e proporrà le mutazioni, che stimerà doversi fare dalla Società Reale convocata, sugli oggetti del suo interno regolamento.

13. Presiederà alle sessioni pubbliche delle accademie, ed alle sessioni dell'intero corpo il presidente della Società Reale. Alle sessioni particolari presederanno quelli delle accademie.

14. I regolamenti e statuti di polizia interna da proporsi dalle accademie o dalla Società Reale, saranno sottoposti dal Ministro dell'Interno alla nostra approvazione.

15. I membri della Società Reale vestiranno un abito di coloro *bleau* chiaro con ricamo verde.

16. La dotazione attuale dell'Accademia di Storia e di antichità apparterrà alla Società Reale, ed il nostro Ministro dell'Interno ci proporrà un progetto di decreto per aumentare una tal dotazione, se fia di bisogno.

17. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIUSEPPE. *Il Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 31)

DECRETO, per la erezione di una cattedra di teorie generali della storia naturale dimostrate colle osservazioni nella regia Università degli Studi.

Napoli 20 Settembre 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Tra le cattedre di prima classe della nostra Università degli Studi ve ne sarà dal prossimo novembre in poi una delle teorie generali della storia naturale dimostrate colle osservazioni.

2. È nominato professore della medesima il signor Filippo Caulini, il quale dovrà trasmettere al museo di storia naturale colla convenevole descrizione gli oggetti raccolti, analizzati e dimostrati.

3. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N 32)

DECRETO, per lo stabilimento di una seconda cattedra di
medicina pratica nella Università degli Studi.

Portici 9 Novembre 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Considerando che l'insegnamento della medicina pratica non può compiersi da un solo professore nel corso di due anni a norma della disposizione del decreto dei 31 ottobre 1806. Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Tra le cattedre di seconda classe della nostra Università degli Studi ve ne sarà una seconda di medicina pratica.

2. È nominato professore della suddetta cattedra il signor *Emmanuele Scotti*, già professore di fisica nella stessa Università, il quale cesserà di godere del soldo di ritiro accordatogli col decreto degli 11 dicembre 1806.

3. I nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 33)

DECRETO, con cui si stabilisce una cattedra di agricoltura
nella regia Università degli Studi.

Napoli 20 Dicembre 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo
DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Vi sarà nella regia Università degli Studi una
cattedra di agricoltura, ove s'insegnerà quest'arte primi-
tiva del genere umano coi principii fisici, e se ne faranno
le dimostrazioni nel real giardino delle piante.

2. Il *P. Nicola Onorati* è nominato professore di agricoltura,
col trattamento di ducati dugento l'anno.

3. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'ese-
cuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPO-
LEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* F. RICCIARDI.

(N. 34)

DECRETO, *per lo mantenimento e migliorazione
delle Scuole nautiche di Sorrento.*

Napoli 20 Giugno 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Volendo dare alle scuole nautiche di Sorrento quella estensione e quel grado di miglioramento e di lustro che l'importanza e l'utilità di tale stabilimento esige; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Continueranno ad esservi nel Piano di Sorrento due scuole nautiche, una nel luogo detto Meta, e l'altro in Carotto.

2. Le scienze che gratuitamente vi saranno insegnate, verranno divise in quattro classi nel modo seguente.

Nella prima s'insegnerà leggere e scrivere, i primi elementi di gramatica italiana e le prime quattro operazioni dell'aritmetica. Il corso di tali istruzioni sarà terminato in un anno.

Nella seconda la continuazione della gramatica italiana, la scrittura, l'aritmetica completa, la geometria piana, e la lingua francese. Le scienze addette a questa classe saranno insegnate in due anni.

Nella terza s'insegnerà la geometria solida, escluso il trattato delle volte, l'algebra fino alle equazioni indeterminate di secondo grado, il trattato de'logaritmi, e la lin-

gua francese. La durata di queste lezioni sarà anche di un anno.

Nella quarta ed ultima scuola sarà insegnata la trigonometria piana e la sferica, la geografia, un trattato di sfera celeste e la nautica. Queste scienze saranno insegnate nel corso di due anni.

3. Vi sarà un professore per ciascuna delle anzidette classi, oltre di quello di lingua francese.

4. La scuola de' primi rudimenti stabilita nel luogo detto *Albori* continuerà ad esistervi come al presente.

5. Verranno aumentati i fondi addetti attualmente al mantenimento di queste scuole in annui ducati cinquecentoventi; le rate mensuali de' quali saranno portate su i *budgets* del nostro Ministro dell'Interno, fino a che non istimeremo di provvedere con altri mezzi a questa spesa.

6. Il nostro Ministro dell'Interno ci presenterà un regolamento indicante i soldi de' professori e de' maestri, i trattati che debbono insegnare, ed ogni altro divisamento relativo al buon ordine ed al miglior mezzo d'istruzione delle dette scuole.

7. Verrà da Noi destinato un ufficiale della nostra marina per ispettore delle Scuole nautiche. Egli darà conto al nostro Ministro dell'Interno de' progressi de' giovani, e gli proporrà que' miglioramenti di sistema che l'esperienza potrà suggerire.

8. Saranno ne' nostri arsenali e cantieri facilitate ai giovani che frequentano le scuole nautiche le cognizioni di pratica relative alla costruzione ed all'armamento de' legni.

9. I nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 35)

DECRETO , *che contiene alcune disposizioni per la Società reale e per le tre accademie che la compongono.*

Napoli 10 Luglio 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. La presidenza della Società reale e quella delle tre accademie che la compongono durerà un anno.

2. Oltre i socii ordinarii e corrispondenti vi sarà una classe di socii onorarii.

3. A questa classe apparterranno:

1.º Tutti coloro che distinti per le loro cognizioni o per opere date alla luce, saranno, a giudizio delle rispettive accademie, creduti meritevoli di essere presentati alla nostra approvazione per titolo di accademico.

2.º A questa stessa classe apparterranno que' socii ordinarii che sono domiciliati stabilmente fuori de' nostri Stati.

3.º Finalmente potranno appartenere alla medesima quei socii ordinarii che o per pubbliche cariche o per altri motivi vorranno sgravarsi dalle funzioni accademiche.

4. I mesi di maggio e di ottobre saranno feriatì.

5. Vi sarà un Consiglio di Amministrazione, al quale i Segretarii perpetui proporranno tutti gli affari che riguar-

dano la società: e questo Consiglio sarà composto de' tre Segretarii e de' Presidenti delle tre accademie.

6. I gettoni di presenza sono fissati a ducati sei l'uno.

7. I premi da darsi agli autori delle memorie non potranno eccedere i ducati cencinquanta pe' primi, e ducati sessanta l'uno pe' secondi. Potrà poi darsi *l'accessit* (e far menzione onorevole ne' processi verbali degli autori) a quelle memorie che ne saranno credute meritevoli dalle rispettive accademie.

8. La biblioteca particolare della Società reale sarà unicamente composta dalla raccolta delle memorie e dagli atti delle altre Accademie di Europa.

9. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 36)

DECRETO, per proteggere e migliorare la biblioteca
di S. Angelo a Nilo.

Parigi 18 Dicembre 1809.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. La biblioteca di S. Angelo a Nilo, come quella che dal suo fondatore fu destinata ad uso del pubblico, ed a questo titolo è stata aumentata dalla liberalità de' pii di-

sponenti, sarà da ora in avanti sotto la nostra immediata protezione.

2. Saranno aggiunti alla medesima que' libri duplicati de' monasteri soppressi che giudicherà il nostro Ministro dell' Interno; il quale, visto lo stato attuale de' fondi addettile, è autorizzato a migliorargli sul suo *budget* per una sovvenzione mensile non maggiore di ducati 100, tanto per lo esatto pagamento degl' impiegati, quanto per l' acquisto di nuovi libri.

3. Il bibliotecario sarà nominato da Noi. Le persone chiamate all' amministrazione dai pii disponenti, conserveranno i soli dritti onorifici.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 37)

DECRETO *per lo stabilimento di una scuola
d'arti e mestieri.*

Napoli 14 maggio 1840.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Udito il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Sarà stabilita una scuola d'arti e mestieri , che avrà per oggetto di formare de' buoni artefici e de' maestri d'opera in un locale di questa Capitale, da proporsi d'acordo dai nostri Ministri dell' Interno e delle Finanze.

2. Lo stabilimento sarà in tutte le sue parti sotto l' autorità del Ministro dell' Interno.

3. Gli allievi che vi saranno ammessi dovranno avere un' età minore di anni dodici , e saranno distribuiti relativamente all' istruzione in tre classi.

4. Nella prima classe s' insegnerà loro a leggere , a scrivere , ed i primi elementi della gramatica italiana. Nella seconda agli studj precedenti saranno aggiunti le quattro

regole dell'aritmetica e la teorica delle frazioni. Nella terza saranno anche istruiti nella geometria e negli elementi del disegno.

5. Gli allievi passeranno in seguito allo studio delle arti e de'mestieri. Saranno a questo effetto stabilite nella scuola tre officine.

1.° Officina di fabbri , limatori , fonditori e tornitori di metallo.

2.° Officina di falegnami di opera grande , e di opera minuta , di macchine e di mobili , e di tornitori in legno.

3.° Officina di carrozzaio , carradore e sellaio.

6. Gli allievi saranno distribuiti in queste officine , e nelle arti che vi si praticano , secondo le inclinazioni e le disposizioni che i capi in essi riconosceranno. Il lavoro delle officine sarà di otto ore al giorno. Due altre ore al giorno saranno impiegate allo studio della teoria delle arti. S' insegnerà a quest' effetto la geometria descrittiva applicata alle arti, il disegno e l'acquarello per le piante e per le macchine.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

SEZIONE I.

7. La Scuola sarà amministrata e diretta da
un direttore de' lavori ,
un provveditore ,
i capi delle officine ,
un guarda-magazzino.

Vi saranno inoltre de' professori e de' maestri per le istruzioni prescritte negli articoli precedenti.

SEZIONE II.

Del provveditore.

8. Il provveditore sarà incaricato d' invigilare al mantenimento , all' alloggio ed alla sussistenza degli allievi, alla conservazione della loro salute e de' costumi loro , ed a tutte le parti del servizio nello Stabilimento.

SEZIONE III.

Del direttore de' lavori.

9. Il direttore de' lavori sarà incaricato della condotta de' lavori : invigilerà all' istruzione relativa alle arti e mestieri : farà i disegni in piante e spaccati , e compilerà i dettagli degli oggetti da eseguirsi, dirigendo e somministrandone tutte le spiegazioni necessarie a' capi delle officine. Dimostrerà i suoi disegni ed i suoi dettagli agli allievi , e gli eserciterà ad eseguirgli , ed a tracciare e distribuire le opere che ne costituiscono i soggetti.

SEZIONE IV.

De' capi delle officine.

10. I capi delle officine saranno sotto gli ordini del direttore de' lavori. Essi si conformeranno esattamente nell' esecuzione de' lavori a' disegni ed a' dettagli del direttore,

e saranno obbligati ad assistere alle officine , durante il tempo del lavoro , per dirigere ed istruire gli allievi.

TITOLO III.

DEGLI ALLIEVI.

SEZIONE I.

Della formazione degli allievi in compagnie.

11. Per tutti gli esercizi relativi allo studio delle arti , ed alla pratica loro , gli allievi saranno distribuiti in compagnia di ventisette individui ciascuna.

12. Ogni compagnia sarà composta di un sergente , di due caporali , e di ventiquattro allievi — Essa sarà suddivisa in due sezioni , composte ciascuna di un caporale e di dodici allievi destinati allo stesso mestiere.

13. I sergenti ed i caporali saranno scelti fra gli allievi i più distinti per l' esperienza, pel grado d'istruzione e per l' abilità — Il resto degli allievi sarà distribuito in sei classi , di numero , per quanto è possibile , uguale , secondo l' ordine del merito e delle disposizioni di ciascuno. Perchè un' allievo sia messo in una di queste classi, si richiede che abbia assistito per un anno agli esercizi relativi alla pratica delle arti.

14. La distribuzione degli allievi in classi , e la destinazione delle compagnie e delle sezioni a ciascun mestiere sarà fatta dal provveditore e dal direttore dei lavori , dietro l' approvazione del Ministro dell' Interno.

15. Gli allievi che non avranno partecipato per un anno

agli esercizi della pratica delle arti, formeranno una classe particolare col nome di soprannumerari — Per essere ammessi in questa classe gli allievi debbono avere almeno dodici anni finiti.

16. Oltre agli allievi che saranno mantenuti a spese del Governo, e che saranno degli orfani, ovvero saranno presi fra i figli degli artisti poveri o caricati da una troppo numerosa famiglia, potranno anche essere ammessi nella scuola a titolo di pensionari, pagando una somma di quarantotto ducati ogni anno, per trimestre, de' fanciulli, che i loro parenti o tutori destineranno ad imparare uno de' incstieri indicati. Questi allievi pensionari saranno soggetti agli stessi regolamenti di quelli mantenuti a spesa del Governo.

17. Alla fine di ciascun semestre il direttore dei lavori in presenza del provveditore farà un esame de' sergenti, caporali ed allievi. Questo esame si aggirerà sulle cognizioni delle arti, e sull'abilità nel praticarle. Gli allievi saranno promossi a' gradi ed alle classi superiori, secondochè ne saranno conosciuti capaci per mezzo di questo esame. I sergenti, i caporali e gli allievi che non avran fatto alcun progresso, discenderanno alle classi inferiori. Si conserverà registro delle date, nelle quali ciascun allievo sarà passato in ciascun grado o in ciascuna classe.

18. I sergenti condurranno le loro compagnie nelle officine alle ore stabilite dal regolamento; faranno l'appello; e rimetteranno il notamento degli assenti al direttore dei lavori che lo trasmetterà al provveditore.

19. Ogni allievo che nel corso di un mese avrà senza legittima causa mancato sei volte di trovarsi all'appello, o di adempire al lavoro che gli sarà stato assegnato, sarà

privato della decima parte di ciò che gli è attribuito negli articoli seguenti sul prodotto della rendita degli oggetti fabbricati e delle giornate di lavoro.

20. In ogni anno degli esaminatori nominati dal Ministro dell' Interno sceglieranno fra i sergenti, fra i caporali e gli allievi di prima classe cinque soggetti , a' quali il Ministro rimetterà delle patenti di aspiranti. Durante il primo anno che seguirà la loro nomina , gli aspiranti saranno aggiunti al direttore de' lavori, e faranno sotto i suoi ordini le parti del servizio , delle quali egli crederà a proposito incaricargli.

21. Durante quest' anno , gli aspiranti continueranno ad esser nudriti e vestiti a spese della scuola. Essi avranno un alloggio separato da tutti gli altri nello stesso locale relativamente alla comunicazione esterna. Durante il secondo anno che seguirà la loro nomina , saranno messi nelle principali officine della capitale per istudiare e paragonare i processi delle arti. Alla fine del secondo anno saranno di nuovo esaminati ; e quelli che ne saranno trovati degni , avranno una patente di capacità nell' arte e mestieri che avranno esercitato.

22. Quelli che avranno ottenuto queste patenti , saranno impiegati in preferenza ne' lavori che sono fatti a conto del Governo.

SEZIONE II.

Mantenimento degli allievi.

23. I fondi destinati al mantenimento degli allievi, a' trattamenti del provveditore , del direttore de' lavori , de' professori ed istruttori e degli altri impiegati dello stabilimen-

to , all'acquisto delle materie prime, ordegni e strumenti, e ad altre spese, sono fissati alla ragione di sessanta ducati l'anno per ciascun allievo di qualunque classe e grado.

24. Oltre a questo fondo annuo , sarà assegnato alla scuola un fondo straordinario di ducati seimila per le prime spese della fondazione , ed applicabile agli oggetti qui sotto designati.

1.° Per la compra degli strumenti ed ordegni.	3000
2.° Per la compra delle materie prime.	1000
3.° Per le spese del primo stabilimento	1400
4.° Per le spese imprevedute.	600
	<hr/>
	6000

25. Il prodotto della vendita degli oggetti fabbricati ed il salario delle giornate di lavoro appartengono agli allievi. Ne sarà solamente detratto l'importo delle materie prime somministrate per esser messe in opera, e le spese di conservazione o di rimpiazzo degli strumenti ed ordegni.

26. Questo prodotto sarà perciò versato nella cassa particolare che sarà stabilita. Alla fine di ciascun anno si faranno le detrazioni indicate nell' articolo precedente : ed il resto , sullo stato che ne sarà fatto dal direttore o dal provveditore, ed approvato dal Ministro dell' Interno, sarà conservato per esser rimesso gli allievi nell' uscir dalla scuola. La distribuzione di questi fondi sarà fatta nella seguente proporzione.

Gli aspiranti avranno diritto a ducati sei al mese ; presi sulla somma totale. Il resto sarà diviso egualmente fra le compagnie: e la somma che spetterà a ciascuna compagnia

sarà divisa fra gli allievi delle differenti classi che la compongono, nel modo che sarà stabilito ne' regolamenti.

27. I pensionari avranno diritto a questa distribuzione, come gli allievi mantenuti a spese del Governo.

TITOLO IV.

DELLE PROVVISI. E.

28. Sei mesi prima il direttore de' lavori farà uno stato delle materie, ordigni e strumenti di ogni specie necessari al mantenimento delle officine. Il provveditore vi apporrà il visto e lo trasmetterà al Ministro per essere autorizzato a comperare queste materie. Sarà messa a disposizione del provveditore una somma determinata per provvedere alle spese imprevedute ed urgenti.

29. Tutti gli oggetti somministrati saranno ricevuti nel magazzino in presenza del Direttore de' lavori, che potrà rifiutare quelli che non avranno le qualità stabilite negli appalti co' fornitori. Il pagamento non potrà esser fatto che sulla ricevuta del guarda magazzino segnata dal direttore de' lavori, che resterà nelle mani del provveditore.

30. Allorchè uno de' capi delle officine avrà bisogno di prendere qualche oggetto dal magazzino, ne farà la domanda al direttore da lavori che vi apporrà il visto, specificandone la quantità. Questa domanda sarà comunicata al provveditore che vi metterà il visto buono, e ne disporrà la liberazione.

31. Il guarda-magazzino farà segnare sotto ciascun buono la ricevuta dal capo dell'officina al quale sarà stata consegnata la materia specificata nella domanda, e ne conser-

verà registro. Egli conserverà anche un registro colle formalità medesime di tutti gli oggetti fabbricati, tanto per quelli che sono immessi nel magazzino, quanto per gli altri che n'escono. Sarà fatta menzione su questo registro del loro valore comparativamente al prezzo delle materie ed a quello della mano d' opera.

32. Ciascun allievo avrà un assortimento degli strumenti necessari all' arte che esercita : esso dovrà aver cura di conservargli nel migliore stato di servizio.

33. I capi delle officine sono tenuti a dar conto delle materie che saranno state consegnate loro ogni qual volta ne saranno richiesti dal direttore o dal provveditore.

34. Il direttore de' lavori sarà obbligato a giustificare l'uso o l'esistenza nelle officine di tutte le materie liberate dal guarda magazzino per esser messe in opera.

35. Il nostro Ministro dell' Interno suggerirà i fondi che dovranno essere destinati a questo stabilimento.

36. L' anzidetto nostro Ministro e quello delle Finanze sono incaricati dall' esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. Da parte del Re. *Il Segretario di Stato*, firmato, PIGNATELLI.

(N. 38)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 6 maggio 1810 si concede ai collegi ed agli altri Stabilimenti addetti alla pubblica educazione i privilegi per la riscossione delle loro rendite che sono stati conceduti a' Comuni ed agli ospizi co' decreti de' 21 dicembre 1809 e de' 30 aprile 1810.

(N. 39)

*DECRETO per lo stabilimento di un Collegio di allievi medici ,
chirurghi e farmacisti nell'Ospedale degl' Incurabili.*

Napoli 14 maggio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilito in Napoli un collegio di allievi medici , chirurghi e farmacisti nell' Ospedale degl' Incurabili e negli edifici contigui.

2. Gli allievi saranno instruiti in tutto ciò che riguarda l' organizzazione e la fisica dell' uomo , i segni ed i caratteri delle malattie, i mezzi curativi conosciuti, la proprietà delle piante e delle droghe usuali , la chimica medicinale. Essi praticeranno inoltre le operazioni anatomiche , chi-

rurgiche e chimiche ; osserveranno la natura dalle malattie e ne seguiranno il trattamento nel detto ospedale de-
gl' Incurabili.

3. L' intero insegnamento durerà cinque anni per gli allievi medici e chirurghi, e tre per gli allievi farmacisti. Esso sarà dato dai rispettivi Professori, ciascuno dei quali avrà un aggiunto o ripetitore , perchè le lezioni e le altre pratiche delle quali dovranno gli allievi occuparsi , non sieno giammai interrotte.

4. La scuola avrà una biblioteca, un gabinetto anatomico , una serie d' istrumenti ed apparati chirurgici, una collezione di storia naturale medicinale , ed un laboratorio chimico. Tutti gli oggetti che riguardano questi stabilimenti , e che trovansi negli altri soppressi ospedali della capitale saranno riuniti ed addetti all' uso del collegio de-
gl' Incurabili.

5. Il Collegio avrà un direttore, un cancelliere bibliotecario , un economo e de' prefetti. Le attribuzioni e le incombenze di ciascuno di questi impiegati saranno determinate in un regolamento particolare.

6. Esso sarà aperto nel mese di ottobre del corrente anno 1810. Il numero degli allievi che vi saranno instruiti sarà di centoventi , compresi quelli cui saranno concesse delle piazze franche. Il numero di questi ultimi non potrà esser maggiore di quarantacinque.

7. Gli allievi a pensione saranno presi da tutte le provincie del Regno , secondo le popolazioni. Le piazze franche saranno distribuite in modo che tutte le provincie ne abbiano un numero uguale, eccetto quella di Napoli che ne avrà un numero doppio di ciascheduna di tutte le altre. Gli allievi farmacisti non saranno mai a piazza franca. Cia-

scuna provincia non potrà averne nel Collegio più di due nel tempo stesso: ed il loro numero non sarà mai maggiore di diciotto, nè minore di dodici.

8. Tutti gli allievi non potranno essere ricevuti nel collegio prima di aver compiuti i quindici anni, nè dopo l'età di anni venti. Il modo della nomina tanto per quelli a pensione, quanto per gli altri a piazza franca, gli esami a' quali dovranno precedentemente esser soggetti, ed i requisiti che dovranno esibire, saranno indicati nel regolamento nominato nell' art. 5.

9. Gli allievi medici e chirurghi a pensione o a piazza franca saranno distribuiti in cinque classi, ed in tre i farmacisti. Questa distribuzione sarà relativa all' antichità di Collegio, grado d' istruzione e natura degli studî, e nel tempo stesso alla somma de' mensili da pagarsi dagli allievi pensionisti, ed alla natura del servizio. Gli allievi medici e chirurghi a pensione pagheranno, durante il tempo che saranno conservati nella prima classe, ducati sei per ogni mese; ducati quattro e due, allorchè si troveranno nelle classi seguenti; e saranno considerati come gli allievi a piazza franca, durante il tempo che resteranno nelle ultime due classi. Gli allievi farmacisti a pensione pagheranno analogamente, durante il tempo che rimarranno nella prima classe ducati sei; ducati quattro nella seconda, e saranno riguardati come quelli a piazza franca, quando si troveranno nell' ultima classe.

10. Il Collegio avrà un Consiglio di Amministrazione composto del direttore, dell' economo, del cancelliere e bibliotecario, e di due altri membri che saranno nominati da Noi fra i medici professori della scuola. Il direttore farà da presidente. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione saranno determinate nel regolamento stesso dell' art. 5.

11. Il collegio con tutti i suoi annessi dipenderà direttamente dal Consiglio degli Ospizi Civili, e sarà fra le attribuzioni del nostro Ministro dell' Interno.

12. Questo nostro Ministro ci proporrà i fondi che dovranno servire tanto alle spese di primo stabilimento, quanto al mantenimento del collegio.

13. Il nominato nostro Ministro è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE. Da parte del Re *Il Ministro Segretario di Stato* Firmato—PIGNATELLI.

(N. 40)

DECRETO *per la conservazione e miglioramento del Collegio italo-greco di S. Benedetto — Ullano.*

Scilla 8 giugno 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Considerando i vantaggi recati per l' addietro dal Collegio italo-greco di S. Benedetto Ullano alla coltura delle lettere, soprattutto fra le popolazioni albanesi di questo nostro regno, che è in nostra cura di proteggere; e volendo che questo Stabilimento sia non solo conservato, ma fornito benanche di tutti i mezzi che bisognano per essere restituito al suo antico stato di floridezza;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue;

ART. 1. Il collegio italo-greco di S. Benedetto-Ullano

sarà trasferito nel soppresso convento de' Domenicani di Altomonte.

2. Le annue prestazioni che dal suddetto Collegio si pagano ai nostri demani , di ducati duemila , col titolo di pensione al monte frumentario , di ducati dugento per vitalizio de' Religiosi Basiliani di Monteleone , e di ducati settantacinque dovuti al soppresso monistero di S. Agripino di Napoli , gli sono rilasciate.

3. Quella parte de'beni attualmente posseduta da questo collegio che un tempo apparteneva alla Badia di S. Adriano , sarà commutata in valore con una quantità uguale di beni de' soppressi Domenicani di Altomonte.

4. Questo Stabilimento è messo fra le attribuzioni del nostro Ministro dell' Interno che presenterà alla nostra approvazione i regolamenti co'quali dovrà esser diretto.

5. Il nominato nostro Ministro e quello delle Finanze sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.* Da parte del Re *Il Ministro Segretario di Stato,* firmato — PIGNATELLI.

(N. 41)

DECRETO, *per lo stabilimento d'una casa di educazione per le donzelle nella Città di Reggio.*

Campo Reale di Piale 16 Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Sarà stabilita nel Convento de' soppressi Domenicani di Reggio in Calabria Ulteriore una casa di educazione per le donzelle dell'intero distretto.

2. Il nostro Ministro dell'Interno ci proporrà i fondi che dovranno costituire la dotazione di questa casa.

3. Il nominato Ministro e quello delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 42)

DECRETO, per lo stabilimento di una scuola secondaria di prima classe nella Città di Reggio per l'istruzione della gioventù.

Campo Reale di Piale 16 Luglio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Sarà stabilita una scuola secondaria di prima classe nel soppresso convento de' Basiliani del Comune di Reggio nella Calabria Ulteriore per l'istruzione della gioventù del distretto.

2. Il nostro Ministro dell'Interno ci proporrà i fondi che serviranno di dote a questa scuola.

3. Il nominato nostro Ministro e quello delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 43)

DECRETO *per lo stabilimento delle scuole primarie in tutte le Comuni del Regno.*

Campo reale di Piale 15 Settembre 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Saranno stabilite delle scuole primarie da' Comuni in tutta la estensione del regno.

2. Ne' comuni di terza classe gl' istitutori di queste scuole saranno gli stessi parrochi. Essi insegneranno a leggere ed a scrivere, le prime operazioni dell'aritmetica ed il catechismo di religione e di morale. Potrà però il nostro Ministro dell'Interno disporre che sieno suppliti da altre persone idonee, quando per legittimo impedimento, o per altre circostanze non potessero adempir bene a questa incombenza.

In tutti gli altri Comuni sarà data agli alunni la medesima istruzione, una col metodo normale, da istitutori che saranno nominati dallo stesso nostro Ministro.

3. I locali per le scuole primarie saranno sempre forniti da' Comuni stessi.

4. I salarii degl'istitutori saranno anche somministrati da' Comuni Quello degl'istitutori de' Comuni di terza classe sarà di ducati sei; e quello degli altri istitutori

che dovranno seguire il metodo normale , di ducati dieci mensuali.

5. Ne' comuni di terza classe ciascun alunno pagherà la retribuzione di un carlino al mese : ne' Comuni delle altre classi questa retribuzione sarà accresciuta di una quinta parte che sarà destinata a' salarii degl'istitutori giubilati.

6. I decurionati potranno concedere esenzione da questa retribuzione a quelli che non saranno in istato di pagarla. Questa esenzione però non potrà eccedere il quinto degli alunni ricevuti ne' Comuni di terza classe, ed il terzo in quelli delle altre due classi.

7. Il prodotto di questa retribuzione cederà in parte a beneficio del Comune, ed in parte sarà aggiunto al salario degl'istitutori; di modo che vada totalmente a profitto del Comune quando il numero degli alunni a pagamento non oltrepassi i trenta, e sia dato agl'istitutori il risultato delle retribuzioni di tutti gli altri alunni che saranno ammessi oltre questo numero.

8. Sarà detratto un quinto da quest'ultimo prodotto che costituirà un fondo di gratificazione da distribuirsi agl'istitutori che pel di loro zelo e pel profitto che avranno mostrato gli alunni loro, ne saranno creduti meritevoli.

9. I padri, le madri, i tutori o curatori saranno obbligati ad inviare i loro figli o pupilli alle scuole primarie, dichiarandone i nomi alle municipalità rispettive. Gl'istitutori ne conserveranno registro, indicando il giorno nel quale ciascun fanciullo avrà cominciato ad assistere alla scuola, l'assiduità loro ed il profitto che faranno.

10. Gli alunni non potranno esser ricevuti nelle scuole primarie prima dell'età di cinque anni compiti; e ne saranno congedati quando sarà stato conosciuto il loro pro-

fitto e stato d'istruzione. A quest'effetto saranno fatti in ogni anno de' pubblici esami da' censori e procensori che si nomineranno da Noi, e le di cui attribuzioni verranno determinate con un decreto particolare.

11. I sottintendenti sono specialmente incaricati dell'organizzazione di queste scuole, e renderanno conto dello stato loro ogni mese all'Intendente. Le amministrazioni municipali invigileranno loro immediatamente, e vi conserveranno l'esecuzione delle leggi e de' regolamenti delle amministrazioni superiori.

12. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 44)

DECRETO *per lo stabilimento di una casa di educazione in Catanzaro, destinata ad istituire nelle arti i fanciulli esposti dell' uno e dell' altro sesso.*

Capodimonte 11 settembre 1811.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Udito il nostro Consiglio di Stato :

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà eretta nel Comune di Catanzaro una casa di educazione destinata ad istruire nelle arti i fanciulli esposti dell' uno e dell'altro sesso pervenuti all'età di dieci anni compiti.

2. Il soppresso monistero del Carmine sarà addetto per locale de' maschi; e per quello delle donne il monistero di religiose della Maddalena, tuttavia esistente.

3. Saranno prelevati ducati tremila su i crediti arretrati del monte de' pegni dello stesso Comune, ed impiegati per ispese di primo stabilimento della casa suddetta.

4. Per ora sono assegnati a dotazione della casa medesima ducati novecento l' anno, pagabili come appresso.

Ducati 500 dallo stesso monte, nascenti dal prodotto annuale del 5 per cento che da oggi innanzi rimane fissato per interesse alla somma de' pegni.

Ducati 400 dalla cassa comunale di Catanzaro.

5. Gli assegnamenti riportati nell' articolo precedente saran soppressi appena che per legati, o altrimenti, la casa di educazione avrà acquistato una rendita sufficiente ai suoi bisogni.

Nella soppressione degli assegnamenti sarà preferito il Comune.

6. Il Ministro medesimo fisserà con particolari regolamenti l' entrata e l' uscita de' fanciulli , i metodi di educazione e d' istruzione , e quanto riguarda l' amministrazione dello stabilimento.

7. I nostri Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato firm.* PIGNATELLI.

(N. 45)

RAPPORTO e PROGETTO di Legge fatto nel 1811
dalla COMMISSIONE STRAORDINARIA.

S. R. M.

Principii generali.

IL regno, di cui il vostro valore vi ha dato il governo, o Sire, è stato grande una volta. Ha cessato di esserlo, quando, corrotti per la barbarie de' secoli gli ordini pubblici, ed abbandonata ogn'istruzione, la natural fertilità del suolo divenne fomento d'indolenza; e la naturale energia degli abitanti cagione di passioni feroci, e distruttive. Può ritornar grande, perchè i doni della natura sussistono ancora: basterà rendergli gli ordini, e le scienze: e V. M. nel tempo istesso, che ricompona gli ordini, ha cura di ristabilire la pubblica istruzione.

Senza l'istruzione, le migliori leggi restano inutili: esse potranno essere scritte; ma la sola istruzione può imprimerle nel cuore de' cittadini. La sola istruzione può far diventare volontà ciò che è dovere. La sola istruzione può renderci l'antica grandezza, e l'antica gloria. La natura ci ha dati tutt'i *capitali*; non ci manca che l'industria, cioè il sapergli conoscere, ed adoperare; e questo non può darcelo che l'istruzione.

Ma l'istruzione perchè sia utile dev'essere 1. *universale*, 2. deve esser *pubblica*, 3. deve esser *uniforme*.

1. È *universale*, se comprende tutte le scienze, tutte le arti. Il fine del sapere è l'agire. Se le scienze non ci servono nei più piccioli usi della vita, se non sono strettamente unite alle arti; o diventano quelle gloriosamente inutili, o rimangono queste imperfette. Noi diremo anche di più: restano imperfette anche le scienze, delle quali la prima base è sempre l'esperienza, figlia delle arti, e dell'uso della vita. Le arti al contrario diventano più oculate, e più diligenti sperimentatrici, quando dalle scienze ricevono l'acume necessario a far l'esperienze, e la diligenza indispensabile per poter restituire alle scienze medesime i risultati astratti delle esperienze fatte. Una delle caratteristiche de' secoli barbari è quella di non esservi alcun rapporto tra le scienze e le arti.

Noi adopriamo la parola *istruzione* nel suo più ampio significato; ed in ciò, oltre d'imitare tutta l'Europa colta, abbiam la gloria di seguire gli esempj domestici. I nostri Pittagorici, forse i più savj istruttori di tutta l'antichità, niuna parte della vita umana escludevano dalla pubblica istruzione.

In regni più vasti, forse la cura delle arti, e delle scienze è divisa; perchè la vastità di ciascuno di questi oggetti rende impossibile all'attenzione di un sol uomo di occuparsi di tutti e due: tra noi il dividerle non sarebbe necessario; trascurarne uno sarebbe male: quindi la necessità di riunirle insieme.

2. L'istruzione deve esser *pubblica*. Questo regno non ha mancato mai di grandissimi ingegni, i quali han vinta la barbarie degli uomini, e de' tempi. Quando le scienze, e le arti rovinavano insieme coll'impero Romano, all'urto de' barbari del settentrione, questo regno produsse l'ulti-

mo de' grandi uomini della civilizzazione antica, in Cassiodoro; e quando, dopo la lunga notte della barbarie, l'auro-
ra delle scienze incominciò a risorgere, nostri concittadini furono e *Telesio*, che primo in Europa scosse il giogo dell' Aristotelismo; e *Campanella*, che precorse Locke; e *Bruno*, che tante idee somministrò a Cartesio, ed a Leibnizio; e *Fontana*, che divide con Galileo la gloria dell' invenzione e dell' uso del telescopio; e *Bartoli*, a cui niuno può toglier la gloria di aver inventato il barometro; e *la Porta* vero fondatore della fisica sperimentale; e *Borelli*, che sì alto posto occupa nella storia delle scienze matematiche, e meccaniche; e *Tasso*, ec.

E tutti questi grandi uomini tanto fecero, mentre un governo sospettoso gli perseguitava; e mentre da tutt'altra via doveansi aspettare gli alimenti, fuorchè dallo studio delle scienze. Ma perchè la nazione non era istruita, essi fecero molto per la gloria loro, nulla o poco per l'utilità della patria; tra essi ed il popolo non eravi nè lingua intelligibile, nè mezzo alcuno di comunicazione.

È necessario dunque, che una nazione sia tutta intera istruita? Ne faremo forse di tutti i cittadini tanti sapienti? No: questo è stato un errore di molti; volevano ciò ch'era impossibile, e dannoso: impossibile, perchè non si può giungere alla perfezione nelle scienze, se non per la stessa via, per la quale vi si perviene in tutte le arti, cioè dividendo gli oggetti del lavoro, ed occupandosi di un solo; il che da un popolo intero non si può fare, poichè per sapere dovrebbe egli rinunciare ai mezzi di vivere: pernicioso, perchè rimanendosi il popolo a mezza strada, avremmo una nazione di mezzo sapienti; ed un mezzo sapiente, diceva Chesterfield, è un pazzo intero.

L'istruzione da che deve esser pubblica, non ne viene in conseguenza, che debba esser eguale in tutte le classi del popolo. È necessario, che vi sia un'istruzione per tutti, una per molti, una per pochi. La prima non deve formar del popolo tanti sapienti; ma deve solo istruirlo tanto, quanto basta, perchè possa trarre profitto dai sapienti. Quella de' pochi è destinata a conservare, e promuovere le scienze, le quali, siccome abbiám detto, non si perfezionano, se non da persone addette solamente ad esse. L'istruzione de' molti ha per oggetto di facilitare la comunicazione tra i pochi, ed i moltissimi. I grandi scienziati, sempre pochi, non possono essere a contatto immediato con tutto il popolo; molte loro utili scoperte non possono essere dal popolo comprese; molti precetti non sono mai eseguiti, se alla ragione non si unisce l'esempio di persona dal popolo conosciuta, e rispettata. Ad ottener tutto questo sono utilissimi i proprietarj, i quali con istruzione, e mezzi maggiori, e con maggiore autorità di esempio, dal seno della loro famiglia sono più facilmente in contatto cogli scienziati, e coi loro libri, e sono più efficaci a persuadere il popolo.

Quindi la divisione dell'istruzione pubblica in *sublime*, *media*, *elementare*; o volendo usare il linguaggio comune, *alta*, *secondaria*, *primaria*. Se togliete la prima, le scienze non si perfezioneranno mai; se l'ultima, diventeranno inutili pel popolo; se la media, renderete inutili tutte e due le precedenti; perchè nè gli uomini potran passare dalla bassa all'alta, nè le verità potran ritornare dall'alta alla bassa.

L'istruzione deve esser comune agli uomini, ed alle donne: lasciar queste ineducate, è lo stesso, che non vo-

ler educare gli uomini. Le donne sono , e saranno sempre le prime , e le più potenti nostre educatrici. Ma educar le donne al modo degli uomini , sarebbe lo stesso , che turbare l'ordine della natura ; educar tutte le donne allo stesso modo , sarebbe lo stesso , che invertire l'ordine della società. È necessario , che anche per le donne sianvi gradi diversi d'istruzione.

Dietro questi principj , si risolve la quistione tante volte agitata , se l'istruzione debba esser gratuita , o no.

L'istruzione è un bisogno di tutt'i cittadini , di tutto lo stato : dunque deve esser accessibile a tutti. Deve perciò esser gratuita per tutti ? No. Deve esser gratuita a tutti l'istruzione elementare , perchè è necessaria , ed utile a tutti. È utile a tutti la secondaria , e l'alta istruzione ? Esse sono utili a colui il quale ha mezzi , onde sussistere , e potersi dare interamente alle scienze ; o a quello , che dotato dalla natura d'ingegno trascendente , promette alle scienze , alle quali un impeto naturale lo chiama , nuova gloria , e nuovi fonti di utilità allo stato. Se un altro al contrario , senza mezzi di sufficiente fortuna , e senza ingegno , si destina alle scienze , le profanerà , cagionerà danno a se stesso , ed allo stato , che per aver in lui un cattivo letterato , perderà un utile cittadino. Che il governo dia l'istruzione gratuita all'uomo di molto ingegno e bisognoso , è giusto , ed è utile : non la darà all'uomo ricco , perchè sarebbe superfluo , ed ingiusto : la darà forse a quell'altro di cui abbiám parlato , ed a cui la prudenza pubblica , e privata dovrebbe consigliare di tenersene lontano ? L'istruzione dunque secondaria sarà pagata , perchè non deve esser gratuita ; sarà però pagata discretamente ; perchè l'istruzione , anche non gratuita , deve esser sempre *accessi-*

bile. Saranno esenti dal pagamento solamente coloro, i quali, o per proprio ingegno diano grandi speranze alla patria, o pe' servigj resi dai loro genitori, rappresentino sulla medesima grandi crediti.

Pare che in fatto d'istruzione c'inganni un'idea di soverchia generosità. A favor di chi l'adopriamo noi? Non vi sono che due classi di persone: uomini di molto ingegno, o di poco. I primi, non solo hanno l'istruzione gratuita, ma hanno anche de'soccorsi. I secondi, sono poveri, o ricchi. Se poveri il dar loro l'istruzione gratuita non basta; se ricchi, non la meritano. Facciam sì che tutta l'istruzione sia gratuita? Che vuol dir questo? Priviamoci di una rendita, che dar ci possono i ricchi, e coloro che non meritano soccorso: diminuisconsi i soccorsi ai poveri d'ingegno, si diminuisca l'attività, che si può dare a tutta l'istruzione, per risparmiare pochi ducati a chi o non merita, o non ha bisogno di largizione.

3. Finalmente l'istruzione deve esser *uniforme*.

Un'istruzione uniforme è nel tempo istesso più facile, e più efficace: più facile, perchè connettendo bene le idee, che formano il materiale della istruzione umana, dispensa da molte ripetizioni; più efficace, perchè dalla stessa retta connessione delle idee si conoscono più facilmente i loro rapporti, e si evitano più facilmente gli errori ne' nostri giudizi, le dispute degli studj nostri.

Ma questa uniformità può produrre gravi mali alle scienze medesime, e può ritardarne i progressi più che le dispute istesse. Di esempio ne sianò alcune scuole illustri, le quali nell'epoca di Bacone erano, per confessione di quest' uomo sommo, le migliori di tutte, ma rimaste per soverchio amore di uniformità sempre le stesse, si sono

trovate insufficienti tostochè le scienze han fatti ulteriori progressi. Tali scuole sacrificavano l'individuo allo spirito della corporazione.

L'uniformità della istruzione porta seco inevitabilmente la servilità per le antiche opinioni, l'opposizione ostinata alle nuove verità. Da questa soverchia uniformità, le decisioni dell'Università di Parigi contro Ramò, e tante altre decisioni di corpi letterarj contro l'inoculazione, contro l'emetico, contro contro che no?

Come si otterrà dunque quella tale uniformità, la quale faciliti l'istruzione universale, senza distruggere l'energia dell'individuo; faccia cessare le dispute, senza impedire i progressi della scienza; ci conservi tutto l'antico, senza *farci rimanere* (per usar l'espressione del più grande eroe dell'Universo) *senza farci rimanere mai al disotto del livello, in cui si trovano tutte le altre nazioni colte*; preservi il popolo da nuovi errori, senza impedirgli l'acquisto delle nuove utili verità?

Ad ottener l'uniformità è necessario, che niuno insegni senza esser autorizzato dal governo. Sembra strano, che presso di noi sia non solo tollerato, ma anche permesso il contrario; quasi che l'esser maestro de'cittadini fosse cosa indifferente per lo Stato!

Ma, si dirà, coll'autorizzazione della suprema potestà, non sarà permesso a niuno l'insegnare? Rispondiamo che sì; ma in modo che gli studj fatti presso un privato non servano mai per ottenere i gradi accademici. Essi possono servire per perfezionare gli studj, che si faranno nelle scuole pubbliche, non mai però per dispensarsene.

Ad ottener l'uniformità nell'istruzione, giova più che ogni altra istituzione, la cura di non permettere nelle

scuole libri elementari , se non sono stati approvati dalla pubblica autorità. Quindi la necessità , che niuno possa insegnare alcuna scienza , se prima non abbia ottenuta l' approvazione.

Nel Regno d' Italia non si permette d' insegnare , se non se sopra alcuni libri già approvati , e quasi classici. Ciò sembra duro , e servile , specialmente in alcune scienze , nelle quali si fanno de' cangiamenti in ogni giorno. E di fatti nella Università di Pavia si vede spesso una contraddizione tra il libro , ed il professore , tra il maestro vivo , ed il morto. Perchè tanta predilezione per questo secondo? Il primo non potrebbe dire :

Ego cur acquirere pauca volenti si possum invidior ?

Ciò ritarda anche i progressi delle scienze ; e per tutte le ragioni sembra preferibile il metodo adottato in Russia; per cui ciascuno , che intende insegnare una scienza , è obbligato di presentare il piano delle sue lezioni elementari.

Noi crediamo , che un metodo misto di ambedue quelli che abbiamo esposti , possa dar più vantaggi , che ne promette separatamente ciascuno di essi. Se stabilite de' libri elementari , e la scienza avvien che faccia progressi , i libri rimarranno inutili , è vero : ma , dall' altra parte , se obbligate ogni professore a proporre un'istituzione propria, fate ciò coll' idea di adottarla ? Ciò sarebbe lo stesso che corrompere la scienza , perchè si avranno tante istituzioni quante saranno le teste degli uomini. Che fare adunque ? Stabilire i libri elementari , perchè da essi realmente dipende l' uniformità ; ma nel tempo stesso esser persuasi , che tai libri non possono esser perpetui ; in conseguenza vegliare alla loro emendazione , alla loro rinnovazione , e raccogliere su quest' oggetto tanto importante , ed insieme

difficile , tutti i lumi che si possono avere. Or da chi ragionevolmente se ne possono sperare di più che da coloro , i quali , volendo professare pubblicamente una scienza , si deve supporre che la conoscano profondamente ? Quindi , sebbene non si permetta ai professori di seguire i proprj metodi , si obbligano ad esporli , allorchè pretendono una cattedra. Ciò produce due vantaggi : 1. fa giudicare più rettamente del merito de' concorrenti alle pubbliche cattedre , tra' quali il miglior professore non è già quello , che conosce profondamente una o due parti d'una scienza ; ma bensì quello , che le conosce tutte , e di tutte conosce i rapporti ed i legami , onde nasce il metodo e la disposizione : 2. conserva l'uniformità , senza renderla servile ; perchè raccoglie tutti i lumi possibili , onde non esser mai al di sotto del livello , in cui le scienze si ritrovano. E questo è il metodo che la Commissione ha adottato.

Ma ciò che soprattutto contribuisce a conservare l'uniformità , e nel tempo istesso ad evitare la servilità nella istruzione , è una Direzione generale , la quale , mentre diriga tutte le opinioni , non ne professi alcuna.

Chi non deve disimparare un errore , suole essere sempre più docile ad imparare una verità ; più indocile di chi tien già un errore in testa è colui , che lo ha tenuto sulle labbra , che lo ha professato , che lo ha insegnato agli altri : per la qual ragione i maestri son sempre più indocili de' discepoli ; indocilissimi poi sempre sono coloro , che all'amor proprio uniscono l'amor di una corporazione morale a cui appartengono , e credono dover sostenere , non solo ciò che han detto essi , ma anche ciò che è stato detto dai loro antecessori. Quindi tanta caparbia nelle *facoltà* antiche , perchè esse professavano una dottrina di corporazione.

È vero che la direzione è anch'essa composta di uomini, de' quali ciascuno tien la sua opinione ; ma giusto perchè ciascuno vi porta la sua , tutte le opinioni particolari cesseranno , e non ve ne resterà che una sola comune a tutti: di tutti gl' interessi non ne rimarrà che un solo , e sarà quello della gloria. Ma la gloria di un privato bene spesso consiste nel sostener acutamente un' opinione qualunque : la gloria della direzione non può ritrarsi da opinioni singolari , perchè essa non ne professa alcuna ; e deve per necessità consistere nell' avanzamento di tutte le scienze. Un professore , una corporazione morale può mettere tante volte la sua gloria nel sostener con ingegno un assurdo : il numero de' contraddittori accresce il suo entusiasmo. La gloria di chi dirige l' istruzione in generale , non consiste già nell' aver sostenuto con ingegno un sofisma ; ma nell'aver meritato gli applausi di tutti gli uomini colti dell'Europa , qualunque siano le loro opinioni particolari.

Stabiliti questi principj , passiamo ad organizzare ad una ad una le varie parti della pubblica istruzione.

Noi ripetiamo ciò che abbiám detto di sopra , cioè che l' istruzione deve illuminare , e dirigere tutte le azioni della vita , e per conseguenza deve abbracciare tutte le cognizioni umane. Non abbiamo però creduto necessario entrare in un esame molto minuto della genesi , e della classificazione di tali cognizioni ; e ci siamo attenuti a quella indicata da Bacone , e seguita dagli autori dell' Enciclopedia , che , siccome ben dice il Principe di Benevento , può ben ritenersi come l' ultima carta topografica delle cognizioni umane.

Non neghiamo , che molte dispute in questi ultimi tempi , e specialmente dalle nuove scuole di Germania , da De-

stout de-Tracy in Francia , e da Cestari presso di noi ; si siano mosse contro la medesima. Non neghiamo nè anche, ch' essa non contenga molte inesattezze , specialmente nel classificar le scienze , secondo le diverse facoltà del nostro spirito ; giacchè non evvi , nè può esservi alcuna scienza , la quale appartenga alla sola immaginazione , alla sola memoria , o al solo intelletto ; ma è necessario il concorso , e l' opera di tutte e tre. Ma ad onta di questi difetti , la classificazione di Bacone rimane tuttavia la più utile a seguirsi da chiunque non professa già una, o un'altra scienza , ma tutte le deve ordinare in modo , che siano più utili , e più facili ad apprendersi. Or la classificazione Baconiana contiene certamente questi due pregi , cioè , di discendere a tutte le parti più minute delle cognizioni umane ; ed indicando qual sia quella tra le facoltà del nostro spirito , che più è necessaria nello studio di una data scienza , dare il metodo più semplice per apprenderla , ordinando l'istruzione artificiale in modo , che sia consentanea allo sviluppo naturale del nostro spirito. La natura in questo sviluppo segue un ordine , che è pericoloso turbare. I sensi , e la immaginazione sono le prime a svilupparsi tra le nostre facoltà ; siegue la memoria ; l' ultimo è l' ingegno. Se voi turberete quest' ordine , stancherete l' ingegno con uno sforzo precoce , e soffogherete le altre facoltà , impedendone lo sviluppo. Crederete aver formato un letterato , ed avrete distrutto l' uomo.

Evitare questo inconveniente è stato il primo scopo della Commissione : il primo dovere , che si è proposto , è stato quello di secondare la legge generale della natura : il secondo è stato quello di secondare le circostanze particolari della nostra nazione. Le scienze sono le stesse da per tut-

to , perchè la verità è comune a tutt' i popoli ; ma il modo di stabilir l' istruzione deve esser diverso , secondo che sono diverse le nazioni , perchè diverso è il modo di far comprendere la stessa verità ad uomini diversi. Si son messe a calcolo l' indole , le abitudini degli abitanti , le circostanze pecuniarie ec. Si è cercato avere il massimo effetto coi mezzi , che fossero al tempo stesso i più efficaci, ed i meno dispendiosi. E ciò rende ragione di molte cose, che in questo piano si troveranno ordinate diversamente che altrove.

Finalmente si è creduto , che l' istruzione dovesse esser completa. La Commissione non si è occupata della sola educazione letteraria , ma anche della morale , e politica. Solo non si è occupata dell' educazione religiosa , perchè appartiene ai di lei ministri.

L' educazione letteraria è inutile , quando non tende a formar buoni cittadini ; e buoni cittadini non si hanno senza virtù politica. Per le infelici vicende alle quali questo Regno è stato soggetto , e per gli errori ed i pregiudizj , che di tali vicende sono sempre gli effetti più durevoli e più funesti , era estinto ogni amor delle arti , che si consideravano come vilissimo mezzo di sostener la vita della plebe ; poche delle umane cognizioni promettevano ricchezze, ed onori , onde esse sole eran coltivate : e coltivate senza norma , e senza modo , eran divenute cagioni di nuovi , e più gravi mali. Le stesse vicende politiche avevano indebolito l' amor della patria ; la trascuranza delle arti utili , e delle arti belle avea estinto l' orgoglio nazionale ; poichè non si è mai orgoglioso in faccia a coloro, che sono nostri provveditori e maestri nostri. La nazione avea ritenuto la sua natural energia ; ma erasi estinto ogni vero valor mi-

litare , il quale non è mai , ove non vi è amor di patria , orgoglio di se stesso , abitudine a sostener le fatiche , che gli uomini per l' ordinario temono più de' pericoli ; e ad affrontare i pericoli , che per l' ordinario si temono più da lontano che da vicino.

Se instruir la nazione è lo stesso che educarla , facciamo che risorga lo studio , e l' amore delle arti utili e belle ; ne trarremo facilità maggiore di sussistenza , e messe grandissima di gloria : la prima diminuirà i delitti , che vengono dall' ozio , e dalla miseria ; la seconda c' incomincerà a restituire quella fiducia , che dobbiamo avere in noi stessi. Educiamo gli uomini alla morale , insegnandola dalla prima età , insegnandola in tutte le età , mostrandola in tutt' i modi. Avvezziamo i fanciulli all' emulazione , coi concorsi pubblici ; avvezziamoli alla subordinazione , prima virtù di ogni cittadino , ed alla milizia , cogli esercizi e le pompe militari , unite agli studj letterarj. Perchè separargli ? Non è Minerva al tempo istesso la Dea delle scienze , e delle armi ? In somma , non tendiamo a fare uno , o due letterati ; educiamo la nazione intera , e rendiamola egualmente potente di senno , di cuore , di mano. Nè noi tentiamo già cose nuove. Tal' era la nostra nazione , quando fiorivano , quasi contemporanei , ed Archita , che estendeva i confini delle matematiche , e Filolao , che indicava ai posteri il vero sistema degli astri , e Timeo , che tutta abbracciava , e forse il primo , la scienza della natura : le arti gareggiavano colle scienze , le scienze e le arti colle armi : Archita , Timeo , Filolao erano letterati , oratori , governatori di città , condottieri di eserciti ben disciplinati , e vittoriosi : il commercio della nostra nazione estendevasi sopra tutti i mari allora conosciuti , e le sue flotte vincevano tutte le flotte de' popoli rivali.

Direzione Generale.

Una Direzione centrale della pubblica istruzione è indispensabile; indispensabile per l'uniformità, e pei progressi della medesima; indispensabile per vegliare l'esatta esecuzione de' regolamenti, senza di che, i regolamenti migliori diventano inutili: utile per conoscere il merito di coloro, ai quali si affida l'importante incarico della pubblica educazione; per poter premiare sia i maestri, che più diligentemente adempiono ai proprj doveri, sia tra'discepoli coloro, i quali danno speranze più liete.

Dopo ciò, ciascuno conosce quali siano gli oggetti dei quali la direzione generale deve occuparsi. A questi oggetti noi ne aggiungiamo un altro, ed è l'amministrazione dei fondi destinati alla pubblica istruzione. Essi debbono esser riuniti in una sola amministrazione; e questa deve esser separata dall'amministrazione generale dello stato. Della seconda proposizione non addurremo altra ragione, che quella istessa, che mosse il governo Francese a far quello stesso, che da noi si propone. Della prima la ragione è facile ad intendersi: siccome i fondi sono i mezzi pei quali si ottengono l'uniformità, ed il progresso dell'istruzione; così è necessario, che essi siano a disposizione di chi è incaricato di tale uniformità, e progressi. Facendo il contrario, ne verrebbe che alcune istituzioni avrebbero fondi soverchianti, mentre altre ne mancherebbero; in alcune parti della istruzione si profunderebbe soverchio, ad altre mancherebbe il necessario per sostenerle, non che per promuoverle.

La direzione , perchè sia efficace , convien che estenda le sue operazioni dal centro a tutti i punti della circonferenza , e nel tempo istesso , che tutto diriga , tutto vegli nell' esecuzione. Quindi la necessità , che il direttore abbia un consiglio cc.

Per semplice ragione di economia abbiám formata una parte del Consiglio dagli stessi professori dell' Università di Napoli : economia ne' soldi de' consiglieri , poichè quelli che saranno scelti tra professori , non avranno il soldo intero , ma bensì il solo soprassoldo : economia ne' soldi dei professori , perchè costoro calcoleranno come un aumento effettivo di soldo quella largizione , che riceveranno come consiglieri. Le funzioni di professore , e consigliere non sono incompatibili : chi potrà dirigere le scienze meglio di chi le professa ?

Istruzione primaria.

Questa istruzione è necessaria a tutti gli uomini, sia che voglián progredire nelle scienze , sia che si limitino a rimanersene utili cittadini. Ciò definisce la natura , e l' ampiezza della medesima.

Le scuole primarie pe' fanciulli debbono insegnare a leggere , a scrivere, le prime operazioni dell' aritmetica , e la morale.

La morale è il primo bisogno della società ; e l' uniformità nella morale è tanto necessaria , quanto la morale istessa. Qualunque sia il sistema , che uno voglia seguire, dovrà confessare, che la morale è una proprietà intrinseca della nostra mente. Possiamo noi maneggiare (mi si per-

metta l' espressione) col nostro intelletto più di una sola idea , senza aver bisogno di numero , e di aritmetica? Al modo istesso non possiamo nè sentire, nè agire, senza formarci nozioni di bene , e di male ; e non possiam paragonar queste nozioni tra loro , senza una norma , la quale si potrebbe chiamare anch' essa un' aritmetica. È necessario che ai popoli si dia , altrimenti se la formeranno da loro. Ma se si lascia in loro balla il formarsela , sarà tanto varia , quanto sono varie le teste degli uomini , e la società ne avrà più male che bene. Quindi la necessità di dargliela , onde sia retta ed uniforme ; di dargliela nella prima età , onde sia utile. Se la riserbate all' età adulta , quando già l' uomo ha sentito , ed ha agito , voi gliela darete tardi : egli si troverà di aversene già formata un' altra : siete sicuro che non sia diversa dalla vostra , e che , essendo diversa , vi riesca di distruggerla ? Quella che egli si ha formata , è figlia delle proprie passioni : la vostra voi gliela darete prima che le passioni nascano ; l' impressione sarà profonda , perchè sarà la prima che il fanciullo riceverà ; diventerà facilmente abitudine , perchè il fanciullo non ha ancora abitudine contraria ; diventerà opinione universale , perchè tutti i fanciulli saranno istruiti allo stesso modo. Che importa che alcuni abbian messo in dubbio , se i fanciulli possano o no comprendere la teoria del *mio* , e del *tuo* , unico fondamento di ogni morale ? In primo luogo si domanda , se questo ch' essi dicono , sia vero ; in secondo , se la parte principale , e più difficile dell' educazione morale di un popolo , consista nel fargli comprendere la legge , ovvero nell' ispirargli la costante e ferma volontà di eseguirla ? Nell' insegnargli la scienza , ovvero nell' ispirargli la virtù ? Non mancherà chi gl' insegni

la legge ; ma la virtù è un' abitudine , e le abitudini non si contraggono , che dalla fanciullezza. Solo l'istruzione della fanciullezza fa sì , che un pregiudizio , un errore appreso da' primi anni , si ritenga costantemente per tutta la vita , ad onta di ogni verità contraria. E quando le passioni , o gl' interessi privati pare che voglian vincere queste abitudini , l'opinione pubblica è il più gran freno , che noi possiamo avere. Voi non avrete de' giureconsulti , ma avrete sempre degli uomini , o virtuosi , o almeno buoni.

L'istruzione primaria deve esser gratuita.

L'istruzione primaria deve trovarsi in ogni angolo del Regno. Invano si darà gratuitamente , se il cittadino per ritrovarla debba spender del suo più di quello che gli costerebbe il pagarla.

L'istruzione primaria deve essere in ogni comune , ed a spese del comune medesimo ; il che vuol dire lo stesso , che essere a spese dello Stato.

Ciascun comune avrà un numero di maestri e maestre , proporzionato al numero della popolazione.

Deve esservi l'istruzione primaria in tutti gli orfanotroffii. Diremo ancora di più : tutti gli orfanotroffii , se non sono case di educazione , sono istituzioni pessime , le quali non conservano la vita ad un individuo , se non per condannarlo alla miseria , ed all' obbrobrio : non conservano alla società un cittadino , se non per darle un misero , o uno scellerato. Basta aprire i registri delle nostre corti criminali , per avvedersi , che il massimo numero de' condannati , è composto dagli esposti : basta osservare i nostri orfanotroffii , per convincersi , che non può esser diversamente. Negli orfanotroffii dunque è necessità , che non solo vi sia l'istruzione primaria di tutto il popolo , ma che siavi

anche qualche cosa di più ; che vi sia una, o più manufatture , le quali , mentre accrescano le rendite del luogo , servano all' istruzione degl' individui.

Tutto concorre all'istruzione del popolo. Una fabbrica, una manifattura, è per lui una scuola. Deve esser cura di chi avrà la direzione di far sì, che tutt' i pubblici stabilimenti di tal natura, diventino utili all' istruzione. Ed a far ciò, basta il volerlo.

Un regolamento particolare determinerà il numero, e la mercede de' maestri. Ma intanto si è creduto necessario stabilire, che la mercede non sia fissa; ma che in parte sia premio della diligenza maggiore del maestro.

La ragione, che a ciò ne ha mossi, è la seguente. I metodi da tenersi per istruire i popoli debbono esser diversi, come son diversi i popoli medesimi. La scienza è un bisogno, ma un bisogno che sente soltanto l' uomo già colto. Coloro, i quali han detto, che la curiosità era figlia dell' ignoranza, han pronunziato un assurdo. In una nazione già colta, se voi aprirete una scuola, tutti vi correranno; in una nazione incolta, essa rimarrà deserta.

Si narra di Pittagora, che ritornato dall' Egitto, volle aprire una scuola di Geometria in Samo sua patria. Non ebbe un uditore. Che fece? In vece di esiger egli una mercede, promise un premio a quello che tra gli uditori avesse fatto maggior profitto. La speranza del premio mosse coloro, che non avea mossi la curiosità della Geometria. Accorsero moltissimi: in tutti era grandissimo il fervor dello studio. A mezzo il corso delle lezioni, Pittagora le sospende, e dichiara, che non le avrebbe proseguite, se non a patto di esser pagato. La cognizione di una parte della Geometria avea generato il bisogno di saperla intera, e tutti si contentarono di pagare.

Questa, sia storia, sia favola, dà la norma al nostro caso. Se noi imitiamo Pittagora, o non otterremo nulla, o vi vorran de' secoli ad ottener poco.

Di fatti, il Re Giuseppe decretò, che vi fossero de' maestri in tutt' i comuni. Quale n'è stato l'effetto? Niuno. E quale se ne poteva sperare? I fanciulli non vanno mai volontariamente alla scuola: le madri ed i padri non curano mandarveli, perchè non ne conoscono l'utilità: i maestri non hanno premura di attirarli, perchè a mercede eguale, si calcola per guadagno la minorazione della fatica.

Allettiamo dunque i maestri, perchè ricerchino gli allievi; allettiamo i fanciulli, perchè corrano alle scuole; allettiamo i genitori, perchè ve gl'inviino, ve gli spingano; e le scuole saranno piene. Ciò non costa fatica, se non per una sola generazione: i padri che san leggere, vorranno che i figli lo sappiano egualmente.

Allettiamo i maestri, pagando loro una parte della mercede, in ragion del numero degli allievi, che avranno istruiti in un anno; allettiamoli colla promessa di onori, e di premj, in ragione di questo istesso numero; ciò gl'impegnerà ad avere il maggior numero di discepoli possibile; molti ne otterrà per forza di amicizia, moltissimi per la forza dell'esempio.

Allettiamo i fanciulli. È pur tanto facile l'alletterarli! Essi sentono vivamente l'emulazione; essi amano appassionatamente le feste. Negli antichi nostri *stati discussi* si concedeva ai comuni la facoltà di spendere una somma determinata per alcune feste. Perchè non potrà esser parte principale della festa l'esame pubblico, e solenne de' fanciulli, che si saranno istruiti dentro l'anno? Perchè non si potrà distribuire un premio a quelli, che avran fatti progressi

maggiori? Tutto ciò commuoverà dolcemente la fantasia de' fanciulli; piacerà ai genitori; nè ai comuni sarà di gran dispendio.

I premj dovranno esser leggieri, come quelli che debbono ispirare l'emulazione, e non fomentare la cupidigia. A due, o tre de' primi premiati si potrà dare, se sono uomini, una picciola veste; se donne, un nastro, o qualche cosa simile di picciolo valore. Al numero maggiore il premio sarà di libri elementari, i quali completeranno l'istruzione.

Al popolo mal si pretende insegnar tutto per via di macstri. Un almanacco ben fatto, in cui, invece delle ridicole profezie e de' numeri del lotto, sianvi scritti degli utili precetti di agricoltura e di arti, contribuisce più efficacemente di qualunque scuola all'educazione del popolo. Allorchè Leibnizio istituì l'Accademia di Berlino, non vi erano fondi: egli chiese al Re, ed ottenne la privativa degli almanacchi, la quale è divenuta fondo di grandissima rendita. Da noi non si potrebbe sperare sul principio una rendita eguale, perchè il nostro popolo legge meno di quello di Prussia; ma pure non sarebbe nè anche oggi picciolissima, e potrebbe col tempo diventare egualmente grande. Il desiderio della lettura si accresce leggendo. Questa tale privativa non recherebbe danno a niuno; e gli almanacchi, oltre di esser fondi di lucro, diverrebbero mezzi efficacissimi di pubblica istruzione.

Oltre degli almanacchi, sarebbero necessarj i catechismi. Il governo Francese si è occupato moltissimo de' libri elementari; dovremmo occuparcene anche noi; ma noi abbiamo bisogno di libri più popolari. L'opera di Hassenfratz, per esempio, sull'arte de' muratori, sarebbe troppo dotta

pel popolo. Sta bene aver di tali opere, ma sarebbe necessario, che ogni arte si esponesse in forma catechistica.

Sarebbe anche necessario, ed utile, che il popolo avesse alcuni libri di morale pratica, e questi per ora sembrano assolutamente necessarij :

1. Una raccolta de' migliori, e più morali tratti de' nostri poeti. In un popolo, pieno come il nostro di fantasia, che non si può fare con questi mezzi? Con quanto entusiasmo non pende egli da colui, che con disarmonica voce gli canta le gesta di *Rinaldo*, rinnovando gli esempj de' *rapodi* della Grecia? Quanto interesse non prende per le avventure del suo eroe? Non ne ripete ad ogni momento le massime? . . .

2. Un *Valerio Massimo*, il quale fosse quanto più si possa nazionale. Nè è tanto sterile di virtù, e di gloria, la storia della nostra patria, che non possa fornirne materia più che sufficiente a formare un libro pel popolo.

3. Un picciolo trattatino di morale pratica, sugli stessi principj del catechismo; ma un poco più esteso.

Noi insistiamo molto su quest'oggetto della morale; perchè ne vediamo la necessità, e nel tempo istesso l'insufficienza di tutte le istituzioni, che abbiamo avuto finora. Un esempio. Ov'è quella istituzione di morale popolare, la quale conta tra i doveri del cittadino, quello di difender la patria? Di questo sacro dovere non si ragiona che agli adulti, a pochi adulti, e disputando. Qual meraviglia, che i precetti non abbiano effetto? Ma se veramente vogliam fare una nazione militare, educiamo i fanciulli: i precetti dati nella tenera età sono sempre più efficaci. Aggiungiamo ai precetti gli esempj del nostro *Valerio Massimo*: aggiungiamo agli esempj ne' giorni di esame, negli esercizi de' loro

giorni festivi, qualche picciola pompa militare. Si può scommettere dieci contro uno, che in dieci anni si avrà una nazione militare.

Il tempo, ed i bisogni della nazione, faranno nascere altre idee di altri libri. Essi si potrebbero fare per concorso. La direzione dell'istruzione pubblica ne sarebbe il giudice. Per ora è sufficiente l'aver dimostrata la necessità di occuparsi di tale oggetto, onde avere istruzione completa.

Finora abbiám parlato de' fanciulli. Allettiamo finalmente i genitori. I premj per costoro debbono essere più solidi, e quasi direi più interessanti.

1. Non è picciolo premio la speranza, che se avranno un figlio di molto ingegno, questi sarà premiato dal governo.

2. Non abbiamo noi molti monti di maritaggi, i quali si dispensano indistintamente per sorte, e tolvolta per favore? A questi maritaggi, e ad altri premj simili, non si potrà concorrere, se non dalle fanciulle, le quali siano istruite. La prima premiata sarà la prima nel concorso. Nè da questa legge saranno esclusi i monti delle *cappelle delle arti*, o di qualsivoglia altra simile istituzione; anzi le *cappelle di arti*, secondo il principio poco sopra esposto, debbono essere scuole d'istruzione un pò più raffinata. I soli eccettuati sono i monti meramente familiari.

Questo è un favore, che pare dato alle sole donne. Ma io credo, che quando le donne saranno educate, sarà compiuta per metà l'educazione degli uomini.

Prima di terminare ciò che riguarda l'istruzione primaria, crediamo superfluo avvertire la necessità di un metodo normale, onde si possano istruire molti fanciulli al tempo istesso. Quello ch'era stato adottato tra noi, era sicuro ne'suoi effetti, ma forse troppo complicato ne'suoi

mezzi. Il definir la lettera dell'alfabeto coi caratteri di una figura geometrica, è lo stesso, che voler parlar troppo alla ragione, e poco ai sensi; mentre i fanciulli han molto senso, e poca ragione. Del resto, non sarebbe difficile, o render più semplice quell'istesso, o inventarne un altro.

In una istruzione uniforme tutto deve esser normale. Ma quando si esce dai limiti della istruzione primaria, la quale, piucchè le scienze, ci dà i primi mezzi onde acquistar le scienze, chi potrà imporre una legge al genio, e dire: questa è la via per cui si va più facilmente alla verità?

Del metodo di Pestalozzi si narran prodigj. Non meriterebbe questo metodo di esser esaminato?

Ma ciò sarà cura della Direzione generale della istruzione pubblica; e dovrà esser la più importante cura, e la più continuata; imperciocchè nè è da disperare, che un giorno un ottimo metodo normale per tutta o gran parte della pubblica istruzione si possa scoprire; nè è a sperarsi, che facilmente si scopra un metodo, il quale sia il risultato dell'esatta classificazione delle idee, che formano il soggetto delle nostre scienze; e dell'esatta cognizione delle facoltà del nostro spirito.

Alcuni governi hanno già delle scuole centrali, per questa istruzione normale. Ma le istituzioni premature sogliono ritardare i progressi delle scienze; perchè dal vedere l'istituzione, taluno crede di sapere quello che non sa; e non si ricerca il meglio, perchè si è presa l'abitudine al mediocre. Chi potrà presumere di saper la norma vera, per imparare tutte le scienze? Di che dunque apriremo scuola? D'istruzione primaria? Il trovare un metodo normale per essa, è troppo semplice cosa; nè vale la pena di stabilirne con grandi spese una scuola centrale nella capitale. Quan-

do la Direzione della istruzione pubblica avrà scelta, e stabilita una norma, obbligherà ad apprenderla tutti i maestri della capitale, e delle città principali delle provincie: essi l'apprenderanno in tre mesi. In tre altri l'apprenderanno da costoro i maestri delle picciole terre, senza esser costretti a venire nella capitale. Operiamo sempre coi mezzi del pari semplici, e poco dispendiosi: questo è il metodo della natura. Il governo Borbonico, per aver voluto seguire un metodo diverso, istituì una scuola centrale d'istruzione primaria, e normale nella capitale; la dotò di tanti fondi; accrebbe ai provinciali l'incomodo, ai maestri centrali in Napoli la tentazione di darsi bel tempo; e dopo pochi anni, non vi furono più nè fondi, nè istruzioni.

Per le parti più alte della istruzione imitiamo il Governo Francese, il quale nell'ultima legge per l'istruzione dell'Università, riserba la scelta del metodo normale al tempo, ed alla cura del consiglio dell'Università medesima. Quando questo metodo sarà scelto, allora penseremo ad aprire una scuola normale. Intanto, perchè una norma vi sia, chiunque pretende ad essere istruttore di qualunque grado, di qualunque scienza, dovrà esporsi ad un concorso; e la parte principale di questo concorso dovrà esser il piano delle sue lezioni. Ciò produrrà due vantaggi; si potrà sempre avere un metodo, se non perfetto, almeno uniforme; si giudicherà meglio dell'abilità del maestro, il cui merito spesso non è quello di conoscere profondamente una, o due parti della scienza, che vuole insegnare; ma bensì di conoscerle sufficientemente tutte, e saperle esporre con ordine e chiarezza.

Istruzione media.

Finora tutti han corso la stessa strada: ora grandissima parte del popolo si resta; l'altra prosiegue il suo cammino verso la perfezione delle scienze, e delle arti. Ma di questi ultimi non tutti vorranno, o potranno giungere alla meta; e molti altri ancora si arresteranno precisamente in que' punti, ne' quali l'istruzione, è necessario, che per ricevere l'ultima perfezione, si divida. Quali saranno gli studj di questa istruzione media? Seguiamo sempre gli stessi principj stabiliti di sopra, e sarà facile il determinarli.

Noi abbiamo di coloro, i quali intendono progredire fino all'estremo delle cognizioni umane; altri, contenti d'istruirsi più del volgo, intendono ritornarsene alle loro case, ed attendere ai proprj affari. Diansi dunque ai primi nuovi mezzi, e più efficaci a sapere; ai secondi cognizioni utili ad agire.

Quando si è una volta ben compreso questo principio, non si troverà più strano, che l'istruzione media comprenda molte cognizioni, le quali al primo aspetto sembrano diversissime, e tali che occupano nella serie delle nostre cognizioni de' siti distanti: la cognizione delle lingue, per esempio, e la fisica. Della prima uno studio profondo, è un mezzo necessario a chiunque voglia progredire nelle scienze: lo studio profondo della seconda è, e deve esser uno degli ultimi tra' nostri studj. Ma se noi diamo tutto il tempo della nostra gioventù al primo, che ne avverrà dell'uomo, che all'età di diciotto anni ritorna ai suoi genitori, e dovrà darsi tutto agli affari della vita civile? Non sareb-

be stato piu utile per lui il saper la fisica , la chimica , la botanica ; onde perfezionare le sue fabbriche , le terre sue?

Questo era il grandissimo difetto delle istituzioni antiche. Consumavano tutto il tempo della istruzione media in uno studio smodato delle scienze di mezzi ; trascuravansi tutte quelle di fine ; e quando poi i giovani ritornavano nelle proprie case , o abbandonavano interamente degli studj , i quali niuna analogia aveano colle ordinarie occupazioni della loro vita , o divenivano simili a quel Telefo , a cui Orazio diceva : *che ti giova saper esattamente quanti anni passarono tra Inaco , e quel Codro , che donò la propria vita alla sua patria , e la discendenza di Inaco , e tutte le guerre avvenute sotto le mura d' Ilio , se ignori qual sia il prezzo del buon vino di Scio , come aver una buona casa ec. ?*

Un'altra osservazione. L'educazione ben diretta non ha tanto in mira d'insegnare una , o due idee positive di più , o di meno , quanto d'ispirare l'amore di una scienza , e dare alla mente un'attitudine maggiore a comprenderla : quasi diremmo , che non si tratta di formar un libro , ma un uomo ; giacchè ad un libro rassomiglia un uomo meramente passivo , il quale tante idee tiene , quante se gliene son date ; mentre , al contrario il carattere della mente è quello di esser attiva , creatrice , capace di formare le sue idee , ordinarle , saperle in somma dominare in tutti i modi , e signoreggiare .

Or questa attitudine non si forma , se non nella gioventù ; questo amore non s' ispira , se non ne' nostri primi anni : e l'amore una volta fortemente ispirato per una scienza , accresce l'attitudine della mente ; perchè accresce col diletto l'attenzione , da cui l'acume , e l'efficacia dipende di tutte le nostre facoltà .

Quindi certe scienze, che sono le più necessarie alla vita, non si mostrano mai troppo per tempo ai giovinetti; ancorchè essi non possono acquistarne profondissime idee. Non le apprenderanno perfettamente? Non importa. Le torneranno a studiare; ma le studieranno con maggiore affetto, e con attenzione maggiore, e ne trarranno un maggior profitto. Le abbandoneranno? Ne riterranno sempre dieci, o dodici idee, le quali non saranno mai inutili. E questo è l'altro gran vantaggio di tali studj fatti per tempo, cioè che le idee, una volta impresse nella mente, non così facilmente si obliano, e ci accompagnano per tutta la vita. È un fenomeno costantemente osservato da tutt' i fisiologi, e da tutt' i medici, che quando la nostra memoria, per effetto di età o di malattia incomincia a vacillare, le idee, che prima si scancellano, non sono già quelle che prima abbiám ricevute, ma bensì le ultime. Obbliamo ciò che ci è avvenuto la mattina; ma rammentiamo tenacissimamente tutt' i più piccioli accidenti della nostra infanzia.

Questa osservazione ci conduce ad un' altra egualmente importante, e che già precedentemente abbiám fatta, cioè, di regolare l'istruzione artificiale in un modo analogo al naturale sviluppo delle nostre facoltà. Vi sono alcune scienze, nello studio delle quali predominano molto l'immaginazione, e la memoria, e che bisogna studiare nell'adolescenza. Tali sono la geografia, e la storia, scienze che han pochissima analogia colle occupazioni ordinarie della vita; e che in conseguenza, se non si apprendono nell'adolescenza, per l'ordinario si trascurano; ma che intanto è dannoso e turpe l'ignorare.

L'istruzione media dunque 1. accrescerà i mezzi d'istruzione per coloro, i quali vogliono progredire nelle scien-

ze; 2. insegnerà quelle cognizioni, che sono più utili a sapersi da coloro, i quali abbandonando il corso degli studj, ritornano nel seno delle loro famiglie.

Seguendo questi principj, le lezioni che appartengono all'istruzione media possono esser le seguenti.

1. *Lingua Italiana, Latina, Greca.* Il linguaggio non è solamente la veste delle nostre idee, siccome i grammatici dicono, ma n'è anche l'istrumento.

La prima lingua, che noi dobbiam sapere, è la propria. L'educazione de'nostri collegj dava troppo, ed inutilmente, allo studio grammaticale delle lingue morte. Le lingue non si possono apprendere bene per via di grammatiche; e di vocabolarj; lo avverte il notissimo proverbio: *aliud est grammaticæ, aliud latine loqui*: e l'esperienza giornaliera lo conferma. I precetti della grammatica in ogni lingua sono pochi, e semplici; e tra le grammatiche, la più breve è sempre la migliore. Lo studio della lingua, e non già della grammatica, deve esser lungo: ma ogni studio soverchio, che si dà alla grammatica, è tolto al vero studio della lingua, la quale non si apprende se non colla lettura, e retta imitazione de' classici.

Noi diremo anche di più: rende più facile lo studio delle lingue morte il saper bene la propria e vivente. Tutte le lingue hanno un meccanismo comune, il quale dipende dalla natura comune delle menti umane. Chi conosce un tale meccanismo, rassomiglia ad un uomo, il quale conosce profondamente il contrapunto, ed impara in pochi mesi il meccanismo particolare ad ogni istrumento musicale. Che fanno al contrario i pedanti? Rassomigliano ad un maestro, il quale insegna la pratica particolare di ciascun istrumento; senza insegnar mai la teoria comune a tutti:

il suo allievo sarà un eccellente, ma non sarà mai un valente compositore.

Chi impara la propria lingua con un metodo filosofico, e comune a tutte le altre, imparerà anche queste più facilmente. Si dirà da taluni, che questo meccanismo universale sia difficile a comprendersi; e noi risponderemo: osservate la scuola de'sordi e muti. Si dirà, che non produca tutto l'effetto, che se ne spera, e noi risponderemo: osservate la scuola de'sordi e muti.

L'istruzione dunque della propria lingua, essendo divisa in teoria e pratica; per la prima, la Commissione desidera, che la grammatica sia quanto più si possa comune a tutte le altre lingue. Noi Italiani scarseggiamo di buone opere grammaticali. Quando ne avremo, lo studio della lingua si renderà più agevole, e l'esercizio più sicuro. Per la seconda, la direzione della istruzione pubblica formerà, come in Francia, la scelta di libri classici.

Per le lingue latina e greca, quando esse si potessero senza danno, e senza vergogna ignorare dagli altri popoli, non si debbono ignorare da noi. Esse sono lingue nostre, lingue de'nostri padri, e delle quali abbiam bisogno ad ogni momento, per riconoscere le origini della lingua che noi stessi parliamo, delle leggi sotto le quali viviamo, degli usi, de'costumi, de'pregiudizj nostri; per conoscere i sassi istessi, che ne circondano, e de'quali non ve n'è neppur uno, senza un illustre nome.

Da alcuni lo studio di queste lingue si è voluto trasportare all'età più matura. È questo un errore: si potrebbero allora imparare con tanta facilità? Da altri si crede, che debbano esser l'unica occupazione dell'adolescenza. Errore anche più funesto: non abbiamo altre cose più necessarie e più utili ad apprendere?

Il metodo che noi proponiamo pare che sia la via di mezzo: farle apprendere ai giovanetti, ma insegnarle facilmente. Ciò si ottiene con quella grammatica, che noi progettiamo, per la quale i nostri giovinetti apprenderanno tre lingue al tempo istesso. Anche delle lingue morte lo studio grammaticale si può facilitare di molto. Prova ne sia, per la lingua Greca, la grammatica che ne ha data Monsignor Sisti, grammatica trascurata ed obliata dai nostri volgari maestri senza alcuna ragione; se pure non vogliam dire esserne una quella, che all'interesse del maestro conviene il mostrar quanto più difficile si possa ciò che da essi s'insegna; ovvero l'altra, che i maestri, per l'ordinario, non misurano la facilità da' discepoli, ma da loro stessi; e per essi è sempre difficilissimo un metodo nuovo, diverso da quello col quale essi sono stati istituiti.

Le lezioni di lingua potranno occupare due anni, nel secondo dei quali si potranno insegnare quelle, che chiamansi ordinariamente *Belle lettere*, le quali, a volerle definire, sono destinate allo studio dell'eleganza di una lingua, siccome la *grammatica* è lo studio del suo meccanismo.

Aggiugniamo allo studio della lingua propria e della latina e greca, anche quello delle principali lingue viventi, specialmente della Francese, che oramai si può dire con ragione lingua propria di tutte le nazioni colte.

Alle lezioni delle lingue sarà unita la lettura de' classici Italiani, Latini e Greci; e questa continuerà per tutto il tempo delle scuole; e perchè non per tutta la vita? Sarà cura della Direzione il fare una ripartizione de' nostri classici; onde ve ne siano degli adattati alla diversa età e capacità de' giovinetti: sarà cura de' professori manodurli

in questa lettura , più utile di qualunque lezione ; renderla più utile ancora colle imitazioni , colle versioni , e con tutti quegli altri generi di esercizj scolastici , de' quali , siccome notissimi , non occorre parlare ; e calcolare negli esami il profitto che ne avranno tratto.

Noi non parliamo particolarmente della poetica, e della rettorica. Nella prima il meccanismo della versificazione è tanto facile ad apprendersi , che bastano quattro o cinque lezioni nel finir della grammatica, seguendo il metodo degli antichi , che tali lezioni alla grammatica solevano unire. Ma quanta distanza vi è tra il conoscer il meccanismo della versificazione , ed il saper fare de'bei versi? E quanta ancora del far dei bei versi , al fare un bel poema? Tutto ciò non si fa , se non a forza di genio , e di bene intesa imitazione de' grandi esemplari.

Lo stesso dicasi per la rettorica. Che s' insegna colle rettoriche ordinarie? L' *invenzione* , quasi che l' inventare consistesse in altro che nel paragonar due idee , che già si hanno , per farne sorgere una terza , che non si ha ancora ; e quasi potesse inventare chi non ha idee, e non ha acquistato , a forza di esercizj matematici e logici, quella versatilità , che è necessaria per farne più rapidamente i paragoni ! La *disposizione* , quasi che il disporre abbia altra ragione , che quella di ordinar le idee, ed i sentimenti in modo , che producano il massimo effetto possibile ; e quasi che questo non sia l' ultimo risultato della più profonda cognizione del cuore , e dell' intelletto umano ! L' *elocuzione* , quasi che la forza intrinseca , principale dello stile , non dipenda dalla varia associazione, e coordinazione delle idee ! Che rimane dunque in quella , che chiamasi *rettorica* ? L' esposizione delle figure delle parole , o

sia de' *tropi*, la cognizione de' quali appartiene alla grammatica, ed è di sua natura tanto facile, che il più grande forse, e certamente il più filosofo degli scrittori, che ne han trattato (*Du-Marsais*) ha dimostrato, che que' modi, che noi sogliam chiamare figurati, sono i modi più naturali di esprimerci. Che altro finalmente? La *nomenclatura* delle varie parti di un nostro discorso: *nomenclatura* che si può apprendere, e si apprende benissimo, anche senza maestro; perchè si richiede ben poco a sapere, che quando taluno racconta fa una *narrazione*, quando descrive fa una *descrizione*. È tutto questo materia sufficiente per un corso particolare di lezioni?

Al risorger delle lettere ci ha nuociuto la mala intesa imitazione degli antichi: abbiam ritrovati di essi alcuni trattati particolari sopra talune parti della retorica, sull' *invenzione*, sui *tropi*, sull' *elocuzione* . . . gli abbiamo compendiat, gli abbiamo riuniti, e ne abbiam formato un corpo di scienza, che abbiam destinata pe' giovinetti: Avean destinati ai giovinetti i loro libri anche gli antichi? Aristotile non parla di retorica al suo grande allievo, se non dopo i più profondi studj di morale e di politica; e l' opera retorica che di lui abbiamo, ben dimostra che non poteva esser diversamente: essa non potrebbe intendersi da un giovine di collegio. Tutta la scuola Platonica credeva non esservi, propriamente parlando, alcun' arte rettorica; e che il saper ben parlare non altro fosse, che il saper ben pensare, e vivamente sentire. Ed alla scuola Platonica non si può per certo rimproverare di disprezzare ciò che non sapeva. Cicerone ha voluto difendere contro Platone la sua arte; ed ha voluto dimostrare, che l' oratore ha bisogno di qualche altra cosa, oltre del sapere: la disputa forse

non è ancora decisa ; ma lo stesso Cicerone non ha potuto negare , che all' oratore il sapere era indispensabile ; nè altra ragione egli dà del picciol numero de' grandi oratori, se non l' infinita ampiezza di sapere , che loro è necessaria , e la difficoltà di acquistarla. Perchè invertiamo l' ordine della natura , e vogliamo insegnare a parlare a coloro , i quali non ancora sanno pensare ? Onde poi ne avviene , che i giovani de' nostri collegj sanno tutto *Cygne* , e tutto *De-Colonia* , e non sanno scrivere un biglietto ? Perchè turbiamo la classificazione delle scienze , e riuniamo alla retorica ciò che deve esser il risultato di altri studj , i quali sono egualmente necessarj ? Perchè finalmente non imitiamo i grandi esempj ? Presso gli antichi , lo studio dell' eloquenza era l' ultimo di tutti ; e Cicerone avea compiuti tutt' i suoi studj , quando si esercitava sotto Molone.

Geografia , e storia. Esse sono scienze di Licei , perchè preparatorie alle altre scienze. Non vi è cognizione umana, la quale non abbia una base storica ; perchè non vi è , nè matematica , nè filosofia , se prima non sia dimostrata l' esistenza , ed indicata la qualità di quel soggetto , di cui si voglia , o calcolare la quantità , o conoscer le ragioni. Ogni scienza ha la sua parte storica ; ma noi qui diamo il nome di *storia* a quella , che si occupa dei fenomeni della parte morale dell' uomo ; perchè è quella , che interessa il maggior numero degli uomini. Le altre storie apparterranno alla scienza , a cui servon di base. Di questa si può dire : *Homo sum : humani nihil a me alienum puto.*

Esse sono scienze di giovani ; perchè fondate ambedue sulla memoria. Sono scienze di giovani ; perchè contribuiscono potentemente a formare il nostro spirito , ed il nostro cuore.

La geografia, e la storia non appartengono a niuna facoltà; perchè appartengono a tutte. Non possono appartenere all'istruzione sublime; perchè, o questa ripeterebbe quelle istesse cose, che appartengono alla media, e sarebbe superfluo; o pretenderebbe insegnar qualche cosa di più: e questo di più sarebbe tale, che non si potrebbe insegnare da niun maestro. La parte erudita della storia ciascuno la deve perfezionare cogli studj proprj; la parte filosofica ciascuno deve formarsela col proprio ingegno.

La storia si può suddividere in tante parti, quanti sono gli aspetti, sotto de' quali gli avvenimenti umani si vogliono considerare. La più importante è quella, che si occupa de' progressi dello spirito umano nelle arti e nelle scienze, senza delle quali non si comprendono bene nè le scienze, nè le arti.

Questa parte della storia ben coltivata potrebbe rilevare molte leggi ancora ignote sulla natura della nostra mente, e su quella che chiamar si potrebbe *vita del genere umano*. È necessario, che questa parte della storia vi sia in ogni facoltà: insegnarla ai giovinetti sarebbe inutile, perchè non potrebbero comprenderla.

Un'altra gran parte della storia, è la storia *civile*, o sia quella che dimostra le vicende delle leggi, e de' governi; ma lo studio di questa, nell'istruzione pubblica, convien limitarlo alla sola storia patria. Sarebbe impossibile insegnar profondamente le vicende politiche di tutte le nazioni del mondo: e se taluno voglia darsi a questo studio, dovrà farlo da sè stesso. Ma nè anche questa parte nell'istoria può insegnarsi ai giovinetti.

La storia deve esser collezione di fatti, e non di riflessioni: quindi non sono del tutto lodevoli quelle tante isti-

tuzioni di storie , che coi titoli pomposi di *filosofiche* , si sono pubblicate in questi ultimi tempi , per uso de' giovinetti. Se fate che le riflessioni precedano i fatti, voi non date più storia , ma riflessioni ; e siccome la storia tiene nelle cose morali il luogo dell' esperienza , voi rassomigliate ad un maestro di fisica , il quale in vece di esperienza dia sistemi , in vece di *dati* dia conseguenze.

Qual sarà dunque la storia de' giovinetti ? quella che insegna la semplice successione degli avvenimenti , che forma nella loro mente un quadro , nel quale essi col tempo andranno scrivendo al proprio sito tutti gli avvenimenti che lo studio posteriore loro farà apprendere. L' aver già anticipatamente formato questo quadro , renderà più facile il paragone , e più sicura la rimembranza delle idee posteriori. I soli oggetti , sui quali in queste prime lezioni di storia convien trattenerne i giovinetti, sono i grandi esempi di virtù ; e più che delle vicende degli stati , bisogna occuparli di quelle degli uomini veramente grandi. Ciò commove dolcemente la loro immaginazione, ed avvezza il loro cuore ad emulare le grandi azioni: la loro mente non è ancora atta alle scienze , ma il loro cuore è già capace di sentir la virtù.

La geografia, la storia e la cronologia debbono formare uno studio solo ; separati diventano inutili.

3. *Matematiche.* Esse non solo sono scienze utilissime alla vita , ma sono istrumenti di tutte le altre scienze. *Nemo geometriae expers intrato.*

Le matematiche si dividono in sintetiche ed analitiche; ed è gran disputa tra i matematici , se debbono preferirsi le prime o le seconde. Siccome i grandi progressi , che la matematica ha fatti a' tempi nostri , si debbono in gran

parte all'analisi; così la sintesi è stata quasi da tutti abbandonata, da non pochi anche disprezzata. Chi potrà decidere la quistione, se l'analisi, o la sintesi sia più efficace ad iscoprire nuove verità? La storia delle matematiche moderne è in favor dell'analisi: se si esamina la quistione secondo i principj ideologici; se si osservano quante verità si scoprono colla sintesi, e sono tuttavia indimostrabili per via dell'analisi, si è tentato a favorir la sintesi. Ma diam per vero, che l'analisi sia pure opportuna alle scoperte matematiche; a formar però la mente de' giovani non sarà più utile la sintesi? L'analisi sarà più utile ai matematici, la sintesi più utile a tutti gli uomini.

Non abbandoniamo dunque la sintesi. Ricordiamoci, che Newton si pentiva di averla abbandonata. Uniamola all'analisi.

Avremo una cattedra di matematica sintetica, la quale esporrà la geometria piana, la solida, le sezioni coniche; un'altra di matematica analitica, la quale insegnerà l'algebra, e l'applicazione dell'analisi finita alla geometria. Nel tempo istesso che s'insegnerà l'algebra, si terminerà lo studio dell'aritmetica. Quando si fanno le prime operazioni dell'aritmetica, quelle operazioni, cioè, che formano il suo meccanismo particolare, tutte le altre sue parti sono comuni coll'algebra. L'istesso professore, che le insegnerà sulle quantità universali, le mostrerà sulle discrete. Nell'aritmetica non si passa egli dai numeri indeterminati ai determinati, ai decimali, senza che perciò siavi bisogno di formarne due scienze? Simile, ed egualmente facile, è il passaggio, che si fa dalle quantità definite alle indefinite.

4. *Fisica, Chimica, Botanica.* Queste tre scienze non si

possono imparare perfettamente, se non se nelle Università: pure si debbono insegnare, onde quelli, i quali non proseguono i loro studj oltre i licei, ne sappiano quanto è necessario ed utile alla vita civile; gli altri ne prendono il gusto e l'amore.

È superfluo dire, che non vi è fisica, senza macchine; non vi è chimica, senza laboratorio; non botanica, senza giardino.

La fisica, la chimica, la botanica, ecco le scienze, dalle quali deriva i suoi principj l'agricoltura. Perchè separarle? Perchè mettere le cattedre di questa scienza nelle capitali, ove non vi sono agricoltori? Perchè toglierle alle provincie, ove sarebbero utilissime? L'istituzione media è destinata principalmente ai proprietarj: or ai proprietarj quale cognizione più utile dell'agricoltura? Quale cognizione è più necessario che abbia appresa colui, il quale, contento di adempiere ai doveri di uomo e di cittadino, non vuole professare niuna scienza? La botanica, e l'agricoltura si chiamano a torto studj: questo nome contiene un non so che di severo, il quale mal si conviene a due scienze, che contengono tanto diletto. E poichè ne'licei, e ne'collegj è pur indispensabile ristorare lo spirito, ed esercitare il corpo, quale ricreazione più utile, e diremo quasi, più santa di quella, che offrono la botanica, e l'agricoltura? Ispirare per tempo ai giovinetti il gusto per l'agricoltura, è lo stesso che ispirar loro il gusto per la morale: quest'arte è non solamente la più utile alla vita, ma la più vicina alla sapienza. Ispirare per tempo ai giovani il gusto per l'agricoltura, è lo stesso che renderli più atti alle armi, e nel tempo istesso renderli più attaccati alla patria, alle leggi, al sovrano. È un'osservazione di Aristotile, che tra tutte le

varie classi de' cittadini, quella degli agricoltori è sempre la più attaccata all'ordine, ed alle leggi. E questa osservazione, ripetuta costantemente da quasi tutti gli scrittori, e specialmente da Cowley, non è stata giammai smentita dall'esperienza.

5. *Filosofia Razionale.* Questa contiene de' precetti di logica, e le prime linee di quella che chiamasi metafisica. I precetti della logica sono il risultato delle osservazioni, che noi stessi facciamo sulle operazioni del nostro spirito. Sembrerà un paradosso, ma pur è vero: per imparare a ragionare, è necessità aver ragionato.

Vi è stato un tempo, in cui la logica non solo si credeva istrumento a tutte le scienze; ma una scienza universale, la quale dovea formar l'occupazione di tutta la vita. Si sono scritti volumi infiniti, i quali si sono poi trovati tanto necessarj a ragionar bene, quanto lo sono i grossi volumi di morale ad esser uomo onesto.

Vi è stato, al contrario, un altro tempo, nel quale si è dimandato: a che serve la logica? Lo spirito umano, simile al pendolo, prima di fermarsi nel mezzo, è necessità che oscilli da un'estremità all'altra. A che serve la logica? Ad avvezzare la mente a risolvere le combinazioni difficili delle nostre idee; a riflettere sulle sue stesse operazioni. Noi non abbiamo che due sole specie d'idee, due sole classi di cognizioni; quelle che ci vengono da fuori, e quelle che noi stessi formiamo, osservando ciò che avviene entro di noi. Noi ragioniamo: dunque, quando anche non ci s'insegnasse, saremmo costretti a farci una logica da noi stessi. Un uomo, che sapesse la geometria, e non si avesse formata una logica, rassomiglierebbe l'automa di Morosi, che gioca agli scacchi, senza intender ciò

che fa. A che serve dunque la logica? A non esser l' automa di Morosi, ad avvezzar la mente a riflettere sulle proprie operazioni; cioè ad aprirle il campo della più vasta parte, e forse più importante delle cognizioni nostre.

Alcuni han voluto dedurre i precetti della logica dalla cognizione della natura del nostro intelletto: e quindi ne han differito lo studio all'altra età, e l'han resa conseguenza di altre cognizioni. Ma l'arte di ragionare deve avere una certezza propria ed intrinseca, che nasca dalla natura istessa del ragionamento, ed è indipendente da ogni altra scienza; perchè niuna di queste esiste, nè può esistere, se non vi è norma certa di ragione. Quindi pare che non abbiano, e non debbano avere alcuna influenza sulla logica tutte le dispute, che da Platone fino a Kant, e da Kant fino a chi sa? si son fatte, e si faranno sul criterio del vero. Chi ha ragionato bene, se riflette su i suoi ragionamenti, forma una buona logica.

Ecco perchè lo studio di questa scienza deve seguire quello delle matematiche. Nè deve tardar di molto a seguirlo. Per qual ragione tarderemo noi ad avanzare i giovani a riflettere sulle operazioni del proprio intelletto?

Noi non possiamo ragionar senza parole: il più gran numero de' nostri errori vien dalle medesime. Conoscer dunque bene la grammatica generale, è parte essenziale della logica.

Quando voi avrete separato dalla logica vera tutto ciò che si trova nelle logiche ordinarie, sulla natura delle nostre idee, e sul criterio del vero; quando una buona grammatica avrà insegnato tutto ciò ch'è necessario sapere sulla vera forza, e retto uso delle parole; la logica diventa molto semplice, e breve. Noi non abbiamo che due soli

modi di scoprire la verità, l'argomentazione, e l'esperienza. La teoria dell'argomentazione è semplicissima, perchè ogni argomento riducesi a sillogismo. Due proposizioni di geometria, che il professore avrà fatte analizzare ai suoi discepoli, basteranno a farne loro sapere quanto lo stesso Crisippo (1). Più difficile è insegnar loro il metodo dell'esperienza; ed intanto questo nelle logiche ordinarie è il più trascurato.

Ma la parte più necessaria, e più trascurata della logica, è la teoria della probabilità. Quante poche volte noi possiamo sperare di pervenire al vero? Quanto spesso, al contrario, siam costretti ad agire, non avendo altro che probabilità? L'*induzione*, l'*analogia*, le conseguenze istesse che noi sogliam ritrarre dall'esperienza, non sono che probabilità. Sembra strano, che una parte tanto importante della logica, sia stata finora trascurata dai Logici, e coltivata solo dai matematici, da' quali sulle prime erasi ristretta a pochi oggetti. Scrittori sommi, specialmente dopo la metà del secolo passato, l'hanno applicata a quasi tutti gli oggetti della vita. Coltivata però da' matematici, era avvenuto della teoria delle probabilità, quello che era avvenuto del sillogismo in mano degli scolastici; la regolarità della formola avea vinta la realtà della cosa. È nota la riposta, che il giuocator del Faraone diede all'illustre Pascal: essa fu troppo disprezzata. Ma a buon conto, quell'uomo non altro diceva, se non che la probabilità matematica non sempre corrisponda alla probabilità fisica. Or, d'Alembert non ha dimostrato lo stesso; e non ha dimo-

(1) Condillac nella sua logica pel Duca di Parma ci ha dato il più bell'esempio di una logica fondata sulla geometria.

strata la necessità di far nuove osservazioni su i fondamenti della teoria delle probabilità? Queste osservazioni si farebbero tosto che la teoria della probabilità ritornasse al suo vero posto.

Rendiamo dunque la teoria della probabilità alla logica; rendiamo a questa scienza la parte più importante; istruiamo i giovani in quello ch'è più necessario a sapersi. La teoria della probabilità, applicata alle cose erudite, ci darà la critica, e l'ermeneutica; applicata alle fisiche, ci darà le vere norme della induzione, e dell'analogia; applicata alle cose morali, ci darà la norma della fede morale, della probabilità de' giudizi, dell'arte istessa delle leggi, le quali non si fondano se non sopra le probabilità, cioè sopra quello che più frequentemente avviene; applicata all'uso della vita, formerà gli uomini prudenti, i quali son pur tanto diversi dai dotti, e dagli scienziati (1).

Abbiamo unite, sotto il nome di filosofia razionale, alle lezioni di logica, quelle di metafisica, seguendo l'antichissimo costume, che le ha tenute sempre unite; seguendo la ragione, per la quale il separarle sarebbe inutile, dannoso. La logica si forma dalle osservazioni sulle operazioni del proprio spirito; la metafisica dalle osservazioni fatte sulle proprie idee. Chi separerà le operazioni della mente dalle sue idee?

È impossibile, che l'uomo, il quale incomincia a riflettere sulle idee che ha, non se ne formi delle nuove e più generali, le quali indichino la classificazione, ed al tempo stesso i rapporti di moltissime altre. Questo artificio della

(1) Merita su questo esser letto Vico *de nostri temporis studiorum ratione*.

nostra mente, quando abbia ricevuto tutto il suo sviluppo, ne dà quella teoria, che chiamavasi una volta dell' *Ente*, della quale non vi è scienza più frivola, se mai si vuole adoperare a scoprir nuove verità; non più fallace, se mai le idee della medesima si vogliono trasportare alla natura delle cose: ma niuna ve n'è più utile, quando si considera come un metodo d' *inventariare* (sia permessa l' espressione) le cognizioni che abbiamo, e di maneggiarle più facilmente, mercè i rapporti certi e costanti, ch'essa ci mostra tra le nostre varie idee.

I metodi e le formole, che somministra questa scienza universale, applicati alle scienze particolari, formano quella che chiamasi metafisica delle scienze; diversa dalla scienza della metafisica; ma che non potrebbe esistere senza di essa. Dal retto uso di queste formole si acquista quello spirito ampio, chiaro veggente, e versatile, che forma la prima caratteristica del grande ingegno. Molte altre scienze subalterne non altro sono che l'applicazione delle formole generali della metafisica ai soggetti particolari.

Il giovinetto finora si va riempiendo la mente di tutte le cognizioni parziali della scienza della natura: egli comincia colla logica a riflettere sulle operazioni del proprio spirito: è utile che si fermi un momento; riandando tutto ciò che sa, gli dia un ordine, un insieme, e quasi quasi si direbbe una vita. Fino a questo momento egli è stato passivo; ora incomincia ad essere attivo. Egli si forma un mondo ideale, ma che gli fa comprendere molte leggi del reale.

Questa teoria degli universali è inseparabile dalla logica, anzi deve precederla, perchè noi ragionando non altro facciamo, che o discendere dagli universali ai particolari, o risalire dai particolari agli universali.

Siccome lo studio della logica, e della metafisica apre il campo a quella vastissima parte delle nostre cognizioni, che noi stessi ci formiamo; così ci sia permesso, nel principio del cammino, trattenerci ancora un momento, ed osservare il corso naturale del nostro spirito, e la natural divisione della scienza medesima.

La metafisica, e la logica, siccome abbiain detto, sorgono dall'analisi che noi facciamo delle idee, e delle operazioni del nostro spirito. L'analisi delle idee è la base di quasi tutte le scienze, che riguardano l'uomo; o per meglio dire, quasi tutte le scienze che riguardano l'uomo, non sono altro, che l'analisi applicata a quelle idee che formano il soggetto di ciascuna. Grammatica, logica, metafisica ec. ec. non sono che analisi d'idee. In ciò conveniamo. Ma quest'analisi non si fa tutta in un momento; la natura segue un ordine, ch'è necessario conoscere. Quale è dunque l'ordine che segue la natura? Supponiamo un uomo, che voglia riflettere sulle idee. Quale sarà la prima sua operazione? La prima, e più facile operazione, che egli possa fare sulle medesime, è quella di paragonarle tra loro, e conoscerne il numero, la coesistenza, e successione, la simiglianza, e la dissimiglianza: quindi la teoria degli universali, che tutta intera da questi paragoni dipende; quindi quella che con vocabolo tecnico chiamasi *ontologia*. E sembra a primo aspetto strano; che la più astratta delle nostre scienze sia la prima a formarsi, appena ci discostiamo un poco dalle idee individuali e sensibili.

Noi non ci formiamo un linguaggio, ed una grammatica se non a forza di *ontologia*. Ciò non avverte il comune degli uomini, perchè adopera un linguaggio già fatto da altri: ne' *sordi-muti* la verità di ciò che si asserisce, è patente.

Da questa teoria universale degli esseri, da questo mondo intellettuale, che noi stessi ci abbiamo formato, sfolgora la più sublime, e nel tempo istesso la più consolante verità, che il genere umano conosca, quella dell' esistenza di una prima causa e di una provvidenza. Tutte le altre prove, che di questa verità si danno, tratte dal consenso di tutte le nazioni, e dall' ordine e bellezza dell' universo, possono essere attaccate da cavilli storici o idealistici: quella ch' è tratta dal fondo istesso delle nostre idee, non può esser distrutta giammai; e quando, a forza di sofismi, si è distrutto tutto l' universo, sui frantumi del medesimo io trovo *me*, ed in faccia a me un essere, che se non è autor dell' universo, è però sempre l' autor delle mie idee; imperciocchè, se io analizzo queste, veggo che me ne manca una, la quale sarebbe indispensabile avere, se realmente io fossi l' autor di me stesso.

Non vi è effetto senza causa; e non vi è causa senza idea: io non potrei esser autore di ciò che ignoro. Questa idea dunque che mi manca deve esser in una mente diversa dalla mia; unica, ed incommensurabile da niuna di quelle forme di numero, di tempo, di spazio, onde io rivesto tutte le mie idee. Fin qui l' uomo si suppone solo, e crede tutto l' Universo una sua idea: l' idea della divinità sarà nella sua mente indistruttibile, come quella dell' universo che ha in mente. Vi è di più; la seconda sarà di sua natura variabile, ma invariabile la prima. Si faccia un altro passo: quest' uomo supponga reale quell' universo, che finora ha creduto sua immaginazione. Sorgono allora da per loro stessi i rapporti tra questo universo, e quella mente unica, che egli avea scoperta, e da per tutto sfolgorano nuove prove della di lei esistenza. Tale è il cammino sintetico, diciam

così, dello spirito umano, nella scoperta della più sublime delle verità, ch'egli possa conoscere; se questo cammino s'inverte, tutte le prove di *dettaglio* rimangono senza legame, senza un punto di riunione, attaccabili dai sofismi di una falsa filosofia. Questo metodo, indicato da Parmenide, ed esposto da Platone, non sappiamo dire per qual ragione sia stato trascurato dai moderni. Si dirà, che con esso si acquistano poche idee di teologia. E voglia il cielo, che coi soli lumi della ragione noi non pretendiamo, non presumiamo mai averne di più! Della divinità deve bastare all'uomo di conoscerne tanto, quanto è necessario per ammirarla, e rassegnarsi ai suoi decreti. Disputar sulla di lei natura è lo stesso che offenderla. Facile è dunque il paragone, e la classificazione delle idee già acquistate, onde sorge la teoria degli universali, o sia l'ontologia, la grammatica, ed anche la teologia naturale. Questa è la prima operazione che lo spirito umano fa delle sue idee; la prima parte dell'analisi delle medesime.

Non molto difficile è l'analisi del nostro ragionamento, onde ne viene la *logica*; poichè il ragionare è un'operazione composta, che è facile analizzare: ma siccome per ragionare è necessaria la cognizione degli universali, così la logica non può ottenere che un secondo luogo in quell'analisi della quale parliamo.

La terza parte dell'analisi è quella che scompone le stesse idee, che prima l'ontologico si è limitato a classificare, il logico a combinare. Lo *psicologo* si propone un problema più arduo, e domanda: *cosa son io che penso?* Problema che si risolve in un altro di termini diversi, ma egualmente difficile: *come avviene che io pensi? con quali leggi io penso?* Imperciocchè la natura dello spirito noi non possiamo

conoscerla mai ; e tutto ciò che ci è dato sapere si è la natura, o per meglio dire, la serie e la legge de' fenomeni, che nello spirito osserviamo ; ond' è che il nome di *psicologia* non senza ragione si è cangiato in questi ultimi tempi in quello d' *ideologia*.

L'ideologia adunque incomincia le sue ricerche, ove le finiscono il logico e l'ontologico ; e le spinge molto più innanzi. Costoro si contentano di aver le idee, e lavorarci sopra : quegli ne vuol saper l'origine, l'associazione, il vario modo di comporle, e di metterle in opera ; e quindi la teoria delle nostre sensazioni, della immaginazione, della memoria, della ragione ec. Nè qui si arrestano le sue ricerche ; ma dopo aver sciolto, o creduto di sciogliere il primo problema : *come avviene che io abbia delle idee ?* se ne propone un secondo più ardito ancora, e dimanda : *le mie idee son dentro di me : or come avviene, che da ciò che è dentro di me io passo a ciò che è fuori ? Come da ciò che io sento conchiudo a ciò che è ?* Problema da cui dipende tutto quello che chiamasi *criterio della verità* ; problema che gli antichi conoscevano, ma che in questi ultimi tempi si è riprodotto quasi come una novità ; problema che rimarrà forse sempre irrisolto, e ciò senza danno delle scienze ; ma che potrebbe esserlo forse con grandissimo vantaggio. Rimarrà irrisolto senza danno, perchè non potendosi cangiar la natura nè dell'universo, nè del nostro spirito, le nostre cognizioni saranno sempre le stesse ; potrà esser risoluto con gran vantaggio, perchè scoprendo noi nuovi rapporti tra le operazioni del nostro spirito, ed i fenomeni dell'universo, potremo ampliare e facilitar la cognizione dell'uno colla cognizione dell'altro. Forse potrebbe essere, che quelle che noi chiamiam leggi *cosmologiche*, non siano

in verità che leggi *ideologiche*; forse senza essere le stesse potranno esser simili, come conseguenze di una legge unica, che governa ed il grande ed il picciolo mondo; forse... È impossibile enumerare tutte le conseguenze, che potranno risultare da tali ricerche; ma è certo che da esse può ricevere la ragione umana un'ampiezza maggiore.

Questa scienza noi riserbiamo, siccome abbiám detto, all'Università. Ma è necessario, che alla medesima se ne accoppj un'altra, onde la cognizione dell'uomo sia perfetta. Imperciocchè l'uomo costa di due serie di fenomeni, de' quali sogliamo chiamar alcuni *fisiologici*, ed altri *psicologici*; e questi secondi li sogliamo suddividere in *intellettuali*, e *morali*, secondo che dipendono dall'intelletto, o dalla volontà. Or la teoria dell'intelletto è stata dai moderni coltivata più di quella della volontà; e sulla natura delle idee vediamo molto più innanzi, che sulla natura degli affetti. I nostri affetti sono indubitatamente figli delle nostre idee e delle sensazioni nostre; ma perchè queste diventino soggetto delle deliberazioni della nostra volontà, è necessario, per così dire, che prima prendano la veste di piacere o di dolore, di bello o di brutto, di bene o di male.

Questa trasformazione, diciam così, delle idee in sentimenti, forma il primo e principal problema della teoria morale dell'uomo; problema importantissimo e nel tempo istesso difficilissimo; e nella soluzione del quale entrano a calcolo, come cagioni delle infinite varietà che si osservano, e le leggi dello spirito, e quelle del corpo, e le eccezioni tutte, che queste leggi generali soffrono in ciascun individuo; l'età, il temperamento, l'abitudine, e che no? Imperciocchè, ammesso per vero, che ci vengano dagli oggetti esterni tanto le idee, quanto i sentimenti, è facile os-

servare , che lo stesso oggetto produce sopra due diverse persone sempre la stessa idea , più o meno viva , ma non sempre lo stesso sentimento. Quindi la teoria morale dell'uomo, quale noi la desideriamo, dovrebbe riunire in una scienza sola molte parti delle cognizioni nostre , che ora sono separate, e divise ; alcune aggiugnervene nuove , e quasi tutte perfezionarle. Si dovrebbe prima di tutto risolvere il problema *assolutamente* , e ne' suoi termini più generali; indi analizzare ad una ad una le modificazioni, che tale soluzione può ricevere nell'individuo per l'età , pel temperamento per l'educazione ec. ec. ; analizzare le azioni di tale individuo , ed indicare quel punto di mezzo nel quale sta la virtù, cioè il bello ed il buono morale; metodo praticato con tanta cura dagli antichi , e specialmente da Aristotile , e che i moderni hanno forse senza ragione trascurato; descrivere a modo di Teofrasto i caratteri, che seguono ciascuna virtù e ciascun vizio, onde si possano riconoscere anche quando non sono in azione; passare dall'individuo alle nazioni, e calcolare l'effetto che producono su i sentimenti di ciascuno le opinioni , i pregiudizj, le abitudini di tutti ; scorrere le varie età di tali nazioni , le quali par che invecchino , e rimbambiscano al pari degli uomini ; e seguendo l'orme di Vico , descrivere la storia eterna della loro mente, e dare i veri fondamenti della legislazione.

Questa parte della morale è quella che propriamente chiamar si dovrebbe *Etica* (1). Essa non si occupa tanto dei doveri, quanto della virtù, quelli consistono nelle azioni , questa sta nella volontà. I doveri possono molto ben de-

(1) *Etica* vuol dire *scienza de' costumi*, e non già *de' doveri*.

dursi dall'ordine generale delle cose e dai rapporti che esistono tra noi e gli esseri che ne circondano; possono esser figli della necessità; ma la virtù, quella cioè che sola può render volontà ciò che è necessità, e meritorio ciò che è forzoso, non si può ispirare, se non quando si conosca profondamente la natura del cuore umano. Diremo anche di più: i precetti di morale, che si voglion dedurre dalle sole idee dell'ordine, soglion facilmente degenerare in superstizione, o in sistematica scelleraggine; e di ciò si può convincere chiunque abbia letto alcuni libri, che in questi ultimi tempi si sono scritti per vergogna dello spirito umano, e ne quali si sono messi in dubbio i doveri più sacri dell'umanità. Si è dimandato: ov'è la ragione di questi doveri? La risposta era facile: la troverete nel proprio cuore, se vorrete ascoltarlo. Ma un abuso smodato di falsa metafisica indebolisce ed estingue i naturali affetti del cuore umano; e noi crediamo, che questa specie di studj morali che proponiamo, ridestandone l'osservazione, tenda non solo alla perfezione della morale teoretica, ma anche della pratica, ridonando il natural predominio ai nostri sentimenti, spesso o storti, o acciecati dalle nostre idee.

Senza l'*etica* tutt'i precetti rimangono senza ragione; perchè la vera ragione del nostro agire è nel modo nostro di sentire. Quest'*etica*, sulle varie parti della quale abbiamo delle opere eccellenti di varj scrittori moderni, ma della quale un bel trattato completo ha tentato darcene il solo *Stellini*, è il fondamento di mille altre scienze: da essa dipende la teoria, tanto ancor disputata, del *bello*, e la vera teoria dell'eloquenza; da essa l'arte difficile dell'educazione, sulla quale abbondiamo più di libri, che di buoni precetti ec.

Dopo tutto ciò che si è detto, non vi rimane che poco a dire sulla cattedra di morale, che abbiám messa nel liceo. I precetti della medesima debbono esser tratti dall'ordine generale delle cose: è una specie di morale *a priori*, che il giovinetto col tempo dimostrerà *a posteriori*. Intanto egli si prepara allo studio dell'etica, colla lettura de' classici che abbiám sopra tal materia. Noi lo ripetiamo: gli antichi coltivavano questa parte della morale più di noi, e meglio di noi.

Solo avvertiremo, che ai precetti della morale universale desideriamo che il professore aggiunga i primi elementi del diritto civile. Gravina ha dato un eccellente modello di una giurisprudenza compendiatà, ed adattata agli usi più ordinarj della vita. Ciò ch'egli fece pel diritto Romano, si potrebbe imitare pel nostro diritto presente. Non intendiamo di formar giureconsulti; ma non sarà inutile che un padre di famiglia sappia evitar le frodi, ed i cavilli forensi negli affari giornalieri della sua casa.

Non rimane che a parlar di una cattedra sola, ed è quella di *Ostetricia*, e *bassa chirurgia*. Essa sarà in ogni provincia. La ragione n'è semplicissima; il bisogno dei soccorsi, che appresta tal'arte, è universale, e spessissime volte tanto urgente, che non può aspettar soccorsi che debbonsi invocar da molto lontano: è necessario dunque renderne la conoscenza quanto più si possa comune. Si aggiugne, che l'esercizio della medesima non esige molta cognizione di teoria, e può la sola istruzione pratica esser sufficiente al bisogno.

Non potrebbe questo istesso professore dar delle lezioni di quella parte di medicina pratica, che più è necessaria pel popolo? La medicina ha sempre abbondato di tai libri,

i quali un tempo non altro erano , che raccolte di *segreti*, esposti al pubblico con grand' enfasi , e con pochissima logica : essi producevano più male che bene ; perchè ispiravano più fiducia che scienza. Da qualche tempo in qua nuovi libri sono stati scritti da medici gravissimi con più filosofia , e si leggono con minor pericolo e con più utilità. Vi è indubitatamente una parte della medicina , che chiamar si potrebbe domestica , e che ad ogni uomo sarebbe utile il sapere. Pure non è interamente tolto ogni pericolo , che può venir dalla lettura di tai libri ; perchè essi insegnano più i nomi delle malattie , che i sintomi ; perchè questi sintomi stessi una medicina più filosofica li riconosce spesse volte per ingannevoli, essendo dimostrato , che cagioni diverse di malattia producono spesso sintomi simili , e sintomi diversi nascono spesso dalla stessa cagione; perchè l' applicazione de' rimedj deve esser variata a seconda dell' età, del temperamento, delle abitudini di vivere dell' infermo, della stagione , del clima, e di che no? e spesso l' applicazione del secondo rimedio deve esser determinata non dall' indicazione primordiale e non sempre sicura della malattia , ma dagli effetti che sul malato ha prodotto il primo. Tutte queste cognizioni, risultati di studj lunghissimi, e severissimi, non si possono imparare da una *medicina popolare*, come quella di *Tissot*, o da una *medicina domestica*, come quella di *Buchan*; ed è a temersi, che gli uomini, credendosi troppo facilmente medici, o talvolta non conoscano il pericolo, che pur sarà gravissimo, o trattandolo con un metodo curativo erroneo, non abbian ragione di pentirsi per aver operato male , quando forse era meglio lasciare operare la sola forza della natura , che tende quasi sempre alla conservazione della vita.

Spesso avviene anche, che questi mezzo-medici, tanto più orgogliosi, quanto meno istruiti, e pieni la testa di quelle poche ricette che hanno apprese, disprezzino i metodi profondi e non comuni di un medico filosofo, ed acquistino quella indocilità, dalla quale soglion dipendere, specialmente nelle malattie croniche, tre quarti delle morti.

Che fare dunque? Da una parte insegnare tutta intera la medicina in un liceo è impossibile; è utile dall'altra, che ciascun padre di famiglia, ciascun curato abbia qualche idea di medicina pei bisogni più ovvj, e più urgenti della vita. Converrebbe dunque formare una medicina popolare o domestica, diversa da quelle che finora abbiamo. Converrebbe dir molto più di quello che ordinariamente si suol dire in tali libri sulla *igiene*; perchè è sempre più sicuro il metodo di evitar le malattie, che quello di curarle. L'*igiene* è pubblica, o privata: la prima appartiene alla *polizia medica*; e sarebbe utile, che dopo i precetti della seconda, il professore ne desse anche sulla prima. Ma tanto quelli, quanto questi dovrebbero essere adattati alla provincia. Converrebbe indicare i disordini tanto privati, quanto pubblici, che sogliono produrre il maggior numero delle malattie della provincia; indicando le varie stagioni dell'anno, nelle quali ciascuna malattia suole inferocire, descrivere i caratteri di queste, ed i rimedj che si sono sperimentati più efficaci. I caratteri delle malattie popolari dovrebbero esser indicati con un metodo particolare, onde evitare, quanto più si possa, il pericolo di equivocar sopra i medesimi. Aggiugnere a queste poche altre nozioni sulle malattie più comuni e meno pericolose. Per tutte le malattie gravi e di difficile metodo curativo, il miglior precetto da dare al popolo è quello di chiamare il medico. Ma

saranno utili tutti i precetti che si daranno per la lue , in cui tante stragi fa il più cieco empirismo, per la rogna, per la tigna, pe' vermi, per la dentizione de' bambini, ed in generale per le più ovvie malattie dei bambini e delle donne; e per tutte le malattie di casi fortuiti, come i metodi per soccorrere gli annegati, i mal seppelliti, per le asfissie de' neonati, delle donne ec. ec.. Ed il complesso di tutte queste cognizioni potrebbe formare quello, che chiamar si potrebbe *medicina domestica*; e della quale non sarebbe inutile che si desse un corso di lezioni nel liceo. Ma ognun vede, che questa nostra medicina domestica, onde esser utile, dovrebbe esser interamente pratica, cioè separata da tutto ciò che è sistema e teoria; ed in gran parte dovrebbe esser tratta dagli esperimenti, e gli esperimenti dovrebbero esser *locali*. Ma un' istituzione di tal medicina deve ancora formarsi.

E queste sono le lezioni, che la Commissione ha credute necessarie nella istruzione media. Ma perchè esse sieno utili, non solamente a coloro, i quali si addicono alle scienze, ma anche a quegli altri, che dar si vogliono alle arti, si è creduto necessario, che gli stessi professori di alcune di tali scienze, che hanno più stretto rapporto colle arti, diano delle lezioni pubbliche per uso degli artisti. Il professore di matematica sintetica darà un corso di geometria pratica, e di agrimensoria; quello di matematica analitica, di meccanica pratica; il professore di chimica insegnerà la chimica applicata alle arti. La geometria, la meccanica, la chimica contengono i principj di tutte le arti utili. A queste aggiugnete una scuola di *ornato*: aggiungete al giardino botanico un orto agrario, in cui si diano delle pubbliche lezioni di agricoltura pratica ne' giorni festivi, onde pos-

sano esser ascoltate dai contadini; e sarà completa l'istruzione tanto per le scienze, quanto per le arti.

E queste a noi sono sembrate le lezioni che debbono comporre l'istruzione media; alcune di esse necessarie per passare all'istruzione sublime; alcune altre per l'uso di coloro, i quali, ripetiamo le stesse parole che abbiám dette di sopra, *contenti di saper più del volgo, voglion darsi ai loro domestici affari.*

Queste lezioni saranno insegnate ne'licei, e ne'ginnasi. In ogni provincia vi sarà uno, o più licei; ma a fine di facilitare sempre più l'istruzione, tra le scuole primarie, ed i licei, abbiám messe delle scuole secondarie, col nome di *ginnasj*. Essi saranno a spese o delle comuni, o de'privati. Vi si potranno insegnare la lingua italiana e la latina, l'aritmetica e la geometria, la geografia e la storia, ed i primi elementi della storia naturale. Per tal ragione ne'licei, in vece di cattedra di lingue italiana e latina, abbiám messa quella di belle lettere: si suppone che la cognizione del meccanismo delle lingue sia stato già appreso ne'ginnasi; il liceo si riserba d'insegnarne l'eleganza. La lingua greca potrà insegnarsi ne'ginnasi; ma siccome sarebbe difficile trovarne tanti professori, così il professore di belle lettere la insegnerà nel liceo. Ciò si praticava nell'Università di Pisa, e con successo. Per la stessa difficoltà di trovar maestri per tutt'i ginnasi, le lingue viventi s'insegneranno ne'licei ec. ec. La scuola delle arti appartiene ai licei. Del resto ne'ginnasi si può insegnar tutto: noi abbiám indicato il minimo, e non già il massimo delle lezioni che vi debbano essere. Queste cose cangiano a misura che cangia lo stato dell'istruzione in una nazione. Voglia il cielo, e si abbiám tanti professori e tanti uditori da poter convertire ogni ginnasio in liceo!

Tutte le nazioni colte hanno de' collegj, e ne abbiamo anche noi.

Abbiamo conservato quello così detto de' *Cinesi*, in grazia della sua singolarità: esso è unico nell'Europa. Non è senza gloria, che i superbi Britanni abbian dovuto ricorrere a noi per aver un interprete per la Cina. Questo collegio può essere migliorato, e destinato particolarmente allo studio delle lingue. Abbiam conservati, almen per ora, quelli degli *Scolopj*, in grazia della loro utilità.

La Commissione però ha ordinata l'istruzione secondaria indipendentemente dal sistema de' collegj; per la ragione, che mal si potrebbe dare il nome di pubblica ad un'istruzione che non si potrebbe ottenere, se non a certe condizioni, alle quali non tutti si vorrebbero sottoporre. Quanti padri possono e vogliono mantenere in un collegio i figli loro? Fuori del collegio dunque non vi sarebbe altro che tenebre ed ignoranza?

I collegi d'istruzione sono di origine ecclesiastica. Si volle così avvezzare per tempo i giovinetti alle abitudini necessarie alla professione che volevano esercitare. Considerata sotto questo aspetto, l'istituzione, sebbene col tempo corrotta ed abusata, era nella sua origine ragionevole ed utile; ed utili noi troviamo i collegi per l'educazione di que' giovani, i quali si danno alla milizia, sia di terra, sia di mare; ed ai quali giova contrarre per tempo alcune date abitudini di vita. Questi tali collegi dunque resteranno, perchè ragionevoli ed utili; ma formeranno parte della istruzione speciale.

Nella istruzione pubblica, cioè, in quella istruzione, la quale non si propone già di sviluppare nel giovine una facoltà particolare e conveniente a pochi, ma bensì tutte

quelle che sono necessarie a tutti i cittadini, quale sarebbe l'utilità de' collegi? Il mantenimento di un collegio costa al governo molta spesa: vediamo dunque se produce un utile: se mai non ne producesse, tutto ciò che si spende per un collegio sarebbe tolto alla vera, alla solida, alla pubblica istruzione.

Il primo vantaggio, che si suole attribuire al collegio, è quello dell'emulazione. Ma questo vantaggio si otterrà, e senza alcuna spesa, anche nelle scuole pubbliche, tostochè si adotteranno ed i concorsi ed i premj pubblici; e si otterrà forse un'emulazione più pura, ed in conseguenza più generosa, perchè esente da tutte quelle picciole passioncine, che tanto spesso la corrompono, e che tanto facilmente si generano negli animi de' giovinetti, quando son costretti a vivere troppo vicini tra loro.

Il vantaggio che dall'uniformità del costume e dalla severità della disciplina, non ammolita dalla tenerezza domestica, si può sperare per l'educazione morale, è certamente grande; ma la speranza di questo vantaggio, nei collegi troppo numerosi, è più che bilanciata dal timore de' pericoli che seco portano, da una parte l'affollamento di molti giovani, accatastati in modo, che il contagio diventa inevitabile, ed i vizj di uno diventano, o presto, o tardi, vizj di tutti; dall'altra, la rilasciatezza, e negligenza inevitabile nell'esecuzione di una disciplina, severa pur quanto volete, ma esercitata in modo, che l'attenzione di colui, a cui è affidata, divisa tra moltissimi oggetti, diventa per necessità debole sopra ciascuno. La Commissione crede, che relativamente all'educazione morale, i collegi siano tanto più utili, quanto meno numerosi; ed ai collegi crede preferibili i piccioli convitti, e le

pensioni che si tengono dai privati, nelle quali i giovinetti in picciol numero sono sempre più diligentemente curati e meglio diretti.

Quale dunque sarà la ragione, per cui si riterrà l'istituzione de' collegi? La Commissione non ne vede che due: la necessità che ha il governo di premiare, e di soccorrere: la necessità di aver un luogo, in cui possano ricevere quel di più, che oltre l'istruzione, è necessario per la completa educazione di que' giovinetti, i genitori de' quali o non sappiano, o non vogliano, o non possano darla.

Ma questa stessa ragione per la quale è necessità di conservare i collegi, ne determina il modo come debbano esser conservati. In vece che prima l'istruzione era subordinata al collegio, è necessità che il collegio sia subordinato all'istruzione. Il collegio sarà un convitto: potrà esservi in tutti i ginnasj, potrà esservi in tutti que' luoghi ne' quali vi sono stati finora; potrà sotto la vigilanza della pubblica autorità aprirne e mantenerne chiunque vuole: il governo nè terrà uno per provincia. Ma essi non avranno scuole separate; ed i convittori dovranno ricevere l'istruzione da quell'istesso liceo da cui la ricevono tutti gli altri cittadini. La ragione è chiara: subordinare il liceo al collegio sarebbe lo stesso che escludere dall'istruzione chiunque non può spendere tanto da mantenersi nel medesimo. Duplicare le cattedre per uso de'soli collegi, è una superfluità di spesa, che cade a danno della vera istruzione.

Questi collegi avranno de' regolamenti particolari. Abbiamo creduto, che la loro amministrazione interna dovesse essere sotto la vigilanza di un consiglio composto dalle principali autorità, e dai principali proprietari della provincia: in tal modo l'educazione morale della gioventù si

affida a coloro i quali meritano e godono fiducia maggiore; e ciò contribuisce al tempo istesso a rendere migliore l'educazione de' giovinetti, e maggiore la fiducia de' loro genitori; il che in ogni stabilimento pubblico, e specialmente ne' nuovi, suol essere la cagione più efficace del loro buon esito.

Vi saranno in questi collegi provinciali quelle lezioni, le quali sebbene non servano all'istruzione necessaria ed utile, pure forman parte di quella urbanità, la quale, mentre par che non contribuisca direttamente ai progressi di niuna arte e di niuna scienza in particolare, tutte in generale le fomenta e le promuove, ispirando un certo amore di comodo e di bello; ed un certo rammorbimento di costumi, senza del quale niuna scienza si coltiva. Vi sono anzi alcune tra esse, che si posson dire di evidente utilità in tutte le circostanze della vita: tale è la scienza del disegno. Ve ne sono di quelle che giovano a formar l'uomo sano nella pace e valoroso, o almeno spedito nella guerra; l'equitazione e la scherma. Ma avvertasi, che la soverchia cura di urbanità non degeneri in corruzione. Tanto di ballo, per esempio, quanto è necessario a sviluppare le grazie ingenue della natura: non si emulino le meretricie dei ballerini. A che quella commedia, la quale distrae gli animi de' giovinetti dagli studj solidi, per corrompere il buon gusto della declamazione? Istituita a fine di allontanar gli animi dagli spettacoli, che una volta chiamavansi profani, produce necessariamente un effetto contrario, accrescendone l'amore. Non dobbiam formar ballerini, non comici; non di quegli uomini, che emulando in mollezze le donne, sono molto da meno delle medesime; perchè avendone tutti i difetti, non ne hanno

i pregi: dobbiamo formare cittadini sani di corpo, savj di mente, e retti di cuore. Insegniamo loro le scienze utili. Vogliamo ristorarli? Ispiriamo loro l'amore dell'agricoltura, di tutte le arti belle, le quali non si chiaman lavori se non dai popoli barbari, o corrotti. Vogliamo esercitare il loro corpo? Agricoltura, ed esercizj militari. Ne formeremo degli eccellenti agricoltori, degli eccellenti militari: il che, quando i nostri avi eran grandi, era sinomino di buon cittadino.

La Commissione non ha creduto dover entrare in dettagli su i collegi delle donne. Le istituzioni date da S. M. la Regina pei due di Aversa, e di S. Marcellino, possono passar per modello. È ben dolce e glorioso per una nazione, che la Sovrana ne sia madre, e che la madre ne sia l'istitutrice !

Istruzione sublime.

Università.

L'istruzione sublime porta seco una nuova divisione delle scienze; e ciascun ramo delle medesime esige uno studio più lungo e più minuto.

L'istruzione sublime considera le scienze come operative; esse si dividono in tante classi, quanti sono gli usi della vita civile, ai quali sono addette. Le scienze prendono l'aspetto ed il nome di *professioni*.

Di queste, alcune, o di uso meno generale, quali sarebbero la veterinaria e la mineralogia; o addette a particolar servizio dello stato, quale l'artiglieria, la marina, ec. formano il soggetto dell'istruzione nelle *scuole speciali*. Le altre si sogliono riunire in un sol corpo, e formano le *Università*.

Università e scuole speciali sono i principali stabilimenti della istruzione sublime, ai quali conviene aggiugnere l'Istituto Nazionale, e le Accademie; stabilimenti destinati per loro natura, non tanto ad insegnare, quanto a perfezionare le scienze medesime. Se tali stabilimenti divenissero corpi insegnanti, diverrebbero dispendiosissimamente superflui.

Senza ulteriore esame, noi seguiremo la divisione comune delle Università in tante facoltà, quante comunemente se ne sono ammesse: *belle lettere e filosofia; scienze fisiche e matematiche; medicina; scienza legale; teologia*. Posto una volta il principio che la divisione delle scienze nella istruzione sublime riguarda più le professioni che altro, l'antica divisione in *facoltà* comprende esattamente quasi tutte le professioni della vita civile.

Ciascuna *facoltà* riunisce un numero di cattedre, per insegnar quelle cognizioni, che sono o indispensabili, o almeno utili all'esercizio di quella professione a cui la *facoltà* è addetta.

Ci siamo imposta la legge di non limitarci alle sole cattedre necessarie. Questo sarebbe stato lo stesso che voler far rimanere le scienze imperfette. Le scienze, a proporzione che si perfezionano, estendono i loro rapporti colle scienze vicine; ed a vicenda, a misura che tali rapporti si estendono, le scienze si perfezionano.

La seconda legge che ci abbiamo imposta nell'organizzare le cattedre, è stata quella di disporle in modo che ciascuna dasse in tutta la sua ampiezza la cognizione di quella scienza, che si vuole insegnare, e se mai una scienza è divisa in molte cattedre, abbiam fatto in modo, che siavi un nesso tra loro, onde il risultato di tutte sia

completo. Uno de' difetti della istruzione è quello di trattenersi troppo sopra una o due parti di una scienza, trascurando le altre: l'istruzione vera è quella, che tutte le parti dello scibile ci presenta ben ordinate, tutte ce le addita e ci mette nello stato di poter da noi stessi trattenerci intorno a quella che più ci piace.

Abbiám seguito nella divisione delle cattedre lo stato presente delle nostre cognizioni. Spesso abbiám riunite delle cognizioni, che in apparenza sembrar potrebbero diverse, e delle quali ciascuna avrebbe potuto meritar una cattedra particolare; ma niuna delle medesime offriva materia sufficiente ad un intero corso di lezioni. Noi abbiám, per esempio, la botanica, la quale non è che l'anatomia de' vegetabili; in oltre abbiám la fisiologia de' medesimi; ne abbiám la nosologia; ma nè la fisiologia, nè la nosologia sono perfezionate tanto da offrir materia di lezioni separate; e quindi le abbiám riunite alla botanica. La conseguenza di ciò si è, che questa nostra divisione di cattedre ben potrebbe col progresso delle scienze soffrire qualche cangiamento: e noi lo desideriamo.

Abbiám fissate quattro Università in tutto il regno: bene inteso però, che non vi è alcuna necessità che tutte e quattro si istituiscano nello stesso tempo. Forse ciò sarebbe impossibile ad eseguirsi, e nulla vi è di male che ciò si faccia a poco a poco.

Abbiám ritenuto il nome di *Università* in vece di adottar quello di *scuole speciali*; perchè il primo era antico tra noi e glorioso. Noi non avevamo altre scuole speciali che quella di Salerno; e questa istessa chiamavasi *Università*. In Francia, al contrario, le scuole speciali eran molte; il nome *Università* non esisteva che in Parigi; e non com-

prendeva le scuole nè di diritto, nè di medicina, nè di teologia. L'origine di tal differenza è nata da accidenti di secoli ancor mezzi barbari, quando le istituzioni furon fatte senza alcun disegno generale. Oggi la Francia ritiene i nomi antichi, e fa bene: noi faremmo male, se ne adottassimo dei nuovi. Le nazioni colte si debbono rassomigliar nelle cose e non già nelle parole.

Piuttosto si avrebbe potuto disputare, se convenisse meglio tener le scuole delle facoltà separate tra loro, ovvero riunite in un sol corpo, a cui si dia il nome di Università. L'effetto è sempre lo stesso; perchè le facoltà, o separate o riunite, sono sempre distinte tra loro; nè avverrà mai che le lezioni e gli studj e le lauree, che appartengono alla facoltà legale, si confondano con quelli della facoltà medica. La Francia le ha conservate separate perchè tali le ha trovate fin da' tempi più antichi: se avesse dovuto organizzar oggi la pubblica istruzione, avrebbe seguito l'esempio di tutti gli altri popoli della terra. La Francia ha potuto conservarle separate, perchè vi si trovavano già tutti gli stabilimenti necessarj. Noi al contrario che faremo? Separiamo le facoltà: che ne avverrebbe? Un edificio per la facoltà medica; un'altro per la legale ec. Nè basta: la facoltà delle scienze matematiche e fisiche avrà de' gabinetti, de' laboratorj, de' musei; molti di questi sono necessarj anche a chi studia medicina: dunque doppj laboratorj, doppj musei, doppj gabinetti, doppj professori; o altrimenti, medici non bene istruiti. La spesa in Francia era già fatta, qual sarebbe da farsi. E questa doppia spesa perchè? Per ottenere un effetto che sarebbe lo stesso, e togliere l'augusto spettacolo che presentano le scienze tutte riunite; spettacolo glorioso al tempo istesso ed utile; per-

chè è impossibile, che non desti ne' petti de' giovani curiosità di sapere qualche idea di più di quelle che sono strettamente necessarie alla professione alla quale si sono consacrati; il che rende le loro menti al tempo istesso, e più versatili in tutte le cognizioni, ed in ciascuna più acute.

Belle lettere, e filosofia.

La filosofia, della quale qui si parla, non è presa in tutta l'estensione del significato, che un tal nome deve avere. In tal caso comprenderebbe tutto lo scibile umano, di cui non vi è parte, che chiamar non si possa filosofia, che una volta chiamavasi *strumentale*, e che si occupa delle operazioni del nostro spirito, e del modo di regolarle; parte che deve precedere tutte le altre, e che a niun'altra particolarmente si può unire. Di essa abbiam già a lungo ragionato, parlando dell'istruzione media: abbiamo ivi indicate le ragioni, per le quali riserbavansi a questa facoltà l'*ideologia* e l'*etica*; e ripetere adesso quelle stesse ragioni sarebbe superfluo.

A queste due cattedre noi aggiugniamo quella dell'*eloquenza*, o per meglio dire della *filosofia* dell'eloquenza, la quale chiamar si potrebbe il complemento della filosofia istrumentale; poichè il retto uso della parola è grandissimo istrumento ad istruir noi stessi, ed unico ad istruir gli altri. Le altre parti della filosofia istrumentale somministrano gl'istrumenti all'individuo; questa li somministra a tutta la specie.

Noi non neghiamo, che alcuni troveranno questa cattedra inutile, perchè contraria agli antichi metodi d'insegnar la rettorica; altri perchè per mezzo di essa non si faranno mai degli uomini eloquenti.

Ai primi la risposta è facile. È da qualche tempo, che la filosofia si è impadronita delle materie dell'eloquenza. Questa che i pedanti vorrebbero far credere un' usurpazione, non è che una legittima rivendica di ciò che la filosofia possedeva ne' tempi antichi, quando i precettori di eloquenza erano i Platoni, gli Aristoteli, i Ciceroni, ed i Quintiliani. O bene o male che ciò si sia fatto, si sono ricercate le ragioni di molti precetti, che prima non altra ragione aveano che l' uso delle scuole. Si è dimostrato il principio fondamentale, che la forza dello stile dipende dalla forza e dal numero delle idee presentate al nostro spirito; che dalla qualità delle medesime dipende quello che chiamasi genere di stile; che, dato lo stesso numero, e la stessa qualità d' idee, l' effetto dello stile può esser accresciuto e variato dalla varia disposizione delle medesime. Si è calcolato l' effetto delle inversioni, onde far sì, che la seconda idea che si presenta allo spirito del lettore o dell' uditore, acquisti forza maggiore dalle disposizioni, che vi avea preparate la prima. Si è analizzata la stessa intrinseca natura delle parole; è diventato più esatto l' uso delle *proprie*, più ragionevole quello delle *traslate*: i *tropi* ed il linguaggio figurato, che una volta credevansi esser una irregolare aberrazione, si è dimostrato aver la loro ragione nello stesso fonte, da cui la trae il linguaggio il più ordinario della vita. Si è passato anche più innanzi; e gli stessi principj coi quali si era calcolato l'effetto delle parti di un discorso, si sono applicati al discorso intero: si sono calcolati gli effetti della varia disposizione, sia delle idee, sia degli affetti, o che si succedano, o che coesistano; e quindi tutti i precetti che riguardano la disposizione del più breve periodo, fino alla disposizione di una

tragedia e di un poema epico; precetti infiniti di numero, ma che tutti si possono ridurre a due soli, cioè a quello di non mai dividere la nostra attenzione, ed all'altro d'interessarla sempre con una ragionevole progressione, in modo che l'interesse, invece di diminuire, vada sempre crescendo. Nè è tutto ancora: si è paragonato lo stile alle cose che esprimeva, e la bellezza si è calcolata relativamente alla verità: si è paragonato alla natura dello spirito e del cuore degli uditori o de' lettori; e si è calcolato l'effetto che si potea produrre dalla natura del soggetto sul quale si operava.

Tale è presso a poco il quadro di tutto ciò che la filosofia ha operato sull'eloquenza. Diremo che tutto ciò non sia che visione ed errore? Questo sarebbe duro a dirsi, durissimo a credersi; ma quando anche si dicesse, e si credesse, non basterebbe. Quando anche tutte le osservazioni finora fatte fossero false, non ne verrebbe perciò, che non se ne dovessero fare delle altre vere; perchè non ne verrebbe mai che i precetti potessero rimaner senza ragioni. E se queste ragioni si debbono ricercare, poichè esse non altronde si possono trarre che dalla natura dell'uomo, ne verrà sempre che, abbandonate le officine de' retori, siccome diceva Cicerone, si debba ritornare alle accademie de' filosofi. È vero, i pedanti perderanno il diritto di censurare il Tasso, perchè avea messo il *canto* al principio del verso, mentre Virgilio l'avea messo nel mezzo; i sonettisti imitatori del gran Petrarca, non spingeranno la servile imitazione fino al punto di comporre lo stesso numero di sonetti, di canzoni, di sestine, di ballate, o d'innamorarsi anche essi di venerdì santo: i precetti cesseranno di esser esempj, il che è sempre, o servile se non vi discostate

dall'originale , o pericoloso , se volete al tempo istesso e discostarvene ed imitarlo : il genio avrà sempre la ragione per guida. Ecco la differenza tra la rettorica ordinaria e quella che da noi si propone.

Coi secondi conveniamo : questa rettorica non formerà mai l'uomo eloquente. E quale altra mai lo potrebbe? Non vi è eloquenza , ove non vi è ricca vena di pensieri e di affetti. Le prime lezioni di eloquenza consisteranno sempre nell' avvezzare i giovanetti a sentire ed a pensare ; prima sentire , e poscia pensare , e disporre la sensazione e la riflessione in modo , che questa nasca sempre dopo di quella. Imperciocchè da una parte a suscitare grandi affetti è necessario che le nostre idee sieno accompagnate da piacere ; ed è dimostrato dall' altra che la sensazione , diciam così , *fisica* del piacere , si minora e svanisce a misura che la riflessione rende più chiare e distinte le nostre idee. Quindi nel metodo , che noi proponiamo , la gioventù ne' suoi primi anni non si esercita che a sentire le bellezze de' grandi modelli e ad imitarle : quando avrà già molto sentito incomincerà a riflettere sulle proprie sensazioni ; e questa riflessione , lungi dall' infievolire o distruggere le prime sensazioni , le conserva e le rinvigorisce. I giovani si arresteranno a riflettere sul bello ; se un giorno saranno maestri , sapranno indicarlo agli altri ; se saranno autori , sapranno da un dato numero d'idee e di affetti , trarre il miglior partito possibile. Saranno eloquenti , se la natura gli avrà fatti tali ; e se la natura tali non gli avrà fatti , almeno non saranno nè stentati , nè affettati , per imitare le parole , i periodi , lo stile di un antico , che esponeva idee ed affetti diversi dai loro ; saranno semplici ed originali , il che è già grandissima parte di bello.

Fin qui della filosofia istrumentale. Poche cose ci occorre dire dello studio delle belle lettere. Sotto questo nome per l'ordinario s'intendono gli studii dell'eloquenza e della erudizione; ambedue fondati sopra lo studio delle lingue antiche, che forniscono i principali modelli all'eloquente, tutto il materiale all'erudito.

Noi lo studio profondo della teoria dell'eloquenza l'abbiam restituito alla filosofia; quello de' modelli, unito allo studio delle lingue, lo abbiám allogato ne'ginnasj e ne'licei; tra perchè è studio conveniente ai primi anni dell'adolescenza, tra perchè è utile, che sia, quanto più si possa, reso facile al popolo; il che non avverrebbe, se fosse ristretto alle sole Università. Per la ragione contraria, abbiám riserbata a questa la sola cattedra di lingue orientali. Metterne una per liceo, sarebbe stata una spesa superflua. È però da avvertirsi, che tutto invita gli abitanti di questo paese ad avere un commercio attivissimo col Levante; e che forse non si troverà inutile un giorno stabilir qualche cattedra di tale natura ne'licei, che saranno sulle coste del Jonio.

Che rimaneva dunque per quella parte delle belle lettere, che si occupa dell'erudizione? Secondo il metodo ordinario, forse nulla; ma bisogna confessare, che nel metodo ordinario l'erudizione non meritava il nome di scienza; perchè non era che un vasto ammasso di fatti non riuniti da alcun criterio.

Il dare a queste cognizioni un nesso, un metodo, una critica, potrebbe renderne lo studio e più facile e più certo.

La materia unica dell'erudizione la formano i monumenti, che a noi sono pervenuti dall'antichità: l'arte di conoscerli e d'intenderli è lo scopo della *filologia*.

I monumenti sono , *grafici* (libri e manoscritti) ; *tecnici* (opere di scoltura , pittura , ed architettura) ; e *misti*.

I monumenti *grafici* occupano il primo posto , poichè non solo ci forniscono il maggior numero di notizie ; ma sono anche indispensabili a poter intendere gli altri. L'intelligenza de' monumenti *grafici* richiede la precedente cognizione grammaticale della lingua , ed esige la *critica* , e l'*ermeneutica* ; quella per riconoscere e distinguere i monumenti veri da' falsi , per conoscere le alterazioni seguite anche ne' monumenti veri , per supplire le lagune , ec. ec. ; questa per comprenderne il vero significato. Ma l'esercizio tanto dell' una , quanto dell' altra esige: 1. la precedente cognizione della storia letteraria di una nazione ; 2. la cognizione della vita , del carattere , dello stile de' varj scrittori ; 3. la cognizione della *paleografia* , ossia della varia scrittura degli antichi. Imperciocchè , siccome i monumenti di costoro non sono pervenuti fino a noi , se non per opera de' copisti , è impossibile intenderli e distinguere i veri da' falsi senza conoscere la varia forma della scrittura , che i copisti nelle varie epoche hanno adoprata.

Ma , per quanto si conosca la lingua di un popolo , le sue parole saranno sempre inintelligibili senza la cognizione delle cose che tali parole esprimono.

Quindi al filologo , oltre la cognizione delle parole , è necessaria quella delle cose : noi non diremo già di tutte le cose de' moderni , giacchè i primi hanno usato , saputo , e scritto quasi lo stesso che usiamo , sappiamo , e scriviamo noi ; ma almeno di quelle poche , che più frequentemente ricorrono nei loro scritti e più potentemente influiscono nel loro linguaggio. Tali sono: 1. la *mitologia* , sorgente principale delle parole , delle opinioni , de' costumi ,

delle leggi di ogni popolo ; 2. la *geografia* ed *astronomia* , o per meglio dire *uranografia* , la qual' è o mitologica o storica ; 3. l'*archeologia* , parte dello scibile umano ancora indefinita , ma che si potrebbe non male assomigliare ad una statistica , la quale ci dice le arti , le leggi , i costumi di que' popoli , de' quali la storia ci narra gli avvenimenti. E da questi tre fonti deriva in gran parte l'*etimologia* , scienza per l'ordinario ridicola , se maneggiata dai soli eruditi ; ma profonda se è adoprata dal filosofo per iscoprire le origini vere delle nazioni , de' costumi , e degli errori degli uomini.

I monumenti *tecnici* , sotto l'aspetto dell'arte , presentano un sì gran numero di oggetti a considerare , ed esigono tante cognizioni positive sull'arte medesima , che debbon formar materia di una lezione speciale , addetta alla scuola delle belle arti. Ma non sarà inutile al semplice filologo di avere una notizia , quanto più si possa completa , di tutti o almeno de' principali monumenti dell'arte antica pervenuti fino a noi , unita ad una storia , se non dell'arte , almeno degli artisti più celebri.

Finalmente i monumenti *misti* si possono dividere in due classi : *medaglie* ed *iscrizioni*. L'introduzione allo studio tanto delle prime quanto delle seconde , non consiste in altro , che nell'esatta classificazione delle medesime per tempi e regioni , e nella cognizione delle sigle , abbreviature ed emblemi , che nelle une e nell'altre si sogliono incontrare.

Questa è l'idea , che noi ci abbiam formata del corso di lezioni componenti l'intera filologia. Un corso tale avea immaginato il nostro *Campolongo* ; ma convien confessare che l'esecuzione non corrisponde all'idea. Non si può ne-

gare però, che quando queste lezioni fossero ben ordinate, i giovinetti acquisterebbero una cognizione ampia di tutto ciò che forma il soggetto dell'educazione; ed il loro ingegno diventerebbe in ciascuna parte della medesima più acuto, il loro giudizio in tutte più sicuro. Forse cesserebbero tutte quelle dispute che vi sono tra gli eruditi pedanti; dispute, le quali per l'ordinario derivano da una sola sorgente, ed è, che niuno di essi conoscendo in tutta l'ampiezza la materia che tratta, ma sapendone chi una, chi un'altra parte, ciascuno trae dalle cognizioni che ha gli argomenti per sostenere la propria opinione; ed o non intende o disprezza gli argomenti che si traggono dalle cognizioni che hanno gli altri. Chi è versato nella lettura de' classici latini dell'età dell'oro, non presta fede agli scrittori del secolo di ferro; chi è versato nella cognizione delle medaglie, non crede a niun'altra pruova che non sia di oro, di argento, o almeno di bronzo ec. ec. . *Freret*, a cui niuno può negare erudizione quanto altri mai ne abbia avuta, e critica maggiore di quella che gli eruditi per l'ordinario sogliono avere, *Freret* osserva, che il tardo progresso, che ha cronologia (e dir lo stesso si potrebbe di tutta la scienza delle cose antiche) è nato dalla perpetua smania, che gli eruditi hanno avuta di opporre i monumenti tra loro; mentre la verità si dovea ricercare e si poteva ritrovare solamente studiandosi di metterli di accordo; perchè nell'accordo appunto sta la verità. Ma per poter arrivare a questa concordia, e poter rendere l'erudizione una scienza che abbia criterio di vero, è necessario presentarne contemporaneamente all'intelletto de' giovani tutte le parti ben connesse tra loro, onde tutte le apprendano, e di tutte possano e si avvezzino per tempo a fare il paragone.

Comprendiamo, che in un corso annuo non si può sapere profondamente tutta l'erudizione; ma noi ripetiamo, che l'istruzione pubblica non s'incarica, nè si può incaricare di somministrare tutte le idee positive di ogni scienza; basta che se ne diano i principj, i metodi, e le idee principali: ciascuno si perfezionerà da se stesso, quando è stato una volta messo sulla buona strada. E di più noi crediamo, che i metodi d'istruzione nelle materie erudite, possano ricevere ancora molta perfezione, che gli renda e semplici e più brevi ed in tempo eguale forniscano ai giovani un maggior numero d'idee. Quel *Sisti*, per esempio, che ci ha dato un buon metodo per la grammatica greca, un altro, forse egualmente utile, ce ne ha dato per la *paleografia*, e l'adottarlo di quanto non ne renderebbe la cognizione più facile e breve!

Abbiamo stabilito due sole cattedre di filologia Greca e Romana; perchè queste due sole nazioni si può dire che abbiano filologia completa; essendo le sole che abbiano e lunga storia e sufficienti monumenti. Quella parte della filologia, che abbiam chiamata *paleografia*, si unisce alla cattedra di *arte critica diplomatica*, e così queste tre cattedre possono dare il complesso intero della massima parte delle cognizioni positive, che noi abbiamo in filologia.

Ma anche la filologia ha le sue idee astratte, ha la sua parte filosofica; perchè ha le sue regole universali applicabili ai fatti di tutte le nazioni. Dalla filologia appunto dei particolari popoli il nostro *Vico* trasse i principj, che poscia espose nella sua *Scienza Nuova*, una delle opere le più ardite che lo spirito umano abbia tentate; e se quell'opera non ha prodotto ancora tutto quell'effetto che dovea pro-

durre, ciò è solo perchè era superiore di mezzo secolo all'età in cui fu scritta. Ma è degno di osservazione, che le idee di Vico vanno sbocciando nelle menti altrui, a misura che la filosofia dell'erudizione progredisce; e si spaccia da per tutto molte teorie come novità, mentre non sono altro che semplicissimi corollarj della dottrina di Vico. Noi non ne facciamo l'enumerazione, perchè forse potrebbe dispiacere a molti, i quali saranno inventori di quelle cose, delle quali potrebbero esser creduti plagiarj, se mai le opere di Vico fossero tanto note, quanto meriterebbero di esserlo. Quello però che possiam dire con sicurezza si è, che la dottrina di Vico è nota ed adottata quasi tutta intera nelle sue applicazioni; ma n'è rimasta oscura la teoria generale, da cui tali applicazioni dipendono, e da cui si possono rendere più ampie, e più certe.

Noi abbiám creduto e glorioso ed utile per la nostra nazione stabilire una cattedra, nella quale tal filologia universale s'insegnasse.

In tal modo la scienza dell'erudizione diventa veramente filosofica; e ciò che sappiamo de' Greci e de' Romani, diventa utile ad intendere ciò che della filologia delle altre nazioni o ignoriamo, o conosciamo imperfettissimamente.

In tal modo nella stessa filologia Romana e Greca, noi possiam vedere molto più in dentro di quello che per l'ordinario si vede. Prove ne sieno le due opere dello stesso Vico *de antiqua Italorum sapientia*, e *de uno principio et fine uno Jurisprudentiae*. Leggendo la prima, che è pur gran danno che l'autore non abbia compiuta, sorprende il vedere, come un uomo da poche voci scopre tutto il sistema delle scienze astratte che que' popoli doveano avere. La

massima, che la parola non solo è la veste, ma anche l'istrumento delle idee, onde poi da quelle si possono indovinar queste, niuno la ha applicato alla filologia con ardire e felicità maggiore. Nell'altro libro, che abbiám mentovato, Vico dà la genesi di tutta la giurisprudenza Romana.

Vico, analizzando la filologia Greca e Romana, ha stabilite le norme per tutte le altre filologie. L'etimologia, per esempio, senza Vico, non meriterebbe il nome di scienza, perchè non ha veruna certezza: Vico il primo, e finora il solo, stabilisce delle norme sicure; perchè dimostra la legge colla quale si forma il linguaggio non dell'individuo, il che è stato detto da molti; ma delle nazioni, il che non era stato detto da niuno. Che cosa è per l'ordinario la mitologia? Essa si reputa simile ai vaneggiamenti di una fantasia turbata: è la storia de' sogni di una nazione. E questi sogni appunto Vico ha dimostrato esser una conseguenza certa della intrinseca natura della mente umana, ed aver le loro regole costanti. Lo stesso ha dimostrato de' riti, delle leggi ec.

In somma, Vico ha dimostrato, che le nazioni hanno una vita al pari degl'individui; ha osato segnar l'orbita, la quale sono costrette a descrivere per inalterabile necessità; nel tempo istesso che ha data una nuova critica per emendare le memorie oscure e dubbie della storia passata, ha quasi segnata una storia futura del genere umano; e perfezionando l'erudizione, ha aperto un nuovo campo alla filosofia.

Tale è l'idea della cattedra di filologia universale, che noi proponiamo, cattedra forse unica in Europa; ma che importa? Esiste o non esiste questa scienza? Ciò non si

può negare , nè anche da coloro che non conoscono Vico. Essa esiste tanto, che il solo spirito filosofico del secolo ne ha fatte sviluppare molte verità di dettaglio nella testa di molti: perchè dunque non insegnarne l'insieme? La cognizione di questo insieme è essa utile a rettificare l'erudizione volgare, nella quale molte cose non si sanno indovinare molte ancora non si sanno intendere , moltissime s'intendono male? Se questa scienza ricevesse la sua perfezione e dimostrasse, che realmente le nazioni hanno un periodo di vita necessaria e quasi fatale , non sarebbe il più gran passo, che si potrebbe fare nella più difficile delle scienze; nell'arte cioè di dar le leggi ai popoli, tante volte malmenati da' principj di una falsa filosofia, che ignora egualmente la natura dell'uomo, e quella dell'universo? E questa scienza dov'è più giusto che s'insegni se non nella patria di Vico , e nel terreno più opportuno a coltivar l'erudizione Greca e Romana , la quale è erudizione nostra?

Scienze fisiche e matematiche.

Le matematiche pure formano anch'esse parte della filosofia istrumentale; ma nella loro applicazione si occupano più degli oggetti che sono fuori di noi, che di noi stessi. L'uomo e l'universo: ecco le due parti di tutte le cognizioni umane. L'ideologia, e tutta quell'altra parte della filosofia istrumentale che dall'ideologia dipende, si è unita alle belle lettere; perchè per mezzo di queste noi conosciamo i fatti degli uomini, dati principali per conoscere la natura dell'uomo. Le matematiche si sono unite alle scienze fisiche, perchè la prima e principale applicazione di quelle è sopra di queste. Poco o nulla nell'uomo può

soggettarsi a calcolo; ma senza calcolo poco o nulla sapremo della natura.

Noi abbiam messe cattedre di matematica ne' licei, e le ripetiamo nelle Università. Ma fin dal principio abbiamo avvertito, che le matematiche come scienze quasi diremmo eminentemente strumentali, sono necessarie a tutti fino ad un certo punto, oltre del quale sono necessarie solamente a coloro che le professano. Costoro, siccome sono destinati a perfezionare la scienza, così è necessario che la conoscano in un'ampiezza maggiore.

S'insegnerà la matematica sintetica nel liceo, e s'insegnerà nell'Università. Ma nell'Università s'insegneranno quelle parti della medesima, che nel liceo non s'insegnano; quelle stesse, che s'insegnano nel liceo, si esporranno con un dettaglio maggiore; delle altre si dimostreranno nuovi rapporti.

Le matematiche hanno anch'esse la loro metafisica. I giovinetti per l'ordinario apprendono i metodi: è di uno studio più profondo il conoscerne le ragioni; e queste ragioni, ben comprese, per lo più estendono i metodi stessi; perchè gli derivano da principj più universali applicabili ad un maggior numero di oggetti.

I giovinetti si contentano di conoscere un metodo solo: le verità matematiche si dispongono nella loro mente in una sola serie; talchè si ha come prova di felicissimo ingegno se qualcheduno fra essi giunge a dimostrare un teorema in varj modi, deducendolo da varj principj. Il paragonare però i varj metodi tra loro, produce naturalmente il paragone delle verità individuali; si conoscono i rapporti di ciascuna proposizione con tutte le altre, che compongono la scienza; tutte le verità si dispongono come

in una tavola sinottica, in cui a colpo d'occhio si vedono i rapporti di ciascuna. E questo chi può negare di esser il mezzo più efficace per l'invenzione sintetica? Di fatti, quando si vuol risolvere un problema, qual'è l'operazione che si fa dalla nostra mente se non è quella di cercare il rapporto di ciò che è ignoto, con ciò che ci è già noto? Quanto più facilmente noi possiamo scoprire un tale rapporto, tanto più facile ci è la soluzione di un problema; ed i rapporti tanto più facilmente si scoprono, quanto più le proposizioni di una scienza sono connesse tra loro in tutti i modi possibili. La nostra reminiscenza dipende, al certo in gran parte, dall'associazione delle nostre idee. Forse c'inganniamo, ma a noi pare, che portata la matematica sintetica a questa perfezione, rassomiglierebbe, ci sia permesso il paragone, ad un albero genealogico, in cui avrebbero il loro luogo le proposizioni note e le ignote; e per passare da queste a quelle, e da quelle a queste, non si dovrebbe far altro che seguire le tracce della discendenza. Forse c'inganniamo; ma pare che ciò debba contribuire efficacemente alla perfezione della scienza medesima.

Per la matematica analitica abbiamo stabilite due cattedre, una per l'analisi delle quantità finite, l'altra per quella degli infiniti. Tanto però la sintesi, quanto l'analisi non debbonsi limitare alla dimostrazione di ciò che già si conosce, ma debbonsi spingere ancora alla scoperta di ciò che s'ignora. Il genio d'inventare non è tutto intero un dono della natura; in coloro istessi che lo hanno avuto è necessità che sia sviluppato ed aiutato dall'arte.

Un'arte d'inventare, sebbene ancora non abbia regole certe e stabili, esiste, perchè esiste un metodo d'istruire tale, che rende l'ingegno più versatile, il giudizio più si-

curo. Questo è quel metodo del quale parlava Socrate, e pel quale voleva che i giovinetti non ricevessero le verità dalla bocca del maestro, ma si avvezzassero a trarle essi stessi dal fondo dell' animo loro.

Quest' arte d' inventare in matematica è quella che noi chiamiamo *Euristica*, della quale il nostro illustre *Fergola* ha preparate delle istituzioni aspettate con impazienza da tutti coloro che, avendone udite le lezioni, ne conoscono l' utilità. Egli ha riprodotta quell' arte della quale la storia attribuisce la gloria dell' invenzione a Platone, e che gli antichi conoscevano sotto il nome di *luogo risoluto*; ma riproducendola l' ha arricchita di tutti gl' innumerevoli mezzi che fornisce l' analisi de' moderni. Ogni problema contiene in se de' *dati* e de' *quesiti*. Esporre la natura de' *dati*, ampliare, perfezionare la teoria che ne ha data Euclide, specialmente per ciò che riguarda i *dati* di sito; ridurli tutti ad alcune classi generali, anche quando i dati sieno apparentemente diversi: far lo stesso sulla natura de' *quesiti*; ridurre l' infinito numero de' *quesiti* a pochissimi e generalissimi, onde poi ne venga il metodo di trasformar molti problemi che sembrano insolubili in altri più facili: dimostrare con tali mezzi nuove connessioni tra le ~~varie~~ note, onde renderne più facile il paragone, dal che tutta l' invenzione delle ignote: paragonare la forza rispettiva dell' analisi e della sintesi, ed insegnare i modi di sciogliere coll' una que' problemi che sono insolubili coll' altra; indicare i mezzi ch' esse scambievolmente si prestano, onde render così l' analisi più efficace, e la sintesi più spedita: l' arte infine ed il criterio di costruire e risolvere i problemi, e quella di giudicare della semplicità ed eleganza delle soluzioni fatte: questo è lo scopo che l' autore si propone nella sua arte *Euristica*.

Per chiarir tutte queste teorie Fergola si propone un gran numero di sceltissimi esempj, la più gran parte de' quali sono presi dallo stesso luogo risoluto degli antichi geometri. Risolve perciò in un modo nuovo i principali problemi de' libri *de determinata sectione; de sectione rationis et spatii;* i più famosi delle *Inclinazioni;* e tutti quelli che diconsi delle *Tazioni*, che fa dipendere da una nuova proprietà del triangolo. Trattando de' problemi solidi, ei risolve in molte guise or coll'analisi antica, ed or con quella de' moderni i due celebri problemi dell' antichità, quello cioè della trisezione dell'angolo e l'altro delle due medie proporzionali; in occasione del primo di questi risolve alcuni nuovi problemi Ciclotometrici, e dà la dimostrazione diretta del celebre teorema Cotesiano finora desiderata.

Oltre ciò tutta quest' opera è arricchita da nuovi metodi, de' quali i principali sono: una maniera di risolvere come piani una quantità di problemi solidi, ipersolidi, e trascendenti, ed incidentemente da un di questi ne ricava una nuova facilissima soluzione del problema delle anomalie. Al proposito della composizione geometrica de' problemi solidi tratta lungamente, ed in un modo nuovo, de' luoghi geometrici e della loro combinazione per risolvere questo genere di problemi. Propone tre nuovi principj per lo scioglimento de' problemi di sito, ch'egli chiama di *Conversione*, di *Trasferimento*, e di *Fissazione*. Finalmente tenta di divinare qual' era l'analisi geometrica, onde gli antichi conducevansi nelle speculazioni su i massimi e minimi.

Noi non possiamo più dilungarci sopra tal materia, ma i pochi cenni che ne abbiám dati li crediamo sufficienti a farne conoscere l'importanza. E così crediamo che sia completo il corso delle matematiche pure.

Tosto che le matematiche pure si applicano alle scienze della natura, il primo oggetto che imprendono a considerare, è il moto. Il moto è una qualità comune a tutt'i corpi; il moto è la cagione prossima di tutt'i grandi e piccioli fenomeni della natura: delle altre, come dell'estensione, della solidità, dell'inerzia e divisibilità, che negli elementi ordinarj di fisica diconsi qualità universali de'corpi, la considerazione o è futile o è connessa con quella del moto.

La fisica presente non ricerca più la natura intrinseca di tali fenomeni universalissimi dell'universo, i quali forse non sono altro, che nostri modi di sentire: si contenta di ammetterli, determinarne le leggi, calcolarne gli effetti. Quindi alla cattedra di *fisica generale* non impropriamente si è sostituita quella di *meccanica*, scienza che appunto si occupa a ricercare ed esporre le leggi del moto. Così il nome è più conveniente alla cosa.

La *meccanica* adunque insegna le leggi generali del moto, ossia tutto quello che si può sapere di fisica generale. Ma queste leggi universali, applicate a diversi corpi, danno, per così dire, tante varie meccaniche particolari. Applicate ai corpi celesti, danno la *meccanica celeste*, l'*astronomia*; alla luce, l'*ottica*; ai suoni, l'*acustica*; ai fluidi, l'*idrodinamica*, l'*idrostatica*, l'*idraulica* ec. ec.

Di queste varie parti però molte appartengono alle scuole speciali: alla istruzione pubblica non abbiamo riserbata, che l'*astronomia*, la più sublime delle applicazioni, che l'uomo abbia fatto delle leggi della meccanica; e l'*ottica*, che ne è forse la più utile.

Un tempo la fisica, oltre di dividersi in generale e particolare, si suddivideva in matematica e sperimentale. Questa suddivisione per la fisica particolare era inutile, perchè

in essa tutto è sperimento; e la matematica non vi entra se non per calcolare i risultati dell'esperienza; non altrimenti che entra in tutte le scienze ed in tutti gli usi della vita, che non perciò noi chiamiamo col pomposo soprannome di matematiche. Nella generale, al contrario, la matematica basta sola a scoprirvi ed indicarvi con esattezza tutte le leggi del moto: *l'esperienza per questo*, dice d'Alembert, *non è necessaria: i fenomeni della natura i più comuni, e quasi si direbbe più popolari, bastano a confermarle; e se talora ai calcoli si vuole aggiungere l'esperienza, ciò deve riputarsi come uno studio di semplice curiosità per risvegliare e sostenere l'attenzione de' giovani non altrimenti che, al cominciar degli studj geometrici, si avvezzano gli allievi a formar delle figure esatte, affinchè abbiano la soddisfazione di assicurarsi cogli occhi di ciò che ha dimostrato la ragione.*

Seguendo tali idee, dovrebbero dalla fisica sperimentale eliminarsi tutti quegli esperimenti che tendono a confermare le verità che si dimostrano nella meccanica matematica. E di fatti, quando si paragonano tra loro le varie istituzioni che abbiamo di fisica sperimentale, si vede, che l'avvertimento del grandissimo geometra Francese è stato seguito, e che quegli esperimenti sul moto, che formavano la massima parte delle istituzioni antiche, sono quasi interamente scomparsi dalle nuove.

Ma pure essi non sono interamente inutili: giovano a coloro, che vogliono conoscere la meccanica, che è pur tanto utile conoscere, senza impegnarsi in lunghi e troppo severi studj matematici: giovano specialmente agli artisti, tra perchè essi si trovano quasi tutti nella condizione che di sopra abbiamo indicata; tra perchè ad essi per l'inven-

zione e l'uso delle macchine è più utile vederle che saperne la teoria: tra perchè finalmente lo stesso d'Alembert non può negare, che tali esperimenti siano utili a conoscere la differenza che passa tra i risultati della teoria e quelli dell'esperienza; cognizione necessaria alla perfezione progressiva delle macchine e dell'applicazione delle teorie della meccanica agli usi della vita. Quindi è che noi abbiam lasciata una cattedra, che equivale all'antica, di *Fisica generale sperimentale*: l'abbiam chiamata di *Mecchanica pratica*; perchè così il nome corrisponda meglio alla cosa; l'abbiam messa nella scuola delle arti; perchè le arti e gli artisti sono quelli, che ne hanno un bisogno maggiore.

Quando si osserva il cammino dello spirito umano nelle scienze fisiche-matematiche, si trova vero quello, che dice lo stesso d'Alembert, cioè che il miglior metodo di trattarle, sia quello di discendere dall'idee più universali alle particolari, applicando sempre le prime alle seconde; l'algebra, per esempio, alla geometria; l'una e l'altra alla meccanica; la meccanica ai varj corpi particolari. Qui finiscono le scienze fisiche-matematiche. Tutte le altre parti delle scienze naturali, da questo punto in poi non si occupano che di oggetti, quasi diremmo, individuali; e nella considerazione de' medesimi, si occupano meno di quantità, che di qualità.

Tutta questa immensa varietà di oggetti è stata da lungo tempo classificata e divisa ne' tre regni *minerale*, *vegetabile*, *animale*; ciascuno de' quali forma il soggetto delle lezioni di *mineralogia*, *botanica*, *zoologia*. La cognizione però della natura non è completa senza le due altre lezioni di *fisica sperimentale* e di *chimica*.

La prima non si occupa più delle qualità generali di tutt'i corpi; ma imprende a considerare la natura di quelli, i quali non appartengono a niuno de' regni sopra indicati, ma che sono in tutti e tre, dopo il moto, le principali cagioni di tutti i fenomeni: l'acqua, l'aria, il fuoco, la luce, l'elettricità, il magnetismo ec., dall'azione vicendevole dei quali derivano l'anometria, la meteorologia, e tanta parte della vita di tutti gli esseri.

La seconda si può dire meramente istrumentale. Essa scopre i segreti della natura emulandoli; conosce le qualità de' corpi scomponendoli e ricomponendoli. Non appartiene a niuno de' tre regni, che di sopra abbiain indicati: si occupa di tutti, ed a tutti fornisce nuove verità o nuovi mezzi per iscoprirne.

Ognun vede quanto queste due scienze sieno necessarie all'intelligenza della *mineralogia*, della *botanica*, della *zoologia*.

Al professore di *zoologia* abbiamo dato l'incarico d'insegnare l'*anatomia comparata*. Questa utilissima parte delle nostre cognizioni non potrebbe insegnarsi che in tre soli modi; o dal professore di anatomia umana, o da quello di zoologia, o da un terzo, il quale fosse diverso dall'uno e dall'altro. Quest'ultimo modo ci è sembrato il pessimo. Il giovine allora avrebbe dovuto apprendere prima l'anatomia umana, poscia quella degli animali; perchè era necessario conoscere precedentemente i dati che si doveano paragonare; indi dovea ascoltarne il paragone da un terzo professore. Ma quando egli già sa ambedue i dati, il paragone perchè nol farebbe da se stesso? Questo paragone è un atto della nostra mente, che chiamasi *giudizio*, nè ha bisogno di professore particolare. Bastano picciole osservazioni per

renderne più facili le operazioni. A qual de' due professori affidare la cura di far queste piccole osservazioni? L'uomo è la comune misura, a cui si debbono paragonare mille oggetti diversi: de' due professori, uno possiede la misura, un altro gli oggetti: n'è sembrato più comodo a chi insegna, più comodo a chi impara, più analogo insomma alla natura della nostra mente, che colui il quale tien gli oggetti, gli paragoni alla misura; anzichè l'altro, che tien la misura, corra ad ogni momento a paragonarla agli oggetti.

La mineralogia contiene in se tutt' i principj della metallurgia. Ma l'applicazione non ne è sempre facile; perchè non è facile l'applicazione della teoria ad una pratica vastissima ed infinitamente complicata; non è facile saper riconoscere e trattare in grande quegli oggetti, che si sono conosciuti e trattati in piccolo. Quindi tra le scuole speciali ne abbiamo disegnata una per la metallurgia, indispensabile nel nostro regno, tosto che si vorrà trarre profitto delle miniere delle quali abbondiamo.

Facoltà medica

La medicina è una scienza fondata sulla cognizione dei rapporti tra l'uomo e gli esseri che lo circondano. O che l'esercizio della vita sia, siccome taluni credono, uno stato forzoso, nascente dall'azione degli esseri esterni sopra di noi, o che dipenda da un principio a noi proprio, una vicendevole azione e reazione tra l'essere che vive e quelli che lo circondano, è innegabile; ed è innegabile egualmente, che da questa vicendevole azione e reazione dipendono la sanità, e la malattia.

Questa vicendevole azione e reazione è soggetta a leggi,

delle quali alcune sono *meccaniche*, altre *chimiche*, altre finalmente proprie e particolari della vita animale. Da queste ultime leggi si modificano le prime; ed avviene, che tutto ciò ch' esiste fuori di noi, prende un carattere analogo all' essere che soffre la loro azione ed allo stato nel quale si ritrova.

È indispensabile adunque, che il medico conosca la *meccanica*, la *fisica sperimentale*, la *chimica*, la *botanica*. Egli procede così passo passo dalla esistenza bruta fino alla vita vegetabile. Che immensa carriera non deve egli percorrere! E quanto è vero ciò che diceva Ippocrate, che un medico filosofo è simile ad un Dio!

Pure tutte queste cognizioni non sono sufficienti. Questo forse intese dire l' istesso Ippocrate, quando disse, che dove finiva il filosofo, incominciava il medico. Le cognizioni, delle quali abbiám ragionato finora, non forniscono tutti i principj necessarj alla scienza medica, e spesso sono cagioni di gravissimi errori. La storia della medicina offre infiniti esempj de' funesti effetti, che l' abuso di tali scienze ha prodotti, tutte le volte che da una sola di esse si è voluto derivare la teoria della salute, e la cura delle malattie. Effetti di questo abuso sono state le sette de' *meccanici*, de' *chimici*, degli *umoristi*, ec. ec.

È necessario conoscer le leggi proprie della vita animale. Ma per nostra sciagura, esse sono molto più oscure delle leggi della chimica e della meccanica.

La cognizione di queste leggi esige la precedente cognizione del soggetto. Quindi l' anatomia e la fisiologia saranno l' eterna base di ogni medicina. Gli antichi avean trascurata un poco la prima ed ai nostri tempi l' abuso del sistema ardito di un uomo di sommo ingegno, ne portava a trascurar la prima e la seconda.

Di queste due scienze la prima considera l' uomo immobile e non ne esamina che il solo meccanismo. La seconda dà la vita a questa nuova Galatea e ne calcola le azioni.

Ma l'anatomia umana è necessità che sia paragonata a quella degli altri esseri viventi. Se non vi fossero i bruti, diceva Buffon, intenderemmo meno la natura dell' uomo. Questo paragone è utile nella medicina, perchè le varietà anatomiche rendono ragione di molte differenze ne' morbi; ma è indispensabile per la fisiologia, perchè di molte nostre azioni, senza tal cognizione, non si potrebbe render ragione. La stessa anatomia ne profitta, perchè molti animali hanno taluni organi similissimi ai nostri; se non che, essendo più sviluppati, ci danno il modo di conoscere quelle parti, che non conosceremmo giammai direttamente se le volessimo osservare sull' uomo.

L' uomo istesso o è sano, o è malato. La sanità, e la malattia sono come due incognite di un' equazione, le quali si determinano a vicenda. L'anatomia dell' uomo malato ha esercitato moltissimo l'ingegno di molti gran medici: la collezione delle osservazioni fatte, raccolte da *Baillie*, da *Morgagni*, *Lieutaud*, *Conradi*, *Portal* ec. ce ne forma già un campo vastissimo; ed a questo quanto altro ancora rimane ad aggiugnere? È più facile conoscere la natura nella sua regolarità che nelle sue aberrazioni: ma la cognizione di queste, diceva Bacone, è tanto necessaria, quanto la cognizione di quella. Quindi è, che si grand' uomo divideva la scienza della natura in due parti egualmente necessarie: cognizione della natura uniforme, cognizione della natura mostruosa. È vero, che siccome è avvenuto in tutte le altre scienze, dall'anatomia patologica si è sperato poter ri-

trarre più utilità di quella, che se ne è effettivamente ritratta. Si è errato molte volte, credendo, che que' fenomeni, che l'anatomia patologica scopriva, e che erano gli effetti della malattia, ne fossero la cagione. *Weickard* dimostra questo fino all'evidenza per l'apoplessia. Ma è vero altresì, che molte volte, non diremo la disorganizzazione, ma l'alterata organizzazione, non è già l'effetto ma la cagione della malattia, e produce que' sintomi ostinati dei quali parla lo stesso *Weickard*, e che non cedono ad alcun sistema di cura. Qual nuovo campo non si offre allora alle riflessioni ed ai tentativi del medico pensatore!

Quindi tre divisioni dell'anatomia: *anatomia descrittiva*, la quale non si occupa di altro, che di descrivere le parti componenti la macchina umana; sebbene in questi ultimi tempi abbia ricevuto un nuovo accrescimento, prendendo a considerare non più le parti isolate, ma i sistemi interi composti dalle varie parti della stessa natura; nel che forse è riposto il più gran merito dell'illustre *Bichat*: *anatomia patologica*, o sia paragone tra la stessa parte dell'uomo sano e dell'uomo malato: *anatomia comparata*, o sia paragone tra le parti dell'uomo e quelle degli altri animali. Queste tre anatomie non esigono tre professori: un solo basta per l'anatomia descrittiva e patologica; il separarle sarebbe forse più dannoso che utile ai progressi della scienza. L'opera del professore di anatomia, quella del professor di zoologia, bastano per l'anatomia comparata.

Ma l'anatomia non è scienza di specolazione. Non basta udir la lezione, è necessario vedere i cadaveri; è necessario saperli sezionare; quindi una lezione di anatomia, senza un teatro anatomico, senza un gabinetto di anatomia descrittiva, di anatomia comparata e di anatomia patolo-

gica; una cattedra di anatomia, senza tutti questi amminicoli, sia pur grandissimo il professore che l'occupa, è una cattedra in *assegnati*.

Dopo tutto questo, è superfluo il dire, che il professore di anatomia ha bisogno di qualche aggiunto.

Fisiologia. La fisiologia si può chiamare la medicina *a priori*. Per essa si conoscono le leggi colle quali l'uomo vive; l'ordine e la serie delle azioni dell'uomo sano: conseguenza di ciò è la cognizione dell'uomo malato e del modo di ristabilir la sua salute.

La fisiologia perfeziona l'anatomia, mostrandoci il fine di alcune, diciam così, singolarità anatomiche, le quali, senza la cognizione del fine, sarebbero trascurate; e conosciuto il fine, c'impegniamo ad analizzarle, ed a scoprire il rimanente della serie de' fatti necessarj per giugnervi. La fisiologia amplia l'anatomia; perchè esamina anche quei fenomeni, che non hanno alcun bastante fondamento anatomico; per esempio, la teoria delle simpatie, la quale non può farsi dipendere in tutte le sue parti dai dati anatomici che finora abbiamo, ma che non perciò cessa di esser vera. Tale è anche la teoria del sistema assorbente, del meccanismo del quale gli anatomici non sono ancora di accordo; ma che i fenomeni giornalieri non permettono di mettere in dubbio ec. ec.

Da taluni si è proposto un problema: quale è il grado di certezza, a cui può giungere la medicina? La risposta era semplice: quale è il grado di certezza e di precisione, a cui può arrivare la fisiologia e la materia medica?

Nè l'uso della fisiologia si restringe alla sola medicina; ma ha un'influenza più estesa di quella che si crede per conoscer la parte morale ed intellettuale dell'uomo, ed i

varj principj dell'educazione; ed estende la sua utilità anche su tutte le belle arti; perchè la cognizione del bello non può dipendere che dalla cognizione profonda del piacere e del dolore.

L' uomo ha in se due serie di fenomeni evidentemente distinti nell' apparenza, ma certamente riuniti nell' origine; perchè dipendenti ambedue dallo stesso principio di vita, il quale non può non esser unico, cioè i fenomeni intellettuali ed i fenomeni fisici. L' uso delle scuole, e forse la stessa soverchia vastità della materia, ha separato in due scienze diverse le cognizioni di tali fenomeni: si occupa de' fenomeni intellettuali l' *analisi delle idee*, de' fisici la *fisiologia*. Ma siamo noi certi, che questi fenomeni non abbiano tra loro un rapporto comune; talchè un fenomeno intellettuale possa aver la sua ragione in un altro fisico? Siam noi certi, che queste due serie di fenomeni diversi, giacchè il principio della vita è unico, non abbiano la stessa legge; talchè scoperta questa legge in una di esse non si possa applicare all' altra? Il nostro Sementini, il primo forse che abbia conosciuta tutta l' estensione della fisiologia, di quanti fenomeni morali sulle passioni nostre non rende ragione con fatti anatomici? Egli ha prevedute tutte le novità, che o bene o male sull' anatomia fisiologica fervono in tutte le parti dell' Europa, e specialmente in Germania. E Darwin, dall' altra parte, di quanti fenomeni fisici non rende ragione colla sola applicazione delle leggi ideologiche?

Conseguenza: la scienza dell' uomo dovrebbe esser unica, perchè l' uomo è uno: poichè sono divise, non sarà necessario che il moralista conosca la *fisiologia*, ed il medico l' *ideologia*; e che abbia e l' uno e l' altro la cognizione perfetta dall' *antropologia*?

Qui finisce la considerazione dell' uomo ed incomincia quella delle sue malattie. Queste si son divise in due grandi classi , che prima erano unite ; e da questa divisione è nata la distinzione di *chirurgia* e di *medicina*. Di queste due professioni è superfluo dar definizioni. Ma debbono esse continuare a rimaner divise ? Questa quistione è stata per lunghissimo tempo agitata in Francia , e con quel calore , il quale non manca mai , quando , più che de' vantaggi della scienza , si disputa dell' interesse delle corporazioni : ma di tutto quel moltissimo , che allora si disse , e si scrisse , il solo detto , che merita di esser ricordato , è quello del Cancelliere d' Aguesseau : *qual sarà la linea di demarcazione tra l' una e l' altra scienza ?* Pure , siccome esse continuano ad esser separate , noi abbiam seguito l' uso , riflettendo altronde che sarà sempre facile riunirne la pratica , senza che siavi necessità di cangiar il metodo dell' istruzione.

Per la conoscenza delle malattie, tanto mediche, quanto chirurgiche , eranvi tra noi più cattedre di quelle che abbisognavano. Ne avevamo per le febbri , pei morbi acuti , pei morbi cronici ; ne avevamo di *pratica*, di *antepratica* , e tante altre egualmente inutili , che quelle destinate a spiegare Ippocrate e Galeno. Perchè sono inutili queste ultime ? Perchè voi non dovete insegnare nè Ippocrate, nè Galeno ; ma la medicina : un medico , sia pur grande quanto si voglia , non è mai la medicina in persona ; avrà una statua , e ciò è giusto ; ma non avrà mai una cattedra , perchè ciò è irragionevole. Per la stessa ragione , quando voi insegnate i veri principj , un gran numero di dettagli diviene interamente inutile. Si spiegava un tempo Ippocrate, Galeno *ec.* ; perchè la medicina era tradizionale , e non si

era ancora risalito al fonte comune, onde derivavano egualmente le dottrine e di Galeno e di Ippocrate. Si divideva la medicina in tante lezioni, e quasi si direbbero scienze, quante erano le malattie, perchè la medicina era ancora empirica, e non si vedeva ancora il nesso comune tra le malattie ed i rimedj.

Questo però merita un' eccezione in favore della chirurgia. Vi sono alcune parti della medesima di un uso comunissimo e di pressantissimo bisogno: è espediente, che molti le conoscano, se non per teorica, almeno per pratica; e per buona sorte son tali, che ben si possono praticare, senza bisogno di conoscer l'assieme della struttura dell' uomo. Quindi conviene moltiplicarne le cattedre, anche fuori dell' Università. Tale sarebbe la medicina domestica, la bassa chirurgia, e l' *ostetricia* delle quali converrebbe mettere una scuola in ciascuna provincia.

Vi sarà dunque una cattedra di *medicina*, ed un' altra di *chirurgia patologica*. Lo scopo di queste sarà quello di far la descrizione de' sintomi di ciascuna malattia, ed indicare il loro corso, tanto nello stato naturale, quanto sotto l' azione de' rimedj. Ma la descrizione esatta di una malattia comprende in sè l' indicazione di quelle che diconsi cause *remote*, e dell' altre, dette nel linguaggio volgare, *prossime*; cioè l' *etiologia* e la descrizione de' sintomi dal principio della malattia fino alla sua guarigione, o alla morte; onde dalle ripetute osservazioni di tali fenomeni, nasce quello che chiamasi *diagnosi* e *prognosi*, e questi fenomeni, considerati come segni, costituiscono la *semiotica*. Ecco, come tutte quelle parti, nelle quali si è divisa fin oggi la medicina, riunite non formano, che la medicina Patologica: separate non sono di niuna utilità;

perchè voi avete la scienza delle cause , senza quella degli effetti , la scienza de' sintomi , senza quella di poter giudicare de' sintomi ec.

La medicina patologica prima comprendeva una parte che chiamavasi *antepatica*. L' oggetto era quello di esporre delle considerazioni generali sul morbo , e d' insegnar de' canoni generali sulla teoria specialmente de' sintomi , che poscia nella medesima così detta *pratica* si andavano applicando a ciascuna malattia in particolare. Noi crediamo , che la retta teoria de' sintomi debba dipendere dalla fisiologia ; chiunque è ben istruito nella fisiologia , la comprenderà in brevissimo tempo ; chi ignora la fisiologia , non la comprenderà giammai. Poche lezioni quasi preliminari , che il professor di medicina patologica faccia precedere alle sue lezioni su' morbi particolari , saranno sufficienti. Il difficile nella teoria de' sintomi , è quello di conoscer tutte le loro variazioni e complicazioni ; e questo non si comprende bene , se non esaminando ciascuna malattia in particolare.

Un' altra parte della medicina patologica , cui si è data molta importanza dalla metà dello scorso secolo in qua , è la *nosologia* , o sia la classificazione e nomenclatura dei morbi. Si è voluto imitare la mineralogia , la botanica ec. Tutto ciò , se si è fatto per aiuto della memoria , dice Rastori , è meramente superfluo ; se per facilitare la comunicazione delle idee tra le diverse regioni , le quali hanno varj nomi , è un mero affare convenzionale da non meritare mai il titolo di scienza. Se poi si desidera una classificazione ragionata , allora si corre rischio di cadere in moltissimi errori. La più antica classificazione delle malattie ha seguita la divisione apparente delle varie parti del cor-

po ; e così si è data l'apparenza di malattie locali a quelle che eran generali di tutto il sistema. Quale sarebbe ora il sistema da seguire? Quello delle cause? Ciascuna di esse produce molti effetti. Quello de'sintomi? Essi sono comuni a molte malattie. Quello degli effetti? Il più grande effetto di tutte le malattie è sempre o la guarigione o la morte.

Forse la nosologia nascerà un giorno colla perfezione progressiva della scienza medica; ma per ora non merita certamente una cattedra particolare; altronde tutti gli Autori di buon senso l'hanno congiunta coll'esposizione delle singole malattie.

Farmacutica. Alla cognizione delle malattie segue quella de' rimedj. Essi sono somministrati dalla botanica e dalla chimica; due scienze che si suppongono preventivamente note al medico. Ma pure perchè quello che queste due scienze somministrano, prima di applicarsi al corpo umano, ha bisogno di alcune preparazioni particolari, così è utile istruire i giovani in quella scienza che insegna tali preparazioni, la quale chiamasi *farmaceutica*. L'oggetto di questa scienza non è già di perfezionare la scienza; ma solo di prevenire i disordini che potrebbero avvenire, se a ciascuno fosse permesso di adoprare rimedj non approvati o dalla teoria o dall'esperienza.

Della *Farmaceutica* è forse inutile far una cattedra distinta. Il corso delle sue lezioni è brevissimo. Imitando ciò che si trova stabilito in molte altre Università, un professore di altra scienza potrebbe darle.

Materia medica. Più importante della farmaceutica è la *materia medica*, che per l'ordinario si confonde colla medesima. I diversi regni della natura somministrano le medicine; la farmaceutica le prepara, le unisce: è questo tutto

quello che bisogna sapere? Ora incomincia il più difficile, ed il più importante. Bisogna osservar l'effetto di questa medicina sull'essere vivente: osservare i fenomeni che produce nell'essere sano, onde aver ragione di saper ciò che deve produrre nell'ammalato: osservare i diversi effetti che produce data in quantità diversa; poichè oggi è dimostrato, che la sola quantità cangia l'effetto delle medicine, non altrimenti che ne fosse diversa la qualità: osservare finalmente la reazione vicendevole delle medicine diverse, onde potersi giudicare con ragione della loro diversa natura. Non vi è parte della scienza medica, che sia stata coltivata più tardi di questa; non vi è parte in cui rimanga ancor tanto da fare; non vi è parte che tanto importi perfezionare.

Prima di dar fine a questo articolo, ne sia permesso di fare un'osservazione. Non è vergognoso, che la sola facoltà medica di Napoli non abbia un *dispensario*? diciamo *non abbia*, perchè quello che ha, è antichissimo; vi mancano i rimedj più eroici e nel tempo istesso è sopraccaricato di antichissime ricette, che una medicina più ragionevole più non riconosce; il che mette in un grandissimo imbarazzo i medici. E che diremo, quando si riflette, che la polizia de' nostri speciali è stata finora indipendente dalla facoltà medica e commessa ad alcuni pochi del loro istesso ceto, i quali erano nel tempo istesso giudici e parti? E che la sorveglianza sulla loro condotta era un affare meramente pecuniario; talchè il vedere se essi adempivano bene le loro funzioni, era lo stesso che esigere un dazio, e niente di più che esigere un dazio.

Tale è lo stato della nostra terapeutica teorica e pratica; nè a tanti disordini si può riparare, se 1. non si obblighino

gli speciali ad una istruzione; 2. se questa istruzione non si organizzi presto; 3. se non si dia a coloro, i quali sono depositarj della istruzione, il dritto di sorvegliarne l'esecuzione. Alla materia medica, che comprende anche la terapeutica, abbiamo aggiunta l'*Igiene*. I suoi precetti son pochi. Le sue lezioni avrebbero potuto unirsi a quelle della fisiologia, a cui pare che privativamente appartenga il descriver l'uomo sano. Ma il descrivere è diverso dal conservare; ed i precetti per conservare sono quasi tutti fondati sull'uso delle sei cose che la medicina volgare chiama *non naturali*, e che sono al tempo istesso i soli mezzi di conservare e di ristabilire la salute.

È superfluo parlar di tali cose, le quali sono il complemento della medicina intera. È superfluo egualmente avvertire, che non vi è scuola di clinica senza ospedale. Non è superfluo però il dire, che quest'ospedale deve esser separato dagli ospedali ordinarj, senza di che i professori sarebbero limitati nelle loro operazioni.

Non è superfluo nè anche il dire, che ogni ospedale del regno deve aver la sua clinica. Ciò gioverebbe alla sanità ed all'istruzione. La medicina è una scienza in gran parte sperimentale. Ma possiamo dir mai avere esperienza se questa non è universale e continua (1)? Chi mai impe-

(1) Quando si parla di *esperienza* in medicina, ho timore che noi pronunziamo questa parola senza troppo comprenderne il significato. Logicamente parlando, la conseguenza di un'osservazione non si estende oltre il fatto osservato: è l'analogia che estende la conseguenza da un fatto all'altro. Ma la probabilità dell'analogia è in ragione inversa della differenza che passa tra gli oggetti simili osservati, e quelli che si potevano osservare. Siano cento i possibili da osservare: se voi ne avete osservati cento, avrete la massima probabilità possibile, la cer-

disce, che il medico che cura, osservi al tempo istesso e registri le sue osservazioni; e che tutte le osservazioni si riuniscano alla fine dell'anno in un punto solo? In dieci anni si avranno per lo meno due milioni di osservazioni, che al Governo non costeranno altro che il volerlo, ai medici non altro che il volerlo; ma di quanta utilità non saranno alla medicina? Noi crediamo, che di tutto ciò che si possa fare pei progressi della medicina, questo sia il più efficace: esempio ne sia l'Inghilterra, dove tutti quasi gli ospedali sono essenzialmente clinici; e da ciò n'è avvenuto, che in niun'altra parte dell'Europa abbia fatti tanti progressi la medicina meramente sperimentale.

Non rimane che a parlar di due cattedre.

Storia della medicina.

Polizia medica.

È inutile ripetere sulla prima ciò che si è detto in altro luogo, parlando della storia in generale.

La seconda non è da confondersi colla *medicina forense*, che finora abbiamo avuto, e che ne forma appena una picciolissima parte. Questa scienza è nuova; nè risale più in là dell'illustre *Frank*, che ne è il vero, il solo fondatore, perchè è quello che primo le ha dato tutta la sua estensio-

tezza: se niuno, la perfetta ignoranza; se ne avrete osservati novanta, avrete una probabilità grandissima. Or quante sono le malattie che si potrebbero osservare? Quante quelle osservazioni che si registrano? Imperciocchè qualunque medico osserva; ma siccome non registra ciò che ha osservato, così le osservazioni sono utili a lui solo, ma perdute inutilmente per la medicina, la quale non ha per se che le esperienze registrate. Or quante sono queste al paragone di quelle che si potrebbero fare? Noi non crediamo errare di molto, dicendo, che ne formano appena la milionesima parte. E si osa parlare di esperienza?

ne. La sua utilità è tanto evidente, che in meno di cinquanta anni è stata adottata da tutta l'Europa; esempio forse unico nella storia delle invenzioni umane. Siccome nelle scienze morali, quando avete definita la morale dell'uomo, è necessità definir quella dello stato; così vi è la medicina dell'uomo, e quella della nazione. Lo scopo della polizia medica è doppio: talora presta i lumi della medicina ai bisogni della legge, ed allora è *medicina forense*; tal'altra dirige le operazioni del governo ad evitare le malattie, ed è *medicina politica*. Questa seconda parte, utilissima dappertutto, è indispensabile nel nostro regno, dove le acque stagnanti, e l'ardor naturale del clima, rendono frequentissime e perniciosissime le malattie epidemiche, endemiche, sporadiche ec.

Da tutto ciò che si è detto di sopra, crediamo poter conchiudere, che le lezioni proprie della facoltà medica, siano le seguenti:

1. Storia della medicina.
2. Anatomia

}	descrittiva
	patologica
	comparata.

Alla scuola di anatomia deve essere unito un teatro ed un gabinetto anatomico. Il professore deve avere un aggiunto sezionatore, e preparatore de' pezzi del gabinetto, ed un custode del medesimo.

3. Fisiologia.
4. Medicina patologica.
5. Chirurgia patologica.
6. Materia medica.

Il professor di chimica, o quello di materia medica, darà un corso di lezioni di farmacia.

7. Medicina clinica.

8. Chirurgia clinica.

Amendue questi professori avranno degli aggiunti. L'aggiunto al professore di chirurgia clinica darà un corso di ostetricia pratica.

9. Polizia medica e medicina forense.

Facoltà legale.

Non vi è facoltà , in cui siasi tanto abusato di cattedre superflue , mentre mancavano le necessarie. Trascuravansi tutti gli studj separatorj ; i giovani , senza cognizione di lingua , di storia , di filosofia , si spingevano immaturi ad uno studio , in cui la cognizione della lingua era necessaria , tanto per intendere la legge , quanto per ben usarne: quella della storia era indispensabile , perchè , senza di essa , non s' intendono mai le circostanze , nelle quali una legge è stata pubblicata, ed in conseguenza s' ignora sempre il vero spirito del legislatore: la cognizione finalmente della filosofia era utile per applicare la legge al fatto ; poichè è impossibile che le leggi sien tante , quanti sono i fatti umani , ed è inevitabile l' uso dell' analisi e dell' analogia. Che ne avveniva da ciò ? In vece di giureconsulti aveansi de' legulei , de' rabuli , de' casisti : non insegnavansi già le vie di giudicare , ma bensì quelle di litigare. Osservando da vicino tanti uomini , i quali millantavansi giureconsulti , erasi tentato di dire con Cicerone : *quid est tantum quantum jus civitatis? Quid autem tam exiguum quam munus eorum , qui consuluntur?* E nacque da ciò quel dispartire , che quasi eterno vi è stato tra i giureconsulti , e coloro che non erano tali, sulle difficoltà degli studj di tale

scienza ; sostenendo i primi esser difficilissima, facilissima i secondi. La differenza delle opinioni nasceva dalla differenza de' metodi che si seguivano. Il giureconsulto ordinario studiando ed accumulando casi sopra casi , rassomigliava ad un pedante , che voglia dare e ritenere a memoria tutte le parole di un vocabolario : gli mancavano i principj generali , pe' quali diveniva più facile l' intelligenza di ogni caso, più facile l'associazione, e la rimembranza di tutti : la sua fatica era improba , e la vita di un uomo non era sufficiente. Cicerone, al contrario , piena la mente di tali principj , diceva : *triduo me jurisconsultum profitebor* ; nè lo diceva per artificio retorico, ma davvero, come quegli , che già progettava la riforma della giurisprudenza Romana.

Riportiamo gli studj della giurisprudenza alla loro purità. Non avremo mai giureconsulti, se non istruiremo i giovani negli studj preparatorj della giurisprudenza.

La cognizione profonda della lingua latina ed italiana , della storia , della logica sono indispensabili.

Il giureconsulto ha un bisogno maggiore degli altri della lingua latina ; perchè il fonte comune di tutte le leggi dell' Europa è scritto in questa lingua. Ha un bisogno maggiore della lingua italiana , tra perchè alle funzioni di un valente giureconsulto è sempre unita quella di oratore (1); tra perchè il soggetto, del quale egli si occupa, esige esattezza e proprietà di lingua infinita. In ciò erano ammirabili i giureconsulti romani. Leibnizio osserva ed ammira

(1) *Jurisconsultus artis oratoriae ignarus , nihil est , nisi legulejuscautus , et acutus , praeco actionum , cantor formularum , auceps syllabarum.* Ad Heren. 11. 55.

con ragione, che i frammenti de' romani giureconsulti, quanti son quelli che compongono le pandette, sembrano tutti scritti da un' istessa mano.

Qui incominciano gli studj proprj alla giurisprudenza.

Che sono mai le leggi? Esse sono i principj della ragione universale applicati alle circostanze particolari di un popolo. I primi formano il soggetto della giurisprudenza universale; le seconde sono esposte dalla storia particolare della nazione. Studiar la giurisprudenza positiva, senza i presidj della giurisprudenza universale, e della storia, è lo stesso che sapere le parole della legge, ignorando il suo spirito (1).

Leibnizio, l' uomo appunto che più poteva apportare e più ha apportato de' lumi filosofici nella riforma degli studj della giurisprudenza, distingue in quattro parti lo studio delle leggi. La legge è un fatto, in quanto è il comando del legislatore: la cognizione semplice di questo comando forma il soggetto della giurisprudenza *didattica* o *positiva*. Ma la volontà del legislatore spesso ha bisogno d' interpretazione; spesso se ne può ricercare l' origine, e la ragione; quindi la giurisprudenza *esegetica* ed *istorica*. Finalmente tutte queste cognizioni non possono nella persona del giureconsulto rimanere inoperose, ma debbonsi applicare al fatto: quindi l' ultima parte della giurisprudenza, la *polemica*.

Noi riteniamo la *positiva*, e la *polemica*. L' *istorica*, e l' *esegetica* ci sembran essere un' istessa cosa. Di fatti, ad interpretare una legge, non occorrono che tre cose: lingua, filosofia, ed istoria. Ci sia permesso dunque di se-

(1) *Verba legis tenere, non vim, ac potestatem.*

guire un' altra partizione degli studj di giurisprudenza , fondata sopra i seguenti principj.

La giurisprudenza ricerca o la cognizione positiva della legge , o la ragione della medesima , o l' applicazione : quindi la giurisprudenza *positiva* , *filosofica* , *polemica*.

La giurisprudenza universale è la morale di tutti i popoli. Al pari di ogni morale , essa si occupa del giusto , e dell' utile vero e durevole , che non è mai scompagnato dal giusto , e che talvolta par che modifichi le massime particolari della giustizia per conseryarne la massima generale , che è la salute pubblica. Alla giurisprudenza generale , in quanto si occupa del giusto , si è dato da molto tempo il nome di *diritto di natura e delle genti* : alla seconda parte si è dato , per antonomasia , il nome di *legislazione*.

Ma forse da questa divisione è nato più male che bene ; e si è verificato il savio detto di Socrate , il quale credeva reo di delitto capitale colui , che prima avea separato l' utile dall' onesto. Da questa separazione n' è nato , che il diritto di natura è diventato un aggregato di vane speculazioni inutili per la condotta della vita. Han disputato tanto gli scrittori del medesimo su quello che essi chiamavan principio conoscitivo, quasi che fosse necessario di esservene un solo ; quasi che tutti quelli che si sono immaginati , e si potrebbero immaginare , non si riducessero alla *sociabilità*. I doveri dell' uomo solo , filosoficamente parlando , dipendono dalla natura dell' uomo ; i doveri dell' uomo verso gli altri dipendono dai rapporti che vi sono tra loro. I primi doveri forman il soggetto del diritto di natura. I secondi forman parte della legislazione.

Quindi noi abbiam creduto imitare l' organizzazione del-

l'istruzione del Regno Italico , ove alla cattedra del dritto di natura e delle genti si è unita quella della legislazione universale. Noi non abbiám sopprese le lezioni *del dritto di natura* ; ma queste , tolte una volta tutte le inutili speculazioni metafisiche , rimangono molto brevi. Le abbiám unite al diritto delle genti, del quale esse sono quasi i principj preliminari. Di fatti , le nazioni si considerano come individui indipendenti tra loro , e si applicano alle medesime tutti que' principj , che per gl' individui il diritto di natura avea stabiliti .

Lo studio della legislazione deve incominciare dall' analisi della società umana , e di tutte le parti che debbono comporla. Quindi la necessità delle leggi per regolare ciascuna di esse parti. E da questa analisi bene istituita nascono due vantaggi , che sono i due scopi di ogni scienza di legislazione. Il primo è quello di formare nella mente de' giovani , avanti di entrare nella giurisprudenza positiva , quella idea di giurisprudenza , che tanto desiderava Leibnitz , e che egli chiamava *tavola sinottica della giurisprudenza* ; tavola da cui ogni studio della medesima voleva che incominciasse. Ed in ciò egli vedeva il vero , da quel gran filosofo ch' era ; ma errava , in quanto che credeva questa sua tavola sinottica esser diversa dalla legislazione universale. Il secondo vantaggio è quello d' insegnare le leggi de' varj popoli , e giudicare della maggiore o minore utilità di ciascuna delle medesime nelle varie circostanze , nelle quali una nazione si possa trovare. Il primo vantaggio agevola gli studj del giureconsulto ; il secondo rende il giureconsulto quasi legislatore.

Questa legislazione universale , che come abbiám veduto , è la morale dell' uomo e della città , si estende ai

varj popoli tra loro ; ed una parte della medesima è quello , che chiamasi *drutto delle genti* ; parte per altro tanto vasta , che forma una scienza da se. Questo drutto delle genti ha la sua origine nella ragion comune de' popoli ; ma applicabili a tutti i casi , e a tutti i bisogni ; e spesso o trascurati , o conculcati , o modificati da' patti. Questi patti sono figli della necessità ed hanno per iscopo l' utilità.

Vi sono poche scienze più necessarie all' amministratore. Nè il giureconsulto può dispensarsi dallo studio di esse ; perchè anche quella giurisprudenza che si occupa degli affari de' privati , ci è comune a molti altri popoli , sia per le guerre , sia pel commercio. Nel regno nostro specialmente , questa parte è stata del tutto trascurata ; ond'è , che noi non abbiamo mai avuto nè un codice marittimo , nè un codice di prede ; ed il nostro commercio è stato vittima del commercio straniero , più per ignoranza de' nostri giureconsulti , che per debolezza del governo nostro.

Quando il giovine avrà conosciuti i principj universali , è necessario che conosca le modificazioni , che ai medesimi è stata necessità di dare , per le circostanze del nostro regno. Quindi la necessità della parte storica della giurisprudenza. Essa ha due suddivisioni : la storia de' giureconsulti e quella delle leggi. Fortunatamente per noi , queste due storie non ne formano che una sola.

Questa storia non si può apprendere prima ; perchè non potrà mai sapere la storia delle leggi colui il quale non abbia ancora saputo che cosa sia legge.

Fra tutti i popoli colti dell' Europa , noi abbiamo il miglior modello di questo ramo di storia civile ; ed è quello di Giannone.

Alla parte storica ci sarà permesso di aggiugnerne un'al-

tra? Essa è la *Statistica*; scienza, che può dirsi nuova, ma che forma oggi una delle principali occupazioni de' popoli colti di Europa. Differisce dalla storia, perchè si occupa più de' fatti presenti che de' passati. La storia si occupa più della origine delle leggi, la statistica più dell'effetto che esse han prodotto e producono sulla pubblica felicità. Tale scienza è indispensabile all'amministratore. Potrà il giureconsulto trascurarla? Potrà ignorare i bisogni della propria patria, e dimorarvi non già come cittadino, come magistrato, ma come un ospite? Chi vuol vedere quanto l'ignoranza dell'economia pubblica nocchia ne' magistrati e ne' legislatori, osservi la storia delle nostre leggi durante l'epoca del Collaterale. Un secolo posteriore non è stato ancora sufficiente a riparare i mali, che esse han cagionato alla nostra industria.

La *Statistica* suole dividersi dall'*Economia politica*; la prima contiene la parte sperimentale, la seconda i principj teorici. Ma questi principj sono di loro natura tanto semplici e pochi; scompagnati dall'esperienza sono tanto incerti e facili ad esser corrotti, che il separare gli studj di queste due scienze sarebbe e superfluo e dannoso.

Eccoci alla *giurisprudenza positiva*. Essa si divide in due grandi parti; 1 dritto pubblico; 2 dritto privato.

La vera lezione del diritto pubblico è quella della storia civile della nazione. È superfluo dunque assegnare una cattedra particolare pel medesimo. Lo stesso professore d'istoria ne darà due o tre lezioni sul finir del suo corso.

Il dritto privato si divide in varie parti, secondo i varj oggetti de' quali si occupa. Le principali sono; 1 il dritto civile; 2 il dritto criminale, di cui è un'appendice il dritto correzionale. Ecco dunque la natural divisione di questa giurisprudenza.

Il codice di procedura forma il soggetto di un' altra cattedra, ed appartiene alla giurisprudenza *polemica*. Il processo ha i suoi fondamenti nella ragione universale. Esso altro non è a buon conto, che un' operazione logica diretta a scoprire una verità. Perchè prima della pratica non si potrebbe darne la teoria, la quale sarebbe semplice e breve? Formeremo noi sempre degli avvocati, de' commessi, de' scribi, e non mai de' giureconsulti? Uno dei momenti più importanti del giudizio, è quando dal fatto si passa al dritto; quando, compito il processo, si passa a dar la sentenza. Allora conviene prima di tutto analizzare il fatto. Non avremo un modo di analizzare questo fatto? È degno di lode *Schierchmidio*, perchè ne ha dato un saggio. Sarebbe desiderabile che questo saggio si perfezionasse. Alla cattedra di procedura abbiám riunite delle lezioni di arte notarile. Le formole che i notari maneggiano sono più importanti di quello, che per ordinario si crede, per la sicurezza delle proprietà. Una volta formavan parte integrante, e principale della giurisprudenza sublime. Noi non vogliamo con ciò ripristinare l' antico solenne rigor delle formole, che avevano i Romani (sebbene si potrebbe dimandare: qual male vi sarebbe?); ma vi è tra l' estremo rigor degli antichi, e l' estrema licenza de' moderni un punto di mezzo, nel quale sta il vero ed il bene. Questa cattedra eravi, ed evvi ancora nel Regno Italico, e l' esperienza dimostra non esservi senza profitto.

Finalmente la nostra giurisprudenza sola non basta. Le nostre leggi non prevedono tutti i casi; ed è necessità ricorrere alle leggi comuni. Le nostre leggi, per quanto sien perfette, han sempre bisogno di esser ritoccate; ed è utile sapere le leggi de' popoli colti. Noi abbiám bisogno di con-

linuare lo studio delle leggi Romane, per la prima ragione. Nella Russia, per la seconda, si è stabilita una cattedra, con più ampio dettaglio, ed è la giurisprudenza di tutti i popoli colti. Nella Russia, ove il dritto Romano non era stato mai in vigore, esso non dovea formar, come tra noi, la parte principale. Ma noi non potremmo sapere il dritto Romano e le leggi de' popoli colti al tempo istesso? Queste sono, o di popoli antichi, o moderni. Delle prime non abbiamo che pochi frammenti, e per lo più, nelle buone istituzioni di diritto Romano, si accennano. È antichissima l'idea di confrontar le leggi tra loro; ed abbiamo le collazioni delle leggi Romane colle Ateniesi, colle Mosaiche ec. Le leggi de' popoli moderni, o sono conseguenze del dritto Romano, o sono poche altre. E poi, quando si è una volta bene impressa nella mente quella che Leibnizio chiamava la *sciagrafia* del dritto, tutte queste cognizioni sono facili ad apprendersi, facili a classificarsi, facili a ritenersi nella memoria

Questo piano di facoltà legale sembrerà forse troppo vasto; ma vasta egualmente è l'idea, che noi abbiam concepita della vera giurisprudenza. Non basta che il giureconsulto sappia le leggi positive: ciò distingue il giureconsulto dal legulejo. Nè basta ancora; convien che sappia applicare le sue cognizioni alla difesa della proprietà, dell'onore, della vita de' suoi concittadini: convien che sia giureconsulto, filosofo, erudito. Nè basta ancora: è necessario, che sappia usarne per utilità dello Stato; che sia giureconsulto, magistrato, legislatore. Convien che il giureconsulto possa dire con Cicerone: *quando mi fu affidata una parte della repubblica, io mi credei incaricato della repubblica intera*. Tali erano tra i moderni, i grandissimi

giureconsulti Francesi Hopital, e d'Aguesseau; tale in Milano il Cancellier Moroni; tali tra noi Argento ec. ec. Ecco gli uomini, che debbono aspettarsi dalla facoltà legale!

Facoltà teologica

I due fonti della teologia positiva sono la scrittura, e la tradizione; e da questi due fonti derivano il dogma, la morale, la liturgia, che sono le tre parti, nelle quali la scienza teologica si divide. Lo studio dunque della Scrittura e della storia ecclesiastica forma la parte principale di ogni studio teologico.

Lo studio però della Scrittura esige alcune preparazioni necessarie, le quali sono state comprese ordinariamente sotto il nome di apparato biblico. La scrittura per se stessa è più soggetto di meditazione che di lezione, ma nell' introduzione allo studio della medesima il giovine apprenderà la sua origine, la storia del popolo che ne è stato il depositario ed il conservatore, i suoi costumi, ed i suoi riti; onde gli si renderà più facile l'intelligenza, e delle parole, e delle cose, che nella Scrittura si contengono, i principj della critica, e dell'ermeneutica sacra ec. ec. Quindi è che noi alla cattedra, che in alcune Università suole esservi di Scrittura sacra, abbiam creduto meglio sostituir quella di *apparato biblico*. Lasciando la lezione di *Scrittura*, ne avveniva delle due cose una: o in questa cattedra si sarebbero insegnate quelle stesse cose, che noi proponiamo insegnarsi nella nostra; ed allora non si può negare, che il nostro nome è più corrispondente alla cosa: o si sarebbero trascurate, ed allora non vi è dubbio, che

la spiegazione della Scrittura sarebbe riuscita oscura, difficile, e sempre incompleta; perchè il giovine mai non ne avrebbe potuto formar nella sua mente un sistema intero. E poi, in che poteva mai consistere la spiegazione della scrittura? O era una esposizione storica, ed allora la lezione diventava di nuovo apparato biblico; o era l'esposizione di que' luoghi particolari, su i quali il dogma e la morale sono fondate, ed allora il professore di sacra scrittura avrebbe ripetuto quello stesso, che avrebbe detto il professor di dogma, e di morale.

La storia ecclesiastica, al pari di ogni altra storia, si divide in *istoria* propriamente detta, ed in *antichità*. La prima espone la successione degli avvenimenti; la seconda si trattiene particolarmente sui costumi e sui riti. Da questa seconda parte deriva particolarmente la cognizione della liturgia. Quindi è che noi abbiamo intitolata la cattedra coi nomi riuniti di storia ed antichità ecclesiastica, onde indicare il doppio oggetto delle sue lezioni.

Tre cattedre dunque abbiám creduto, che fossero sufficienti alla facoltà teologica; quella dell'introduzione allo studio della teologia, ossia dell'apparato biblico; l'altra d'istoria ed antichità ecclesiastica; e la terza finalmente di teologia dommatica e morale. Abbiám creduto di non separare la scienza del dogma da quella de' doveri; perchè era lo stesso che separare il precetto dalla sanzione.

Instituto d'incoraggiamento, e scuola di arti meccaniche.

Delle scuole speciali non parleremo. Di quelle che abbiám stabilite, ciascuno ne conosce l'utilità in un paese destinato dalla natura alla pastorizia, ed alla navigazione,

e non iscarseggiante di ricchezze minerali. I luoghi, ne'quali abbiamo situate le scuole, tanto di veterinaria, quanto di navigazione, ci sono sembrati i più opportuni pel bisogno che le popolazioni ne potevano avere. Dal bisogno medesimo sarà col tempo indicato il luogo della scuola speciale di metallurgia.

Renderemo conto in poche parole di ciò che abbiamo fatto per la scuola delle arti.

Anche queste hanno la loro istituzione sublime. Vi sono alcuni oggetti relativi alle medesime, che sarebbe superfluo esporre in una scuola di arti di provincia: tali sono, per esempio, tutti quelli che potrebbero riguardare la fabbrica della porcellana. Vi sono alcune sperienze, che non si potrebbero fare senza molta spesa: perchè farle fare in tutte le provincie? Si faranno nella capitale, d'onde poi se ne diffonderanno le notizie ed i risultati. Vi sono de' modelli di macchine, che anche sarebbe superfluo moltiplicare in grande in tutte le provincie: basterà che siano nella capitale, ove si potranno osservare, e d'onde se ne potranno spedire i modelli a quelle provincie che ne avranno maggior bisogno.

Tutto ciò ne convince, che una scuola centrale di arti, sia necessaria a promuovere l'istruzione, e nel tempo istesso a risparmiar le spese.

Ma questa scuola centrale sarebbe inutile, senza un'attività di corrispondenza colle provincie. Trattandosi di arti, tutto il vantaggio sta nella pratica. Per diffondere dunque le teorie più rapidamente che sia possibile, e per fare, che siano messe celeremente in pratica, abbiamo unita la scuola centrale delle arti ad un istituto d'incoraggiamento, le di cui funzioni sono del tutto simili a quelle della società

d'incoraggiamento di Parigi. Dell'utilità, che tali istituzioni soglion produrre, è splendido esempio la società una volta esistente in Milano, col nome di *patriottica*; ed a cui tanto devono le arti e l'agricoltura, non solo della Lombardia, ma dell'Italia intera.

Le scuole, che abbiamo addette all'istruzione sublime delle arti, sono quasi quelle stesse che abbiám messe nei licei. Non ve n'è, che una sola di più, ed è quella della stereotomia e costruzione, della quale ciascuno ne vede la necessità. Alla geometria pratica abbiamo aggiunta la descrittiva, scienza la di cui origine si deve alle arti, e di cui le arti hanno tanto bisogno.

Abbiamo riunito in un solo molti stabilimenti, che si trovano divisi presso le altre nazioni, e specialmente in Parigi. Questa riunione ci sembra utile ed all'istruzione ed all'economia.

Alla scuola di meccanica pratica abbiamo aggiunto un museo di macchine, simile a quello ch'è nel conservatorio delle arti di Parigi. Ripetiamo ciò che abbiamo detto altra volta: l'istruzione delle arti deve entrar nella mente degli artisti più per via de' sensi, che dell'intelletto: ciò ne renderà loro, e più agevole il praticarle, e più facile il perfezionarle.

Scuole delle belle arti.

Le belle arti sono o di armonia, o di disegno. Tanto le prime, quanto le seconde, sono naturali agli abitanti di questo regno: nella Magna Grecia fiorirono egualmente ambedue: le conquiste di Roma distrussero l'una e l'altra; perchè il popolo di Marte, siccome dice Ovidio, conosceva più

le armi che le scienze, ed avea più cura di vincere i suoi vicini che d'istruirsi. Nella loro decadenza, le arti dell'armonia si sostennero più di quelle del disegno; perchè era più facile avere buone scuole di quelle, che di queste. Sotto gl'imperatori si parla dei nostri teatri, e non si nomina un nostro pittore o un nostro scultore.

Noi avevamo un Conservatorio per la musica, ed una scuola per le arti di disegno. Le abbiamo conservate, aggiungendovi solo alcune poche cose, delle quali è facile riconoscere l'utilità.

Al conservatorio abbiamo aggiunta una scuola di belle lettere. Il compositore di musica non coltiva mai abbastanza la poesia: essa è indispensabile nella musica propriamente detta *vocale*; è utilissima alla musica in generale; perchè è il più potente mezzo per animare la fantasia de' giovinetti; quella fantasia, di cui tutte le belle arti son figlie. Il pittore, lo scultore, il compositor di musica, il poeta non differiscono tra loro, se non per varj segni, che adoprano onde esprimere una medesima immagine, che prima di esporre agli occhi ed agli orecchi altrui, ciascuno di essi ha dovuto concepire nella propria mente. La vivezza, e l'esattezza dell'espressione è proporzionata alla vivezza, ed alla esattezza del concepimento. Ma, per concepir bene, è necessario avvezzarvisi, e l'avvezzarvisi non altro è che sentire. Or tra tutte le sensazioni, le più energiche a scuotere la fantasia intera, son quelle che desta la poesia; poichè sono le più numerose e le più variate. Niuna delle altre arti può esprimere tutti quegli oggetti, che la poesia esprime. Le sue immagini sono le più *particolarizzate*; poichè niun'altra tra le belle arti può discendere a quelle minute particolarità, alle

quali la poesia discende ; niun'altra ne può riunire un più gran numero sotto lo stesso insieme; nel che consiste, e la vivezza, e l'ampiezza di una immagine. Sono finalmente le immagini poetiche le più attive, poichè tutte le altre rivestite di un segno, il quale opera, or sopra un senso, or sopra un altro, destano direttamente quella sola parte di sensazione, che al dato senso corrisponde; le altre non le destano che indirettamente. Le immagini della poesia, al contrario, rivestite di parola, che è il più universale de' segni, destano al tempo istesso tutte le sensazioni, che alla parola corrispondono; e vi mostrano al tempo istesso le forme, i colori, i moti, i suoni degli oggetti. La poesia comprende in se tutte le belle arti. Tale era riputata ne' bei tempi dell'antica Grecia, quando Fidia traeva da Omero l'immagine che volea esprimere nel suo Giove Olimpico; Parrasio apprendeva da Socrate l'espressione delle passioni; e Timoteo era l'amico d'Euripide e di Aristotele.

La separazione delle belle arti dalla poesia, e l'ignoranza in cui è caduto il maggior numero degli artisti moderni, han rese le belle arti sterili. Esaurite una volta quelle poche immagini, che naturalmente si generano nella mente di ogni uomo, e privi gli artisti di quelle innumerevoli, infinite, che l'educazione può somministrare, sono stati costretti a trarre tutto il bello dal solo meccanismo dell'arte; il che ha prodotto nella pittura, nella scoltura, nella musica, il capriccioso, il manierato, lo stentato, il triviale.

Se vogliamo dunque far risorgere le belle arti, non evvi altro mezzo, che quello d'istruire gli allievi nelle belle lettere. Noi ne desideriamo lo studio, tanto nelle arti dell'armonia, quanto in quelle del disegno. Nella scuola di

queste però, non ve ne abbiamo messa una lezione particolare; perchè, siccome gli allievi non sono obbligati a convivere, possono apprendere ne'licei e nelle Università.

La poesia, siccome abbiain detto finora, esercita tutta la fantasia: si potrebbe dire che l'esercita *in generale*. Per esercitarla *in particolare*, relativamente alla musica, il mezzo più efficace è la *declamazione*. Di fatti che cosa è mai la musica vocale? È una declamazione rialzata; per poco che voi sappiate declamar bene, e siate costretto ad alzar la voce per farvi intendere da molti, canterete senza volerlo. Qual' è la buona musica? Rousseau risponde: *la più vera*; quella, che meno differisce dalla declamazione. Chi saprà ben declamare un'aria messa in buona musica, la saprà quasi cantare; chi la saprà declamare, saprà darle una buona musica.

Una scuola di declamazione in un conservatorio è utile non solo a perfezionare la musica, ma anche a ristabilire il nostro teatro in prosa, il quale trovasi, perchè negarlo? in grandissima decadenza. Lo studio della declamazione, e più di esso quello dell'azione, è utilissimo anche alle arti di disegno: ma, ripetiamo, esse non han bisogno di scuole particolari.

Abbiamo detto altrove, che la prima parte dell'educazione per le belle arti sia tutta nel *sentire*, la seconda nel *riflettere*; ed abbiain detto ancora, che la più utile sensazione, è quella, che ci viene dai grandi modelli dell'arte. Questi grandi modelli debbono raccogliersi, riunirsi tanto nelle scuole delle arti di disegno, quanto in quelle di armonia. Non è vergognoso, che noi non abbiamo ancora raccolti tutti i monumenti della musica nostra, que' monumenti da' quali tanta gloria ritrae la nostra patria? Sa-

verio Mattei ne avea incominciata una collezione pel conservatorio della Pietà: se ancora esiste, bisogna conservarla, perfezionarla: se più non esiste, bisogna incominciarla da capo. Ecco la ragione della biblioteca musicale, che abbiám data al conservatorio. Le scuole delle arti di disegno avranno i loro musei e le loro gallerie.

Nè basta: i grandi modelli non debbono stare inutili innanzi ai giovani, nè i giovani oziosi al cospetto de' grandi modelli. Essi debbono prima *imitarli*, poscia *emularli*. Dell'imitazione nelle arti di disegno non occorre parlare; è nota, ed è meno trascurata. Nelle arti dell'armonia è trascuratissima. Ecco perchè abbiamo adottata l'idea di una chiesa, nella quale si eseguano i grandissimi pezzi di musica sacra che noi abbiám. Non mancherà il modo di stabilire de' *concerti*, ne' quali si possono eseguire i migliori pezzi di musica profana. Ciò produce due buoni effetti al tempo istesso: perfeziona la scienza negli artisti, e conserva il buon gusto nel popolo. Imperciocchè gli artisti ed il popolo si corrompono a vicenda; e noi abbiám bisogno egualmente, come diceva d'Alembert, di precetti per comporre la buona musica, che per gustarla. Or i primi, forse i soli precetti pel popolo sono gli esempj, e quel popolo meglio gusterà le belle arti che più degli altri ne avrà gustate le belle produzioni. Lo stesso avviene in tutte le altre arti.

Per l'emulazione è necessario, che i giovani compongano; quindi i concorsi ed i premj, che abbiám stabiliti, tanto per la musica, quanto per le arti di disegno.

Per l'una e per le altre abbiám istituite delle lezioni di storia dell'arte. La ragione n'è evidente. L'osservazione de' grandi modelli appartiene al *sentire*: la storia de' mede-

simi appartiene al *riflettere*. La storia dell'arte dà i veri precetti della medesima. Ma così si ottiene ciò che abbiám desiderato, cioè che nello studio delle belle arti la riflessione non preceda la sensazione. Il giovane, col nostro metodo, incomincerà a censurare dopo aver ammirato. Guai, diceva Winkelmann, al giovine artista, che incomincia dalla censura!

* CONCLUSIONE.

E questo è quanto a noi è sembrato più necessario di sottoporre all'alta intelligenza di V. M., per render ragione del piano, che abbiamo adottato per la pubblica istruzione.

Abbiamo scorse tutte le parti dell'umano sapere e dell'agire, e tutte le abbiamo ordinate a quel modo, che da noi si è creduto migliore, perchè l'uno e l'altro si perfezioni.

Ci siam soprattutto occupati delle arti, tanto utili, quanto belle; ed osiam dire a V. M., che in niun altro regno l'ingegno degli abitanti avrà per esse tanti mezzi d'istruzione. Questo regno, sotto i vostri auspicj, o SIRE, tornerà per questa parte ad essere qual era una volta, ricco egualmente pei doni della natura, e per l'industria de'cittadini; e sarà questo l'unico modo di fare una guerra efficace ai superbi manifatturieri nemici di tutto il continente, e potenti non per altro, che per l'indolenza degli altri popoli, i quali tollerano, che i doni dalla natura fatti al loro bel clima, ricevano tra le nebbie del Tamigi le forme adatte agli usi della vita. Questo solo vostro popolo potrebbe fornire alle loro manifatture più che ogni altro popolo dell'Europa; questo solo, per l'opportunità del suo sito, può rapir loro

la più gran parte del lucrosissimo commercio del levante, delle Indie, e dell'America, per la facilità che avrebbe di *acclimatizzare* nel proprio paese varie delle più preziose piante esotiche: piante sulle quali gli esperimenti si erano incominciati con felice successo fin dall'epoca di Carlo V., dall'illustre Ambrogio di Leone (tanto la coltura è antica in questo regno!) ma che poi, per l'infelicità de'tempi sono stati abbandonati. Qui prospera il cotone; qui abbonda l'indaco, da cui pure non si trae alcun profitto; qui l'antica porpora Tarantina si potrebbe sostituire alla cocciniglia; e che no?

Perchè soffriamo noi dalla guerra, che gl'isolani ci fanno? Perchè ristretti a coltivar pochi generi siamo oppressi dalla stessa abbondanza del prodotto; perchè coltivandosi gli stessi generi da per tutto, le provincie non hanno che cambiare tra loro; e non vi è alcun commercio interno, perchè non avendo arti, non possiamo dare ai generi grezzi della natura le nuove forme necessarie alla vita; onde avviene, che quando il commercio estero è impedito, rimaniamo sempre soggetti all'estero pei prodotti dell'arte, ed inutilmente abbondiamo di quelli della natura. Ristabilir sollecitamente l'istruzione delle arti è lo stesso, che ristabilir la prima vera forza di uno stato; quella che viene dalla sicurezza e dalla facilità della sussistenza.

Del pari nelle scienze, V. M. avrà la gloria di farle coltivare quasi in modo, che in alcune parti delle medesime non possano i vostri sudditi aver rivali. Tutto ciò ch'è erudizione Greca e Romana, appartiene in gran parte quasi privatamente al vostro paese; e niun altro offre alle scienze fisiche, botaniche, chimiche i comodi, e le oppor-

tunità, che qui hanno dalla presenza de' vulcani, dall' infinita varietà di suolo e di clima, in sì picciolo spazio raccolta. E queste cognizioni promosse, oltre della gloria, non saranno senza utile per le arti, e per le manifatture.

In tutto il nostro progetto, abbiám proposto sempre lo scopo di perfezionare, non solo le scienze, ma gli uomini. Questo V. M. lo potrà rilevare dalla cura, che ci abbiám presa di restituire alla milizia que' sudditi, che natura le avea destinati; ma che i disordini politici aveano disviati. E V. M., alla gloria di grandissimo Capitano, riunirà l'altra di restauratore della virtù militare nella patria di Archita, di Mario, e de' più illustri capitani dell' antichità.

Non abbiám parlato delle spese. Di esse V. M. riceverà un rapporto particolare. È necessario prima raccogliere dalle provincie alcune altre notizie, che gl' Intendenti non hanno potuto finora inviare. Il piano, che da noi si è proposto, è vasto; ma non è necessario, che l'esecuzione sia tutta fatta in un istesso tempo. Abbiám fatto come gli architetti, i quali formano il disegno di un edificio, senza mettere a calcolo, se si debba costruire in breve tempo o in lungo.

La M. V. gradisca questo nostro lavoro, come un attestato del nostro zelo e del nostro profondo rispetto.

G. Arcivescovo di Taranto.

Melchiorre Delfico.

B. Vescovo di Lettere e Gragnano.

Tito Manzi.

Vincenzo Coco Relatore.

PROGETTO DI DECRETO *per l'organizzazione
della Pubblica Istruzione.*

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle Due Sicilie.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. L'istruzione pubblica è sotto l'immediata vigilanza, direzione e protezione del governo.

2. I fondi addetti alla pubblica istruzione avranno un'amministrazione particolare.

3. Niuno potrà aprire scuola, nè insegnare, senza avere i gradi accademici, nel modo che sarà detto in appresso; senza che il governo conosca i suoi metodi, e gli abbia approvati. La sua scuola, sebbene privata, è sempre sotto la vigilanza e protezione del Governo, egualmente che le pubbliche.

I Seminarj dipendono dagli Arcivescovi e Vescovi di quelle diocesi, nelle quali sono situati: solo è necessario, che i professori di essi siano licenziati. Sono però gli Arcivescovi e Vescovi obbligati ad uniformarsi ai regolamenti che noi daremo.

TITOLO II.

DIREZIONE DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

4. Vi sarà un Direttore della pubblica istruzione nominato da noi.

Presterà giuramento nelle nostre mani.

Egli per mezzo del nostro Ministro dell' Interno, ci proporrà tutto ciò che crede utile per l'amministrazione e miglioramento dell'istruzione pubblica.

5. Vi sarà un consiglio di pubblica istruzione, composto di tre consiglieri ordinarj e cinque straordinarj.

6. I tre consiglieri ordinarj saranno nominati da noi.

I cinque straordinarj saranno biennali, scelti fra i professori della Università di Napoli, in modo che ogni facoltà ne abbia uno. Per questa prima volta saranno nominati da noi: in appresso la nomina seguirà l'ordine dell'anzianità del servizio.

7. I consiglieri ordinarj avranno un soldo fisso. Gli straordinarj avranno, durante il loro biennio, un accrescimento di soldo, che uguagli la differenza, che passa tra il soldo che ciascuno di essi gode in quel tempo, come professore dell'Università, e quello di consigliere ordinario.

8. Vi sarà un Segretario generale, nominato da noi.

9. Vi sarà un tesoriere anche nominato da noi. Egli interverrà nel consiglio d'istruzione pubblica tutte le volte che si tratterà d'interessi amministrativi, ma non avrà voto deliberativo. È specialmente incaricato della contabilità dell'istruzione pubblica; disporrà nel giro de' fondi

addetti alla medesima ; e di tutto renderà conto al Direttore ed al Consiglio.

10. Il Direttore proporrà a noi , per mezzo del nostro Ministro dell' Interno , i soggetti per quelle piazze dell' istruzione pubblica , che sono di nostra nomina ; e nominerà gli altri.

Ci proporrà anche i nomi di coloro , i quali , sia tra gli allievi , sia tra i professori , crederà degni di premio.

Sottoscriverà tutte le lauree ed i brevetti , i quali altrimenti non saranno validi.

Riceverà tutt' i rapporti relativi alla pubblica istruzione ; e prenderà tutte le misure analoghe alle leggi , ed ai decreti pel buon regolamento della medesima.

Invigilerà sulla condotta di tutti gl' impiegati alla pubblica istruzione , per quel che riguarda l' adempimento dei loro doveri ; ed in caso di gravi mancanze in officio , ne darà parte al Consiglio , il quale per mezzo del Ministro dell' Interno , ci proporrà le provvidenze opportune.

Si farà dare i conti dal tesoriere ; gli farà esaminare dal Consiglio ; e ne presenterà a noi il risultato.

Presiederà al Consiglio. Vi proporrà le misure , e i regolamenti generali per migliorare la pubblica istruzione. Ne proporrà a noi il risultato , nel caso che vi sia bisogno della nostra approvazione.

11. Sono dell' ispezione del Consiglio.

1.° Tutte le misure generali sul miglioramento dell' istruzione ,

2.° L' esame , e la scelta de' libri elementari e classici ad uso delle scuole.

3.° L' esame de' conti dell' amministrazione.

4.° Il giudizio sugl' impiegati nella pubblica istruzione , come nel § 10.

12. Le risoluzioni del Consiglio si prenderanno a pluralità assoluta di voti. Il segretario generale ne terrà registro. Ciascuno de' votanti, se mai dissente dagli altri, ha diritto di far registrare il suo voto separatamente.

13. In assenza del Direttore, il decano de' Consiglieri presiederà al consiglio, e ne adempierà tutte le altre sue funzioni.

14. Le funzioni del Segretario sono quelle di conservare gli archivj ed il sigillo della direzione; tener registro delle deliberazioni del Consiglio; sottoscrivere le determinazioni tanto del Consiglio, che del Direttore; e sottoscrivere i diplomi.

TITOLO III.

ISTRUZIONE PRIMARIA. SCUOLE ELEMENTARI.

15. In ogni città o terra vi saranno uno o più maestri di leggere, scrivere, abaco, e principj di morale per fanciulli. Vi saranno anche delle maestre, che insegneranno alle fanciulle le sopraddette cognizioni, e le prime arti donnesche.

16. Tutti gli orfanotrofi avranno l'obbligo di tenere una scuola elementare per loro fanciulli e fanciulle.

Il medesimo obbligo è imposto a tutti i collegj di artefici, comunemente conosciuti sotto il nome di *cappelle*.

17. Per esser nominato maestro o maestra è necessario:

1.° La proposta della municipalità, degli amministratori degli orfanotrofi, degli amministratori delle *cappelle*.

2.° Questa proposizione dev'esser motivata ed accompagnata da un certificato del Giudice di pace del luogo.

go, sulla buona morale del candidato, e da un modello di scrittura del medesimo.

3.° Sarà rimessa la proposizione al Rettore del liceo di quel distretto entro il quale la scuola si trova: il Rettore darà il permesso, dandone parte all'Intendente della provincia ed alla Direzione generale.

18. Questi maestri e maestre, oltre del soldo, avranno alla fine dell'anno una gratificazione, in proporzione del numero de' fanciulli, che dentro l'anno avranno istruiti.

A questa gratificazione potranno pretendere anche i maestri e le maestre degli orfanotrofj, e delle *cappelle* ec.

19. Il buon servizio prestato da questi maestri valerà loro per titolo, perchè, a condizioni eguali, sieno preferiti altri nelle cariche tanto civili, quanto ecclesiastiche della loro patria.

20. Vi sarà ogni anno un giorno destinato all'esame dei fanciulli e delle fanciulle; ed al premio di quelli, che si saranno più distinti. Questo esame sarà pubblico.

Un'istruzione particolare regolerà il modo degli esami, e la natura de' premj.

21. Le fanciulle premiate saranno preferite ne' maritaggi, che si dispenseranno dalle municipalità, dai collegj, dai monti di pietà ec.

22. La direzione generale provvederà al modo, onde nelle città grandi, ed ove vi sono pubblici stabilimenti di beneficenza, vi sia anche una scuola pubblica di qualche arte particolare, più utile alla provincia.

23. Si stabiliranno anche una, o più scuole normali centrali, ove possano venire ad istruirsi gratuitamente coloro, i quali aspirano ad esser maestri nelle scuole elementari.

TITOLO IV.

DELL' ISTRUZIONE MEDIA.

24. L'istruzione media è quella che s'insegnerà ne' ginnasi , ne' licei , ne' collegj.

SEZIONE I.

De' Ginnasi.

25. Sarà permessa la fondazione di un ginnasio in ogni luogo , e ad ogni persona o comune che ne abbia avuta la facoltà ; per ottener la quale sono necessarie le qui appresso notate condizioni.

1.° Che il ginnasio abbia le seguenti lezioni : di lingua italiana , latina , e greca ; di aritmetica , e geometria piana ; di geografia e storia ; di prime linee di storia naturale.

2.° Che siasi prima presentato alla Direzione generale il metodo dell' istruzione e sia stato approvato.

3.° I maestri potranno esser presentati dai fondatori del ginnasio ; ma dovranno avere le qualità richieste dalla legge ed essere autorizzati dal Direttor generale.

26. Istituiti una volta questi ginnasj , saranno obbligati di adattarsi a tutti i regolamenti della pubblica istruzione e sottoporsi alla sorveglianza della Direzione generale.

27. Vi debbono essere in ogni anno esami pubblici e premj. Agli esami presiederà o l' Intendente o il Sotto-Intendente , se vi è , o il giudice di pace del luogo , ove il ginnasio è stabilito.

28. I professori de' ginnasi fanno parte del corpo della pubblica istruzione. Si terrà conto de' servigj da essi prestati nelle provviste delle cattedre de' licei.

29. Le lezioni saranno gratuite per tutti ne' ginnasj fondati dal governo : in quelli fondati da uno o più comuni lo saranno pei soli abitanti delle comuni fondatrici.

SEZIONE II.

De' licei.

30. Vi potrà essere un liceo in ogni distretto. Per ora se ne stabilirà uno in ogni provincia.

31. Ne' licei l'istruzione sarà gratuita.

32. Vi saranno in ogni liceo le seguenti cattedre :

1.° Lingue viventi.

2.° Lingua greca e belle lettere italiane e latine.

3.° Geografia e Storia.

4.° Matematica sintetica.

5.° Matematica analitica.

6.° Fisica sperimentale e Chimica.

7.° Botanica ed Agricoltura.

8.° Filosofia razionale.

9.° Diritto di natura e prime linee di Diritto civile.

10.° Ostetricia e bassa chirurgia pratica, con un corso di medicina domestica.

33. Saranno addetti ad ogni liceo

1.° Una biblioteca. Il professore di belle lettere ne sarà il bibliotecario.

2.° Un gabinetto di fisica sperimentale ed un laboratorio chimico.

3.° Un giardino botanico con un orto agrario.

34. Tra i professori del liceo se ne sceglierà uno il quale avrà il titolo di Rettore.

Sarà nominato dal Direttor generale , dietro una proposta tripla , fatta dagli stessi professori del liceo.

La sua carica è biennale : può esser però rieleto.

35. Egli presiede a tutte le assemblee de' professori. Ha la corrispondenza col governo. Invigila sulla condotta dei professori. Ha la polizia interna del liceo. Sottoscrive tutti gli atti del liceo.

36. Un altro de' professori , nominati allo stesso modo, fa le funzioni di Segretario del liceo. Tiene i registri delle sue deliberazioni , e ne spedisce gli estratti.

37. In tutti i licei vi saranno ogni anno de' pubblici esami e de' premj.

SEZIONE III.

Scuola di arti.

38. Il professore di matematica sintetica del liceo darà, per uso degli artisti , un corso pubblico di geometria pratica ed agrimensoria.

39. Il professore di matematica analitica darà un corso di meccanica pratica.

40. Il professore di chimica darà un corso di chimica applicata alle arti.

41. Il professore di botanica darà tutte le domeniche nell'orto agrario un corso di agricoltura pratica.

42. Tutt' i sopraddetti professori avranno una gratificazione particolare , per questa doppia lezione che debbono dare.

43. Vi sarà anche un professore di disegno, il quale darà una lezione pubblica di *ornato*.

SEZIONE IV.

De' convitti e de' collegi.

44. I collegi stabiliti dal nostro augusto predecessore sono conservati. Riceveranno però de' regolamenti adattati alla presente organizzazione della pubblica istruzione.

45. Vi potranno essere anche de' collegi istituiti e mantenuti dai privati, purchè i loro regolamenti sieno approvati, e l' esecuzione de' medesimi sia sorvegliata dalla Direzione della pubblica istruzione.

TITOLO V.

ISTRUZIONE SUBLIME — UNIVERSITÀ.

46. Vi saranno nel regno quattro università : in Napoli, in Altamura, in Chieti, in Catanzaro.

47. Ciascuna di queste Università sarà divisa in cinque facoltà.

- 1.° Belle lettere e filosofia.
- 2.° Scienze fisiche e matematiche.
- 3.° Medicina.
- 4.° Giurisprudenza.
- 5.° Teologia.

48. Ciascuna delle sopraddette facoltà sarà composta delle seguenti cattedre.

Facoltà delle belle lettere.

- 1.° Filologia universale.
- 2.° Filologia latina.
- 3.° Filologia greca.
- 4.° Critica diplomatica.
- 5.° Lingue orientali.
- 6.° Ideologia.
- 7.° Etica , o teoria de' sentimenti morali.
- 8.° Filosofia dell' eloquenza.

49. *Facoltà delle scienze fisiche e matematiche.*

- 1.° Matematica sintetica.
- 2.° Matematica analitica.
- 3.° Calcolo degl' infiniti.
- 4.° Arte Euristica o dell' invenzione matematica.
- 5.° Meccanica.
- 6.° Fisica sperimentale.
- 7.° Zoologia.
- 8.° Botanica e fisiologia vegetabile.
- 9.° Mineralogia.
- 10.° Chimica.

50. A questa facoltà appartiene l' Osservatorio. Al mese di ~~settembre~~ saranno addetti

Un professore di Astronomia , con due aggiunti , uno de' quali darà un corso di Ottica.

51. Alla cattedra di Fisica sperimentale sarà unito un gabinetto di macchine. Il professore avrà un aggiunto.

52. Alla cattedra di Storia Naturale sarà unito un museo. Il professore di Storia Naturale darà un corso di anatomia comparata.

53. Alla cattedra di Botanica sarà unito un giardino botanico.

Al giardino botanico ed al museo di Storia Naturale sarà addetto un professore d'Iconografia naturale, che ne darà delle pubbliche lezioni.

Il professore di Botanica avrà un aggiunto.

54. Le due cattedre di Mineralogia e Chimica avranno anch'esse un gabinetto mineralogico ed un laboratorio. Il professore di chimica avrà un aggiunto, il quale darà un corso di Farmacia.

55. *Facoltà Medica*

1.° Anatomia descrittiva e patologica.

2.° Fisiologia.

3.° Patologia medica.

4.° Patologia chirurgica ed Ostetricia teoretica.

5.° Medicina clinica.

6.° Chirurgia clinica, corso pratico di operazioni ed Ostetricia pratica.

7.° Materia Medica, Terapeutica, ed Igiene.

8.° Polizia medica, Medicina e Chirurgia legale.

9.° Storia della Medicina e Bibliografia medica.

56. Alla cattedra di Anatomia saranno uniti un teatro ed un gabinetto anatomico. Il professore avrà un aggiunto sezionatore e preparatore de' pezzi del gabinetto.

57. Alle cattedre di Clinica, tanto medica, quanto chirurgica, sarà specialmente addetto un'ospedale che avrà un regolamento particolare, onde possa servire a perfezionare la clinica. Ciascuno de' due professori avrà un altro professore per aggiunto.

58. *Facoltà Legale.*

1.° Legislazione universale.

- 2.° Diritto delle genti e marittimo.
- 3.° Statistica ed Economia pubblica.
- 4.° Storia civile e del Diritto pubblico del regno.
- 5.° Codice civile e commerciale.
- 6.° Codice criminale e correzionale.
- 7.° Codice di procedura civile, criminale, correzionale ed arte notarile.
- 8.° Giurisprudenza Romana.

59. *Facoltà Teologica.*

- 1.° Apparato Biblico.
- 2.° Elementi di teologia dommatica, e morale evangelica.
- 3.° Storia, ed Antichità Ecclesiastica.

60. Il più antico de' professori, ed in eguaglianza di epoca di servizio il più antico di età di ciascuna delle sopradette facoltà, farà le funzioni di Presidente, tutte le volte che la medesima si dovrà riunire per gli esami, sia per lauree, sia per cattedre.

Un altro de' professori, che sarà nominato da noi, farà le funzioni del Cancelliere.

61. Tra tutti i professori dell'Università sarà nominato da noi, sopra una proposta tripla fatta dai professori a pluralità di voti, uno che avrà il titolo di Rettore della Università medesima. Le sue funzioni saranno biennali. Potrà però esser rieleto.

Egli avrà la corrispondenza tra l'Università ed il Governo.

Avrà la polizia interna del locale dell'Università.

TITOLO VI.

SCUOLE SPECIALI.

62. Vi saranno quattro scuole di veterinaria; in Napoli, in Foggia, in Chieti, in Catanzaro.

63. Esse avranno un edificio, nel quale vi sarà un gabinetto anatomico, ed un ospedale di veterinaria.

64. Vi sarà un Direttore, il quale avrà soldo e grado di professore di Università; insegnerà e praticherà la veterinaria teoretica e pratica.

65. Avrà due aggiunti: il primo insegnerà la materia medica veterinaria, e sarà sostituito al Direttore nella veterinaria clinica; il secondo spiegherà l'anatomia degli animali domestici; e farà le operazioni chirurgo-veterinarie.

66. Vi saranno anche delle scuole speciali di navigazione nella Torre del Greco, in Sorrento, in Maratea, Tropea, Cotrone, Taranto, Manfredonia, ed Ortona.

67. Ad esse saranno uniti de' collegi, ne' quali il Governo si riserba delle piazze franche pei figli de' marinari poveri e benemeriti della Patria.

68. Vi sarà una scuola di mineralogia pratica; e sarà stabilita in quel luogo, ove il Governo la crederà più opportuna allo scavo delle nostre miniere.

TITOLO VII.

ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO E DI ARTI MECCANICHE.

69. Sarà conservato in Napoli l'Istituto detto d'Incoraggiamento, e si occuperà particolarmente del progresso dell'industria ed economia del regno.

70. Esso sarà composto di sessanta socj ordinarij, e di un numero indefinito di corrispondenti. I primi debbono risiedere in Napoli, i secondi possono essere anche assenti. Tanto i primi, quanto i secondi, per questa prima volta saranno nominati da noi. In appresso saranno proposti dalla stessa Accademia e da noi approvati.

71. Ciascuno de' socj ordinarij sarà nell'obbligo di dare ogni due anni una memoria sopra qualche oggetto d'industria nazionale.

72. L'Istituto proporrà ogni anno due soggetti di premi sul miglioramento dell'industria nazionale. Avrà la corrispondenza necessaria, anche coll'estero, per essere instruito di tutte le nuove scoperte relative all'industria; e per diffonderne la conoscenza, quanto più celaramente si possa, in tutto il regno. Avrà la corrispondenza colle società patriottiche delle provincie. Farà delle esperienze per l'esame delle nuove macchine, ed i metodi nuovi.

73. A questo Istituto sarà unito un museo destinato a raccogliere i modelli di tutte le macchine, che servono all'industria. In esso saran depositate, col nome degl'inventori, tutte quelle, che i nostri, o inventeranno, o perfezioneranno.

74. Al museo saranno unite le seguenti scuole pubbliche

- 1.° Di Meccanica pratica.
- 2.° Di Chimica applicata alle arti.
- 3.° Di Geometria pratica e descrittiva.
- 4.° Di disegno relativamente alle arti, o sia di *Ornato*.
- 5.° Di Stereotomia, e Costruzione.
- 6.° Di agricoltura.

75. I professori saranno nominati da noi, tra i socj componenti l'Istituto d'incoraggiamento.

TITOLO VIII.

SCUOLE DI BELLE ARTI.

SEZIONE I.

Conservatorio di musica.

76. Vi sarà in Napoli un conservatorio di musica per gli uomini, e per le donne.

77. Gli allievi dovranno vivere in collegio. Non vi saranno lezioni pubbliche per allievi esterni.

78. Vi sarà ogni anno un concorso pubblico, il primo premiato potrà godere della piazza franca; sebbene sia entrato nel conservatorio a paga.

79. Oltre i maestri necessarj per ciascuna parte della musica, vi saranno:

1.° Un maestro ed una maestra di declamazione.

2.° Un maestro ed una maestra di belle lettere italiane.

3.° Un maestro di Matematica, specialmente di quella parte, che ha relazione colla musica.

80. Vi sarà una Biblioteca, nella quale, oltre i libri del-

l'arte e di belle lettere, vi saranno anche le principali produzioni musicali, e specialmente nazionali.

Il Bibliotecario darà in ogni anno un corso di storia della musica.

81. Il Conservatorio avrà addetta a se una Chiesa, in cui il servizio divino sarà pubblico. Nelle solennità si eseguiranno nella medesima le più celebri musiche ecclesiastiche antiche. In due feste dell'anno vi si dovranno eseguire musiche nuove, di composizione degli allievi del Conservatorio.

82. Sarà addetto allo stesso conservatorio un teatro pubblico, nel quale gli allievi si eserciteranno, tanto nella declamazione, quanto nel canto, e nella composizione teatrale.

SEZIONE II.

Scuola delle arti di disegno.

83. La scuola ch'è in Napoli delle arti di disegno sarà conservata, e vi saranno i seguenti professori

- 1.° Un professore di anatomia.
- 2.° Un professore di prospettiva.
- 3.° Un professore di figura.
- 4.° Un professore di ornato.
- 5.° Il professore d'iconografia naturale sarà quello istesso, che sarà addetto al giardino botanico, ed al museo di storia naturale.
- 6.° Un professore di architettura civile.
- 7.° Due professori di scoltura.
- 8.° Un professore d'incisione in rame.
- 9.° Un professore d'incisione in pietre dure.

10.° Un professore di mosaico.

11.° Un professore di storia delle arti del disegno.

84. Vi sarà anche un segretario. Tutte queste piazze saranno nominate da noi.

85. Tutt' i professori si uniranno in ogni anno, per proporre i soggetti de' premj per gli allievi, e per decidere del merito de' concorrenti.

86. A questo concorso saranno ammessi i soli allievi della scuola

87. Vi saranno delle piazze gratuite in Roma, ove il governo manterrà, perchè si perfezionino ne' loro studj, quelli tra gli allievi, i quali avranno date prove di più grande ingegno e di maggior costanza nell' applicazione.

TITOLO IX.

DELL' ISTITUTO NAZIONALE.

88. L' accademia Reale delle scienze, belle lettere, e belle arti terrà luogo d' Istituto nazionale.

TITOLO X.

MUSEI E BIBLIOTECHE.

89. Saranno sotto la vigilanza della Direzione generale tutt' i Musei, e le Biblioteche, ed altri stabilimenti di tale natura, addetti alla pubblica istruzione.

TITOLO XI.

DE' GRADI ACCADEMICI.

90. Tre sono i gradi accademici : l' approvazione , la licenza e la laurea.

91. L' approvazione si può dare anche da' licei, in quella parte delle cognizioni umane , che in essi s' insegna. La licenza , e la laurea si debbono dare dalle Università. Sono eccettuate da questa legge le sole licenze in teologia , le quali si potranno dare anche da' seminarj.

92. Gli esami per le approvazioni , le licenze , e le lauree si faranno in uno stesso tempo dell' anno , sulla fine del corso scolastico.

93. L' approvazione , la licenza , e laurea si registreranno negli atti del liceo, dei seminarj , e delle università rispettive. Il segretario dei licei , e de' seminarj , o il cancelliere della facoltà rispettiva delle università , ne darà all' esaminato un estratto. Ma nel caso che di questo si voglia far uso per l' esercizio della professione a tenore della legge , dovrà prima presentarsi dallo stesso esaminato alla Direzione generale, ed ottenerne un diploma solenne. Nelle professioni , che per legge esigono , o approvazione , o licenza , o laurea , non si riconoscerà altra autorizzazione legale.

94. Niuno potrà essere ammesso ad alcun esame per grado accademico , senza che prima abbia la matricola , dalla quale si rilevi , che egli abbia frequentate le scuole di quelle scienze , sulle quali vuole essere esaminato.

95. Questa matricola consiste in un attestato, che il pro-

fessore fa ogni due mesi , di aver l' allievo frequentata la sua scuola.

96. Al principio del corso scolastico sarà aperto un registro presso il cancelliere di ciascuna facoltà , e presso i Segretarj de' licei e seminarj , nel quale ciascun allievo dovrà scrivere il suo nome. Il cancelliere dovrà attestarlo nel foglio destinato alla matricola.

97. Alla fine dell' anno scolastico , ciascuno dovrà registrare di nuovo il suo nome , ed il Cancelliere dovrà di nuovo attestarlo in fine della matricola.

98. L' approvazione del liceo si darà dai professori del medesimo.

99. L' esame per la licenza nell' Università si fa il penultimo anno del corso scolastico , che sarà stabilito per la facoltà , nella quale taluno vuol esser licenziato. Per la licenza teologica de' seminarj , l' esame si fa quando il corso è finito. Se mai alcuno ha già ottenuta la licenza teologica in un seminario , non è obbligato ad altro , che a fare un altro anno di studj nell' Università , e sottoporsi ad un altro esame per la laurea.

100. S' intendono, e si proclamano *licenziati* coloro, che ottengono due terzi di voti de' professori presenti all' esame. Chi otterrà favorevoli tutt' i voti , si proclamerà *licenziato a pieni voti*. Nel caso che taluno si distingua particolarmente , sarà licenziato *con lode*. Queste distinzioni s' indicheranno nel registro delle deliberazioni della facoltà , e se ne farà menzione nell'estratto , che si darà al candidato.

101. Gli esami per la licenza si faranno in lingua italiana , o latina , ad arbitrio dell' esaminando ed in modo familiare.

102. I voti si daranno segreti.

103. Se il risultato de'voti è contrario, il candidato sarà obbligato a proseguire per un altro anno gli studj incominciati.

104. L' esame per la laurea si farà un anno dopo quello della licenza. Esso sarà doppio : uno in iscritto , e l' altro a voce. Quello in iscritto cadrà sopra una tesi , che da ciascun candidato sarà estratta a sorte da un' urna , la quale ne conterrà un numero almièno triplo di quello de' candidati. Il candidato n' estrarrà tre , e ne sceglierà una. Tutti i candidati si chiuderanno in una sala ; non potranno conferir con alcuno estraneo ; e dentro quattro ore , dovranno aver scritto sul soggetto che hanno scelto , nel modo detto di sopra. I condidati delle belle lettere , della facoltà teologica , medica , e legale , dovranno scrivere in latino.

105. In una , o più sedute della facoltà , tali scritti saranno letti , ed esaminati. I candidati , de' quali gli scritti non resteranno approvati , saranno obbligati ad un altro anno di studj. Agli altri si destinerà una nuova seduta per l' esame a voce.

106. In questo esame , ciascuno de' professori della facoltà potrà proporre una quistione. Se il candidato avrà risposto a tre questioni in modo lodevole , potrà la facoltà dispensarlo da altro esame.

107. I voti si daranno segreti.

108. Saranno obbligati a prendere un grado accademico i seguenti :

1. *Nella facoltà delle belle lettere.*

I professori de' Licci , delle Università e delle scuole speciali hanno bisogno della laurea.

Ai professori de' ginnasi basta la licenza. Ma finchè non saranno laureati, non potranno essere promossi a cattedre nè de' licei nè delle Università.

2. *Nella facoltà delle scienze fisiche e matematiche.*

Hanno bisogno della laurea tutti coloro, che voglion esser professori o di Università , o di licci , o di scuole speciali.

Pei professori de' ginnasi è sufficiente la sola licenza.

Hanno bisogno dell' approvazione gli Agrimensori.

Gli Architetti hanno bisogno di laurea , se vogliono esser adoprati come periti dei Tribunali , o aver le direzioni delle opere pubbliche. La licenza si darà dalla facoltà delle scienze fisiche e matematiche ; la laurea dalla accademia delle belle arti.

3. *Nella facoltà teologica.*

Hanno bisogno di esser laureati. 1. I Vescovi ed Arcivescovi. 2. I Vicarj. 3. I Canonici dignitarj. 4. I Parrochi delle città , che han più di diecimila anime.

Ai parrochi delle città e terre, che han meno di 10 mila anime , è sufficiente la licenza del seminario ; ma debbono aver l' attestato di aver fatto un corso di agricoltura pratica e di medicina domestica nel liceo della provincia.

4. Nella facoltà medica.

Han bisogno della laurea i professori , i medici ed i chirurghi clinici di prima classe.

Ai chirurghi di seconda classe, detti comunemente salasatori, ed alle ostetriche basterà ottener l'attestato del professore di chirurgia, ed ostetricia, o del liceo , o dell'università.

I farmacisti han bisogno di licenza. Possono fare i loro studj di botanica , e chimica ne' collegj Reali ; ma l'esame deve farsi sempre nella Università , dove debbono studiar la farmacia.

La laurea è necessaria per poter essere farmacista di prima classe nelle farmacie militari , o di pubblica beneficenza.

5. Nella facoltà legale.

Hanno bisogno di approvazione nelle belle lettere i Giudici di pace. Essi debbono essere licenziati in dritto.

Hanno bisogno della licenza: 1 i cancellieri de' tribunali collegiati. 2 i patrocinatori.

Hanno bisogno di laurea i Giudici dei tribunali, i Procuratori Regj, e loro sostituti, i Professori, gli Avvocati.

109. Niuno potrà esser licenziato, o laureato nelle facoltà , senza aver avuta l'approvazione nelle belle lettere , e nella filosofia.

110. Un regolamento particolare indicherà l'ordine degli studj da farsi in ogni facoltà.

111. Questa legge sulla laurea incomincerà ad avere il

suo vigore due anni dopo la pubblicazione della presente. Tutti coloro però, che attualmente si trovano nel legale esercizio di una professione che ha bisogno o di approvazione, o di licenza, o di laurea, non saranno molestati.

TITOLO XII.

DEL MODO DI ELEGGERE I PROFESSORI.

112. Quando sarà vacante una cattedra, sia di università, sia di un liceo, la Direzione generale ne avvertirà il pubblico con un editto; e stabilirà il tempo di tre mesi, entro il quale i candidati si dovranno presentare al concorso.

113. L'esame si dovrà fare nella Università. Le Università del Regno avranno un circondario designato: e tanto per gli esami, quanto per le approvazioni, ciascun liceo dipenderà da quella Università, entro il circondario della quale è situato.

114. Si farà l'esame da quella facoltà alla quale appartiene la cattedra vacante, riunita alla facoltà più analoga nel modo seguente:

Medicina-scienze fisiche e matematiche	} e viceversa.
Legale-Belle lettere	
Teologia-Belle lettere	

115. Ciascun candidato dovrà entro i tre mesi aver inviato al cancelliere della facoltà uno scritto, il quale contenga delle vedute generali sulla scienza che si professa nella cattedra vacante: esso deve essere scritto in modo, che mostri il suo metodo, la serie, e l'ordine delle sue idee; e che ne sieno spiegate le principali.

116. Questo scritto si deve mandare al segretario, sen-

za nome di autore , ma con un motto , ed un biglietto sigillato , il quale contenga al di dentro il nome dell'autore, al di fuori il motto medesimo, che è in fronte allo scritto. Dopo l'esame, se lo scritto è stato disapprovato, il biglietto si brucerà , senza aprirlo ; se approvato, si aprirà.

117. Gli autori degli scritti riprovati non saranno per quella volta ammessi ad altro esperimento. Gli autori degli scritti approvati saranno invitati a presentarsi alla facoltà in un giorno designato.

118. I professori della facoltà riuniti interrogheranno i candidati , ciascuno su quella parte della scienza, che crederà opportuno. Il candidato dovrà rispondere sul momento.

119. I voti si daranno in segreto , dopo l' esame di tutti i candidati.

120. L' estratto del registro de' voti della facoltà , sarà trasmesso al Director generale , il quale per mezzo del nostro Ministro dell' Interno , proporrà a noi il soggetto, che la facoltà ha creduto più degno della cattedra.

TITOLO XIII.

DE' SOSTITUTI E RIPETITORI.

121. Ad ogni cattedra di facoltà può essere addetto un *Sostituto* , il quale ne' casi di legittimo impedimento del professore , può temporaneamente supplirlo.

122. Può dare in casa propria un corso privato di lezioni , per coloro che desiderano una maggiore dilucidazione delle dottrine , che il professore ha insegnate sulla cattedra.

dra. È obbligato però a seguire il metodo e la dottrina del professore.

123. Può esigere una mercede convenzionale dagli uditori privati. Il servizio che presta gli serve di titolo, perchè, a meriti eguali, sia preferito ad ogni altro concorrente nella provvista delle cattedre, tanto delle università quanto dei licei.

124. Per essere sostituto, è necessario: esser laureato; 2. nominato dal professore; 3. approvato dalla facoltà; 4. autorizzato dal Direttore generale.

125. È proibito al professore di far ripetizioni in privato.

126. Oltre il sostituto, il professore in ogni anno nominerà tra i suoi migliori allievi due Ripetitori, i quali possono dare ai loro compagni, nel caso che essi il richieggano, le dilucidazioni necessarie, a meglio intendere le lezioni del professore. Questo sarà un titolo d'onore, si avrà considerazione de' giovani che lo avranno meritato.

TITOLO XIV.

SPESE E RENDITE DELL' ISTRUZIONE.

127. Le spese dell'istruzione pubblica riguardano: 1. I soldi di tutti gl'impiegati e le spese di officio; 2. le spese per la formazione e conservazione de' pubblici stabilimenti addetti all'istruzione; 3. i premj e gl'incoraggiamenti da darsi a coloro, che ne sono degni.

128. Tutte queste spese si fisseranno con particolar nostro decreto, dietro il rapporto del Direttore generale, che ci sarà proposto dal nostro Ministro dell'Interno.

129. Il soldo de' professori, tanto de' collegj Regali, quan-

to delle Università e Scuole speciali, crescerà di un quarto ogni cinque anni. Un aumento di soldo potrà anche aver luogo straordinariamente, nel caso, che il professore pubblicasse un eccellente libro sulla scienza che professa.

130. Dopo venti anni di servizio, è in arbitrio del professore, o ritirarsi con un solo soldo, o continuar le lezioni con due. Volendosi ritirare prima di tale epoca, se lo fa volontariamente, non ritiene nulla; se per ragione d'infermità, ha dritto ad un soldo di riforma, il quale prima de' dieci anni di servizio, sarà eguale alla metà, dopo, a due terzi.

131. Ogni allievo per ottener la matricola dovrà pagare ne' licei carlini dodici; nelle Università ventiquattro, per ciascuna matricola. Si pagheranno nella rassegna, che si farà, compiuto l'anno scolastico. Il prodotto formerà una massa comune, che si dividerà tra tutti i professori.

132. Per l'estratto de' registri delle deliberazioni de' professori de' licci, o delle Università, in caso di approvazione, licenza, o laurea, si pagheranno carlini dodici ne' licci, e ventiquattro nelle Università. Essi formeranno una massa, che si dividerà tra il Rettore, ed il Segretario de' licci, il Rettore delle Università, ed i cancellieri delle facoltà, i quali avranno l'obbligo di provvedere a tutto ciò che occorrerà di spesa per la corrispondenza, gli archivj, ed i registri, tanto delle Università, quanto de' licci.

133. Il diritto della spedizione de' diplomi della Direzione generale, se il diploma è di licenza, o di laurea, sarà di ducati 4; se di semplice approvazione, sarà di carlini ventiquattro. Questo dritto entrerà nella cassa dell'istruzione.

134. Oltre questo diritto di spedizione per ottener le lauree, e le licenze, sarà necessario pagare alla Tesoreria dell'Istruzione pubblica una somma, la quale sarà di duc.

50 per la laurea legale, e teologale; di duc. 40 per la laurea di medicina, chirurgia, farmacia, belle lettere, scienze fisiche, e matematiche, ed architettura; di duc. 30 per la licenza di belle lettere, scienze fisiche, e matematiche, facoltà medica, e legale, siccome si è detto parlando delle rispettive facoltà. Per la licenza teologica si pagheranno soli duc. 12.

135. Tutte queste rendite formeranno parte dei fondi addetti alla pubblica istruzione.

136. Oltre a ciò l'istruzione pubblica continuerà a godere di que' fondi, che le sono stati assicurati finora. Ci riserbiamo di farle altri assegnamenti, secondo i bisogni.

137. Saranno addetti all'istruzione tutti i fondi, che attualmente trovansi in varie parti del regno, provenienti da legati, e da qualunque altro titolo particolare, purchè l'uso ne sia pubblico. Da questa legge sono solamente eccettuati i seminarj.

138. Ai stabilimenti di pubblica istruzione è permesso di acquistare, sia per titolo di donazione tra i vivi di legato, e di eredità ec.

TITOLO XV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

139. Tutti gl'impiegati nell'istruzione pubblica avranno una divisa, che sarà determinata con un regolamento particolare.

140. Tutti gl'impiegati nell'istruzione pubblica si occuperanno a render più facile e migliore l'insegnamento in tutte le arti, e scienze; a moltiplicare la composizione dei

libri classici; ed a far sì, che l'insegnamento sia sempre a livello delle cognizioni attuali de' popoli colti di Europa; e che lo spirito di sistema non ne impedisca i progressi.

141. Noi ci riserbiamo di riconoscere, e premiare in una maniera particolare tutti i servigj segnalati, che potranno rendersi all'istruzione de' nostri popoli, sia dai funzionarj della pubblica istruzione, sia da chiunque altro.

(N. 46)

Con DECRETO dato in Portici il dì 31 ottobre 1811 il locale dei soppressi Basiliani di Monteleone vien concesso a quel comune, per addirlo ad uso del collegio; rimanendo lo stesso comune obbligato alle spese di manutenzione ed al pagamento delle contribuzioni dirette.

(N. 47)

DECRETO *organico per l'istruzione pubblica.*

Napoli 29 novembre 1811.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. *L'istruzione pubblica è sotto la vigilanza e protezione del Governo.*

2. *Essa sarà data nell'Università di Napoli, nei licei che saranno stabiliti e negli altri stabilimenti d'istruzione attualmente esistenti che saranno conservati e migliorati.*

3. *Tutti gli stabilimenti addetti alla pubblica istruzione sono assimilati agli ospizi nel privilegio e nelle regole onde acquistare le donazioni e i legati che potranno essere loro fatti.*

TITOLO I.

DIREZIONE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

4. *Vi sarà un direttore della pubblica istruzione nominato da Noi , che presterà giuramento nelle nostre mani.*

5. *Esso dipenderà dal nostro Ministro dell' Interno ; dirigerà la parte disciplinare dell'istruzione ; e vigilerà per-*

chè ne siano eseguiti i regolamenti approvati dal Governo, tanto relativi all' insegnamento , quanto all' amministrazione.

Proporrà tutte le riforme e modificazioni che crederà convenienti al miglioramento della istruzione , e ne proporrà l' adempimento quando saranno state approvate.

Presenterà al nostro Ministro dell' Interno alla fine di ogni anno lo stato di tutti gli stabilimenti d'istruzione pubblica , perchè sia messo sotto i nostri occhi.

Visiterà ogni anno l' Università e gli altri stabilimenti d'istruzione della provincia di Napoli , e presiederà agli esami solenni che vi si terranno.

6. Vi sarà un *giurì* in ciascuna provincia destinato ad esaminare gli alunni dei licei e dei collegi per distribuirgli convenientemente nelle diverse classi ; riconoscerne i progressi , e proporre i premi in favore di quelli che saranno maggiormente distinti.

I membri che dovranno costituire ciascuno dei nominati *giurì* saranno distribuiti in tre sezioni: una per le scienze , una per le lettere ed una per le lingue.

Il numero loro sarà determinato dal bisogno di ciascuna provincia e dalle altre circostanze che ci farà presenti il nostro Ministro dell' Interno.

Avrà ciascun *giurì* un presidente che sarà nominato da Noi, ed un vice-presidente e dei pro-presidenti che suppliranno o rappresenteranno il presidente nei luoghi ove sarà creduto necessario.

I membri di questi *giurì* saranno temporanei.

7. Oltre ai *giurì* nominati nell' articolo precedente , ve ne saranno due altri in Napoli. Uno è per giudicare delle composizioni degli alunni relative alle lettere o alle scien-

ze , che dovranno essere rimesse dai rettori degli stabilimenti di pubblica istruzione nei tempi che saranno fissati. L' altro è per esaminare lo stato di contabilità sui nominati stabilimenti e dirigerne la regolarità , e per somministrare al direttore dei lumi sui loro mezzi , particolarmente alle piazze gratuite ed agl' impiegati.

8. I presidenti dei *giurì* nominati nell' articolo 6 saranno incaricati della vigilanza sugli stabilimenti d' istruzione delle provincie rispettive, e particolarmente sui licei. Essi visiteranno ogni anno personalmente o per mezzo dei pro-presidenti i licei , i collegi , le scuole primarie e gli altri stabilimenti d' istruzione pubblica.

Riferiranno al direttore sul loro stato , e proporranno tutt' i miglioramenti e riforme che crederanno utili.

Presederanno agli esami degli alunni dei licei , dei collegi , e degli altri stabilimenti , e distribuiranno loro i premi che saranno fissati.

9. I tre presidenti dei *giurì* residenti in Napoli costituiranno il consiglio del direttore.

10. Potrà il direttore rimettere all' esame di alcuno dei nominati presidenti la conoscenza delle circostanze che potranno concorrere nelle persone dei professori o impiegati da proporsi negli stabilimenti d' istruzione. In questo caso potranno i presidenti farsi assistere da quel numero di membri del *giurì* che crederanno conveniente nelle corrispondenti sezioni.

11. Il nostro Ministro dell' Interno presenterà alla nostra approvazione i regolamenti secondo i quali dovranno essere esercitate le funzioni dei *giurì* e quelle del consiglio , e fissata la dipendenza del direttore.

TITOLO II.

SCUOLE PRIMARIE.

12. Le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 15 settembre del passato anno relativamente alle scuole primarie, sono confermate.

L'istruzione di queste scuole sarà interamente gratuita.

Il nostro Ministro dell'Interno ci proporrà subito i fondi che dovranno essere destinati alle gratificazioni attribuite coll' articolo 8 del nominato decreto agl' istitutori che pel loro zelo e pel profitto che avranno mostrato gli alunni loro, ne saranno creduti meritevoli.

TITOLO III.

COLLEGI.

13. Il primo grado delle scuole secondarie si troverà : 1.° in quei collegi reali i quali non saranno convertiti in licei; 2.° nei simili stabilimenti che si faranno dai comuni o dai particolari, previo il nostro permesso. In essi vi dovranno essere almeno quattro professori, cioè due di grammatica, uno di retorica, ed uno di filosofia e matematiche.

14. I seminari delle diocesi saranno considerati in questo numero. Essi continueranno a dipendere totalmente dall' autorità dei vescovi ed ordinari rispettivi.

I nostri Ministri dell'Interno e del Culto ci proporranno

no di accordo le misure che saranno credute convenienti ad assicurare la loro esistenza ed i regolamenti relativi alla uniformità del metodo d' insegnamento e dei libri elementari che vi dovranno essere osservati ed adoperati per le lettere e le scienze.

TITOLO IV.

LICEI.

15. Saranno stabiliti dei licei con convitto nelle provincie del regno , distribuiti in modo che ne abbiano quattro le due Calabrie ; quattro le tre provincie di Bari , Otranto e Basilicata ; quattro i tre Abruzzi ; e quattro i due Principati , Terra di Lavoro , Capitanata e contado di Molise.

16. Ciascun liceo dovrà avere le seguenti lezioni , cioè
di grammatica ,
di umanità ,
di retorica e poesia ,
di filosofia e di matematiche pure e miste.

17. Oltre a queste lezioni ciascun liceo avrà i professori qui sotto indicati , secondo che sarà destinato solamente alla istruzione delle lettere , a quella delle scienze matematiche e fisiche , della medicina e della giurisprudenza.

18. I licei destinati alla sola istruzione nelle lettere avranno di più

un professore di antichità greca e latina ,
uno di storia e geografia.

Quelli destinati alla istruzione nelle scienze matematiche fisiche avranno inoltre i seguenti professori :

uno di matematica sublime ,

uno di fisica sperimentale e di chimica,
uno di storia naturale.

Ai licei destinati alla istruzione nella medicina saranno aggiunti i seguenti professori :

uno di anatomia e fisiologia ,
uno di patologia e nosologia ,
uno di chirurgia teorica e pratica ,
uno di clinica ,
uno di storia naturale e chimica.

Quelli destinati alla istruzione nella giurisprudenza avranno inoltre i professori seguenti :

uno di dritto romano ,
uno di codice Napoleone ,
uno di procedura civile e criminale.

19. I quattro rami d'istruzione indicati nell'articolo precedente saranno distribuiti in modo tra' licei che ciascuna delle divisioni delle provincie stabilite nell' articolo 15 gli abbia tutti quattro.

20. Ciascun liceo sarà regolato da un rettore che sarà nominato da noi.

21. Gli Alunni che mostreranno un merito più distinto negli esami solenni , potranno anche essere premiati colle piazze o mezze piazze gratuite nei licei o nei collegi.

Con un decreto particolare sarà fissato il numero delle piazze o mezze piazze che in ciascuno dei collegi o dei licei potranno in ogni anno esser concesse in premio negli esami , e il modo di concederle.

TITOLO V.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI.

22. L'Università degli studi continuerà a rimanere in Napoli, e ad essa si apparterrà solamente la collazione dei gradi accademici.

23. Essa conterrà le cinque facoltà seguenti :

1. lettere e filosofia ;
2. scienze matematiche e fisiche
3. medicina ;
4. giurisprudenza ;
5. teologia ;

24. La facoltà delle lettere e filosofia avrà le cattedre seguenti :

1. eloquenza italiana ;
2. eloquenza e poesia latina ;
3. lingua e letteratura greca ;
4. lingua ebraica ;
5. lingua araba ;
6. archeologia greca e latina ;
7. arte critica e diplomatica ;
8. cronologia ;
9. ideologia ;
10. etica.

25. La facoltà delle scienze matematiche e fisiche avrà le cattedre seguenti :

1. matematica sintetica ;
2. matematica analitica ;
3. meccanica ;

4. fisica sperimentale ;
 5. astronomia ;
 6. chimica e farmacia ;
 7. botanica ;
 8. mineralogia ;
 9. zoologia.
26. La facoltà della medicina avrà le cattedre seguenti:
1. anatomia , ed anatomia patologica ;
 2. fisiologia ;
 3. nosologia e patologia ;
 4. clinica medica ;
 5. clinica chirurgica e corso di operazioni chirurgiche;
 6. ostetricia ;
 7. medicina e chirurgia legale e polizia medica ;
 8. materia medica o Igiene ,
 9. storia della medicina.
27. La facoltà della giurisprudenza avrà le cattedre seguenti :
1. dritto di natura e delle genti ;
 2. codice civile ;
 3. codice criminale e correzionale ;
 4. codice di procedura civile , criminale e correzionale , arte notariale ;
 5. codice commerciale e dritto marittimo ;
 6. giurisprudenza romana ;
 7. statistica ed economia.
28. La facoltà di teologia avrà le cattedre seguenti :
1. teologia dogmatica e morale evangelica ;
 2. archeologia sacra ;
 3. storia ecclesiastica e canonica ;
 4. sacra scrittura.

29. Nella facoltà delle scienze matematiche e fisiche i professori di astronomia , botanica e mineralogia dirigeranno l' osservatorio astronomico , il giardino delle piante e il museo di mineralogia rispettivamente. Saranno in seguito stabiliti un laboratorio chimico, un gabinetto di macchine per la fisica sperimentale ed un museo di zoologia per le lezioni di queste scienze.

30. Ciascuno dei sei professori nominati nell' articolo precedente potrà avere un aggiunto per le dimostrazioni o per le operazioni.

31. Potranno similmente avere un aggiunto i professori di anatomia di clinica e di ostetricia. Il nostro Ministro dell' Interno disporrà che sia stabilita nell' ospedale degl' Incurabili , ove saranno date le lezioni di questi professori , una sezione a parte per queste istruzioni. Disporrà similmente che sia riunito allo stesso stabilimento un gabinetto anatomico.

32. Un regolamento particolare fisserà il regime interno dell' Università , i limiti ed il metodo dell' insegnamento.

33. Sarà disposto con decreto particolare l' istituzione di tre scuole speciali nel locale di Montecasino, Trinità della Cava, e Loreto , e di una scuola normale pei professori in Napoli.

TITOLO VI.

GRADI DELLE FACOLTÀ.

34. I gradi di ciascuna facoltà saranno tre : l' approvazione , la licenza e la laurea. Essi non potranno essere conferiti che dall' Università di Napoli , e le licenze e le

lauree, previo esame fatto in presenza delle facoltà rispettive.

35. Saranno determinati con un regolamento particolare i requisiti, il modo di conferire i gradi e le professioni pel di cui esercizio si richiederanno.

36. Il nostro Ministro dell' Interno ci proporrà tutte le misure, e presenterà alla nostra approvazione tutt' i regolamenti ed istruzioni che crederà necessarie all' adempimento delle disposizioni contenute in tutti gli articoli precedenti.

37. Il nominato nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* Firmato PIGNATELLI.

(N. 48)

DECRETO col quale si approva il regolamento per la collazione de' gradi delle facoltà.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Napoli 1 gennaio 1812.

Veduti gli articoli 22, 34 e 35 del nostro decreto de' 29 novembre dello scorso anno 1811, relativamente alla pubblica istruzione ;

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto sieguc.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto e

soscritto da Noi, col quale si prescrive il modo come prendere i gradi nella nostra Università degli Studj, e si determinano le cariche pubbliche, o professioni, per cui vengono richiesti, e la tariffa de' dritti da pagarsi, è approvato.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto e del regolamento che saranno inseriti nel bullettino delle Leggi. Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI. Per copia conforme. *Il Ministro dell'Interno* ZURLO.

REGOLAMENTO per la collazione de' gradi delle facoltà.

TITOLO I.

DE' GRADI DELLE FACOLTÀ.

ART. 1. I gradi delle facoltà saranno tre: l'Approvazione, la Licenza e la Laurea: e non potranno esser conferiti che dalla Università degli Studj di Napoli, secondo l'articolo 34 del decreto de' 29 novembre 1811.

2. La licenza e la laurea si daranno in seguito dell'esame fatto in presenza di quella delle facoltà della Università cui compete e del voto favorevole che ne avrà dato.

3. Gli aspiranti, i quali non avranno fatto o seguito il loro corso nella Università, saranno abilitati ad esibire per gli studj di teologia i certificati di avere assistito alle lezioni d'uno de' seminarj che saranno determinati; per le lettere e filosofia, per le scienze matematiche e fisiche, per la medicina e giurisprudenza, i certificati d'uno de'li-

cei : tranne però quella parte di corso, che per gli articoli seguenti è prescritto di doversi necessariamente fare nell'Università di Napoli pel conseguimento de' gradi.

4. Non è compreso nella disposizione dell' articolo precedente il grado di approvazione nelle lettere ; pel quale si potrà subire l' esame ovunque siesi seguito il corso degli studj , presentandosi dagli aspiranti l' attestato de' professori , presso cui avranno assistito.

5. I certificati per gli studj teologici , dovranno esser fatti da' professori rispettivi e vidimati da' Rettori de' seminari e dagli Ordinarj.

6. Quelli per l' esame della licenza e laurea nelle lettere e filosofia, per le scienze matematiche e fisiche, per la medicina , e per la giurisprudenza , dovranno esser rinnovati ogni due mesi da' professori rispettivi de' licei e vidimati da' Rettori e da' presidenti de' giury.

7. Gli aspiranti che seguiranno i corsi delle lezioni della Università , saranno tenuti a prender egualmente da' professori, cui assisteranno , i certificati loro ogni due mesi. Questi certificati non potranno esser liberati senza l' assistenza effettiva alle lezioni e dovranno esser vidimati dal decano della facoltà e dal Rettore della Università.

8. Tanto ne' licei, quanto nell' Università, saranno conservati de' registri , ne' quali dovranno esser notati siffatti certificati al momento della spedizione. Essi saranno cifrati in bianco foglio dall' Intendente della Provincia; e gli atti che vi si scriveranno , dovranno seguirsi l' uno dopo l' altro senza interruzione di linee.

9. Gli esami per le approvazioni potranno esser fatti nelle Provincie in presenza di commissioni straordinariamente nominate da' Presidenti de' giury tra i membri de' medesi-

mi, e tra i professori de'licei. Queste commissioni dovranno esser presentate all' approvazione del Ministro dell' Interno dal Direttore generale.

In questo caso saranno rimessi alle facoltà corrispondenti della Università i processi verbali degli esami e le risposte in iscritto. I diplomi saranno spediti sul rapporto della facoltà, rimesso al Direttore per mezzo del Rettore della Università.

10. Le cedole di approvazione e i diplomi di licenza e di laurea saranno sempre dati dal Direttore generale; e vidimati da questo, dal Rettore della Università e dal decano della facoltà cui appartengono.

11. Gli esami per le approvazioni, le licenze e le lauree si faranno in uno stesso tempo dell' anno, e sul principio del seguente anno scolastico.

12. Coloro che avranno ottenuta la laurea in una delle cinque facoltà, di lettere e filosofia, scienze matematiche e fisiche, medicina, giurisprudenza, o teologia, prenderanno il titolo di *Dottori*. Quei che avranno il diploma di licenza, prenderanno il titolo di *Licenziati*: quei che avranno la cedola di approvazione, prenderanno il titolo di *Cancellieri*.

13. Oltre a' tre gradi degli articoli precedenti, saranno anche dati dalla Università di Napoli, nel modo che sarà qui appresso stabilito, gli attestati di abilità per l' esercizio delle professioni di agrimensori, farmacisti, levatrici, raccoglitori di parti, salassatori e dentisti.

TITOLO II.

DE' CORSI DI STUDIO DA SEGUIRSI : E DE' REQUISITI PER ASPIRARE A' GRADI.

SEZIONE I.

Lettere e filosofia.

14. Per essere ammesso a subir l' esame dell' approvazione nella facoltà delle lettere e filosofia, si richiederà di avere almeno l' età di sedici anni.

15. Per la licenza nella facoltà medesima, si dovrà esibir la cedola di approvazione già ottenuta da un anno, e bisognerà avere assistito durante questo tempo alle lezioni corrispondenti della Università.

16. Per la laurea dovrà esibirsi il diploma della licenza ottenuta almeno da un anno.

SEZIONE II.

Scienze matematiche e fisiche.

17. Per essere ammesso all' esame per l' approvazione nelle scienze matematiche e fisiche, bisognerà aver prima ottenuta l' approvazione per le lettere e filosofia, ed aver seguiti per due anni questi studj in uno de' licei addetti a questa istruzione, o per un anno alle corrispondenti lezioni dell' Università.

18. Per la licenza, dopo aver ottenuta l' approvazione,

si richiederà di avere assistito per un altro anno agli studj dell' Università.

19. Per la laurea bisognerà esibire il diploma della licenza , ottenuto almeno da un anno.

SEZIONE III.

Medicina.

20. Per essere ammesso all' esame per l' approvazio. nella medicina , bisognerà esibire la cedola di approvazione nelle lettere e filosofia :

Aver seguiti per tre anni almeno i corsi di uno de' licei per la medicina , o della Università :

Aver l'età di diciannove anni.

21. Per la licenza si richiederà di avere assistito a questi medesimi studj nella Università, durante un altro anno dopo aver ottenuta l' approvazione.

22. L' intero corso durerà quattro anni ; e non si potrà essere ammesso all' esame per la laurea prima della fine del quinto anno , e senza esibire il diploma di licenziato già riportato da un anno.

SEZIONE

Giurisprudenza.

23. Per essere ammesso all' esame per l' approvazione nella giurisprudenza si richiederà

1.° di esibire la cedola di approvazione nelle lettere e filosofia :

2.° di avere l'età almeno di diciotto anni :

3.° di avere seguito per due anni il corso degli studj di diritto in uno de'licei per questa istruzione, o nella Università.

24. Per la licenza bisognerà esibire la cedola di approvazione già ottenuta da un anno , ed avere in questo anno proseguiti gli studj nella Università.

25. Per la laurea si richiederà un altro anno di studj presso l'Università, dopo di avere ottenuto il diploma della licenza.

26. L'intero corso legale durerà quattro anni.

SEZIONE V.

Teologia.

27. Per essere ammesso all'esame per l'approvazione nella teologia si richiederà

1.° di esibire la cedola di approvazione nelle lettere e filosofia:

2.° di avere l'età di ventun anno almeno :

3.° di aver seguito il corso di tre anni di studio teologico in uno tra que' seminarj delle Diocesi , che si troveranno avere un numero sufficiente di professori , giudicato tale di accordo da' due Ministri del Culto e dell'Interno , o pure nella Università.

28. Per l'esame della licenza si richiederà di esibire la cedola di approvazione , riportata almeno da due anni.

29. Per quello della laurea bisognerà, che siasi ottenuta almeno da un anno la licenza e che durante questo tempo siasi assistito agli studj dell'Università.

30. Oltre a' requisiti fissati negli articoli precedenti, sarà indispensabile in qualunque esame per gradi o per attestati di abilità in tutte le facoltà, l' esibizione de' certificati legali di moralità.

TITOLO III.

DEGLI ESAMI PER LA COLLAZIONE DE' GRADI.

31. Per essere ammesso agli esami pe' gradi delle facoltà, bisognerà avere soddisfatto a' requisiti contenuti nel Titolo precedente, ed esibire i certificati a norma degli articoli 14 a 30, da' quali si rilevi, che l' aspirante abbia frequentate le lezioni de' professori corrispondenti.

32. Nel giorno fissato per gli esami, ciascuna delle facoltà dell' Università preseduta dal decano rispettivo, e riunita alla prima ora del mattino, darà un quesito a ciascuno degli aspiranti, perchè si risponda in iscritto.

Il numero de' quesiti dovrà essere eguale a quello degli aspiranti e sarà a sorte assegnato a ciascuno.

Le risposte dovranno essere fatte nel corso della giornata senza aiuto di libri, ed allontanato ogni sospetto di soccorso straniero.

33. Oltre alle risposte in iscritto, si richiederanno per alcuni gradi ed in certe facoltà, delle tesi pubbliche da sostenersi in latino o in italiano, come sarà fissato negli articoli seguenti.

I soggetti di queste tesi saranno dati anche a sorte nel modo stesso a ciascuno degli aspiranti.

34. Non potranno esservi più di tre giorni d' intervallo tra l' esame in iscritto e quello per tesi pubbliche.

35. Per l' approvazione nelle lettere e filosofia , l' esame riguarderà tutto ciò che s'insegna nelle alte classi de'licei, relativamente a questa facoltà.

Gli aspiranti, oltre alle dimande che potranno esser fatte loro a voce , saranno tenuti a scrivere in latino ed in italiano su' soggetti che gli saranno assegnati.

36. Per la licenza l' esame sarà soltanto per iscritto ; e gli aspiranti dovranno comporre in italiano ed in latino.

37. Per la laurea nella facoltà medesima dovranno sostenersi due tesi , una sulla filosofia , e l' altra sulla letteratura antica : tanto l' una , quanto l' altra dovranno essere scritte e sostenute in latino.

38. Per le scienze matematiche e fisiche , l' esame per l' approvazione sarà in iscritto ; ed i quesiti potranno estendersi su l' aritmetica , la geometria , la trigonometria rettilinea , l'algebra de' finiti e l' applicazione di questa alla geometria.

39. Per la licenza in questa facoltà , l' esame dovrà cadere su la statica e sul calcolo sublime.

40. Per ottenere la laurea nella facoltà medesima, bisognerà sostenere due tesi su la meccanica e l' astronomia , su la fisica e la chimica , o su la storia naturale ; secondo che dichiarerà l' aspirante volersi destinare alla coltura o insegnamento di uno di questi tre rami.

41. Per l' approvazione nella facoltà medica, dovranno subirsi due esami egualmente in iscritto ; ed i quesiti si aggireranno su l' anatomia e su la fisiologia nel primo , e su la patologia e la nosologia nel secondo esame.

42. Bisognerà esporsi ad altri tre esami per la licenza ; il primo su la materia medica , la chimica e farmacia ; il secondo su l' igiene e la medicina legale ; ed il terzo su la

clinica medica e chirurgica; secondo che l'aspirante voglia applicarsi all' esercizio della professione di medico , o a quella di chirurgo.

Tra tutti i cinque esami , due dovranno esser fatti indispensabilmente in latino a scelta degli aspiranti.

43. Per la laurea dovrà sostenersi una tesi pubblica in latino; ed il soggetto sarà preso dalla facoltà tra quelli che han servito agli esami precedenti.

44. Nella facoltà della giurisprudenza per ottenere l'approvazione bisognerà esporsi a due esami; uno alla fine del primo anno , e l' altro dopo il secondo anno del corso degli studj legali.

I soggetti del primo esame saranno relativi al dritto di natura e delle genti ; quelli del secondo al codice civile.

Uno di questi esami a scelta dell' aspirante dovrà esser fatto in latino.

45. Per la licenza dovranno subirsi due altri esami , e sostenersi una tesi pubblica in latino : i soggetti di questi esami e delle tesi , riguarderanno il dritto criminale e la procedura.

46. Bisognerà per la laurea esporsi ad un altro esame , dopo il quarto anno degli studj , e sostenere un' altra tesi pubblica in latino : i soggetti saranno presi dalla giurisprudenza romana e dal dritto commerciale.

47. Nella facoltà teologica , per ottenere l'approvazione bisognerà sostenere , dopo il terzo anno degli studj teologici , una tesi pubblica in latino su la teologia dogmatica.

48. Per la licenza bisognerà sostenere dopo il quinto anno degli studj due altre tesi pubbliche in latino su la morale e su la storia ecclesiastica e canonica.

49. Per la laurea finalmente dovrà sostenersi un' ultima

tesi generale in latino , almeno un anno dopo di avere ottenuta la licenza, su la interpretazione della sacra scrittura.

50. Allorchè l' esame è verbale , appena sarà finito , i membri della facoltà , fatta discussione , daranno il loro giudizio per voti segreti : la maggior parte de' voti darà la decisione affermativa.

51. Negli esami per iscritto si esamineranno le memorie o risposte degli aspiranti , particolarmente da ciascuno dei membri della facoltà ; si procederà alla decisione egualmente previa discussione , e per voti segreti , durante gli otto giorni che seguono l' esame ; e la maggioranza darà l' affermativa.

Ciascuna delle risposte dovrà essere firmata dall' aspirante e contrassegnata così dal Decano , come dall' ultimo nell' ordine di antichità de' professori della facoltà ; che dovrà fare le funzioni di cancelliere.

52. I non ammessi potranno riesaminarsi nell' anno seguente.

53. I processi verbali di esame saranno rimessi dalle facoltà al Rettore , che presenterà al Direttor generale il notamento degli ammessi , registrati per ordine di merito , e colle distinzioni segnate dalle stesse facoltà ; perchè possano esserne spedite le corrispondenti cedole o diplomi.

Le cedole e i diplomi saranno consegnati in una sessione generale , preseduta dal Rettore e da' decani delle facoltà ; e che avrà luogo egualmente nel principio dell' anno scolastico. Uno de' professori farà in questa occasione un discorso analogo alla circostanza.

54. Gli attestati di abilità per l'esercizio delle professioni di agrimensore , di farmacista , di raccoglitor di parti , levatrice , salassatore e dentista , saranno dati dietro gli

esami fatti presso i Presidenti o i Propresidenti de' giury nelle Provincie , ovvero presso l' Università di Napoli.

55. Per gli agrimensori l' esame dovrà essere verbale ed in iscritto ; e le questioni dovranno cadere su l' aritmetica , la geometria piana e solida , la trigonometria rettilinea ed il sistema metrico.

Gli esaminatori saranno in Napoli i professori di matematica sintetica ed analitica della Università , e quello di astronomia , preseduti dal decano. Nelle Provincie il professore di matematiche pure e miste, e quello di matematiche sublimi del liceo destinato alla istruzione delle scienze matematiche e fisiche, preseduti dal Presidente del giury, o da uno de' Propresidenti.

56. De' farmacisti l' esame sarà ugualmente verbale ed in iscritto ; e i soggetti delle dimande dovranno esser presi dalla botanica , dalla chimica e dalla farmacia.

Oltre a ciò si darà loro qualche operazione farmaceutica a fare in presenza degli esaminatori.

Gli esaminatori saranno in Napoli i professori di botanica , di chimica e di materia medica, preseduti dal decano della facoltà : nelle Provincie il professore di storia naturale e quello di fisica sperimentale e chimica del liceo per le scienze matematiche e fisiche, preseduti dal Presidente del giury, e da uno de' Propresidenti.

57. De' salassatori , raccoglitori di parti, levatrici e dentisti l' esame sarà verbale, e su le conoscenze relative a ciascuna di queste professioni.

Gli esaminatori saranno in Napoli di anatomia , di ostetricia e di clinica chirurgica, preseduti dal decano della facoltà : nelle Provincie quello di anatomia e fisiologia , e quello di chirurgia teorica e pratica del liceo per l' istru-

zione medica , proseguiti egualmente dal Presidente del giury, e da uno de' Propresidenti.

58. I requisiti per gli attestati di abilità saranno

1.° Per gli agrimensori , di aver seguito per due anni gli studj della professione loro.

2.° Pe' farmacisti , di aver seguite , durante lo stesso tempo , le lezioni di storia naturale e di chimica farmaceutica.

3.° Pe' raccoglitori di parti , levatrici , salassatori e dentisti ; di aver seguito un anno di pratica in un ospedale , o presso que' professori che destinerà il governo.

Questi requisiti dovranno essere legalmente contestati.

59. I processi verbali degli esami per gli attestati di abilità , e le risposte date in iscritto , dovranno essere rimesse alle facoltà corrispondenti della Università , che ne faranno rapporto al Rettore : su questo rapporto saranno presentati i notamenti de' nomi degli ammessi colle distinzioni convenienti , al Direttore generale per la spedizione degli attestati.

60. In tutti gli esami degli articoli precedenti, le parità si dirimeranno dal Presidente dell' esame.

TITOLO IV.

DELLE CARICHE E PROFESSIONI , PER LE QUALI SI RICHIEDONO I GRADI DELLE FACOLTÀ.

61. Saranno tenuti , dalla data del presente regolamento , a prendere il grado della laurea nella facoltà delle lettere e filosofia i professori di questa facoltà de' licei , della Università , e delle scuole speciali :

Quella della licenza , i professori de' collegj e gli altri che vorranno avere le scuole private :

Quello dell' approvazione , gl' Istitutori delle scuole primarie : se saranno i Parrochi , basterà l' approvazione in Teologia.

62. Dovranno similmente avere il grado della laurea nella facoltà delle scienze matematiche e fisiche , i professori di queste scienze della Università e de' licei ; gli Architetti quando vogliono essere adoperati come parti de' tribunali , o avere la direzione di opere pubbliche :

Quello della licenza , i professori de' collegj , e quelli delle scuole private :

L' attestato di abilità , gli agrimensori.

63. Saranno obbligati ad avere il grado della laurea nella facoltà della medicina

1.° I professori di questa facoltà della Università e de' licei :

2.° Tutti i medici :

3.° I chirurghi in capo e di prima classe dell' armata , ed i chirurghi de' pubblici stabilimenti.

Saranno obbligati ad avere il grado della licenza gli altri chirurghi , ed i professori privati.

Saranno obbligati ad avere l'attestato di abilità i farmacisti , i salassatori , levatrici e dentisti.

64. Dovranno prendere nella facoltà della giurisprudenza , il grado della laurea , i giudici de' tribunali , i procuratori regi e loro sostituti , i professori di questa facoltà della Università e de' licei.

Quello della licenza i giudici di pace, i cancellieri de' tribunali collegiati , i patrocinatori , i professori privati.

Quello dell' approvazione i notai.

65. Dovranno avere il grado di laurea nella teologia gli Arcivescovi e Vescovi , i Vicarj , le prime dignità de' capitoli cattedrali , i Canonici teologi e penitenzieri , i Parrochi de' Comuni , che hanno più diecimila abitanti , i professori di questa facoltà della Università.

Quello della licenza i Parrochi de' Comuni , la cui popolazione è al di sotto di diecimila abitanti , le altre dignità e Canonici delle chiese cattedrali , quando avranno l'età stabilita per conseguire questo grado.

66. È accordata da ora per tutto il 1813 l'abilitazione di ottenere dalla Università degli studj i certificati di abilità , le cedole di approvazione , ed i diplomi di licenze e di laurea , senza giustificare di avere fatto il corso degli studj nella Università medesima , ne' licej , o ne' seminarj rispettivamente.

Saranno bensì tenuti gli aspiranti a sostenere tutti gli esami , prescritti nel presente regolamento , pel grado che domanderanno , e per quelli che lo precedono. Essi dovranno pagare i dritti stabiliti per ciascuno esame , ed il solo dritto di diploma per l'ultimo grado che prenderanno ; conformandosi inoltre a' requisiti di età , e di moralità fissati negli articoli precedenti.

67. Coloro che non sieno laureati secondo le antiche forme , ma stiano esercitando una professione o carica , per le quali a norma del presente regolamento si richieda un grado se non vorranno profittare della abilitazione accordata coll' articolo precedente , dovranno provvedersi di una cedola o diploma corrispondente dalla Università degli studj , pagando il dritto a norma della tariffa. Questo diploma o cedola sarà condizionata , e diverrà valevole in perpetuo , se tra 'l termine di anni sei prenderanno i gradi ,

giusta le forme fissate nel presente regolamento, senza pagare altro dritto.

Sono compresi nella disposizione di questo articolo quei che abbiano la laurea legale, ma non si trovino approvati dall' antica giunta degli approvandi. Essi però pagheranno la metà del dritto di laurea o che la prendono condizionata, o che ne subiscano gli esami.

I Parrochi, ed i professori de' collegj, quando non sieno laureati secondo l' antico sistema, e preferiscano alla cedola o diploma definitivo, il prender l' una, o l' altro condizionati, pagheranno solo la metà de' dritti, stabiliti per la cedola o diploma in questo articolo.

68. I professori dell' Università, i presidenti, i procuratori regj e loro sostituti, i giudici de' tribunali e supplenti, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Vicarj, le prime dignità delle cattedrali, ed i Canonici penitenzieri e teologi, che attualmente sono nelle loro funzioni, e non abbiano i gradi stabiliti pel loro rango negli articoli 64 a 65; dovranno prendere i diplomi, senza esser tenuti nè ad esame, nè a formalità alcuna, ma solo al pagamento del dritto di diploma stabilito in questo regolamento.

I membri attuali della Società Reale, che venissero ad ottener cariche per le quali si richiedessero gradi, godranno dello stesso privilegio.

69. Quei che sieno laureati, giusta l' antico sistema, e sostengano una carica, o vi aspirino, o che esercitino un impiego o professione, che a tenore del presente regolamento richiedano un grado; saranno tenuti di esibire originalmente i loro privilegj per esservi apposto il visto dal Rettore della Università e dal Direttore generale della pubblica istruzione; dopo di che sarà loro restituito, pagando il solo dritto del visto.

I Tavolarj dell'abolito S. R. C. potranno egualmente esibire alla *Visa* i loro privilegi, e pagando il solo dritto del visto, varrà per essi come diploma di laurea nelle scienze matematiche e fisiche.

TITOLO V.

DELLE SOMME DA PAGARSI PER LI GRADI.

70. La tariffa de' dritti è fissata come segue :

Per ogni iscrizione nel libro, che si conserverà nell'Università, o ne' licci, e di cui si è parlato nell'art. 8 lira una.

Per ogni certificato di studj da presentarsi prima dell' ammissione all' esame di approvazione.

Nella teologia lire due.

Nelle belle lettere e filosofia lire due.

Nelle scienze matematiche e fisiche, medicina, chirurgia e giurisprudenza lire due.

Pel dritto di esame al grado di approvazione.

Nella teologia lire sei.

Nella giurisprudenza lire venti.

Nella chirurgia e medicina lire quindici.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire dieci.

Nelle belle lettere e filosofia lire dieci.

Per la cedola di approvazione.

Nella teologia lire quindici.

Nella giurisprudenza lire trenta.

Nella medicina e chirurgia lire venti.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire venti.

Nelle belle lettere e filosofia lire quindici.

Per ogni certificato degli studj da tirarsi da' registri sopradetti, e da presentarsi prima dell' ammissione all' esame per la licenza.

Nella teologia lire dieci.

Nella giurisprudenza lire dieci.

Nella medicina e chirurgia lire dieci.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire dieci.

Nelle belle lettere e filosofia lire sei.

Per ogni dritto di esame, che farà la facoltà agli aspiranti al grado di licenza.

Nella teologia lire venti.

Nella giurisprudenza lire venti.

Nella medicina e chirurgia lire venti.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire dieci.

Nelle belle lettere e filosofia lire dieci.

Per lo diploma di licenze.

Nella teologia lire ottanta.

Nella giurisprudenza lire centoventi.

Nella medicina e chirurgia lire ottanta.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire sessanta.

Nelle belle lettere e filosofia lire quaranta.

*Per ogni dritto di esame , che farà la facoltà degli aspiranti
alla laurea.*

Nella teologia lire venti.

Nella giurisprudenza lire venti.

Nella medicina e chirurgia lire venti.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire dieci.

Nelle belle lettere e filosofia lire dieci.

Per lo diploma della laurea.

Nella teologia lire dugento.

Nella giurisprudenza lire dugento.

Nella medicina e chirurgia lire centoventi.

Nelle scienze matematiche e fisiche lire centoventi.

Nelle lettere e filosofia lire ottanta.

Il diritto da pagarsi per l'esibizione del diploma a norma dell' art. 69 , e per lo visto da apporvisi , sarà di lire dieci.

Per gli esami e certificati.

De' farmacisti che eserciteranno la loro professione in Comuni che abbiano più di seimila abitanti , lire cento.

Di tutti gli altri farmacisti lire quaranta.

De' salassatori lire trenta.

De' dentisti lire trenta.

Delle levatrici e raccoglitori di parti lire trenta.

71. Saranno proposte le misure convenevoli per l' esatta percezione de' dritti di sopra espressi , il cumulo de' quali sarà impiegato in parte per le spese necessarie della Università , ed in parte per quelle della direzione generale dell' istruzione pubblica. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 49)

DECRETO con cui si prescrive la divisa che dovranno indossare i professori della Università degli Studi.

Napoli 1 gennaio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno :

Abbiamo *DECRETATO* e *DECRETIAMO* quanto siegue :

ART. 1. I professori dell'Università degli Studi nelle pubbliche funzioni ed a corte compariranno in abito uniforme il quale sarà di due maniere.

Nelle grandi cerimonie e nell'atto che insegneranno nella cattedra, toga nera e berretta quadra.

La toga del rettore sarà guarnita ai lembi per lungo di armellino bianco, e quella dei decani di pelo grigio.

Nelle altre cerimonie, abito nero e cravatta di battista col ferrajolo di seta anche nero, il quale sarà ampio pel rettore e decani, e stretto per tutti gli altri professori.

Oltre a ciò porteranno la medaglia dell'università, i cui nastri saranno di cinque colori corrispondenti a ciascuna facoltà, cioè bianco per quello di teologia; scarlato per la giurisprudenza; violaceo per la medicina; verde per le scienze matematiche e fisiche, e color giallo di oro per le lettere e filosofia.

La nominata medaglia sarà sospesa al collo sino al petto, quando vestiranno di toga, e, quando vestiranno l'abito corto, alla bottoniera del giustacore. L'abito uniforme degli aggiunti sarà simile a quello di gala inferiore fissato pei professori, e porteranno anche la medaglia alla bottoniera sospesa ad un nastro di colore corrispondente alla facoltà, di cui sono aggiunti.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato ec. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE.

(N. 30)

DECRETO, col quale si determinano i soldi de' professori dell' Università.

Napoli 1 gennaio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il soldo dei professori dell' Università è fissato come siegue :

Il soldo ordinario sarà quello di lire centodieci al mese.

Dopo cinque anni di servizio non interrotto, sarà portato a lire 150 al mese.

Dopo altri dieci anni di servizio non interrotto, sarà di lire dugento al mese, e questo sarà il soldo massimo dei professori dell' Università.

Il soldo degli aggiunti è fissato a lire novanta al mese.

2. Oltre al soldo espresso nell'articolo precedente, i professori avranno sul prodotto delle lauree una gratificazione straordinaria di lire 400 l' anno per ciascuno.

3. I decani nel tempo che eserciteranno quest' ufficio avranno sullo stesso fondo delle lauree una gratificazione straordinaria di altre lire 440 annue, oltre a quella ordinaria, che nell' articolo precedente è attribuita loro come professori.

Il rettore , durante l' esercizio di questo impiego , avrà sul fondo anzidetto una gratificazione straordinaria, la quale unita al di lui soldo e gratificazione ordinaria formi il totale annuo di lire quattromila quattrocento.

4. Quei tra' professori che in qualunque maniera si trovino attualmente godendo il soldo di annui docati quattrocento o più , avranno dal 1 del corrente mese di gennaio in avanti il soldo di lire 150 al mese , e la gratificazione annua di lire 440.

Il beneficio del quinquennio , o del decennio di cui è fatta menzione nell' articolo primo , avrà il suo effetto per quei che godono il soldo di lire 100 dal di 1 gennaio 1817, e per quelli ammessi a godere il soldo di lire 150 dal di 1 gennaio 1827.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato ec. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE.

(N. 51)

DECRETO , con cui si prescrive che i professori dell' Università non possano esserlo anche de' collegi e licei.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Napoli 1 gennaio 1812.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I professori della nostra Università di Napoli non

potranno essere contemporaneamente professori di collegi e di licei.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato ec. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE.

(N. 52)

DECRETO, *col quale si ammettono i professori della Università ai circoli di Corte.*

Napoli 1 gennaio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il rettore , decani e professori dell' Università degli Studi sono ammessi ai circoli della nostra real Corte.

2. Occorrendo di doversi presentare a Noi l' Università in corpo , lo farà per mezzo di una deputazione composta del rettore e dei decani delle facoltà , e ci sarà presentata dal nostro Ministro dell' Interno.

3. Il Nostro gran Maestro di cerimonie ed il nostro Ministro dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che gli spetta. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE.

(N. 53)

DECRETO , con cui s' instituisce il Collegio de' Decani
nella Università degli Studi.

Napoli 1 gennaio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L' Università degli Studi di Napoli avrà un Collegio composto da cinque professori , presi uno da ciascuna delle cinque facoltà di belle lettere e filosofia , scienze matematiche e fisiche , medicina , dritto e teologia.

I professori componenti il collegio prenderanno il nome di decani delle facoltà rispettive.

2. Il collegio dell' Università sarà preseduto da un Rettore.

3. I decani delle facoltà saranno nominati da noi. Dopo questa prima nomina , nelle nomine successive noi avremo presenti le liste triple degli eligibili che ciascuna facoltà formerà , e che saranno rimesse per mezzo del Direttore generale dell' Istruzione Pubblica al nostro Ministro dell' Interno.

4. Essi saranno nominati ogni due anni , in modo che non lo sieno tutti al medesimo tempo.

Saranno perciò presentate le liste triple per le due facoltà di belle lettere e filosofia , e scienze matematiche e

fisiche dopo il primo anno della prima nomina , e quelle delle altre tre facoltà finite il secondo anno.

5. I decani delle facoltà potranno essere confermati.

6. Il Rettore sarà nominato da noi , e dopo questa prima nomina, nelle scelte necessarie , noi avremo pure presente una lista tripla degli eligibili, che ogni due anni sarà fatta dal Collegio , e rimessa al nostro Ministro dell' Interno per mezzo del Direttore generale dell' Istruzione Pubblica.

7. Le funzioni del Rettore saranno di vigilare sulla condotta dei professori per ciò che riguarda l' esercizio delle loro incombenze ed impiego , e sull' esatto adempimento delle leggi e regolamenti dell' Università.

8. Il collegio si unirà almeno una volta in ogni mese , esaminerà il procedimento delle istruzioni nell' Università, riferirà al Direttore generale sui disordini , e proporrà i mezzi di miglioramento.

Il Direttore generale farà di tutto rapporto al nostro Ministro dell' Interno.

9. Il Rettore avrà sempre il voto preponderante nel caso di parità.

10. La corrispondenza del Collegio col Direttore generale sarà sempre in nome del Rettore come Presidente.

11. Il più giovine dei professori costituente il Collegio farà le funzioni di Segretario , ed il Decano della facoltà teologica quelle di Vice-presidente.

12. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato ec. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. Da parte del Re. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 34)

DECRETO che aggiunge al sistema organico dell'Università degli Studi di Napoli alcune altre particolari disposizioni relative alla sostituzione de' professori in caso di legittimo impedimento , alla determinazione dei giorni ed ore di lezione , ed al conto da prendersi della condotta degli aspiranti ai gradi accademici.

Napoli 17 gennaio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Volendo prevenire tutte le alterazioni che potrebbero commettersi per eccezioni particolari dal sistema organico dell'Università degli Studi di Napoli contenuto nel nostro decreto de' 29 di novembre dell' anno scorso ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Non potranno esservi nell' Università di Napoli altre cattedre e lezioni straordinarie , nè altri professori sotto qualsivoglia titolo di aggiunti, sostituti o lettori, anche senza pagamento , oltre a quelli determinati nel citato decreto de' 29 di novembre dello scorso anno e da decreti o nostre autorizzazioni posteriori. La creazione di nuove cattedre pel bisogno che potrà forse esser suggerito dai progressi dell' istruzione pubblica , è espressamente ed esclusivamente riservata a Noi ed ai nostri successori.

2. Nei casi di malattia e di qualunque altro impedimento

legittimo , i professori dell' Università non potranno farsi rimpiazzare da qualunque soggetto di loro scelta. In tali casi il rettore e i decani della facoltà straordinariamente convocati dallo stesso rettore , faranno presente al nostro Ministro dell'Interno, per mezzo del Direttore generale della pubblica istruzione, la necessità del rimpiazzo temporaneo e gli faranno una lista tripla dei soggetti eligibili. Lo stesso Ministro prenderà in considerazione la lista rimessa ; farà la scelta della persona da sostituirsi interinamente al professore impedito ; e darà le altre disposizioni che giudicherà convenevoli.

3. Seguita l' istallazione dell' Università , il rettore formerà una tabella nella quale sieno distribuite le lezioni da darsi da ciascuno dei professori delle cinque facoltà, colla indicazione non solo dei giorni di ciascuna settimana , ma ancora delle ore in cui dovrà principiare e terminare ciascuna lezione. Questa tabella che dovrà farsi in ogni anno ed approvarsi sempre dal nostro Ministro dell'Interno, sarà dopo tale approvazione stampata ed affissa alla porta maggiore dell' Università , alla porta di ciascuna scuola ed a quella della sala di adunanza dei professori.

4. Perchè gli aspiranti ai gradi accademici prestino un' assistenza effettiva agli studi , ed i certificati che debbono ritrarre sieno il documento vero della loro assiduità , non solo vi sarà per ciascuna cattedra una tabella degli aspiranti-a' gradi che frequentano ciascuna scuola , ma ancora il rettore farà aprire un registro cifrato da lui in ciascuna pagina , nel quale sieno distintamente notate le tre parti delle lezioni , la dettatura , la spiegazione e la conferenza. Uno dei bidelli presenterà il registro a ciascuno dei professori , i quali in fine della lezione noteranno sotto ciascuna

delle tre rubriche gli scolari che costerà essere stati presenti dietro l' appello nominale fatto in ognuna delle tre parti della lezione, e noteranno nella tabella degli aspiranti ai gradi quelli che abbiano o non abbiano assistito a ciascuna lezione. I professori noteranno pure nel registro la durata di ogni parte della lezione ; e questo registro che si rinnoverà insieme con quello delle matricole, formerà, per mezzo del loro confronto e del confronto delle tabelle , la pruova della verità delle matricole stesse , per ciò che riguarda l' assistenza assidua ed abituale prestata dagli aspiranti ai gradi accademici.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 55)

DECRETO *che ordina la fondazione e dotazione di una biblioteca nazionale sotto il nome di Biblioteca Gioacchina, per donarsi alla Città di Napoli, la cui municipalità resta incaricata sì della sua custodia, che del mantenimento in essa di una cattedra di biografia e bibliografia.*

S. Leucio 26 febbraio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Avendo conosciuto che il numero e la situazione delle attuali biblioteche della Capitale non è proporzionato al bisogno della sua gioventù, e non presenta il medesimo comodo alle diverse parti della Città ;

Desiderando di dare una testimonianza perenne della nostra affezione alla nostra buona città di Napoli, formandole un istituto municipale che accresca il suo lustro e che contribuisca al suo continuo miglioramento ;

Considerando che niun altro stabilimento potrebbe soddisfare meglio le disposizioni del nostro cuore nè meglio rispondere al fine che ci proponghiamo, che quello di una biblioteca, la quale oltre alle collezioni generali, contenga anche una collezione compiuta degli scrittori del regno; collezione necessaria a conservare la memoria di tutti gli scrittori di Napoli, e con essi la gloria della letteratura nazionale.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto sieguc :

ART. 1. È istituita una biblioteca sotto il nome di *Biblioteca Gioacchina* nel locale di Montoliveto. Noi la doniamo alla nostra buona città di Napoli, e ne affidiamo alla sua municipalità la conservazione e la custodia.

I libri saranno collocati subito nella sala dell' antica biblioteca di quel soppresso monistero per comodo della gioventù studiosa: e sarà poi per la formazione e stabilimento completo del locale formato subito un progetto diffinitivo accompagnato dai dettagli necessari e dal calcolo della spesa. Il Ministro dell' Interno lo presenterà alla nostra approvazione.

2. Le spese di dotazione e di fondazione di questo nuovo stabilimento saranno fatte colla nostra borsa privata.

3. Questa biblioteca oltre ad una collezione di libri di ogni genere, conterrà una particolare sezione di libri e manoscritti patri. Faranno parte della biblioteca la collezione da noi acquistata dal Marchese Taccone e quella del fu Marchese Orlando.

4. Nella stessa biblioteca sarà riunita una collezione la più completa che sia possibile delle monete battute da principi e monarchi delle Sicilie dalla decadenza dell' impero romano sin oggi, come ancora delle medaglie coniate ad onore dei grandi uomini della nazione, o in occasione di pubblici avvenimenti.

5. Vi saranno pure riuniti tutt' i ritratti, i busti e le stampe degli uomini illustri del regno di Napoli che possano rinvenirsi.

6. Vi sarà in Montoliveto stabilita una cattedra speciale di biografia letteraria e di bibliografia, la quale sarà sostenuta o dal capo stesso della biblioteca, o da altro professore.

7. Gli autori , librai o stampatori saranno obbligati di dare gratuitamente a questa biblioteca una copia ben ligata di qualsisia opera che stamperanno , salvi i regolamenti a fare relativamente a quest'oggetto per le altre biblioteche.

8. Assegniamo a questa nuova biblioteca annue lire 8000 in iscrizione sul gran libro , che Noi acquisteremo, per essere una tal somma impiegata nel suo accrescimento.

9. La municipalità di Napoli sarà tenuta alle spese di custodia e di manutenzione ed al soldo del professore e degli ufficiali necessari al pubblico servizio. Il capo fra questi , col titolo che ci riserbiamo di dichiarare, sarà sempre nominato da Noi. Quando la cattedra sarà data ad altro professore e non al capo della biblioteca , questo professore sarà pure di nostra nomina.

10. Tutte le disposizioni necessarie per la conservazione di questo stabilimento , per la sua amministrazione e pel suo uso , saranno date dalla municipalità , sotto l'autorità del nostro Ministro dell' Interno.

11. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Egli ci proporrà subito i regolamenti necessari per l' esecuzione degli articoli 1 , 8 , 9 e 10, e per la perfezione di questo stabilimento. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 56)

DECRETO *che determina il compenso per le funzioni dei GIURÌ appartenenti alla istruzione pubblica.*

S. Leucio 26 febbraio 1842.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 29 di novembre dello scorso anno sulla Pubblica Istruzione ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il compenso per le funzioni che i *giurì* di esame, di revisione o di contabilità presteranno sarà dato in gettoni , dei quali godranno solamente quei dei loro membri attivi , e non onorari , che interverranno alle sessioni, restando vietata la partecipazione agli assenti, agl' impediti o ai mancanti , per quanto fosse necessario o privilegiato il motivo del loro impedimento.

2. La partecipazione a' gettoni pei membri di ognuno di detti tre *giurì* avrà luogo non solo per l' intervento nelle sessioni di esame degli alunni, di revisione delle loro composizioni periodiche, e di revisione dei conti dei diversi licei e collegi reali , ma anche per l' assistenza a ciascuna delle funzioni pubbliche determinate dai regolamenti nella riapertura dell'anno scolastico, nella distribuzione dei premi in fine dell'anno medesimo, e negli altri giorni solenni stabiliti.

3. Il gettone di ciascun membro de'tre suddetti *giurì* è fissato a ducati sei, o sieno lire 26 e 40 centesimi; quello dei vicepresidenti e propresidenti al doppio; quelli dei presidenti al triplo della suddetta somma. Per l'anno corrente però il gettone sarà di carlini trenta, o sieno lire 13 e 20 centesimi: e non giungerà nei seguenti anni a ducati sei, se non progressivamente di un ducato, o sieno lire quattro e 40 centesimi per ciascun anno. Questa diminuzione ed aumento progressivo fissato pei membri del *giurì*, avrà luogo colla stessa proporzione stabilita pei vicepresidenti, propresidenti e presidenti.

4. Per provvedere così a questo articolo di spese, come a quello delle spese di viaggio dei presidenti e propresidenti per la visita dei collegi reali, dei licei e delle scuole primarie, ed alle spese della corrispondenza di questi impiegati, che verranno fissate dal nostro Ministro dell' Interno, sono messi a disposizione dello stesso Ministro ducati dodicimila per l' anno scolastico corrente sui fondi provinciali da dipartirsi sulle diverse provincie; ed esigibili mensualmente ed in rate uguali.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 37)

DECRETO *col quale si stabilisce un secondo collegio reale in Napoli ; e si dà all' uno e all' altro il titolo di liceo.*

S. Leucio 28 febbraio 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 29 novembre 1811 ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. È stabilito nel locale dei Santi Apostoli un secondo collegio reale simile a quello del Salvatore. L' uno e l'altro prenderanno il titolo di liceo, ed avranno lo stesso numero di cattedre e di professori , che è il seguente :

1. Grammatica inferiore ,
2. Grammatica media ,
3. Grammatica superiore ,
4. Umanità ,
5. Rettorica ,
6. Filosofia ,
7. Matematica pura e mista.

2. Il collegio reale dei Ss. Apostoli sarà per ora considerato come liceo della provincia di Terra di lavoro , dei due Principati e della provincia di Molise. Le piazze franche di questo collegio sono destinate per gli allievi più distinti dei collegi reali e delle scuole secondarie delle suddette quattro provincie.

3. Il titolo di liceo concesso ai due collegi sopra men-
tovati è puramente onorifico, e relativo ai mezzi più ampi
d' insegnamento che in esso vi sono stabiliti. Al suddetto
titolo non sarà annessa alcuna facoltà: e tutti gli aspiranti
ai gradi accademici che si troveranno in Napoli, dovranno
frequentare le scuole della nostra Università degli studi
nel modo prescritto nei regolamenti stabiliti per la colla-
zione dei gradi medesimi.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' ese-
cuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAP-
LEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 58)

DECRETO con cui il collegio di Catanzaro vien dichiarato liceo
delle due Calabrie per l'istruzione nella giurisprudenza.

Napoli 5 marzo 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 29 di novembre 1811 relativo
alla pubblica istruzione ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il collegio reale di Catanzaro è dichiarato liceo
destinato alla istruzione nella giurisprudenza per le due
Calabrie.

2. Vi saranno in conseguenza stabilite tutte le cattedre
da noi decretate per simili stabilimenti.

3. Oltre alla dotazione di lire ventisemila e quattrocento all'anno, assegnata al collegio di Catanzaro, riceverà il liceo in supplemento la somma di lire tredicimila e dugento quarantanove e quaranta centesimi sugli avanzi de' Comuni che compongono quel distretto, da ripartirsi per l'anno 1812 nel modo seguente :

Catanzaro	lire	3520: 00
Chiaravalle	»	176: 00
Torre	»	105: 00
S. Vito	»	220: 00
Davoli	»	316: 80
Satriano	»	052: 80
Borgia	»	440: 00
Girifalco	»	484: 00
Gasparina	»	2244: 00
Montauro	»	105: 60
Squillace	»	2244: 00
Amarone	»	132: 00
Stalleti	»	220: 00
Soveria	»	88: 00
Simeri	»	220: 00
Zagarise	»	88: 00
Cropani	»	88: 00
Belcastro	»	88: 00
Marceduse	»	52: 80
Sersale	»	52: 80
Misuraca	»	176: 00
S. Mauro	»	52: 80
Santa Severina	»	132: 00

11298: 60

*

	Riporto	lire	11298: 60
Scandale	»		158: 40
Roccamandara	»		52: 80
Cotrone	»		880: 00
Cutro	»		264: 00
Albi	»		211: 20
Serrastretta	»		193: 60
Amato	»		70: 40
Marcellina	»		70: 40
			<hr/>
Totale		lire	13199: 40

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

DECRETO *che provvede ai casi di fare provvisoriamente supplir le cattedre dei licei o collegi per impedimento o mancanza dei rispettivi professori.*

Napoli 20 aprile 1812.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Niun professore di liceo o collegio reale potrà mai farsi supplire da altri soggetti, anche col consenso del rettore e del presidente del *giurì* degli esami della provincia.

2. Qualora esso presidente giudichi urgente ed indispensabile di far momentaneamente supplire qualche professore per cagion di malattia o altro grave impedimento legittimo, deve riferirne al direttore della pubblica istruzione, acciò questi ne sottoponga i motivi al nostro Ministro dell' Interno che avrà la facoltà di approvare, se lo stima, tale sostituzione.

Nel metodo espressato potranno altresì esser suppliti provvisoriamente i professori dimessi, morti o mancanti.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 60)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 25 giugno 1812 si stabilisce un collegio nel soppresso monistero dei Basiliiani di Monteleone , sotto il nome di COLLEGIO VIBONENSE a norma dell' articolo 13 del decreto dei 29 di novembre 1811 e del regolamento provvisorio pei licei , collegi reali e scuole secondarie.

(N. 61)

INTERESSE DA PRENDERSI PER I SEMINARIJ DEL REGNO.

Napoli il 1.º luglio 1812.

A. S. E. il Ministro dell' Interno.

È mancata quasi totalmente nel Regno una parte essenziale d'istruzione pubblica da che furon chiusi, o rimasero abbandonati i Seminarj delle diverse Diocesi.

Un picciol numero di questi Seminarj esiste mal regolato, e mal condotto da persone incapaci, non degne della confidenza del Monarca, non circondate dall'opinione pubblica, e dalla pubblica stima.

La Direzione generale de' Demant, non contenta di appropriarsi i fondi e le rendite de' Seminarj già chiusi, ha cercato di decimare in tutte le occasioni le rendite di quelli che per avventura rimasero in piedi.

Questi , oltre lo svantaggio di esser mal provveduti di rendite e di professori , hanno ancor quello di vedersi immersi in una specie di anarchia , privi di Direzione , privi finalmente di quell'ordine , e di quel metodo sicuro che costituisce il ben essere di ogni corporazione , di ogni istituto diretto al pubblico vantaggio , o alla pubblica istruzione.

L' articolo 14 , titolo III della legge de'29 novembre suggerisce che i Seminari delle Diocesi saranno considerati nel numero delle scuole secondarie. Soggiunge ch'essi continueranno a dipendere totalmente dall' autorità de' Vescovi ed Ordinari rispettivi. Finalmente soggiunge che i Ministri dell' Interno , e del Culto debbano proporre a S. M. le misure che saranno credute convenienti ad assicurare la loro esistenza , ed i regolamenti relativi all' universalità del metodo d' insegnamento , e de' libri elementari , che vi dovranno essere osservati e adoperati per le lettere e per le scienze.

Io non so , Eccellenza , qual passo siasi ancora dato per l'esecuzione di questo importante articolo della legge de'29 novembre 1811. Ma veggio nell' esecuzione del medesimo una sorgente inesausta e proficua di generale istruzione.

I Seminari dovendo far le veci di scuole secondarie nei Comuni , ove rattrovasi stabiliti , è urgente che queste scuole esistano , e siano modellate secondo il sistema di un metodico insegnamento , e secondo i principj professati altamente dal Governo.

Poichè gli esterni debbono e possono profittare della istruzione che si dà ne' Seminari è giusto di affrettare il riaprimiento di quelli già chiusi , e la più retta organizzazione degli esistenti. In tal guisa non pochi cospicui Comu-

ni del Regno godrebbero de' vantaggi di una scuola secondaria senza esser caricati ne' loro *budgetti* di una spese corrispondente.

Altronde quanto si risparmierebbe con questo mezzo dai Comuni ove esistono Seminari , potrebbe servir di soccorso allo stabilimento de' licei e delle scuole speciali della Provincia.

Senza dubbio esistono nel Regno de' Seminari che hanno rendite superiori al semplice mantenimento di una scuola secondaria : e sarebbe questa l' occasione di addirne il dippiù all' insegnamento di quelle facoltà più adatte alle diverse circostanze delle popolazioni , alle qualità del suolo , ed alla indole degli abitanti.

Per cescuir tutto ciò , e per procedere a ragion veduta, sarebbe necessario di riunire in un quadro i seguenti dati.

1.° Numero de' Seminari del Regno.

2.° Numero de' Seminari attualmente in attività.

3.° Numero di quelli che rimangon chiusi , e di cui le rendite sono amministrate dal Demanio.

4.° Rendite , e pesi di Seminari , siansi esistenti , siansi soppressi.

Queste notizie potrebbero aversi prontamente da S. E. il Ministro de' Culti , e più tardi dagl' Intendenti delle diverse provincie del Regno.

Nell' economia delle rendite de' Seminari come in quelle de' Comuni e de' Luoghi Pii esistono, per quanto ho potuto scorgere nell' amministrazione di due Provincie , ingenti malversazioni. Tutto quel che potrebbe ricuperarsi da mani avide ed impure sarebbe un beneficio , sarebbe un nuovo capitale per gli stabilimenti di pubblica istruzione.

Prendendo l' E. V. in seria considerazione quanto ho

l' onore di riferirle, raccogliendosi tutte le notizie di fatto, che si desiderano, mettendosi soprattutto d'accordo col Ministro de' Culti, con pochi sussidi del Governo, senza gravar molto il R. Erario, senza far gravitare su molti Comuni le spese delle scuole secondarie, si farebbe un gran passo verso quell' istruzione, che forma il primo voto del generoso cuore di S. M. e la prima speranza de'suoi popoli.

Subitochè incominciasse ad avviarsi un affare di tanta importanza non mancherei di rassegnare all'E. V. un progetto di regolamento tanto per gli Studi quanto per il Regime interno di sì utili stabilimenti.

Voglio sperare che il Ministro de' Culti vegga in queste mie idee il primo germe a poter restituire a una parte dei suoi dipendenti il decoro e l'educazione di cui mancano; e che ardentemente da tutti si desidera veder restituito il Sacerdozio a quel grado di considerazione che per le circostanze de' tempi ha momentaneamente perduto.

Il Direttore generale dell' Istruzione Pubblica

CAY. GALDI.

(N. 62)

PROGETTO *per la miglioramento de' Teatri.*

Napoli 2 luglio 1812.

A S. E. IL MINISTRO DELL' INTERNO

Eccellenza

Nell' articolo IV tit. I della Legge de' 29 novembre 1811 vien detto, fra l'altro, che il Direttore generale della Pubblica Istruzione « proporrà tutte le riforme e modificazioni , che crederà convenienti al miglioramento dell' istruzione ».

I Teatri furono presso le nazioni antiche , e sono fra le moderne più colte inesausta sorgente di pubblica istruzione.

Io so benissimo , Eccellenza, che non si è pensato a far comprendere questo ramo nella mia Direzione ; ma dipendendo dal suo Ministero , credo mio preciso dovere di rassegnarle le mie vedute su quest' importante materia.

Noi quasi soli fra tutti i popoli di Europa abbiamo avuto la disgrazia di esser privi di un teatro nazionale istruttivo e capace di fissare nel popolo le buone massime e la civiltà de' costumi.

Non vantiamo tragedie , non comedie , non melodrammi da potersi opporre al certame delle genti dell' alta Italia e delle transalpine.

Intanto dall'Italia Cisterberina, da noi e dai Siciliani i popoli antichi e moderni appresero poesia, eloquenza, e buon teatro. La nostra opera buffa è stata ed è, con poche eccezioni, la sorgente del cattivo gusto dominante nelle nostre maniere e della sregolatezza de' costumi.

L'incanto della musica dei Pergolesi, de' Jommelli, de' Cimarosa ha fatto soffrire mille scempiaggini, che sotto un governo più intento a conservare la decenza e la morale de' popoli sarebbero state severamente pros critte.

Si giunse a segno di far mendicare i poeti alle porte dei maestri di cappella: e non di raro dovettero servire alle velleità e ai capricci delle cantatrici e degli Eunuchi.

Si estinse in tal guisa a poco a poco quell'estro divino che animò i Sannazzari, i Costanzi, i Tassi, i Tansilli, e tant' altri ingegni di prim'ordine di cui va la nostra Istoria fastosa.

Ma la musica esclusiva dominatrice de' nostri teatri, dovea presto o tardi risentirsi della decadenza e depravato gusto della poesia.

L'estro de' compositori non essendo più animato dai bei versi de' poeti è caduto nella sterilità e nella monotomia. I versi di Dante, Tasso, Ariosto, Metastasio ispirarono le più belle composizioni musicali di Sarti, Leo, Durante, Jommelli, Piccinni. Mancano i buoni originali, mancano gli archetipi di buona poesia ai nostri compositori di musica, e la loro arte decade, anzi precipita in rovina.

La musica è come la pittura, la musica compone la sua armonia di tuoni, la pittura vanta l'armonia de' colori. La poesia invece delle note ha il ritmo, ha i piedi de' quali compongonsi i versi; ha le parole scelte e adatte a poter dipingere all'immaginazione, per cui partecipa della pit-

tura è della musica , sulle quali dee dominare sovraneamente.

I più bei quadri di Corregio , Tiziano , Caracci son copiati dai classici Poeti Italiani ; come Zeusi , Parrasio , Appelle , copiarono da Omero , da Sofocle ed Euripide.

Mille volte una bella pittura ha ispirata una buona musica , ed una buona musica il pennello di un sublime artista o la penna di un sublime poeta.

Queste belle arti non essendo più in concordia fra noi son vicine al loro deperimento.

Per quelli che hanno avuta la sorte di non abbandonare mai gl'incantati lidi di Partenope, la decadenza delle composizioni teatrali e della musica è meno sensibile.

Giornalmente in più anni mancando qualche cosa al vero, al sublime , facendosi qualche nuovo oltraggio alle regole del gusto se ne rendè coll' assuefazione meno sensibile la perdita.

Ma per chi dopo tre lustri d' assenza ritorna in patria , si presenta al teatro , vede , ed ascolta , è impossibile il non rimaner colpito da stupore e da malinconia , vedendo distrutti i più bei monumenti della gloria nazionale.

Napoli , la decantata Città della Sirena conserva ancora la sua celebrità oltremonti : rimane ancora la grande ombra del suo nome. Ma svanirà quest' ombra istessa se non si ripara agli oltraggi , che le belle arti han ricevuto tra noi dall'andar degli anni e dalla pravità degli esempi. Quasi che non si fosse bastantemente contaminato quanto di buono offriano ai nostri ingegni i rispettati capi d' opera della musica e della poesia nazionale , si giunge ad escludere dai melodrammi lo stesso recitativo obbligato. Questo recitativo maneggiato da esperta mano e con parsimonia e decoro formò una delle più deliziose parti del nostro Teatro.

Or s' introducono alcuni drammi irregolari, parto di mostruosa fantasia oltramontana, ne' quali, mentre alcuni attori cadono svenati alla presenza del popolo, altri cercano eccitarne il riso con indecenti buffonerie. In questi medesimi drammi le sole parti cantabili sono in rozzi versi, il resto del dialogo è in pessima prosa.

Si è voluto con ciò imitare la moda di Parigi. Ma i Francesi han ragione di preferire, sempre che il possono, la prosa al verso nel loro teatro musicale, poichè niente vi è di più insopportabile del recitativo obbligato della loro Grande Opera.

La difficoltà di questo recitativo poche volte è stata superata dai grandi maestri dell'arte. Gli autori dell'Alceste, e dell'Edipo appena son giunti a renderlo soffribile. Il giovane Spontini vi si è misurato con successo nella Vestale, e l'immortale Paisiello vi sacrificò una parte della sua riputazione nella Proserpina.

Or noi facciamo tutto il contrario de' francesi. Quelli per non mettere in chiaro la loro povertà e la loro impotenza sacrificano il verso alla prosa, il recitativo obbligato alla declamazione. Noi per stupida imitazione sacrificiamo la magia de' nostri versi a una cattiva prosa, e tutta l'incantatrice melodia del nostro recitativo obbligato a poche frasi indigeste di prosatore ignorante.

Manca dunque qualche cosa di essenziale nella Direzione de' Teatri, manca nell'Istituto di Musica. Io non vi rinvengo nè sommi poeti, nè Filarmonici distinti, nè uomini di gusto ben raffinato.

Ma l'E. V., da cui riconosce tante utili istituzioni la patria, che veglia con sì generose cure ai progressi particolarmente delle lettere e delle belle arti può rimediare al

male, n' è tempo ancora, ed aggiungere alle altre sue glorie quella di restauratore del buon gusto nel nostro Teatro.

Diversi mezzi potrei proporle onde ottenere il desiderato fine. Ma i più semplici e spediti mi sembrano i seguenti.

1. Di proporre annualmente al concorso de' poeti tanto Regnicoli, che esterni una medaglia di lire 1500 per la miglior tragedia che si presentasse al concorso.

2. Un premio di lire 1000 per il miglior melodramma eroico.

3. L' istesso premio per la miglior comedia di carattere in prosa o in verso a scelta de' concorrenti.

4. Un premio di lire 600 per il miglior melodramma giocoso.

Alle Commissioni poi direttrici ed amministrative dei Teatri e dell'Istituto di Musica converrebbe aggiungere degl' individui, di cui questa Capitale abbonda, forniti di fino gusto di lettere e di musica, amanti soprattutto delle glorie della patria, e passionati cultori delle belle arti.

Senza di ciò esse languiranno per sempre, e mai si giungerà ad eccitare quell' entusiasmo di cui abbisognano per aspirare alla celebrità.

Un particolar programma potrebbe indicare il modo, il tempo del concorso, i mezzi da far giungere con sicurezza le produzioni, i giudici che debbono deciderne, la maniera di pronunciare con imparzialità scrupolosa questa decisione. Ciò potrà eseguirsi subito che l' E. V. abbia giudicate degne di attenzione le mie idee.

Non ho parlato de'premi per i maestri di Cappella, delle loro composizioni dovendosi sempre giudicare in pieno Teatro. Altronde siccome è permesso ad ogni pittore di fare una copia di un bel quadro, così ad ogni maestro di cap-

pella di adattare le sue armoniche note a un melodramma di ottima poesia. Così la Didone, la Semiramide, e soprattutto l' Olimpiade di Metastasio esercitarono a vicenda l'astro sublime del Sassone, di Leo, di Jomelli e Paisiello.

Pure una divina musica, giudicata tale dall' universale applauso, non dovrebbe rimanere inonorata e senza premio. Quando gl'intelligenti concordi colla pubblica opinione avessero deciso della perfezione del componimento, bisognerebbe coronarlo: ed al Governo non mancano mezzi infiniti da eccitare la emulazione e il bel desio di gloria con semplici mezzi e poco dispendiosi come son quelli delle laudi e degli onori.

Ho l' onore di salutarla rispettosamente.

Il Direttore della Istruzione Pubblica

CAV. GALDI.

(N. 63)

Napoli 8 agosto 1812.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Al signor Direttore generale della Pubblica Istruzione

Signor Direttore generale

Ho trovato molto regolare ed assai giudiziosa la proposta da voi fattami per migliorarsi i componimenti drammatici, aprendosi de' concorsi per le varie produzioni teatrali. Io l' approvo , e vi autorizzo a rimettermi i modelli de' programmi da pubblicarsi per tali concorsi.

Sono co' sentimenti di distinta stima

G. ZURLO.

P R O G R A M M A

Essendosi in tutti i tempi da' più rischiarati Governi riconosciuta l' influenza de' teatri nazionali sul pubblico costume , e sulla pubblica istruzione. Riconosciuto altresì l' indispensabil bisogno di richiamare all'antico lustro e rinomanza i teatri di questa Metropoli , e dirigerli sempre più all' unico fine di dilettere ed istruire il pubblico , con Sovrana approvazione si è disposto quanto siegue.

TITOLO I.

DELLA QUALITÀ DELLE COMPOSIZIONI.

1. Vi sarà un concorso annuale , ed un annuo premio per chiunque farà pervenire in questo Ministero alla Direzione, e sotto le condizioni che saranno qui appresso indicate , una Tragedia , un Melodramma Eroico , un Melodramma giocoso, una Commedia di carattere in lingua italiana. Ognuno potrà presentare al concorso uno o più di questi componimenti.

2. La Tragedia debb' essere di cinque atti , ed in versi sciolti. Non si ammettono al concorso tragedie di quattro e molto meno di tre atti. Premio una medaglia di oro di lire 1320 , ducati 300.

3. Il Melodramma Eroico debb' essere tutto in versi, diviso in due atti, ovvero in tre, purchè in quest'ultimo caso il componimento non ecceda i più brevi tra i melodrammi metastasiani , e non oltrepassi il tempo ordinario che durar sogliono le rappresentazioni ne' nostri teatri musicali. Premio una medaglia d' oro del valore di lire 880 , ducati 200.

4. Il Melodramma giocoso debb' essere parimenti tutto in versi in due o tre atti, come si è detto del Melodramma Eroico. Premio una medaglia d' oro del valore di lire 660, ducati 150.

5. La Commedia di carattere può essere indifferentemente in prosa o in verso sciolto, di cinque, di quattro, di tre e fino di due atti. Premio una medaglia d' oro del valore di lire 880 , ducati 200.

TITOLO II.

DELL' INVIO DELLE COMPOSIZIONI , E CONDIZIONI DA SERBARSÌ.

6. Le composizioni saranno inviate o consegnate alla Direzione generale della Pubblica Istruzione per la fine di gennaio di ciascun anno. Quest' epoca è di rigore.

7. In seno al plico che racchiude la composizione vi sarà un cartellino suggellato, che conterrà il nome dell'autore.

8. Se l' autore vorrà serbare l'incognito, in vece del suo nome potrà similmente in un cartellino o alla testa del suo componimento mettere un'epigrafe che lo faccia riconoscere nel caso sia coronato.

9. Si faranno note per via de' giornali i componimenti coronati , e i nomi degli autori. In quanto a quelli che invece del nome , contengano un' epigrafe per la via istessa sarà indicato il titolo del componimento , e sarà cura dell' autore di farsi riconoscere presentando il duplicato dell' epigrafe.

10. Non saranno aperti i biglietti di quei componimenti che non siano giudicati degni di premio. Ognuno potrà ritirarli dalla Direzione generale d' Istruzione Pubblica , facendosi riconoscere dal solo Direttore.

11. Chiunque de'concorrenti abbia fatto conoscere il suo nome prima della decisione del Giury è immantinenti escluso dal Concorso.

12. Si farà onorevole menzione de' componimenti che siansi più avvicinati al punto di perfezione, che richiedesi nell' arte drammatica.

TITOLO III.

DEL GIURÌ DI ESAME.

13. Vi sarà un Giury di esame per i componimenti presentati al Concorso. Questo Giury sarà composto di quattro membri e di un Presidente con voto deliberativo.

14. Il Direttore generale della Pubblica Istruzione è Presidente del Giury.

15. Gli altri quattro membri saranno scelti da S. E. il Ministro dell'Interno dal seno del Giury d'esame e di rivisione di questa Capitale, o da altri soggetti degni.

16. Il Giury incomincerà le sue sessioni al dì primo febbrajo; esse dovranno essere indispensabilmente al numero di cinque in detto mese. Due di più dovranno aver luogo nel dì primo e 10 marzo, l'ultima decisiva avrà luogo nel dì 20 dello stesso mese.

17. Le decisioni del Giury saranno a maggioranza di voti.

18. Nel dì 24 marzo, vigilia de'giorni onomastici de'nostri Augustissimi Sovrani sarà emesso il voto ragionato del Giury sulle composizioni giudicate degne di premio, e saranno proclamati i nomi degli autori de'componimenti coronati.

19. Sarà stampato il voto del Giury per i componimenti coronati. Si darà semplicemente cognizione a S. E. il Ministro dell'Interno di quello per i componimenti non giudicati degni di premio.

20. I premi saranno distribuiti da S. E. il Ministro dell'Interno nella solennità del 25 marzo di ciascun anno.

21. Se niuna composizione sarà stata giudicata degna di

esser coronata si prorogherà il concorso fino a dì 18 agosto dell' istesso anno.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. Gli stranieri, purchè serbino le condizioni enunciate nel tit. 1.º Art. 1.º e seguenti di questo programma sono ammessi al concorso.

23. Oltre la proprietà della stampa del componimento coronato a norma delle leggi, l' autore godrà del prodotto di una rappresentazione a suo beneficio.

24. Avrà l'ingresso *gratis* in tutti i teatri della Metropoli e del Regno.

25. Se ne' teatri delle Provincie sarà stato rappresentato per più di dieci volte uno de' componimenti coronati l' autore potrà pretendere ad una rappresentazione in suo beneficio.

26. Per i Melodramma Eroici o giocosi coronati e da doversi mettere in musica, il Giury di esame d' accordo con l' autore si concerterà coi Maestri del Conservatorio di Musica per la esecuzione dello Spartito.

27. Si avrà il primo concorso da ora a tutta la fine di gennaio 1813, e la prima distribuzione de' premi avrà luogo a dì 25 marzo dell' entrante anno 1813. *Approuvè CAROLINA. Il Ministro dell' Interno.* Firmato G. ZURLO.

(N. 64)

MINISTERIALE *riguardante l' uso degli esteri diplomi
nel Regno di Napoli.*

Napoli 1 agosto 1812.

IL MINISTRO DELL' INTERNO AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Signor Direttore.

Ho letto il vostro rapporto del dì 6 p. p. luglio, col quale mi avete fatto conoscere il risultato della Sessione tenuta dal Rettore della Regia Università degli Studi col Collegio dei Decani e i Professori delle facoltà riguardo agl' individui esteri o nazionali, che intendono esercitare la loro professione , presentando un diploma estero.

Vengo quindi a manifestarvi la mia determinazione.

1. Quegl' individui , i quali si trovassero con successo e distinzione esercitando la professione con esteri diplomi spediti prima della inaugurazione della nuova Regia Università , non debbano essere assoggettati ad alcun esame, bastando solo di apporsi il visto sulle loro carte , che dovranno riguardarsi come diplomi nazionali.

2. Coloro , i quali presentassero esteri diplomi di data posteriore, debbono esser soggetti agli esami prescritti dal regolamento , e trovandosi abili , si autorizzeranno a servirsi dei loro esteri diplomi ; eccettuato bensì il caso , in

cui la Maestà del Re volesse esentare qualche professore dall' esame.

Vi ripeto , signor Direttore , i sentimenti di perfetta stima

G. ZURLO.

(N. 65)

MINISTERIALE e rapporto del Direttore generale della Pubblica Istruzione sul Monte a multiplico delle Scuole della Città di Altamura.

Napoli 12 agosto 1812.

IL MINISTRO DELL' INTERNO.

Al Signor Direttore generale della Pubblica Istruzione.

Signor Direttore

Vi trasmetto un rapporto dell'Intendente di Bari con una memoria del Prelato Arciprete di Altamura circa i beni del così dette Monte a multiplico in Altamura esistente.

Rileverete che questo Monte fu stabilito allorchè si pretendeva di far colà erigere un Vescovado ; e che in seguito non essendosi ciò ottenuto , la metà delle rendite di detto stabilimento fu dal passato Governo addetta al mantenimento dell' Arciprete , e l'altra metà alle pubbliche Scuole di quel Comune.

Ora il Consiglio di beneficenza di quella Provincia ha

opinato di affidarsi tutta l'amministrazione di detti beni alla sua Commissione amministrativa , per impiegarsi anche quelle rendite che si percepiscono per congrua dell' Arciprete , ad altre opere di beneficenza ; sembrandogli che questo sia uno stabilimento che deve cedere in parte alla pubblica istruzione di quel Comune ed in parte al sollievo de' suoi poveri cittadini.

Il Prelato al contrario sostiene , ch' essendosi il Monte formato al solo oggetto di dotare il Vescovado col Seminario corrispondente, non debbano le sue rendite addirsi alle scuole ed altre opere pubbliche, e conchiude che la di loro amministrazione debba a lui appartenere tanto più che ora più che mai è forse vicino lo stabilimento di un Vescovado in quel Comune.

Vi compiacerete, Signor Direttore, di esaminare le carte accennate , ed indi me li respingerete informandomi col vostro parere.

Vi saluto con perfetta stima

G. ZURLO.

RAPPORTO del Direttore generale della Pubblica Istruzione.

A S. E. IL MINISTRO DELL' INTERNO

Napoli a dì 14 agosto 1812.

Ho letto il rapporto de' 5 maggio ultimo scorso del signor Intendente di Bari , e la memoria dell' Arciprete di Altamura, riguardanti il Monte detto a multiplico eretto in detta città , che V. E. si è degnata rimettermi con suo venerato foglio de' 12 corrente ad oggetto d'informarla col mio parere dopo di averli esaminati.

Senza leggersi tutti gl' istrumenti ed atti del Governo , che hanno avuto luogo per l' erezione , aumento , e vario destino di detto Monte, non può formarsene la giusta idea, nè posso darle un ragionato parere. Tanto , per adempiere agli ordini di V. E. dico quel che ne penso da quello che sommariamente ho potuto rilevare dal detto rapporto, che propone l' avviso del Consiglio generale degli Ospizi di richiamare alla sua Commissione Amministrativa il detto Monte , e dalla memoria dell' Arciprete , che in opposizione pretende di dover continuare ad amministrarsi dalla Mensa Prelazia , e reputarsi uno de' suoi fondi.

Convengono il Consiglio generale e l' Arciprete , che il detto Monte fu eretto nel 1639 da varj cittadini di Altamura ad oggetto di far dichiarare la loro Chiesa Vescovile c

sottrarla così dalla giurisdizione del Prelato di Gravina , con cui si era spesso in contese.

Convengono pure che avanzatesi le suppliche al Pontefice ed al Re per l' erezione del Vescovado e discusso seriamente l' affare nel Regio Collateral Consiglio, svanì il progetto, mentre fu riconosciuto pregiudizievole ai dritti della Corona , la quale veniva a spogliarsi della più bella prerogativa della collazione cioè delle Prelature.

Da ciò risulta che cessato il fine pel quale il Monte si era eretto o doveva questo sciogliersi e restituirsi i beni alle famiglie che gli avevano offerti , o doveva addirsi ad altro uso dagli stessi fondatori , o doveva determinarsene il destino dal Governo, come quello che ha il dominio eminente di tutte le proprietà, ed è l' interprete della volontà de' Cittadini , che non l'hanno affatto, o male a proposito estrinsecata.

Disgraziatamente però dal 39 fino al 65 non si fece più parola di questo Monte , e quando i fondatori non ne avevano più cura , dice l' Arciprete , che mentre si progettava e riprogettava un Seminario , volle il Re che le rendite si fossero addette per suo supplemento di congrua ; ma io credo più volentieri con l' Intendente e col Consiglio generale degli Ospizi , che l' Arciprete pro tempore istesso ne avesse impetrato il sovrano rescritto. Difatti libero il Governo , e bene informato non avrebbe mai preferito ad un utile , pio stabilimento di pubblica beneficenza la Mensa Prelatizia, l' Arciprete, che o non abbisognava di aumento di congrua , o doveva ottenerlo con tutt' altri mezzi.

Ciò è tanto vero, che succeduto l' Arciprete Cusano nel 1748, non gli fe cuore di prevalersi di tutte le rendite di detto Monte ; e cercò di combinare col vantaggio della

Mensa un utile pubblico , l' educazione , l' istruzione della gioventù , quindi promosse ed ottenne l' aumento di altri annui duc. 600 dei luoghi pii laicali alle rendite di detto Monte , e il risultato propose di ripartirsi per una metà in supplemento della congrua dell' Arciprete , e per l' altra metà nella istituzione di una Università di Studi.

Fu così sovranamente deciso ; ma se fu così eseguito non rilevasi nè dal rapporto dell' Intendente , nè dalla memoria dell' Arciprete. Io immagino che morto l' Arciprete Cusano di migliore spirito , il successore profitto non solo delle rendite del Monte , ma anche de' duc. 600 di aumento ricevuti annualmente dai Luoghi Pii laicali.

Ciò posto nè per la natura de' fondi , nè per la volontà de' fondatori deve l' amministrazione del Monte rimanere presso la Mensa ed a profitto dell' Arciprete. Pare pure che non debbano far peso le determinazioni del Governo , perchè la prima dovè sicuramente cadere su di un esposto equivoco dell' Arciprete che escluse l' idea di sentirsi prima la Comune , o qualunque altro interessato , e la seconda promossa da un pio e morigerato Arciprete non ebbe esecuzione per l' avidità del suo successore (1).

(1) Ci corre l'obbligo di dire che il Direttore Galdi , uomo benemerito della patria , non fu informato de' fatti riguardanti il Monte a multiplico di Altamura. Sino al 1724 vi fu speranza di poter elevare la Chiesa Altamurana a Vescovado. In quell'anno il R. Collateral Consiglio dichiarò non poter ciò aver luogo. Nel 1748 la R. Camera di S. Chiara deliberò che con le rendite di quel Monte si aprissero Regie Scuole Pubbliche per que' cittadini. E le scuole furono aperte , e si mantennero fino al 1848. Nel 1849 e 50 furono quelle rendite usate a pro di un Seminario Clericale , ed oggi si è dato ordine che ritornassero alla loro antica destinazione , come si vedrà nel seguito di questa Collezione. Falso è

La volontà de' primi fondatori non è più al caso di poter aver retta. Dal 1639 non si è più la Chiesa di Altamura convertita in Vescovado. Ed ora non lo potrà essere tanto più, o che si seguano le orme di quella stessa politica, o che si formi un piano tutto nuovo a riguardo de' Vescovadi.

È un bel ritrovato degli Arcipreti di Altamura affacciare il fine non ottenuto ed impossibile ad ottenersi dell' istituzione del Monte semprechè temono di perderne l' amministrazione.

Altronde quando le rendite di detto Monte si addicono ad usi di pubblica beneficenza, d' istruzione pubblica, anche in caso di dubbio, i fondatori e 'l Governo non possono aver meglio guadagnato nelle loro vedute.

Nel respingere a V. E. il rapporto e la memoria sopraccitata ho l' onore di salutarla rispettosamente.

Il Direttore generale della Pubblica Istruzione
CAV. GALDI.

dunque l' esposto dell' Arciprete che parla di un sovrano rescritto che non mai si ebbe. Erroneo del pari il credere che le Scuole pubbliche non si fossero aperte. *La Compilazione.*

(N. 66)

DECRETO *per lo stabilimento e dotazione di un liceo nella città di Reggio in vece della scuola secondaria stabilita col decreto de' 16 di luglio 1810.*

Napoli 18 febbraio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 29 di novembre 1811 sull'organizzazione della Pubblica Istruzione ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. In vece della scuola secondaria stabilita nella città di Reggio con decreto de' 16 di luglio 1810 , vi sarà stabilito un liceo in cui sarà insegnata la facoltà delle belle lettere.

2. I professori da destinarvisi saranno quelli indicati negli art. 16 e 18 del nostro decreto de' 29 novembre 1811.

3. La dotazione di questo Liceo sarà formata dalle rendite provegnenti dalla bonatendenza di Massanova e da una somministrazione annuale della nostra città di Reggio.

4. Le spese necessarie per aggiungere a questo liceo un convitto e per istabilirvi delle piazze e mezze piazze franche , saranno prese dai legati ad uso di pubblica istruzione ne' Comuni di Cutro , Misuraca ed Isca , e da prestazioni che saranno fissate da Noi sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno su i Comuni del distretto che avranno un avanzo di rendita.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE. Il Ministro Segretario di Stato PIGNATELLI.*

(N. 67)

Con DECRETO dato in Napoli a dì 8 aprile 1813 si assegnano alcune rendite a pro del Collegio medico-cerusico di Napoli.

(N. 68)

DECRETO per lo stabilimento d' una scuola secondaria nel Comune d' Alessano in Terra d' Otranto.

Lecce 21 aprile 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Sarà stabilita una scuola secondaria nel Comune di Alessano della provincia di Terra d' Otranto.

2. Il nostro Ministro dell' Interno fisserà il numero dei professori e le classi d' insegnamento che dovranno esservi stabilite , e proporrà i fondi pel loro mantenimento.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE. Il Ministro Segretario di Stato PIGNATELLI.*

(N. 69)

DECRETO *relativo alla scuola di filosofia e teologia
del Comune di Maglie in Terra d'Otranto.*

Lecce 21 aprile 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno:

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La scuola di filosofia e teologia di Maglie nella provincia di Terra d'Otranto sarà convertita in una scuola secondaria che sarà stabilita nel Comune medesimo.

2. Il nostro Ministro dell' Interno proporrà i fondi che sono addetti attualmente alla nominata scuola di filosofia e teologia , perchè la scuola abbia un corso completo di grammatica e belle lettere.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 70)

DECRETO *relativo alle scuole di Ruffano e di Presicce
in Terra d' Otranto.*

Lecce 21 aprile 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Le due scuole di Ruffano e di Presicce nella
Provincia d' Otranto saranno riunite e costituiranno una
sola scuola secondaria che sarà stabilita nel Comune di
Presicce.

2. La nominata scuola avrà un corso completo di gram-
matica e belle lettere ed il numero d' istruttori che sarà
fissato dal nostro Ministro dell' Interno.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' ese-
cuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEO-
NE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 71)

DECRETO *relativo alle scuole del Comune di Galatone
in provincia di Terra d' Otranto.*

Lecce 21 aprile 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L' istruzione di leggere e scrivere delle scuole del Comune di Galatone nella Provincia di Terra d'Otranto sarà elevata a quella di grammatica per costituire una scuola secondaria nel Comune medesimo unitamente all'altra istruzione di rettorica e filosofia che sarà conservata.

2. I fondi addetti alle nominate scuole saranno amministrati nel modo e forme fissate per tutti gli altri appartenenti a stabilimenti di pubblica istruzione.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 72)

DECRETO per lo stabilimento d'una scuola secondaria
nel Comune di Airola in Provincia di Terra di Lavoro.

Portici 13 maggio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita in Airola nella Provincia di Terra
di Lavoro una scuola secondaria.

2. Rimarranno addette al mantenimento di detta scuola
le lire millecentosessantuno e centesimi sessanta che at-
tualmente si somministrano dallo stabilimento dell'Annun-
ziata di quel Comune per le pubbliche scuole.

3. A contare dal primo di gennaio 1814 la scuola prima-
ria rimarrà a carico dello stesso Comune.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' ese-
cuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEO-
NE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 73)

DECRETO *per lo stabilimento d' una scuola secondaria
nel Comune di Rossano in Calabria Citra.*

Napoli 13 maggio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nel Comune di Rossano in Calabria citeriore vi sarà una scuola secondaria in cui s'insegneranno le lettere e le scienze.

2. Il Comune darà sul suo *budget* lire mille e cinquantasei per trattamento de' professori , oltre a ciò che paga per gl' istruttori primarii.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 74)

DECRETO *per lo stabilimento di una scuola secondaria
nel Comune di Atesa in Abruzzo Citra.*

Napoli 16 maggio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nel Comune di Atesa in Abruzzo citeriore vi sarà una scuola secondaria , in cui s' insegneranno le lettere e le scienze.

2. Il Comune darà sul suo *budget* altre lire cinquecento per trattamento de' professori , oltre le lire mille seicento ottanta che finora gli sono state imposte per oggetto delle scuole.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 75)

DECRETO *che ordina la soppressione delle scuole de' Bernabiti in Arpino, e che le rendite addette a quest'uso si riuniscano a quelle del collegio Tuziano stabilito in Sora.*

S. Leucio 29 giugno 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Le scuole mantenute in Arpino con le rendite de' Bernabiti sono soppresse. Queste rendite saranno riunite a quelle del collegio Tuziano ch'è stabilito a Sora.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 76)

DECRETO con cui nel collegio medico-cerusico eretto nell'ospedale degl' Incurabili si stabilisce una cattedra di anatomia e fisiologia comparata..

Napoli 15 luglio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il decreto de' 14 di maggio relativo allo stabilimento del collegio medico-cerusico nella nostra buona città di Napoli ;

Volendo provvedere con tutt' i mezzi alla istituzione dei giovani allievi che si addicono all' esercizio delle arti salutari ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nel collegio medico-cerusico eretto nell' ospedale degl' Incurabili una cattedra di anatomia e fisiologia comparata.

2. Il professore che sarà da Noi nominato per tale cattedra godrà del soldo di centosessanta lire al mese da percepirsi sino a nuova disposizione sui fondi dello stesso collegio.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 77)

DECRETO *che ordina lo stabilimento in Roma d'una scuola di perfezione per le arti del disegno in pro di alunni mandati da questo regno.*

Napoli 31 luglio 1813.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Considerando che lo studio delle arti del disegno stabilito nella nostra buona città di Napoli ha risvegliato il genio di molti giovani nostri sudditi ad abbracciare con fervore l'onorato e difficile impegno di riuscire ottimi artisti;

Considerando che malgrado della diligenza e del sapere de' loro valenti maestri, senza lo studio di molti classici originali insieme riuniti troverebbero perpetuamente un vuoto nella loro istituzione;

Considerando che Roma è stata la sola città, dove si può utilmente stabilire una scuola di perfezione per le arti del disegno, sì per le tante grandi opere che colà esistono, e che debbono servire di modello, sì per la severità del giudizio che rattener dee la gioventù dal cadere in quella negligenza che rapidamente produce il decadimento e l'abuso nelle arti:

Visto il rapporto del Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Saranno assegnate sul *budget* del nostro Ministro dell' Interno nove mensuali pensioni di lire centotrentadue

l' una , da distribuirsi ad altrettanti giovani che andranno a perfezionarsi in Roma nello studio delle arti del disegno, cioè tre per l' architettura , tre per la scoltura e tre per la pittura.

2. Affinchè sieno esatti così nello studio come nella loro onorata ed esemplare condotta, dipenderanno da un direttore eletto da Noi e residente a Roma, al quale settimanalmente renderanno esatto conto de' lavori intrapresi. Il direttore corrisponderà col nostro Ministro dell' Interno, cui farà conoscere la condotta morale degli alunni ed i loro progressi nell' arte , inviandone lo stato alla fine di ogni mese nella maniera la più precisa ed esatta.

3. Il direttore sarà nominato con nostro decreto. Per questa volta sarà senza proposta precedente , ed avrà la durata di cinque anni, potendo bensì esser rieleto. In seguito la reale accademia di belle arti ci presenterà una lista di tre soggetti scelti tra i più valenti architetti e tra i più distinti pittori che Noi prenderemo in considerazione nella nomina del direttore , il quale avrà parimente la durata di cinque anni , e potrà essere rieleto. Il suo trattamento sarà di lire seicentosessanta al mese , oltre l' abitazione.

4. I nove giovani da destinarsi saranno nominati dalla reale accademia di belle arti tra gli alunni delle scuole del disegno , dopochè si sarà tenuto un concorso formale , in vista del quale saranno scelti a rigore quelli che promettono la eminente riuscita.

Nel caso che il primo concorso non offra l'intero numero degli alunni da scegliersi ne sarà tenuto un altro dopo sei mesi , e così successivamente sino a che il numero di nove sia completo.

Lo stesso si praticherà ne' casi di vacanza.

5. La nomina degli alunni sarà trasmessa al Ministro dell' Interno ; e verranno eletti con nostro decreto.

6. Sarà destinata in Roma una decente abitazione corrispondente al numero degli alunni , dove avranno letto e mobili di casa : e vi saranno destinate due o più stanze , così per contenere i gessi , come per lo modello vivente , dove gli alunni medesimi faranno i loro studi.

7. La dimora degli alunni in Roma non potrà eccedere il corso di cinque anni : e non potranno assentarsi da quella città senza nostra licenza.

8. Le lire centotrentadue mensuali per ognuno saranno poste a disposizione del direttore , il quale ne darà centodieci anticipatamente all' alunno per la sua sussistenza , e riterrà le altre ventidue presso di se per impiegarle a beneficio dello stesso , sia nelle occorrenze di andare a visitare i luoghi presso Roma , ove esistano oggetti d' arte , sia in provvederlo di mezzi per più fondatamente istruirsi.

9. Sarà posta inoltre a disposizione del direttore una somma mensile di mille lire per supplire alle spese della casa e conservazione de' mobili e del modello vivente, come si è detto nell'art. 6. c per altre spese imprevedute. Ne sarà formato annualmente il *budget* approvato dal nostro Ministro dell' Interno cui sarà tenuto di renderne conto.

10. Il Ministro dell' Interno proporrà immediatamente alla nostra approvazione il regolamento provvisorio, ed alla fine dell' anno il regolamento definitivo.

11. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE.
Il Ministro Segretario di Stato. PIGNATELLI.

(N. 78)

DECRETO per lo stabilimento di un collegio nel comune di Arpino in Terra di Lavoro, sotto il nome di COLLEGIO TULLIANO.

Napoli 2 giugno 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il real decreto dei 29 giugno 1813, col quale furono sopresse le scuole mantenute in Arpino, in Terra di Lavoro colle rendite dei PP. Barnabiti, e fu disposto che dette rendite si riunissero a quelle del collegio *Tuziano* di Sora;

Considerando che la memoria del più grande oratore latino debba esser conservata in quel luogo ove ebbe i suoi natali; e che le manifatture di Arpino meritano di essere migliorate sotto l' influenza delle scienze;

Considerando che il collegio *Tuziano* non più esiste in Sora da molto tempo, e che è impossibile, per le circostanze locali, di farlo risorgere e prosperare.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Vi sarà in Arpino un collegio con convitto, nel quale s' insegneranno le lettere e le scienze; ed assumerà il titolo di *Collegio Tulliano*.

2. Oltre alle cattedre prescritte coll' art. 175 del regolamento provvisorio dei licei e collegi, questo stabilimento

avrà due cattedre, una di eloquenza latina e italiana, e l'altra di chimica applicata alle arti.

3. I fondi di dotazione di questo collegio saranno formati dalle rendite non distratte ancora del *Tuziano* di Sora e di quello di Arpino, dalle lire 1320 assegnate sui fondi provinciali al collegio di Arpino, dalle lire 862 e centesimi 40 che somministrano le cappelle laicali di Arpino per le scuole di quel Comune, e dalle lire 1056 offerte per lo stesso oggetto dal decurionato di Arpino, e che saranno imposte sul *budget* comunale.

4. La casa e l'impegno dell'insegnamento saranno affidate agli stessi religiosi Barnabiti attualmente esistenti in Arpino, sotto la vigilanza della Direzione generale della pubblica istruzione.

5. I nostri Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 79)

DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria
nel comune di Mola di Bari.

Napoli 2 giugno 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita una scuola secondaria nel Comune di Mola di Bari , in cui s' insegneranno le lettere e le scienze.

2. La scuola rispetto al metodo d' insegnamento ed alla disciplina , sarà diretta a norma dell' articolo 182 del regolamento provvisorio pei licei e collegi.

3. L' insegnamento sarà affidato a' seguenti professori , che avranno i soldi appresso notati :

uno di filosofia, fisica e matematiche con lire	633: 60
uno di umanità e rettorica. »	528: 00
uno di latinità superiore »	528: 00
uno di latinità inferiore »	475: 20

2164: 80

vi sarà anche un bidello coll' onorario di annue lire 52: 80

Totale lire 2217: 60

4. Il professore delle scienze dirigerà la scuola col titolo di rettore, senz' altro emolumento fuori di quello che gli è assegnato per la cattedra di filosofia, matematica e fisica.

5. I fondi pel mantenimento di questa scuola saranno quegli stessi che formano il monte istituito nello stesso comune dal fu *Luigi Tanza*, e saranno amministrati dalla Commissione amministrativa del real collegio di Bari nel modo che si pratica pei fondi addetti a quello stabilimento.

6. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 80)

DECRETO per lo stabilimento di una nuova cattedra del Testo d' *Ippocrate* nell' Università degli studi.

Napoli 16 giugno 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nella nostra Università degli studi una nuova cattedra denominata del *Testo d' Ippocrate*.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 81)

DECRETO riguardante il passaggio degli alunni da una ad un' altra scuola , e la loro destinazione dopo terminato il corso degli studi.

Portici 28 ottobre 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Niun alunno potrà passare dal corso degli studi fissato dal nostro Ministro dell' Interno per la scuola di eloquenza ed archeologia greca e latina , a quello della scuola normale , senza aver compito il primo , e datone pruove sufficienti.

2. Niun alunno potrà pure uscire dalla scuola normale, ed essere impiegato negli stabilimenti speciali o di pubblica istruzione , se non dopo aver compito , col darne le dovute pruove, il corso degli studi fissato parimenti per quella scuola dal nostro Ministro dell' Interno.

3. Gli alunni sì dell' una che dell' altra scuola dopo terminat' i suddetti corsi di studi , saranno tenuti, giusta l' obbligazione speciale già prestata o da prestare da ciascun di essi nelle mani del nostro Ministro dell' Interno , a servire per dieci anni consecutivi nei sopraccitati stabilimenti speciali o di pubblica istruzione.

Non potranno perciò esser promossi a qualunque altro

impiego, durante quel tempo, meno che, non ritrovandosi situazione conveniente per uno o più di essi nei mentovati stabilimenti, venissero taluni per questo motivo dispensati straordinariamente dal nostro Ministro dell' Interno.

4. In conseguenza di tale obbligazione prestata da quegli alunni, e di essere perciò essi inabilitati per un lungo spazio di tempo ad altri impieghi, verranno loro affidati, secondo la rispettiva abilità, a misura delle vacanze, i maggiori e minori posti negli stabilimenti speciali o di pubblica istruzione, di preferenza e ad esclusione di ogni soggetto che non fosse stato istituito in dette scuole.

5. Sono eccettuati però fra gli stabilimenti d' istruzione pubblica i collegi e le scuole delle corporazioni soppresse e non soppresse, attualmente esistenti, o che esistevano per l'addietro, o che siano state le medesime rianimate con anteriori nostri decreti, o che lo fossero nell' avvenire.

6. Per coprire gl' impieghi lor destinati negli stabilimenti speciali o di pubblica istruzione, gli alunni delle scuole di eloquenza ed archeologia greca e latina e normale saranno tenuti a prendere i gradi accademici, conforme al regolamento del 1 gennaio 1812. Essi per altro verranno dispensati dall' iscrizione su' registri della regia Università, e da ogni dritto da pagare alla medesima pei suddetti gradi accademici.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 82)

DECRETO *per lo stabilimento di una nuova cattedra di dritto pubblico ecclesiastico del regno.*

Napoli 8 novembre 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. È stabilito una nuova cattedra nella nostra Università di Napoli di dritto pubblico ecclesiastico del regno.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato.* PIGNATELLI.

(N. 83)

Con DECRETO dato da S. Leucio il dì 1 dicembre 1814 si prescrive lo stabilimento di una scuola speciale delle malattie di occhi nell'Ospedale degl' incurabili.

(N. 84)

DECRETO *per lo stabilimento di un collegio reale
nella provincia di Principato ultra.*

Napoli 7 dicembre 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle Due Sicilie.*

Vista la legge dei 30 maggio 1807 ;

Volendo allontanare gli ostacoli opposti sinora allo stabilimento di un collegio reale nel Principato ulteriore , e soddisfare al voto emesso dal Consiglio generale per la pubblica istruzione in quella provincia ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. Nel corso del 1815 sarà stabilito per la provincia di Principato ultra un collegio reale nel locale opportuno che per tutto il corrente dicembre ci sarà proposto dall' Intendente per mezzo del nostro Ministro dell' Interno. Se vi sarà un locale demaniale , sarà concesso per quest'uso, purchè sia adattato al medesimo, e non si trovi destinato ad altri usi pubblici egualmente interessanti.

2. Noi concediamo al collegio reale della provincia di Avellino a titolo di dotazione ed in perpetuo la rendita netta di annui ducati seimila in beni del nostro regio demanio , situati , per quanto sarà possibile, nella provincia medesima e nei luoghi più vicini ad Avellino. .

Questi beni saranno assegnati e passeranno in proprietà

del collegio colle intere rendite dell' anno 1815 , al più tardi fra due mesi.

3. I nostri Ministri delle Finanze e dell'Interno, ciascuno per la sua parte , sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 85)

DECRETO con cui il real Collegio di Cosenza vien dichiarato Liceo destinato alla istruzione nella facoltà di medicina , coll' aggiunta di un supplemento di dotazione.

Napoli 7 dicembre 1814.

GIOACCHINO NAPOLEONE *Re delle due Sicilie.*

Volendo aderire al voto del consiglio provinciale di Calabria Citra ;

Veduto il nostro decreto de' 29 novembre 1811 relativo alla pubblica istruzione ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il real collegio di Cosenza è dichiarato liceo destinato alla istruzione nella facoltà della medicina.

2. Vi saranno in conseguenza stabilite le cattedre relative a questa facoltà indicate nel titolo IV, articolo 18 dell' accennato decreto.

3. Oltre della dotazione di ducati seimila che si trovano assegnati al collegio di Cosenza , riceverà il liceo in suppli-

mēnto la somma di ducati tremila da prendersi dai fondi provinciali , comprese le bonatendenze disponibili ; e dai fondi dei comuni i più ricchi , secondo la ripartizione che ce ne sarà presentata dal nostro Ministro dell' Interno, inteso l' Intendente.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* GIOACCHINO NAPOLEONE. *Il Ministro Segretario di Stato* PIGNATELLI.

(N. 86)

MINISTERIALE riguardante le scuole pubbliche della città di Altamura e l' amministrazione de' beni destinati al loro mantenimento.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Al signor Direttore generale della Pubblica Istruzione

Napoli 4 marzo 1815.

Signor Direttore generale

Vi è noto , che essendosi da questo Ministero disposto che l' amministrazione del Monte a multiplico di Altamura passasse alla Commissione amministrativa degli Ospizi di Bari, il signor Ministro del Culto mi ha fatte replicate premure onde non farsi su di ciò novità alcuna per le ragioni che altra volta vi ho comunicate.

Ad evitare quindi per ora ogni altra discussione son venuto a determinare quanto siegue.

Senza pregiudicare in modo alcuno nè i diritti della pubblica istruzione, nè quelli della Mensa prelatizia; senza pregiudicare specialmente il principio, che tutte le amministrazioni di simili Monti sono di loro natura laiche, e che non possono mescolarvisi le persone ecclesiastiche se non nella qualità di Delegati del Governo, qualora questa qualità venga loro accordata; per ora non si dovrà fare alcuna novità così nell' uso delle rendite che nel modo di amministrazione de' beni addetti al Monte di cui è quistione; salvo ad esaminare l' affare più fondatamente al tempo in cui il Governo trovasse conveniente di fare e stabilire le dotazioni a ciascun Vescovado o Prelatura.

In conseguenza di questo principio, ho invitato l' Intendente di Bari a disporre che l' amministrazione del Monte e la visione de' conti continuino nel modo come si faceva per lo passato. Gli ho ingiunto bensì di spedire a questo Ministero i conti già veduti affinchè si possano esaminare. Non sarà che dopo questa revisione, il di cui metodo verrà da me fissato, che i Contabili potranno aversi come interamente liberati. La visione che se ne farà sopra luogo avrà solo una esecuzione provvisoria, quando i Contabili risultino debitori, e questa esecuzione non potrà farsi che per mezzo delle autorità laiche competenti, a cui le significatorie o le declaratorie saran presentate, e propriamente le autorità stesse incaricate de' conti de' luoghi pii.

La porzione delle rendite, che con questo metodo apparteneva all' istruzione pubblica, verrà impiegata in Altamura al maggior vantaggio della istruzione medesima. A qual effetto, fattosene un coacervo, calcolatane la quan-

tità presuntiva , e veduti i mezzi che possano avervi , sia nel Comune di Altamura , sia in altro modo , proporrete , Sig. Direttore , gli stabilimenti da farsi e specialmente vedrete se possa stabilirvisi un Liceo con Convitto o senza Convitto.

Lo stabilimento letterario di Altamura meritando una cura particolare io non sono lontano dal proporre al Re :
1.° Che non sia soggetto al Presidente del Giury, ma al Prelato direttamente. 2.° Che però questa funzione debba darsi volta per volta dal Ministro dell' Interno coll' approvazione di S. M. a ciascun Prelato , così che non possa ingerirsi se non quando abbia questa Regia destinazione :
3.° Che questa particolare eccezione intendendosi fatta ad un Prelato di Regia collazione non serva di esempio per qualsisia altro luogo o stabilimento.

Vi comunico tutto ciò , Sig. Direttore , per vostra intelligenza, e adempimento da vostra parte.

Vi saluto con perfetta stima

G. ZURLO.

(N. 87)

**DECRETO per lo stabilimento di una Cattedra di Sacri Canonici
nella Regia Università degli Studi.**

Napoli 3 luglio 1815.

**FERDINANDO IV per la grazia di Dio
Re delle due Sicilie.**

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nella regia Università degli Studi una cattedra per l' insegnamento e spiegazione de' sacri canonici.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato. TOMMASO DI SOMMA.*

(N. 88)

Con REAL DETERMINAZIONE del dì 2 agosto 1815 fu nominata una COMMISSIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE , e fu deputato a Presidente il Principe di Cardito.

(N. 89)

Con MINISTERIALE del dì 16 agosto 1815 furono trasferite alla Commissione di Pubblica Istruzione tutte le attribuzioni che esercitavansi dalla Direzione di Pubblica Istruzione nel decennio.

(N. 90)

DECRETO contenente le disposizioni per la revisione dei libri che si vogliono pubblicare colle stampe , secondo il sistema praticato fino al 1806.

Napoli 16 agosto 1815.

*FERDINANDO IV per la grazia di Dio
Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato Ministro dell' Interno.

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. È richiamato in osservanza il sistema praticato nel nostro regno fino al 1806 intorno alla revisione dei libri , che si vogliono pubblicare colle stampe.

2. Le facoltà attribuite per quest'oggetto all'abolita real Camera di S. Chiara sono trasfuse nella prima sezione della gran Corte di cassazione.

3. In conseguenza le domande per la stampa de'libri sa-

ranno rinviate al primo presidente della gran Corte medesima, dal quale ne sarà direttamente commessa la revisione ad uno de' revisori. Farà conoscere al nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno il giudizio del revisore medesimo, ed attenderà per mezzo dello stesso Ministro le nostre deliberazioni, in vista delle quali la prima sezione della gran Corte concederà o negherà il permesso della stampa.

4. Riprenderanno l' esercizio delle loro funzioni gli antichi revisori, Canonico D. Francesco Rossi, D. Domenico Cotugno, D. Domenico Sarno, D. Niccola Fergola, Canonico D. Antonio Febbraro, D. Luigi Vincenzio Cassitti, D. Gaspare Ferrara, D. Gaetano d' Ancora, D. Lorenzo Giustiniani, D. Francesco Carelli, D. Gaetano Giannattasio, Canonico D. Gioacchino Lavitrano, D. Filippo Ammirati, D. Salvatore Ronchi, D. Carlo Baccano.

Oltre a questi nominiamo anche per revisori i seguenti soggetti, Canonico D. Luigi Elefante, Canonico D. Gaetano Festinese, D. Saverio Macri, D. Giuseppe Cerulli, D. Felice Parrilli, D. Donato Gigli, D. Michele Arditi, D. Bartolomeo Pessetti, cavaliere D. Prospero de Rosa, D. Francesco Saverio de Rogati, Canonico D. Gaetano Buonanno, il P. Maestro Pignataro, D. Giuseppe Capocasa, Canonico D. Giuseppe Maria Tufari.

5. I nostri Segretari di Stato Ministri dell' Interno e della Polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 91)

DECRETO *pel ristabilimento della Commissione che nel 1805 trovavasi in esercizio per l' esame e revisione de' libri che s' introducano dall' estero.*

Napoli 16 agosto 1815.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La Commissione che trovavasi nel 1805 stabilita nel nostro regno per l' esame e revisione de' libri che s' introducano dall' estero riprenderà l' esercizio delle sue funzioni.

2. Questa Commissione avrà un capo che i revisori sceglieranno tra loro; e le di lui funzioni dureranno sei mesi.

3. La revisione si farà nella Dogana di Napoli dove sarà destinato un sito decente a quest'oggetto , e dove si riuniranno tutti i libri che pervengano per mare e per terra ed anche per mezzo della posta ; proibendo a tutti gl' incaricati della dogana e della posta , sotto pena della perdita del loro impiego, di consegnarli a chicchesia prima che sieno riveduti.

4. Le dogane del regno suggereranno in casse o paccotti i libri che pervengono nei porti loro affidati , e gl' invie-

ranno nella dogana di Napoli, proibendo loro sotto la stessa pena di spedirgli.

5. La revisione potrà farsi da un solo de' revisori ; ma quando questi non voglia prendere sopra di se solo il giudizio di qualche libro , ne avviserà il capo della Commissione per determinarsi l'occorrente da tre almeno dei revisori.

6. I libri che i revisori stimeranno doversi trattenere , verranno inviati dagli Agenti doganali al nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno , il quale prenderà i nostri ordini sull' uso da farne.

7. Riprenderanno l' esercizio delle loro funzioni gli antichi revisori Monsignor Torrusio , quando per motivi di salute o per altre circostanze si trovasse in Napoli, il Parroco D. Gaetano Giannattasio , D. Luigi Federici, D. Gaetano de' Franci e D. Francesco Colangelo.

Oltre a questi nominiamo anche revisori il Sacerdote D. Donato Gigli , il Canonico D. Gioacchino Lavitrano e D. Giuseppe Capocasale.

8. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze e quello dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO Il Ministro Segretario di Stato TOMMASO DI SOMMA.*

(N. 92)

RAPPORTO della Commissione di Pubblica Istruzione al Ministro dell' Interno tendente ad estendere le attribuzioni di essa Commissione.

Napoli 2 settembre 1815.

Eccellenza

Lo spirito umano spingendo sempre il suo corso si è anche sempre avanzato verso la sua perfezione : colla industria progressiva e colla sagacità egli ha fissato il rango delle Monarchie, l' onore delle generazioni ed il carattere di ogni secolo. Tutte le vicende che il destino può cumulare sulla superficie della terra, non potranno mai più cancellare quelle verità e quei principi che lo spirito umano ha impressi sul nobile sentiere segnato dalla morale e dalla filosofia.

Fra le tante belle dottrine che la nostra età si trova aver acquistate qual premio dal genio che la protegge, vi è certamente quella che l' Istruzione Pubblica serve a stabilire sopra solida base l' ordine sociale, ed a portare la civilizzazione di un regno a quel grado di elevazione ed a quel fine che un saggio governo può desiderare. Il costume, la politica, e la felicità di tutta l' Europa trovano uguale interesse a sostener questa teoria, e non vi è sovrano il quale voglia vivere nella storia che lo ritratterà, che non cerchi

ora di regolare lo sviluppo della mente e del cuore di tutti i suoi sudditi.

Il nostro augusto Re Ferdinando IV prima che le catastrofi luttuose d'indelebile ricordanza avessero scosso gli stati e le opinioni approfondì queste dottrine, e conobbe di quanta utilità dovesse essere l'impresa di sottoporre ad un regolamento e di dirigere ad un oggetto l'istruzione pubblica nel regno di Napoli. Con saggia provvidenza fino dall'anno 1805 creò a quest' oggetto una Giunta composta di tutti li Segretari di Stato, del Cappellano maggiore, e di altri uomini illustri e meritevoli, che insieme riuniti dovessero occuparsi della grande opera delineata dalla M. S. ed a' medesimi affidata per essere realizzata e compiuta.

Ritornato ora al possesso del suo regno, penetrato delle stesse verità ha il nostro amato Sovrano rinvivate le medesime misure per conseguire lo stesso scopo, cioè, per procurare la felicità della nazione. Ha perciò la M. S. con Real Determinazione de' 2 p. p. mese formata questa Commissione, cui mi fo gloria di presedere, e le ha addossato l'onorato incarico di estendere le sue vedute sopra tutte le parti dell'istruzione tanto per l'uno che per l'altro sesso, e di presentarle un piano generale dal quale risulti che la gioventù alimenti e conservi li puri sentimenti per la nostra Cattolica Religione, conosca ed esegua i doveri che legano i cittadini allo Stato, e che corra e profitti nella lodevole carriera delle lettere e delle scienze.

E poichè un piano generale per la riforma della pubblica istruzione sarebbe stato un vano progetto, un disegno inanimato, ed un ente di ragione, se la stessa Commissione non avesse regolata l'esecuzione e l'adempimento di ciò che come prodotto delle sue meditazioni, e de'suoi trava-

gli avrebbe proposto a S. M., così per altra Real Determinazione de' 16 dello stesso agosto fu ordinato che cessando la Direzione generale della Pubblica Istruzione di esercitare le sue funzioni, fossero trasfuse nella nostra Commissione. Prescritti in tal guisa il fine e le attribuzioni della indicata Commissione, questa adunatasi per la prima volta a 26 dello scorso mese, ha innanzi ogni altra cosa esternati i sensi di ammirazione per li sublimi concepimenti del nostro adorato Sovrano; ha quindi esultato per la distinzione che ha egli accordata a ciascuno de' suoi membri; ed in ultimo è passata in conformità delle reali intenzioni alla discussione dei mezzi per ottenere il grande oggetto che S. M. ha a lei prescritto, quello, cioè, di sopra mentovato, di fare la pubblica felicità colla pubblica istruzione.

La Commissione ha incominciato il suo lavoro dall' osservare che l'istruzione nel senso della parola, riguarda tutto ciò che havvi nell'uomo capace di ricevere una direzione. Lo spirito, il cuore, il fisico tutto può essere istruito, ma quando essi acquistano l'abitudine divengono eziandio educati. E come senza l'abitudine, l'insegnamento ed i principii generali resterebbero infruttuosi, così ha considerato che l'educazione non debba essere disgiunta dalla istruzione.

Ha ancora osservato la Commissione che quando l'istruzione e l'educazione non ricevano una piega determinata e non sieno soggette a regole fisse e conosciute, esse necessariamente debbono seguire la versatilità de' principii, errare nella incertezza de' metodi, e non debbono in ultima analisi condurre a verun risultato. Di tal natura è l'istruzione privata, cioè quella la quale si dà per ora senza una

ispezione del governo, e quella che si è data anche prima, allorchè non era tra le verità morali riconosciute, che la prosperità dei popoli e la civilizzazione delle nazioni dipendevano dalla ben regolata istruzione di tutta la gioventù.

Questi principii discussi ed esaminati dalla Commissione, sono stati quelli che l'hanno guidata a conchiudere che per soddisfare alle mire del Re, tanto l'istruzione che l'educazione, le quali si danno a tutti i cittadini, debbono essere dirette dal governo, e che in tal modo solo possa ottenersi che la gioventù rispetti la religione de' nostri padri, compia i doveri dell' uomo onesto verso il Sovrano ed i suoi simili, ed elevi la mente a quelle dottrine che sono di utilità alla patria ed allo stato.

Or ne deriva che la Commissione debba estendere il suo sguardo, portare il suo esame ed impiegare la vigilanza sopra tutte le scuole o che abbiano l' oggetto della istituzione scientifica e letteraria, o che abbiano quello dell' insegnamento delle arti meccaniche, delle manifatture, e de' mestieri, o che abbiano qualunque altro oggetto speciale, come sono le scuole nautiche, quelle del disegno, e di ogni altra delle belle arti.

Conseguentemente debbono divenire di dipendenza della stessa Commissione gli educatori dell' uno e dell' altro sesso, i Reali Licei e Collegi, il Collegio Medico-Cerusicò, il Conservatorio di musica, e quegli altri dove sono educate le fanciulle con qualunque ammaestramento.

Sotto la stessa vigilanza e dipendenza dalla Commissione è ugualmente necessario che sieno diretti tutti i corpi morali, ed anche quelli de' Religiosi soppressi o non soppressi che tengono scuole o convitti, e similmente tutti i professori e maestri che regolano attualmente, o che possono in

appresso regolare in tutto il regno la gioventù in qualunque ramo d'istruzione, e di educazione.

Gli educatori de' militari avendo i metodi degli studi e l'oggetto degli studi e della loro istituzione sotto particolare vigilanza del governo, non possono riconoscere la dipendenza della Commissione, ma quando avessero uniti de' pensionati, dove si raccogliessero allievi che non venissero istruiti per dedicarsi al nobile mestiere delle armi, questi pensionati è convenevole che sieno sottoposti al pari di ogni altro convitto alla Commissione di pubblica istruzione.

Ma perchè la Commissione possa coordinare i mezzi al fine, bisogna ch'essa possa dirigere e disporre di tutti quegli stabilimenti ne' quali sono adunati apparati, produzioni, macchine, ed oggetti necessari alla dimostrazione ed alle operazioni per le scienze che s'insegnano o presso la Regia Università degli Studi, o in qualunque altra scuola speciale; quindi debbono essere sottoposti alla sua ispezione e dipendenza il laboratorio Chimico, il Gabinetto di Macchine fisiche, i musei di Mineralogia e di Zoologia, il giardino delle piante, l'osservatorio astronomico, la sala di Notomia, e quelle addette alla Clinica tanto medica che cerusica, ed all'Ostetricia.

La stessa considerazione applicandosi ancora a quegli stabilimenti dove sono riuniti oggetti di antichità, libri e cose simili, la Commissione crede di dover avere sotto la sua vigilanza, i Musei, le biblioteche, la direzione degli scavi, l'Archivio Diplomatico, e quando può esser compreso sotto la veduta della Pubblica Istruzione.

Inoltre come è interessante per la conservazione della morale e della Religione, per la riunione e direzione delle co-

noscenze e de' lumi , e per la concentrazione delle misure onde diffonderli , che vi sia nel regno un punto solo da cui parta l'impulso che deve ricevere la massa delle cognizioni utili, così la Commissione opina che la statistica , le società agrarie , ed economiche , l' Istituto d' incoraggiamento , e tutte le accademie , che non appartengono alla Società Reale , sieno sottoposti a regolamento che la Commissione farà , o sarà per approvare.

Per la stessa ragione l' ispezione delle librerie , e l' esame de' libri che ci vengono dall' estero , o che possono esser raccolti ne' magazzini de' librai , è necessario che divengano attribuzioni della Commissione.

Finalmente essendo state trasferite , e più abbondantemente , le facoltà del Cappellano maggiore a questa Commissione di pubblica istruzione , così pare ragionevole che la medesima debba rimpiazzarlo anche nella rivisione de' libri. La prima sezione della gran Corte di Cassazione sostituita alla Camera Reale , avendo acquistati i suoi dritti , sembra giusto che anche la Commissione pretenda i suoi. In questa circostanza la Commissione ricevendo i manoscritti o libri da ristamparsi per mezzo del Presidente della Cassazione , li rinvierebbe ai Revisori destinati da S. M. per quindi dar loro il cammino ordinario.

Il frutto della prima seduta che la Commissione si dà l' onore di presentare all' E. V. , determinando il confine della sua giurisdizione , è preparatorio alle altre operazioni , alle quali è chiamata. Se potrà ottenere la demarcazione de' suoi dritti si affretterà con ogni zelo e premura a discutere gli oggetti di riforma.

La prego di gradire gli attestati della mia distinta stima.
Il Presidente della Commissione. Firmato PRINCIPE DI CARDITO.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

*Al signor Principe di Cardito Presidente della Commissione
della Pubblica Istruzione.*

Napoli 20 settembre 1815

Signor Principe

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di cotesta Commissione, con cui ha chiesto di dilatare i confini della sua giurisdizione, e la prelodata M. S. nel Consiglio de' 13 corrente mese ha risoluto, che per ora la Commissione abbia quelle attribuzioni che le furono conferite con la Ministeriale del dì 2 p. p. agosto, e coll' altra del dì 16 dello stesso mese con la quale furono trasferite alla Commissione tutte le facoltà che esercitavansi dall' antica Direzione dell' Istruzione Pubblica; ed abbia inoltre tra le sue attribuzioni il laboratorio chimico, il gabinetto delle macchine fisiche, i musei di mineralogia e di zoologia, il giardino delle piante, l' osservatorio astronomico, la sala di notomia e quella addetta alla clinica medico-cerusica ed ostetricia.

Serva ciò di riscontro al cennato rapporto e gradisca gli attestati della mia distinta stima.

Firmato. IL MARCHESE TOMMASI.

(N. 93)

*DECRETO relativo al miglioramento d' amministrazione
de' reali licei e collegi di questo regno.*

Portici 11 ottobre 1815.

FERDINANDO IV Re delle due Sicilie.

Considerando che i licei e collegi stabiliti in questo regno per l'educazione ed istruzione della gioventù studiosa, trovansi in uno stato di deficienza, per non avere ottenuto il completo della loro dotazione , e per essere stati gravati del mantenimento del numero eccedente d' alunni a piazza franca ;

Desiderando che l'amministrazione di questi stabilimenti sia regolata sopra basi solide e sicure , onde nulla manchi al ben essere dei medesimi ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno sentita la Commissione della istruzione pubblica, ci proporrà tutti gli espedienti che crederà necessari per migliorare la sorte de' Reali licei e collegi.

2. Fino a che lo stato discusso degli stabilimenti suddetti non sarà approvato , nè determinato il numero degli alunni , che ciascuno potrà gratuitamente mantenere in proporzione delle proprie rendite, niuna domanda per piazza franca sarà sommessà alla nostra approvazione.

3. Ci riserbiamo di accordare le piazze franche a quei tra i nostri amatissimi sudditi, che pei loro servigi e meriti crederemo degni della nostra sovrana munificenza dopo che gli Stabilimenti di pubblica istruzione avranno ricevuta la loro definitiva organizzazione. *Firmato.* FERDINANDO.
Il Ministro Segretario di Stato. TOMMASO DI SOMMA.

(N. 94)

DECRETO *con cui resta approvato lo Stato discusso per lo Stabilimento d'istruzione Veterenaria.*

Portici 11 ottobre 1815.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto del dì corrente.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno:

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. È approvato l'annesso stato discusso per lo stabilimento d'istruzione Veterenaria nell'annuale somma di ducati cinquemila e cento che sarà pagata dal nostro Real Tesoro.

2. I nostri Segretari di Stato Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

*Stato discusso per le spese annuali dello Stabilimento
d'istruzione Veterenaria.*

		SOLDI	
		mens.	annu.
Al Direttore ducati sessanta Duc.	60		720
A cinque Professori ducati quaranta per ciascuno »	200		2400
Al professore di maniscalcia ducati venticinque »	25		300
Al contabile ducati quaranta »	40		480
Al ferraio maniscalco ducati quindici »	15		180
Al custode ducati quindici »	15		180
Al portinaio ducati dieci »	10		120
Al giardiniere botanico ducati dieci »	10		120
Per ispese varie , straordinarie ed impreviste, cioè compra di libri, istrumenti ed altro , ducati quaranta »	40		480
In tutto ducati		415	4980

ART. 1. Sarà stabilita una istruzione teorica e pratica di Veterenaria a spese del nostro Real tesoro nel locale dell'abolito convento di Santa Maria degli Angeli alle croci di questa Capitale, lasciandosi la chiesa alla cura di coloro che l'hanno avuta finora.

2. Saranno insegnate in sei differenti scuole l'anatomia, la fisiologia e l'igiene degli animali utili, la loro patologia, la terapeutica, la materia medica, la teoria e pratica delle operazioni, la clinica e trattamento degli ospedali, la chimica botanica, la farmacia e la giurisprudenza veterenaria, la maniscalcia e ferratura de' cavalli.

*

3. Sarà ammesso allo stabilimento medesimo un convitto per gli allievi sì militari che paesani, un orto per le piante necessarie alla veterenaria, una prateria ed un ospedale su la cura degli animali.

4. Vi sarà in questo Stabilimento un Direttore, a cui tutti gl' impiegati senza eccezione saranno subordinati, il quale regolerà sì la parte economica che l' istruttiva, sotto la dipendenza del nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno.

Vi saranno sei professori che insegneranno le predette facoltà, un maestro maniscalco, un contabile, un custode, un portinaio, un giardiniere, uno spedaliere, i quali saranno di nostra nomina, in seguito della proposta del predetto nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno.

5. Niuno sarà ammesso a tale istruzione, nè potrà far passaggio da una scuola all' altra, senza essere stato esaminato prima dal direttore, ed ottenuto il di costui permesso.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno ci presenterà per la nostra Sovrana approvazione lo stato dei soldi e delle spese che saranno per occorrere annualmente in questo stabilimento.

È incaricato altresì a formare un regolamento per esser quindi da noi approvato, il quale riguardi il metodo a periodo dalle istruzioni e le approvazioni all' esercizio veterenario, il buon ordine nel Convitto degli allievi, e la manutenzione dell' orto, della prateria e dello spedale degli animali. Ci riserbiamo inoltre di dichiarare in appresso sotto la presidenza di chi debba rimanere questo Stabilimento.

7. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è

incaricato della esecuzione dal presente decreto. *Firmato.*
FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI
SOMMA.

(N. 95)

REGOLAMENTO *per la collazione de' gradi dottorali.*

Caserta 27 dicembre 1815.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La facoltà di conferire i gradi accademici appartiene esclusivamente alla nostra Università degli Studj.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 96)

DECRETO *con cui si approva il Regolamento per la collazione de' gradi dottorali.*

Caserta 27 dicembre 1815.

FERDINANDO IV *Re delle Due Sicilie.*

Visto il nostro decreto di questa stessa data,
Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il Regolamento annesso al presente decreto, col quale si prescrive la norma da seguirsi per ottenere i gradi accademici, e si definiscono le professioni, e le cariche, per le quali detti gradi si richiedono, e i diritti da pagarsi, è approvato.

2. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.*
FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

REGOLAMENTO per la collazione de' gradi dottorali.

TITOLO I.

GRADI DOTTORALI.

1. I gradi dottorali sono tre , *approvazione* , *licenza* , e *laurea*. Quei che riceveranno il grado di approvazione prenderanno il titolo di *baccellieri* ; quei che otterranno la licenza si chiameranno *licenziati* ; ed in fine i laureati si diranno *dottori*.

2. Non si potrà ricevere alcun grado dottorale nelle facoltà di teologia, di giurisprudenza, di medicina, e delle scienze fisiche e matematiche , senza che l' aspirante abbia preso prima il grado di approvazione in filosofia e letteratura. Questo grado servirà come di matricola.

3. Sono eccettuati dall' articolo precedente gli agrimen- sori, i farmacisti, i notaj, i raccoglitori di parto, le leva- trici , gli esercenti la bassa chirurgia , che riceveranno il grado di approvazione dalle rispettive facoltà , presso le quali sosterranno gli esami, senza bisogno di presentare la cedola in letteratura e filosofia.

4. Per qualunque grado dottorale, che l' aspirante vorrà prendere, dovrà esibire le fedì legali del battesimo, di mo- ralità e di perquisizione.

5. Per presentarsi poi ad ottenere il grado di approva- zione in filosofia e letteratura, converrà inoltre che l' aspi- rante abbia compiuto l'età di sedici anni.

Per la licenza nella stessa facoltà sarà necessaria l'età di anni diciassette compiuti e l'esibizione della cedola.

Per la laurea l'aspirante dovrà avere diciotto anni compiuti, e dovrà esibire la licenza nella stessa facoltà.

6. Per essere ammesso all'esame di approvazione in teologia, dovrà l'aspirante presentare la cedola in filosofia e letteratura, ed avere l'età di anni ventuno compiuti.

Per la licenza nella stessa facoltà dovrà esibire le due cedole di filosofia e letteratura e di teologia, e provare di aver compiuti gli anni ventitrè.

Per la laurea finalmente in teologia dovrà esibirsi dall'aspirante la licenza nella facoltà e dimostrarsi di aver compiuto il ventesimoquarto anno.

7. Nelle scienze fisiche e matematiche si potrà uno presentare all'esame in grado di approvazione, quando esibirà la cedola di approvazione in filosofia e letteratura, ed avrà l'età di anni sedici compiuti.

Per la licenza si dovranno esibire le due cedole di letteratura e filosofia, e di scienze fisiche e matematiche, e si dovrà dimostrare di aver compiuto l'anno decimosettimo.

Per la laurea si dovrà presentare la licenza nella stessa facoltà, dopo aver compiuti gli anni diciotto.

8. Per la giurisprudenza non si potrà l'aspirante presentare all'esame in approvazione, se non dimostrerà di avere la cedola in filosofia e letteratura, e di aver compiuti i diciotto anni.

Per la licenza dovrà presentare le due cedole di filosofia e letteratura, e di giurisprudenza, e inoltre dovrà provare di aver compiuto i diciannove anni.

Per la laurea, oltre l'esibizione della licenza in giurisprudenza, converrà dimostrare di avere terminati venti anni.

9. Per la medicina non si potrà presentare l'aspirante all'esame pel grado di approvazione, se non esibirà la ce-

dola in filosofia e letteratura, se non dimostrerà co' certificati di assistenza di aver eseguito per tre anni almeno il corso degli studj di medicina nella regia Università di Napoli, o nel Liceo di medicina di Salerno, o nello Stabilimento degl'Incurabili, o in qualunque altro Liceo di medicina del regno, e finalmente se non proverà di aver compiuto il decimonono anno di età.

Per la licenza converrà dal medesimo esibirsi le due cedole in filosofia e letteratura, ed in medicina, provare di avere venti anni compiuti e di avere assistito ne'sopraindicati Stabilimenti per un altro anno dopo presa la cedola.

Per la laurea finalmente l'aspirante dovrà esibire la licenza in medicina, provare di avere almeno gli anni ventuno di età, e di avere studiato un altro anno nelle mentovate scuole, dopo aver ottenuta la Licenza.

10. Gli aspiranti, che avranno preso un grado dottorale in una facoltà, potranno ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, prevj gli esami, e le condizioni apposte per ciascun grado, non pagando altri diritti, che quelli assegnati per gli esami; ma riceveranno *gratis* le Cedole, le Licenze, e le Lauree.

11. Tutti coloro, che si trovano aver ottenuto cedole, licenze, e lauree condizionate sulla fede del lodevole esercizio delle rispettive loro professioni ed impieghi, dovranno sostenere gli esami corrispondenti a' gradi dottorali nel corso dell'anno 1816, pagando i soli dritti degli esami. Elasso lo spazio indicato di tempo e non essendosi presentati per gli esami, saranno sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, fino a che non avranno soddisfatto a questo dovere, e non avranno ottenuto le carte autorizzanti definitive.

12. Sono eccettuati dal prescritto nell'articolo antecedente tutti quelli, che si trovassero avere carte autorizzanti condizionate, ma che attualmente esercitassero cariche ed impieghi, o avessero gradi nel clero e nella magistratura, o fossero impiegati ne' licei, collegi e scuole secondarie. Costoro debbono cambiare le cedole, le licenze, e le lauree colle condizioni definitive, senza essere sottoposti ad esami e senza pagare alcun dritto.

13. Tutti quelli, che hanno pagato i diritti per ottenere carte condizionate de' gradi dottorali, potranno ritirarsi il denaro, quando non vorranno sottoporsi agli esami.

TITOLO II.

CARICHE E PROFESSIONI, PER LE QUALI SI RICHIEDONO I GRADI DOTTORALI.

14. Dalla data della sovrana sanzione a questi statuti della regia Università degli Studj, saranno tenuti a prendere nelle cinque facoltà i seguenti gradi dottorali tutti quelli, che otterranno, o eserciteranno le infrascritte cariche e professioni.

Laurea in teologia.

Gli arcivescovi,
I vescovi,
Gli abati *nullius*,
I vicarj,
Le prime dignità de' capitoli cattedrali,
I canonici penitenzieri,

I canonici teologi,
I parrochi, che hanno una popolazione maggiore di
diecimila abitanti,
I professori della regia Università degli Studj, che in-
segnano questa facoltà.

Licenza.

I parrochi, che hanno la popolazione al di sotto di die-
cimila abitanti:

Le altre dignità, ed i canonici delle chiese cattedrali,
quando avranno l'età stabilita per conseguire questo grado
dottorale:

I professori di questa facoltà ne' seminarj.

I professori privati che insegnano la teologia.

Laurea in giurisprudenza.

I consiglieri,
I giudici delle diverse corti, e tribunali,
Il pubblico Ministero, e suoi sostituti,
I giudici di pace,
I professori di dritto nella regia Università degli Studj.
I Professori di questa facoltà ne' Licei.

Licenza.

I cancellieri de' tribunali collegiati,
I patrocinatori,
I professori privati che insegnano il dritto,

Cedola.

I notaj.

Laurea in medicina.

I medici,

I chirurghi,

Gli oculisti.

I norcini,

I professori della regia Università in questa facoltà,

I professori de' licei che la insegnano.

Licenza.

I professori di medicina, e di chirurgia che insegnano privatamente le dottrine dell' arte salutare.

Cedola.

I salassatori,

I raccoglitori di parto,

Le levatrici,

I dentisti.

Laurea nelle scienze fisiche, e matematiche.

Gli architetti, quando vogliono essere adoperati come periti ne' tribunali, o avere la direzione di opere pubbliche,

I professori della regia Università , e quelli de'licei che insegnano queste facoltà.

Licenza.

I professori de' collegi, e delle scuole secondarie, dove s'insegnano tali scienze ,

I professori privati anche di chimica , di farmacia, di botanica, di mineralogia, di agraria , di zoologia e di qualunque ramo delle scienze naturali, che danno particolarmente lezione.

Cedola.

Gli agrimensori,
I farmacisti.

Laurea di filosofia e letteratura.

I professori di questa facoltà presso la regia Università degli Studj e presso i licei.

Licenza.

I professori de' collegj e delle scuole secondarie , che insegnano queste facoltà ,

I professori privati, anche che insegnano specialmente la filosofia, la statistica, l'economia, e qualunque ramo isolato di letteratura antica e moderna.

Cedola.

Gl' istitutori delle scuole primarie.

15. Tutti quelli che attualmente si trovano occupando cariche ed impieghi, o che esercitano professioni tanto nel clero, che nella magistratura e che in virtù dell'articolo precedente dovrebbero prendere i gradi dottorali corrispondenti all'esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a prendere le lauree e le licenze senza sostenere veruno esame, e pagando il solo dritto della carta autorizzante.

16. I professori de' licei e collegi, e delle scuole secondarie, che non avranno ricevuto finora le cedole, le licenze e le lauree condizionate, sono abilitati a provvedersi delle dette carte autorizzanti definitive, anche senza esame e pagando la sola metà del dritto.

17. Tutti coloro, i quali non appartengono alle mentovate classi della magistratura, del clero e de' professori de' licei, collegi e delle scuole secondarie, sia che insegnino le facoltà, sia che esercitino le professioni e mestieri indicati e denominati nell'art. 14, saranno sospesi dall'insegnamento, e dall'esercizio delle loro professioni, cariche, e mestieri, se a tutto dicembre 1817 non avranno ottenuto con esame ed approvazione le cedole, o le licenze, o le lauree della Regia Università degli Studj.

18. Nel corso de' due anni 1816 e 1817 i farmacisti, i raccoglitori di parto, le levatrici, i bassi chirurghi e gli agrimensori non potranno reclamare in loro favore il contenuto nell'articolo precedente. Essi non potranno continuare nell'esercizio de' loro mestieri senz'approvazione: e saranno immediatamente sospesi, se si troveranno in attuale esercizio.

19. Tutte le levatrici ed i bassi chirurghi, che si troveranno abilitati dall'abolito protomedicato ad esercitare le rispettive professioni, dovranno sottoporsi agli esami e ricevere la cedola in medicina della Regia Università degli Studj.

20. Saranno similmente obbligati a prendere i gradi dottorali i chirurghi ed i medici, che avranno ottenuto licenze manoscritte o stampate dal regio protomedicato.

21. Quelli però tra essi, che avranno ricevuta la laurea medica in carta pergamena dallo stesso protomedicato, sono abilitati a cambiare la carta suddetta colla pergamena, che si rilascia a' laureati dalla Regia Università degli Studj, esibendo presso la cancelleria le fedì di lodevole esercizio, come richiede la buona pratica ed il sano criterio. Queste fedì debbono aversi dal paroco, dal sindaco, e dal giudice di pace. Oltre di queste debbono presentarsi le fedì di battesimo, di moralità e di perquisizione. Il dritto della laurea in medicina sarà il solo dritto da pagarsi.

22. I farmacisti, che vorranno insegnare la chimica e la farmacia, non potranno farlo senza prendere il grado di Licenza nelle scienze fisiche e matematiche.

23. È vietato al professore di medicina, o di chirurgia, di praticare anche la farmacia e *vice versa*; sebbene non sia vietato di prendersi gradi dottorali, che abilitano all'esercizio delle tre arti indicate, come dall'articolo 10.

24. Tutti coloro, che hanno antichi privilegi spediti dagli antichi collegi dottorali, sono abilitati ad esercitare le rispettive professioni, quando gli avranno fatti munire di *visto*, esibendogli originalmente presso la cancelleria della Regia Università. Dovranno in tal tempo presentare tre fedì, cioè quella del battesimo, quella di perquisizione e

quella di moralità. Il cancelliere le raccoglierà, verificherà le date de' privilegi, confronterà le indicazioni de' registri e delle fedi con quelle de' privilegi, e quindi le passerà al *visto* nelle forme ordinarie, pagandosene il dritto.

25. Lo smarrimento d'un antico privilegio, o di una delle nuove carte autorizzanti si rimpiazzerà con rilasciarsi una cedola, o licenza, o laurea, che abiliti allo stesso esercizio, purchè sia verificata presso la cancelleria della Regia Università la spedizione del privilegio, o dell'altra nuova carta perduta.

26. La cedola, o la licenza, o la laurea, che si darà per le carte autorizzanti smarrite, riceverà sempre la data della prima spedizione e l'indicazione del giorno in cui si rilascerà, secondo le forme finora praticate.

TITOLO III.

ESAMI PEL CONFERIMENTO DE' GRADI DOTTORALI.

27. Nella facoltà di teologia si conferirà il primo grado di approvazione e si otterrà la cedola, sostenendosi dall'aspirante un esame in latino ed in iscritto sulla teologia dommatica.

Per la licenza si faranno due esami egualmente in latino ed in iscritto: e le materie, sulle quali verseranno, riguarderanno la morale evangelica e la storia de' concilj.

Per la laurea si dovrà sostenere un esame pure in latino ed in iscritto sulla interpretazione della Sacra Scrittura.

28. Nella giurisprudenza si accorderà la cedola, quando si saranno sostenuti due esami in iscritto, de' quali uno in latino e l'altro in italiano, a scelta dell'aspirante.

Il soggetto di uno degli esami sarà relativo al dritto di natura e delle genti; e quello dell'altro sarà preso dal dritto del regno.

I notaj riceveranno la cedola in questa facoltà, sottoponendosi all'esame sulle donazioni, su i contratti e su i testamenti.

Questo esame si farà in iscritto ed in italiano.

Per la licenza l'aspirante dovrà fare due esami in iscritto ed in latino, de' quali uno sul dritto criminale, e l'altro sulla procedura civile e criminale.

Per la laurea si sosterranno similmente due esami nella stessa forma indicata per la licenza; ma uno verserà sulla giurisprudenza romana, e l'altro sul dritto commerciale.

29. Nella facoltà medica si otterrà la cedola, quando si saranno sostenuti gli esami sulla fisica, sulla notomia, sulla fisiologia, sulla patologia e nosologia, tutti in latino ed in iscritto.

I salassatori, i raccoglitori di parto, le levatrici ed i dentisti sosterranno un esame sulle conoscenze relative a ciascuna delle indicate professioni nelle forme e nella elevatezza, come dalle istruzioni stampate ad uso di tali esercenti.

Per la licenza si dovranno sostenere gli esami sulla chimica, sulla farmacia e sulla igiene, del pari tutti in latino ed in iscritto.

Per la laurea si faranno gli esami sopra la materia medica, sulla medicina legale e sul corso di clinica medica, se l'aspirante vorrà applicarsi alla medicina; sulla materia medica, sulla chirurgia legale e sul corso di clinica cerusica, se l'aspirante vorrà dedicarsi alla chirurgia. Questi esami saranno fatti similmente in latino ed in iscritto. Per

la materia medica e per la clinica cerusica o medica vi sarà ancora lo sperimento di pratica.

30. Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche si darà la cedola a quegli aspiranti, che avranno ottenuto l'approvazione sopra un esame in iscritto italiano, in cui i quesiti verseranno sull'aritmetica e sistema metrico, sulla geometria e la trigonometria rettilinea.

Gli agrimensori aggiugneranno a questo esame quello della teoria de' logaritmi, ugualmente in iscritto ed in italiano.

I farmacisti sosteranno due esami, uno a voce ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell'aspirante. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia. Si dovrà ancora dar saggio di pratica con una operazione chimico-farmaceutica da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Gli esami saranno in italiano.

Per la licenza gli esami verseranno sull'algebra de' finiti, ed applicazione di questa alla geometria, sulla statica, e sulla idrostatica. Questi esami saranno in iscritto ed in italiano, come tutti gli esami di licenza in questa facoltà.

Gli aspiranti alla licenza di botanica, di agraria e di mineralogia sosterranno l'esame di algebra de' finiti in iscritto, e quindi altro esame pratico sulle materie e gli oggetti, che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza in chimica, o in farmacia saranno anch'essi esaminati in iscritto sull'algebra de' finiti, e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione, che sarà loro designato dall'esaminatore.

Gli aspiranti finalmente alla licenza di fisica sperimentale sosterranno l'esame, che sarà pure in iscritto sull'al-

gebra de' finiti, coll'applicazione di questa alla geometria, ed in oltre eseguiranno uno sperimento, che sarà loro indicato dall'esaminatore.

Per la laurea di scienze fisiche e matematiche si dovrà sostenere un esame sul calcolo sublime in iscritto coll'applicazione a qualche ramo della meccanica.

Questo esame sarà in italiano, come tutti gli altri, che si sosterranno per questa facoltà dagli aspiranti al grado di laurea.

Gli architetti vi aggiugneranno la risoluzione di un problema di architettura civile.

Gli astronomi vi aggiugneranno la risoluzione di un problema astronomico e daranno la pruova del maneggio delle macchine nell'osservatorio.

Gli aspiranti al grado di laurea di botanica, di agraria, di mineralogia e di zoologia esporranno in iscritto una tesi sopra i sistemi, che sono stati o sono seguiti da' dotti della scienza, alla quale vogliono dedicarsi.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, sull'algebra dei finiti, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi di una delle due scienze.

Gli aspiranti al grado di laurea in fisica sperimentale sosterranno un nuovo esame in iscritto sull'analisi applicata alla geometria; ed esporranno ancora in iscritto una tesi sopra i sistemi di qualche ramo della fisica.

34. Nella facoltà di filosofia e letteratura si riceverà la cedola, quando si sarà sostenuto il seguente esame:

Traduzione dall'italiano in latino di uno degli autori approvati dalla Crusca.

Traduzione dal latino in italiano di uno degli autori del secolo d'oro, o d'argento.

Gli aspiranti saranno tenuti ad un'analisi gramaticale e dovranno scrivere in italiano ed in latino sulle domande, che loro verranno fatte dagli esaminatori.

Dovranno finalmente dar conto della gramatica greca fino alla sintassi inclusivamente.

Gli istitutori primarj tralasceranno l'esame sulla lingua greca; ma se vorranno prendere il grado di licenza nella facoltà di filosofia e letteratura, o altri gradi nelle altre facoltà, dovranno prima completare l'esame di approvazione.

Gli aspiranti a' gradi dottorali nelle scienze fisiche e matematiche saranno considerati sotto la stessa condizione degl'istitutori primarj, allorchè prenderanno il grado di approvazione in filosofia e letteratura.

Per la licenza si dovrà sostenere dall'aspirante l'esame seguente:

Composizione in italiano ed in latino sopra un soggetto dato dall'esaminatore.

Traduzione dal greco in italianoo in latino.

Gli aspiranti, che vorranno prendere il grado di licenza per insegnare la filosofia, l'etica, o l'economia, o la statistica, dovranno aggiugnere all'anzidetto esame ancora quello relativo alle scienze che vogliono professare. Questo esame sarà pure in iscritto, ed in latino, e verterà sull'oggetto che all'aspirante verrà assegnato.

Per la laurea nella filosofia, o letteratura, si dovranno esporre in iscritto due tesi, una sulla letteratura greca e latina, e l'altra sopra quelle dottrine, le quali l'aspirante sceglierà di professare. Questi due esami saranno eseguiti anche in latino; e l'oggetto particolare sarà determinato da uno degli esaminatori.

32. Le commissioni straordinarie distrèttuali e quelle provvisorie provinciali sono conservate colle loro attribuzioni , finchè non si sarà altrimenti determinato. Tutti coloro , che potevano aver dritto di essere esaminati presso le medesime , potranno presentarsi al rispettivo presidente , per sostenere gli esami nelle forme usate.

TITOLO IV.

DRITTI DA PAGARSI.

33. Per l' esame al grado di approvazione

Nella teologia	Duc.	1.	20
giurisprudenza		4.	
chirurgia o medicina		2.	
scienze fisiche o matematiche		2.	
filosofia e letteratura		2.	

Per la cedola

Nella teologia	3.
giurisprudenza	6.
chirurgia o medicina	4.
scienze fisiche e matematiche	4.
filosofia e letteratura	3.

34. Per l' esame al grado di licenza

Nella teologia	4.
giurisprudenza	4.
chirurgia e medicina	4.
scienze fisiche e matematiche	2.
filosofia e letteratura	2.

Per lo diploma di licenza

Nella teologia	Duc. 16.
giurisprudenza.	24.
chirurgia o medicina	16.
scienze fisiche e matematiche	12.
filosofia e letteratura	8.
35. Per l'esame al grado di laurea.	
Nella teologia.	4.
giurisprudenza.	4.
chirurgia o medicina	4.
scienze fisiche e matematiche.	2.
filosofia e letteratura	2.

Per lo diploma di dottore

Nella teologia.	40.
giurisprudenza.	40.
medicina o chirurgia	24.
filosofia e letteratura	19.
scienze fisiche e matematiche	24.
Pel visto.	2.
Pel duplicato	2.

Approvato Caserta 27 dicembre 1845.

Firmato. FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

ARTICOLI ADDIZIONALI.

Gli aspiranti farmacisti saranno esaminati nella materia medica, aggiungendo questo esame agli altri fissati nell'art. 30 del Regolamento.

Il Professore di materia medica sebbene appartenga alla Facoltà di medicina, esaminerà ancora i farmacisti, il cui esame si esegue dalla facoltà di scienze fisico-matematiche. — Ministeriale de' 18 Novembre 1815.

Gli aspiranti, che domandano laurearsi in dritto civile e canonico, sosterranno un esame su' trattati canonici, oltre gli altri esami prescritti pel conseguimento dalla laurea in Giurisprudenza — Ministeriale del dì 10 febbrajo 1816.

Pel primo grado nella Facoltà Medica sarà aggiunto l'esame in Fisica, riunendosi in un solo gli esami prescritti in Patologia e Nosologia. — Ministeriale del dì 9 Marzo 1816.

(N. 97)

MINISTERIALE , con cui sono approvate le istruzioni
per gl' ispettori generali della pubblica Istruzione.

Napoli 14 febbraio 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

A. S. E. il signor Principe di Cardito Presidente
della Commissione della Pubblica Istruzione.

Signore

Sua Maestà il Re , cui ho rassegnato le Istruzioni compilate da cotesta Commissione per determinarsi le attribuzioni degl'ispettori nominati in rimpiazzo degli aboliti Giurì , si è degnata approvarle.

Le respingo quindi alla Commissione medesima approvate , affinchè si serva disporne l' adempimento.

Sono con distinta considerazione.

Firmato MARCHESI TOMMASI.

*ISTRUZIONI per gl' ispettori generali
della Pubblica Istruzione*

1. Gl' Ispettori generali sono destinati per vegliare alla esecuzione degli Statuti e Regolamenti de' Reali Licei , e Collegi , delle Scuole Secondarie del Regno , come pure per attendere alla disciplina , ed all'insegnamento de' pensionati , e delle Scuole Private.

Gli articoli , che sono relativi alle loro attribuzioni , e che sono descritti negli Statuti e Regolamenti fatti per tali Stabilimenti e Case di educazione debbono essere da gl' Ispettori esattamente osservati.

2. Non avranno precedenza gl' Ispettori tra loro , ma in ogni caso , in cui fosse necessario di determinarla , sarà fissata dall' anzianità di servizio prestato nella istruzione pubblica del regno , riconosciuta coll'esibizione de' decreti.

3. Ogni Ispettore generale , il quale sarà inviato nelle provincie del regno , dovrà incaricarsi di eseguire ciocchè in detti Statuti e Regolamenti è denotato ; e qualunque Stabilimento , ed anche le Scuole Primarie saranno sotto la sua dipendenza , siano tali Istituti nel luogo , ov' egli momentaneamente si trova , sieno in altro luogo , ov' egli crede di dovere andare ; purchè restino in quelle provincie , che dalla Commissione della Pubblica Istruzione gli sono state destinate per essere visitate.

4. Gl' impiegati nella Pubblica Istruzione possono portare i loro reclami all'Ispettore , che si trova in visita nelle

province, il quale darà le provvidenze determinate dagli Statuti e Regolamenti.

5. Dovrà l' Ispettore presentarsi all' Intendente sempre che arriverà al capoluogo di una provincia, e chiedere dal medesimo l' autorizzazione ed i mezzi necessari per conoscere la posizione de' versamenti fatti dal Ricevitore generale sull' articolo dello stato discusso provinciale riguardante l' Istruzione Pubblica, e quella degli ordinativi rimessigli con di lui avviso dalla Tesoreria Reale, onde poter riferire quanto occorre al Presidente della Commissione pel buon servizio del Re.

6. L' Ispettore cercherà dal Ricevitore generale tutt' i lumi che gli abbisogneranno, perchè possa fare rapporto di ciò che sarà necessario al suddetto Presidente ed alla Commissione istessa quando sarà ritornato in Napoli, per prendersi sollecitamente le misure, onde siano esattamente soddisfatti quelli che debbono essere pagati dall' indicato Ricevitore generale.

7. L' Ispettore piglierà conto pure se sieno stati pagati quegli Stabilimenti, che hanno dotazione particolare sopra gli stati discussi de' Distretti e de' Comuni; e si regolerà per tale incarico come si è detto per li fondi fissati per la Pubblica Istruzione in generale.

8. Quando gl' Ispettori si troveranno in Napoli, quello tra loro, che avrà l' incombenza particolare dal Presidente, tratterà gli affari de' fondi destinati negli stati discussi della provincia, de' distretti, e del comune di Napoli, riguardanti l' istruzione pubblica, e si regolerà come si è detto per le altre provincie.

9. Oltre i doveri, che nascono dalle attribuzioni, e che sono denotati negli Statuti mentovati nell' articolo 4 di

queste Istruzioni , e gli altri di contabilità , de' quali trattano gli articoli a quella relativi , gl' Ispettori avranno dal Presidente della commissione altre speciali incombenze , che eglino sono obbligati a disimpegnare , e per le quali sono tenuti anche a partire da Napoli , e mettersi in giro , allorchè piacerà al suddetto Presidente.

10. Per la sola ragione di malattia potrà l' ispettore negarsi all' invito del Presidente di partire in visita , o di portarsi in qualunque luogo : ogni altro motivo all' infuori dell' indicato non sarà ammesso. Il Presidente dal canto suo avrà tutta la cura , che le visite straordinarie , e gl' incarichi particolari sieno distribuiti con quella veduta , che non sieno soverchiamente aggravati taluni degl' Ispettori , ed altri sieno tranquilli in Napoli , od occupati da' doveri di minor considerazione.

11. Gl' Ispettori sono i Relatori della Commissione della Pubblica Istruzione , non solo per gli oggetti , che hanno rapporto a' Licei , Collegi , Scuole , e Pensionati , ma cziandio per tutti gl' incarichi particolari , che dalla medesima per mezzo del Presidente possono ricevere.

12. Ritornato dalla visita un Ispettore dovrà alla Commissione far rapporto in iscritto de' travagli eseguiti nella sua assenza , e dovrà a voce darle tutti gli schiarimenti opportuni , ed in conformità della soddisfazione de' proprii doveri. Ogni particolare incombenza , quando sarà terminata , obbligherà l' Ispettore a cui sarà stata affidata , di riferire alla Commissione nell' uno e nell' altro modo.

13. L' Ispettore in missione sarà tenuto di fare un giornale , in cui sarà registrato ciò che ha praticato in ciascuno giorno , ed in esso saranno ancora denotati i motivi , pe' quali forse avrà dovuto trattenersi inoperoso in qualche paese della Provincia.

14. Quando l' Ispettore dovrà restare lungamente in un luogo pel disimpegno degl' incarichi ricevuti , e ciò sia derivato da cause impreviste , dovrà scriverne al Presidente della Commissione , per ottenere l' autorizzazione a continuare la sua dimora fuori di Napoli.

15. Avranno cura gl' Ispettori , che niuno apra Pensionati , o Scuole private dell' uno e dell' altro sesso , senza l' autorizzazione del Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione. Quando alcuno di essi avrà conoscenza , che una persona di sua propria facoltà avrà radunato de' giovanetti o delle fanciulle per dar loro istruzione , o educazione , si porterà su la faccia del luogo per sorprenderla ; e trovando vero , che l' educatorio , o la scuola sia aperta , intimerà al Capo del Pensionato , o della scuola , di chiuderla.

16. Perchè tal genere di vigilanza possa in Napoli conseguire il fine , che si desidera , e perchè vi sia una responsabilità permanente , gl' Ispettori avranno distribuiti tra essi la ispezione costante de' dodici Quartieri in modo , che ciascuno abbia dal Presidente destinati quelli , pe' quali dovrà render conto particolare di tutto ciò che riguarda l' esercizio de' suoi doveri in ordine alla Pubblica Istruzione.

17. Quando un Ispettore per affari di servizio dovrà allontanarsi da Napoli , i Quartieri a lui affidati per essere invigilati , come sopra , saranno dal Presidente della Commissione passati sotto la dipendenza di altro Ispettore , in guisa che non mai restino senza persona , che attenda alla Pubblica Istruzione di Napoli.

18. Non potranno gl' Ispettori pretendere indennità di viaggio , che allora quando saranno spediti fuori del Comune di Napoli. Per aver dritto ad ottenerla , essi debbono

ricevere l'ordine di partenza in iscritto dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

(N. 98.)

DECRETO *con cui vengono approvati gli Statuti pei reali licei, collegi e scuole secondarie.*

Napoli 14 febbraio 1816.

FERDINANDO IV *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Gli statuti annessi al presente decreto che riguardano i reali licei, collegi e scuole secondarie, sono approvati.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* **FERDINANDO.** *Il Ministro Segretario di Stato.* **TOMMASO DI SOMMA.**

STATUTI pe' reali licei del Regno di Napoli

De' 14 febbraio 1816.

P A R T E P R I M A

STUDIO DEL LICEO

TITOLO I.

INSEGNAMENTO.

ART. 1. In ogni liceo vi saranno le seguenti lezioni, e si faranno gli esercizi qui dinotati, cioè di

1.° Catechismo di religione e di morale, grammatica italiana ed aritmetica pratica.

2.° Applicazione delle regole grammaticali della lingua italiana a' classici, con analisi grammaticale, storia sacra e geografia.

3.° Grammatica latina, esercizio di correttamente scrivere in lingua italiana, storia profana, e mitologia.

4.° Applicazione delle regole grammaticali della lingua latina a' classici con analisi grammaticale.

5.° Umanità colla spiegazione de' classici prosatori e poeti che hanno maggiore elevazione nello stile e nei sentimenti, rilevandosi le grazie e la precisione per le quali

si distinguono. Grammatica di lingua greca, antichità romane e greche.

6.° Rettorica, poesia italiana e latina, applicazione delle regole grammaticali a' classici greci, con analisi grammaticale.

7.° Filosofia, dritto di natura, verità della Religione Cattolica, e matematica sintetica.

8.° Matematica analitica, e fisica matematica.

9.° Chimica e farmacia, eseguendosene le dimostrazioni nel laboratorio di chimica.

10.° Storia Naturale, eseguendosene le dimostrazioni ne'Gabinetti di mineralogia e di zoologia, e nell'orto botanico.

11.° Dritto del regno e procedura civile.

12.° Dritto e procedura criminale.

13.° Notomia e fisiologia, eseguendosi le sezioni anatomiche nel teatro a ciò destinato.

14.° Chirurgia teoretica e pratica, compresa l'ostetricia, eseguendosene la parte clinica nell'ospedale.

15.° Antepatica.

16.° Medicina pratica.

2. In Napoli nel Liceo del Salvatore, per essere contiguo alla Regia Università degli Studi, si daranno soltanto le prime otto lezioni.

3. I professori destinati a dare le prime otto lezioni formeranno un corso di Studi della durata di otto anni.

4. Il corso degli Studi da eseguirsi nei licei dagli studenti di Medicina o di chirurgia che aspirano a' gradi dottorali, sarà di tre anni per quelli che si espongono all'esame di approvazione, e di quattro anni per quelli che vogliono sostenere l'esame di licenza, a norma dell'articolo 9 de' regolamenti della regia Università degli Studi.

5. I libri de' quali ciascun professore dovrà far uso per le istituzioni, o per corredarne la spiegazione, saranno compilati per ordine del governo, onde l'istruzione sia uniforme e progressiva. Intanto fino all'epoca accennata, ciascun professore adoprerà nella sua scuola i libri per le istituzioni, per le applicazioni delle regole e per annotare la spiegazione delle sue lezioni, che sono qui designati.

1.° Professore—Catechismo stampato ad uso delle scuole primarie; Grammatica di Soave: Aritmetica pratica ad uso delle scuole primarie.

2.° Professore—Boccaccio, Casa, Firenzuola; Storia sacra ad uso della pubblica istruzione; Geografia pe' fanciulli di Galanti.

3.° Professore—Compendio di Portoreale: Storia profana, Mitologia di Tomeo.

4.° Professore—Grammatica latina di Portoreale: Fedro: Nipote: Cicerone, epistole; Cesare, comentari: Virgilio, egloghe e georgiche.

5.° Professore—Grammatica latina di Portoreale: Cicerone, gli uffizi e le orazioni: Virgilio, Eneide: Grammatica di lingua greca di Portoreale: Il testamento nuovo e la Silloge; Aula; Goldsmith.

6.° Professore—Istituzioni oratorie di Maielli: Sallustio, Livio, Tacito, Orazio, Isocrate, Omero, Demostene.

7.° Professore—Istituzioni di Soave: Eineccio; e darà un trattato della verità della Religione cattolica: e per la matematica sintetica, Flauti, e Giannattasio.

8.° Professore—Bossut: Fergola: sezioni coniche analitiche: correderà le sue lezioni con Lagrange, Eulero, Monge: Hachette, e con Biot: e per la meccanica, Fergola.

9.° Professore—Istituzioni di Sementini: correderà le

sue lezioni con Mojon, Adet, Brugnatelli, Thompson, Berthollet e Bouillon, Lagrange.

10.° Professore—Millin: correrà le sue lezioni per la zoologia con Buffon e supplemento di Lacepede, con Dumeril e Cuvier, e quelle di Mineralogia con Brougniard, Haüy, Werner, Breislak, Melograni.

Per la botanica anoterà le sue spiegazioni con Linneo, Jussieu, Cirillo, Petagna, Tenore.

11.° Professore—Le leggi Civili del Regno in vigore.

12.° Professore — Le leggi criminali del Regno in vigore.

13.° Professore—Per l'anatomia farà uso degli elementi di anatomia di Francesco Cerio Grimaldi: correrà le sue lezioni con Goemmering, Bichat, Boyer, avendo presenti le scoperte di Gall sopra la struttura del cervello.

Per la fisiologia si servirà di Richerand ultimamente tradotto dal professore Ruggiero.

Correrà la sua spiegazione de' lumi che trovansi in Haller, Dumas, Darwin e Cabanis.

14.° Professore — Istituzioni di Richter.

Correrà le sue lezioni con Monteggia e Richerand.

15.° Professore—Istituzioni che formerà sull' antepatica di Andria e su quella di Miglietta.

16.° Professore—Istituzioni di medicina pratica di Andria: correrà le sue lezioni con Odier, Burserio, Cirillo, Darwin e Pinel.

I Professori del Liceo del Salvatore che insegneranno le matematiche elementari e le sublimi, e la fisica sperimentale, adopereranno gli stessi libri indicati pe' professori di quelle facoltà degli altri licei.

6. I primi otto professori faranno due ore ed un quarto di

lezione nel mattino , ed un'ora e mezzo al dopo pranzo : tutti gli altri faranno una lezione al giorno della durata di due ore o al mattino o al dopo pranzo , come verrà destinato dal Rettore dello stabilimento.

TITOLO II.

GRADI DOTTORALI.

7. Nei Reali licci si possono ricevere i soli gradi di approvazione e di licenza in giurisprudenza, nelle scienze fisiche e matematiche, nella medicina, e nella filosofia e letteratura.

8. Nel Real Liceo del Salvatore in Napoli non si conferiscono gradi dottorali.

9. I gradi di approvazione e di licenza in teologia si prenderanno ne' seminarii diocesani nelle forme prescritte nell'articolo 17.

10. Il grado di laurea in tutte le suddette cinque facoltà dovrà prendersi necessariamente presso la Regia Università degli Studi.

11. Tutti coloro che hanno gradi dottorali ottenuti presso gli antichi collegi, o che hanno carte autorizzanti all'esercizio di una professione, per cui secondo i regolamenti della Regia Università degli Studi è necessario di avere qualche grado dottorale, se vorranno mettersi in attività, potranno esibire i loro privilegi e le loro licenze, anche presso il Rettore di un liceo, per inviarsi al visto in Napoli al Presidente della Commissione di pubblica istruzione.

12. Sono esclusi dal prescritto nell'art. precedente tutti coloro che si trovano avere carte autorizzanti definitive

ottenute con esame e spedite dall'abolita direzione generale della pubblica istruzione o dall'attual presidente della Commissione suddetta.

13. Quei poi che secondo il regolamento della Regia Università degli Studi, avranno ottenuto gradi dottorali provvisoriamente con cedole e diplomi condizionati, se vorranno continuare nell'esercizio delle funzioni e negl'impieghi a' quali sono stati abilitati, dovranno sostenere gli esami prescritti ne' nuovi regolamenti della detta regia Università al titolo III, ed in tal guisa potranno ottenere le loro cedole ed i loro diplomi definitivi.

14. Allorchè sarà presentato un privilegio o altra carta autorizzante per essere vidimata o cambiata, o quando voglia aversi il duplicato di un privilegio smarrito, il rettore, dopochè sono stati eseguiti nella cancelleria del liceo gli articoli 24, 25, 26 de' suddetti regolamenti, invierà tutte le fedì quivi designate e la carta del grado dottorale, o le sole fedì, se la richiesta sarà del duplicato, al Presidente della Commissione della pubblica istruzione per procurarne la verifica. Il rettore del Liceo è incaricato di regolare la riscossione de'dritti come meglio converrà per gl'interessi della pubblica istruzione.

15. I requisiti necessari ad ottenere i gradi dottorali, e le cariche ad impieghi che questi abilitano a conservare o ad ottenere sono dinotati nei titoli 1 e 2 de' regolamenti della regia Università degli Studi.

TITOLO III.

ESAMI PEL CONFERIMENTO DE' GRADI DOTTORALI.

16. Gli esami per ottenere i gradi di approvazione e di licenza, si faranno ne'licei innanzi le Commissioni formate da' professori nel seguente modo.

Commissione di giurisprudenza.

Professori di filosofia, etica e dritto delle genti:
di dritto del Regno e di procedura civile:
di dritto e procedura criminale.

Commissione di scienze fisiche e matematiche.

Professore di matematica sintetica;
di matematica analitica;
di fisica matematica;
di fisica sperimentale;
di chimica e farmacia;
di storia naturale.

Commissione di medicina.

Professore di notomia e fisiologia;
di chirurgia teoretica e pratica;
di antepatica;
di medicina pratica;
di chimica e farmacia.

Commissione di letteratura e filosofia.

Professore di filosofia, etica e dritto di natura;
di rettorica e di lingua greca;
di lingua latina sublime.

Esame ne' Seminarii.

17. Gli esami per l'approvazione e per la licenza in Teologia si faranno presso l'Ordinario della diocesi da una Commissione composta dal canonico teologo, dal canonico penitenziere e da due esaminatori prosinodali scelti dall'Ordinario suddetto, il quale sarà il presidente della Commissione.

18. Il Presidente delle quattro Commissioni di giurisprudenza, di scienze fisiche e matematiche, di medicina e di filosofia e letteratura sarà sempre il professore il quale avrà maggiore anzianità di servizio di Cattedra negli Stabilimenti di pubblica istruzione—Il Rettore del Liceo se vorrà intervenire nelle commissioni, presederà all'adunanza.

19. Tanto le Commissioni per gli esami ne' licei, quanto quelle delle diocesi presso gli Ordinari, sono incaricate per proporre i quesiti o scegliere i punti che gli aspiranti dovranno risolvere o spiegare; ma non possono pronunziare verun giudizio sul merito degli esaminati. Il giudizio di ammissione a' gradi dottorali, o di rifiuto, è riserbato alle facoltà della Regia Università degli Studi.

20. Le Commissioni suddette faranno due processi verbali; de' quali uno sarà compilato dal più giovane degli esaminandi, che funzionerà da Cancelliere, e conterrà l'at-

to della riunione della Commissione , e le domande colle risposte a voce ; l'altro sarà formato dalle risposte o dalle esposizioni scritte, e sarà di proprio carattere dello esaminando.

Se vi saranno dimostrazioni pratiche ed operative queste saranno enunciate con tutte le particolarità nel processo verbale degli esaminatori.

Ambidue questi processi verbali saranno segnati in margine ed in fine dai membri della Commissione e dall'aspirante al grado dottorale; quindi saranno cifrati dal Rettore del liceo o dall'Ordinario che gl'inverà al Presidente della Commissione di pubblica istruzione , dal quale saranno spediti alla Regia Università degli Studi per farsene la discussione, ed attendersene il giudizio.

21. Tanto ne' Licei che nelle Diocesi presso gli Ordinarii , gli esami si aggireranno sulle materie, e saranno eseguiti nelle forme e modi prescritti nel titolo III del Regolamento della Regia Università.

22. I dritti di esame e delle Cedole o Licenze saranno quegli stessi approvati al titolo IV del suddetto regolamento.

23. Questi dritti saranno incassati dagli Amministratori de'licei , come verrà indicato all'articolo 90. Presso gli Ordinarii i dritti di esame e di cedole o licenze in teologia , saranno da' medesimi riscossi e passati agli Amministratori di quel liceo che verrà loro designato dal presidente della pubblica istruzione, di riscontro ai processi verbali rimessigli , a norma dell'articolo 20.

24. Tutti i giuramenti che dovranno prestarsi da quelli che hanno ottenuto le cedole o le licenze , si daranno in mano dell'Intendente della provincia o del Sottintendente

del distretto dove il liceo è stabilito. Le suddette carte poi saranno registrate, prima e dopo il giuramento, nella Cancelleria del Liceo. Il Rettore regolerà questo ramo di sua dipendenza colle indicate autorità amministrative.

25. In piedi delle cedole e delle licenze sarà attestato da chi le riceve dalle autorità amministrative suddette, com'egli abbia giurato; lo che farà di proprio carattere. Una tal dichiarazione sarà firmata dal nome del candidato, e contressegnata dalla firma dell'Intendente o Sottintendente, con apporvisi il rispettivo suggello.

TITOLO IV.

ISPETTORI

26. Gli Ispettori sono destinati per vegliare alla esecuzione degli statuti; per osservare se il servizio pubblico che deve prestarsi dagl'impiegati ne'licei, convitti, collegi corrisponda alle mire del governo; per conoscere se i mezzi adoperati a promuovere l'istruzione letteraria e la sana morale nella gioventù studiosa sieno diretti per ottenere questo fine; ed in ultimo per sapere se vi siano persone che esercitano professioni o esercitano cariche ed impieghi a quali abilitano i gradi dottorali, senza di averli prima ottenuti, a norma del regolamento della Regia Università degli Studi.

27. Al momento che l'Ispettore è in visita niuno degli impiegati del liceo o del convitto potrà rifiutare di somministrargli quei lumi de' quali ha bisogno per adempire ai propri doveri e per soddisfare a quegli incarichi che il presidente della Commissione della pubblica istruzione avrà particolarmente a lui affidati.

28. Quando un ispettore dovrà esaminare la Contabilità di uno stabilimento , farà recarsi i libri dell'economista , e trovandovi delle partite da significare a danno del medesimo , o per mancanza di ordinativo o per difetto di quietanza , farà prima rapporto in iscritto all'Intendente , e poi designerà nel libro dove la partita non è giustificata , come la medesima sia stata significata.

29. Se converrà fare qualche progetto di economia o di spesa straordinaria , l'Ispettore si porterà presso l'Intendente , per invitarlo a presedere all'adunanza della Commissione amministrativa , per sottoporre l'affare alla discussione. La conclusione sarà distesa in un processo verbale che sarà consegnato all'Ispettore per rimmetterlo al presidente della Commissione. L'Ispettore prenderà parte alla discussione , e metterà la sua firma nel processo verbale dopo quella dell'Intendente.

30. Ogni qual volta l'Ispettore troverà de' disordini nei licei e convitti , userà prima tutti i mezzi di moderazione e di prudenza per mettervi termine , e quindi darà le disposizioni convenevoli perchè non abbiano più luogo.

31. In caso di urgenza , per cui convenisse di sospendere dall'esercizio qualche funzionante nella pubblica istruzione , l'Ispettore non potrà farlo che di concerto con l'Intendente , e sostituendo altra persona che faccia le veci dell'impiegato sospeso , onde il servizio non venga a mancare. In questa circostanza l'ispettore dovrà fare sollecito rapporto al Presidente della Commissione della pubblica istruzione per le determinazioni che crederà necessarie.

32. Quando un Ispettore saprà che senza carte autorizzanti spedite dalla Regia Università degli Studi , vi sieno taluni che esercitano le professioni ed i mestieri , o con-

servano le cariche e gl'impieghi dinotati al titolo II del Regolamento della detta Regia Università, ne darà parte all'Intendente o Sottintendente della Provincia, perchè vieti loro l'ulteriore esercizio della carica o dell'impiego. Contemporaneamente ne darà avviso al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, per farne partecipi ed istruirne gli altri ispettori che debbono essere spediti in visita, e lascerà nel liceo lo stato nominativo de' refrattari o colpevoli.

33. Se occorrerà che un Ispettore abbia bisogno degli aiuti dell'Intendente o Sottintendente per farsi presentare le carte autorizzanti ed i privilegi dottorali, tanto l'uno che l'altro si presteranno coi mezzi che sono in loro potere, per giovare all'esito della richiesta che loro sarà fatta.

34. L'Ispettore che sarà impiegato alla vigilanza sugli stabilimenti di pubblica istruzione della città di Napoli, applicherà al liceo del Salvatore quei soli articoli del presente titolo che potranno riguardarlo.

TITOLO V.

RETTORE.

35. Il Rettore, che S. M. nominerà, sarà il capo del liceo. Egli regolerà le ore per le lezioni dei professori, invigilerà sulla esecuzione de' regolamenti de' decreti sovrani, delle ministeriali disposizioni, e di quelle che darà il Presidente della pubblica istruzione; attenderà alla regolarità degli esami; e finalmente invigilerà sull'esattezza con cui debbono tutti gl'impiegati dello stabilimento adempire ai propri doveri. Per tutti i divisati oggetti la corrispondenza

del Rettore sarà sempre col Presidente della Commissione di pubblica istruzione.

36. È responsabile il Rettore della completazione de' registri del Liceo, tanto per l'assistenza alle lezioni, che vorranno prestare gli studenti, i quali aspirano ai gradi dottorali, che per gli esami, per la consegna delle cedole e delle licenze e per l'incasso de' dritti fissati. Per potere eseguirsi l'incasso di questi dritti, il Rettore dovrà dare il permesso in iscritto all'aspirante di pagare. Tal permesso non potrà essere rilasciato senza che siasi osservato avere il vicerettore riuniti e trovati in forma valida tutti i requisiti.

37. Il Rettore dovrà spesso visitare le scuole del liceo e potrà fare quelle ricerche che crederà utili per conoscere lo stato dell'insegnamento tanto riguardo agli studenti che a' professori.

38. Sarà sua cura d'inviare ogni tre mesi lo stato d'insegnamento colla denotazione dell'assistenza de' professori, come pure lo stato economico del liceo e lo stato del personale degli alunni, degli studenti esterni e degl'impiegati. Questi due stati saranno in doppia spedizione.

39. Con questi stati trimestrali accompagnerà un rapporto al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, nel quale esporrà gli abusi da correggersi, e le migliorazioni da introdursi per mezzo della di lui autorità e de' suoi poteri superiori. Di tutti i disordini che per difetto di questa rappresentanza si trovassero introdotti nel liceo il Rettore è responsabile.

40. Il Rettore non potrà abbandonare il liceo per portarsi altrove ad oggetto di attendere a' propri interessi o di villeggiare o di curarsi da malattia che avesse sofferta,

senza l'autorizzazione del Presidente della pubblica istruzione.

41. Non potrà nel tempo delle scuole essere lasciato il liceo contemporaneamente dal Rettore e dal vicerettore.

42. La scelta de' domestici apparterrà al Rettore, come la loro destituzione.

43. Il Rettore farà parte della Commissione amministrativa, come nell'art. 85.

44. Invierà alla fine di novembre lo stato discusso del liceo per l'esercizio dell'anno seguente.

45. Il nuovo Rettore presterà il giuramento di fedeltà al Sovrano in mano del Presidente della Commissione di pubblica istruzione, se sarà in Napoli; presso l'Intendente, se sarà in Provincia.

TITOLO VI.

VICERETTORE E PREFETTO D'ORDINE.

46. Il Vicerettore rimpiazzerà sempre il Rettore in caso di assenza o di qualunque impedimento: egli poi invigilerà particolarmente sulla condotta e su' costumi degli studenti; attenderà al buon ordine nel recinto delle scuole del liceo; e si presterà alle chiamate de' professori per conservarlo anche nelle scuole. Qualora non potesse assistervi per qualche circostanza, il rettore lo farà rimpiazzare dal prefetto d'ordine. Il Vicerettore sarà nominato dal Re; il prefetto d'ordine dal Rettore del liceo.

47. Farà il Vicerettore le funzioni di cancelliere nel liceo; e però l'esecuzione della completazione de' registri indicati nell'art. 36, sarà a lui affidata. Tutti gli articoli del

titolo IX degli statuti della Regia Università degli Studi relativi al cancelliere della medesima, che sono applicabili al sistema del liceo, formeranno altrettanti incarichi del vicerettore.

48. Il vicerettore terrà alla sua immediatazione nel tempo che le scuole del liceo sono aperte, il prefetto d'ordine e quei bidelli o camerieri che il Rettore giudicherà sufficienti.

49. Quando un Professore non darà lezione per causa d'impedimento, il Vicerettore dovrà esserne avvisato. Questi farà attaccare un affisso alla porta della scuola del professore impedito, colla denotazione della causa per cui è mancante, onde gli studenti sappiano che la lezione sarà data dal Sostituto.

50. Il Vicerettore alla fine di ogni giorno scolastico farà rapporto al Rettore del liceo, in cui sarà indicata la presenza o l'assenza de' professori, come pure gli avvenimenti seguiti; il bidello lo distenderà, ed egli lo segnerà. I rapporti saranno conservati per la formazione degli stati trimestrali del personale e dell'insegnamento.

51. Al Vicerettore spetterà regolare l'entrata e l'uscita degli studenti, ed a lui incomberà di disporre il sito convenevole che dovranno occupare i convittori del liceo in quelle scuole, alle quali assisteranno.

52. Il vicerettore sarà il bibliotecario del liceo ed avrà la cura degl'inventari e la responsabilità dei musei, del laboratorio di chimica, del gabinetto di fisica, e di tutte le raccolte di oggetti scientifici e letterari che si conserveranno nello stabilimento. Saranno formati de'regolamenti per determinare le attribuzioni del Rettore, del Vicerettore e di que' professori che hanno parte dimostrativa nell'i-

struzione, onde il pubblico servizio riceva speditezza ed abbia sistema.

53. Il nuovo vicerettore ed il nuovo prefetto d'ordine presteranno il giuramento di fedeltà al Sovrano, come all'articolo 45.

TITOLO VII.

PROFESSORI.

54. I nuovi professori saranno nominati da S. M. sulla proposta della Commissione della pubblica istruzione che la presenterà per mezzo del Presidente della medesima.

55. Nel liceo non saranno ammessi per professori che coloro i quali avranno ottenuto i gradi dottorali. Questi saranno di licenza in filosofia e letteratura pei primi quattro professori, e di laurea per tutti gli altri nelle rispettive facoltà.

56. Potranno gli aspiranti alle cattedre de'licei presentarsi agli esami approvati da S. M. con rescritto Sovrano degli 11 d'ottobre 1815 senza esser distinti da gradi dottorali. Essi concorreranno, quando sieno stati approvati, come gli altri che gli avessero ottenuti. Ma se fossero scelti in preferenza della Commissione, dovranno prendere i gradi determinati nell'articolo precedente, prima che la Commissione sia abilitata a fare la proposta a S. M.

57. Ogni nuovo professore presterà il giuramento di fedeltà al Sovrano, come all'articolo 45.

58. I professori de'licei nelle provincie saranno chiamati per intervenire alle funzioni pubbliche di rappresentanza, e saranno sempre accompagnati dal Rettore e dal vicerettore.

59. Ogni professore di liceo è tenuto a formare un corso d'istituzioni relativo al suo insegnamento, in cui avrà principal cura di conservare l'elevatezza della istruzione proporzionata agli esami che dovranno sostenere gli aspiranti ai gradi dottorali, ed a quel sistema di conoscenze che sono necessarie per ottenergli. Il professore che avrà soddisfatto a questo dovere, presenterà il suo lavoro al Presidente della Commissione, il quale quando ne avrà approvato la pubblicazione e l'uso pei licei, procurerà di fargli ottenere ancora da S. M. de' tratti della sua real munificenza.

60. In tempo delle lezioni tutti gli studenti ed anche i Convittori dipenderanno dall'autorità de' professori rispettivi. Questi attenderanno al buon ordine delle scuole, ed in caso di bisogno chiameranno in soccorso l'autorità del vicerettore, a norma dell'articolo 46.

61. I professori saranno esemplarmente esatti nel presentarsi nelle scuole secondo l'orario determinato dal Rettore. Eglino col loro contegno imporranno agli studenti ed ai convittori, onde ciascuno adempia a' propri doveri.

62. Ciascun professore è tenuto di rimettere ogni sabato al vicerettore un rapporto sulla condotta e su i progressi degli studenti e de' convittori. Un tal rapporto si conserverà dal Rettore del liceo per essere consultato quando il bisogno lo esigerà.

63. Tutti i professori segneranno i certificati di assistenza, quando ne saranno richiesti dagli studenti e dai convittori, purchè si troveranno registrati, come dall'articolo seguente. I certificati riceveranno il *visto buono* dal Rettore del liceo, il quale vi farà apporre ancora quello del vicerettore col suggello dello Stabilimento.

64. In tutte le Cattedre vi saranno aperti de' registri , i quali serviranno, perchè gli studenti possono segnarsi tutte le volte che assisteranno alle lezioni de' professori. Questa parte disciplinare sarà regolata come per la Regia Università, a norma degli articoli 67 e 68 degli statuti. I convittori dovranno ancora conformarvisi.

65. Niuno de' professori potrà vantare alcun dritto di precedenza ; ma quando ve ne fosse la necessità , questa sarà determinata dall'anzianità di servizio nella cattedra di pubblica istruzione. Sarà considerato per servizio anche quello prestato nei collegi e nelle scuole secondarie dove la nomina si fa da S. M.

66. Dovranno i professori proporre agli studenti delle composizioni almeno due volte la settimana.

67. Se un professore vorrà esercitare gli alunni del convitto fuori delle ore assegnate per le lezioni, dovrà chiedere permesso al Rettore per riceverne l'approvazione.

68. I professori dovranno rispondere ad ogni richiesta che il Rettore del liceo potrà loro fare su qualunque oggetto riguarderà la di loro scuola.

69. Se il Rettore del liceo vorrà dividere le lezioni dei professori, che insegnano al mattino ed al dopo pranzo, dei quali tratta l'articolo 6 , chiamando altro professore a sostenere una delle due parti dell'insegnamento , lo potrà proporre al Presidente della Commissione di pubblica istruzione , che ne farà rapporto a S. M. Il nuovo professore sarà tenuto a quanto prescrive l'articolo 55 di questi statuti.

70. Non sarà permesso ad alcun professore d'impiegare un sostituto fuorchè nel caso di malattia. In questa circostanza lo stabilimento sosterrà il peso di una proporzionata

gratificazione. Qualora poi si stimerà che il professore debba essere rimpiazzato dal sostituto fuori della circostanza della malattia, la gratificazione sarà sempre a carico dell'assente. Il Presidente della pubblica istruzione riconoscerà i motivi per impiegare un sostituto: ed il Rettore sarà tenuto a fargliene rapporto, per essere autorizzato a metterlo in esercizio.

71. In ogni liceo saranno destinati i professori sostituti corrispondenti al numero delle Cattedre, per richiamargli a supplire in caso di bisogno, ad allorchè mancheranno i professori ordinarij qualunque ne sia la causa. I sostituti saranno nominati dalla Commissione della pubblica istruzione tra gli aspiranti alle cattedre e che abbiano sostenuto esame ne' concorsi dinotati nell'articolo 56. Potrà la Commissione suddetta nominare anche quelli che hanno ottenuto i gradi dottorali. In difetto dell'uno e dell'altro requisito, si esporranno all'esame, come i professori dei licei.

72. I professori non riceveranno alcuna retribuzione particolare dagli studenti o da' convittori per l'insegnamento che debbono dare nelle scuole.

73. Quando il locale dello stabilimento potrà permettere l'abitazione a' professori, sarà loro accordata; ma saranno sempre preferiti quelli che debbono dare due lezioni al giorno, e tra questi coloro che fossero forestieri, e non fossero naturali della città dove il liceo è situato.

74. Non vi sarà mai ragione che un professore del liceo dove siavi convitto, riceva nella sua abitazione un convittore.

75. Nelle sole vacanze i professori sono esentati dalle lezioni nel liceo.

TITOLO VIII.

STUDENTI.

76. Potranno frequentare le scuole del liceo tanto gli studenti esteri che nazionali, oltre i convittori: e tutti potranno ricevere i gradi dottorali, a norma de' titoli II e III di questi statuti e del regolamento della Regia Università degli Studi.

77. Ogni studente dovrà tranquillamente assistere alle lezioni nella rispettiva scuola e dovrà farsi distinguere per la sua esattezza e per la sua applicazione.

78. A coloro i quali fossero occasione di sconcerti, e fossero perturbatori del buon ordine, saranno applicabili le punizioni enunciate nel titolo X degli statuti della Regia Università degli Studi. La definitiva espulsione dalle scuole del liceo e la perdita del corso degli studi sarà pronunciata contro gli studenti insubordinati dal Rettore, mettendosi d' accordo coll'Intendente o Sottintendente.

Quando ciò accada, il Rettore ne darà parte al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, per le provvidenze che dovrà dare presso la Regia Università degli Studi e presso gli altri licei.

79. Gli studenti del liceo saranno separati nelle scuole dai convittori, e sarà vietato che abbiano tra loro comunicazione o rapporti.

80. Non potranno essere ammessi nelle scuole del liceo altri studenti che quelli a' quali il Rettore permetterà l'assistenza alle lezioni. Riceveranno una carta di entrata, senza la quale non potranno introdursi nel liceo. Questa

carta sarà rilasciata allorchè vi saranno le pruove di morale e di buona condotta. Gli studenti si presenteranno sempre nelle scuole con abiti decenti.

81. Gli studenti esterni non potranno assistere alle lezioni de' primi quattro professori, i quali sono impiegati unicamente per l'istruzione de' convittori.

82. Quei tra loro che faranno il corso degli studi determinati pei convittori, a norma dell' articolo precedente, saranno soggetti agli stessi esami, e concorreranno agli stessi premi.

83. La mancanza di assistenza per 15 giorni alle lezioni del liceo sarà reputata come un concesso volontario dimandato dallo studente: e non sarà calcolato il corso degli studi dal medesimo fatto ne' certificati di assistenza che egli potrà richiedere. La mancanza di quattro lezioni in un mese sarà sufficiente per negarsi il certificato di assistenza per tutto il mese.

TITOLO IX.

ECONOMIA.

84. L'amministrazione dei beni del liceo sarà affidata ad una Commissione amministrativa composta dell'Intendente della provincia o Sottintendente del distretto dove il liceo è stabilito, del Rettore e due proprietari. L'Intendente o Sottintendente sarà il presidente, ed il Rettore sarà il vicepresidente della medesima. Il Segretario della Commissione sarà il contabile del liceo. In Napoli il presidente della Commissione amministrativa sarà il Rettore, quando il presidente della Commissione della pubblica istruzione non vorrà intervenire.

85. I due proprietari avranno la nomina di amministratori del liceo e saranno nominati da S. M. sulla proposta del presidente della Commissione della pubblica istruzione.

86. La Commissione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni, che saranno prese in ogni sessione, col parere di ciascuno de' membri che la compongono. In caso di parità il voto del presidente darà la preponderanza. Tutti cifreranno ciascuna deliberazione inscritta nel registro.

87. La corrispondenza della Commissione amministrativa ed i registri saranno affidati al Rettore del liceo: ed i rapporti che saranno inviati al presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, saranno spediti dal Rettore colla copia dell'atto della Commissione suddetta inscritta nel registro.

88. Tutti gli appalti si faranno dall'economista il quale chiederà l'approvazione della Commissione amministrativa.

89. Alla medesima appartiene esaminare o vidimare ogni tre mesi i registri dell'economista del liceo e fornire delle convenevoli osservazioni gli stati trimestrali dell'economia, che debbono per mezzo del Rettore spedirsi al Presidente della pubblica istruzione.

90. Alla Commissione amministrativa spetta pure alla fine del mese di novembre fare lo stato discusso per l'esercizio dell'anno seguente. Questo stato discusso colle osservazioni sarà spedito dal Rettore collo stesso indirizzo.

91. Quando vi sieno avvanzi di cassa o fondi liberi, la Commissione amministrativa proporrà al Presidente della Commissione di pubblica istruzione le spese straordinarie, il quale le autorizzerà se lo crederà espediente.

92. Le liste de' lavori di fabbrica, di legnami e di simili

oggetti, regolate dall'architetto del liceo, saranno ricevute ed approvate dalla Commissione amministrativa per farsene il pagamento.

93. L'economista del liceo sarà nominato da S. M., e sarà tenuto a dare una cauzione di ducati tremila in beni fondi.

94. All'economista sarà attaccato, e dal medesimo e dal Rettore dipenderà un contabile che quegli proporrà a questo, ma che sarà nominato dal presidente della Commissione di pubblica istruzione.

95. Tanto l'economista che il contabile daranno il giuramento di fedeltà al Sovrano, prima di mettersi in possesso delle loro cariche. Il primo lo darà all'autorità amministrativa, come nell'articolo 45; il secondo lo presterà in mano del Rettore.

96. L'economista sarà tenuto a conservare i suoi registri nella forma fissata dal modello, ed a norma delle istruzioni ricevute.

97. Si riscuoteranno a norma dell'articolo 23 gl'introiti del liceo, tanto quelli che derivano da' fondi di dotazione e delle pensioni de'convittori, quanto quelli che si pagano per gradi dottorali, e per carte e privilegi da vidersi presso la Regia Università degli Studi. I suddetti introiti saranno versati in una cassa a tre chiavi nelle provincie, tenute una dal Rettore, l'altra dal Vicerettore, e la terza dall'Economista: si porranno in Napoli in una madrefede, per farsene l'uso conveniente, dietro le disposizioni della Commissione amministrativa.

98. Le spese ordinarie approvate saranno disposte dal Rettore, e le straordinarie urgenti fino alla somma di ducati trenta si faranno dalla Commissione amministrativa

per essere approvate dalla Commissione di pubblica istruzione. Senza tali ordini non potrà l'economista essere abilitato a fare veruna spesa.

99. Alla fine di ogni mese l'economista dietro le disposizioni della Commissione amministrativa pagherà a ciascuno degli impiegati il suo mensile assegnamento fissato nel modello seguente.

Rettore	duc.	30	7.º Professore	duc.	24
Vicerettore	»	20	8.º Professore	»	24
Economista	»	20	9.º Professore	»	15
Contabile	»	18	10.º Professore	»	15
Prefetto d'ordine		10	11.º Professore	»	15
1.º Professore	»	20	12.º Professore	»	15
2.º Professore	»	20	13.º Professore	»	15
3.º Professore	»	20	14.º Professore	»	15
4.º Professore	»	20	15.º Professore	»	15
5.º Professore	»	21	16.º Professore	»	15
6.º Professore	»	24	Bidello	»	6

100. La Commissione amministrativa riceverà da ogni aspirante ai gradi dottorali le somme fissate al titolo XIV del real regolamento della Regia Università degli Studi. Riscuoterà il danaro quando avrà veduto il permesso dato dal Rettore all'acquirente di poter pagare.

101. Tutto il danaro esatto per dritto di esami, di cedole, di licenze e di visti sarà portato in un conto a parte, e sarà a disposizione del presidente della Commissione della pubblica istruzione.

102. Su questi dritti saranno date delle gratificazioni a que' professori che hanno ducati quindici al mese. La gratificazione sarà regolata dal Presidente della Commissione della pubblica istruzione, avendosi maggior riguardo per

quei professori che hanno una parte dimostrativa nella istruzione. La gratificazione annua non potrà essere maggiore di duc. 120, nè minore di duc. 60.

103. Que' professori che si trovano con soldi fissati negli aboliti regolamenti pe' licei e collegi, e de' quali sono attualmente in possesso, godranno gli stessi soldi, ma non avranno gratificazione alcuna.

104. Il contabile, oltre gl' incarichi che gli saranno affidati dalla Commissione amministrativa, riceverà anche quelli di scrittura e di corrispondenza che il Rettore vorrà dargli e specialmente quello della formazione degli statuti nell' articolo 38.

PARTE SECONDA

CONVITTO DEL LICEO.

TITOLO I.

RETTORE.

105. Il Rettore del liceo è anche Rettore del convitto. Egli invigilerà sopra tutte le parti del servizio, e deciderà in tutti i casi urgenti ed impreveduti, dandone subito parte al Presidente della Commissione della pubblica istruzione. Egli si presterà a tutte le richieste dell' ispettore, a norma del titolo IV della prima parte di questi Statuti.

106. Tutti i prefetti di camerata, come il prefetto d'ordine, i maestri di lingua francese, di calligrafia e di disegno saranno nominati dal Rettore e dal medesimo destituiti quando mancassero ai propri doveri. In ambedue questi casi egli ne passerà l' avviso al Presidente della pubblica istruzione.

107. I prefetti ed i maestri denotati nell' articolo precedente presteranno in mano del Rettore il giuramento di fedeltà al Sovrano, prima che sieno messi in esercizio.

108. Gli stati del convitto e lo stato discusso del medesimo saranno rimessi, come quelli del liceo, a norma di ciò che trovasi prescritto negli articoli 38 e 39 di questi statuti.

109. Tutto il contenuto nel titolo V della prima parte,

che è applicabile al convitto del liceo, dal Rettore sarà diligentemente eseguito.

TITOLO II.

VICERETTORE.

110. Sarà cura del Vicerettore d'invigilare sulla condotta, su i costumi e sull'applicazione de' convittori. I prefetti sono a lui subordinati.

111. Al rapporto giornaliero denotato all'articolo 50 il vicerettore unirà l'altro dello stato del convitto.

112. Il Vicerettore visiterà almeno una volta la settimana gli alunni sotto il rapporto della pulitezza e di quanto loro appartiene nella camerata. Esaminerà tutti i libri e disegni e tutte le figure che potessero per la qualità de' sentimenti e per l'indecenza attaccar la morale. Ispezionerà le camerate, per vedere se vi sieno carte da giuoco ed armi di qualunque sorta. Trovando che rimproverare, ne darà la colpa a' prefetti.

113. Il Vicerettore presederà al pranzo ed alla cena dei convittori, allorchè il Rettore non voglia assistervi. Egli osserverà la qualità e quantità del cibo; e darà le disposizioni, a norma degli statuti e delle istruzioni.

114. Le ore del sonno, delle lezioni, dello studio, delle ricreazioni e delle passeggiate saranno dal Rettore approvate sulla proposta del Vicerettore.

TITOLO III.

PREFETTI.

115. I prefetti attenderanno alla educazione ed alla istituzione de' convittori. Eglino dovranno ad essi presentare nella propria condotta i modelli di moderazione, di saviezza e di educazione.

116. Il prefetto d'ordine mentovato nell'art. 46, oltre gl'incarichi a lui affidati pel liceo, ha ancora l'altro di rimpiazzare i prefetti delle camerate nelle di loro funzioni, quando fossero impediti od assenti; e veglierà sopra di essi, facendo rapporto al Vicerettore.

117. Durante il solo tempo delle lezioni date nel liceo potranno i prefetti allontanarsi da' convittori; ed in ogni altro caso essi non potranno farlo, che col permesso del Rettore, il quale gl'invierà al vicerettore perchè sieno sostituiti. Essi dormiranno nelle camerate. Il prefetto d'ordine dormirà in una stanza a lui assegnata. Qualunque dei prefetti non si uniformerà a queste disposizioni, avrà dato causa alla di lui sostituzione.

118. Il prefetto d'ordine dovrà essere Sacerdote, e fare le funzioni di Cappellano.

TITOLO IV.

MAESTRI DI LINGUE ED ARTI.

119. I convittori , oltre l' insegnamento che ricevono nelle scuole del liceo , avranno le lezioni di lingua francese e l' istruzione di calligrafia e disegno.

120. Sarà permesso ancora ai convittori di esercitarsi nel ballo e nella scherma , restando a carico dello stabilimento il soldo de' rispettivi maestri.

121. I maestri di lingua francese, di calligrafia e di disegno daranno la loro istruzione dopo le scuole matutine del liceo per lo spazio di un' ora , tre volte la settimana. Nei convitti dove il numero degli alunni esiga questa provvidenza , i suddetti tre maestri verranno ogni giorno ad istruirgli. Il Rettore darà le disposizioni , perchè il Vicerettore distribuisca l' esercizio di tali maestri in guisa che a tutte le camerate sia dato un egual numero di lezioni.

122. È vietato a tutti i surriferiti maestri di lingua francese e di arti d' istruire i convittori senza l' assistenza di un prefetto. È del pari a' detti maestri vietato di ricevere da' loro allievi delle retribuzioni particolari per qualunque causa.

TITOLO V.

SERVENTI.

123. In ogni convitto di licei vi sarà un domestico per camerata, un portinaio, un infermiere ed un sotto infermiere, un cuoco con uno o due aiutanti, e tanti facchini quanti n' esigerà il numero degli alunni.

124. I domestici dipenderanno da' prefetti, e non potranno abbandonare le camerate. Soltanto potrà essere loro permesso di sortire dal liceo, quando il Rettore ed il Vice Rettore ne avranno a' medesimi accordata la licenza.

125. Ciascun domestico dormirà nella Camerata a lui assegnata; accompagnerà i convittori nelle passeggiate; non potrà ricevere retribuzioni da' medesimi per qualunque causa; nè dovrà eseguire alcuna commissione che alcuno di essi gli darà, senza aver prima ottenuto il permesso dal prefetto da cui dipende. Qualunque contravvenzione a questi doveri è causa di espulsione per un domestico.

126. Il portinaio riceverà le istruzioni dal Rettore ogni giorno. Egli resterà sempre tra la porta esteriore del liceo ed il rastrello che ne apre la comunicazione all'interno. Il Rettore farà attaccare un affisso al muro interno della porta, per regularsi l'ingresso delle persone e per determinare le ore, nelle quali la porta dovrà essere aperta.

127. L'Infermiere e sottoinfermiere dipenderanno dal Rettore e dal vicerettore, e quest'ultimo attenderà al servizio dettagliato da prestarsi agl'infermieri per mezzo di detti domestici.

128. Il cuoco e gli aiutanti dipenderanno dall'economo.

I facchini dipenderanno da quei superiori a' quali è affidata l'ispezione di quella parte di servizio ch'essi dovranno eseguire.

129. La qualità del locale del convitto ed altre circostanze particolari potranno esigere un maggior numero di bassi impiegati : ma questo dovrà determinarsi dal Presidente della Commissione della pubblica istruzione , il quale solo ne riconoscerà il bisogno e darà l'autorizzazione al Rettore, per portarne il soldo nelle sue spese ordinarie.

TITOLO VI.

CONVITTORI.

130. Non potrà essere ammesso in convitto verun giovinetto che abbia un'età minore di otto anni , nè maggiore di dieci compiti. La dispensa a questa determinazione potrà provocarsi dal Presidente della Commissione della pubblica istruzione , il quale sulla proposta del Rettore l'accorderà , purchè il giovanetto dimostri molto talento e possa essere classificato nelle scuole del liceo tra i suoi coetanei.

131. Non potrà restare nel convitto alcuno alunno che abbia oltrepassato i dieciotto anni.

132. Perchè un convittore sia ammesso a pensione dovranno i suoi parenti o tutori che faranno la domanda pagare un semestre anticipato in duc. 72 pel liceo di Napoli, e in duc. 48 per ogni altro liceo di provincia , esibendo una sufficiente cauzione per pagare anticipatamente i semestri successivi. Dovranno inoltre provvederlo sempre di tutti gli oggetti ; dimostrare di aver lui avuto il vaiuolo

naturale o innestato ; di appartenere ad una onesta famiglia ; di aver l'età prescritta all'articolo 130 ; e di essere istruito ed abile per poter pigliare posto nelle scuole tra i suoi coetanei.

133. Il convittore a piazza franca non potrà essere ricevuto che sotto le condizioni al medesimo applicabili ed espresse nell'articolo precedente. Quando il Rettore avrà osservato che il Convittore a piazza franca non potrà o per parte sua , o per quella de'parenti , soddisfare alle medesime , prima di riceverlo ne farà rapporto al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione, il quale riferirà a S. E. il Segretario di stato Ministro dell'Interno la circostanza che si oppone al conseguimento della grazia da S. M. accordata al giovinetto e riceverà le convenevoli providenze che alla prelodata E. S. piacerà di ordinare.

134. Non potranno i convittori uscire di convitto che per giusta causa , ma sempre col permesso del Rettore. Questi non dovrà accordarlo che consegnandosi il giovinetto ai parenti, o loro tutori, sotto la responsabilità che non vadano isolati senza uniforme e senza accompagnamento per le strade della città. Sapendosi con certezza dal Rettore che un convittore sia andato per le strade senza guida , coll'uniforme, o senza, tali trasgressioni saranno causa di espulsione dal convitto. Pe' convittori a piazza franca sarà tenuto il Rettore di farne rapporto al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, per riceverne l'autorizzazione , quando essi sieno incorsi nelle stesse colpe.

135. Non potranno giammai i Convittori pernottare fuori dello stabilimento. Quando un caso urgentissimo esigesse una eccezione a questa regola, il Rettore dopo aver dato il permesso all'Alunno, dovrà darne parte al Presidente del-

la Commissione della pubblica istruzione, dettagliando la causa che ha provocata tale misura per riceverne dal medesimo l'approvazione.

136. Uscendo i convittori a passeggiare ne' giorni feriali, o in quelli che secondo le stagioni determinerà il Rettore a norma dell'articolo 114, andranno con quell'ordine che sarà loro prescritto dal prefetto. Dovranno in tali circostanze comparire tutti abbigliati uniformemente, secondo il prescritto dagli statuti.

137. Sarà vietato a' convittori di uscire di camerata, a meno che non debbano o vogliano presentarsi al Rettore o Vicerettore nelle rispettive abitazioni, o che non sieno chiamati a vedere i parenti nel parlatorio. In tutti i surriferiti casi dovranno essere scortati da un domestico che il prefetto loro accorderà. La mancanza a questa determinazione sarà imputabile al prefetto; ed il Vicerettore dovrà cercarne conto in virtù delle sue attribuzioni.

138. Nel solo caso che sieno fratelli, potranno i convittori comunicare con quelli di altre camerate, ma sempre col permesso dei prefetti rispettivi e del Vicerettore, per quel tempo che il bisogno detterà.

139. I giuochi di carte e di azzardo sono sempre proibiti, e solo sono permessi i giuochi di scacco, di bigliardo ed altri giuochi innocenti, quando si faranno senza danari.

140. I convittori non potranno conservare denaro anche in picciola quantità. Eglino dovranno depositarlo presso il Vicerettore che ne regolerà l'uso.

141. Sarà proibito a' convittori di tener armi di qualunque sorta. Quando si trovassero armi da fuoco o da taglio, che sieno vietate dalle leggi, ciò sarebbe causa di espulsione pel convittore, e di destituzione pel prefetto della camerata.

142. Non dovranno i convittori usare de' modi indecenti o ingiuriosi verso di alcuno e non dovranno fare degli scherzi e degli esercizi che sieno pericolosi alla persona propria o altrui. Ogni offesa portata a danno di alcuno per qualunque causa sarà punita rigorosamente.

143. I convittori non potranno ricevere castigo corporale. Le di loro mancanze saranno punite con la privazione della ricreazione, o di qualunque vivanda, col banco della vergogna e colla detenzione. La detenzione non potrà essere imposta che dal Rettore : le altre potranno darsi dal Vice Rettore, da' prefetti e da' Professori, inteso il Rettore.

TITOLO VII.

DISCIPLINA.

144. Non potrà esser permesso di pernottare nel convitto ad altre persone che a quelle designate in questi statuti. Potrà esser lecito al Rettore di fare eccezione a questo divieto in favore di qualche forestiere che abbia relazione collo stabilimento per circostanze particolari e per pochi giorni.

145. Un parlatorio contiguo per quanto è possibile alla porta del convitto servirà per trattenere le persone che verranno a visitare gli alunni. Sarà vietato l'accesso nell'interno e specialmente nelle Camerate a qualunque persona.

146. Una infermeria in luogo bene esposto sarà destinata pe' convittori ammalati. Questi saranno visitati dal Rettore e dal vicerettore una volta al giorno, ed assistiti dall'infermiere e dal sottoinfermiere.

147. Il medico ed il chirurgo sono tenuti a visitare ogni giorno tutti i convittori in generale e più volte nella giornata quelli fra essi che saranno infermi, se il bisogno lo esigerà. Cureranno eziandio tutti gli altri impiegati che abitano nel convitto.

148. È vietato a' convittori non infermi di entrare nell'infermeria sotto qualunque pretesto.

149. Ogni convitto avrà una cappella per la messa quotidiana e per gli altri esercizi religiosi. Mancando la Cappella interna, potranno gli alunni esser condotti nella Chiesa più vicina per l'indicato oggetto.

150. Dovrà esservi in ogni convitto un locale per fare esercizio corporale, dapoichè avranno gli alunni terminato le scuole pomeridiane, dove quello mancasse, questi andranno a fare delle passeggiate; o saranno destinati altri luoghi dove possano divertirsi.

151. Una sala da mangiare accoglierà i convittori per lo pranzo e per la cena. Saranno in essa nelle ore determinate accompagnati da' prefetti, presedendo il Vicerettore, come all'articolo 113.

152. Durante il pranzo e la cena, si terrà tutta la compostezza e la decenza che conviene agli alunni che sono in educazione. I prefetti ed il Vicerettore accostumeranno i convittori a stare a tavola con proprietà.

153. Nel tempo della prima parte del pranzo o della cena sarà da un convittore in giro data una lettura delle vite degli uomini illustri napoletani ordinate a quest'uso.

154. Quando un convittore avrà a tavola bisogno di qualche cosa si rivolgerà al prefetto di camerata per ottenere il permesso di domandarla.

155. La camerata, i corridoi, le sale e tutte le altre parti

del convitto che potranno essere frequentate dagli alunni , saranno illuminate in tempo di notte.

156. L'orario e l'adempimento del medesimo saranno regolati nel seguente modo :

I prefetti faranno levare i convittori alle sei di Francia nelle vacanze , ed alle cinque e mezzo nelle giornate di scuola. Appena vestiti gli alunni andranno alla preghiera che sarà fatta in comune in ogni camerata. Quella, compreso il tempo per vestirsi, non durerà più di mezz'ora.

Finita la preghiera, passeranno alla sala di studio, se il convitto potrà averla , o nelle Camerate , ove resteranno per prepararsi alle lezioni per un'ora e mezzo. Terminato questo esercizio, assisteranno alla messa, in fine della quale si reciterà alternativamente dal celebrante e da' convittori il Salmo *Exaudiat* colla orazione pel Re. Alle otto ed $1/4$ saranno da' prefetti condotti alle scuole che dureranno fino alle 10 e $1/2$.

Dopo essere stati gli alunni alle scuole del liceo, passeranno a quelle di calligrafia e di disegno. A mezzo giorno i convittori andranno a pranzo che durerà per tre quarti d'ora. Dopo pranzo resteranno in recreazione per altrettanto tempo. Si passerà in appresso allo studio camerale per mezz'ora. Alle ventun'ore saranno gli alunni guidati da' prefetti alle scuole del Liceo , le quali dureranno pei soli convittori un'ora e mezzo in tutte le stagioni. Dopo avere assistito alle scuole , essi passeranno agli esercizi corporali fino alle ore 24. A quest'ora reciteranno il Rosario alla SS. Vergine , e quindi passeranno alle sale di studio , o nelle camerate , ove si occuperanno ore due e mezzo nell'inverno , ed un'ora nella state. La mancanza dello studio alla sera nella stagione estiva verrà supplita

dopo il sonno pomeridiano che durerà un' ora e mezzo. Dopo cena vi sarà ricreazione per altra mezz'ora; si farà la preghiera; ed i convittori andranno a letto.

157. L'orario determinato nell'articolo precedente dovrà esser soggetto al cambiamento necessario secondo il corso delle stagioni, com'è stato denotato nell'articolo 114.

158. Le vacanze sono fissate nel modo seguente.

1.° Tutti i giovedì, tutte le domeniche, e le altre feste dell'anno, di uno o di doppio precetto.

Sarà data però lezione al giovedì se una festa sia accaduto nel martedì o nel mercoledì, o cadrà nel venerdì della stessa settimana, come pure se si combinino il lunedì ed il sabato feriale.

2.° Dal dì 24 di dicembre fino al dì 1 di Gennaio.

3.° Dall'ultimo giovedì di carnevale fino al giorno delle Ceneri incluso.

4.° Dalla domenica delle palme fino al mercoledì in albis incluso.

5.° Dal dì 1 di ottobre fino a 4 di novembre incluso.

159. Durante le vacanze, i convittori saranno occupati moderatamente sotto l'assistenza de' prefetti e la vigilanza del vicerettore, per esercitarsi in quei lavori scolastici che da' professori saranno loro assegnati per rendere profittevoli a' medesimi anche i giorni feriali.

160. In tempo delle vacanze autunnali non sarà permesso ad alcuno de' Convittori di richiedere o di far chiedere la licenza di passare nella propria casa. La dispensa da questa regola sarà del Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione.

Nel corso delle suddette ferie saranno accordate a' convittori le uscite in campagna.

161. Saranno queste uscite regolate dal Rettore del Liceo , e sempre per camerata. I prefetti saranno responsabili del buon ordine e non acconsentiranno che gli alunni loro affidati si ritirino dopo le ventiquattr'ore.

TITOLO VIII.

ESERCIZI RELIGIOSI.

162. Messa quotidiana : preghiera mattina e sera : rosario della Beata Vergine. Tutto come dall' art. 156.

163. Saranno obbligati i convittori una volta al mese a fare le loro confessioni sacramentali.

Riceveranno il sacramento dell' Eucaristia a consiglio de' proprî confessori.

164. Col permesso del Rettore i confessori destinati per le camerate potranno venire nel convitto ogni settimana , se lo crederanno utile e necessario per gli alunni.

165. Il Rettore stabilirà in ogni anno il tempo opportuno per gli esercizi spirituali , i quali dureranno otto giorni.

In tal tempo gli alunni saranno dispensati dalle lezioni pomeridiane.

166. Nelle feste si farà una lezione di morale dal Rettore , o dal Vicerettore , se saranno Sacerdoti , ed in difetto, la lezione si darà dal prefetto d' ordine.

TITOLO IX.

ESAMI.

167. Si faranno alla fine di aprile e per la metà di agosto da tutti i convittori e studenti accennati nell'articolo 82 delle prove de' loro profitti in iscritto ; e saranno queste di analisi grammaticali e di traduzione per quelli che assistono a' primi quattro professori ; e di composizioni e risoluzioni di quesiti o problemi per gli altri che frequentano le scuole superiori.

168. Il numero di queste prove è fissato ad una per ciascuna scuola ; ma da eseguirsi da tutti gli alunni che compongono le classi. Quelli poi che sono alla scuola di retorica ne faranno due , una in prosa latina, e l' altra in verso italiano : la prosa latina potrà in una delle due prove denotate nell' articolo precedente essere cambiata con uno sperimento in lingua greca.

169. Assistendo i convittori e gli studenti a più scuole saranno tenuti a soddisfare agl' impegni determinati per le diverse scuole.

170. Il soggetto della prova sarà fissato dal professore di accordo col Rettore, il quale darà sempre il giudizio definitivo in caso di disparere.

171. Si darà esecuzione a questo sperimento degli alunni, classe per classe, nelle scuole medesime in presenza del Rettore e del Vicerettore e del rispettivo professore. Saranno quindi le carte scritte esaminate dal professore.

172. Il giudizio che darà il professore, sarà in iscritto sulla stessa carta scritta per la prova, e consisterà in una

delle seguenti caratteristiche , *ottima* , *buona* , *mediocre* , *cattiva*.

173. Quelle pruove che avranno ottenute le due prime caratteristiche per giudizio del professore , saranno vistate dal Rettore sempre , o dal Vicerettore se avrà assistito allo sperimento , e quindi rimesse al presidente della Commissione di pubblica istruzione.

174. I membri della Commissione della pubblica istruzione saranno incaricati dal mentovato presidente di esaminare le carte loro rimesse. Eglino le contrassegneranno col proprio giudizio e col proprio nome.

175. Non saranno inviate le pruove in iscritto fatte dai convittori che assistono ai primi quattro professori del liceo.

176. Le carte spedite al presidente della Commissione di pubblica istruzione da' Rettori de' licei , dopo essere state giudicate dagli esaminatori , saranno conservate per tenerne conto nell' assegnazione de' premi che s' imploreranno da S. M. infine dell' anno scolastico.

177. Tra il 12 ed il 24 di settembre si apriranno gli esami per conoscere il profitto de' convittori e degli studenti del liceo fatto dai medesimi in tutto il corso dell' anno scolastico.

Il Rettore presederà assistito dal Vicerettore e da' professori in qualità di esaminatori. Saranno invitati anche de' personaggi distinti ed uomini di lettere per dare maggiore incoraggiamento e promuovere l' emolazione ne' giovanetti.

178. Il più giovane de' professori stenderà il processo verbale per ciascuna classe , designandosi le materie nelle quali si è fatto versare l' esame , ed i nomi dei convittori e

degli studenti esaminati. Sarà inoltre compilato altro processo verbale, in cui riepilogandosi il nome e cognome di ciascuno degli esaminati, sarà indicata la classe nella quale lo sperimento siasi fatto, ed il giudizio che ne ha dato il congresso.

179. Tutti i processi verbali, saranno segnati dal Rettore, dal vicerettore e da tutti i professori, ed inviati al Presidente della Commissione della pubblica istruzione.

180. Nella sala degli esami saranno chiamati eziandio i maestri di lingua francese, di calligrafia e di disegno, che dopo gli esperimenti fatti sulle lettere e scienze esporranno i convittori alle pruove per la parte che riguarda la loro rispettiva istruzione.

181. Il giudizio di ciascuno di questi maestri sarà segnato sulle produzioni de' loro allievi, quando potranno avere la caratteristica di ottima o buona. Questi giudizi dopo essere stati vistati dal Rettore, saranno spediti con processi verbali, come dall'articolo 179.

182. Il Rettore nel rapporto col quale accompagnerà la spedizione, farà le sue osservazioni sul merito di coloro che si saranno più segnalati nelle pruove date di lingua francese, di calligrafia e di disegno.

183. Nel luogo degli esami i convittori si presenteranno in abito di uniforme; e nel tempo che quelli si eseguiranno, essi dimostreranno la più grande decenza e compostezza, ed osserveranno esatto silenzio.

184. Il Presidente della Commissione di pubblica istruzione, dopo aver ricevuto tutti i processi verbali, consulterà la Commissione, la quale osservando la qualità dei giudizi dati sul merito de' Convittori esaminati alla fine dell'anno scolastico, e tenendo presenti gli esami fatti de-

gli sperimenti eseguiti dai medesimi in aprile ed in agosto, ed il giudizio già dato da' membri che la compongono, fisserà il numero e la qualità de' premi che dovrà domandare a S. E. il Ministro dell'Interno, per accordarsi agli alunni più meritevoli.

185. Ottenuta l'autorizzazione, il presidente della Commissione invierà i premi ai Rettori colla indicazione di quelli che gli debbono ricevere.

Ciascun Rettore è incaricato di farne la distribuzione in quel modo più convenevole che crederà, ad oggetto di render pubblica la grazia accordata dal Sovrano a' convittori ed agli alunni che si sono più segnalati nella letteratura e nelle scienze.

186. Oltre gli esami periodici ed annuali, vi potranno essere altri esami straordinari, qualora un convittore o studente volesse passare da una scuola all'altra. Questi esami si faranno sotto la presidenza del Rettore, che sarà assistito dal professore il quale dirige il petizionario, e dall'altro, nella cui scuola domanda di andare. Quando il giovinetto potrà far parte, ma non classe dell'altra scuola, allora soltanto il Rettore potrà condescendere ad accordare il passaggio.

187. Questa stessa veduta terranno i professori ed il Rettore nel classificare i convittori per le scuole che si aprono al principio dell'anno scolastico. L'esame che avrà avuto luogo al mese di settembre, servirà ancora a determinare i passaggi nel mese di novembre seguente. Per gli alunni nuovi poi che si presenteranno all'apertura dell'anno scolastico, sarà sempre in risultato degli esami che sosterranno, assegnata la classe alla quale debbono appartenere.

TITOLO X.

ECONOMIA.

188. La stessa Commissione Amministrativa a cui è affidata l'amministrazione de' beni del liceo è incaricata ancora di quella de' beni del convitto, e di tutte le percezioni che s'incassano per qualunque titolo dalla famiglia dei convittori pensionisti.

189. Il titolo IX della prima parte di questi statuti, per quanto è applicabile a' convittori, è conservato tanto per le attribuzioni che accorda che per le dipendenze e doveri che determina.

190. L'economista dovrà ogni sera farsi cifrare il giornale di consumo e di vitto dal Rettore o vicerettore.

191. La Commissione Amministrativa di un liceo pagherà, oltre i soldi fissati all'articolo 99 agli impiegati in quello denotati, anche i soldi ed onorari seguenti, cioè:

Al prefetto di camerata in Napoli duc. otto.

Al prefetto di camerata in provincia duc. sette.

Maestro di lingua francese che farà lezione giornaliera duc. quindici.

Idem che faccia lezione tre volte la settimana, duc. dieci.

Maestro di calligrafia che faccia lezione tutti i giorni duc. quindici.

Idem che faccia lezione tre volte la settimana ducati dieci.

Maestro di disegno che faccia lezione giornaliera duc. quindici.

Idem che faccia lezione tre volte la settimana duc. dieci.

Al Maestro di ballo duc. dieci.

Al Maestro di scherma duc. dieci, dovendo ambedue dar le lezioni tre volte ogni settimana.

Secondo lo stato discusso, oltre il vitto determinato nella tabella di vittitazione.

Al domestico di camerata duc. 4.

facchino duc. 3.

infermiere duc. 4.

sottoinfermiere duc. 3.

cuoco duc. 6.

aiutante di cuoco duc. 3.

portinaio duc. 3.

Secondo lo stato discusso,

Al medico onorario annui duc.

Chirurgo, idem

Confessore di camerata, gratificazione annua

192. Il Rettore, il vicerettore, l'economista ed i prefetti, oltre il soldo fissato all'articolo 99, avranno intero trattamento di tavola eguale a quello de' convittori.

193. Quei tra i professori, ai quali sarà accordato l'alloggio nel convitto, come nell'articolo 73, potranno avere anche il trattamento ed in tal caso rilasceranno duc. 6 al mese sul loro soldo. Essi pranzeranno coi convittori alla stessa ora ed avranno il vitto medesimo che quelli hanno.

194. Saranno determinate le abitazioni per tutti gl'impiegati che dimorano nel convitto. Il Rettore avrà tre migliori stanze, delle quali una per la Commissione amministrativa, se l'Intendente o il Sottintendente vorranno tenerla nel liceo, per comodo di aver pronti i registri e l'ar-

chivio. Il vicerettore avrà due stanze; e l'economista altrettante. I professori che avranno alloggio in convitto, avranno assegnate una o due stanze secondo la capacità del luogo.

195. Per essere ammesso un professore ad abitare nel convitto dovrà fare la domanda al Rettore, il quale ne implorerà l'autorizzazione dal Presidente della Commissione di pubblica istruzione. Dappoichè siasi quella ottenuta, la Commissione Amministrativa ne sarà informata ed abiliterà l'economista a portare in esito la vittitazione, ritenendosi l'indennità dal soldo del professore; come dall'articolo 193.

TITOLO XI.

CORREDO DE' CONVITTORI.

196. Tanto gli alunni a piazza franca intera, che quelli a mezza piazza, ed i convittori pensionisti dovranno avere il loro corredo ed abbigliamento secondo il modello.

Un letto compito. Un mobile per conservare gli abiti di una forma stabilita. Una piccola scanzia per riporre i libri. Un uniforme di castoreo di color bleu con paramaniche e collaretto di color cilestre, gigli ricamati in oro alle falde e con bottoni dorati con la leggenda L. R. in mezzo a tre gigli nei licei reali; e colla leggenda C. R. ugualmente in mezzo a tre gigli ne' collegi reali. Calzoni dello stesso castoreo e colore. Camiciola di casimiro. Cappello con coccarda rossa, cappietto d'oro e bottone come sopra. Camice di tela di lino n. 6 — Salviette n. 6 — tovaglie n. 6 — Fazzoletti bianchi n. 6 — detti per la gola n. 6. tra i quali due neri — Calze di filo bianco paia 6 — Reti di filo per

la testa — Due paia di scarpe — Una posata di argento — Un piccolo servatoio — Un calamaio di ottone — Un Crocifisso pel letto — I libri relativi alla sua classe — Un abito per la casa di panno di Arpino grigio con sottoveste eguale — Un altro per l'està di tela o di nanchina.

TITOLO XII.

REGOLAMENTO PER LO VITTO DEGL'IMPIEGATI E DE' CONVITTORI.

197. I convittori avranno al mattino per colazione un biscotto di due once per ciascuno con delle frutta. Per pranzo in tutti i giorni tre piatti caldi, pane e frutta. Alla sera un piatto caldo ed insalata.

Nelle feste principali e nel giorno della nascita di S. M. un piatto caldo di più.

Tanto a pranzo, quanto alla cena avranno di vino mezza caraffa per ciascuno i grandi, ed un terzo di caraffa i piccoli.

Al pranzo il pane pe' grandi sarà del peso di un quarto di rotolo, e di un sesto di rotolo pei piccoli.

Alla cena avranno tutti indistintamente un sesto di rotolo di pane.

I piccoli saranno distribuiti a ragione di otto ed i grandi di sei a rotolo per la carne, per lo pesce e pei maccheroni. Il baccalà sarà distribuito a sei a rotolo per tutti. Per la pasta minuta, sarà distribuita indistintamente a ragione di sette a rotolo: il rotolo sarà stimato da per tutto a 33 once napoletane.

Le frutta saranno secondo la stagione.

Il Vicerettore invigilerà mattina e sera all'esatto adem-

pimento di ciò che è fissato nella presente tabella, ed alla buona qualità de' viveri che dovranno essere procurati col-
l'immediata assistenza dell'economo.

Il prezzo del vitto de' convittori nel modo stabilito in questa tabella non potrà oltrepassare le grana venti al giorno per ciascuno convittore. Il Presidente della Commissione di pubblica istruzione potrà fare qualche eccezione da questa regola generale.

(N. 99)

STATUTI *pe' Collegi e per le scuole secondarie*
de' 14 febbraio 1816.

PARTE PRIMA

COLLEGI CON CONVITTO

TITOLO I.

INSEGNAMENTO.

ART. 1. In ogni collegio con convitto si daranno gli esercizi qui designati cioè ;

1. Di catechismo di Religione e di morale, grammatica italiana ed applicazione delle regole grammaticali, della lingua a' classici con analisi grammaticali, aritmetica pratica, storia sacra e geografia.

2. Esercizio di correttamente scrivere in italiano, grammatica latina ed applicazione delle regole grammaticali di questa lingua a' classici con analisi grammaticali, storia profana e mitologia.

3. Lingua latina sublime colla spiegazione dei classici prosatori e poeti che hanno maggiore elevazione nello stile e ne' sentimenti, rilevandosi le grazie o la precisione per le quali si distinguono, grammatica di lingua greca, antichità romane e greche.

4. Rettorica, poesia italiana e latina, applicazione delle regole grammaticali a' classici greci con analisi grammaticali.

5. Filosofia, etica e dritto di natura, sintesi ed analisi elementare, verità della Religione Cattolica.

6. Matematica sublime, fisica matematica.

2. Il corso degli studi nel collegio sarà pure della durata di otto anni; ed i libri de' quali dovranno far uso i professori, sono quelli stessi denotati nell' articolo 5 degli statuti pei licei.

3. Oltre questo genere d' insegnamento, i convittori avranno ancora le istruzioni de' maestri di lingua francese, di calligrafia e di disegno.

4. Sono applicabili a' convittori de' collegi anche gli articoli 120 e 127 degli Statuti pei licei.

TITOLO II.

ISPETTORI.

5. Gl' incarichi degl' Ispettori denotati negli articoli 26 e seguenti de' suddetti statuti, per quanto riguardano l' insegnamento, la disciplina e l' economia de' convittori de' licei, sono applicabili ancora a' collegi.

TITOLO III.

IMPIEGATI DEL COLLEGIO.

6. Tutti gl' impiegati del Collegio avranno lo stesso genere di nomina, le stesse dipendenze e gli stessi doveri che

sono denotati ne'titoli rispettivi degli statuti de'licei, bensì per tutto ciò che riguarda le diverse parti del servizio determinato per un collegio.

7. Il Rettore, il Vicerettore ed i professori de' collegi saranno chiamati in tutte le funzioni pubbliche di rappresentanza che avranno luogo solo nelle provincie.

TITOLO IV.

STUDENTI.

8. Gli studenti saranno istruiti e regolati come si è detto per gli studenti de' licei.

TITOLO V.

CONVITTORI.

9. La stessa disciplina, lo stesso orario, gli stessi esercizi religiosi determinati pei convittori de'licei saranno anche in osservanza per quelli de' collegi.

10. Il convittore che vorrà essere esaminato per prendere i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studi e presso uno de' Reali licei, dovrà essere prima esaminato da' propri professori, per conoscere se potrà sostenere gli esami de' gradi dottorali ai quali aspira, e quindi otterrà il permesso di allontanarsi dal collegio per andare a conseguirli.

11. Il Rettore del Collegio dopo di avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Presidente della Commissione della pubblica istruzione per accordarsi la licenza al con-

vittore , lo consegnerà ad uno de' suoi parenti , il quale lo accompagnerà nel convitto del liceo. Il Rettore del Collegio lo dirigerà a quello del liceo , acciò abbia cura di disporre che sollecitamente il convittore sia esaminato.

TITOLO VI.

ECONOMIA.

12. La Commissione amministrativa del Collegio sarà formata come quella di un liceo ; e tutte le facoltà che a questa sono accordate , e che sono applicabili ad un Collegio con convitto , sono le stesse delle quali sono investiti i membri che lo compongono. Il titolo X della seconda parte degli statuti de' licei è in vigore anche pe' collegi sotto l'anzidetta limitazione.

13. L'economista di un Collegio darà la cauzione di ducati 2000.

14. La Commissione amministrativa pagherà i soldi e gli onorari susseguenti , cioè :

Al Rettore	duc.	20	analisi elementare »	15
Vicerettore	»	15	Professore di filosofia ,	
Economista	»	15	etica e dritto delle	
Prefetto d'ordine	»	10	genti »	15
Prefetto di Camerata »		7	Rettorica , poesia italia-	
Professore di fisiche spe-			na e latina »	24
rimentali ,	»	15	Lingua latina sublime »	21
Professore di Matematica			Lingua latina elemen-	
sublime	»	15	tare »	20
Professore di sintesi ed			Lingua italiana »	20

A' maestri di lingua francese , di calligrafia , e di disegno

l'economo pagherà i soldi come sono determinati all'articolo 191 degli statuti pe' reali licei: a' domestici poi ed agli altri impiegati quivi denotati pagherà i soldi e le gratificazioni a norma degli stati discussi di ciascuno de' collegi.

15. Gli articoli 192 e seguenti che sono registrati nei suddetti statuti, sono in osservanza ancora pe' collegi.

PARTE SECONDA

COLLEGI SENZA CONVITTO E SCUOLE SECONDARIE

TITOLO I.

INSEGNAMENTO.

16. Ciascun collegio che avrà gli otto professori denominati nell'articolo 3 degli statuti pe' collegi, avrà ancora l'istruzione e l'insegnamento descritto all' articolo 1.

17. La durata del corso degli studi sarà similmente di otto anni.

TITOLO II.

ISPETTORI.

18. Gli Ispettori sono incaricati della vigilanza de' collegi e dell'osservanza de' doveri degl' impiegati ne' medesimi. Quindi gli articoli 26 e seguenti degli statuti pei licei e collegi, per quanto essi prescrivono intorno la disciplina insegnamento ed economia, sono in pieno vigore ancora pe' collegi senza convitto, nella parte che sono applicabili a questo genere di stabilimento.

TITOLO III.

IMPIEGATI NEL COLLEGIO.

19. Quegl' impiegati che sono nominati da S. M. per la disciplina e per l'insegnamento di un collegio saranno considerati come quelli al titolo III della prima parte di questi statuti pe' collegi, tanto per le attribuzioni che pe' doveri.

20. I bassi impiegati avranno gli stessi doveri e la stessa dipendenza che hanno quelli addetti a' licei.

TITOLO IV.

STUDENTI.

21. Saranno gli studenti regolati ed istruiti come quelli che frequentano le scuole de' licei e de' collegi con convitto.

TITOLO V.

ECONOMIA.

22. Ove siavi la Commissione amministrativa, questa avrà gli stessi incarichi di quella fissata pe' collegi con convitto all' articolo 12 e seguenti di questi statuti.

23. L' economo dovrà dare una cauzione corrispondente all' incasso delle rendite colla proporzione di duc. 2000 in beni fondi per duc. 6000 annui di rendita.

24. Sarà l' economo nominato da S. M., presterà il giu-

ramento di fedeltà in mano del presidente della Commissione di pubblica istruzione in Napoli, o in mano dell' Intendente della provincia o del Sottintendente del distretto dove lo stabilimento è situato, prima che si metta in possesso della di lui carica.

25. I soldi che si pagheranno agl' impiegati saranno a norma dello stato discusso che si farà ogni anno per ciascun collegio.

TITOLO VI.

SCUOLE SECONDARIE.

26. Sono considerate scuole secondarie tutte quelle dove l' insegnamento non potrà ricevere quella estensione determinata de' collegi, e dove il corso degli studi non potrà essere ugualmente metodico e progressivo.

27. Tutti gli articoli registrati pei collegi e licei, si possono applicare alle scuole secondarie in tutte quelle parti che sono adattabili alle medesime.

28. Dove la località e le circostanze esigessero dell' eccezioni, il Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione è autorizzato a portare delle modificazioni a questi statuti, adattandogli al bisogno delle scuole secondarie, che domandano dalla sua avvedutezza simili provvidenze. Queste però dal Presidente della suddetta Commissione saranno date sempre riportandosi sulle stesse tracce disciplinari, per conservare, quanto sarà possibile l'uniformità.

Approvato : Napoli 14 febbraio 1816. *Firmato*. FERDINANDO.
Il Ministro Segretario di Stato. TOMMASO DI SOMMA.

(N. 100)

DECRETO *portante lo stabilimento del real
Museo borbonico.*

Napoli 22 febbraio 1816.

FERDINANDO IV *Re delle Due Sicilie.*

Il nostro costante impegno di eccitare i talenti degli amatissimi nostri sudditi allo studio dell' antichità e delle arti del disegno, ci rendette solleciti sull' esempio del nostro augusto genitore a continuare colle rendite dei nostri beni allodiali e farnesiani il cavamento di Ercolano e di Pompei, per trarne alla luce quei monumenti che il Vesuvio avea fin da diciassette secoli ricoperti di lave ;

Collo stesso disegno e colle stesse rendite intraprendemmo il cavamento di Stabia e di Pesto, e mantenemmo in attività la stamperia palatina per pubblicare le opere di maggior rilievo degli artisti e dei dotti ;

Ugualmente fu destinata alla pubblica istruzione una galleria farnesiana, ove si conservano quadri, gemme, medaglie ed altro, facemmo venir da Roma le statue, bassirilievi ed iscrizioni che pur appartennero un tempo alla casa Farnese ; e l' ampia biblioteca che da quella real casa era a Noi per lo stesso titolo ereditario allodiale pervenuta, fu parimente destinata ad uso del pubblico ;

Volendo ora continuare lo stesso sistema ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I monumenti antichi di qualunque natura , che durante l'occupazione militare si erano riuniti nel nostro real palazzo di Napoli , e che son divenuti di nostra particolare pertinenza , resteranno depositati nell' edifizio dei regi studi , che da ora innanzi porterà il titolo di *Real Museo Borbonico* , e riuniti ai monumenti antichi , alla biblioteca , ai papiri ed al Museo Borbonico , per tenersi all' osservazione degli amatori e dei dotti.

2. I cavamenti di Pompei e di ogni altro antico sito che noi trasceghieremo , saranno continuati secondo i regolamenti che daremo : e tutto quello che sarà ordinato di togliersi senza detrimento degli edifizj , sarà trasportato e conservato nel *Real Museo Borbonico*.

3. Dichiariamo che tutto quello che contiensi attualmente nel *Real Museo Borbonico* , e tutto che di nostro ordine vi sarà in avvenire depositato , è di nostra libera proprietà allodiale , indipendente dai beni della Corona. Riserbiamo Noi la facoltà di disporne , e proibiamo sotto le pene ordinate dal corpo delle leggi che niente se n' estraiga sotto qualunque titolo , nè anche di cambio vantaggioso , senza la nostra espressa e speciale ordinanza.

4. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno farà compilare gl' inventari esatti di quanto esiste nel *Real Museo Borbonico* ; e farà apporre ad ogni oggetto un segno sigillato o scritto che non possa facilmente alterarsi nè togliersi , per assicurare l' identità degli oggetti. Quest' inventari saranno fatti in doppio originale , sottoscritti coll'atto di consegna dai direttori attuali o da quelli che noi destineremo , dandoci conto dell' esecuzione tra un termine breve. Lo stesso sarà praticato circa gl' inventari di supplimento per quegli oggetti di cui a beneficio del pubblico continueremo ad arricchire il *Real Museo Borbonico*.

5. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 101)

DECRETO *che prescrive il trasferimento del real collegio degli Abruzzi da Solmona in Aquila.*

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Napoli 5 marzo 1816.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il real collegio destinato per la istruzione ed educazione dei giovinetti negli Abruzzi, e che finora ha avuto la sua residenza nella badia degli ex-Celestini di Solmona, sarà trasferito nel soppresso monistero di S. Francesco del comune di Aquila.

2. Il nostro Ministro dell'Interno darà le disposizioni perchè il cennato soppresso monistero sia sollecitamente ridotto all'uso cui è destinato.

3. Lo stesso Ministro dell'Interno e quello delle Finanze, ciascuno per la parte che gli compete, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 102)

STATUTI *per la regia Università degli Studi
del Regno di Napoli.*

Napoli 12 marzo 1816.

TITOLO I.

DISTRIBUZIONE DELLE FACOLTÀ.

ART. 1. L'insegnamento che si dà nella Regia Università, è diviso in cinque facoltà, cioè di teologia, di scienze fisiche e matematiche, di giurisprudenza, di filosofia e letteratura e di scienze mediche.

2. La facoltà di teologia ha le seguenti cattedre:

Sacra Scrittura,
Teologia dogmatica,
Verità della religione cristiana,
Istituzione di dritto canonico,
Storia de' Concilii,
Trattati canonici.

Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche sono le seguenti cattedre :

Geometria piana e solida,
Parte più sublime della matematica sintetica,
Parte elementare dell'analisi,
Analisi sublime,
Architettura Civile,

Fisica generale ,
Meccanica ,
Fisica sperimentale ,
Astronomia ,
Mineralogia ,
Botanica ,
Agricoltura ed economia agraria ,
Zoologia ,
Chimica scientifica e sperimentale .

La giurisprudenza abbraccia le cattedre seguenti :

1.ª Istituzioni di dritto ,
2.ª Istituzioni di dritto ,
Trattati legali ,
Dritto del Regno ,
Dritto criminale e procedura criminale ,
Dritto commerciale e marittimo ,
Procedura Civile , ed arte del Notaio ,
Dritto di Natura e delle genti ,
Economia pubblica .

Nella facoltà di filosofia e letteratura si contano le seguenti cattedre :

Etica ,
Logica e metafisica ,
Lingua Greca ,
Archeologia e letteratura greca ,
Mitologia ed antichità romane ,
Eloquenza, poesia e letteratura latina ,
Letteratura italiana ,
Lingua ebraica ,
Lingua araba ,
Diplomatica , ed arte di verificar le date ,
Principi generali della Storia .

Alla facoltà di scienze mediche appartengono le cattedre seguenti:

Anatomia umana , ed anatomia patologica ,

Fisiologia organica e filosofica,

Patologia , Igiene e Terapia,

1.^a Medicina pratica,

2.^a Medicina pratica,

Chirurgia teoretica,

Materia medica,

Testo d' Ippocrate , Aforismi, Medicina di Coe, e Medicina greca ,

Storia della Medicina,

Ostetricia teorica ,

Medicina e Chirurgia legale , e Polizia Medica,

Clinica Medica

Clinica Cerasica

Clinica Oftalmica

} Si praticano nell' Ospedale de-
gl' Incurabili.

Dimostrazione pubblica di Anatomia (Si fa nello stesso Ospedale).

TITOLO II.

PRESIDENTE E MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

3. Il presidente della Commissione potrà visitare la Regia Università sempre che crederà convenevole , ma non tralascierà di farlo almeno una volta ogni anno.

4. Di tutte le adunanze ordinarie o straordinarie , sieno generali , sieno delle sole facoltà nelle quali gli piacerà d'intervenire , egli sarà il presidente.

5. Avrà sempre voto definitivo ; e qualora vi sarà parità, il suo voto darà la preponderanza.

6. Il Presidente precederà in qualsivoglia pubblica funzione, e lo seguiranno i membri della Commissione, quindi il Rettore della Regia Università, i decani ed i professori.

7. Egli darà le disposizioni necessarie per le cerimonie da praticarsi nella solennità anniversaria della inaugurazione della regia Università.

8. Il Presidente è incaricato di rimettere a nome della Commissione i rapporti a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interno su tutto ciò che occorrerà pel miglioramento della istruzione della Regia Università, per la disciplina, per la economia e per quanto avrà riguardo al bene ed all' utile dello stabilimento, de' professori e degli studenti.

9. Qualora si dovrà interpretare qualche articolo del Regolamento, o accadrà qualche cosa che abbia bisogno di un pronto provvedimento, il Presidente della Commissione darà le disposizioni opportune le quali saranno eseguite provvisoriamente fino a che la Commissione non avrà ricevuta la risoluzione sul rapporto che farà dell' avvenuto a S. E. il Ministro dell' Interno.

10. Il Presidente dietro l' avviso del Rettore sull' approvazione ricevuta dagli aspiranti a gradi dottorali, spedisce le carte autorizzanti di cedole, licenze e lauree, le quali non avranno alcun valore, se non saranno da lui sottoscritte e contrassegnate col sigillo della Commissione.

11. Egli apporrà il visto a tutte le licenze ed a tutti i privilegi che potranno abilitare all' esercizio coloro che gli hanno meritati.

12. In fine di ogni mese il Presidente confronterà le partite di esito e d'introito tanto sul libro del razionale, che su quello del controllo; e si occuperà ad osservare il libro del primo ed il registro del secondo, che gli saranno presentati a sua richiesta. Potrà nondimeno destinare a questa visita uno o due soggetti della Commissione.

13. Egli nel fine di ogni anno dovrà passare il conto morale della Regia Università nel Ministero dell'Interno.

14. A quest'epoca il Presidente nel rapporto che dovrà fare a S. E. il Ministro dell'Interno sullo stato della pubblica istruzione del Regno, vi comprenderà ancora la Regia Università degli Studi.

15. Egli in presenza della Commissione riceverà il giuramento di tutti gl'individui addetti alla Regia Università, prima che si mettano nello esercizio delle loro funzioni.

TITOLO III.

RETTORE.

16. Un Rettore scelto tra i professori e nominato dal Re, sarà il capo della Regia Università degli Studi. Egli presederà al collegio de' decani.

17. La durata dell'impiego di Rettore è biennale, e l'esercizio delle sue funzioni comincerà all'apertura dell'anno scolastico. Per questa volta il nuovo rettore si metterà in possesso della sua carica dal 1° di gennaio 1816.

18. La scelta del nuovo Rettore si farà nel mese di settembre in una giornata che determinerà il Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione.

19. Per la elezione del nuovo Rettore si raduneranno

tutti i Professori nella sala dei concorsi della Regia Università; e sarà scelto un professore per ciascuna delle cinque facoltà col voto di tutt' i Professori presenti , in guisa che tutti concorrano alla elezione di un individuo per facoltà. La maggioranza relativa fisserà il candidato in ciascuna delle dette facoltà. Il Presidente della Commissione, o il Rettore in di lui mancanza , terrà conto del risultato dello scrutinio e formerà la cinquina composta dai cinque professori eletti.

20. La proposta de' cinque candidati sarà inviata dal Rettore al Presidente della Commissione , che per mezzo del Ministro dell' interno otterrà la nomina del nuovo Rettore da S. M.

21. È uffizio del Rettore di vegliare sopra l'osservanza delle leggi e regolamenti della Regia Università tanto relativi alla disciplina che all' adempimento de' doveri de' professori, degli scolari e degl' impiegati. La sua corrispondenza per tutti gli oggetti divisati sarà diretta sempre al Presidente della Commissione.

22. Il Rettore dee far rapporto al Presidente della Commissione de' disordini che con la sua prudenza non avrà potuto nè prevenire , nè correggere , proponendo i mezzi che crede necessari all' uopo.

23. È cura del Rettore di rimettere in fine di ogni mese lo stato di presenza de' professori, colla indicazione de' giorni ne' quali i sostituti o gli aggiuntî gli avranno rimpiazzati nelle lezioni , e colla denotazione de' giorni ancora in cui gli sperimenti e le operazioni avranno avuto luogo ne' diversi stabilimenti destinati alle pruove dimostrative delle Cattedre, per le quali sono stati formati.

24. Nel mese di settembre il Rettore farà una mappa ,

in cui sarà notata la distribuzione delle ore nelle quali ciascun professore dovrà darvi lezione nel venturo anno scolastico , onde gli scolari possano agevolmente ricevere le istruzioni relative a quelle facoltà , nelle quali debbono sostenere gli esami per conseguire i gradi dottorali.

Questa mappa sarà unita al Calendario per regolare i giorni di lezioni per tutto l'anno scolastico che principerà a 5 novembre, e terminerà a 30 giugno. Tanto la mappa che il Calendario dovranno ricevere l'approvazione dal Presidente della Commissione prima di consegnarsi alla stampa.

25. Il gran sigillo della Regia Università sarà custodito dal Rettore. Egli dovrà adoperarlo coll'intelligenza de' decani.

26. Nelle udienze presso il Governo , il Rettore porterà la parola a nome del corpo de' professori.

27. Il Rettore nelle adunanze alle quali presederà, avrà voto preponderante per dirimere la parità.

28. Tutti gli avvisi ed inviti per cerimonie , funzioni ed esami si faranno dal Rettore , anche quando il Presidente ne avesse determinato l'oggetto e la giornata. Tutte le carte autorizzanti de' gradi dottorali dovranno essere sottoscritte dal Rettore , e contrassegnate col suggello della Regia Università.

29. Non potrà negarsi il Rettore a convocare le facoltà per tenersi esami, ogni qual volta si trovino regolari i requisiti degli aspiranti a' gradi accademici presentati in Cancelleria.

30. Il Rettore riceverà il giuramento da tutti coloro che avranno ottenuto i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studi. Egli farà contestare di proprio pugno dai

candidati in piedi della carta autorizzante di aver egli giurato: dopo la loro sottoscrizione apporrà anche la sua col sigillo.

31. Alla fine dell'anno scolastico il Rettore farà rapporto al Presidente della Commissione per ciò che riguarda la Regia Università, e darà conto della disciplina che vi sarà stata osservata nel corso dell'anno e degli accidenti che vi avranno avuto luogo. Denoterà nel surriferito rapporto il numero degli studenti e di tutti coloro che sono stati promossi a' gradi dottorali. In fine proporrà ciò che crederà necessario per l'utile dello stabilimento, e per le riparazioni del locale, se mai occorreranno.

TITOLO IV.

DECANI.

32. Ciascuna facoltà avrà un decano, il quale sarà il primo tra i professori della medesima.

33. È biennale l'impiego di decano.

34. La carica del nuovo decano si otterrà successivamente per anzianità di servizio da ciascun professore di quella facoltà nella quale dee farsi il rimpiazzo.

35. La durata biennale dell'impiego decanale sarà valutata dal giorno in cui il nuovo decano sarà entrato nell'esercizio delle sue funzioni. Questa determinazione è applicabile ancora agli attuali cinque decani.

36. Mancando per qualunque impedimento il decano, gli sarà surrogato il più anziano professore della stessa facoltà. L'anzianità sarà sempre considerata sul servizio.

37. Il decano riceverà le domande degli aspiranti ai gra-

di accademici, che passerà al Cancelliere della Regia Università, onde potersi osservare se debba convocarsi la facoltà per fare gli esami. Egli soscriverà le cedole, le licenze e le lauree conferite per mezzo di esami, e vi apporrà il suo sigillo.

38. La sessione della facoltà non avrà luogo, se il decano non troverà presenti almeno due terzi de' professori che la compongono.

39. Tutti i cinque decani delle facoltà insieme col Rettore formeranno il collegio de' decani.

40. Il Rettore radunerà il collegio decanale sempre che crederà convenevole consultarlo per migliorare l'istruzione, la disciplina ed i regolamenti della Regia Università. Sarà però obbligato di convocarlo immancabilmente ogni mese, per conoscere se siensi introdotti abusi, o si praticino condiscendenze in tutte le parti del servizio.

41. Delle sessioni de' decani sarà sempre compilato un processo verbale segnato da' presenti, che sarà inviato al Presidente della Commissione, acciò dia le convenevoli disposizioni.

42. Nelle sessioni del Collegio il più giovane tra i Decani farà da Cancelliere, e distenderà il processo verbale.

43. Il decano della facoltà teologica sarà il Vicerettore della Regia Università degli Studi.

TITOLO V.

CENSORE.

44. Nella Regia Università degli Studi vi sarà un professore che in giro per ogni settimana farà le funzioni di censore.

La scelta per questa prima volta sarà del Rettore.

45. L'ordine della successione nella censura sarà quello dell'anzianità di servizio. Il Rettore ed i decani sono eccettuati da un tale incarico fino a che saranno ne' rispettivi impieghi.

46. È ufficio del censore di vegliare, perchè i professori non manchino a' propri doveri nell'assiduità dell'insegnamento; nell'assistenza degli esami, e nel presentarsi a dar lezione secondo l'orario a cui dovranno conformarsi.

47. È pure incombenza del censore di far osservare il buon ordine in tutto il recinto della Regia Università, e di dare le provvidenze che potranno condurre a questo fine.

48. Quando il bisogno l'esiga, il censore farà al momento rapporto al Rettore di ciò che può essere accaduto. All'infuori di questa circostanza il censore alla fine della settimana ragguaglierà il Rettore sulla esattezza de' professori nello adempimento de' propri doveri, somministrando quei riscontri, di cui sarà richiesto. I rapporti saranno sempre in iscritto.

49. Il censore procurerà che gli studenti in ogni lezione vadansi a segnare di proprio carattere ne' registri che saranno aperti nelle cattedre di ciascuna facoltà. A tal uopo sarà dal professore destinato tra gli studenti chi possa ri-

conoscere le persone che andranno ad iscriversi. Dovrà usare la maggior diligenza cogli studenti che frequentano le cattedre de' professori dell'arte salutare e della giurisprudenza.

TITOLO VI.

PROFESSORI.

50. I nuovi professori saranno eletti per concorso. In ogni concorso presederà il Presidente della Commissione della pubblica istruzione, ed in di lui assenza il Rettore della Regia Università. Essi avranno il voto, e la preponderanza nel caso di parità.

51. Il concorso avrà luogo nella Regia Università degli Studi, dove si troveranno radunati gli aspiranti che avranno esibiti gli attestati di moralità e di perquisizione.

52. Da un libro che potrà servire a quest'oggetto, e che conterrà le materie sulle quali versa l'insegnamento della cattedra vota, sarà preso a caso, o ricavato un quesito, che uno de' professori della facoltà, determinato dal decano, sopra luogo proporrà a' concorrenti. Lo stesso punto o quesito sarà comentato o risoluto in lingua latina da tutti gli aspiranti.

53. Gli aspiranti riuniti in una sala si occuperanno a scrivere la interpretazione del punto o lo scioglimento del quesito. Sarà loro permesso di consultare i libri che ciascuno potrà aver seco: e di questa circostanza si farà particolare e distinta menzione nell'atto del concorso.

54. I professori della facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti, acciò non abbiano comunicazione con alcu-

no, e nè meno tra loro. Il decano darà le disposizioni necessarie sull'assunto.

55. La facoltà riunita darà il suo giudizio su gli scritti de' concorrenti tra lo spazio di otto giorni, indicando i libri de' quali si sono serviti nell'atto del concorso.

56. Quelli tra gli aspiranti che avranno avuto l'approvazione, saranno obbligati in un giorno fissato dal Rettore a montare sulla cattedra in pubblico, ed a fare una lezione su quanto trovasi avere esposto e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla cattedra si darà in lingua italiana.

57. Sulla base dell'approvazione a quanto si è scritto e si è esposto sulla cattedra, e prendendosi ancora in considerazione i servigi prestati alla pubblica istruzione o con opere stampate, o in impieghi letterari, ma senza verun altro riguardo personale, la facoltà collegialmente radunata farà la discussione finale, ed a pluralità di voti segreti dati colle schedule farà la proposta del candidato alla cattedra vota, mettendo in lista i concorrenti, secondo il grado del merito.

58. Qualora non vi sarà approvazione della facoltà in favore degli aspiranti, allora s'intimerà il nuovo concorso, e potranno ritornare allo sperimento anco gli esclusi nel concorso antecedente.

59. Quando la proposta avrà luogo, il decano rimetterà il risultato del processo verbale al Rettore. Questi lo invierà al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, da cui sarà mandata al Ministro dell'Interno per ottenersi da S. M. la nomina del nuovo professore.

60. I processi verbali degli esami, tanto a voce che in iscritto, si compileranno dal Cancelliere della facoltà. Que-

ste carte saranno depositate nella Cancelleria della Regia Università.

61. Ogni nuovo professore dovrà prestare il giuramento di fedeltà al Sovrano , e di esatto adempimento de' propri doveri in mano del Presidente della Commissione della pubblica istruzione, senza del quale non potrà esser posto in esercizio delle sue funzioni.

62. La durata delle lezioni di ciascun professore sarà di un'ora al giorno, secondo verrà fissato nella tabella approvata ed inserita nel Calendario dal Presidente della Commissione della pubblica istruzione.

63. Le lezioni saranno date con libri o manoscritti latini in tutte le cattedre, eccetto in quelle nelle quali le dottrine che vi s'insegnano , ne sono meno suscettibili. La spiegazione sarà sempre in italiano.

64. Tutti i professori dovranno dare alle stampe le loro rispettive istituzioni o trattati.

65. Ogni professore nella sua scuola attenderà al buon ordine. Egli sarà assistito da' bidelli per conservarlo. In caso di bisogno darà parte al censore pe' provvedimenti di rigore.

66. Tutti i professori quando saranno richiesti , segneranno i certificati di assistenza a quegli studenti che si troveranno notati ne' registri della cattedra. I certificati debbono essere forniti del visto buono del decano che vi apporrà il suggello della facoltà.

67. Presso tutte le cattedre saranno aperti de' registri ne' quali si segneranno di proprio pugno gli studenti ogni volta che assisteranno alla lezione.

68. Sarà a tal uopo nominato da ciascun professore uno degli studenti di sua maggior fiducia , perchè attenda alla iscrizione sul registro.

69. Tra i professori non vi sarà precedenza, ma qualora vi sia occasione di stabilirne alcuna, questa dovrà determinarsi dall'anzianità di servizio nella cattedra; ed in caso della stessa epoca di servizio, la precedenza sarà fissata dall'età.

70. Ogni professore quando non abbia ancora stampato le sue istituzioni o trattati, dovrà fare un elenco delle materie che insegnerà, il quale al principio dell'anno scolastico dovrà affiggere alla sua cattedra, acciò il sostituto, o l'aggiunto, e gli scolari possano esser preparati pe' rispettivi esercizi.

TITOLO VII.

CANCELLIERI DELLE FACOLTÀ.

71. Ogni facoltà avrà un professore, il quale farà da Cancelliere, sempre che la facoltà collegialmente si riunirà.

72. La durata dell'impiego di Cancelliere di facoltà sarà di un anno.

73. Sarà rimpiazzato dal nuovo ogni qual volta avrà terminato l'anno di servizio. In caso di mancanza od impedimento, il più giovane de' professori farà le di lui veci.

74. La proposta si farà da tutta la facoltà in una terna formata di quei professori che avranno ricevuto più voti. Eseguitosi lo scrutinio, si farà un processo verbale, il cui risultato per mezzo del Decano sarà inviato al Rettore, per essere spedito al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, da cui col parere sarà inviato al Ministro dell'Interno, che ne farà la nomina definitiva.

75. È incombenza del cancelliere di compilare tutti i processi verbali per esami ed approvazioni o disapprovazioni degli aspiranti presenti o assenti, pe' concorsi alle cattedre vote e per tutti i lavori che farà la facoltà riunita.

TITOLO VIII.

SOSTITUTI ED AGGIUNTI.

76. Ogni professore avrà un sostituto il quale lo rimpiazzerà, quando sarà legittimamente impedito.

77. I sostituti saranno eletti per mezzo di concorso. Essi dovranno ottenere l'approvazione da S. M.

78. Il Sostituto assisterà quotidianamente alle lezioni del professore, affinchè informato delle idee che questi sviluppa nell'insegnamento, possa fare anche da ripetitore a quei giovanetti che amassero di rendere più profittevoli le lezioni.

79. I sostituti riceveranno delle gratificazioni dal Governo sul fondo de' gradi accademici, quando fossero stati frequentemente impiegati a rimpiazzare i professori impediti o assenti.

80. Gli aggiunti sono dati a' professori di chimica, di zoologia, di fisica sperimentale, di astronomia e di botanica.

81. Il loro incarico è l'esercizio ragionato colla dimostrazione delle dottrine insegnate dagli anzidetti professori.

82. Oltre di tale incombenza faranno eziandio da sostituti a' professori legittimamente impediti. Eglino eseguiranno quanto è stato prescritto pe' sostituti.

83. Conserveranno il soldo, e non riceveranno gratificazione, come si è detto pe' sostituti.

84. Quando dovranno provvedersi le cattedre, i sostituti e gli aggiunti dovranno fare il concorso con tutti gli altri aspiranti; ed in parità di merito, il servizio prestato servirà a decidere la proposta in loro favore.

TITOLO IX.

CANCELLIERE, RAZIONALE TESORIERE, E CONTROLLO DELLA REGIA UNIVERSITÀ.

85. La Regia Università degli Studi avrà un Cancelliere nominato dal Re sulla proposta che per mezzo del Ministro dell'Interno farà il Presidente della Commissione di Pubblica istruzione.

86. Se in caso di malattia e per qualunque altra ragione il cancelliere mancasse, il Presidente potrà farlo supplire provvisoriamente dalla persona che crederà più adatta a sostenere la carica.

87. Sarà cura del Cancelliere di custodire sotto la sua responsabilità tutti i registri, non solo degli antichi collegi dottorali e del protomedicato, ma eziandio tutti gli altri delle carte autorizzanti spedite da che la Regia Università ne ha ricevuto le facoltà. È del pari sua incombenza di gelosamente custodire i processi verbali degli esami de' concorsi e delle sessioni decanali, i registri di assenza e presenza de' professori, sostituti ed aggiunti, e quelli delle iscrizioni di assistenza alle cattedre degli studenti e finalmente il suggello della Regia Università.

88. Il Cancelliere non potrà prestarsi senza sua colpa ad ammettere requisiti d' idoneità per aspirare a gradi dottorali, o all'esercizio di funzioni che questi accordano, se

non sieno quelli prescritti dagli attuali regolamenti decretati da S. M.

89. Apporrà la sua firma a tutti gli atti di adunanza tanto della facoltà e del Collegio decanale, che dell'intero corpo della Regia Università. La sua firma sarà sempre contrassegnata dal piccolo suggello.

90. Egli non potrà rilasciare certificati legali senza l'autorizzazione ricevuta in iscritto dal Rettore, col di lui *visto buono*.

91. La corrispondenza del Rettore col Presidente della Commissione, co'decani e co'professori si eseguirà per mezzo del Cancelliere, e perciò ubbidirà a tutti gli ordini che dal medesimo riceverà.

92. Il Cancelliere si presterà a tutte le richieste del Rettore, de'decani delle facoltà e de'professori, e presenterà ad essi quanto possa loro occorrere per l'esecuzione dei propri doveri in tempo che vi saranno delle riunioni, o anche fuori di questa circostanza.

93. Il razionale tesoriere ed il controllo continueranno nell'esercizio attuale delle loro incombenze.

TITOLO X.

STUDENTI.

94. Tutti gli studenti sia nazionali che esteri, i quali vengono per essere istruiti nella Regia Università degli Studi di Napoli, hanno le medesime considerazioni, i medesimi riguardi, e possono ricevere gli stessi gradi dottorali.

95. Nella scuola tutti gli studenti sono subordinati immediatamente al Professore, il quale può far loro delle do-

mande e degli esami , se crede che l' insegnamento lo esiga.

96. Ogni studente dovrà rispondere alle interrogazioni de' Professori , dando sempre segno di rispetto e di venerazione.

97. Se vi saranno studenti perturbatori del buon ordine , i quali daranno occasione di ricevere ammonizioni e rimproveri dal Professore ; dovranno correggersi sul momento. Qualora le colpe saranno gravi , il Professore farà il rapporto al Rettore indicandone la qualità. Il Rettore adunerà il Collegio de' decani, col di cui parere adatterà dei mezzi propri per correggere i colpevoli , o pronunzierà il giudizio di definitiva espulsione. In questo caso i suddetti perturbatori non potranno aspirare a gradi dottorali.

98. Tutte le trasgressioni che gli studenti commetteranno fuori delle Scuole , ma nel recinto della Regia Università, saranno denunziate dal censore, e punite dal Rettore sulle stesse tracce disciplinari.

TITOLO XI.

SCUOLE NEL LOCALE DEGL' INCURABILI.

99. Nel locale degl' incurabili vi saranno le seguenti lezioni.

Lingua latina sublime colle prime nozioni della lingua greca,

Geometria e logica,

Fisica,

Chimica e farmacia,

Notomia ,

Fisiologia ,
Botanica ,
Patologia ,
Materia medica ,
Pratica medica ,
Pratica chirurgica ,
Cliniche.

100. I professori che insegnano la clinica medica e la clinica cerusica , avranno due aggiunti ; ed il professore addetto all'istruzione pratica delle levatrici ne avrà un solo. Questi aggiunti saranno considerati nell'esercizio delle loro funzioni e ne'loro meriti di servizio, come gli aggiunti della Regia Università sotto il titolo VIII.

101. Tutto il corpo insegnante nella casa degl'incurabili avrà luogo nelle pubbliche funzioni che si terranno nella Regia Università insieme co' professori.

102. Quei professori della Regia Università degli Studi che insegnano nel locale degl'incurabili , conserveranno tutti i loro dritti , onori ed appuntamenti , come se insegnassero nella suddetta Regia Università.

103. Sarà conservato nella casa degl'incurabili un professore dimostratore pubblico di anatomia, il quale fa parte della Regia Università degli Studi. *Approvato.* Napoli 12 marzo 1816. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 102)

*DECRETO portante lo stabilimento del collegio Sannitico
per l'istruzione pubblica della provincia di Molise.*

Napoli 12 marzo 1816.

Ferdinando IV Re delle due Sicilie.

Volendo secondare il voto del Consiglio della provincia di Molise e gli sforzi fatti dai Comuni e dagli abitanti della stessa provincia per la dotazione del collegio Sannitico da stabilirsi in Campobasso ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Al cominciamento dell' anno scolastico in novembre prossimo sarà aperto in Campobasso , nel locale che si trova assegnato con precedenti determinazioni , il collegio Sannitico per l'istruzione pubblica della provincia di Molise. Le spese di riduzione del detto locale saranno fatte colle rendite del collegio disponibili in quest' anno , e con altri mezzi che verranno adottati dal Ministro dell'Interno sulla proposta dell' Intendente.

2. La dotazione del detto collegio sarà composta :

1.º Dal residuo dei beni addetti già alla strada Sannitica , ed attualmente appartenenti alla provincia per uso di opere pubbliche , in compenso della contribuzione che sta pagando per costruire la detta strada :

2.º Dai beni dell' eredità del benemerito testatore

D. Agostino Santellis di Campobasso. Il testatore nella sua pia istituzione, avendo avuto in mira la pubblica istruzione, la sua volontà è adempita coll' attuale dotazione.

3.° Dai beni acquistati per quest' oggetto con fondi comunali, e da quelli che l' Intendente e la deputazione del collegio nominata dal Consiglio generale e da noi approvata sono autorizzati ad acquistare coi mezzi finora usati sino alla completa dotazione.

4.° Finchè la dotazione non sarà completata, ciò che manca sarà annualmente supplito, dal giorno dell' apertura del Collegio, dal Comune di Campobasso e da altri Comuni della provincia, sugli stati discussi, in approvazione delle rispettive risorse, secondo il ratizzo che ne farà il Consiglio generale, a proposta dell' Intendente, e che sarà sottomesso all' approvazione del Ministro dell' Interno. La rata di Campobasso è fissata a ducati ottocento annui, in considerazione dei particolari vantaggi che esso ritrae dal collegio.

3. La deputazione del collegio prenderà subito il possesso e l' amministrazione dei beni che costituiscono la detta dotazione, per impiegarne la rendita a vantaggio dello stabilimento, all' infuori però della rendita dei beni enunciati al n. 4 dell' articolo precedente, la quale per tutto l' anno corrente sarà impiegata alla costruzione delle prigioni di Campobasso, a cui si trova addetto.

4. In compenso del beneficio fatto al collegio è accordato ai discendenti di *Santellis* il dritto di una piazza franca nel convitto del collegio colla prerogativa del grado, senza che si possa un tal dritto trasferire ad estranei. È parimente accordato ai Comuni che han contribuito e che contribuiranno alla dotazione del collegio, quel numero di piazze

franche in favore dei loro concittadini che corrisponderà alle somme somministrate, secondo la proporzione che verrà fissata dal Ministro dell' Interno sull' avviso dell' Intendente e del Consiglio generale intesa la Commissione di pubblica istruzione. La proposta alla piazza dovuta ai discendenti dei *Santellis* apparterrà ad un consiglio di famiglia; e la proposta alle piazze dovute ai comuni apparterrà ai rispettivi decurionati, sotto la nostra approvazione, così nell' uno come nell' altro caso. Elevandosi quistioni sulla preferenza al godimento delle dette piazze franche, saranno portate alla decisione del Consiglio d' Intendenza.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 103)

DECRETO *portante la traslocazione del collegio di Basilicata da Avigliano in Potenza.*

Portici 1 maggio 1816.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il real collegio di Basilicata che ha avuto finora la sua residenza nel comune di Avigliano , sarà traslocato in quello di Potenza , e propriamente nella porzione del locale del seminario che si cede dal Vescovo.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato. TOMMASO DI SOMMA.*

(N. 104)

DECRETO *che approva il Regolamento per le Scuole Primarie de' fanciulli di Napoli e del Regno.* —

Napoli 4 maggio 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

Signor Principe

Ho rassegnato al Re i due Regolamenti per le scuole primarie de' fanciulli e delle fanciulle , compilati da cotesta Commissione d'accordo co' Vescovi di Calvi e di Potenza.

Avendoli S. M. sovraneamente approvati, nel Real Nome lo partecipo alla Commissione medesima per la dovuta esecuzione.

Sono con distinta considerazione

Firmato. IL MARCHESI TOMMASI.

REGOLAMENTO per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli e del Regno.

1. In Napoli vi saranno tante scuole primarie di fanciulli, quante sono le parrocchie.

2. Ognuna di queste scuole verrà stabilita nel circondario di ciascuna parrocchia, la quale conterrà una parte proporzionata della popolazione della Capitale.

3. Al servizio di ogni scuola saranno addetti dieci preti scelti dalla Commissione della Pubblica Istruzione dietro le informazioni dell' Ordinario.

Nelle città più popolate del Regno le scuole, ed il numero degl' Istitutori saranno proporzionati al bisogno ed al numero delle parrocchie.

4. Ogni prete avrà un'indennità di annui ducati 60 nella Capitale.

Le quantità che si pagano da' Comuni delle provincie per la pubblica istruzione si potranno dagli Ordinari distribuire a que' tali preti, che saranno più adatti ad istruire i fanciulli.

Nelle città ove sono chiese recettizie i partecipanti dovranno disimpegnare la primaria istruzione, dandosi loro a giudizio degli Ordinari qualche piccolo soldo da' fondi comunali addetti alla pubblica istruzione.

5. I Parrochi saranno gl' Ispettori immediati delle scuole nelle rispettive parrocchie.

6. Il Presidente della Commissione della pubblica istruzione farà approvare da S. M. un determinato numero d'I-

spettori, per invigilare alla esecuzione de' regolamenti in vigore, e per rapportare alla Commissione periodicamente lo stato delle scuole, i loro bisogni, i progressi degli alunni, l' assiduità de' maestri e le ricompense da accordarsi agli uni ed agli altri.

7. Per l' esercizio di tali scuole, secondo sarà meglio praticabile, saranno destinati i locali, che verranno designati ne' Monasteri soppressi, ed in mancanza di questi le sagrestie delle Chiese parrocchiali, le cappelle attualmente destinate alla istruzione morale e religiosa della gioventù, o altre Chiese che non siano di padronato particolare.

8. Il servizio che si presterà da' parrochi e da' preti nelle scuole primarie tanto della Capitale che del Regno, sarà un titolo particolare per le ricompense da accordarsi da S. M., per i benefici ecclesiastici e uffizi addetti al loro stato.

9. Ogni Parroco coll' intelligenza dell' Ispettore della Commissione d' Istruzione Pubblica fisserà le ore mattutine e vespertine, in cui debbano esercitarsi le scuole del suo circondario, secondo le particolari circostanze, usi, ed abitudini che vi esistono; arti e mestieri che vi esercitano.

10. Il metodo normale ormai riconosciuto di universale utilità in tutta l' Europa sarà praticato in tutte le scuole primarie del Regno progressivamente.

11. I libri che serviranno all' istruzione della gioventù nelle scuole primarie saranno i seguenti:

1.° Il metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente.

2.° L' Aritmetica elementare.

3.° Il Catechismo di religione.

4.° I Doveri sociali adottati dal Governo.

12. Vi saranno inoltre per la più estesa istruzione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno in una breve e chiara gramatica italiana, negli Avvisi di buone creanze del Galateo, in un Catechismo di arti, ed in un altro di agricoltura, da insegnarsi tanto nella Capitale, quanto nelle provincie del Regno, secondo i bisogni delle popolazioni.

13. Ognuno che vorrà intraprendere un' arte o mestiere qualunque, sarà obbligato di presentare la matricola di aver assistito alle scuole primarie, di saper leggere e scrivere, il Catechismo di religione ed i Doveri sociali.

14. Le donzelle nubili che vorranno profittare delle beneficenze del Sovrano, di maritaggi o di altre pie istituzioni stabilite a loro vantaggio, nol potranno altrimenti che presentando la matricola medesima, come più ampiamente sarà specificato nel Regolamento per le scuole delle fanciulle.

15. Gli articoli 13 e 14 di questo Regolamento avranno luogo dal 1 gennaio 1817 in avanti.

16. L' orario delle scuole primarie del Regno sarà regolato secondo le circostanze particolari e le abitudini delle rispettive popolazioni.

17. I Parrochi e gli altri istitutori spiegheranno e adatteranno il catechismo agrario a qualche operazione pratica e profitteranno dello stato della vegetazione nelle stagioni diverse dell' anno, per indicare col fatto ciò che avranno già insegnato astrattamente.

18. Tutte le scuole di fanciulli e fanciulle saranno sotto la dipendenza degli Ordinari. I Decurionati avranno la ispezione sul profitto degli allievi e sulla esattezza della istruzione. Eglino riferiranno agli Ordinari, ed al Presidente

della Pubblica Istruzione i disordini che crederanno doversi emendare.

I preti addetti alla Pubblica istruzione in caso di merito uguale saranno preferiti agli altri pretensori nella collezione de' benefici ecclesiastici che si farà dagli Ordinari.

19. Nella Capitale i Parrochi rispettivi due volte l' anno invieranno lo stato delle scuole primarie al Presidente della Commissione d' Istruzione Pubblica per mezzo degli Ispettori.

20. Nelle provincie i Parrochi similmente due volte l' anno invieranno siffatti stati a' rispettivi Ordinari, i quali gli faranno pervenire colle loro osservazioni al Presidente della Commissione stessa.

21. Questi stati saranno formati secondo il modello annesso alla fine di questo Regolamento.

22. Nella Capitale una volta l'anno vi sarà un esame generale de' fanciulli, in cui saranno premiati que' maestri, che avranno istituito un maggior numero di alunni, e quegli alunni che avranno maggiormente profittato dell' insegnamento. V' interverrà il Presidente della Commissione d' Istruzione Pubblica e le altre autorità che saranno da esso invitate.

23. Questo esame avrà luogo ancora nelle città più popolate del Regno coll' intervento dell' Ordinario, se pur vi esista, e delle altre autorità costituite.

Ne' villaggi e paesi di minor estensione avrà luogo l' istessa solennità alla presenza del Parroco, del sindaco e del Decurionato.

24. Di queste sessioni generali si farà processo verbale, il quale sarà inviato al Presidente della Commissione d' Istruzione Pubblica.

25. Tutti coloro ai quali incumbe l'istruzione primaria, dopo il primo anno di esperienza, proporranno al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica le modificazioni, che crederanno convenevoli al presente Regolamento. La Commissione deciderà della loro importanza.

Il Ministro Segretario di Stato. Firmato. MARCHESE TOMMASI.

Modelli degli stati semestrali.

<i>Parrocchia A</i>		<i>Istitutore B</i>				<i>Locale C</i>		
N. d'ordine degli alunni	Nomi e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinti	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
—	—	—	—	—	—	—	—	—
								Data Firmato l'istitutore Certificato dal Parroco

REGOLAMENTO *per le scuole delle fanciulle di Napoli
e del Regno.*

1. Vi saranno nella città di Napoli scuole gratuite di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra e da una o due aggiunte, o sia assistenti, secondo il numero delle fanciulle che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole e de' locali sarà fatto in guisa che tutti risentir possano ugual vantaggio.

4. Nelle città del Regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, e da un' aggiunta, o sia assistente.

5. In quelle che hanno una popolazione fra i cinque, e gli ottomila abitanti, vi sarà una sola scuola, una maestra, ed un' assistente.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una sola scuola, ed una sola maestra.

7. Nella Capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale; nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi Comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole gratuite attuali, che non sono mantenute a spese del Real erario; ma esse saranno sottoposte a' regolamenti generali, ed alla Commissione d' Istruzione pubblica.

9. Saranno riguardate come scuole feminee secondarie tutte quelle scuole che si tengono da Religiose ne' locali del loro ritiro a pensione o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L'istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell'insegnar loro le arti donnesche e i doveri del diverso stato che potrebbero eleggere, come più ampiamente nel § seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole gratuite del Regno i libri seguenti: 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente, 2. una breve e chiara aritmetica, 3. il Catechismo di religione, 4. i Doveri sociali adottati dal Governo, 5. il Catechismo de' Doveri speciali delle donne, secondo il loro diverso stato, 6. finalmente quello di economia domestica.

13. Tutte le attuali maestre dovranno imparare il metodo normale, per la capitale a tutto il corrente anno 1816, e nelle provincie a tutto il seguente anno 1817.

14. La Commissione dell'Istruzione pubblica è incaricata di facilitare e compiere assolutamente l'esecuzione dell'articolo precedente ne' termini e nello spazio di tempo sopra descritto.

15. Tutte le scuole feminee del Regno rimangono sotto la vigilanza ed ispezione immediata de' Vescovi e de' Parrochi delle rispettive città o comuni.

16. Nella Capitale e Provincia di Napoli gl'Ispettori delle scuole primarie de' fanciulli destinati dalla Commissione d'Istruzione Pubblica saranno altresì di quelle delle fanciulle.

17. Nelle provincie del Regno i Vescovi, i Parrochi e le persone che i Vescovi stessi potranno incaricare saranno gl'Ispettori.

18. Le maestre della Capitale e provincia di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica per mezzo degl'Ispettori delle scuole primarie. Quelle delle provincie

rimetteranno parimenti detti stati per mezzo de' parrochi rispettivi, i quali avranno cura di fargli pervenire a' Vescovi, e questi al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica.

19. Tutti gli stati delle scuole gratuite delle fanciulle saranno certificati da' parrochi.

In piedi del presente Regolamento si aggiunge il modello degli stati per le scuole feminee.

20. Il profitto, che faranno le fanciulle, e l'assiduità, ed impegno delle maestre saranno titoli speciali a meritare le beneficenze del Sovrano.

21. Alla fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame sarà eseguito una settimana dopo quello, ch'è stato prescritto nel Regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

22. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premj alle maestre, ed alle fanciulle, e specialmente i sussidj dotati a quelle, che si saranno maggiormente distinte. La Commissione d'Istruzione pubblica proporrà a S. M. i mezzi opportuni per que' Comuni, e per que' circondarj di parrocchie, dove non esistano pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

23. I Parrochi d'accordo colle maestre dei rispettivi circondarj fisseranno le ore del giorno da consacrarsi esclusivamente agli esercizi di religione. Approvato da S. M. *Il Ministro Segretario di Stato. Firmato* MARCHESE TOMMASI.

Modello degli stati semestrali per le scuole delle fanciulle.

<i>Parrocchia A</i>					<i>Maestra B</i>			
N. d'ordine delle fanciulle	Nomi e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinte	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
—	—	—	—	—	—	—	—	—
								Data Firmato dalla Maestra Certificato dal Parroco

(N. 105)

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

*A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente
della Commissione di Pubblica Istruzione.*

Napoli 22 maggio 1816.

Signore

Ho letto con mia soddisfazione il Regolamento che cotesta Commissione ha redatto pel Collegio Medico-Chirurgico, servendosi de' lumi de' Professori signori Cotugno e Ronchi per la parte scientifica, e del signor Canonico Jorio, per la parte disciplinare ed economica.

Nel respingerlo quindi a cotesta Commissione da me approvato, può Ella, signor Principe, disporre che sia provvisoriamente in vigore. *Firmato* MARCHESE TOMMASI.

REGOLAMENTO per il Collegio Medico-Cerusico.

I.

Istruzione.

1. L'istruzione che si darà ai convittori del Collegio Medico-Cerusico sarà distribuita nelle seguenti quattro classi:

1. ^a classe	1. ^a lezione.	<i>Lingua Latina sublime con le prime nozioni della Lingua Greca.</i>
	2. ^a »	<i>Matematica e Logica.</i>
2. ^a classe	3. ^a »	<i>Fisica.</i>
	4. ^a »	<i>Chimica e Farmacia.</i>
	5. ^a »	<i>Notomia.</i>
3. ^a classe	6. ^a »	<i>Botanica.</i>
	7. ^a »	<i>Fisiologia.</i>
	8. ^a »	<i>Patologia.</i>
4. ^a classe	9. ^a »	<i>Materia Medica.</i>
	10. ^a »	<i>Pratica Medica.</i>
	11. ^a »	<i>Chirurgia.</i>

2. L'esperienze, e le Accademie si faranno una volta la settimana.

3. Il Calendario scolastico sarà dato dal Rettore ai Professori, dietro l'approvazione del Presidente della Pubblica Istruzione.

4. Gli Alunni saranno obbligati ad assistere a queste lezioni in ogni anno, variandole secondo la classificazione, che ne sarà fatta dagli Ispettori nel principio dell'anno sco-

lastico. Alla sola anatomia assisteranno in tutto il decorso della loro permanenza in Collegio ; ma per soli due anni dovranno assistere al Settore addetto al Collegio , potendo in seguito andare da qualunque altro Settore addetto agli Incurabili , e fargli ancora da Preparatori.

5. Il Preparatore poi del Settore addetto al Collegio sarà scelto tra gli Studenti di pratica i più periti, ed anderà pel turno di due mesi per cadauno.

6. Gli studenti esterni, che assisteranno alle lezioni del Collegio non potranno esser chiamati alla conferenza.

7. Nel solo teatro Anatomico sarà vietato agli Studenti esterni l'ingresso , perchè gli Alunni possano più agiatamente e da vicino osservare le dimostrazioni.

8. Gli esami si faranno alla fine di Aprile , di Agosto , e di Dicembre in ciascun anno. Alla fine dell'anno scolastico si accorderanno de'premi a que'tra gli Alunni, che hanno ritratto maggior profitto nella loro istruzione.

9. I premi saranno fissati dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione sopra la diminuzione dei diritti della Laurea Medica.

10. L'ultimo esame sarà fatto in presenza de'Professori della Facoltà dell'Università de' Regi Studi.

11. I giovani che nell'esame dopo il primo anno scolastico non si troveranno idonei a passare alla seconda Classe, saranno conservati nella prima Classe per un altro anno; elasso il quale saranno dimessi, qualora nella fine dell'anno scolastico saranno riconosciuti dagli Esaminatori incapaci di promozione alla seconda Classe.

12. Il tempo destinato alla Istruzione teoretica e pratica non sarà maggiore di anni sei, indi verranno congedati.

13. L'apertura delle scuole avrà luogo il giorno 5 di novembre.

14. Le ferie straordinarie si daranno dalla vigilia di Natale sino al 2 Gennaio dell'anno seguente; dal Giovedì ultimo di Carnevale fino al primo Giovedì di Quaresima esclusivo; dalla Domenica delle Palme fino al Mercoledì *in albis* esclusivo, e dall'ultimo giorno di settembre fino ai 5 di novembre esclusivo.

15. Ogni Professore di concerto col Rettore sceglierà nella sua classe un giovane che farà da Bidello.

II.

Sorveglianza Scientifica, Economia, e doveri degli Impiegati.

16. Gli Ispettori nel numero di tre, e nominati da S. M., sorvegliaranno la parte scientifica ed istruttiva del Collegio. Essi istituiranno gli esami, e coll'assistenza del Rettore e de' Professori stabiliranno la classificazione de' Convittori.

17. I risultati degli esami e della classificazione saranno comunicati al Presidente della Pubblica Istruzione.

18. L'amministrazione Economica sarà regolata da una Commissione Amministrativa composta dal Rettore, da due amministratori nominati dal Re, e dal Contabile del Collegio e delle Cliniche, che farà le funzioni di Segretario.

19. La suddetta Commissione regolerà ancora la totale Economia delle Cliniche.

20. Gli introiti ed esiti del Collegio e delle Cliniche saranno regolati dalla stessa Commissione.

21. In ciascun mese sarà presentato il conto di quest'Amministrazione al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione per essere esaminato.

22. Il Rettore sarà il capo del Collegio. Egli invigilerà al buon ordine degli Alunni, ed all'adempimento de' doveri sì nell'Ospedale, che nelle Camerate.

Deciderà in tutti i casi urgenti ed impreveduti, e poi ne renderà conto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

23. Riceverà le suppliche degli studenti esterni che vorranno intervenire alle lezioni del Collegio, e darà al Bidello rispettivo la licenza dell'ammissione.

24. Gioverà che giri il più che sia possibile per le Scuole.

25. Dopo ogni lezione prenderà i rapporti dai Maestri, per riprendere i Collegiali mancanti al loro dovere, e per incoraggiare gli assidui ed applicati.

26. Questi rapporti passeranno in mano degl'Ispettori del Collegio per esser registrati a libro, e poi servire alla distribuzione de' premi in fine dell'anno.

27. Al Vice-Rettore saranno subordinati i Prefetti. Egli invigilerà all'osservanza dell'orario, al costume ed all'applicazione degli Alunni. Renderà conto al Rettore de' loro andamenti. Visiterà almeno una volta la settimana gli Alunni relativamente alla pulitezza.

28. Esaminerà tutti i libri, disegni e figure, che potranno essere introdotte nel Collegio a danno del costume.

29. Avrà cura della Biblioteca, e delle raccolte di sostanze medicamentose, de' pezzi patologici, di strumenti cerusici e di cose simili, che saranno stabilite nel Collegio. In queste ultime funzioni potrà essere assistito ed aiutato da uno de' Convittori a sua scelta.

30. Egli presederà al pranzo, e farà osservarvi il silenzio e la lettura.

31. Siccome in mancanza del Rettore, il Vice-Rettore occuperà il suo posto ; così questi si assumerà tutti gl' incarichi di quello in caso che manchi.

32. Sempre che vi sono alunni in Collegio, non potranno contemporaneamente abbandonarlo il Rettore ed il Vice Rettore ; e se non fosse provveduta ancora una di queste piazze, dovrà almeno lasciarsi alla custodia del Collegio il Prefetto d' ordine.

33. L'Economo del Collegio sarà anche l'Economo delle Cliniche.

34. L'Economo darà la vittitazione a' Collegiali per appalto ai prezzi che saranno stabiliti. La suddetta vittitazione è fissata in una Tabella , dalla quale non si può dipartire sotto la sorveglianza del Rettore.

35. Nel tempo delle lezioni i Collegiali saranno sotto la dipendenza de' rispettivi Maestri. Saranno questi obbligati a far l'appello , chiamarli alla conferenza ogni giorno , e segnare nel rapporto quotidiano le mancanze ed il merito degli alunni, da consegnarsi al Rettore.

36. La durata delle lezioni sarà di un'ora e mezzo per que' Maestri che dettano, fanno degli esercizi e delle esperienze ; e di un'ora per gli altri.

37. Se un Professore vorrà esercitare i suoi alunni fuori delle ore assegnate per le lezioni , dovrà chiederne il permesso e mettersi d'accordo col Rettore.

38. Ogni Professore avrà il suo Sostituto a norma dei Regolamenti della Università degli Studi.

39. Non potranno i Collegiali farsi esercitare dai Maestri particolari senza espressa licenza del Rettore.

40. Il grado di considerazione de' Prefetti sarà immediatamente inferiore a quello de' Professori.

41. I Prefetti dovranno conoscere i doveri degli alunni, e procurarne l'adempimento.

42. Eglino pranzeranno cogli alunni, dormiranno nei medesimi dormitorii e gli accompagneranno alle ricreazioni, alle passeggiate ed in generale a tutte le uscite comuni.

43. Vi sarà un Prefetto col nome di Prefetto d'Ordine, che vigilerà su tutti gli altri, ne supplirà le veci in caso d'infermità, farà da Cappellano e girerà per l'Ospedale durante l'istruzione de' giovani che assistono.

44. Ad ogni prefetto sarà dal Rettore assegnato un numero di giovani, di cui avrà cura particolare e ne riferirà la condotta.

45. Non potranno i prefetti abbandonare la Camerata di notte: al giorno usciranno col permesso del Rettore, o Vice Rettore; ma senza lasciar mai solo l'Ospedale e le Camerate, eccetto nelle ore di Scuole.

46. Avranno a vicenda la cura di suonare l'ora del risveglio, dello studio, delle Scuole, del Refettorio e del silenzio, secondo l'orario, di cui procureranno l'esecuzione.

III.

Ammissione degli Alunni.

47. Nessun giovanetto potrà essere ammesso nel Collegio prima dell'età di sedici anni compiti, nè dopo gli anni ventidue.

48. Dovrà essere esaminato dal Rettore sul Catechismo della Dottrina Cristiana, su' doveri sociali e sulla lingua latina, perchè ne conosca quanto basta ad intendere le isti-

tuzioni mediche latine. Qualora avrà solamente bisogno di esercizio maggiore in questa lingua, sarà affidato al Professore di belle lettere.

Se l'Alunno trovasi inoltrato negli Studi, sarà classificato dagli Ispettori dietro l'esame, che ne dovranno prendere.

49. Gli alunni nell'entrare dovranno pagare sei ducati per entrata, nove ducati al mese pel loro manténimento ed una mesata sempre anticipata. Il loro vitto sarà fissato in una tabella consegnata all'Economo; e sarà loro data dal Vice Rettore una tabella, dove sono notati gli oggetti, di cui dovrà ciascun convittore provvedersi nell'entrata.

50. Il corredo, di cui dovranno provvedersi gli Alunni ammessi, per esser ricevuti in Convitto, è denotato nella seguente.

Tabella di equipaggio.

Un letto con due scanni di ferro
Una Coperta imbottita per l'inverno
Una Covertina per l'estate
Uniforme per uscire di casa
Non meno di sei lenzuoli
Non meno di sei salviette
Non meno di due tovaglie
Non meno di otto camice
Un baule
Una posata
Un tavolinetto ed una piccola scanzia
Un crocefisso.

51. Niuno potrà essere ricevuto, se non esibisca le fedeli di Battesimo, e di vita e costume, fatte dal Parroco, e la fede del Decurionato del suo paese, di non essere inquisito, e di essere di buona condotta.

52. Dovrà ancora presentare un mallevadore, da cui si prende conto del pagamento mensile e cui possa consegnarsi il giovane nel caso, che demeriti di rimanere in Collegio.

53. S'incaricheranno i genitori degli Alunni di spedire le cambiali, e tutti i pagamenti in testa al medesimo mallevadore, onde l'Alunno non sia spesso obbligato ad uscire dal Collegio col pretesto di questi pagamenti.

IV.

Disciplina.

54. Non potranno gli Alunni per qualunque motivo uscire dal Collegio senza espressa licenza del Rettore, e senza essere accompagnati; ed al ritorno dovranno presentarsi anche al Rettore. Chi furtivamente esce dal Collegio ne sarà espulso, dietro il rapporto che se ne farà al Presidente della Commissione.

55. Quegli, che saranno affidati ai Prefetti nell'uscire o in Camerata, o soli per qualche affare, non potranno separarsene, ed in caso di contravvenzione il Prefetto sarà obbligato di riferirlo al Rettore.

56. Uscendo in camerata niuno potrà comparire senza uniforme.

57. Il Rettore non permetterà agli alunni di andare a

pranzo fuori del Collegio , meno che nelle feste principali dell'anno, affidandogli però a persone conosciute.

58. Non sarà permesso agli Alunni di pernottare fuori del Collegio, anche nel tempo delle vacanze. Il Rettore solamente otterrà dal Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione il permesso di villeggiare ne' loro paesi a que' giovani , che si sono condotti bene nel corso dell'anno, e che hanno meritato nell'esame di settembre la pubblica approvazione.

59. Sarà proibito agli alunni di recarsi nell'Ospedale senza la veste di camera consueta. Sarà egualmente proibito di passeggiare nel cortile dell'Ospedale.

60. Il Vice-Rettore farà consegnarsi il cappello, ed abiti , con cui potrebbero gli alunni furtivamente uscire , gli chiuderà nel Guardaroba , per consegnarlo agli alunni , quando occorrerà.

61. Le passeggiate non potranno essere meno di due volte la settimana, nè senza un Prefetto.

62. Saran proibiti tutti i giuochi di carte e di azzardo , di qualunque natura.

63. Saranno egualmente proibiti tutti gli esercizi pericolosi , tutt' i propositi indecenti ed ingiuriosi , e tutte le armi di qualunque natura.

64. Ogni collegiale dovrà esser fornito sempre di un Uniforme, e veste di camera, ed il Vice-Rettore gli visiterà per questa parte.

65. La scherma, il ballo ed il suono degli strumenti saran vietati , meno ché non sieno permessi dal Presidente della Commissione.

66. Le mancanze degli Alunni saranno punite colle privazioni della passeggiata, o della ricreazione, o colla dimi-

nuzione del vitto, o finalmente coll'espulsione dal Collegio.

67. Nelle ore di silenzio il Collegio sarà chiuso, e la chiave sarà in mano del Prefetto d'ordine.

68. Nella notte, sarà incaricato uno de' domestici a vicenda a vegliare, per mantenere accesi i lumi nella Camedrata, ed impedire gl'incendi ed ogni altro disordine.

69. Durante il pranzo e la cena gli Alunni osserveranno il più perfetto silenzio, e sarà loro data la lettura di qualche autore di Storia medica.

70. A tutti gli esercizi religiosi, allo studio, al pranzo ed alla cena dovranno tutti trovarsi dal principio, e trattenersi fino al termine.

71. Gli esercizi religiosi quotidiani saranno segnati nell'Orario, e saran considerati come la parte più importante della disciplina. Questi sono la messa al mattino, la recitazione del Rosario la sera e le preci al levarsi, e prima di andare a letto la sera.

72. Il Padre spirituale del Collegio mettendosi di concerto col Rettore fisserà il tempo più opportuno per una omelia una volta ogni settimana.

73. Nelle Domeniche oltre la messa si reciterà un notturno della Vergine colle laudi; ed in un' ora, che sarà destinata dal Rettore, il Padre Spirituale darà una lezione catechistica, colla quale gli Alunni saranno ammaestrati nei doveri di buon cristiano e di buon cittadino.

74. Verranno ogni sabato i Confessori dalle ore 23 a 24. Ma gli Alunni non saranno obbligati a confessarsi che una volta al mese; il farlo più spesso sarà in loro libertà.

75. Nel Mercoledì di Passione cominceranno gli esercizi spirituali per terminare il Mercoledì Santo.

V.

De' Giovani che debbono comunicare coll' Ospedale.

76. I Convittori incaricati della spedizione delle ricette, e della prestazione de' medicamenti agl' infermi saran proposti dal Rettore del Collegio al Governo degl' Incurabili, e saranno scelti sempre i giovani più costumati ed abili tra i pratici.

77. Solamente que' giovani, che dagl' Ispettori saranno stimati capaci di esercitare coll' assistenza agl' infermi le scienze già apprese, potranno frequentare l' ospedale.

78. Saran particolarmente chiamati dal Prefetto d' Ordine alla lezione di chirurgia efficace nell' ora assegnata ed indi ritorneranno nel Collegio.

79. Stabilmente dalle ore otto di Francia fino alle dieci assisteranno alla visita, e spediranno le ricette convenienti.

80. Quei che faranno da Preparatori a' Settori, passeranno subito ai rispettivi Teatri. Gli altri passeranno alle Cliniche ed indi entreranno nel Teatro del Collegio.

81. Il Prefetto d' ordine s' informerà, se nell' Ospedale occorreranno operazioni rare, ed allora vi chiamerà tutti i giovani a riserva de' soli studenti della I Classe.

82. Le mancanze degli Spedizionieri di ricette saran punite severamente.

83. Non potendo ordinariamente questi giovani assistere agli esercizi di Religione in comune, il Prefetto incaricato particolarmente di essi farà entrargli in Cappella in quel tempo, in cui gli vedrà liberi tanto per l' appello e pel ro-

sario , che per le preci alla sera , ma non potendo avergli tutti, si adatterà al maggior numero.

VI.

Disposizione del tempo.

84. Alle cinque di Francia risveglio.

Una mezz'ora sarà impiegata dagli Alunni a vestirsi, ad alzare il loro letto ed a recitare gli atti Cristiani in compagnia del Prefetto.

Alle 5 e mezzo , studio camerale.

Alle 7 e mezzo , la Messa.

Dalle 8 alle 9 gli studenti della prima classe rimarranno in ritiro nella Camerata.

Gli studenti della seconda assisteranno alla Fisica, Que' della terza alla Botanica

E quei della quarta alla Pratica Medica.

I Pratici dovranno assistere alla lezione di

Chirurgia efficace, secondo l'orario della

Università degli Studi : anderanno alle

Cliniche e finalmente a quel Teatro Anatomico che a loro piacerà.

Dalle 9 alle 10 e mezzo per la prima classe vi sarà Matematica e Logica.

Per la seconda ritiro in Camerata.

Per la terza Fisiologia.

Per la quarta Materia Medica.

Dalle 10 e mezzo alle 12 si assisterà all'Anatomia teorica e pratica. A questa lezione intervverranno tutti e debbono vedere sino all'ultima dimo-
stra-

zione. Ma dovranno render conto di questa sezione i soli studenti della seconda classe. Questo si eseguirà dal principio dell'anno scolastico, mentre al presente restano obbligati a render conto quei della prima classe.

Dalle 12 all' 1 e mezzo pomeridiana refettorio e ricreazione in tempo di està ; ed indi riposo con silenzio; successivamente sarà diminuito il detto intervallo , finchè in tempo d'inverno il refettorio e la ricreazione non oltrepassino un'ora.

In tempo di està a 19 e mezzo italiane suonerà il risveglio.

In ogni tempo alle ore 10 sono tutti obbligati allo studio camerale.

Dalle 20 e mezzo alle 21 e mezzo quei della 2.^a classe assisteranno alla Clinica e Farmacia.

Quei della 3.^a alla Patologia

Quei della 4.^a alla Chirurgia

Dalle 21 alle 22 e mezzo quei della 1.^a classe andranno all'esercizio della lingua latina e Greca.

Dalle 21 e mezzo alle ore 22 e mezzo quei della 2.^a 3.^a e 4.^a classe staranno in ritiro.

Gli spedizionieri di ricette distribuiranno i medicinali agl'infermi, ed indi passeranno alle Cliniche.

Dalle 22 e mezzo alle 24 sarà aperta la Cappella, per chi vorrà far la visita al Sacramento.

Quei della quarta classe passeranno alla Clinica, a cui sono principalmente obbligati i Pratici, i quali secondo le disposizioni, che daranno i Professori Clinici a proporzione de'bisogni degl'infermi , vi disimpegneranno degl'incarichi ad essi particolarmente affidati.

Gli altri faranno ricreazione in Camerata : alle 24 l'appello , ed il Rosario , ed immediatamente dopo lo studio Camerale sino alle 2 in età , e successivamente accrescendosi , finchè in inverno termina alle 3.

Dalle 2 alle 3 in età refettorio e ricreazione ; ed alle 3 e mezzo tutti dovranno trovarsi in letto ed in silenzio.

Nell'inverno poi dalle 3 alle 4 e mezzo refettorio e ricreazione ; ed alle 5 si troveranno in letto. Nelle domeniche il risveglio suonerà un' ora più tardi.

Indi tutti assisteranno alla Messa nell' ora solita, e reciteranno appresso le altre preci indicate nell'articolo 13.

In seguito tutti torneranno in Camerata , donde saranno chiamati all' esperienze Cliniche , che si faranno in Accademia.

Alle 12 refettorio. La ricreazione , ed il riposo secondo il solito sino alle 19 e mezzo.

Dalle 20 a 21 studio camerale.

Dalle 21 alle 22 e mezzo si disporranno per l'uscita.

Alle 21 e mezzo si andrà al passeggio , da cui dovranno ritirarsi alle ore 24.

Il resto sarà secondo il solito.

85. Il giovedì tutto è come nella Domenica. Solamente in cambio dell'Accademia di Chimica si terrà quella di Letteratura e di Scienze mediche , nella quale sarà invitata tutta la gioventù studiosa con gli affissi , che conterranno il tema, dandosi ad ognuno il permesso di argomentare.

REGOLAMENTO GENERALE PER LE SCUOLE CLINICHE.

1. Vi saranno per la Capitale del Regno quattro Cliniche, cioè la Medica, la Chirurgica, l'Ostetrica e l'Oftalmica.

2. Ciascuna avrà un Professore in capo col nome di Direttore, un Professore aggiunto e due Alunni assistenti. Questi due, scelti per concorso, pernoveranno nello Stabilimento ne' casi in cui il Direttore, o l'Aggiunto lo crederà necessario. La loro occupazione non durerà che un anno.

3. Vi sarà inoltre un Settore per tutte le Cliniche; e dippiù un impiegato col titolo di guardaroba in ciascuna Clinica, il quale sarà responsabile della consegna della mobilia e degli utensili a quella appartenenti, e sarà sotto la direzione della Commissione Amministrativa del Collegio Medico-Chirurgico.

4. L'economia verrà regolata secondo ciò che si è detto negli art. 18, 19, 20, 21, 33 e 34 de' Regolamenti del Collegio Medico-Chirurgico.

5. Le Cliniche saranno tutte in corrispondenza tra loro, cosicchè dietro la dimanda del Professore di ciascuna di esse debbono a vicenda e nel bisogno essere osservate da uno o più Professori secondo il carattere della malattia che si dovrà osservare.

6. Quando un infermo viene a morire, il Professore della Clinica, cui apparteneva, inviterà gli altri per farsene la sezione, passando anche l'avviso ai rispettivi alunni assistenti ed allievi, o sieno studenti clinici.

7. Il Settore addetto alle Cliniche istituirà la sezione ad

oggetto di rilevare con attenzione qualunque lesione vi si trovasse.

8. Il Professore della Clinica, ove l'infermo è morto, dovrà descrivere in una tabella la malattia da quello sofferta, i rimedii adoperati, le mutazioni osservate nel cadavere ecc. Il tutto verrà registrato nel giornale Clinico.

9. Niun Professore di Clinica potrà inviare nell'Ospedale un infermo che peggiorasse, dovendo nella sua Clinica osservare il progresso del male sino alla morte, e poi istituirne la sezione, come sopra si è detto.

10. Ciascun Professore di Clinica potrà prendere in tutti gli ospedali civili della Capitale quegli infermi che nelle loro malattie presentano de' fenomeni particolari, e degni di essere con particolar cura osservati.

11. Il numero degl'infermi in ogni Clinica non potrà essere maggiore di 12.

12. Gli Ospedali che cederanno dett'infermi, somministreranno all'Economo delle Cliniche ciò che per essi giornalmente avrebbero dovuto prestare a titolo di vittitazione.

13. Vi sarà un Gabinetto Patologico comune a tutte le Cliniche. Il Direttore di questo Teatro sarà uno de' quattro Direttori delle Cliniche, i quali si succederanno per giro secondo l'anzianità di servizio prestato alle Cliniche rispettive. L'esercizio della direzione del Gabinetto durerà un anno.

14. Sarà nominato un Custode, il quale colla dovuta malleveria terrà in rigorosa consegna il Gabinetto Patologico. Di questo vi sarà un esatto inventario, del quale dovrà averne autentica copia il Presidente della Commissione della Istruzione Pubblica, ciascun Professore di Clinica ed il Custode. L'originale sarà presso il Presidente della Pubblica Istruzione.

15. Questo Custode dovrà prestarsi a tutte le dimande de' Professori , e dovrà stabilmente trovarsi nel Gabinetto in tutti i giorni , meno che ne' festivi, per quattr' ore della mattina dalle otto alle dodici, dovendo in sua presenza fare osservare agli Studenti ed ai curiosi degli oggetti del Gabinetto tutto quello che riguarda la loro istruzione o curiosità.

16. Le sale Cliniche resteranno aperte in tutti i giorni dell'anno scolastico.

17. I mesi feriali saranno destinati a ripulire il locale , ed a riattare gli utensili, l'equipaggio ecc. per trovarsi tutto in buon ordine all'apertura del nuovo anno scolastico.

18. Le sale saranno aperte ogni mattina quattr' ore prima del mezzo giorno per comodo degli allievi clinici.

19. Due ore prima del mezzo giorno il Direttore comincerà l'istruzione clinica a fianco ad uno degl'infermi. Ciò avrà luogo in tutti i giorni scolastici designati nel Calendario della Regia Università.

20. L'alunno assistente comincerà l'istruzione col riferire in iscritto la storia della malattia del suo infermo. In essa si darà carico degli antecedenti al morbo , della semiotica, del carattere della malattia, del prognostico, delle indicazioni curative e del metodo di cura. Il Direttore , udita la storia , profferirà dalla Cattedra un discorso analogo alla malattia ; indi scenderà all'applicazione del caso in disamina per approvare o rettificare le idee dell'Alunno assistente. Finalmente il Direttore fisserà il nome al morbo e prescriverà il metodo di cura.

21. Nel tempo della istruzione l'Aggiunto siede al fianco del Direttore. Finita l'istruzione egli assisterà al Direttore nella visita istruttiva degli altri infermi della sala. Gli Alunni assistenti e gli allievi saranno presenti.

22. Partito il Direttore, l'Aggiunto resterà in Clinica per dirigere gli alunni assistenti a scrivere sulle cedole de' loro ammalati (che resteranno esposte al pubblico) le prescrizioni del Direttore esattamente, il nome del morbo, ed i sintomi che offre il morbo al loro sguardo. Queste notizie offriranno all'alunno i materiali per la storia della malattia, ed all'Aggiunto quei pel giornale Clinico.

23. Alla fine di ogni malattia l'Alunno assistente leggerà in pubblico la storia della malattia già curata, e la consegnerà al Direttore, il quale vi apporrà la sua firma, per indi passarla all'Aggiunto, cui servirà per la compilazione del giornale Clinico.

24. Il Professore Aggiunto noterà nel libro delle ricette quelle ordinate dal Direttore, e n'eseguirà una esatta spedizione nella Farmacia Clinica. Gl'infermieri s'incaricheranno della Dietetica.

25. Finito il travaglio dell'Aggiunto e degli alunni assistenti, che ordinariamente giunge sino a mezzo giorno, lo stabilimento sarà chiuso per darsi luogo alla vittitazione.

26. Circa le tre pomeridiane si aprirà lo Stabilimento per comodo degli allievi, o siano studenti clinici, che debbono visitare gl'infermi. Questi allievi clinici saranno scelti dal Direttore, e non potranno essere ammessi alla visita senza la sua approvazione in iscritto.

27. Alle ore 23 e mezzo il Direttore passerà la visita istruttiva a tutti gli ammalati alla presenza degli alunni assistenti e degli allievi clinici. L'aggiunto e gl'Infermieri assisteranno scrupolosamente alla visita.

28. Dopo la visita della sera l'Aggiunto travaglierà cogli alunni assistenti, come nella mattina.

29. Alle ore due di notte la sala sarà chiusa, ed il Guar-

daroba intimerà il silenzio alle persone di servizio. Un Infermiere ed un domestico resteranno di guardia la notte.

30. In ciascuna Clinica, una volta la settimana si terrà pubblica Accademia nel luogo destinato alla Cattedra. Uno degli alunni assistenti o degli allievi Clinici sosterrà una *Tesi Clinica* ricevuta dal Direttore otto giorni prima, su di una malattia osservata nella sala. Dopo letto il discorso dall'alunno assistente, o dall'allievo, il Direttore ne farà dalla Cattedra delle utili applicazioni per profitto de' suoi allievi medesimi.

31. Quando il Direttore per legittimo impedimento non può presentarsi allo Stabilimento, l'Aggiunto seguito dagli Alunni assistenti passerà la semplice visita agl'infermi.

32. Ne' giorni di precetto sarà celebrata nella Cappella della Sala la Messa per vantaggio degl'infermi.

REGOLAMENTI PARTICOLARI.

1. Nella Clinica medica vi sarà un giovane Chirurgo, il quale eseguirà sollecitamente le operazioni della bassa Chirurgia, che possono occorrere nelle due sale sotto l'ordinativo del Direttore o di chi ne fa le veci.

2. L'Aggiunto nella Clinica ostetrica sarà incaricato della istruzione sulla Macchina Fantoniana e sul Teatro Patologico per quella parte che riguarda l'Ostetricia sui pezzi morbosi che vi si trovano, o che vi possono essere in appresso.

3. Pel servizio di questa Clinica vi sarà una donna assistente ed un Alunno Ostetricante.

4. Gli allievi Clinici non vi avranno l'ingresso che nel momento fissato dal Direttore.

5. Saranno prescelte per questa sala le gravide rachitiche, come quelle che per la loro cattiva conformazione hanno per lo più bisogno delle operazioni.

(N. 106)

DECRETO portante una particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella facoltà teologica, ed alla parte che vi debbano avere gli esistenti maestri dell' antico Collegio dei teologi.

Napoli 11 giugno 1816.

FERDINANDO IV Re delle due Sicilie.

Visto il nostro decreto dei 22 dicembre 1815 ed il titolo 3 del regolamento sulla collazione dei gradi accademici;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Negli esami degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica , insieme coi professori della regia Università degli Studi interverranno come esaminatori quattro maestri dell' antico collegio dei teologi , che Noi sceglieremo in ogni anno sulla lista di dodici tra partecipanti , che sarà formata a maggioranza di voti dai maestri attualmente viventi , e che verrà a Noi presentata dal Ministro dell' Interno.

2. Sarà determinata con particolare regolamento del nominato Ministro dell' Interno la quota che dovrà rilasciarsi a favore dei suddetti maestri dell' antico Collegio dei teo-

logi, dal deposito che faranno gli aspiranti per ottenere la laurea, ed il metodo da tenersi per la ripartizione della mentovata quota.

3. Continueranno tutt' i maestri dell'antico Collegio dei teologi a godere di quegli onori, grazie ed insegne di cui erano in legittimo possesso nell'anno 1805.

4. Questi privilegi che per grazia speciale Noi accordiamo al Collegio dei teologi, saranno personali, e cesseranno colla morte dell' ultimo degl' individui che lo compongono.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato. FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato. TOMMASO DI SOMMA.*

(N. 107)

REGOLAMENTO *per le scuole private e per i pensionati*

Napoli 10 luglio 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL'INTERNO

*A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente
della Commissione di Pubblica Istruzione.*

Signor Principe

Trovo giuste le osservazioni di cotesta Commissione contenute nel rapporto de' 29 prossimo passato giugno sulle misure da prendersi, per evitare ogni inconveniente nei pensionati e nelle scuole private. — Autorizzo quindi la Commissione medesima a poter chiudere i pensionati e le scuole private ogni qual volta i di loro Istitutori non si conformeranno a' seguenti tre articoli — 1.° Gl' Ispettori visiteranno i Pensionati nel mese di maggio di ciascun anno, e fisseranno il numero degli allievi in proporzione della capacità del locale, de' Maestri, ed inservienti — 2.° Non si dovranno vedere donne ne' Pensionati, sia che appartengano alle famiglie degli Istitutori, sia che facciano da serve — 3.° Gl'Istitutori saranno obbligati a dar la nota de' professori *pro tempore*, che saranno per essere approvati dalla Commissione — Diranno il tenore dell' insegnamento, che intendono dare, e faranno noti i nomi de' Pa-

dri Spirituali , a' quali vogliono affidare la parte morale—
In quanto poi alle scuole private , dovranno esse unifor-
marsi alla parte che sia loro applicabile — Le ripeto i sen-
timenti della mia perfetta stima — IL MARCHESE TOMMASI.

REGOLAMENTO per le scuole private e per i pensionati.

TITOLO I.

SCUOLE PRIVATE DI GIOVINETTI.

ART. 1. Il Maestro che vorrà aprire una scuola privata ,
debbe fare la petizione al Presidente della Commissione
dell' Istruzione Pubblica.

2. Il Presidente dietro i legittimi informi darà al peti-
zionario il presente Regolamento , ed un quadro secondo
il modello annesso N.° 1. nel quale sarà costui obbligato
a descrivere il piano d' istruzione letteraria , scientifica ,
e morale , che crederà eseguire nel suo istituto , il quale
completato rimetterà all' indicato Presidente.

3. Niuno che domanda di aprire una scuola privata , po-
trà ottenerne il permesso , se non si sarà prima conformato
a quello , che prescrivono gli articoli 14 e 24 del Regola-
mento per la Regia Università degli Studi decretato da
S. M. al 27 dicembre 1815.

4. Non avranno bisogno di prendere gradi dottorali quei
tra maestri , che vorranno insegnare la calligrafia , i rudi-
menti del leggere e dello scrivere , l' aritmetica pratica ,
la geografia locale , la scrittura mercantile , e le lingue
straniere. Eglino saranno dal Presidente della Commisio-
ne d' Istruzione Pubblica indirizzati ad uno degl' Ispettori

Generali , che gli esaminerà o farà analogamente esaminare sulle materie , che vorranno insegnare , quando i maestri apriranno la scuola in Napoli. Se i maestri dimoreranno nelle Provincie , verranno diretti agl' Intendenti o Sottintendenti per essere esaminati da coloro che saranno destinati all' uopo.

Sul processo verbale rimesso dagl' Ispettori in Napoli , e dagl' Intendenti , o Sottintendenti delle Provincie il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione darà la sua approvazione o disapprovazione.

5. Ogni maestro di scuola privata , che nel suo istituto riceverà de' fanciulli , sarà tenuto d' insegnare il Catechismo di Religione , ed i Doveri Sociali stampati dalla Commissione della Pubblica Istruzione.

6. Qualora il Presidente della Pubblica Istruzione troverà il petizionario fornito delle qualità e de' requisiti prescritti da S. M. , farà rapporto a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interno per ottenerne l' approvazione , e la patente. Senza la mentovata patente a niuno di coloro , che dipendono dalla Commissione di Pubblica Istruzione , sarà permesso di tenere scuola privata.

7. Ricevutasi dalla prelodata Eccellenza Sua la patente , il mentovato signor Presidente ne farà colpevole il petizionario , acciò possa fare il versamento del diritto di patente , che sarà di ducato uno da pagarsi presso la Segreteria della Pubblica Istruzione , quando la scuola voglia aprirsi nella Città e Provincia di Napoli , e di carlini sei per le scuole , che vorranno aprirsi nelle altre provincie.

8. In quest' ultimo caso gl' Intendenti riceveranno i bollettini dal Presidente della Commissione ; faranno incassare le somme , che pagheranno i maestri , rilasceranno a cia-

scuno di loro il bollettino cifrato, che indicherà la soddisfazione del diritto di patente; ed alla fine dell'anno invieranno un quadro denotante i diritti riscossi dai maestri, ed il denaro introitato, alla Segreteria della Pubblica Istruzione.

9. L'Intendente presso cui si riceverà il diritto di patente, ogni volta che l'incasserà, ne avviserà il Presidente della Commissione. Il petizionario poi per parte sua rimetterà a quest'ultimo il bollettino cifrato, che dimostrerà il versamento eseguito.

10. Il maestro che vorrà aprire la scuola nella Città, o nella Provincia di Napoli, sarà tenuto di persona, o per mezzo di altro individuo a ciò destinato, a segnare il suo nome sopra un registro, che si conserverà presso la Segreteria della Pubblica Istruzione. Egli riceverà un biglietto di ricevuta da colui, cui sarà stato pagato il diritto.

11. Eseguitosi quanto è stato prescritto ne' tre ultimi articoli, ei spedirà la patente al nuovo maestro: questa sarà segnata da S. E. il Segretario di Stato Ministro dell'Interno. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, subito che avrà rimessa la patente, ne darà comunicazione a S. E. il Segretario di Stato Ministro della Polizia generale, per riconoscere il maestro autorizzato ad aprire la sua scuola, e per sottometterlo alle leggi di polizia.

12. Ad oggetto di conservarsi, per quanto sarà possibile, l'uniformità del metodo e delle dottrine, ogni maestro autorizzato, come sopra, dovrà adoperare in preferenza i libri, che sono stati stampati per uso della Pubblica Istruzione.

13. Il maestro di scuola privata non potrà negarsi di far

visitare la sua scuola dagl' Ispettori Generali , o da chiunque altro destinerà il Presidente della Commissione.

14. Ogni volta che una scuola sarà ispezionata , il maestro sarà tenuto di dar conto della qualità dell' insegnamento. Se sarà egli trovato colpevole di trasgressione nel grado d' insegnamento , che darà senza autorizzazione , l' Ispettore farà chiudere l' istituto, e ne darà parte al Presidente della Commissione.

15. Alla fine di giugno e di dicembre di ciascun anno il maestro sarà nell' obbligo di dirigere all' indicato Presidente lo stato nominativo degli scolari , che frequentano la sua scuola , ed inoltre il nome , ed il carattere civile del padre spirituale , ch' eserciterà ne' doveri e nelle pratiche di religione i suoi allievi.

16. La patente si rinnoverà al mese di dicembre di ciascun anno pagandosene il diritto.

17. Se più maestri vorranno unirsi insieme in una scuola , per dare un corso di studi metodico e progressivo , sarà loro permesso di farlo. Ciascuno però dovrà essere autorizzato e patentato individualmente per quel ramo d' insegnamento che vorrà dare. Lo stesso dovere avrà anche un maestro il quale anderà ad insegnare in una scuola privata di fanciulle.

18. Il maestro che nella sua scuola insegnerà lingue straniere , sarà tenuto di prendere una patente ; ma se vorrà insegnare ancora la calligrafia , i primi rudimenti del leggere e dello scrivere , e ciò ch' è denotato nell' art. 4 , dovrà munirsi di due patenti e viceversa. Similmente il maestro che per avere ottenuto i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studi sarà stato autorizzato a tenere scuola privata , per istruire gli allievi nella Letteratura c

nelle Scienze , dovrà prendere altra patente , se vorrà insegnare le lingue straniere.

19. Le scuole nelle quali s' insegnano le arti del disegno , purchè non si dia ammaestramento di scienze , per conoscerne i principj teoretici e le Accademie di scherma, di ballo , e di altro esercizio ginnastico non sono sotto la vigilanza e la protezione della Commissione della Pubblica Istruzione.

TITOLO II.

SCUOLE PRIVATE DI FANCIULLE.

20. La maestra che vorrà dedicarsi all' istruzione delle fanciulle , dovrà eseguire ciò ch' è prescritto nell' art. 1.

21. Dal Presidente della Commissione saranno inviati alla maestra petizionaria un esemplare del presente Regolamento , ed un Quadro secondo l' annesso modello n. 2: quest' ultimo sarà rimesso alla Segreteria dell' indicato Presidente , come si è denotato nell' art. 2.

22. Colei che vorrà in una scuola privata insegnare la grammatica italiana o latina , la poesia , ed ogni altro ramo di letteratura, oppure le scienze, dovrà prendere i gradi dottorali nella forma e nel modo, ch' è ordinato dal decreto del 27 dicembre 1815 intorno alla collazione de' gradi Accademici. Che se la maestra limiterà il suo ammaestramento alla istruzione primordiale e pratica, o alle lingue straniere, allora non sarà tenuta prendere alcun grado dottorale presso la Regia Università degli Studi.

23. Non sarà permesso di aprirsi una scuola privata di fanciulle , se la maestra non sappia almeno il leggere , lo

scrivere , l' aritmetica pratica , il catechismo di religione, e i doveri sociali , perchè tutto ciò dovrà insegnare indispensabilmente. Le unioni di fanciulle in quelle case, dove non s' insegnano che i soli lavori donneschi, non sono sotto la protezione e la vigilanza della Commissione della Pubblica Istruzione.

24. I diritti di patente fissati per le scuole private di giovinetti saranno gli stessi di quelli , che debbonsi pagare per le scuole private di fanciulle.

25. Sarà responsabile la maestra , se ammetterà nella sua scuola altre maestre, o altri maestri , che non sieno rispettivamente alla loro istruzione patentati, o graduati presso la Regia Università degli Studi. Sarà chiusa immanente la scuola, se si troverà dall' Ispettore, che siesi commessa una trasgressione contra quest' articolo, considerandosi la scuola come non autorizzata.

26. Il contenuto negli altri articoli compresi sotto il Titolo 1, in quanto può essere applicabile alle scuole private di fanciulle, debb'essere esattamente osservato anche dalle maestre.

TITOLO III.

PENSIONATI DI GIOVINETTI.

27. Per potersi aprire un Pensionato , conviene dirigerne la petizione colla indicazione della casa , dove s' intende aprirlo al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione , il quale prenderà gl' informi convenienti , com' è denotato nell' art. 2.

28. Quando gl' informi ricevuti saranno favorevoli , il

mentovato Presidente incaricherà uno degl'Ispettori Generali , perchè accompagnato dal petizionario si porti nella casa designata , onde riconoscerne la capacità, e l'opportunità. L'Ispettore farà rapporto al Presidente , esponendogli il suo parere sopra i due divisati oggetti e fisserà il numero degli allievi che potranno esservi accolti.

29. Trovandosi regolare d'inserirsi alla domanda del Capo del Pensionato , gli sarà spedita una copia di questo Regolamento , ed un quadro secondo il modello segnato n. 4 , che dovrà essere da lui dettagliato sotto le rispettive rubriche , per conoscersi il piano di educazione letteraria , scientifica , morale e civile , che intende seguire.

30. Completato che sarà il quadro , verrà inviato alla Segreteria della Commissione con indirizzo al Presidente della medesima.

31. Il Capo del Pensionato potrà ammettere ad insegnare nel suo Istituto que'professori , i quali gli trovano graduati presso la Regia Università degli Studi , ma non potrà esser loro permesso altro insegnamento , che quello a cui si trovano abilitati in virtù de'gradi Dottorali ai medesimi accordati. Similmente potrà chiamare all'istruzione de' suoi allievi i maestri denotati nell' art. 4 , ma questi dovranno esser patentati.

32. Se il Capo di un Pensionato vorrà prender parte nell'insegnamento de' suoi allievi , non gli sarà permesso di farlo , senz' aver prima ottenuto il grado Dottorale o la Patente , secondo è prescritto nell' articolo precedente.

33. Gli altri maestri graduati presso la Regia Università degli Studi , e che saranno ammessi ad istruire gli allievi del medesimo , non saranno obbligati a prendere la patente.

34. Il Capo del Pensionato sarà responsabile , che i pro-

fessori e maestri abilitati ad ammaestrare i giovinetti dello Stabilimento da lui diretto, non oltrepassino i limiti di quella istruzione, per la quale sono stati approvati o in virtù de' gradi Dottorali o delle patenti.

35. In ogni Pensionato dovrà insegnarsi il Catechismo di religione, ed i Doveri Sociali stampati dalla Commissione della Pubblica Istruzione; e si dovranno adoperare in preferenza i libri pubblicati dalla medesima a norma dell' articolo 12.

36. Ne' Pensionati non dovranno vedersi donne, sia che queste appartengano alle famiglie di coloro che ne sono i Direttori, sia che facciano da serve, sia ch' esercitino qualunque altro impiego.

37. Per l'autorizzazione de' Pensionati e per la spedizione della patente ai Capi de' medesimi, il Presidente della Commissione praticherà ciò ch' è prescritto sotto il Titolo 1. Il diritto di patente che dovrà pagarsi per un Pensionato da aprirsi in Napoli sarà di ducati due, e per un Pensionato di provincia sarà di ducato uno.

38. La patente del Capo di un Pensionato dovrà pure rinnovarsi al mese di dicembre di ciascun anno.

39. Ogni Pensionato sarà soggetto alla visita, come si è detto all' articolo 13, ed il Capo del Pensionato sarà tenuto di somministrare tutti gli schiarimenti all' Ispettore generale, o a chiunque altro dal Presidente sarà incaricato dell' ispezione dell' Istituto. Alla fine poi di giugno e di dicembre di ciascun anno si dovranno inviare gli stati nominativi, com' è denotato all' art. 15.

40. Se il Capo di un Pensionato vorrà ricevere un nuovo professore o maestro per altro ramo d' istruzione che crederà convenevole di aggiungere nel suo Istituto, dovrà

farne la proposta al Presidente della Commissione, per verificarsi ne' registri, se sia il nuovo precettore graduato o patentato. Lo stesso egli praticherà, se vorrà rimpiazzare un antico professore o maestro con altro nuovo.

41. Nel corso dell' anno volendosi cambiar casa dal direttore di un Pensionato, dovrà egli darne comunicazione al Presidente della Commissione, il quale destinerà un Ispettore generale, che fisserà il numero degli allievi in proporzione della capacità del locale e così pure quello de' maestri, ed inservienti, che potranno abitarvi. A tal oggetto nel mese di maggio di ciascun anno è stabilito di farsi una visita dagl' Ispettori generali in tutt' i pensionati di Napoli. Sarà osservato lo stesso sistema ne' pensionati delle provincie per mezzo delle persone, che destineranno all'uopo gl' Intendenti o anche il Presidente della suddetta Commissione.

42. Sono responsabili i Capi de' pensionati di tutt' i disordini, che potranno aver luogo ne' loro Istituti, giacchè loro sono particolarmente affidati i giovinetti da' rispettivi genitori e tutori.

43. La Commissione della Istruzione pubblica non s' ingerirà e non prenderà conto dell' economia de' pensionati.

TITOLO IV.

PENSIONATI DI FANCIULLE.

44. Il Pensionato di fanciulle potrà aprirsi praticandosi da colei, che vorrà farne la direttrice, tutto ciò che pei Capi de' pensionati di giovinetti trovasi prescritto negli articoli 27, 28 e 29, di questo Regolamento. Il quadro se-

gnato n. 4 sarà inviato alla direttrice dell'Istituto da aprirsi, ed ella avrà la cura di dettagliare l'occorrente nelle rubriche e di rimmetterlo adempiuto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

45. La Direttrice di una casa di educazione di fanciulle tanto nella parte d'insegnamento che vorrà prendervi, tanto nell'ammissione de' professori e maestri o anche delle maestre che vorrà scegliere per l'istruzione delle allieve, sarà tenuta a conformarsi agli articoli contenuti sotto i Titoli II e III di questo Regolamento, che hanno riguardo a quest' oggetto.

46. Nelle case di educazione di fanciulle non potranno coabitarvi uomini sotto qualunque ragione o pretesto, e non potranno nemmeno esservi chiamati al servizio. È solo permesso ai professori, a' maestri, ed al padre spirituale di prestar la loro assistenza alle allieve e sempre sotto la vigilanza della Direttrice, ma non potranno essi abitare nell'Istituto.

47. L'autorizzazione per aprirsi una Casa di educazione di fanciulle, i diritti, e la rinnovazione delle patenti saranno regolati, com'è prescritto negli articoli 37 e 38.

48. La Direttrice di una casa di educazione di fanciulle sarà tenuta a tutti i doveri di dipendenza tanto per l'ispezione, che per l'ammissione de' nuovi maestri o delle nuove maestre, e per la spedizione degli stati semestrali, com'è ordinato dagli art. 39 e 40.

49. Il numero delle fanciulle che potranno esser riunite per coabitare e quello delle maestre e serve, sarà fissato in ogni nuova abitazione, come si è detto pe' pensionati de' giovinetti nell' art. 41.

50. Pe' disordini che potranno nascere nelle case di edu-

cazione di fanciulle , saranno responsabili le direttrici delle medesime.

51. Non si potranno presentare ricorsi al Presidente della Commissione dell'Istruzione Pubblica per oggetti relativi all'economia de' pensionati di fanciulle , essendo tali interessi di convenzione tra particolari.

52. Se vi saranno case nelle quali pernoteranno fanciulle e nelle quali l'istruzione sarà rivolta al solo oggetto d' insegnar loro de' lavori donneschi , quelle resteranno sotto la vigilanza della Polizia, e la Commissione della Pubblica Istruzione non prenderà alcuna cura di tale riunioni.

N. I. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in una scuola privata di giovinetti.*

Provincia	Distretto	Comune	Cognome o Nome del Maestro	Oggetti d'insegnamento scientifico letterario, e morale	Gradi dottorali ottenuti dal Maestro	Oggetti d'istruzione pratica, e primordiale	Cognome e Nome del P. Spirituale e sue qualità civili
—	—	—	—	—	—	—	—

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

6

N.° II. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in una scuola privata di fanciulle.*

Provincia	Distretto	Comune	Cognome e Nome della Maestra	Oggetti d' insegnamento scientifico letterario, e morale	Gradi dottorali ottenuti dalla Maestra	Oggetti d'istruzione pratica, o pri- mordiale	Arti donesche	Cognome e Nome e qualità civile del Padre Spi- rituale
—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

N.° III. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in un Pensionato di giovinetti.*

Pro- vincia	Di- stretto	Co- mune	Cognome e Nome del Direttore	Stato d'insegnamento primordiale, o letterario, o scientifico			Stato d'insegnamento di arti, e di esercizi ginnastici		Stato d'insegnamento di religione, e morale		Cognome Nome, e qualità civile del P. Spirituale
				Qualità dell' istru- zione	Autori	Professori loro gradi dottorali o patenti	Qualità dell' istruzione	Maestri con patenti o senza	Qualità dell' istruzione	Autori	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

N. IV. Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in un Pensionato di fanciulle.

Provincia	Di- stretto	Co- mune	Cognome e Nome della Direttrice	Stato d' insegnamento primordiale, o letterario, o scientifico			Stato d' insegnamento di arti, o manifatture donesche		Stato d' insegnamento di religione, e morale		Cognome e Nome e qualità civile del Padre Spi- rituale
				Qualità dell' istru- zione	Autori	Professori o Maestre, loro gradi dottorali, o patenti	Qualità dell' istruzione	Maestri, o Maestre con paten- ti, o senza	Qualità dell' istruzione	Autori	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(N. 108)

DECRETO *portante lo stabilimento di una scuola secondaria nel Comune di Cervaro in Provincia di Terra di Lavoro.*

Napoli 10 agosto 1816.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nel Comune di Cervaro , provincia di Terra di Lavoro , oltre la scuola primaria a carico di detto Comune , sarà stabilita una scuola secondaria col prodotto de' fondi destinati a quest' uso dal defunto D. Gherardo Paolella.

2. Questa scuola avrà per ora due professori , uno di belle lettere col soldo di ducati otto al mese , l' altro di ducati nove , i quali saranno da Noi nominati, precedente concorso , e sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno,

3. L' amministrazione delle rendite e dei fondi addetti a questo stabilimento sarà affidata agli amministratori Comunali di Cervaro , i quali per le spese necessarie al trattamento de' fondi suddetti , faranno in ogni anno lo stato discusso , che invieranno alla Commissione della istruzione pubblica per essere quindi approvato dal nostro Ministro dell' Interno.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato.* TOMMASO DI SOMMA.

(N. 109)

RESCRITTO *col quale si approva il Regolamento per le scuole nautiche di Sorrento.*

Napoli 21 agosto 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

Signor Principe

Avendo rassegnato a S. M. il Regolamento formato da cotesta Commissione per le souole Nautiche di Sorrento , ch' Ella mi rimise con suo rapporto de' 15 dello scorso maggio, si è degnata la prelodata M. S. approvarlo.

Io la incarico a disporne l' esecuzione.

Sono, signor Principe , con sensi di perfetta considerazione. *Firmato* MARCHESE TOMMASI.

REGOLAMENTO *per le scuole nautiche.*

§ 1.

Corso d' insegnamento.

1. Ogni scuola Nautica avrà il corso dell' insegnamento diviso in quattro classi.

2. Nella prima che sarà riguardata come scuola primaria , s' insegneranno il leggere e scrivere secondo il metodo normale, i primi elementi di aritmetica e di lingua italiana , ed il catechismo di morale e di religione.

3. Questa scuola verrà servita da un maestro e da un aggiunto , i quali saranno obbligati a fare lezione due volte al giorno , secondo si pratica in tutte le scuole primarie del regno.

4. Nella seconda classe si ammaestreranno gli allievi nella calligrafia , continuando la gramatica italiana , nell' aritmetica completa , geometria piana e solida , nella geografia e nella fisica elementare.

5. Il corso degli studi di questa seconda classe sarà terminato in due anni nella maniera seguente :

Nel primo anno nelle ore mattutine s' insegnerà l' aritmetica completa e la geometria piana. Nelle ore vespertine si darà lezione di calligrafia colla continuazione della gramatica italiana e della geografia.

Nel secondo anno nelle ore matutine si farà lezione di geometria solida e de' primi rudimenti di fisica ; nelle vespertine poi si proseguirà lo studio sulla lingua italiana , e

sulla geografia. Questa scuola avrà un solo professore, oltre il maestro di calligrafia.

6. Nella terza classe s'insegneranno nelle ore mattutine i primi elementi di algebra fino alle equazioni indeterminate di secondo grado e la trigonometria piana e sferica : nelle vespertine poi le nozioni del calcolo de' logaritmi e la geometria pratica.

Gli alunni di questa scuola saranno esercitati da un solo professore , ed il corso di questi studi verrà completato in un anno.

7. Nella quarta ed ultima classe verranno insegnati gli elementi di statica e d' idrostatica , di nautica teorico-pratica e d' idrografia e la sfera celeste , come pure la calligrafia, la lingua francese e la lingua inglese.

Il corso degli studi di quest' ultima classe sarà completato in due anni. Nel primo i giovanetti verranno esercitati da un solo professore nelle lezioni di statica, ed idrostatica nelle sole ore mattutine. Nel secondo similmente nelle ore mattutine si eserciteranno dallo stesso professore nello studio della sfera celeste , della nautica teorico-pratica e della idrografia.

I giovani studiosi nelle ore vespertine tanto del primo , che del secondo anno si eserciteranno nello studio della lingua francese , in quello della lingua inglese e nella formazione di un bel carattere , assistendo alla istruzione del maestro di calligrafia.

8. L' anno scolastico sarà regolato secondo quel che viene prescritto ne' regolamenti per le scuole primarie e secondarie del Regno già approvati da S. M.

9. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione determinerà l' orario che dovrà esattamente seguire ciascun professore nel corso delle sue lezioni.

§ 2.

*Degli esercizi scolastici e ginnastici de' giovani alunni
della scuola nautica.*

10. Gli esercizi scolastici e ginnastici de' giovani alunni delle scuole nautiche saranno principalmente diretti alla miglior cognizione teorica e pratica di tutto ciò che riguarda la navigazione.

11. I teoremi che loro si proporranno a dimostrare , ed i problemi da sciogliere , saranno sempre diretti a rischiare qualche parte della scienza della navigazione e tutto che vi ha rapporto.

12. Oltre quegli esercizi scolastici di simil genere che avranno luogo in un giorno di ogni settimana , vi saranno due esami generali alla metà di maggio , ed alla fine di settembre , come si pratica negli altri Stabilimenti di Pubblica Istruzione. In questi esami saranno indicati i nomi , la morale , il profitto , l'abilità de' giovani , che si saranno più distinti , affine di raccomandargli alla Sovrana beneficenza.

13. Gli esercizi ginnastici de' prelodati alunni si ridurranno principalmente all' arte del nuoto , al maneggio degli strumenti nautici , de' sarziами delle vele , alla condotta del timone e alle manovre delle vele.

14. Non si mancherà inoltre di far loro acquistare una cognizione pratica di tutte le parti di un bastimento , delle macchine che vi si osservano , egualmente che dell' uso e maneggio dell' ascia , della sega , della scure , dello scal-

pello e di tutti gli altri strumenti necessari alla costruzione de' bastimenti.

15. Finalmente si darà loro cognizione dell' attacco e della difesa de' navigli.

16. Le scuole nautiche , così quelle che si trovano già stabilite , come altre che in qualunque parte del Regno potranno stabilirsi , verranno regolate tanto per ciò che riguarda gli esercizi scolastici , quanto per gli ginnastici uniformemente.

17. I professori di dette scuole saranno obbligati al pari che si pratica in tutti gli altri Stabilimenti di Pubblica Istruzione del Regno , d' inviare al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione gli stati trimestrali delle loro scuole , giusta il modello adottato per le scuole primarie.

18. Questi stati verranno raccolti dal Sindaco , o dal soggetto che S. M. si degnerà di nominare Ispettore speciale delle scuole nautiche e diretti al Presidente della Istruzione Pubblica.

(N. 110)

RESCRITTO con cui si approvano i regolamenti per la scuola
de' sordi-muti.

Napoli 25 settembre 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL'INTERNO

*A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente
della Commissione di Pubblica Istruzione.*

Signore

Ho fatto presente al Re quanto cotesta Commissione ha proposto, per dare un sistema definitivo all'interessante stabilimento de' sordi-muti.

Si è quindi Sua Maestà benignata ordinare, che detta scuola non sia divisa, ma che sia esercitata nel locale contiguo alla Università degli Studi, tenendosi separati i maschi dalle donne e venendo esercitata giornalmente colla continua assistenza del Direttore.

Ha inoltre disposto la Maestà Sua, che la scuola medesima sia stabilita nel modo seguente:

Il Direttore col soldo di ducati	40
Gratificazione	10
L' aiutante col soldo di ducati	20

Da riportarsi ducati 70

	Riporto ducati	70
Gratificazione		8
Tre istruttori, col soldo di duc. 12 per ognuno		36
Gratificazione di ducati 8 per ognuno .		24
L' antico maestro di aritmetica e caratteri col soldo di ducati		12
I due nuovi maestri di aritmetica e carattere, col soldo di ducati 12 per ognuno . . .		24
Il bidello, col soldo di ducati		8
Per soccorsi e spese ducati		143

Totale per ogni mese ducati. 325

Nel' Real Nome lo partecipo a cotesta Commissione ,
per l' uso di risulta.

Le ripeto i sentimenti della mia perfetta stima. .

Firmato, IL MARCHESE TOMMASI.

REGOLAMENTI per la scuola de' sordi-muti.

1. La Scuola de' sordi-muti è stabilita nella Regia Università degli Studi.

2. Essa avrà un Direttore, un Aiutante, un numero d'Istruttori, e di Maestri di carattere, e di aritmetica proporzionato al numero, ed alle circostanze de' sordi-muti, ed un Bidello.

3. Il Direttore regolerà il genere d'istruzione da darsi particolarmente, e generalmente a' sordi-muti, esaminerà l'idoneità di questi all'istruzione nell'atto che si presenteranno la prima volta alla scuola, e destinerà l'Istruttore, al quale sarà più a proposito affidarli.

4. L'Aiutante in mancanza del Direttore ne sosterrà le veci. Baderà all'esatta esecuzione, e regolarità dell'insegnamento prescritto, e classificato dal Direttore, e alla disposizione, e preparazione degli oggetti, de' quali ha bisogno l'istruzione. Senza la sua presenza non si potrà dar principio all'istruzione; e supplirà nelle occasioni di assenza di qualche Istruttore all'insegnamento a questi affidato.

5. Gl'Istruttori nominati dal Direttore, ed approvati da S. M. debbono dal Direttore e dal suo Aiutante apprendere tutto il corso, ed il metodo d'insegnamento proprio della scuola. Il numero de' sordi-muti, che può assegnarsi a ciascun di loro per esser con profitto istruiti, non oltrepasserà i sei per volta al giorno, che successivamente l'un dopo l'altro debbono essere sottoposti alla laboriosa istruzione a norma del metodo di siffatta scuola.

6. Uno degl'Istruttori sarà sempre un sordo-muto il più

intelligente, ed il più esperto nella comunicativa dell'arte de' segni, diretta all'intelligenza delle idee.

7. I maestri di carattere saranno anche in proporzione del numero de' sordi-muti, e ciascuno d'essi sarà destinato ad istruirne non più che sei per volta al giorno, come si è detto per gl'Istruttori.

8. Da ciascun Maestro di carattere verrà insegnata anche l'aritmetica.

9. Al bidello, oltre della cura della nettezza e preparazione della scuola, sarà affidata la eustodia de'mobili e degli utensili della medesima.

10. La scuola sarà divisa in due classi, l'una de' maschi, l'altra delle femine: queste occuperanno una stanza distinta e separata da quelli, e nel venire e nel partire dalla scuola saranno sempre accompagnate da un parente.

11. Deve la scuola de' sordi-muti esser situata in un luogo, donde sia facile di scorgere gli oggetti principali della natura e dell'arte, come monti, mare, fiumi, campagne, giardini, templi, castelli ec.

12. Il pavimento della scuola sarà di tavole che cedino alquanto al colpo del piede, con cui talvolta l'Istruttore dee dare de' segni o avvisi generali.

13. Le mura delle scuole, oltre delle tabelle d'insegnamento saranno adornate di quadri rappresentanti figure diverse di storia naturale, ed i fatti principali della storia sacra e profana.

14. Vi saranno in essa scuola, secondo il numero de' gl'Istruttori e degli scolari, più tavole con lavagne per potersi formar dagl'Istruttori col gesso i segni o le lettere occorrenti. Di lavagne ancora saranno forniti gli scanni, che avranno d'avanti per loro uso gli stessi sordi-muti.

15. L' insegnamento di questa scuola è diretto alla comunicazione delle idee non solo degli oggetti materiali , ma per quanto si può anche degli spirituali.

16. Per la comunicazione di tali idee il sordo-muto sarà istruito gradatamente nell' arte de' segni , della scrittura e della favella.

17. Per la favella , gli organi ad essa addetti debbon essere nè troppo deboli , nè troppo induriti. Quindi è , che i sordi-muti per poter esser ammessi alla scuola , debbon aver l' età non minore di anni sette , nè maggiore d' anni quindici.

18. L' istruzione si terrà ne' giorni stessi che si farà lezione dagli altri professori della Regia Università. Essa durerà tre ore della mattinata.

19. L' anno scolastico de' sordi-muti principierà coll'anno scolastico della Regia Università e terminerà nel mese di settembre.

20. Due volte l' anno , cioè ne' mesi di aprile e di settembre , vi sarà un esame pubblico sul profitto fatto da' sordi-muti , al qual esame assisteranno il Presidente , ed i membri della Commissione di Pubblica Istruzione.

21. Secondo il risultato di quest' esame saranno distribuiti de' premi a' più meritevoli tra i sordi-muti e sopra tutto a quelli che meglio avranno appresa l' arte difficilissima della pronuncia delle parole. Questi premi si prenderanno dalle somme a tale oggetto assegnate da S. M.

22. Tra i sordi-muti ammessi alla scuola ve ne saranno cinquanta che goderanno per beneficenza del Sovrano dei soccorsi mensili , che secondo le circostanze della scuola e 'l bisogno de' più infelici la Clemenza di S. M. si benignerà di estendere ad un numero maggiore, quando lo crederà necessario.

23. Questi sussidi son fissati a tre classi : la prima è di ducati tre al mese per venti sordi muti ; la seconda di ducati due per altri venti ; e la terza di ducato uno per altri dieci.

24. Alla vacanza di una piazza in queste classi di sussidi , succederà un sordo-muto della classe immediatamente inferiore il più meritevole per l' assistenza e pel profitto nell' istruzione , secondo il giudizio e la proposta del Direttore presentata al Presidente dell' Istruzione Pubblica , ed approvata dal ministro dell' Interno.

25. Quante volte il numero degli allievi sordi-muti fosse minore di cinquanta, l'avanzo della somma assegnata per le cinquanta piazze di sussidio , sarà versato in aumento del fondo de' premi che per gli esami semestrali distintamente dal fondo de' sussidi mensili verrà destinato in ogni anno.

(N. 111)

RIASSUNTO del Real Dispaccio de' 2 ottobre 1816 riguardante alcune modificazioni agli Statuti della Regia Università degli Studi , in quella parte che regola il concorso degli aspiranti alle Cattedre della medesima.

/

S. M. penetrata della necessità di doversi apportare una riforma agli statuti della Regia Università degli Studi , in quella parte che regola il concorso degli Aspiranti alle Cattedre , ha ordinato che in tutti gli atti di ogni esame per concorso di Cattedre debbano da oggi innanzi intervenire il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, o quando egli non possa , il Segretario generale e due membri componenti la Commissione , che saranno nominati da esso Presidente; dovendosi calcolare i voti del Presidente medesimo o del Segretario generale e degli altri due , insieme con quelli di ogni facoltà e contribuire alla decisione.

Ha inoltre la M. S. approvato che si facciano al Titolo VI degli Statuti mentovati le seguenti modificazioni.

MODIFICAZIONI

Al Titolo VI degli Statuti.

ART. 53. Gli aspiranti , riuniti in una sala si occuperanno a scrivere la interpetrazione del punto, o lo scioglimento del quesito. Non sarà loro permesso portare alcun libro , ma dovranno far uso di quelli che a scelta della facoltà , presso di cui è aperto il concorso , saranno ai medesimi presentati nell' atto della riunione e che saranno gli stessi per tutti.

54. I professori della facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti , acciò non abbiano comunicazione con alcuno e nè meno tra loro. Il Decano darà le disposizioni necessarie sull' assunto ; e prima di suggellarsi gli scritti , ordinerà che le postille e le cassature, che forse in quelli si troveranno, sieno cifrate da ciascuno autore de' medesimi. Il Cancelliere della facoltà vi apporrà ancora la sua cifra.

55. La facoltà riunita darà il suo giudizio sugli scritti de' concorrenti tra lo spazio di otto giorni , indicando i libri ricevuti dalla facoltà e de'quali si sono serviti nell'atto del concorso.

56. Quegli tra gli aspiranti che avranno avuto l' approvazione saranno obbligati in un giorno fissato dal Rettore a montare sulla Cattedra in pubblico , ed a fare una lezione su quanto trovansi aver esposto e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla Cattedra si darà in lingua italiana , e sarà della durata di mezz' ora. Sarà vietato ad ogni concorrente approvato d' intervenire alle lezioni dei

competitori , se prima non avrà eseguito lo stesso esperimento. *Approvato da S. M.* Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno. *Firmato.* MARCHESE TOMMASI.

(N. 112)

DECRETO *che fissa il numero di quattro licei nei domini di qua dal Faro.*

Napoli 14 gennaio 1817.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Volendo mandare ad effetto le determinazioni contenute nel regolamento da Noi approvato con decreto dei 14 di febbraio 1816 sull' insegnamento da darsi nei reali Licei pel maggior bene dei nostri amatissimi sudditi ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nei nostri reali domini di qua dal Faro vi saranno quattro Licei, e saranno stabiliti in Salerno, in Bari, in Aquila e in Catanzaro. Gli altri due di Reggio e di Cosenza porteranno il titolo di Collegi reali ; e vi si darà il corrispondente insegnamento.

2. La scuola secondaria di Aquila resterà aggregata al Liceo ; e le sue rendite faranno parte della dotazione del Liceo medesimo.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.* *Firmato.* MARCHESE TOMMASI.

(N. 113)

DECRETO *che autorizza le regie Università degli studi di Napoli, Palermo e Catania al conferimento dei gradi dottorali.*

Napoli 22 gennaio 1817.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto dei 27 di dicembre 1815, col quale è attribuita alla sola regia Università degli studi di Napoli la facoltà di conferire i gradi dottorali ;

Volendo confermare, in vista delle disposizioni della nostra legge degli 11 di dicembre 1816, i diritti e privilegi di cui attualmente è in possesso tanto la Università degli studi di Palermo, che quella di Catania nel conferire la laurea ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La regia Università degli studi di Napoli, e quelle di Palermo e di Catania, ciascuna coi regolamenti in vigore, sono autorizzate al conferimento dei gradi dottorali nelle rispettive facoltà.

2. In conseguenza tutti coloro che in ciascuna delle Università suddette avranno ottenuto la licenza, o laurea, o altro diploma e carta autorizzante all' esercizio di qualunque professione, potranno disimpegnarne le funzioni in ogni parte dei nostri reali domini.

3. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, ed il Ministero di Stato esistente presso il Duca di Calabria nostro luogotenente generale nei nostri domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. Firmato.* MARCHESI TOMMASI.

(N. 114)

DECRETO che fissa il soldo de' professori della regia Università degli Studi di Napoli.

Napoli 28 marzo 1817.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Dal dì 1 di gennajo 1817 il soldo dei professori della Regia Università degli Studi di Napoli è fissato ad annui ducati 360. Dopo cinque anni sarà aumentato di altri ducati cento. Il soldo degli aggiunti è fissato a ducati dugento trenta.

2. Il quinquennio correrà dal giorno in cui ciascun professore ne avrà ottenuto la nomina, qualora questa sia seguita dopo il dì 23 di Maggio 1815. Per gli antichi e per gli altri che provvisoriamente ne hanno disimpegnato le funzioni, e che sono stati da Noi confermati con decreto dei 13 di novembre 1816, il quinquennio correrà dai 23 di Maggio 1815.

3. Oltre al soldo espresso nell' art. 1 i professori avranno sul prodotto delle lauree una gratificazione di ducati dugento; i decani quella di trecento; e il rettore di ducati ottocento nel tempo che eserciteranno le rispettive loro funzioni. I cancellieri delle facoltà, durante la loro incombenza, riceveranno eziandio la gratificazione di ducati sessanta in ciascun anno.

4. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.* *Firmato.* MARCHESE TOMMASI.

(N. 115)

DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria
nel Comune di Città Ducale nel 2.º Abruzzo Ultra

Napoli 7 maggio 1817.

FERDINANDO I *Re delle Due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nel comune di Città Ducale nel 2.º Abruzzo ultra una scuola secondaria, la quale avrà due professori, cioè uno per la filosofia , matematica elementare , dritto di natura e verità della religione cattolica, col soldo mensile di ducati dieci ; l' altro per le belle lettere , col soldo di ducati 7.

2. Saranno addetti a questa scuola i fondi lasciati dal

canonico Berrettini per la pubblica istruzione di quel comune, e gli annui ducati 94 che il decurionato del comune medesimo ha offerto di aggiungere dal 1818 in avanti nel suo stato discusso; la qual somma si somministrerà oltre di quella che vien portata per la scuola primaria.

3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.* *Firmato.* EMANUELE PARISI.

(N. 116)

DECRETO *per approvare la dilucidazione e modificazione di alcuni articoli del regolamento pei gradi dottorali.*

Napoli 19 gennaio 1818.

FERDINANDO I *Re delle Due Sicilie.*

Veduto il regolamento per la collazione dei gradi dottorali da Noi approvato con decreto dei 27 dicembre 1815;

Veduto il parere della Commissione d'istruzione pubblica, e quello del supremo Consiglio di Cancelleria intorno alle dilucidazioni e modificazioni da portarsi nel regolamento medesimo;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue;

ART. 1. Gli articoli di dilucidazione e di modificazione del regolamento suddetto, annessi al presente decreto, sono da Noi approvati.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni Firmato. EM-MANUELE PARISI.*

(N. 117)

Il DECRETO dato in Napoli il dì 3 febbrajo 1818 concerne i censi e capitali assegnati agli stabilimenti di pubblica istruzione.

(N. 118)

Il DECRETO dato in Napoli il dì 2 marzo 1818 riguarda la vendita dei beni da S. M. conceduti agli stabilimenti di educazione , d'istruzione e di beneficenza.

(N. 119)

DECRETO *per lo stabilimento di una pubblica biblioteca
in Reggio.*

Napoli 31 marzo 1818.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Considerando che uno dei maggiori beni che possiamo procurare ai nostri fedelissimi sudditi è senza dubbio il dar loro i mezzi, onde attendere alla cultura dello spirito nelle biblioteche di pubblico uso;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Sarà stabilita in Reggio una biblioteca pubblica, la quale prenderà il titolo di *Biblioteca Ferdinanda*.

2. La stessa sarà situata nel palazzo Arcivescovile, e vi si riuniranno i libri che trovansi depositati attualmente presso i PP. Filippini di quel capoluogo, non che i libri del seminario.

Nella medesima biblioteca vi sarà una sezione di libri e di manoscritti patri.

3. La direzione della biblioteca sarà affidata ad un bibliotecario, il quale avrà anche l'obbligo di dare in ogni settimana due lezioni di biografia letteraria e di bibliografia.

La scelta del bibliotecario sarà fatta di accordo dall' Arcivescovo di Reggio e dall'Intendente della provincia tra'

dotti ecclesiastici che più si distingueranno per cognizioni e per morale , e sarà da Noi approvata.

4. Le spese di primo stabilimento, e quelle di manutenzione ed accrescimento della biblioteca, nonchè il soldo da assegnarsi al bibliotecario , saranno a carico dello stesso comune capoluogo; portandosi quelle di primo stabilimento sulle spese imprevedute del corrente esercizio, e quelle di manutenzione ed altro , fissate a ducati 300 annui, negli stati discussi degli anni successivi.

5. L'Intendente di accordo coll'Arcivescovo formerà un regolamento per la conservazione , per l'amministrazione e per l'uso della biblioteca con tutt'i dettagli necessarii.

Tale regolamento sarà approvato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni.

6. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 120)

Con DECRETO dato da Portici il dì 28 aprile 1818 vien prescritto che si stabilisca nei comuni di Agnone , Morgone , Larino , Campobasso , Riccia ed Isernia una scuola secondaria di agricoltura pratica , e viene assegnato a ciascun maestro l'annuo soldo di ducati 60 sugli avanzi di cassa dei rispettivi comuni.

(N. 121)

Con DECRETO dato da Napoli il dì 8 luglio 1818 si prescrive che si apra uno stabilimento destinato al mantenimento ed istruzione dei poveri ciechi.

(N. 122)

Con DECRETO dato da Capodimonte il dì 17 settembre 1818 si stabilisce che le piazze riservate nel Convitto veterinario per gl'individui dell'armata sieno in avvenire occupate dagli allievi del battaglione militare , che abbiano i requisiti e le disposizioni necessarie per apprendere l'arte veterinaria.

(N. 123)

DECRETO *per lo stabilimento di una scuola secondaria di agricoltura in alcuni comuni di Molise.*

Napoli 18 novembre 1818.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. In ciascuno dei comuni di Trivento, Frosolone, Guglionese e Civita-campomarano in provincia di Molise, sarà stabilita una scuola secondaria da insegnarvisi agricoltura pratica.

2. Le lezioni verranno date nel giovedì di ogni settimana, ed inoltre nelle domeniche e nelle altre feste di precetto: bene inteso che tali lezioni nelle domeniche e nelle altre feste di precetto debbono essere dopo le funzioni di chiesa.

3. Ciascuno dei maestri di tali scuole godrà l'annuo soldo di ducati sessanta, da prendersi dagli avanzi di cassa dei rispettivi comuni.

4. I maestri saranno prescelti nel modo stesso prescritto dall'articolo 3. del decreto dei 28 di aprile 1818.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Pel Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 124)

DECRETO *prescrivente che si stabilisca nella Regia Università degli Studi una cattedra di Chimica applicata alle arti.*

Portici 22 gennaio 1849.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nella Regia Università degli Studi una cattedra di chimica applicata alle arti , la quale farà parte della facoltà di scienze fisiche e matematiche.

2. D. Francesco Lancellotti , il quale attualmente disimpegna le funzioni di aggiunto alla cattedra di chimica scientifica e sperimentale di detta Regia Università , è nominato professore di questa novella cattedra.

3. Lo stesso continuando a percepire il soldo di cui è in possesso , riceverà altri ducati nove al mese su i fondi della Real Tesoreria a titolo di gratificazione temporanea ; riserbandoci di fissare in seguito il soldo corrispondente alla cattedra anzidetta.

4. I nostri Segretari di Stato Ministro delle Finanze e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 123)

DECRETO con cui si accorda il soppresso Monistero di
S. Gaudioso per uso del Collegio medico-cerusico.

Napoli 13 luglio 1819.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

Art. 1. Accordiamo alla Commissione dell' Istruzione
Pubblica di Napoli l'intero soppresso Monastero di S. Gau-
dioso, per instabilirvi, sotto gli ordini del Nostro Segreta-
rio di Stato Ministro degli Affari Interni, il collegio medi-
co-cerusico, tranne soltanto quella parte che finora è stata
provvisoriamente addetta alla specola astronomica, la qua-
le sarà messa a disposizione del nostro Segretario di Stato
Ministro di Marina e continuerà a servire per la specola ad
uso bensì dell' accademia di Marina.

2. Fino a che non sarà accordato altro locale per l' abi-
tazione del P. D Giuseppe Piazza direttore generale degli
Osservatori di Napoli e di Palermo, continuerà egli a go-
dere quello di cui è attualmente in possesso.

3. La Commissione dell' istruzione pubblica, qualora
creda che non convenga di conservare nel sito attuale il
Macchinista Ohenelt, accorderà al medesimo altro sito per
la di lui abitazione e per tenervi l' officina.

4. I nostri Segretari di Stato Ministri delle Finanze, de-

gli Affari interni e della Marina, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato.* DIEGO NASELLI.

(N. 126)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 15 luglio 1819 si approva che in questa Capitale s' istituisca una società letteraria, per publicar periodicamente una collezione di monumenti inediti di antichità e belle arti.

(N. 127)

DECRETO che stabilisce in Cosenza una scuola secondaria di agricoltura pratica.

Napoli 10 agosto 1819.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno:

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nel Comune di Cosenza sarà stabilita una scuola secondaria da insegnarvisi agricoltura pratica.

2. Le lezioni verranno date nel giovedì di ogni settimana, ed in oltre nelle domeniche e nelle altre feste di precepto : ben inteso che tali lezioni nelle domeniche e nelle

altre feste di precetto debbono essere dopo le funzioni di chiesa.

3. Il maestro di una tale scuola godrà l' annuo soldo di ducati sessanta , da prendersi dagli avanzi di cassa del Comune suddetto.

4. Il maestro sarà prescelto in seguito di concorso che sarà tenuto nel Real Collegio di Cosenza , giusta i Regolamenti che darà la Commissione di pubblica istruzione.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.* Il Segretario di Stato Ministro di Marina. *Firmato.* DIEGO NASELLI.

(N. 128)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 30 ottobre 1819 si ordina che s'istituisca in Lucera una scuola secondaria per lo insegnamento di agricoltura pratica , con le medesime condizioni e soldo del precedente Decreto.

(N. 129)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 14 dicembre 1819 si stabilisce una scuola di agricoltura pratica in Catanzaro con le stesse condizioni e col medesimo soldo al Professore designato di sopra e da prelevarsi sul capitolo: stipendii dello stato discusso comunale.

(N. 130)

DECRETO *che sopprime nella Regia Università degli Studi di Napoli la cattedra de' trattati Canonici.*

Capodimonte 10 novembre 1819.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto l' art. 1. degli statuti per la Regia Università degli Studi di Napoli da Noi approvati con Decreto de' 22 di marzo 1816 ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La cattedra dei trattati Canonici, che fin' ora ha fatto parte della facoltà di teologia di detta Università, e che trovasi ora vacante per la morte del professore D. Giuseppe Basta che l' occupava, è soppressa.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato. FERDINANDO. Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 131)

DECRETO *per lo stabilimento di una cattedra di procedura penale nella Regia Università degli Studi di Napoli.*

Capodimonte 10 novembre 1819

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sarà istituita nella Regia Università degli Studi di Napoli una nuova cattedra di leggi di procedura penale, la quale fa parte della facoltà di giurisprudenza , e sarà separata da quella esistente delle leggi penali.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Pel Segretario di Stato degli Affari Interni.* Il Segretario di Stato *Ministro di Marina.* *Firmato.* DIEGO NASELLI.

(N. 132)

DECRETO per ripristinarsi nel comune di Foggia
la Cattedra di Economia rurale.

Napoli 30 novembre 1849.

FERDINANDO I *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Nel Comune di Foggia sarà ripristinata una cattedra in cui sarà dato un completo corso di lezioni di rurale economia. L'Intendente destinerà una sala opportuna a tali lezioni in quel Collegio delle scuole pie.

2. Il professore godrà l' onorario di ducati quindici al mese , da prelevarsi dallo stato discusso Comunale.

3. Il professore sarà scelto in seguito di concorso , giusta i regolamenti che darà la Commissione di pubblica istruzione.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato. FERDINANDO. Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 133)

RESCRITTO, col quale si approva il Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli e delle fanciulle del Regno.

Napoli 21 dicembre 1849.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E. il signor Principe di Cardito Presidente
della Commissione della Pubblica Istruzione.

Signor Principe

Avendo rassegnati al Re i nuovi Regolamenti proposti da cotesta Commissione per le scuole primarie de' fanciulli, e delle fanciulle, S. M. si è degnata approvarli colla modificazione fatta all' articolo 15 del Regolamento per le fanciulle, cioè, che le scuole sieno sotto la vigilanza della Commissione, e suoi Ispettori, de' Sindaci e Decurionati rispettivi, non esclusa la superiore vigilanza de' Vescovi.

Nel Real Nome lo partecipo alla Commissione medesima pel corrispondente adempimento trasmettendole i Regolamenti suddetti da me cifrati. *Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Murina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

*REGOLAMENTO per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli,
e del Regno.*

— ART. 1. In ogni quartiere della Capitale dove non vi sono scuole di mutuo insegnamento, vi saranno due scuole secondo il metodo normale. Quelle di mutuo insegnamento saranno gradatamente sostituite alle attuali scuole primarie, a misura che si avranno i locali opportuni a ricevere un maggior numero di alunni, ed i maestri capaci di esercitare il mutuo insegnamento.

2. Le scuole conserveranno la circoscrizione attuale, finchè stabilito il metodo di mutuo insegnamento, il tempo e l'esperienza non facciano vedere la necessità di una nuova circoscrizione.

3. Al servizio di ogni scuola primaria continueranno ad essere addetti un maestro, ed un aggiunto. Per quelle poi di mutuo insegnamento vi sarà un solo maestro attesa la semplicità del metodo.

4. I Sindaci e Decurionati de' rispettivi Comuni, a tenore delle leggi Amministrative, formeranno le terne per la nomina de' maestri delle scuole primarie.

5. Conosciuta la proposta e prese a tale riguardo le debite informazioni sull' assunto, il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione approverà uno de' Candidati, che troverà più meritevole. A tal riguardo il Presidente stesso corrisponderà pure direttamente cogli Intendenti delle provincie.

6. Nelle città più popolate del Regno saranno conservate le scuole attuali, e si cercherà di stabilirvi al più presto una scuola di mutuo insegnamento.

7. Per l' esercizio di tali scuole , o secondo sarà meglio praticabile , saranno destinati i locali dei Monasteri soppressi , ed altri egualmente opportuni , che verranno indicati dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione di accordo cogli' Intendenti delle provincie.

8. Il servizio che si presterà da' maestri primari , sarà compensato colle cariche vacanti nelle rispettive ispezioni dopo l'esercizio di anni dieci, a contare dal 1 gennaio 1816.

9. Dippiù un maestro primario concorrendo a qualunque cattedra vacante ne' Reali Stabilimenti di Pubblica Istruzione , a parità di meriti, avrà la preferenza. I maestri delle scuole di mutuo insegnamento godranno degli stessi vantaggi e prerogative e conteranno gli anni di esercizio dal giorno dell' istallazione delle rispettive scuole, nel caso che non siano stati antecedentemente maestri di scuole primarie secondo il metodo normale : se poi abbiano pur servito in dette scuole , conteranno gli anni di servizio dal 1816 in poi , come sopra.

10. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione nell' inviare lo stato annuale degli alunni , sia delle scuole primarie secondo il metodo normale , sia di quelle di mutuo insegnamento , indicherà a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni i servizi , ed i meriti dei rispettivi maestri e gli anni del loro esercizio.

11. Saranno provvisoriamente conservati gli attuali Ispettori delle scuole primarie , salve quelle modificazioni, che dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione saranno proposte a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni prima della fine del corrente anno.

12. Ogni circondario , in cui vengono divisi i Distretti delle provincie del Regno ; avrà un Ispettore di circondario , ogni Distretto un Ispettore Distrettuale.

13. Gl' Ispettori di circondario presteranno gratuitamente i loro servigi , ma avranno il diritto di essere elevati al grado d' Ispettori distrettuali , e niuno potrà essere nominato Ispettore Distrettuale senza aver servito antecedentemente da Ispettore di circondario e senza risiedere nel Capo-luogo del Distretto.

14. Gl' Ispettori Distrettuali avranno un soldo non minore di annui ducati settantadue.

15. Gl' Ispettori Distrettuali, e quelli di Circondario dovranno essere istruiti nel metodo di mutuo insegnamento.

16. L' Ispettore Distrettuale d' accordo col Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione fisserà l'orario matutino e vespertino in cui debbansi esercitare le scuole di sua ispezione , secondo le particolari circostanze, usi ed abitudini delle popolazioni.

17. Sarà conservato nelle scuole primarie del Regno l' antico metodo normale , finchè gradatamente e laddove sarà praticabile , non siavi sostituito il metodo di mutuo insegnamento.

— 18. I libri che serviranno all'istruzione primaria, saranno i seguenti, cioè : 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente, 2. il Catechismo di Religione della Diocesi e de' doveri sociali adottato dal Governo , 3. l' Artimetica elementare.

— 19. Si procurerà al più presto di compilare gli stessi libri elementari secondo il metodo di mutuo insegnamento , i quali serviranno per le scuole stabilite e da stabilirsi secondo questo nuovo metodo.

— 20. Vi saranno ancora per la più estesa educazione dei fanciulli altri libri elementari e questi consisteranno: 1. in una breve e chiara Grammatica Italiana, 2. negli avvisi di

buone creanze del Galateo , 3. nel Catechismo di Agricoltura , 4. nel Catechismo di Arti da insegnarsi tanto nella Capitale , che nelle provincie del Regno secondo le abitudini e i bisogni delle popolazioni.

— 21. Chiunque vorrà imprendere ad esercitare un' arte , o mestiere , sarà obbligato di presentare la matricola di avere assistito nelle scuole primarie, e di sapere leggere e scrivere , le prime nozioni di Aritmetica e il Catechismo di Religione e de' doveri sociali.

22. L' articolo precedente non incomincerà ad aver luogo che dal 1 gennaio 1820.

— 23. Gl' istitutori primarii spiegheranno e adatteranno a qualche operazione pratica il Catechismo Agrario, e profiteranno dello stato della vegetazione nelle diverse stagioni dell' anno , per indicare col fatto ciò che avranno già insegnato astrattamente.

24. I Sindaci e Decurionati, coll' intelligenza degl' Ispettori, vigileranno egualmente all' esecuzione di questo regolamento nel tenimento de' rispettivi comuni.

— 25. I Sindaci non pagheranno i soldi a' maestri ed alle maestre primarie de' rispettivi Comuni, se gl' Ispettori non accerteranno, che i medesimi abbiano con zelo ed esattezza prestato il loro servizio.

— 26. Nella Capitale gl' Ispettori delle scuole primarie avranno la cura d' inviare due volte l' anno lo stato delle scuole di loro ispezione direttamente al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

— 27. Nelle provincie similmente due volte l' anno gl' Ispettori di Circondario agl' Ispettori Distrettuali invieranno gli stati medesimi.

— 28. L' Ispettore Distrettuale invierà due volte l' anno al

·Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione lo stato delle scuole primarie dell'intero distretto, e vi aggiungerà in fine quelle osservazioni che crederà più opportune a' progressi della istruzione elementare del Distretto di sua ispezione.

29. Simili atti saranno compilati secondo il modello annesso alla fine di questo regolamento.

— 30. Nella Capitale una volta l'anno vi sarà un esame generale de' fanciulli, nel quale saranno premiati quei maestri, che avranno meglio regolate le loro scuole, istituito un maggior numero di alunni, e quegli alunni, che avranno meglio profittato dell'insegnamento. A questo esame interverrà il Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione e le altre autorità che saranno dal medesimo invitate.

31. Lo stesso esame avrà luogo nelle città più popolate del Regno coll' intervento delle autorità costituite che vi risiedono, e dell' Ordinario, se vi si rattroverà presente.

32. Di questi esami si farà processo verbale da' rispettivi Ispettori, che dagl' Ispettori Distrettuali saranno rimessi al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione.

33. Tutti coloro a' quali incumbe l' istruzione primaria, da due in due anni potranno proporre al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione que' miglioramenti, e quelle modificazioni, che crederanno convenevoli al presente Regolamento. La Commissione di Pubblica Istruzione giudicherà del loro valore e se debbano inviarsi a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni per le modificazioni occorrenti. Approvati da S. M. *Per Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. NASELLI.*

Modello degli stati semestrali.

CIRCONDARIO		ISTRUTTORE				LOCALE		
N. di ordine degli alunni	Nomi e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinti	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Data
 Firma dell' Istruttore
 Certificato dell' Ispettore

REGOLAMENTO *per le scuole delle fanciulle di Napoli
e del Regno.*

ART. 1. Vi saranno nella Città di Napoli scuole di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra e da una o due aggiunte, ossia aiutanti, secondo il numero delle fanciulle che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole sarà fatta in guisa che tutta la popolazione della Capitale risentir ne possa egual vantaggio.

4. Nelle Città del Regno che oltrepassano gli ottomila abitanti vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra e da un' aiutante.

5. In quelle che hanno una popolazione fra i cinque e gli ottomila abitanti vi sarà una scuola servita da una maestra e da un' aiutante.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una scuola servita da una maestra.

7. Nella Capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale: nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole attuali che non sono mantenute a spese del Real Erario, e saranno sottoposte a' regolamenti generali di Pubblica Istruzione.

9. Saranno riguardate come scuole secondarie feminee tutte quelle scuole, che si tengono da religiose ne' luoghi del loro ritiro a pensione o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

—11. L' istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell' insegnar loro le arti donnesche , ed i doveri dello stato che potrebbero eleggere , come nell' articolo seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole feminee del Regno i libri seguenti , 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere , 2. una breve e chiara aritmetica , 3. il Catechismo della Dottrina Cristiana , 4. il Catechismo dei doveri speciali delle donne secondo il loro diverso stato , 5. finalmente quello di economia donnesca.

13. Tutte le attuali maestre debbono essere istruite nel metodo normale.

14. La Commissione di Pubblica Istruzione veglierà alla più pronta , ed esatta esecuzione del precedente articolo.

15. Tutte le scuole feminee del Regno saranno sotto la vigilanza della Commissione di Pubblica Istruzione e dei suoi Ispettori , e de' Sindaci , e de' Decurionati rispettivi , non esclusa la superiore vigilanza de' Vescovi.

16. Tanto nella Capitale che nelle provincie del Regno, gl' Ispettori delle scuole primarie dei fanciulli avranno anche l' ispezione delle scuole gratuite feminee.

17. Le maestre della Capitale e Distretto di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro Scuole al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione per mezzo de' rispettivi Ispettori , come praticeranno altresì quelle degli altri Distretti della stessa Provincia di Napoli e delle altre Provincie del Regno per mezzo degl' Ispettori Distrettuali.

18. L' assiduità delle maestre e il profitto che faranno le fanciulle , saranno titoli speciali a meritare la Sovrana beneficenza.

19. Le donzelle nubili, le quali vorranno profittare della beneficenza del Sovrano , dei maritaggi e di qualunque altra pia istituzione stabilita a loro vantaggio , nol potranno altrimenti, che presentando la matricola di avere assistito alle scuole gratuite , com' è specificato nel presente Regolamento.

20. Al fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame avrà luogo una settimana dopo quello ch' è stato prescritto nel Regolamento per le scuole de' fanciulli e colle medesime solennità.

21. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premi alle maestre , ed alle fanciulle, e specialmente i sussidii dotati a quelle che si saranno maggiormente distinte. La Commissione di Pubblica Istruzione proporrà i mezzi opportuni a S. M. per que' Comuni , ove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

22. Gl' Ispettori di accordo con le maestre dei rispettivi Circondarii fisseranno le ore del giorno da consacrarsi agli esercizi di nostra Santa Religione. Approvato da S. M. *Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. NASELLI.*

Modello degli stati semestrali.

CIRCONDARIO		ISTRUTTRICE			LOCALE			
N. di ordine delle alunne	Nomi e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinte	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Data
 Firma dell' Istruttrice
 Certificato dell' Ispettore

(N. 134)

DECRETO *per modificare l' articolo 1.° degli Statuti della Regia Università di Napoli.*

Persano 3 gennaio 1820.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L' articolo 1.° degli statuti per la Regia Università degli Studi di Napoli , nel quale tra l' altro si parla dell' insegnamento che si dà nelle diverse cattedre della facoltà di Giurisprudenza , è modificato nel seguente modo , cioè ;

La giurisprudenza abbraccia le seguenti cattedre

1.^a istituzioni di dritto romano :

2.^a istituzioni di dritto romano ; trattati legali ;

1.^a istituzioni delle leggi civili contenute nel codice per lo Regno delle Due Sicilie.

2.^a istituzioni delle leggi civili contenute nel codice per lo Regno delle Due Sicilie, e lezioni di Dritto commerciale e marittimo ; leggi penali e leggi di procedura penale ; leggi di procedura civile ed arte del notaio ; Dritto di Natura e delle Genti ; Economia Pubblica.

2. L' insegnamento delle due cattedre delle istituzioni delle leggi civili , enunciate nell' articolo 1. verrà affidato

per la prima al professore D. Adamo Santelli, e per la seconda al professore barone D. Felice Parrilli.

3. Ogni altra disposizione in contrario è revocata.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato. FERDINANDO. Pel Segretario di Stato Ministro degli affari interni. Il Segretario di Stato Ministro di Marina. Firmato. DIEGO NASELLI.*

(N. 135)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 20 gennaio 1820 si accorda alle seguenti famiglie di Campli il dritto di nominar quattro alunni a mezza piazza gratuita nel Collegio di Teramo , per effetto che tra i beni che costituiscono la dotazione del suddetto Collegio , noveransi quelli lasciati da Germanio e Paolo Rozzi di Campli medesimo — Ai figli e discendenti di D. Dionisio Egidi, di D. Michele Rozzi, del signor Lucque e del signor Domenico delle Noci , accordando ai medesimi in mancanza dei propri figli il dritto alla nomina di un competente numero di alunni da scegliersi tra' più poveri di detto Comune.

(N. 136)

DECRETO *che approva la riforma di alcuni articoli del Regolamento per la collazione de' gradi dottorali.*

Napoli 28 febbraio 1820.

FERDINANDO IV *Re delle due Sicilie.*

Veduto il regolamento per la collazione de' gradi da Noi approvato con decreto de' 27 dicembre 1815 ;

Veduto il parere della Commissione della istruzione pubblica e quello del Supremo Consiglio di Cancelleria sulle riforme ad alcuni articoli del regolamento medesimo ;

Considerando che lo scopo delle surriferite riforme è di rendere più semplici ed utili gli esami, coll'eliminarne il superfluo e sostituirvi quelle scienze che sono più colligate tra loro in modo che la cognizione dell' una non possa separarsi dall' altra ;

Visto il rapporto del Ministro dell' Interno ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Gli articoli di modificazione e riforme del regolamento suddetto , contenuti nel foglio annesso al presente , sono da noi approvati e faranno parte integrante del medesimo regolamento.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.* Il Segretario di Stato Ministro di Marina. *Firmato.* DIEGO NASELLI.

*MODIFICAZIONI e riforme ad alcuni articoli
del regolamento pe' gradi dottorali.*

I.

Pei gradi di fisica e matematica.

Gli aspiranti alla licenza di botanica, di agraria, di zoologia e di mineralogia sosterranno un esame in iscritto sopra una tesi ricavata dalle rispettive istituzioni, e quindi un altro esame pratico sulle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza di chimica e farmacia sosterranno anch' essi un esame in iscritto sopra una tesi presa dalle istituzioni di chimica e di farmacia; e saranno obbligati a fare qualche sperimento relativo alla loro professione che sarà loro designato dall' esaminatore.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi più celebri di una delle due scienze.

II.

Pei gradi di medicina.

Per conseguire il primo grado, l' aspirante dopo di essersi munito della cedola in belle lettere deve sottoporsi a due esami, il primo in fisica sperimentale e chimica, il secondo in notomia fisiologica.

Pel secondo grado l' aspirante dee anche esporsi a due esami, il primo in medicina teoretica, il secondo in medicina forense.

Pel terzo grado deve esporsi all' esame sulla clinica medica e sulla materia medica.

III.

Pei gradi di chirurgia.

Pel primo grado l' aspirante farà due esami, il primo in notomia fisiologica, il secondo in chirurgia teoretica :

Pel secondo grado altri due in ostetricia ed in chirurgia forense :

Pel terzo grado, l' esame di clinica cerusica.

IV.

Per gli aspiranti alla cedola in farmacia.

Gli aspiranti debbono esaminarsi in clinica farmaceutica ; in botanica per la parte della esposizione delle piante officinali ; in mineralogia per quella parte che riguarda gli usi farmaceutici , e finalmente debbono fare la preparazione pratica con una operazione chimico-farmaceutica da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Approvato. Napoli 28 febbrajo 1820. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere.* *Firmato.* MARCHESE TOMMASI.

(N. 137)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 1 marzo 1820 si stabilisce in Putignano una scuola di lingua latina ed italiana , ed una di agricoltura pratica, con l'annuo assegno al maestro di duc. 120.

(N. 138)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 22 maggio 1820 si stabilisce in Avellino una scuola di agricoltura pratica, con l'annuo onorario al maestro di duc. 60.

(N. 139)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 22 maggio 1820 si stabilisce nel comune di Chieti una scuola di agricoltura pratica con l' assegno annuale di sopra accennato.

(N. 140)

DECRETO con cui si accorda alla società letteraria stabilita in Napoli la privativa per la stampa e vendita della collezione de' monumenti inediti di antichità e belle arti.

Napoli 31 maggio 1820.

FERDINANDO Re delle due Sicilie.

Visto l' art. 1 del nostro decreto del 15 di luglio 1819, col quale fu approvata la istituzione di una società letteraria, a fin di pubblicare in Napoli una collezione di monumenti inediti di antichità e belle arti;

Veduta la domanda della società medesima diretta ad ottenere la privativa della stampa e vendita di quest'opera periodica; e'l parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Accordiamo alla società letteraria istituita col nostro decreto de' 15 luglio 1819 la privativa per la stampa e vendita dell' opera periodica contenente una collezione

ne di monumenti inediti di antichità e belle arti , in maniera che a niuno sia lecito di contraffarla ; salva bensì la facoltà di coloro a cui compete di poter illustrare i monumenti inediti.

2. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni e 'l Ministro di Stato presso il nostro Luogotenente generale nei Reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO.
Il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni. Firmato. DIEGO NASELLI.

(N. 141)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 26 luglio 1820 si abolisce l' uffizio dei regi revisori pei libri che s' immettono nel regno ; e sottopone gli autori , stampatori e venditori di qualunque scritto ad alcune regole generali. Questo Decreto fu fatto in conformità dell' art. 371 della Costituzione delle Spagne , in quell' anno pubblicata in Napoli e giurata da Ferdinando I Borbone.

(N. 142)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 9 settembre 1820 si approva un regolamento di disciplina per le stamperie, pei stampatori e venditori di stampe.

(N. 143)

BREVE CENNO sullo stato attuale della Pubblica Istruzione del regno delle Due Sicilie nella parte al di quà del Faro paragonato a quello ch' era nel 1815.

Volendosi dare un esatto ragguaglio dello stato attuale della pubblica istruzione del Regno delle Due Sicilie nella parte al di quà del Faro , sembra non potersi meglio conseguire l'intento, che presentando un piccolo cenno dello Stato in cui si trovava nell'anno 1815 , e del grado a cui è stata portata. Incominciando quindi tal descrizione dalla Regia Università degli Studi è da osservare , che nella riforma fatta nell'anno 1812 l'insegnamento diviso in cinque facoltà era disimpegnato da quarantasette Professori. Questo numero dopo l'anno 1815 si è aumentato a cinquantacinque, da' quali vien composto il primo corpo insegnante della Nazione.

Nel 1815 il solo Gabinetto Chimico era provveduto di Macchine ; ed ora la Regia Università degli Studi si vede arricchita de' Gabinetti di fisica , di Zoologia , di Materia Medica, di Mineralogia e di Patologia. Tutti forniti di sufficiente convenevole equipaggio ; e la Cattedra di Chimica applicata alle arti fin dal principio del corrente anno scolastico è nella sua attività. Mancava nella Regia Università una Biblioteca , che servir potesse di comodo non solamente alla gioventù studiosa, ma eziandio ai Professori: al

presente la ricca ed elegante Biblioteca Tacconiana , che fra pochi giorni dal locale di Montoliveto verrà trasferita in quello della Regia Università , non lascerà cosa veruna a desiderare in questo interessante ramo. Ed acciocchè alla gente studiosa non fusse mancato verun mezzo , onde acquistare le cognizioni delle utili scoperte e de' progressi che si fanno nelle scienze , si è disposto l' associazione dei più accreditati giornali di scienze ed arti, Italiani, Francesi, Inglesi e Tedeschi.

L' orto Botanico era nel 1815 semplicemente tracciato; mancava di una Stufa calda, di un' abitazione pel Professore , e per le persone addette alla manutenzione dell' Orto , di una sala per le lezioni, di un decente ingresso, e de' conservatoi di acqua perenni per le piante acquatiche ; ora questo grandioso stabilimento è completo in guisa , che si reputa il primo tra gli Orti botanici d' Italia. La stufa temperata, che esisteva , è stata rettificata e non rimane a far altro che cingerlo di mura , come si è disposto.

Stabilita nella Regia Università la Cattedra di Agricoltura era di mestieri avere un Orto Georgico. Questo è stato già disegnato , e fra breve tempo si vedrà portato alla perfezione.

Sono in attività la Clinica Medica , e la Clinica Oftalmica, ed è per aprirsi a momento la Clinica Ostetrica, cui si è destinato un locale molto adatto all' uopo, essendosi già acquistati tutti i mobili necessari ad uno Stabilimento di tanta importanza.

È questo il parallelo dello stato della Regia Università degli Stabilimenti che ne dipendono , dal 1815 al 1820; da cui a chiaro lume si scorge , che nella corta durata di cinque anni si è dato il più grande avviamento per una

istruzione universale. Aggiungasi, che nel 1815 il locale della Regia Università era poco decente, ed in qualche parte rovinoso: ed al presente comparisce in uno stato di nobile decenza. La sala del Museo Mineralogico era senza tetto e vicino ad una totale rovina: ora si vede magnificamente rinnovata.

La scuola de' sordi-muti nell'anno 1815 era situata in un luogo angusto ed indecente, dentro il locale della Regia Università. Di là fu trasferita in un locale più adatto all'insegnamento nel 1816. Ma siccome il profitto di questa classe d'infelici non corrispondeva alle cure del signor Direttore Abate Cozzolini, nè si poteva procurare ai medesimi un mezzo sicuro di sussistenza, senza far loro apprendere una qualche arte o mestiere, così la detta scuola si è ridotta a convitto in una parte del locale del Reclusorio, ove l'insegnamento non solo è diretto alla comunicazione delle idee ed a quella de' segni, della scrittura, del disegno, e della favella; ma eziandio si fa apprendere ai sordi-muti qualche arte o mestiere, affinchè profittando essi de' mezzi che il Governo gli appresta, non siano sempre a carico della Nazione e possano procurarsi da loro medesimi il modo da vivere.

Il Collegio Medico-Cerusicò esisteva nel 1815; ma era mancante di un locale idoneo, non aveva dotazione, e l'insegnamento era incompleto. Ora le cattedre stabilite per l'istruzione de' giovani, che sono destinati a professare la Medicina e la Chirurgia, ed un magnifico e spazioso locale nel soppresso Monastero di S. Gaudioso, niente lasciano a desiderare.

La classe de' farmacisti era trascurata; non ostante che tanto influisca nell'esercizio dell'Arte salutarè. Quindi

nello stesso Collegio si è aggiunta la Cattedra di Chimica farmaceutica non solo per la metodica istruzione de' farmacisti, ma per comodo ancora degli aspiranti alla professione Medica o Cerusica, pei quali è essenzialmente necessaria. Si ha quindi nel momento attuale un Collegio Medico-Cerusico-farmaceutico per comodo dell'intera Nazione.

Gli stabilimenti d'Istruzione pubblica ch'esistevano nel 1815 erano i seguenti: Liceo del Salvatore in Napoli, Liceo di Catanzaro, in cui si professava la sola facoltà legale, Liceo di Salerno in cui si erano aggiunte soltanto le Cattedre per la facoltà Medica, Collegio di Maddaloni, Collegio di Solmona, Collegio di Lucera, Collegio di Bari, Collegio di Lecce, Collegio di Reggio, Collegio di Cosenza, Collegio di Avigliano, ed il Collegio Italo Greco in S. Adriano.

Prima di far parola degli altri stabilimenti, che sono stati istallati dal 1815 al 1820, giova sapersi che per diffondere in tutte le Provincie del Regno un completo insegnamento si sono eretti quattro Licei: uno in Salerno pei due Principati e per la Basilicata, uno in Catanzaro per le Calabrie, uno in Bari per le Puglie, ed uno in Aquila per gli Abruzzi.

In detti Licei oltre delle Cattedre comuni a tutti i Collegi, vi sono ancora le seguenti: quelle di Chimica e Farmacia, di Storia Naturale, di Dritto del Regno e Procedura Civile, di Dritto e procedura Criminale, di Notomia e Fisiologia, di Chirurgia teorica e pratica, compreso l'Ostetricia, di Antepatica e di Medicina pratica; cosicchè in quattro diversi punti del Regno vi sono quattro piccole Università, nelle quali non solo si è apprestato il comodo di

apprendere le facoltà , ma si possono anche sostenere gli esami per gradi Accademici sino al grado di Licenza.

Dal 1815 fin oggi si sono istallati i Collegi in Monteleone, in Campobasso, in Teramo, in Arpino ed in Chieti, ove si aprirà il convitto nel prossimo mese di maggio. In Avelino sorge già il locale di un nuovo Collegio. Il numero degli alunni tanto interni che esterni in tutti i cennati Licei e Collegi si è raddoppiato. L'economia de' medesimi si è in modo rettificata, che se nel 1815 gl'impiegati e Professori erano in considerevole arretrato de'loro soldi, ora sono tutti in corrente, e dagli avvanzi di cassa si sono ingranditi ed abelliti i locali. Di fatto il locale del Liceo del Salvatore era nel 1815 in pessimo stato, ed in qualche parte minacciava rovina: al presente non solamente si è tutto riparato, ma si sono anche aperte delle nuove Camerate. Il Liceo di Salerno sfornito di decente ingresso, e del fabbricato esterno, si vede terminato in guisa che a ragione si reputa il più magnifico edificio di quel Comune.

I Collegi di Bari e di Lecce dovettero lasciare i loro antichi locali nel 1815, e già si sono ridotti due antichi monasteri ad uso tanto di Liceo in Bari, che di Collegio in Lecce. In Maddaloni si sono aggiunte nuove Camerate, e le officine dal piano superiore si sono portate all'inferiore. In Monteleone si è ridotto ad uso di Collegio l'antico monastero de'Basiliani. In Teramo si è formato un Collegio.

Il Collegio di Solmona, traslocato in Aquila, si è elevato a Liceo. In Reggio si sono fatte nuove aggiunzioni all'antico Collegio. Nel Collegio di Lucera si sono formate due nuove Camerate; ed in Chieti un grandioso locale pel Collegio si è terminato. Tutte queste considerevoli inno-

vazioni si sono eseguite con una vigilante e ben regolata amministrazione ; tanto è ciò vero che essendo i Reali Licei e Collegi creditori nel 1815 della Cassa di Ammortizzazione nella vistosa somma di 59 mila ducati , tale somma si è rilasciata alla suddetta Cassa. L'annua somma poi di duc. 45 mila , che prima dell'anno 1815 era assegnata su' fondi provinciali alla Pubblica Istruzione, per mezzo di una ben regolata economia (la quale è risultata da due articoli, cioè dalla soppressione de' così detti Giuri di esame, di revisione, e di contabilità, e dalle vittitazioni, che prima si facevano per amministrazione ed ora si fanno per appalto) e di una esatta amministrazione è stata sufficiente per supplire non solo alla deficienza di dotazione di tutti i detti Stabilimenti, e per dotare i nuovi, compreso quello di Chieti e quello di Avellino (il di cui assegnamento l'impiega per la costruzione della fabbrica), per pagare le gratificazioni ai Membri della Commissione , al Segretario generale , agl'Ispettori generali , per indennità di visita ai suddetti Ispettori , per tutti gli Scolopi e Dottrinarii , per la Scuola di Disegno in Teramo e per l'Avvocato ecc. ecc.

Oltre l'accrescimento de' Reali Collegi e Licei dal 1815 al 1820, si sono anche aumentate le Scuole Secondarie, le quali nel 1815 non essendo più di quindici , sono giunte al numero di cinquantacinque, cioè 17 di Agricoltura, e le altre in parte di Scienze, ed in parte di Belle Lettere.

Le Scuole primarie maschili nel 1815 in tutto il Regno erano al numero di 1932, ed ora sono 2642 ; gli scolari, che non erano più di 35963 , ora sono aumentati fino a 54226.

Si contavano non più di 405 Scuole feminee gratuite :

queste al presente ammontano ad 839, e sono affollate da 21386 fanciulle, mentre nell'anno 1815 lo erano di 12950.

Nel 1815 la Pubblica Istruzione nelle Provincie era sorvegliata da Giurì. Ogni Provincia avea un Presidente, tanti Propresidenti quanti erano i Distretti, ed un numero determinato di Membri per le Lettere e per le Scienze. Detti Giurì non potevano *vegliare* da vicino la istruzione primaria del popolo ch'è la più interessante, perchè ordinariamente i Membri che li componevano risiedevano nelle Capitali delle Provincie, o ne' Capi Distretti, nè aveano l'obbligo di visitare le Scuole primarie gratuite maschili e feminee. Quindi riducendosi la loro ispezione pe' soli Licei e Collegi, non corrispondevano al fine principale della generale istruzione della massa del popolo. E siccome per i detti Giurì dal Governo si portava la spesa di annui duc. 28 mila circa, così dopo il 1815 detta somma s'invertì per compimenti di dotazione de' Reali Licei e Collegi; ed in luogo de' detti Giurì furono nominati gl' Ispettori per ciascun circondario del Regno, e gl' Ispettori per ogni Distretto. Gl' Ispettori de' circondarii prestano gratuitamente la loro opera senza verun guiderdone. Agl' Ispettori Distrettuali nel prossimo passato anno per Real Munificenza fu assegnato il soldo di annui duc. settantadue, da prevalersi da' fondi comunali dell' intero Distretto, essendo essi obbligati di visitare due volte in ogni anno a proprie spese tutte le Scuole del Distretto, e di mantenere la corrispondenza della Pubblica Istruzione sul conto delle Scuole Primarie e Secondarie alla loro cura affidate.

Ed acciò niuna parte della istruzione fosse trascurata

furono stabiliti nel fine di ciascun anno gli esami per i Collegi e Licci , ai quali dovessero presedere gl'Intendenti delle rispettive Provincie coll'intervento delle prime autorità e de' Personaggi più distinti per cognizioni colla facoltà d'interrogare gli alunni per poter conoscere e manifestare il profitto de' medesimi. È da osservarsi che dopo il 1815 le scuole primarie gratuite maschili e feminee erano sotto la immediata sorveglianza de' Vescovi , a' quali apparteneva far la proposta de' Maestri e delle Maestre , e ripartire la somma portata per la istruzione primaria di ciascun comune a quanti Maestri e Maestre loro meglio piaceva.

Un tale sistema non producendo l'effetto che si attendeva , su'reclami de' Consigli Provinciali fu dalla Commissione proposto , e da S. M. approvato , che ciascun Decurionato , in caso di vacanza di una scuola primaria , formasse una terna d'individui , la quale venendo trasmessa dall'Intendente colle dovute osservazioni alla Commissione di Pubblica Istruzione, il Presidente della medesima ne approvasse uno , dopo di avere inteso per la parte morale il rispettivo Ordinario e l'Ispettore del Distretto. Con questo nuovo sistema pare che la istruzione primaria gratuita abbia preso un nuovo vigore.

I signori Bell e Lancaster , benemeriti per la istruzione primaria , avendo inventato il metodo di mutuo insegnamento, diedero in Inghilterra i più felici risultamenti per la istruzione del popolo. La Commissione d'Istruzione Pubblica conosciuto appena un tale metodo non tardò un solo momento a proporre di adottarsi nelle scuole gratuite primarie maschili del Regno, sostituendolo all'antico Normale. Dopo varii rapporti fu finalmente risoluto stabilirsi

una scuola di modello in Napoli, nel locale di S. Brigida; la quale diede immantinenti i più felici risultati, anche a giudizio di personaggi esteri ragguardevoli che l'hanno visitato. Oltre tale scuola se n'è stabilita un'altra nel locale di S. Caterina a Chiaia, un'altra nel Villaggio di Capodimonte; e mano mano in proporzione de' fondi che potranno aversi per le spese di primo stabilimento tutte le scuole maschili gratuite della Capitale lasceranno il metodo Normale, adottando quello di Lancaster.

La scuola femminile della Sezione di Montecalvario diretta da D. Teresa la Coste ha con felicissimo successo adottato il suddetto metodo di mutuo insegnamento per le fanciulle, non solo per ciò che riguarda il leggere, lo scrivere e l'Aritmetica, ma cziandio per le arti donnesche.

Il Direttore di detto metodo sig. Abate Mastrotti ha anche procurato di adattare alle lingue il metodo di mutuo insegnamento. Nel Liceo del Salvatore di Napoli si è già stabilita secondo questo metodo la scuola di lingua Italiana con molto profitto di que' giovani alunni.

Oltre le cennate scuole di mutuo insegnamento stabilite nella Capitale si è cercato anche di diffonderle nelle provincie del Regno. In Cosenza va già a stabilirsi una scuola di modello; in Avellino vi sarà anche una scuola di mutuo insegnamento; in Capitanata un'altra vicina ad aprirsi; ed è voto della Commissione di Pubblica Istruzione di sostituire in tutte le Provincie del Regno il metodo di Lancaster al Normale, in proporzione che le Deputazioni Provinciali potranno somministrare i fondi per le spese di primo stabilimento.

Ecco il cenno veridico dell'avviamento dato alla gran-

diosa macchina della Istruzione Pubblica dal 1815 fin oggi. Divisa l'Istruzione suddetta in cinque classi, cioè, primaria per la massa del popolo, quella delle scuole secondarie, quella de'Collegi, quella de'Licei, e quella della Regia Università degli Studi e sue dipendenze, su cui ho avuto l'onore di presentare alcune idee al Ministro degli Affari Interni; pare che si sieno cominciati ad apprestare i mezzi sicuri, onde vedere nel nostro paese le lettere e le scienze portate al più eminente grado di splendore.

L'Istruzione Pubblica non è, nè può essere tutta a carico dello Stato; quindi oltre delle scuole primarie gratuite, le secondarie, i Collegi, i Licei e la Università degli Studi, vi sono ancora de' Pensionati e delle scuole private. Ad oggetto che tutta la istruzione sia uniforme, la Commissione d'Istruzione Pubblica ha formato eziandio un regolamento per le scuole private. Veglia Essa sull'insegnamento che si dà, sulla disciplina e sulla morale che vi si professa; conosce i Professori che insegnano; e prima che un pensionato o una scuola privata sia in attività, dopo di aver raccolti gl'informi, che la rendano sicura della morale e della idoneità di coloro che si consacrano alla Pubblica Istruzione, ne provoca la sovrana autorizzazione.

Rimane a far parola degli stabilimenti che dipendevano dalla Commissione di Pubblica Istruzione, e che ora ne sono stati sottratti. Siccome si è fatto parola del Collegio Italo Greco, così è necessario osservare, che non avendosi una scuola speciale per istituire nel Greco idioma i giovani studiosi in modo da divenirne Professori, il Collegio Italo Greco, ove particolarmente si apprendeva il greco linguaggio, non avendo più alcuna dipendenza dalla Istru-

zione Pubblica, lasciò un vuoto per avere professori bene istituiti per le Cattedre di Latinità sublime , di Umanità e di Rettorica , nelle quali è indispensabile la cognizione della Lingua Greca. Sarebbe desiderabile, che il detto stabilimento ritornasse sotto la dipendenza della Istruzione Pubblica per potersi ottenere il sopraccennato intento.

Le scuole nautiche stabilite nel Piano di Sorrento erano anche sotto la dipendenza della Commissione della Pubblica Istruzione, la quale formò il Regolamento per lo miglioramento delle medesime, che fu sanzionato da S. M. e che fa parte del Codice della Pubblica Istruzione. Appena però la Commissione suddetta avea cominciato a dare le disposizioni per la sanzionata riforma , il Ministero di Marina pretese che dovessero le scuole nautiche essere di sua dipendenza , e così fu posteriormente stabilito.

Dipendeva dalla Commissione d'Istruzione Pubblica l'Osservatorio Astronomico ; ma appena venne in questa Capitale il P. Piazzi, fu egli dichiarato Direttore delle Specole di Napoli e di Palermo; e la Commissione di Pubblica Istruzione da quell'epoca non ha alcuna ingerenza sul detto Osservatorio. Sarebbe intanto espediente che questa parte d'Istruzione al pari delle scuole Nautiche ritornasse sotto la dipendenza della Direzione della Pubblica Istruzione; come parimenti alla medesima dovrebbe appartenere l'Istituto Veterinario e tutte le Biblioteche della Capitale.

Conosce questa Commissione che la gran macchina della Istruzione Pubblica della Nazione non è ancora giunta a quel grado di perfezione che si richiede , e protesta che impiegando tutte le sue cure altro non ha fatto che darle un impulso plausibile , proponendo que' cambiamenti che l'esperienza di cinque anni , accompagnata da una seria

meditazione le ha fatto conoscere essere indispensabili. A questo oggetto ha proposto delle modificazioni da farsi ai Regolamenti, che sono in vigore, come si rileva da' Regolamenti stessi modificati, che ha spedito nel Ministero degli Affari Interni, accompagnati dalla nota di tutti i lavori generali, che riguardano l'Istruzione Pubblica del Regno delle due Sicilie nella parte al di quà del Faro tanto per lo scibile, quanto per la parte economica. *Il Presidente della Commissione d'Istruzione Pubblica.* PRINCIPE DI CARDITO.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

TAVOLA CRONOLOGICA

Della Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri atti riguardanti la pubblica istruzione promulgati nel già Reame di Napoli dall' anno 1806, e contenuti in questo primo volume.

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1806			
31 marzo	DETERMINAZIONE, con cui s'istituisce il Ministero dello Interno e se ne assegnano le giurisdizioni, tra le quali la Pubblica Istruzione .	1	1
15 agosto	DECRETO con cui si prescrive che tutte le popolazioni del regno debbano mantenere un maestro ed una maestra per l'insegnamento primario.	2	3
26 agosto	DECRETO concernente le Biblioteche, ed altre suppellettili de' monisteri soppressi	3	4
31 ottobre	DECRETO con cui si affidano ai religiosi di alcuni conventi le scuole pubbliche della Città di Napoli	4	5
idem	DECRETO con cui si riordina la Università degli Studi di Napoli.	5	6
7 novembre	DECRETO, con cui si ordina il ristabilimento della scuola de' sordi e muti	6	13
idem	DECRETO, con cui viene istituita una scuola di arti e mestieri nella Città di Nola.	7	14
14 novembre	DECRETO di regolamento per la Università degli Studi.	8	26
1807			
29 gennaio	DECRETO, con cui si nomina il dimostratore anatomico della Università degli Studi	9	28

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1807</p>	
<p>29 gennaio</p>	<p>DECRETO con cui si assegna un locale per un osservatorio astronomico</p>
<p>24 febbraio</p>	<p>DECRETO sulla stampa , introduzione , ed uso de' libri</p>
<p>17 marzo</p>	<p>DECRETO con cui s' istituisce una nuova Accademia di Storia e di Antichità</p>
<p>27 maggio</p>	<p>DECRETO , con cui il sig. Angelo M. de Simone è nominato Professore di lingue orientali, ed obblighi speciali che gli s' impongono.</p>
<p>30 maggio</p>	<p>LEGGE per lo stabilimento de' Collegi nella Capitale e nelle provincie del Regno</p>
<p>23 giugno</p>	<p>Con DECRETO di questa data si assegnano al Collegio di Sulmona varii consi e crediti , esistenti nelle due provincie di Aquila e Chieti.</p>
<p>30 giugno</p>	<p>DECRETO , con cui il Conservatorio di Musica stabilito in Napoli vien dichiarato <i>Conservatorio Reale</i></p>
<p>10 luglio</p>	<p>Con DECRETO di questa data si specificano i beni addetti alla dotazione del Collegio di Terra d' Otranto</p>
<p>14 luglio</p>	<p>DECRETO su i Religiosi che vorranno prestarsi alla pubblica istruzione</p>
<p>7 agosto</p>	<p>Con DECRETO di questa data si prescrive che gli Alunni nominati a piazza franca nel R. Collegio di Sulmona , fino a che questo non sia aperto , restino , o possono entrare in quello di Napoli</p>
<p>11 agosto</p>	<p>LEGGE sullo stabilimento di una casa di educazione per le donzelle in ciascuna provincia del Regno</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1807	
13 ottobre	Con DECRETO di questa data si assegna la dotazione alla casa di educazione per le donzelle stabilita in Aversa.
26 novembre	Con DECRETO di questa data si stabilisce la dotazione del Collegio di Lucera.
1808	
12 gennaio	DECRETO con cui s' istituiscono nella città di Napoli, oltre le già esistenti, undici scuole gratuite per le fanciulle
20 gennaio	DECRETO con cui si prescrive che i beni addetti alla pubblica istruzione servano per fondo alle scuole normali, e per dote ai collegi e case di educazione delle donzelle
idem	Con DECRETO di questa data nella Università degli Studi si erige una Cattedra di Letteratura antica e moderna
5 febbraio	DECRETO che esenta i religiosi che danno all' insegnamento dalle disposizioni del decreto del 28 settembre 1807.
9 febbraio	DECRETO con cui si stabiliscono altre sei scuole gratuite ne' Conventi della Metropoli
8 marzo	Con DECRETO di questa data si determinano i fondi per la dotazione del Collegio di Terra di Lavoro
27 aprile	Con DECRETO di questa data si fissa la sede del Collegio di Calabria Ultra in Catanzaro
20 maggio	DECRETO per la instaurazione della Società Reale di Napoli.
20 settembre	DECRETO che istituisce nella R. Università

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num di ordine
1808		
	una Cattedra di teorie generali della storia naturale	31
9 novembre	DECRETO per lo stabilimento di una seconda Cattedra di Medicina pratica nella R. Università.	32
20 dicembre	DECRETO con cui si stabilisce una Cattedra di Agricoltura nella Università	33
1809		
20 giugno	DECRETO per lo mantenimento e miglioramento delle scuole Nautiche di Sorrento	34
10 luglio	DECRETO che contiene alcune disposizioni per la Società Reale , e per le tre Accademie che la compongono.	35
18 dicembre	DECRETO per proteggere e migliorare la biblioteca di S. Angelo a Nilo	36
1810		
14 maggio	DECRETO per lo stabilimento di una scuola di arti e mestieri	37
6 maggio	Con DECRETO di questa data si concede agli Stabilimenti di pubblica educazione , per la riscossione delle rendite , gli stessi privilegi dati ai Comuni	38
14 maggio	DECRETO per lo stabilimento di un Collegio di allievi medici , chirurgi e farmacisti nell' Ospedale degl' Incurabili	39
8 giugno	DECRETO per la conservazione e miglioramento del Collegio Italo-Greco in S. Benedetto-Ullano.	40
16 luglio	DECRETO per lo stabilimento di una casa di educazione per le donzelle nella città di Reggio.	41

16 luglio	DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria in Reggio	42	80
15 settembre	DECRETO per lo stabilimento delle scuole primarie in tutte le Comuni del Regno	43	81
1811			
11 settembre	DECRETO per lo stabilimento di una casa di educazione in Catanzaro	44	84
.	RAPPORTO e PROGETTO di Legge fatto nel 1811 dalla Commissione straordinaria di Pubblica Istruzione, della quale fu relatore VINCENZO COCO .	45	86
31 ottobre	Con DECRETO di questa data il Convento dei soppressi Basiliani di Monteleone vien concesso a quel Comune per uso di Collegio	46	229
29 novembre	DECRETO organico per l'istruzione pubblica .	47	230
1812			
1 gennaio	DECRETO col quale si approva il regolamento per la collazione de' gradi nelle Facoltà	48	239
idem	DECRETO con cui si prescrive la divisa che dovranno indossare i Professori della R. Università.	49	258
idem	DECRETO col quale si determinano i soldi dei Professori dell' Università.	50	260
idem	DECRETO con cui si prescrive che i professori dell'Università non possano esserlo anche de' collegi e licei	51	261
idem	DECRETO col quale si ammettono i professori della Università ai circoli di Corte	52	262
idem	DECRETO, con cui s' istituisce il Collegio dei Decani nella Università degli Studi	53	263

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1812			
17 gennaio	DECRETO che aggiunge al sistema organico dell'Università degli Studi di Napoli alcune altre particolari disposizioni	54	265
26 febbraio	DECRETO che ordina la fondazione e dotazione di una Biblioteca nazionale sotto il nome di Biblioteca Gioacchina per donarsi alla città di Napoli.	55	268
idem	DECRETO che determina il compenso per le funzioni de'GIURÌ appartenenti alla istruzione pubblica	56	271
23 febbraio	DECRETO col quale si stabilisce un secondo collegio reale in Napoli; e si dà all' uno e all'altro il titolo di Liceo	57	273
5 marzo	DECRETO con cui il Collegio di Catanzaro vien dichiarato Liceo delle due Calabrie per l'istruzione nella giurisprudenza.	58	274
20 aprile	DECRETO che provvede ai casi di fare provvisoriamente supplir le cattedre de' licei e collegi per impedimento o mancanza de' rispettivi professori	59	277
25 giugno	Con DECRETO di questa data si stabilisce in Monteleone il <i>Collegio Vibonense</i>	60	278
1 luglio	RAPPORTO del Direttore della Pubblica Istruzione sull' interesse da prendersi per i Seminarii del Regno	61	ivi
2 luglio	PROGETTO per la migliorazione de' Teatri. .	62	282
.	MINISTERIALE di approvazione del suddetto PROGETTO, e PROGRAMMA di concorso per le opere teatrali	63	288
1 agosto	MINISTERIALE riguardante l' uso degli esteri diplomi nel Regno di Napoli	64	293

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1812	
12 agosto	MINISTERIALE e rapporto del Direttore della Pubblica Istruzione sul <i>Monte a multiplo</i> delle scuole della città di Altamura
1813	
18 febbraio	DECRETO per lo stabilimento e dotazione di un Liceo nella città di Reggio in vece della scuola secondaria ivi esistente
8 aprile	Con DECRETO di questa data si assegnano alcune rendite a pro del Collegio medico-cerusico di Napoli
21 aprile	DECRETO per lo stabilimento d' una scuola secondaria nel Comune d' Alessano in Terra d' Otranto
idem	DECRETO relativo alla scuola di Filosofia e Teologia nel Comune di Maglie in Terra d' Otranto.
idem	DECRETO relativo alle scuole di Ruffano e di Presicce in Terra d' Otranto
idem	DECRETO relativo alle scuole del Comune di Galatone in Terra d' Otranto
13 maggio	DECRETO per lo stabilimento d' una scuola secondaria nel Comune di Airola in Terra di Lavoro.
idem	DECRETO per lo stabilimento d' una scuola secondaria nel Comune di Rossano in Calabria Citra.
16 maggio	DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria nel Comune di Atesa in Abruzzo Citra.
29 giugno	DECRETO che ordina la soppressione delle scuole de' Bernabiti in Sora, e che le rendite addette a quest' uso si riuniscano a quelle del Collegio Tuziano stabilito in Sora

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1814	
15 luglio	DECRETO con cui nel Collegio Medico-Cerusicò eretto nell' Ospedale degl' Incurabili si stabilisce una Cattedra di Anatomia e Fisiologia comparata.
31 luglio	DECRETO che ordina lo stabilimento in Roma d'una scuola di perfezione per le arti del disegno in pro di alcuni mandati da questo Regno . . .
2 giugno	DECRETO per lo stabilimento di un collegio nel Comune di Arpino in Terra di Lavoro . . .
idem	DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria nel Comune di Mola di Bari . . .
16 giugno	DECRETO per lo stabilimento di una nuova Cattedra del Testo d' Ippocrate nella R. Università.
28 ottobre	DECRETO riguardante il passaggio degli alunni da una ad un'altra scuola, e la loro destinazione dopo terminato il corso degli studi . . .
8 novembre	DECRETO per lo stabilimento di nuova cattedra di dritto pubblico ecclesiastico del Regno . . .
1 dicembre	Con DECRETO di questa data si prescrive lo stabilimento di una scuola speciale delle malattie di occhi nell' Ospedale degl' Incurabili . . .
7 dicembre	DECRETO per lo stabilimento di un Collegio Reale nella Provincia di Principato Ultra . . .
idem	DECRETO con cui il R. Collegio di Cosenza vien dichiarato Liceo destinato alla istruzione nella facoltà di medicina con l'aggiunta di un supplemento di dotazione
1815	
1 marzo	MINISTERIALE riguardante le scuole pubbliche della città di Altamura , e l' amministrazione de' beni destinati al loro mantenimento . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1815	
3 luglio	DECRETO per lo stabilimento di una Cattedra di Sacri Canonici nella Regia Università
2 agosto	CON REAL DETERMINAZIONE di questa data fu nominata una Commissione di Pubblica Istruzione , e fu deputato a Presidente il Principe di Cardito
16 agosto	CON MINISTERIALE di questa data furono trasferite alla Commissione di Pubblica Istruzione tutte le attribuzioni che esercitavansi dalla Direzione di Pubblica Istruzione
idem	DECRETO contenente disposizioni per la revisione de' libri che si pubblicano , secondo il sistema praticato fino al 1805
idem	DECRETO per il ristabilimento della Commissione che nel 1805 trovavasi in esercizio per l'esame e revisione de' libri che s' introducano dall' estero
2 settembre	RAPPORTO della Commissione di Pubblica Istruzione al Ministro dell' Interno tendente ad estendere le attribuzioni di essa Commissione, e MINISTERIALE di risposta
11 ottobre	DECRETO relativo al miglioramento d'amministrazione de' Reali Licei e Collegi di questo regno.
idem	DECRETO con cui resta approvato lo stato discusso per lo stabilimento d'istruzione Veterinaria.
27 dicembre	REGOLAMENTO per la collazione de' gradi dottorali.
idem	DECRETO con cui si approva il Regolamento per la collazione de' gradi dottorali

14 febbraio	MINISTERIALE con cui sono approvate le istruzioni per gl' Ispettori generali della Pubblica Istruzione	97	360
idem	DECRETO con cui vengono approvati gli Statuti pei Reali Licei, Collegi e scuole secondarie. . .	98	365
idem	STATUTI pe' Collegi e per le scuole secondarie.	99	413
22 febbraio	DECRETO portante lo stabilimento del Rcal Museo Borbonico	100	421
5 marzo	DECRETO che prescrive il trasferimento del R. Collegio degli Abruzzi da Solmona in Aquila.	101	423
12 marzo	STATUTI per la R. Università degli Studi del Regno di Napoli	102	424
idem	DECRETO portante lo stabilimento del collegio Sannitico per l' istruzione pubblica della Provincia di Molise	102	443
1 maggio	DECRETO portante la traslocazione del Collegio di Basilicata da Avigliano in Potenza	103	446
idem	DECRETO che approva il Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli e del Regno.	104	447
22 maggio	MINISTERIALE con cui si approva il Regolamento per il Collegio Medico-Cerusicco	105	459
11 giugno	DECRETO portante una particolar disposizione relativa al conferimento della laurea nella Facoltà Teologica, ed alla parte che vi debbono avere gli esistenti maestri dell'antico Collegio de' Teologi	106	479
10 luglio	REGOLAMENTO per le scuole private e per i pensionati	107	481

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1816			
10 agosto	DECRETO portante lo stabilimento di una scuola secondaria nel Comune di Cervaro in provincia di Terra di Lavoro.	408	501
21 agosto	RESCRITTO col quale si approva il Regolamento per le scuole Nautiche di Sorrento	409	502
25 settembre	RESCRITTO con cui si approvano i regolamenti per la scuola de' sordi-muti	410	507
2 ottobre	RIASSUNTO del Real Dispaccio di questa data riguardante alcune modificazioni agli Statuti della Regia Università	411	513
1817			
14 gennaio	DECRETO che fissa il numero di quattro licei ne' domini di qua dal Faro	412	515
22 gennaio	DECRETO che autorizza le R. Università di Napoli, Palermo e Catania al conferimento de' gradi dottorali	413	516
28 marzo	DECRETO che fissa il soldo de' professori della R. Università degli Studi di Napoli.	414	517
7 maggio	DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria nel Comune di Città Ducale nel 2.º Abruzzo Ultra	415	518
1818			
19 gennaio	DECRETO per approvare la dilucidazione e modificazione di alcuni articoli del regolamento pei gradi dottorali	416	519
3 febbraio	Un DECRETO di questa data concerne i censi e capitali assegnati agli stabilimenti di pubblica istruzione	417	520
2 marzo	Un DECRETO di questa data riguarda la ven-		

DATA
delle leggi ecc.

TITOLI DELLE LEGGI ecc.

1818	dita de' beni da S. M. conceduti agli stabilimenti di educazione, d'istruzione e di beneficenza. . .
31 marzo	DECRETO per lo stabilimento di una pubblica biblioteca in Reggio
28 aprile	Con DECRETO di questa data vien prescritto che si stabilisca ne' Comuni di Agnone, Morgone, Larino, Campobasso, Riccia ed Isernia una scuola secondaria di agricoltura pratica . . .
8 luglio	Con DECRETO di questa data si prescrive che si apra uno stabilimento destinato al mantenimento ed istruzione de' poveri ciechi. . . .
17 settembre	Con Decreto di questa data si stabilisce che le piazze riservate nel Convitto Veterinario per gli individui dell'armata siano in avvenire occupate dagli allievi del battaglione militare, che abbiano i requisiti e le disposizioni necessarie per apprendere l'arte veterinaria.
18 novembre	DECRETO per lo stabilimento di una scuola secondaria di Agricoltura in alcuni comuni di Molise.
1819	
22 gennaio	DECRETO prescrivente che si stabilisca nella R. Università una Cattedra di Chimica applicata alle arti
13 luglio	DECRETO con cui si accorda il soppresso Ministero di S. Gaudioso per uso del Collegio Medico-Cerusco
15 luglio	Con DECRETO di questa data si approva che in Napoli s'istituisca una società letteraria per pubblicar periodicamente una collezione di monumenti inediti di antichità e belle arti . . .

DATA delle leggi ecc	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1819	
10 agosto	DECRETO che stabilisce in Cosenza una scuola secondaria di Agricoltura pratica.
30 ottobre	Con Decreto di questa data si stabilisce in Lucera una scuola secondaria di Agricoltura pratica.
14 dicembre	Con DECRETO di questa data si stabilisce una scuola di Agricoltura pratica in Catanzaro . . .
10 novembre	DECRETO che sopprime nella R. Università degli Studi la Cattedra de' Trattati Canonici .
idem	DECRETO per lo stabilimento di una Cattedra di Procedura Penale nella R. Università . . .
30 novembre	DECRETO per ripristinarsi nel Comune di Foggia la Cattedra di Economia Rurale
21 dicembre	RESCRITTO col quale si approva il Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli e delle fanciulle del Regno
1820	
3 gennaio	DECRETO per modificare l' articolo 1.º degli Statuti della R. Università
20 gennaio	Con DECRETO di questa data si accorda ad alcune famiglie di Campli il diritto di nominar quattro alunni a mezza piazza gratuita nel Collegio di Teramo
28 febbraio	DECRETO che approva la riforma di alcuni articoli del Regolamento per la collazione de' gradi dottorali.
1 marzo	Con DECRETO di questa data si stabilisce in Putignano una scuola di Lingua Latina ed Italiana , ed una di Agricoltura pratica

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine
1820		
22 maggio	Con DECRETO di questa data si stabilisce in Avellino una scuola di Agricoltura pratica . . .	138
idem	Con Decreto della stessa data si stabilisce nel Comune di Chieti una scuola di Agricoltura pratica	139
31 maggio	DECRETO con cui si accorda alla Società Letteraria stabilita in Napoli la privativa per la stampa e vendita della collezione de' monumenti editi di antichità e belle arti.	140
26 luglio	Con DECRETO di questa data si abolisce l'ufficio di Regi Revisori	141
9 settembre	Con DECRETO di questa data si approva un regolamento di disciplina per le stamperie, pe' stampatori e venditori di stampa	142
1820	BREVE CENNO del Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione del Regno delle due Sicilie nella parte al di qua del Faro paragonato a quello che era nel 1815.	143

FINE DELLA TAVOLA DELLE MATERIE CONTENUTE
IN QUESTO PRIMO VOLUME.

1721301 V.A.

La *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi* è un testo fondamentale per chiunque voglia studiare la storia delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno preunitario. Compilata poco dopo il 1861, essa racchiude quasi tutti provvedimenti legislativi in materia di pubblica istruzione emanati nel Regno di Napoli dal 1806 al 1861. Non solo. Nelle oltre 1.800 di cui si compone (qui corredate da un' *Introduzione*, un' *Integrazione* commentata, due *Appendici*, una *Bibliografia* ed una *Nota Tecnica*), l'opera presenta anche una cospicua serie di atti amministrativi, riflessioni di intellettuali e uomini politici, nonché alcune preziose informazioni di tipo statistico. Si tratta di un *corpus* davvero considerevole, la cui lettura, oltre a guidarci nel complesso mondo dei processi educativi ottocenteschi, induce a riflettere sulla reale importanza che la scuola e l'istruzione ebbero per la classe dirigente che governò il Mezzogiorno prima dell'Unità.

Maurizio Lupo, attualmente distaccato presso l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è primo ricercatore presso l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) del CNR.

Anna Gargano è dottore di ricerca in Storia e collabora col Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.

I curatori ringraziano Giuliana Boccadamo e Antonella Emina per le idee, la pazienza e l'incoraggiamento.